

# ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

*Direzione*

**GERALDINA BONI**

**Ord. Università di Bologna**

*Comitato Direttivo*

**VERONIKA BÍLKOVÁ, Full Prof. Charles University in Prague**

**FRANCESCO BONINI, Rettore Università "Lumsa"**

**GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Prof. Em. Università di Bologna**

**JAVIER FERRER ORTIZ, Cat. Universidad de Zaragoza**

**VITTORIO GASPARINI CASARI, Ord. Università di Modena e Reggio E.**

**PASQUALE LILLO, Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo**

**GIOVANNI LUCHETTI, Ord. Università di Bologna**

**PAOLO MENGOZZI, Prof. Em. Università di Bologna**

**CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Cat. Universidad Complutense de Madrid**

**FRANCISCA PÉREZ MADRID, Cat. Universitat de Barcelona**

**CARLOS PETIT CALVO, Cat. Universidad de Huelva**

**MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ, Cat. Universidad Complutense de Madrid**

**MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO, Cat. Universidad de Alcalá**



STEM Mucchi Editore



# ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

*Filippo Serafini*

*dal 1868*

APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

*Direzione*

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

*Comitato Direttivo*

VERONIKA BÍLKOVÁ, Full Prof. Charles University in Prague

FRANCESCO BONINI, Rettore Università "Lumsa"

FRANCESCO P. CASAVOLA, Pres. Em. Corte Costituzionale

GIUSEPPE DE VERGOTTINI, Prof. Em. Università di Bologna

JAVIER FERRER ORTIZ, Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI, Ord. Università di Modena e Reggio E.

PASQUALE LILLO, Ord. Università della "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI, Ord. Università di Bologna

PAOLO MENGOZZI, Prof. Em. Università di Bologna

CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, Cat. Universidad Complutense de Madrid

FRANCISCA PÉREZ MADRID, Cat. Universitat de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO, Cat. Universidad de Huelva

MARÍA JOSÉ ROCA FERNÁNDEZ, Cat. Universidad Complutense de Madrid

MIGUEL RODRIGUEZ BLANCO, Cat. Universidad de Alcalá



STEM Mucchi Editore



Archivio giuridico *online* - ISSN 2282 2828  
appendice semestrale *open access* di  
*Archivio giuridico Filippo Serafini*

**[www.archiviogiuridiconline.it](http://www.archiviogiuridiconline.it)**



Creative Commons Attribution 4.0 International Licence (CC BY-NC-ND 4.0)  
Attribuzione della paternità dell'opera all'Autore. Consente la consultazione e la con-  
divisione. Vietate la vendita, la modifica e la trasformazione per produrre un'altra opera

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2026  
Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94  
e-mail: [info@mucchieditore.it](mailto:info@mucchieditore.it) - [info@pec.mucchieditore.it](mailto:info@pec.mucchieditore.it)  
indirizzi web: [www.mucchieditore.it](http://www.mucchieditore.it) - [www.archiviogiuridiconline.it](http://www.archiviogiuridiconline.it)  
facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, gestione sito web: Stem Mucchi Editore (MO)  
Pubblicato nel mese di giugno 2026

### ***Direzione***

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

### ***Comitato Direttivo***

Veronika Bílková – Full Prof. Charles University in Prague; Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Carmen Otero García-Castrillón – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; María José Roca Fernández – Cat. Universidad Complutense de Madrid; Miguel Rodriguez Blanco – Cat. Universidad de Alcalá

### ***Comitato Scientifico***

Enrico Al Mureden – Università di Bologna  
Salvatore Amato – Università di Catania  
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma  
Christian Baldus – Università di Heidelberg  
Michele Belletti – Università di Bologna  
Michele Caianiello – Università di Bologna  
Germana Carobene – Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
Marco Cavina – Università di Bologna  
Giuseppe Comotti – Università degli Studi di Verona  
María del Rosario Cristóbal Roncero – Universidad Complutense de Madrid  
Olivier Echappé – Université de Lyon 3  
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore  
María Isabel Garrido Gómez – Universidad de Alcalá  
Montserrat Gas-Aixendri – Universitat Internacional de Catalunya  
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano  
Herbert Kronke – Università di Heidelberg  
Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna  
Angelo Licastro – Università degli Studi di Messina  
Francesco Morandi – Università di Sassari  
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid  
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”  
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne  
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma  
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata  
Gianni Santucci – Università di Bologna  
Nicoletta Sarti – Università di Bologna  
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

### ***Redazione***

Avv. Daniela Bianchini; Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma; Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma; Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano; Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna; Prof. Juan José Guardia Hernández – Universitat Internacional de Catalunya; Dott. Alessandro Perego – Univ. Cattolica di Milano; Dott. Michele Spinozzi – Università Politecnica delle Marche; Prof. Alessandro Tira – Università degli Studi di Bergamo; Dott. Nico Tonti – Università di Bologna

## ***Norme e criteri redazionali***

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. Gellio); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010<sup>4</sup>).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Marco Cavina

## PROFILI DEL RIFORMISMO AGRARIO NELLE ACCADEMIE. TRA FRIULI E DALMAZIA NEL TARDO SETTECENTO\*

SOMMARIO: – 1. La Repubblica di Venezia e le Accademie scientifiche. – 2. Le istituzioni accademiche a Udine e l'emersione dell'agricoltura pratica'. – 3. Dall'ecclettismo empirico di Asquini e Zanon al *Prospetto del Friuli Veneto nella sua situazione* del 1789. – 4. Figure e problemi della cultura agraria e commerciale tra Friuli austriaco e Dalmazia.

### 1. *La Repubblica di Venezia e le Accademie scientifiche*

Nel XVIII secolo le Accademie rappresentarono uno degli assi portanti della cultura europea, luoghi di coagulo di una cultura nobiliare che – in misura assai varia nei tempi e nei luoghi – seppe allargare i propri orizzonti dalle tradizionali tematiche letterarie ed erudite verso scienze più marcatamente tecniche e sociali. Una serie di recenti e illuminanti studi – ad opera di storici dell'economia, della cultura e del territorio – permette di individuare alcune essenziali linee-guida della cultura alto-adriatica sui temi delle riforme tecniche e legislative in materia economica e commerciale<sup>1</sup>.

Le Accademie d'età moderna, nella Repubblica di Venezia come altrove, non furono e non pretesero mai di essere cena-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Già in *L'area alto-adriatica dal riformismo veneziano all'età napoleonica*, a cura di F. AGOSTINI, Venezia, 1998. Cfr. M. SIMONETTO, *I lumi nelle campagne. Accademie e agricoltura nella Repubblica di Venezia 1768-1797*, Treviso, 2001, pp. 5-6; *L'Adriatico e l'Europa centro-orientale. Relazioni storico-culturali e prospettive di sviluppo. Lezioni della Summer School in Adriatic Studies* (Rimini, 4-16 luglio 2005), a cura di F. SBERLATI, Bologna, 2006; *L'Istria e le province illiriche nell'età napoleonica. Nel bicentenario del Codice napoleonico (1806-2006). Atti del convegno di studi. Pirano, 25 novembre 2006*, Pirano, 2010.

coli rivoluzionari, proponendosi al contrario quali solidi seminari di studi classici e, talvolta, quali incubatrici di un cauto riformismo. Questo vale, in particolare, per le esperienze friulane, istriane e dalmate. Nella Terraferma veneta, peraltro, la crescita complessiva di una tradizione scientifica propriamente accademica era inesorabilmente ritardata dalla frammentazione e dall'autoreferenzialità del microcosmo accademico, privo di un punto di coagulo istituzionale, che fosse tale da avviare un rinnovamento culturale e scientifico nel quale scienziati e intellettuali potessero riconoscersi e legittimarsi. Per quanto qui rileva l'interesse accademico nello spazio giuridico-culturale della Serenissima verteva in particolare sulle scienze e le riforme agrarie<sup>2</sup>. Erano, infatti, falliti i tentativi d'inizio Settecento di creare un'Accademia scientifica centralizzata che assolvesse al ruolo di coordinamento delle società di agricoltura del territorio e si era dovuto ripiegare sulle limitate possibilità offerte dalle strutture dell'Università di Padova. Come rileva Simonetto – studioso delle Accademie venete nella seconda metà del Settecento – «l'impressione ricavata dal quadro della cultura scientifica veneta alla metà del Settecento<sup>3</sup> è che, in realtà, il crescente interesse per le discipline scientifiche, la diffusione dello sperimentalismo e dello spirito di osservazione si svolgessero al di là del quadro accademico esistente»<sup>4</sup>. Le tradizionali strutture accademiche si mostrano pressoché indifferenti alla campagna pubblica per la costituzione delle società di agricoltura in tutto lo Stato veneto,

---

<sup>2</sup> Sul tema in generale cfr. *L'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine. Due secoli di storia (1756-1956)*, a cura di G. PELLEGRINI, Udine, 1958; G. GULLINO, *La politica agraria della Serenissima nel Settecento*, in *Studi Veneziani*, n.s., 7, 1983; C. MATTALONI, *I Georgofili udinesi e la cultura agronomica del Settecento*, in *Memorie Storiche Forogiuliesi*, 72, 1992; R. TOLOMEO, *L'Illuminismo in Dalmazia. Società e istituzioni nel Settecento*, in *Ricerche di storia sociale e religiosa*, 43, 1993; F. BIANCO, *L'agricoltura friulana nel Settecento: tra riforme e resistenze*, in *Metodi e Ricerche*, n.s., 18, 1999; A. BRALIĆ, *The Enlightenment and the Economy in 18th Century Dalmatia: The Role of the Agricultural Societies*, in *Acta Histriae*, 2015.

<sup>3</sup> Si veda anche M. SIMONETTO, *Agricoltura, agronomia, cultura: discussioni settecentesche*, Verona, 2004.

<sup>4</sup> M. SIMONETTO, *I lumi*, cit., p. 7.



nonostante l'intenso dibattito sul rinnovamento agronomico che stava avendo luogo.

La figura che nella Repubblica di Venezia condusse la battaglia culturale più vivace e coerente in favore delle Accademie agrarie fu Antonio Zanon che, accanto al conte Asquino, si prodigò attivamente per la fondazione della Società di agricoltura pratica di Udine. Il Senato veneziano, con un decreto del 10 settembre 1768, stimando impossibile di «ottenere la riforma dell'agricoltura senza una generale istruzione dei modi che vi conducono, e senza una lenta assuefazione singolarmente del villico alla sostituzione dei metodi nuovi agli antichi, essendosi pure, sull'esempio delle altre nazioni, conosciute unicamente operative a tal fine le Società e le Accademie», spronava lo 'zelo' dei pubblici rappresentanti a promuovere nelle loro città l'istituzione di Accademie agrarie sull'esempio di quella di Udine del 1762. Si prometteva «pubblica protezione e incoraggiamento», nonché il bando di «pubblici premi» per coloro che avessero a distinguersi con utili invenzioni e scoperte<sup>5</sup>. L'appello del Senato fu accolto con un certo favore e l'anno successivo, con decreto 6 maggio 1769, fu approvata l'istituzione delle Accademie agrarie di Brescia, Bergamo, Vicenza, Rovigo, Feltre e Belluno. L'Accademia di Padova fu istituita il 7 ottobre, e successivamente sorsero quelle di Treviso, Conegliano, Salò, Crema, Bassano, Cividale del Friuli e Capo d'Istria. I loro statuti dovevano essere approvati dalla Deputazione all'Agricoltura, alla cui «cura, tutela e vigilanza» era affidata l'attività delle Accademie, le quali avrebbero dovuto essere organi consultivi della Deputazione stessa<sup>6</sup>. Per quanto riguarda il finanziamento, alcune fra loro potevano contare su pubblici contributi annui: con un decreto del 1° settembre 1770 le Accademie di Udine, Padova, Vicenza, Verona e Belluno ottennero dal governo un'assegnazione annua di 150 ducati, successivamente estesa alle Accademie

---

<sup>5</sup> A. GLORIA, *Della agricoltura nel padovano: cenni storici*, II, Padova, 1855, legge 990, p. 479.

<sup>6</sup> *Ivi*, II, legge 1001, p. 498.

di Brescia e Conegliano, mentre le altre dovettero sostenersi con mezzi privati.

Fra le attività accademiche più rilevanti era il bando di concorsi su questioni tecniche o sociali di particolare rilievo. Il fine era marcatamente pratico:

seminare felicemente in ogni condizione di sudditi i veri principi della coltivazione delle campagne, introdurre l'emulazione fra i lavoratori, rendere comuni le notizie dei metodi migliori, persuadere il danno di alcune pratiche viziose, e superare insensibilmente, senza l'uso della forza, le ostinate resistenze dei contadini [...] esercitandosi a gara [nell'Accademia] l'interesse e l'ingegno, comunicandosi le osservazioni fatte, e congiungendovi la teoria alla pratica, potevansi scoprire i bisogni, e formarsi in ogni luogo quelle istituzioni elementari che agevolmente avrebbero condotta l'agricoltura al desiderato e tanto vantaggioso sistema<sup>7</sup>.

In tutta Europa i concorsi accademici andarono a svolgere un importante ruolo di promozione culturale lungo il corso dell'ultimo secolo dell'antico regime nell'allargamento e nella diffusione di modelli culturali, nella sensibilizzazione della pubblica opinione, nell'ufficiale investitura di 'intellettuale' a quanti vi partecipassero con successo<sup>8</sup>.

Nell'Italia settecentesca il quadro fu territorialmente variegato, anche se di massima la seduta accademica settecentesca si svolse nel segno d'una cultura conciliante fra tradizionalismo e moderato riformismo<sup>9</sup>. In una scrittura del 3 agosto 1770 la Deputazione dell'Agricoltura rilevò che le Accademie «benché languide e destituite di mezzi» avevano cominciato a dare subito «proficue applicazioni e i primi saggi»<sup>10</sup> e avevano

---

<sup>7</sup> *Ivi*, II, doc. 1057, p. 803.

<sup>8</sup> In generale cfr. D. ROCHE, *Le siècle des lumières en province. Académies et académiciens provinciaux (1680-1789)*, I-II, Paris, 1978.

<sup>9</sup> Fondamentale sui temi che verremo trattando è il saggio di R. MOLESTI, *Economisti e accademici nel Settecento veneto. Una visione organica dell'economia*, Milano, 2006, e ivi anche rinvii bibliografici alla vasta letteratura sulle Accademie settecentesche.

<sup>10</sup> A. GLORIA, *Della agricoltura*, II, cit., doc. 1057, p. 801.

prodotto «molte interessanti memorie e dissertazioni su diversi e importanti articoli dell'arte rurale»<sup>11</sup>. Nell'Accademia di Udine, per esempio, si era studiato l'uso della torba in sostituzione della legna nelle fornaci di mattoni e di calce. Grandi quantità di questo fossile erano presenti nelle zone paludose della provincia. Il conte Fabio Asquino ne aveva trattato in una memoria e aveva introdotto la coltivazione del grano turco asiatico e della 'rubbia' per la tintoria. Il conte Ottelio, un altro accademico, sponsorizzava il nuovo metodo della germinazione dei gelsi con le viti secondo l'uso toscano, mentre lo Zanon diffondeva i suoi studi sulla marna e altri fossili. Per queste benemeritenze i tre ricevettero encomi e furono premiati con la medaglia d'oro coniata col motto *Agricolis*: «Tre de' nostri udinesi ebbero l'onore di tal premio, e con pubbliche lettere furono encomiati pe' loro studi e pel nobile genio di giovare alla Patria in tempo di lunga tranquillità, e sotto un felice Impero di pace: cioè il Co. Fabio Asquini, il Co. Lodovico Ottelio, e 'l Sig. Antonio Zanon»<sup>12</sup>.

I deputati all'Agricoltura, nella scrittura del 27 febbraio 1783, avevano illustrato i «molti rami della rustica economia condotti a sensibili miglioramenti»: «la coltura dei gelsi diffusa e rettificata da per tutto; la miglioria dei campi arativi, dei prati naturali e artificiali più conosciuta; scoperte ed usi di carbon fossile e di torbe in vari luoghi dello Stato; introduzione di nuovi prodotti inservienti all'alimento degli uomini e degli animali, od alle arti; riputazione e smercio nell'estero del vino piccolito, che si può dire quadruplicato nel corso di pochi anni; le ampie selve Lesine sostituite in gran parte da legnami forestieri, ed altri utili ritrovati». Erano, però, costretti ad ammettere «con sommo dolore» che «all'oggetto primario», e cioè alla «moltiplicazione» della specie bovina, poco o niente produssero né «gli assidui studi» delle accademie, né l'impegno profuso dai loro predecessori nella Deputazione<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ivi*.

<sup>12</sup> *Memorie ed osservazioni pubblicate dalla Società di Agricoltura pratica di Udine e raccolte nell'anno MDCCLXXI*, Udine, 1772, p. XIX.

<sup>13</sup> A. GLORIA, *Della agricoltura*, II, cit., doc. 1067, p. 896.

Anche se la letteratura agraria accademica si focalizzò sui problemi tecnici dell'agricoltura, rinunciando quasi completamente alla discussione sul regime giuridico della terra – questione in realtà ineludibile ai fini di un rinnovamento sostanziale dell'economia agraria –, nondimeno essa appare rimarchevole sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto quello quantitativo. Lo scarso impatto sociale delle sue proposte pare da imputarsi all'immaturità del contesto più che a un approccio elitario ed esclusivistico delle Accademie stesse. Il forte impegno accademico di molti nobili di Terraferma che, dopo aver perduto ogni importanza in ambito politico, abbandonarono l'atteggiamento assenteistico nei confronti dell'agricoltura e si dedicarono agli studi di agraria, smentiva l'antica vulgata secondo la quale l'alta società italiana settecentesca si sarebbe distinta per il suo interesse esclusivo al lusso e alle frivolezze<sup>14</sup>. Su questo itinerario si spiegano anche i noti dibattiti, interni alla cultura nobiliare, circa la compatibilità dello *status* di nobile con l'esercizio di «mestieri».

Complessivamente, tra il 1768 e il 1797, nello Stato veneto furono attivate diciannove Accademie agrarie, ovvero sezioni di Accademie preesistenti, che volsero la loro attenzione agli studi agronomici. Non tutte conobbero, in realtà, uguale fortuna. Delle quindici Accademie fondate o comunque già esistenti nel 1768, tre – Feltre, Crema e Bassano – scomparvero nel giro di qualche anno; quelle di Bergamo e Treviso, prive di finanziamenti fino al 1788, languirono senza apportare contributi scientifici significativi; l'Accademia agraria padovana fu assorbita nel 1779 dall'Accademia di scienze e lettere; quelle di Brescia, Rovigo e Belluno, pur ottenendo immediatamente il finanziamento dallo Stato, svolsero attività in modo discontinuo. Le sole Accademie che presentarono una sostanziale stabilità organizzativa furono quelle di Verona, Vicenza, Conegliano e Udine. I numeri erano rilevanti. Nel corso di un trentennio si aggregarono nelle Accademie agrarie vene-

---

<sup>14</sup> Della vasta bibliografia cfr. G. LUZZATTO, *Storia economica dell'età moderna e contemporanea*, II, Padova, 1960; M. BERENGO, *Patriziato e nobiltà: il caso veronese*, in *Rivista Storica Italiana*, 87, 1975, pp. 493-517.

te quasi 1300 membri: soltanto a Udine i soci ordinari furono novantotto. A imprimere un'impronta significativa al movimento accademico veneto furono letterati, proprietari terrieri ed esponenti del clero. In riferimento al numero di memorie prodotte, però, si notano rilevanti differenze da un decennio all'altro. Centosettantadue memorie furono infatti redatte negli anni Settanta, ottanta negli anni Ottanta e centosessantadue tra il 1790 e il 1797<sup>15</sup>.

Il movimento delle Accademie agrarie nello Stato veneto, così come la cultura accademica europea in generale, fu un fenomeno *d'élite*, ma assai disomogeneo sul territorio. Fu concentrato nel cuore del dominio ma, nonostante il contributo dell'Accademia udinese e gli sforzi dei riformatori dalmati, non riuscì a coinvolgere la periferia e le aree marginali. Dalla sua analisi – forse troppo pessimistica – del movimento accademico e agronomico veneto della seconda metà del Settecento, il Simonetto giunse pertanto alla conclusione che gli agronomi veneti «furono presenzialisti e rumorosi» almeno quanto i loro scritti risultarono avari di proposte nella direzione di incisive riforme agrarie<sup>16</sup>.

Al tramonto del secolo non mancarono intellettuali che sottolinearono il carattere ormai anacronistico delle Accademie, se non la loro inutilità. Le esperienze intellettuali degli uomini di cultura più significativi – quali Scottoni, Grisellini, Fortis e Scola – si svolsero, del resto, ai margini e persino al di fuori del movimento delle società agrarie venete. La questione fondamentale concerneva la possibilità per le tradizionali istituzioni accademiche, convertite in società agrarie, di guidare un processo di trasformazione e modernizzazione delle cam-

---

<sup>15</sup> Dati forniti da M. SIMONETTO, *I lumi*, cit., pp. 403-415, p. 409: «Premesso che l'agricoltura doveva ancora trovare una collocazione autonoma nel mondo delle discipline scientifiche e che poco efficace sembra essere stata l'azione della cattedra istituita nel 1765 presso lo Studio patavino, la cronologia degli interventi degli accademici in materia di agricoltura mostra il condizionamento esercitato sugli intellettuali dal decreto del 1768. Nemmeno una ventina su oltre milleduecento risultano, infatti, i nomi di coloro che scrissero o che ebbero comunque occasione di interessarsi in maniera autonoma e non occasionale di problemi connessi all'agricoltura prima del 1768».

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 411.

pagne, che non fosse avulso da un adeguato sostegno di ordine politico-istituzionale. In uno Stato come quello veneziano che rimaneva tendenzialmente refrattario a ogni mutamento istituzionale, il compito dei riformatori, non esclusi quelli appartenenti alla classe dirigente, si presentava oltremodo difficile<sup>17</sup>.

Tutto ciò non esclude che tre decenni d'intenso dibattito sull'agricoltura abbiano diffuso in un folto gruppo di intellettuali, studiosi, nobili, borghesi ed ecclesiastici, la consapevolezza di alcuni snodi problematici fondamentali. Si affermò la necessità di un approccio 'scientifico' per la pianificazione di un'agricoltura efficiente, solida e dinamica; si sviluppò l'esigenza di contribuire a salvaguardare l'ambiente e il territorio che l'antropizzazione o, all'opposto, l'abbandono avevano seriamente compromesso nei suoi delicati equilibri; si toccò infine, sia pur contraddittoriamente, il grande problema della miseria e dell'arretratezza delle masse rurali.

## 2. *Le istituzioni accademiche a Udine e l'emersione dell'agricoltura pratica*

La prima comparsa dell'istituzione accademica a Udine ebbe luogo con la fondazione dell'Accademia degli Sventati nel 1606. Essa rappresentò per tutto il XVII secolo un importante luogo di collegamento tra gli uomini di cultura dell'intera regione, costituendo uno dei rari punti di riferimento costanti per chi volesse mettersi in luce in ambito politico-culturale: più che l'erudizione scientifica, però, vi si coltivava quella storico-archeologica.

Il quadro dei problemi non cambiò in modo sostanziale nemmeno con la fondazione, nel 1704, dell'Accademia Arca-

---

<sup>17</sup> *Ivi*, pp. 413-414: «Le idee riformatrici non avevano gambe solide sulle quali camminare [...]. Gli uomini di cultura rimasero isolati e le accademie agrarie, istituzioni provinciali senza nerbo né visione comune, non riuscirono a diventare quel movimento d'opinione animato da spirito patriottico, che avrebbe potuto influenzare la politica dello Stato».

dica Giulia. L'asse della nuova Accademia avrebbe dovuto essere ancora, secondo i fondatori Bini e Mandrisio, l'interesse per la storia e per l'archeologia, sia pure con modalità rinnovate. Nel 1731, su iniziativa del patriarca Delfino, fu fondata l'Accademia di Scienze<sup>18</sup>, e nel 1756 gli Sventati chiesero e ottennero la fondazione dell'Accademia di Udine, nella quale accanto ai tradizionali temi di erudizione fecero la loro comparsa questioni economiche e agrarie, soprattutto su iniziativa di Antonio Zanon.

La creazione di un'Accademia di agricoltura nella realtà udinese era ormai nelle cose, sia per l'intensificarsi degli esempi delle nuove società di agricoltura a livello continentale, sia per la compresenza nella stessa realtà di proprietari terrieri e di uomini di cultura orientati ad accogliere lo spirito delle innovazioni<sup>19</sup>. In seno all'Accademia udinese fu, dunque, istituita nel 1762 una Società di Agricoltura Pratica. Tra i soci che aderirono al corpo accademico, emblematicamente suddivisi fra nobili e laici, troviamo anzitutto Antonio di Montegnacco, uno dei maggiori eredi della tradizione sarpiana e attivo polemista contro i privilegi del clero, nel cui nome la questione giurisdizionalista si riuniva con quella delle riforme economiche<sup>20</sup>. Con lui erano i conti Giuseppe Sabatini e Fabio Asquini, figure particolarmente rappresentative della più acculturata nobiltà locale, a cui si unì anche il conte Lodovico Ottelio, autore, in particolare, di una *Memoria sopra la coltivazione delle viti de' foraggi e della legna*. Ma il vero ispiratore e animatore dell'Accademia di Udine fu Antonio Zanon «onoratissimo mercadante scrittore», come lo definì il *Giornale d'Italia*<sup>21</sup>. Nell'Accademia i nobili rappresentavano ovviamente la netta maggioranza, ventidue su trenta: fra di essi i soli ad avere alle proprie spalle studi agrari o economici era-

---

<sup>18</sup> G. PAOLIN, *Dall'Accademia degli Sventati alla Società di agricoltura pratica*, in *La nuova Olanda. Fabio Asquini tra accademia e sperimentazione*, a cura di L. MORASSI, Udine, 1992, p. 40.

<sup>19</sup> M. SIMONETTO, *I lumi*, cit., p. 31.

<sup>20</sup> F. VENTURI, *Settecento Riformatore – L'Italia dei lumi – 2. La Repubblica di Venezia (1761-1797)*, Torino, 1990, p. 64.

<sup>21</sup> *Giornale d'Italia*, tomo I, n. L, 15 giugno 1765, p. 309.

no lo Zanon, l'Asquini e l'Antonini, benché alcuni altri accademici non potessero dirsi estranei al mondo delle campagne e dei commerci, in quanto quotidianamente impegnati come proprietari terrieri.

La Società di Agricoltura Pratica era nata su basi piuttosto fragili ma, una volta superate le difficoltà di avvio, ebbe una sorta di riconoscimento ufficiale già il 24 ottobre 1765 quando, in risposta a una lettera di Fabio Asquini, la Società di Berna fece pervenire le proprie felicitazioni al sodalizio udinese. Tra accenti repubblicani e patriottici, inni alla fratellanza universale ed esaltazioni della libertà economica, si esprimeva una dura critica a tutte quelle pratiche, leggi, regolamenti – dai diritti di pascolo alle decime – che ostacolavano il progresso dei commerci e dell'agricoltura. Nel suo discorso programmatico del 25 luglio 1765 di fronte alla nuova Accademia, l'Asquini formalizzava il compito accademico di «imprimere nel comune degli uomini vari principi e massime nuove», trasformando «un'arte che fra noi può dirsi nella sua infanzia in confronto ai progressi che ha fatta in altri stati e provincie». Per troppo tempo – aggiungeva – i «poveri villici» erano stati «abbandonati a loro stessi, senza capacità di riflessione e raziocinio» ed era pertanto indispensabile prendere finalmente «perfetta cognizione dei principali vizi regnanti ne' molteplici villaggi che ci circondano»<sup>22</sup>.

L'invito ad applicarsi a studi agrari e scientifici fu accolto con favore. Non si intendeva certo fare la rivoluzione: lo stesso Asquini, pur fortemente impegnato nello sforzo di promuovere nuove produzioni agricole e industriali, non sembrava interessato a porre in questione i rapporti di lavoro esistenti nelle campagne. Già nell'introduzione allo statuto societario si ascriveva sì il fallimento dei primi esperimenti innovatori alla difficoltà a «contrastare l'antica costumanza de' popoli e gli usi inveterati», ma le riforme erano intese esclusivamente come un progresso nelle tecniche, da sperimentarsi con prudenza e su scala limitata<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> *Memorie*, cit., p. 5.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. III.



L'Asquini aveva anche escluso un traumatico distacco della Società di Agricoltura dal corpo dell'Accademia di Udine. Essa doveva operare, invece, come una sezione del vecchio sodalizio, al fine di rendere «più facili le nostre sessioni e più agiatamente comunicare tra noi li sperimenti, i tentativi e i risultati. Mentre dunque altri de' nostri accademici attendono seriamente alla storia sacra e profana del nostro Friuli ed altri alle cognizioni più sublimi della filosofia, noi non distolti da così alti pensamenti eserciteremo con tutto lo spirito le forze nostre nel pratico studio dell'agricoltura, la prima e più utile di tutte le arti»<sup>24</sup>.

La struttura ideata era agile: trenta membri, uno «spazioso terreno in sito comodo ed opportuno» preso in affitto, dove «i mercenari coltivatori» avrebbero costituito le basi del nuovo sodalizio. Loro scopo era di «ridurre a sistema ed a regole e principi generali e infallibili la necessaria, utilissima arte dell'agricoltura», senza tralasciare di «procurarsi tutte le notizie possibili degli esteri paesi»<sup>25</sup>. La fonte di sostentamento principale era costituita dalle contribuzioni annue dei singoli soci, che ammontavano ciascuna a 62 lire da versarsi in due rate<sup>26</sup>.

Coerentemente con quanto stabilito nello statuto, l'Accademia bandì una serie di concorsi. Il primo, bandito nel 1766, richiedeva ai partecipanti di indicare «A quali e quante cagioni deesi principalmente attribuire la penuria de foraggi occorrenti al bestiame nella massima parte della Provincia del Friuli; e quali e quanti essere possono i mezzi migliori per accrescerli e moltiplicarli secondo le varie qualità dei terreni». Tra le venticinque memorie inviate si conferì la vittoria all'avvocato udinese Giambattista Bevilacqua, che inquadrò con ampiezza la questione: rapporto tra arativo, prato naturale e artificiale, quantità di bestiame e quantità di concime naturale; sistemi di nutrimento del bestiame; modi di lavorazione della terra. Allo stesso tempo il Bevilacqua individua-

---

<sup>24</sup> *Ivi*, p. IV.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> M. SIMONETTO, *I lumi*, cit., p. 42.

va l'origine del problema nella peculiare conformazione di due frequenti tipologie dei terreni friulani: quelli ghiaiosi, arenosi e di poco fondo, i quali trattenevano eccessivamente il calore provocando la subitanea evaporazione dell'umidità; quelli cretosi e argillosi, troppo umidi e insalubri. Suo merito metodologico fu quello di aver abilmente compendiato e messo a frutto la migliore letteratura agronomica europea.

I concorsi banditi in seguito non ebbero la fortuna del primo. Nel biennio successivo fu richiesto ai concorrenti di illustrare «Quali sieno i modi migliori di coltivare nella provincia del Friuli la quantità del legname che manca, e che rendesi necessario per l'uso del fuoco, delle fabbriche, delle Arti e dell'Agricoltura», ma non fu individuato nessun vincitore. Tre memorie furono invece premiate nel 1769 per aver dato risposta soddisfacente al quesito «Sopra il metodo migliore di fare il vino nel Friuli, e sopra i mezzi di conservarlo più lungamente, e difenderlo dai due principali difetti, guasto ed acido». Nel 1770 fu richiesto di «Determinare i più essenziali difetti dell'agricoltura friulana, ed i mezzi facili e più atti a correggerli, per accrescere e migliorare i prodotti; e ciò tanto in rapporto a Proprietari, quanto rispettivamente a lavoratori, ed alla varia qualità delle terre», premiando Gottardo Abate Canciani, che presentò un piano organico di rinnovamento dell'agricoltura nel quale non mancavano spunti suggestivi. Vi comparivano anche proposte intorno all'educazione dei contadini, nonché appelli ai proprietari affinché si facessero carico direttamente delle riforme e contribuissero in tal modo a far uscire i lavoratori dalla loro posizione di inferiorità sociale in una complessiva vocazione liberistica. Infine, nel 1771 e nel 1772 il tema fu «Come potrebbe essere introdotta, e con quali metodi effettuata, l'irrigazione delle campagne nel nostro Friuli, per quindi ritrarne tutti i vantaggi possibili e necessari alla buona Agricoltura».

L'Accademia di Udine godette di buona reputazione nell'ambito della Serenissima e fu formalmente proposta a modello – come abbiamo già detto – per l'istituzione di analoghe istituzioni in altre città. Si legge nelle *Memorie*:

E qui giova riferire che l'Eccellentissimo Senato, dopo averla più volte commendata in ampie Ducali, e distinta come la Società primogenita in questo Serenissimo Dominio, come benemerita per molti utili ritrovamenti, come dotta nelle sue ricerche, zelante né suoi progetti, utilissima alla Provincia e al principato; volle altresì che il piano di questo primo agrario istituto servisse di norma e di esempio a cinque altre società erette per volere del Sovrano in cinque altre città della terraferma<sup>27</sup>.

Come abbiamo già sottolineato, la Società udinese si appuntò sui problemi della tecnica agraria, ma non volle mai intaccare le usuali relazioni cetuali: nei discorsi accademici risaltava, per esempio, la costante sottolineatura della «cattiva natura» dei contadini, a manifestare il distacco ideale dai ceti inferiori<sup>28</sup>. Non si trova mai, insomma, una denuncia affine a quella avanzata dal Carrera sulle pagine del *Giornale d'Italia* contro lo sfruttamento dei «villani» e le loro tristi condizioni di vita: «E intanto chi li compatisce nelle loro miserie? Chi li soccorre e presta loro senza interesse? Sembra, anzi, che tutti gli altri ordini della società non altro procurino, che di aggravarli di nuovi pesi»<sup>29</sup>. Né si colgono analisi come quelle di un Girolamo Silvestri, che collegava i progressi dell'allevamento, dell'agricoltura e del commercio alla possibilità di invertire il processo di impoverimento delle campagne venete<sup>30</sup>. Il clima era, dunque, quello del Settecento illuminato: un cauto riformismo legato all'esperienza, senza voli pindarici.

Certo è che, nel giro di un ventennio, il sodalizio udinese perse buona parte dell'iniziale spinta propulsiva e l'Asquini abbandonò la Società. L'uscita di scena di uno dei fondatori dell'Accademia agraria fu certamente il momento culminante di una crisi che già serpeggiava. A partire dal 1775 i con-

---

<sup>27</sup> *Memorie*, cit., p. XIX.

<sup>28</sup> G. PAOLIN, *Dall'Accademia degli Sventati alla Società di agricoltura pratica*, in *La nuova Olanda*, cit., p. 41.

<sup>29</sup> A. CARRERA, *Sopra lo stato dell'agricoltura nel territorio bellunese*, in *Il Giornale d'Italia* (1764-1776), IX, agosto-settembre 1769, pp. 65-84.

<sup>30</sup> G. SILVESTRI, *Per la moltiplicazione dei bovini*, in *Il Giornale d'Italia* (1764-1776), VI, luglio 1772, pp. 19-28.

corsi furono sospesi e l'attività accademica sembrava essersi ridotta all'ordinaria amministrazione: una situazione di stallo, che si riflesse anche sulla redazione di memorie e sull'attività di sperimentazione e ricerca. Tra il 1774 e il 1782 la produzione a stampa si esprime, di fatto, in due sole dissertazioni sopra i ripari dei torrenti, ad opera dell'ingegnere istriano Nicolò de Belli e del padre barnabita Mario Cortenovis – i due risultarono vincitori *ex aequo* della tornata concorsuale scaduta nel gennaio 1774 –, a prescindere da un saggio molto didascalico sulle «Regole facili e fondate sull'esperienza di trenta e più anni per seminare e rendere le piante de mori abbondanti di foglia».

### 3. *Dall'ecllettismo empirico di Asquini e Zanon al Prospetto del Friuli Veneto nella sua situazione del 1789*

Ma come si posizionavano culturalmente questi riformisti friulani, di cui l'Asquini fu rappresentante, per certi versi, paradigmatico? La loro cifra riconosciuta fu quella di contemperare il messaggio delle dottrine fisiocratiche con impostazioni di natura più tipicamente mercantilista: autori che il Fanfani definì «sincretisti»<sup>31</sup>. La dimensione empirica appariva in loro particolarmente ampia, mentre restava circoscritto il tradizionale apparato erudito di citazioni ed esempi storici<sup>32</sup>. Risultato ne furono studi significativi, ma tecnicisti, nei quali appariva carente l'analisi critica delle strutture di fondo dell'economia. Interlocutori ideali restavano le figure del proprietario e del colono: in un'ottica di difesa del sistema, l'obiettivo era quello di salvaguardare gli interessi del primo, accrescendo la capacità produttiva del secondo<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> A. FANFANI, *Storia delle dottrine economiche*, Milano, 1971, pp. 225-228.

<sup>32</sup> R. MOLESTI, *Il pensiero economico di Antonio Zanon*, Milano, 1974, p. 3.

<sup>33</sup> L. MORASSI, *Un itinerario imprenditoriale*, in *La nuova Olanda*, cit., p.

Fabio Asquini – oggetto di un vivace interesse storiografico<sup>34</sup> – fu tra i maggiori interpreti del movimento agronomico friulano e veneto della seconda metà del Settecento. Al pari del conterraneo Zanon, egli dedicò tutta la vita agli studi e alla loro diffusione, nonché agli esperimenti pratici nelle proprie tenute, con una marcata volontà di coniugare riflessione teorica e scelte imprenditoriali. In misura più accentuata rispetto allo Zanon, prestò la sua cultura enciclopedica al servizio della vita pratica e dei grandi progetti di pratico miglioramento dell'agricoltura, del commercio e della manifattura. Il mondo dell'Asquini ruotava fra Udine e la piccola Fagnana, una comunità agricola ubicata in prossimità della piana del Tagliamento, a metà strada tra Udine e San Daniele, nella quale la sua famiglia si era trasferita alla metà del Quattrocento, nobilitandosi. Vi era nato nel 1726 e, tra il 1745 e il 1747 in seguito alla morte del padre e di due zii, aveva riunito nelle sue mani il patrimonio familiare. Dalla metà del secolo l'attività del nobile friulano veniva così totalmente assorbita dalla cura dell'azienda familiare, che egli volle condurre nelle vesti di un moderno imprenditore. La prima formazione culturale dell'Asquini avvenne nel collegio dei nobili di Santo Spirito di Cividale, retto dai padri somaschi. Tuttavia fu essenzialmente attraverso il contatto con la personalità di Antonio Zanon che Asquini avvertì l'esigenza di rendere la sua cultura in campo economico più vasta e profonda. Gli anni Sessanta furono per lui quelli dell'impegno intellettuale e dell'istituzione della Società di agricoltura di Udine, della quale resse le sorti come segretario perpetuo fino al 1780<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Ci riferiamo in particolare al già citato volume *La nuova Olanda*, cit.

<sup>35</sup> L. CARGNELUTTI, *Fabio Asquini e i suoi corrispondenti*, in *La nuova Olanda*, cit., p. 61. Le sue iniziative riguardarono i campi più svariati: l'adozione di nuove macchine per l'aratura e la semina; l'allevamento delle api; la coltivazione delle patate, della *rubbia tinctorum* e dello *spilantus oleracea*; il miglioramento della viticoltura; l'introduzione dei prati artificiali per incrementare la produzione di foraggi e l'allevamento del bestiame; l'uso della marna per migliorare i terreni; l'impianto degli ulivi e dell'acacia; l'allevamento dei bachi da seta; l'uso della torba quale combustibile in alternativa alla legna; la valorizzazione delle osservazioni meteorologiche applicate all'agricoltura. A tali iniziative fece riscontro sul piano pratico un'intensa attivi-

Tuttavia, la figura più nota e più studiata nella cerchia 'riformista' udinese di fine Settecento fu quella di Antonio Zanon: «Predicatore e missionario di tutto ciò che potea giovare alla patria e al pubblico», come lui stesso si definiva<sup>36</sup>.

Lo Zanon non compose grandi opere sistematiche, né individuò nuovi principi teorici, ma si propose di offrire indicazioni concrete per il miglioramento della situazione economica, in un costante richiamo allo studio delle caratteristiche della regione. Era nato a Udine nel 1696 dal mercante Giuseppe Zanon e dalla nobile Francesca Vezzi<sup>37</sup>. Rimasto orfano a 32 anni si dedicò all'attività imprenditoriale ereditata dal padre. Dedicò le sue energie a migliorare la qualità dei vini e a introdurre il setificio nella sua terra:

Si prese in oltre la cura d'accrescere il nobile traffico del setificio, conoscendo per prova che sotto di questo cielo nascono ed allignano facilmente i gelsi, e da' bozzoli tirasi una seta assai lucida e leggera, onde produrre il più pregiato organzino, E per meglio fissare l'attenzione dei suoi concittadini, accrebbe la piantagione de' gelsi bianchi ne' propri poderi<sup>38</sup>.

La sua attività riformatrice si innestò, così, direttamente sul tronco della sua esperienza di mercante-imprenditore:

---

tà imprenditoriale, mentre costante fu il suo tentativo di diffondere i risultati delle sue esperienze e suscitare interesse per l'innovazione tecnica. Lo resero celebre la pubblicazione delle sue relazioni, la direzione della Società di Agricoltura Pratica e, non ultimo, il successo commerciale della torba e del Picolit, un vino presente da tempo in Friuli e noto per la sua rarità, che Asquini riuscì a promuovere come prodotto di grande pregio: proprio fra i suoi primi saggi si annovera un'«istruzione pratica» del 1761 dal titolo *Della maniera di piantare, allevare, condurre una vigna a pergolato e del modo di fare il vino Picolit e di schiarirlo*. Fu socio onorario di molte Accademie agricole e nel 1769, in riconoscimento dei suoi meriti, il Senato gli conferì una medaglia d'oro. Morì nel 1818.

<sup>36</sup> Sul tema è fondamentale R. MOLESTI, *Il pensiero economico*, cit.

<sup>37</sup> Sulla figura dello Zanon interessanti annotazioni in G.P. GRI, *Introduzione*, in A. ZANON, *Lettere a Fabio Asquini (1762-1769)*, Udine, 1982.

<sup>38</sup> F. BIANCHINI, *Elogio del Signor Antonio Zanon*, in *Memorie*, cit., pp. 321-340, p. 325.

La piantagione di tanti gelsi, ora sparsi per tutta questa vasta provincia, le novelle fabbriche di trecento fornelli eretti nella sola città di Udine per trarne la nostra seta, il prodotto della seta medesimo che rende la Nazione 500 e più mila ducati di denaro forestiero, il commercio e l'industria ch'ora vi regna e non cede alle altre provincie venete; sono tutti effetti della voce e dell'opera del nostro Sig. Zanon<sup>39</sup>.

Pur mantenendo in attività il suo setificio udinese, dove per buona parte dell'anno dava lavoro a circa duecento persone, nel 1738 si trasferì a Venezia, impegnandosi per un ventennio a rendere attiva e prospera la sua bottega di seterie. Volle conoscere a fondo i territori nei quali operava. Se le radici della sua azione erano friulane e italiane, la sua cultura era d'altra parte largamente cosmopolita: «Lesse i libri che trattano di agricoltura, o d'economia, o di commercio: studiò gli oratori, i poeti, gli storici, i romanzi, i fogli dei novellisti, i racconti dei viaggiatori, le novelle curiose e galanti»<sup>40</sup>. Era assai informato sulle pubblicazioni straniere, che spesso leggeva in traduzione francese. Conosceva le pubblicazioni tedesche e anche quelle svedesi, ma gli autori e le opere che fanno da sfondo alle sue *Lettere* sono gli enciclopedisti e i fisiocratici, gli scritti economici di Savary, e soprattutto il Montesquieu de *L'Esprit des lois*. Tutto questo non rappresentava per Zanon che un punto di partenza per «gettarsi con straordinaria avidità su tutto quanto vien pubblicato negli anni '50 e '60, sforzandosi di non lasciarsi sfuggire nessun elemento importante della grande fioritura del pensiero economico e politico di quegli anni»<sup>41</sup>. L'Inghilterra era ai suoi occhi «il paese dove si coltiva la filosofia naturale» e dove «tutto si opera con riguardo al bene comune»<sup>42</sup>: le *coteries* londinesi avevano il merito di compiere quella funzione di liberazione e nuova aggregazione che

---

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 326.

<sup>40</sup> *Ivi*, p. 323.

<sup>41</sup> F. VENTURI, *Settecento*, cit., p. 44.

<sup>42</sup> A. ZANON, *Dell'agricoltura, dell'arti e del commercio in quanto unite contribuiscono alla felicità degli stati. Lettere di Antonio Zanon cittadino ed accademico d'Udine e dell'Accademia dei risolti di Capo d'Istria. Dedicato al serenissimo DD. Alvise Mocenigo doge di Venezia, Venezia, 1763 ss., tomo IV,*

il tradizionalismo italiano ostacolava. Nel suo giudizio sulla Francia emergeva, tuttavia, un elemento di rivalità nazionale, una rivendicazione dei meriti dell'Italia, un'insofferenza di fronte all'arroganza della cultura egemone in Europa:

Verrà forse un tempo in cui le nazioni si ravvederanno e stupiranno di aver così ciecamente profuso tanti tesori per correr dietro a tante capricciose invenzioni de' francesi, a quali è riuscito a sparger con indicibile felicità per tutte le parti del mondo tante mode, usi, tanti libri, abiti, galanterie, manifatture ogni sorta e per fino la loro medesima lingua che forse ne' secoli avvenire si crederà che il mondo tutto sia stato un giorno dominato da soli francesi siccome il fu dai romani. Ma e come non si scuotono dal fondo loro gli italiani? Come non conoscono che oltre il danno diretto ed indiretto che fanno a se stessi, fanno poi anche una continua ingiuria alla gloria della propria nazione<sup>43</sup>.

Lo Zanon era fermamente persuaso della necessità di uno sforzo ben diretto e collettivo per ottenere grandi risultati<sup>44</sup>.

Pur giudicando opportuno selezionare le attività produttive da incrementare tenendo conto delle peculiarità dei territori, Zanon si dimostrò favorevole a una concezione di sviluppo economico 'equilibrato'. Lo stesso titolo della sua opera principale (*Dell'agricoltura, dell'arti, del commercio in quanto unite contribuiscono alla felicità egli stati*) esprime l'idea che l'agricoltura, le manifatture e la mercatura dovessero operare assieme per ottenere i risultati più soddisfacenti<sup>45</sup>. Il problema era per lui uno solo: «Combinare le regole più sicure per combinare i progressi delle manifatture con gli interessi degli agricoltori»<sup>46</sup>.

---

1764, p. 92 (più oltre verrà indicata come *Lettere*, col tomo e l'anno di pubblicazione).

<sup>43</sup> *Ivi*, tomo III, 1764, p. 314.

<sup>44</sup> *Ivi*, tomo IV, 1764, p. 115.

<sup>45</sup> A. ZANON, *Della utilità morale, economica e politica delle Accademie di agricoltura, arti e commercio*, in *Lettere*, cit., tomo VIII, 1771, p. 226.

<sup>46</sup> Rivolgendosi agli accademici di Udine, affermava che «Riusciremo felicemente le nostre imprese quando accenderassi in esse quello spirito di pa-



Nelle *Lettere*, e in particolare nelle pagine dedicate all'*Apologia della mercatura*, Zanon non mancava di rivolgere un caloroso appello ai suoi compatrioti per un maggior impegno nel commercio, elemento essenziale di stabilità politica. Fin dalle prime pagine de *L'arte della seta*, nel capitolo *Della Buona fede, comodo e utilità del commercio*, ribadiva la centralità del commercio per gli stati moderni e quindi la necessità di un'adeguata legislazione in materia commerciale: dall'esperienza storica risaltava l'esempio di Venezia, che sulle attività mercantili aveva costruito le sue fortune politiche<sup>47</sup>. A Zanon appariva, dunque, necessario contrastare il comune pregiudizio che coglieva nel mercante colui che si arricchiva in virtù della frode e dell'inganno. Tutt'al contrario i vantaggi di un'intensa attività commerciale ricadevano sull'intera popolazione<sup>48</sup>. L'utilità pubblica poteva perseguirsi secondo svariate tipologie, che richiedevano adeguate produzioni normative. Fra di esse una posizione particolare era quella, per esempio, del commercio di transito, che richiedeva un'acconcia legislazione commerciale:

Questo che è solo commercio di transito è d'un'importanza assai maggiore di quello che viene supposto, non è tanto l'utile che fanno li speditori con le provisioni sij per il maneggio de' colli, o di proviste di merzi, quanto gl'artificij arbitrij, co' quali s'arricchiscono molte case in tutti i luoghi di spedizioni, che sono gli interposti delle Provincie, con le corrispondenze, e maneggi delle merci, che commuta una provincia con l'altra hanno le chiavi di tutti li negozij e rendono comuni agl'altri del proprio paese i loro utili<sup>49</sup>.

---

triottismo che ora signoreggia le nazioni più ricche e più colte», sottolineando che «Patriottismo chiamasi quel desiderio efficace che uno ha di giovare alla propria patria senza alcun suo fine particolare salvo quello di partecipare al pubblico bene al quale contribuire quanto da esso dipende col consiglio e con l'opera» (*ivi*, p. 216).

<sup>47</sup> A. ZANON, *L'arte della seta*, a cura di R. MOLESTI, Pisa, 1986, p. 27.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 31.

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 47.

L'intervento normativo dello Stato, in questa visione, appariva essenziale allo Zanon anche relativamente alle arti, in quanto la possibilità di esercitare una professione a prescindere da requisiti e competenze avrebbe determinato danni all'intera collettività. Tuttavia, pur considerando l'agricoltura, l'industria e il commercio ugualmente importanti per la prosperità di una nazione, Zanon riteneva che l'agricoltura fosse la base dell'intera vita economica. Elementi decisivi per ottenere risultati in questo ambito erano, secondo lui, l'amore per la terra, la capacità di sostenere adeguate le spese di coltivazione, ma soprattutto l'esperienza e la conoscenza di idonee tecniche agricole<sup>50</sup>. Nell'agricoltura friulana, a un pieno ed equilibrato sviluppo erano di ostacolo l'ignoranza dei contadini, lo *ius pascendi*, il disinteresse dei proprietari, l'eccessiva estensione dei terreni coltivati dalle singole famiglie, la troppo breve durata delle fittanze, la perdita di giornate lavorative in conseguenza dell'elevato numero di feste e adunanze dei contadini. Per questa sua impostazione essenzialmente pragmatica, nei suoi saggi Zanon affrontò problematiche assai concrete. Nell'opera *Della formazione ed uso della torba e di altri fossili combustibili* (1767) trattava dell'origine dei giacimenti torbosi, delle qualità energetiche del minerale e della sua distribuzione, paragonando i principali giacimenti friulani a quelli fiamminghi e inglesi<sup>51</sup>. In riferimento alla marna e alla possibilità di usarla come concime, lo Zanon aveva scritto *Della marna e di altri fossili atti a rendere fertile la terra* (1766), mentre nel *Saggio di storia della medicina veterinaria* aveva auspicato l'attuazione di una moderna legislazione che promuovesse l'istituzione di scuole veterinarie specializzate, sul modello francese: il libro fu inviato dall'Accademia di Agricoltura Pratica di Udine al Magistrato dei Beni Inculti nel 1770. Nella stessa prospettiva, la grave carestia cerealicola del 1764 lo spinse a redigere il trattato *Della coltura e dell'uso delle patate* (1767), che inviò ai soci dell'Accademia di Udine assieme

---

<sup>50</sup> A. ZANON, *Lettere*, cit., tomo I, 1763.

<sup>51</sup> F. ASQUINO, *Discorso sopra la scoperta e gli usi della torba in mancanza de' baschi del legname*, in *Memorie*, cit., pp. 61-90, p. 62.

alle semenze della nuova pianta alternativa a pane e polenta «acciò avesse corso nel Friuli altro prodotto atto a far pane o polenta non ingrata al palato».

Per contenere le importazioni di merci e manufatti, Zanon sottolineava d'altra parte l'importanza di introdurre nuove attività manifatturiere e di perfezionare quelle esistenti. A tale proposito egli giudicava deprecabile la preferenza per i prodotti stranieri, in particolare per i vini francesi, impegnandosi a valorizzare i vini friulani e a incentivarne il commercio. Una volta di più, aveva modo di tracimare la sua insofferenza per la francofilia dilagante:

E invero qual fervorosa assistenza ei non prestò a que' due nobili soggetti, i quali s'adoperarono con lungo studio e fatica, per ritrarre dalle loro vigne un vino non dissimile da quello di Borgogna? Lo fece vendere nella propria casa in Venezia, cercò di accreditarlo nelle più laute mense di quella dominante, lo spedì nei paesi lontani, ne provvide i magazzini de Mercatanti. Per alcuni anni fu bevuto per vino forestiero, per vino ottimo, bastò poi la sola notizia di esser vino italiano, e nato e lavorato nel nostro Friuli, per minorarne la stima. Si conserva però intatto, anzi cresce sempre più con prospero evento lo spaccio del nostro piccolito, vino noto da pochi anni alle Nazioni da noi remote, e che molto somiglia, e gareggia ancora con gli aurei preziosi liquori dell'Ungheria. E qui senza far torto ad alcuno, è d'uopo confessare, che in così nobile impresa si distinse il conte Fabio Asquino Segretario di questa società, ed uomo noto per le distinte cognizioni di agricoltura per le utili scoperte fatte più per giovare alla sua patria, che per privato interesse, o per vano desio di fama. Ammirò sempre mai il signor Zanon l'indole d'un cavaliere così benefico, e si fece un dovere di applaudire alle di lui imprese, e di secondarle con quel caldo impegno che distingue l'animo ben fatto di un amico verso l'amico virtuoso, di un cittadino verso il buon cavaliere. Non contento di far noto il Piccolito del Conte Asquino nella Dominante per lo Stato Veneto, lo trasmise ai suoi Corrispondenti nelle città più colte d'Italia e lo fece navigare sotto il freddo settentrione. Ora se ne fa un consumo di tre mila e più bottiglie all'anno, ed accadono non poche spedi-

zioni per l'Inghilterra, per varie piazze della Germania, per l'Olanda, e fino in Francia ed a Parigi<sup>52</sup>.

Anche la seta fu al centro degli interessi dello Zanon, che era stato fra i primi ad occuparsene a seguito dell'abolizione del dazio (1737) che aveva determinato un notevole aumento della produzione<sup>53</sup>. Nel Friuli la coltura del gelso fu introdotta con notevole ritardo rispetto alle altre regioni italiane, solamente quando la decadenza dell'industria laniera pose il problema di una manifattura sostitutiva. La relativa sterilità delle piane friulane appariva allo Zanon come una possibile risorsa, poiché proprio il suolo asciutto e sabbioso poteva risultare particolarmente idoneo per la produzione della seta, mentre la gelsicoltura sarebbe stata di grande utilità costituendo una efficace difesa contro le ricorrenti esondazioni dei torrenti.

Lo Zanon confutava, poi, l'ipotesi secondo la quale un aumento della produzione avrebbe determinato una diminuzione dei prezzi, rilevando che l'incremento conseguente all'abolizione del dazio nel 1737 non aveva affatto comportato simili conseguenze. Tra i provvedimenti che avrebbero potuto essere attuati per sviluppare la gelsicoltura, Zanon proponeva il pagamento in grano o in bozzoli delle fittanze semplici o delle enfiteusi e la concessione della facoltà di piantare mori nei fondi pubblici, conferendo al più vicino confinante il diritto di diventarne il legittimo proprietario. Il coordinamento di queste e di altre iniziative avrebbe potuto essere assegnato a una nuova magistratura creata allo scopo: «quanto utile non sarebbe l'istituzione di un nuovo Pubblico Ufficio sopra il multiplo e la coltura de' mori! Non dovrebbero sdegnare d'eserci-

---

<sup>52</sup> F. BIANCHINI, *Elogio*, cit., p. 327.

<sup>53</sup> A. ZANON, *L'arte della Seta stabilita nel decimottavo secolo dalla creazione del mondo della solerzia di IAO ottimo tra gli imperatori della China, procurata all'Europa dalle cure dell'imperatore Giustiniano il Grande nel sesto secolo della nostra redenzione si avvanzo alla perfezione nel Friuli in quest'anno MDCCXXVIIII*, 1738, pp. IX-X, citato in A. ZANON, *L'arte della seta*, cit., p. 10.

tarlo li primi Signori»<sup>54</sup>. Altro strumento avrebbe dovuto essere quello che oggi definiremmo 'credito agevolato' con l'eventuale ricorso al Monte di Pietà. Nondimeno, fino a quando la nobiltà avesse ritenuto disdicevole «il diretto esercizio dell'attività commerciale, l'economia veneta avrebbe potuto conseguire ben scarsi risultati»<sup>55</sup>.

I nuovi trattati di agricoltura francesi e inglesi, gli atti delle Accademie agrarie e le gazzette sollecitavano le riflessioni e offrivano materiale per gli esperimenti dello Zanon. Il generale «riscaldamento delle fantasie verso li studi dell'agricoltura» e la sua partecipazione alla rinnovata Accademia di Udine, posero le premesse per la redazione e la stampa della sua opera maggiore: *Dell'agricoltura dell'arti e del commercio in quanto unite contribuiscono alla felicità degli stati*. Quasi sessantenne lo Zanon volle enciclopedicamente raccogliere i frutti delle sue esperienze in queste lettere originariamente indirizzate agli accademici friulani, riprendendo «l'argomento medesimo che fu maneggiato, sebbene in diversa guisa, da Ludovico Antonio Muratori nel celebre libro *Della pubblica felicità de' buoni principì*»<sup>56</sup>. Le sue *Lettere*, infatti, nascono innanzitutto da una profonda istanza sociale:

Non intesi mai dir cosa non da altri detta prima di me né di arrogarmi il merito che hanno co' loro studi acquistato tanti dotti soggetti le cui dottrine ho profittato; ma solamente di istruire e convincere con la loro autorità e molto più con l'esempio loro e con le loro massime que' pochi i quali non sanno o trascurano di leggere l'utilissime opere che da quelli sono state pubblicate<sup>57</sup>.

A monte di tutto era il problema di una gestione e pianificazione 'scientifica'. Tra i fattori propulsivi determinanti dello sviluppo economico, lo Zanon rimarcava l'importanza dell'istruzione. «Dalle semplici nozioni su più razionali tecniche

---

<sup>54</sup> Cit. in A. ZANON, *L'arte della seta*, cit., p. 10.

<sup>55</sup> R. MOLESTI, *Il pensiero economico*, cit., p. 193.

<sup>56</sup> Cit. in E. VENTURI, *Settecento*, cit., p. 43.

<sup>57</sup> A. ZANON, *Dell'agricoltura, dell'arti e del commercio*, cit., VI, 1766, p. 40.

agricole da impartire agli abitanti delle campagne, alle scuole di formazione professionale per gli artigiani, alle Accademie di Agricoltura, Arti e Commercio»: dominava in lui una concezione 'tecnica' dell'istruzione: da considerarsi sempre come un «accrescimento di cognizioni utili»<sup>58</sup>.

Tale alfabetizzazione era tanto più utile, se diretta su quanti detenevano ruoli chiave nel sistema economico-sociale. Doveva, dunque, incentivarsi l'istruzione nel commercio delle «persone destinate a magistrati e a pubblici uffici» e «molto più gioverebbe se ne prendesse diletto, e lo prendesse in protezione la nobiltà, la quale certamente avrebbe modo di contribuire all'aumento di questo con suo grandissimo vantaggio, sì che sgombrati tanti pregiudizij, restasse solo il pentimento di non avervi pensato prima»<sup>59</sup>.

L'istituzione che avrebbe dovuto supportare la pedagogia economica e commerciale doveva essere l'Accademia. Mentre il movimento politico-legislativo per la costituzione delle Accademie agrarie nello Stato veneto era già in corso da alcuni anni, con tutto il suo carico di speranze e contraddizioni, nel 1771 andava in stampa *Della utilità morale, economica e politica delle accademie di agricoltura, arti e commercio*, opera postuma che può essere considerata il testamento politico dello Zanon. Il lavoro si fondava sulla ricerca dei più antichi antecedenti delle istituzioni accademiche per giustificarne la riproposizione nelle forme adeguate ai tempi nuovi. Si richiamava, così, tutta la più avanzata pubblicistica europea nel segno dell'esaltazione delle società economiche: Voltaire, Genovesi, Walpole, Manetti, gli atti delle Società economiche europee, opuscoli, giornali e periodici di tutto il continente. Secondo lo Zanon, la proficua riunione di personalità di grande ingegno, consentendo loro di condividere le esperienze, comportava innanzitutto l'ovvio vantaggio di conseguire i migliori risultati scaturenti dal lavoro di gruppo e dalla reciproca informazione sulle conoscenze acquisite. Di fatto, però, l'utilità delle accademie appariva dimostrata dalla loro capillare presenza in tutta

---

<sup>58</sup> R. MOLESTI, *Il pensiero economico*, cit., pp. 188-189.

<sup>59</sup> A. ZANON, *L'arte della seta*, cit., p. 28.

Europa e dalla convinta adesione di un gran numero di uomini di cultura che, esercitando in prima persona l'attività economica, potevano così contribuire non solamente alla scoperta, ma anche alla diffusione delle innovazioni. Le Accademie erano diretta espressione della società civile e lo Stato non era perciò che un loro possibile, sia pure auspicabile, interlocutore. L'opera rivestì un'importanza particolare, in quanto risultava più di ogni altra indicativa della sensibilità per la diffusione di una cultura che fosse anzitutto strumento di educazione civile e sociale, oltre che mezzo essenziale per introdurre nel campo economico più razionali processi produttivi.

Il successo dell'opera di Zanon non derivò solo dai suoi meriti intrinseci, quanto dall'influenza che esercitò direttamente sulla legislazione veneta a sostegno dell'economia. Molte iniziative legislative del governo veneto di quegli anni – e in particolare i provvedimenti per la diffusione dell'istruzione agraria – possono essere messe in relazione con l'opera dello Zanon: l'istituzione della cattedra di agronomia nell'Università di Padova, l'apertura della scuola di medicina veterinaria, lo sfruttamento della torba e della marna, la diminuzione del numero delle feste, i provvedimenti per la regolazione delle acque, la limitazione dello *ius pascendi*. Che i suggerimenti dello Zanon fossero assai stimati dal governo della Serenissima è dimostrato anche dal conferimento della medaglia d'oro da parte del Senato veneto. La motivazione che accompagnò il conferimento dell'onorificenza ne evidenziò proprio il particolarissimo merito d'instancabile promotore di riforme pratiche, a suggello della più autentica cifra del suo pensiero.

Non solo i singoli membri, ma anche l'Accademia udinese in quanto tale fu interlocutore privilegiato della Serenissima. Dopo le dimissioni dell'Asquini, vi si era aperta la strada al ri-congiungimento della cultura agraria e commerciale friulana con una parte di quel ceto ecclesiastico, che era stato fino ad allora sostanzialmente marginalizzato. Il ricambio rese possibile da un lato un blando rilancio delle attività istituzionali – a partire dall'attività concorsuale, che tuttavia ebbe in quegli anni un andamento altalenante –, dall'altro un primo tentativo d'ispirazione 'religiosa' per una ridefinizione dei rapporti

fra possidenti e ceti inferiori, che prese forma nell'elaborazione del 'catechismo agrario' di Giovan Battista Beltrame, sotto la 'tutela' dei padri barnabiti friulani.

Al di là dei limiti già accennati, sul finire del secolo si avvertì una certa ripresa. Concretamente, in ossequio a precise direttive emanate da Venezia, l'Accademia agraria svolse una intensa opera di studi e inchieste sul patrimonio naturale e sulle condizioni economiche e commerciali dell'area friulana soggetta alla Serenissima.

Nel *Prospetto del Friuli Veneto nella sua situazione, strade, popolazione, agricoltura, arti, commercio e transiti coi principali difetti e rimedi* inviato nel 1789 al luogotenente generale Marcantonio Zustinian e richiesto per avere un'idea più chiara e circostanziata sul presente e sul futuro delle terre friulane<sup>60</sup>. L'Accademia vi esprimeva la sua amarezza per il deplorable stato economico del territorio sotto l'azione congiunta della natura impietosa, della popolazione negligente e della carenza di infrastrutture<sup>61</sup>.

Su ciascuno degli ambiti tematici richiesti erano diligentemente elencati, dopo una breve introduzione, i 'difetti' e gli auspicabili rimedi, dalle manifatture all'agricoltura, dalla questione demografica a quella infrastrutturale. Il commercio, in particolare, era analiticamente distinto in 'estero' e 'interno', quest'ultimo diviso sua volta fra commercio 'con la Dominante' e commercio con altre province<sup>62</sup>:

#### *1. Commercio interno / Udine con la Dominante*

##### *a. Difetti*

1. Abuso dei mercanti nel preferire i generi esteri ai nazionali per l'avidità del guadagno.
2. Privilegio delle arti per lo smercio.

---

<sup>60</sup> *Prospetto del Friuli Veneto nella sua situazione, strade, popolazione, agricoltura, arti, commercio e transiti coi principali difetti e rimedi che umilia a Sua Ec. Marc'Antonio Zustinian Luogotenente Generale la commissionata Accademia di Udine l'anno 1789*, [«Per le cospicue nozze Billia – Rubini»] Udine, 1876, p. 7.

<sup>61</sup> *Ivi*, pp. 7-8.

<sup>62</sup> *Ivi*, pp. 17-18, 22-24, 33-34, 43-49.



3. Sin a Udine, la più essenziale parte del Friuli, strade di terra lunghe, strada di mare per Porto troppo costosa, strada di mare per l'Ausa fiume veneto ed austriaco non suscettibile di vera disciplina, indi per il Taglio nuovo quasi imbonito, su per terra fangosa, sono gravissimi difetti alla circolazione.

*b. Rimedi*

1. Far preferire a tutta forza i generi dello Stato agli esteri.

2. Rilevare la vera estensione delle arti privilegiate per il seguito, coi riparti di necessità modificare la circolazione.

3. [cap. II, n. 2] Le sorgenti del fiume Stella raccolte in Canale Naviglio, comunicante col fiume stesso costituirebbero una navigazione sin sotto Bertiolo alla distanza di miglia 14 dalla Città di Udine, ma la spesa monterebbe a ducati centomila circa, e lascierebbe gli inconvenienti del confine austriaco per uno spazio di miglia 2 a levante presso Siviano e Flambruzzo, e di miglia 6 a ponente presso Persenico e Titiano, con infelici margini laterali; e perciò si ritrova l'unica opportunità di raccogliere le sorgenti un miglio sotto Castions per Canale Naviglio conducente al fiume Rivoncli, indi dilatare l'alveo del Rivoncli per miglia 4 sin presso Muzzana, dove il fiume detto anche Torniano è navigabile, e con piccoli lavori alle sponde del Torniano per altre miglia 4 passare in Laguna un miglio e mezzo a ponente della Fortezza di Marano, situazione molto opportuna per necessari fontici, tutto eseguibile con spesa di lire quarantamila circa, assai tenue in vista degli vantaggi di un imbarco per la solida strada segnata n. 5 distante da Udine miglia 10, e per la disciplina di un commercio tutto sopra fondo veneto.

*2. Commercio interno / Udine con altre province*

*a. Difetti*

1. Commercio a dismisura passivo per il Friuli nella deficienza dei lanifici.

2. La libertà d'introdurre le biade anche senza bisogno.

3. Dazio d'introduzione di vini presso partitanti che cambiano le limitate tariffe, agevolando la introduzione a danno della Provincia.

*b. Rimedi*

1. Istituire per necessità un lanificio in Udine. [capo XI, n. 1] Invito ai nazionali ad erigere in Udine con determinata disciplina e sotto la pubblica protezione un lanificio a compagnia, con

fondo di ducati 100m. circa con abilitazione di forestieri sudditi in caso di mancanza di nazionali e con precisa condizione, che in vista dei primi campioni e quantitativo di manifatture la pubblica Autorità sarà per facilitare lo smercio colla totale esclusione dei simili panni esteri.

2. [capo IV, n. 3] Escludere tutte le introduzioni che non saranno prevenute da precise determinate suppliche dei Deputati della Città e Patria; facilitare l'estrazione fino ai confini dell'annuo avanzo, ed all'importante oggetto obbligare i Pievani e Capi di Comune a dover annualmente sopra facili fogli a stampa notificare il raccolto di cadaun individuo con preliminar pubblicazione nella Vicinia, con giuramento e con inquisizione di contrabbando e fisco sopra ogni occultazione maggiore del dieci per cento.

3. [capo V, n. 2] Escludere tutte le introduzioni che non saranno prevenute da precise determinate suppliche dei Deputati della Città e Patria, e dare ad essi in condotta permanente il dazio stesso, ch'è sempre stato di lieve importanza all'Erario pubblico, e di grave danno alla Provincia.

### *3. Commercio nostro con gli esteri*

#### *a. Difetti*

1. Tariffe ai confini di S.M. l'Imperatore ch'escludono tutte le nostre manifatture, aggravano di eccedenza i vini, e secondo le circostanze anco le biade.

2. Disastrose strade interne per Salisburgo e Baviera, ed infelici strade per mare.

#### *b. Rimedi*

1. Trattati di commercio, ed animare mercanti alla spedizione dei nostri formenti in Genova, dove incontrano per la loro qualità. Animare i mercanti a fare speculazioni per rendere i nostri vini in commercio coll'Inghilterra, dove sarebbe il gran vantaggio quando sani si potessero trasportare nelle botti, al che confluirebbe il lasciarli poco fermentare, e freschi esporli al mare.

2. Appianare e aprire le strade. [capo II, n. 1] Le provvidentissime opportunità concesse dal Veneto Decreto dell'Eccellentissimo Senato 1787 m.v. otterranno in qualche spazio di tempo l'essenziale benefico oggetto ma senza una pubblica sovvenzione non potranno esse estendersi alla costosa, ma essenziale all'utile commercio, strada segnata n. 11 da Tolmezzo sin a Monte Cro-

ce lunga miglia 41 per la comunicazione con Bressanone, Tirolo e Baviera.

3. Vedi *supra* «commercio interno / Udine con la Dominante, rimedio n. 3».

#### *4. Commercio estero con noi*

##### *a. Difetti*

1. Mancanza di lanificio ed altre arti, mancanza di elementi, mancanza di smercio nazionale nelle nostre arti.

2. Naturale inclinazione di diversi mercanti nel preferire il proprio utile al molto discapito della nazione e dello Stato.

##### *b. Rimedi*

1. Non si ripetono essendo indicati nelle rispettive arti.

2. Non si ripetono li relativi rimedi indicati nell'agricoltura e nelle arti.

Per i problemi del commercio friulano, dunque, si assecondava un intervento pubblico inquadrato in una concezione sostanzialmente mercantilista, espressa in una serie di richieste che ritrovavano nel protezionismo il loro filo rosso. Varie ed empiricamente individuate erano le ulteriori azioni economico-giuridiche, ipotizzate tutte nel segno di un prudente riformismo. Si auspicava l'emanazione di una legge che obbligasse ogni possidente del basso Friuli a compiere scavi e argini nei propri terreni al fine di trattenere le acque piovane entro i fondi sotto pena del raddoppio, dopo dieci anni, del campatico. Si prospettava la riduzione dell'alveo dei torrenti e dei fiumi, assegnando ai privati il residuo fondo incolto dietro contenuto pagamento, con diritto di prelazione dei confinanti e obbligo di convertirlo in bosco permanente. Si richiedeva la divisione dei beni comunali fra gli usufruttuari, con l'obbligo di effettuare entro un quadriennio la definizione dei confini e di porre in essere migliorie nei fondi stessi sotto pena della decadenza del diritto. Il documento considerava, infine, le condizioni della viabilità e sottolineava la necessità della costruzione di nuove strade e di un canale navigabile, condensando in buona misura il messaggio complessivo, e quasi il testamento, dell'Accademia udinese della fine del Settecento.

#### 4. *Figure e problemi della cultura agraria e commerciale tra Friuli austriaco e Dalmazia*

La cultura agraria e commerciale friulana, al di là delle sue indubbie specificità, si mosse, dunque, nel solco relativamente unitario della Terraferma veneta. Alcune fonti potranno permetterci di illuminarne talune essenziali direttive. Un problema nodale che catalizzò la politica commerciale nell'impero austriaco del tardo Settecento fu quello delle strategie 'portuali': la scelta finale di investire su Trieste determinò, come è noto, la rapida espansione della città: un ampio dibattito precedette, però, tale opzione. A noi interessa qui evidenziarvi una voce del Friuli austriaco, quella di Rodolfo Coronini, erudito e aristocratico goriziano, autore delle *Riflessioni sopra il commercio antico, ed attuale stato d'Aquileja: per servire di supplemento alla Storia del commercio degli antichi del sig. Vetio, e per comprendere assieme la vera situazione de' porti austriaci sull'Adriatico*, pubblicate a Vienna nel 1786<sup>63</sup>. Il saggio apparve anonimo e fu anche accostato ai nomi di Rodolfo Coronini e Giuseppe Cipriani. Di recente la paternità al Coronini pare ormai accertata nel contesto di una puntuale ricostruzione del problema del porto e del 'mito' di Aquileia<sup>64</sup>.

La cifra del Coronini è più marcatamente segnata da un'impostazione classica ed erudita, ma non senza tensioni 'illuminatiste', prendendo le mosse da un affresco storico sull'importanza di Aquileia nell'Antichità. Una storia che sfocia in una domanda per il presente: se Aquileia aveva saputo essere nei secoli antichi un porto di tanta importanza, perché mai non potrebbe esserlo ancora? Perché mai l'impero non dovrebbe

---

<sup>63</sup> R. CORONINI, *Riflessioni sopra il commercio antico, ed attuale stato d'Aquileja: per servire di supplemento alla Storia del commercio degli antichi del sig. Vetio, e per comprendere assieme la vera situazione de' porti austriaci sull'Adriatico*, Vienna, stamperia privilegiata di Giuseppe nobile de Baumeister, 1786.

<sup>64</sup> M. PLESNICAR, "Aquileia Mater": il mito delle origini nel dibattito culturale e politico del litorale tra XVIII e XX secolo. Un'ipotesi storiografica, Tesi di dottorato di ricerca in forme della conoscenza storica dal medioevo alla contemporaneità, XIX ciclo, Università di Trieste, pp. 109-115 e *passim*, anche con una precisa contestualizzazione dell'opera del Coronini.

be investire, in un momento di grandi scelte per il traffico marittimo, su di una città che era stata per secoli fra i maggiori approdi dell'intero Mediterraneo?

A monte di tutto ciò si trattava di definire quali dovessero essere i requisiti per il futuro porto dell'impero, ponendo quindi le basi per il «Paragone d'Aquileia, co' porti austriaci sull'Adriatico».

Sotto l'aspetto strettamente geografico naturalistico, per l'articolazione bipartita del porto e per le vie fluviali di contorno, Aquileia era, a parere del Coronini, incommensurabilmente più idonea che non le altre aspiranti, cioè Trieste, Fiume, Portore, Buccari, Segna, e Carlopago.

La necessità commerciale di un porto importante per l'impero appariva al Coronini più che evidente. Se proprio le autorità austriache ancora non sapevano decidersi, bene avrebbero fatto quantomeno a concedere a tutte le città pretendenti gli stessi privilegi commerciali e giuridici, in modo che il mercato stesso avrebbe virtuosamente dimostrato l'eccellenza di Aquileia. Né era spazio per favoritismi. Anche i friulani d'Aquileia erano sudditi dell'impero, che doveva ben guardarsi dal distinguere tra figli e figliastri: «Perché mai lo Stato per puro capriccio di certi privati mostrarsi dee verso alcune città madre, e vers'altre una spietata matrigna? Non sono forse tutti i cittadini, e città della Monarchia austriaca membri della società austriaca?»<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> *Ivi*, pp. 56-58: «Un porto per potere dirsi tale, non dee soltanto essere un sito ove possano rifugiarsi le barche, ma uopo v'è, che sia un luogo sicuro, grande, e comodo, capace di accettare qualunque vascello, ed alimentarlo co' prodotti del proprio territorio. Perciò né un golfo cinto da montagne deserte, ed incapace di nutrire i naviganti, che approdano, né una rada, che non possi accorre grossi vascelli, ma soltanto bastimenti o barche, meritan in nessun guisa un tal nome. Stantecché le navi, che dopo aver fuggite le borasche ricoveransi in un porto, cercano una vita agiata, ed i viveri necessari, e non l'indigenza. Molto meno è degno d'un tal nome una rada, che sia esposta a venti marittimi, dove le navi venghino di frequente danneggiate dall'azione de' venti terrestri. Si passi ora al confronto [...] La Monarchia austriaca ha soltanto da servirsi d'Aquileia, come facean anticamente i romani, ed in tal guisa potrà avere di leggieri un commercio fiorilissimo sul mare, quale nelle attuali circostanze impossibile v'è che l'abbia. Non fa mestiere però, che i sovra lodati porti vengano affatto abbandonati anzi mercè il cabotaggio veranno ad

Le principali obiezioni contro la scelta di Aquileia riguardavano la sua 'aria insalubre' e il suo spopolamento. Il Coronini ribatteva, proponendo tre azioni in positivo: una complessiva bonifica delle paludi; la 'ripulitura' del fiume Anfora; un'azione giuridica di vantaggi e privilegi per il ripopolamento del centro urbano di Aquileia.

Si trattava di rimedi che avevano dietro di sé secolari esperienze, giacché «tutte le nazioni commercianti sì antiche, che moderne per far fiorire il traffico in un porto, non innalzavano sontuosi edifici, come alcuni vogliono, ma vi spedivan colonie»<sup>66</sup>.

I riformatori dell'intero continente avevano ormai assodato quanto fosse vitale per l'Austria un grande porto adriatico:

Un autore moderno celebre, che scrisse la storia del commercio colla filosofia di Socrate, e spirito di Montesquieu [Raynal, *Histoire philosophique e politique*], tra le altre cagioni che aduce per cui la Monarchia austriaca non abbia fin'ora avuto commercio e giammai lo possa avere, dice esservi la mancanza di porti. Quest'unica giudicosa riflessione dovrebbe bastare, per scorgere di leggiero, ed ad un tratto il grandissimo profitto, che ne ritrarrebbe la monarchia da questo gran porto. Imperocchè se l'acquisto di qualsisia porto è di somma importanza pel commercio, quanto non dee esser interessantissimo quello di Aquileia, porto grande, sicuro, e comodo? Riflettendo inoltre che in queste spiagge non vi si dia altro posto capace d'un

---

aggrandire il proprio commercio, e quello di tutte le provincie. Imperciocché più porti che esistano in uno Stato, e più ricchezze entrano mediante loro nelle provincie. Come da parecchi fiumi, ed eziandio ruscelli s'aggrandisce l'oceano, così da porti diviene robusto, ed esteso ricevendone novelle forze il commercio [...]. Che se tutte queste fondate ragioni, che se tutte le belle qualità di cui gode di presente il porto d'Aquileia non sono sufficienti a far sì, che dessa non resti in una deplorabile obblivione, almeno decida la speranza. Diansi a lei i medesimi privilegi, a cui sono in verità con maggiore diritto dovuti, e poscia vedrassi ad evidenza, chi tra Trieste, Fiume, Segna, Carlopago, Buccari, Portore, ed Aquileia abbia di fatti una più felice situazione, che degna sia dell'attenzione d'un Sovrano attivo, ed illuminato. La frequenza de' vascelli, le vere e non spurie ricchezze de' mercanti, i progressi che farà il commercio, decideranno, che ad Aquileia si debba la preminenza, che avanti alquanti secoli avea sovra tutti i porti dell'Adriatico».

<sup>66</sup> *Ivi*, pp. 58-59, 69-79.

gran traffico sendo ben noti i difetti di Trieste e de' porti della Dalmazia. Aquileia sull'Adriatico, Anversa ed Ostenda sul mare del Nord sono i soli porti, che possano lusingare con una fondata speranza lo Stato austriaco, che ei possa col volger di molti anni competere colle nazioni oggidì trafficanti. Perché questi soli porti possono dirsi tali, e sono in istato d'accettare qualunque flotta alleata, o mandar fuori grossi vascelli<sup>67</sup>.

Era quindi tempo che dalle parole si passasse ai fatti. In questo snodo appariva decisiva nel Friuli austriaco, così come abbiamo visto nel Friuli veneto, l'opera degli uomini di cultura<sup>68</sup>. Questa rivendicazione della funzione cruciale dell'intellettuale nella costruzione normativa dei commerci e dell'economia chiudeva l'opera, che andava in qualche modo a rappresentare il frutto più maturo di un'età, il tardo Settecento, che conobbe momenti di forte impegno civile anche nel Friuli veneziano e austriaco, in una complessa interazione e condivisione di schemi culturali con il resto della Terraferma.

In un'area non lontana, nato nel 1764 e morto nel 1841, di primaria famiglia di Trau, Giovanni Luca Garagnin respirò e, al contempo, superò quella cultura cautamente ma decisamente riformista in campo agrario e commerciale, che abbiamo incontrato in Friuli<sup>69</sup>. Le sue *Riflessioni economico-politiche sulla Dalmazia*, iniziate nel 1786 – terminate nel 1796 e pubblicate nel 1806 – conobbero un buon successo<sup>70</sup>. Di fatto,

---

<sup>67</sup> *Ivi*, pp. 79-80.

<sup>68</sup> *Ivi*, p. 85.

<sup>69</sup> Su di lui cfr. S. GLIUBICH, *Dizionario degli uomini illustri della Dalmazia*, Vienna, 1856 [Sala Bolognese, 1974], pp. 138-139; *Lettere di alcune illustri italiane a Gianluca Garagnin Vincenzo Drago e Giandomenico Stratico*, a cura di M. IVCEVICH, Zara, 1857. Da ultimo cfr. I.L. GARAGNIN, *Reforma Dalmacije: ekonomsko-politička razmišljanja*, trad. K. HRASTE, J. POSEDEL, a cura di D. BOŽIĆ-BUŽANČIĆ, Zagreb, 2004; N. BAJIĆ, ŽARKO, L. ŠIMUNKOVIĆ, *Iz korespondencije Ivana Luke i Dominika Garagnina*, Split, 2006; N. Bajić-Žarko, *Ivan Luka Garagnin: unapređenje poljodjelstva u Dalmaciji za vrijeme francuza u Dalmaciji*, in *Terzo Seminario Internazionale - La Francia e l'Adriatico (1806-1814)*, 2008, [abstract on line in *Croatian Scientific Bibliography*].

<sup>70</sup> Nel *Telegraphe Officiel* (disponibile anche on line in [www.dlib.si](http://www.dlib.si)) del 9 maggio 1813, ad esempio, le *Riflessioni* del Garagnin erano recensite in termini fortemente elogiativi.

la pubblicazione dell'opera si deve al fatto che il Garagnin acquistò posizioni di prestigio pubblico in età napoleonica, onde ritenne che quelle sue pagine potessero trovare pratici riscontri con maggiore facilità.

Le *Riflessioni* hanno per oggetto privilegiato la proprietà rurale quale materia di una razionale pianificazione legislativa, ma con essa il Garagnin non aveva ritenuto conclusa la sua analisi. A suo parere, per guidare l'economia dalmata il legislatore doveva affrontare – accanto all'agricoltura – un ulteriore campo d'azione: il mare, insieme a tutto quello che implicava in termini di sfruttamento e commercio. Le problematiche a esso connesse avrebbero dovuto essere sviluppate nel secondo volume dell'opera, che però non vide mai la luce. L'ampia sezione storica iniziale mirava a sviluppare considerazioni non remote da quelle del Coronini a proposito di Aquileia: «Fino al V del secolo dell'era nostra la Dalmazia visse felice [...] ma dalla declinazione dell'impero greco una serie lugubre di stragi, d'orrori, e di guerre ci ridusse al presente stato d'avvilimento»<sup>71</sup>. La cruda contrapposizione fra la floridezza conosciuta nell'Antichità e la crisi dei secoli successivi sono di sprone al Garagnin, sullo scenario del problema etnico:

Cambiati gli abitanti del continente s'introdusse quasi da per tutto una lingua straniera, nuovi costumi, genio, indole, ed inclinazioni diverse. L'agricoltura abbandonata a scitiche mani non poté più offerire che selvagge e scarse messi. L'industria perita sotto l'enorme peso di tante sciagure, conservò appena alcuni pochi e miserabili pescatori, e qualche rozzo artigiano. Il commercio, limitato quasi alle sole permutate dell'infanzia de' popoli, privo della dovuta energia, non osò di estendere le sue speculazioni, né di rianimare l'avvilta nostra navigazione. Città incendiate, nelle differenti guerre, non ebbero più vita, strade distrutte, ponti romani demoliti non furono giammai riedificati [...]

Si disse che bisognava rispettare le forme viziose dei governi municipali, e quelle leggi, o per meglio dire quell'ammassa-

---

<sup>71</sup> G.L. GARAGNIN, *Riflessioni economiche-politiche sopra la Dalmazia*, I, Zara, 1806, pp. 46-47.



so indigesto, informe, confuso ed oppressivo che partecipa ad un tempo stesso che partecipa ad un tempo stesso delle leggi romane, e delle prammatiche del medio evo, del sistema turco, delle opinioni dispotiche, anarchiche ed ereditarie. L'imperfezione delle nostre leggi, la stravaganza, e l'imbecillità dei codici municipali formano una piena d'ostacoli ai progressi dell'agricoltura, che ci opprimono, e ci perpetuano nella miseria<sup>72</sup>.

Il dissesto economico plurisecolare della Dalmazia risultava aggravato da un quadro giuridico assolutamente inadeguato fondato su quel connubio di *iura propria* e *ius commune*, che era stato uno dei grandi bersagli polemici dell'illuminismo italiano. Al Garagnin la «ignoranza e indolenza de' nostri legislatori» appariva dimostrata induttivamente dai miserandi risultati pratici sul piano economico. La legislazione deve essere valutata non astrattamente ma sulla base della sua effettività: «lo stato presente de' nostri mali ci assicura dunque dei difetti delle nostre leggi»<sup>73</sup>. Urgeva quindi una riforma: «per sottrarre questa ragguardevole provincia dai mali che oggi la comprimono, è duopo darle un picciol numero di nuove e semplici leggi, ed una più regolata amministrazione»<sup>74</sup>. In materia economica, però, il legislatore doveva ben guardarsi dal coartare l'iniziativa privata, in quanto «le leggi deggiono lasciar sempre vasto spazio all'industria, e solo usare de' mezzi indiretti per moltiplicare i piccioli proprietari»<sup>75</sup>.

«Accordare il libero commercio delle terre»: è proprio su questo obiettivo, considerato assolutamente prioritario e strategico per le esigenze dalmate, che si concentra la parte più propositiva del saggio. Ed è in questa chiave che si articolavano non solo le pagine in cui il Garagnin richiedeva l'eliminazione o comunque la forte limitazione dei fedecommissi, ma anche quelle in cui criticava l'inalienabilità dei fondi, le persistenze feudali, i beni comunali di villaggio e la gestione del de-

---

<sup>72</sup> *Ivi*, pp. 58-59, 166.

<sup>73</sup> *Ivi*, pp. 60, 64.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 69.

<sup>75</sup> *Ivi*, p. 106.

manio. Ma un altro problema gli sembrava di grave ostacolo a un razionale sviluppo dell'agricoltura: la condizione di particolare privilegio dei coloni. Tale impostazione attrasse sul Garagnin, non senza forzatura e distorsione del suo pensiero, l'appellativo di «fautore delle ragioni padronali in Dalmazia»<sup>76</sup>:

Fra tutt'i contadini d'Europa, quelli certo della Dalmazia godono, e condizioni migliori, e più larghe prerogative. Essi dividono col possessore del fondo i frutti della terra, spetta loro la parte maggiore del prodotto, vantano sommi diritti, e pretendono di essere perpetui coloni; si fanno arbitri della coltura, non riconoscono alcuna dipendenza in questo genere dal proprietario; la negligenza non ha freno, bene spesso l'incultura medesima non viene punita, la fraude quasi mai riconosciuta, né osservata la subordinazione, l'ubbidienza, o il riguardo che converrebbe almeno pella prosperità dell'agricoltura.

Tanto favore, nato come vedemmo all'epoca delle barbariche invasioni, venne poi alimentato da leggi improprie, e da critiche circostanze. L'influenza di una cattiva legislazione fece sì, che i coloni ogni dì più imbaldanzissero, e che le prerogative loro viemmaggiormente si dilatassero [...] Coll'attuale legislazione e nello stato presente delle cose, invano il proprietario può querelarsi dell'estremo disordine, e ricorrere al tribunale per guarentire i suoi diritti contro il contadino: o lo salva la legge, o l'intrigo forense, la lentezza nel corso giudiziario, o l'opinione lo scusa, o l'impotenza, o le preghiere, o le false promesse; in somma l'una o l'altra cosa tradisce il proprietario, ed il colono trionfa<sup>77</sup>.

La critica del Garagnin alla condizione 'privilegiata' del colono dalmata si colloca in una visione eclettica ma progressista, che popola di modelli illuministi uno scenario di origine visibilmente fisiocratica, ma liberale negli approdi. La critica ai privilegi dei coloni si inquadra, infatti, nel rifiuto di tutti quegli ostacoli che sul piano giuridico, sociale ed economico si frapponessero a una ricostruzione del diritto assoluto di proprietà in senso liberale: opinione, ai tempi, tutt'altro che con-

---

<sup>76</sup> *Giornali veneziani del Settecento*, a cura di M. BERENGO, Milano, 1962, p. 55.

<sup>77</sup> *Ivi*, pp. 187, 188, 206.

servatrice. Il suo saggio si pone in linea con una precisa volontà di superamento dell'assetto d'antico regime, differenziandosi metodologicamente dal tecnicismo agronomico degli accademici friulani. Secondo il Garagnin, per riformare efficacemente l'economia era necessario riformare efficacemente anzitutto la società. La sua battaglia contro i 'diritti esclusivi' è tutta in questa direzione. E i risultati sarebbero stati di vantaggio per tutte le componenti sociali: la terra avrebbe dovuto essere lavorata da 'cittadini' e non da 'schiavi'. Le sue pagine sono percorse da un fideismo 'illuminista' nel progresso e nella scienza delle leggi: le riforme permetteranno il ripopolamento del territorio, saneranno plurisecolari contrapposizioni etniche, miglioreranno persino la qualità dell'olio e del vino. Di per sé assai perspicua è la sintesi che il Garagnin offre al termine delle sue riflessioni. Con i suoi richiami alla libertà di commercio e a una 'proprietà sacra e legittima' siamo in un clima nuovo, che allude con chiarezza alla cultura del codice civile e agli anni dell'occupazione francese<sup>78</sup>. Di lì a poco si sarebbe, infatti, realizzato un evento di estrema importanza: la pur effimera esperienza delle 'Province illiriche', unità amministrativa napoleonica istituita con il decreto del 14 ottobre 1809 dopo il trattato di Schönbrunn. Capitale Lubiana, esse ricomprendevano territori, che erano stati di Venezia, dell'Austria e della Repubblica di Ragusa; e cioè: l'intera Dalmazia, l'Istria, il litorale croato, la Carniola, la contea di Gorizia e Gradisca, Trieste, parte della Carinzia e del Tirolo. Il confine col Regno d'Italia era sul fiume Isonzo. Le province illiriche contavano circa un milione di abitanti di differenti etnie: italiani, sloveni, croati, serbi e tedeschi. Non ebbero lunga vita. Furono sciolte nel 1813, quando furono occupate dall'Austria, e al dominio austriaco furono assegnate a Versailles.

L'istituzione delle Province illiriche fu dettata da evidenti ragioni militari e strategiche<sup>79</sup>. Era una novità istituzionale, paludata appena da una crosta di eruditi richiami storici a

---

<sup>78</sup> G.L. GARAGNIN, *Riflessioni economiche-politiche sopra la Dalmazia*, I, cit., pp. 249-258.

<sup>79</sup> Sull'Illirico si vedano da ultimo i saggi raccolti in *L'Istria e le province illiriche nell'età napoleonica*, cit.

un morto e sepolto passato preromano. Era una novità, ma sul tronco di esperienze simili che avevano costellato la vicina Italia, dove si aggiravano gli ectoplasmi degli etruschi, dei liguri e di Partenope. Ricomparivano, cioè, i richiami a una antichità arcaica, quando dopo il 1789 era stata condotta una politica amministrativa dichiaratamente antistorica, lungo la quale erano state estirpate in Francia e fuori di Francia le radicatissime regioni prodotte dalla tradizione medievale e d'antico regime, sostituite da un'astratta geometria di dipartimenti. Ai piccoli popoli delle piccole patrie d'antico regime, i francesi sembravano voler anteporre i grandi popoli 'etnici' che erano stati oppressi e divisi dalle presunte malversazioni delle recenti tirannidi. Di fatto, però, nel caso della scelta arcaizzante della denominazione illirica, il regime napoleonico aveva dimostrato una sostanziale negligenza sul tema di un eventuale contenitore istituzionale per le rivendicazioni degli slavi meridionali.

Sotto questo aspetto si ripropone, anche a proposito dell'Iliria, il problema storico delle scaturigini prime dei risorgimenti nazionali di metà Ottocento. La storiografia è stata oscillante. La lettura degli anni giacobini-napoleonici svara fra una loro svalutazione come innocua parentesi e una loro esaltazione come elemento scatenante di un processo storico che culminerà nel 1848, l'anno dei portenti, la primavera dei popoli. Di fatto, sembra incontrovertibile che la cultura del futuro 'illirismo' prese più di un'ispirazione dall'esperienza delle Province illiriche, sia pure lavorando di accetta e andando a identificare, con evidenti forzature, sloveni e illiri.

Non c'erano illiri ad applaudire l'introduzione di un'entità pubblica illirica, ma c'era – assieme a una parte degli italiani – un battagliero manipolo di intellettuali sloveni che colse l'occasione per far emergere nel dibattito politico-culturale europeo un problema etnico che fino a quel tempo era rimasto sostanzialmente sepolto a livello locale. Al di fuori di qualsiasi programma francese, era stata 'inventata' una tradizione, in cui molti dei tasselli culturali del tardo Settecento che abbiamo illustrato avrebbero ritrovato uno specifico contenitore culturale.

**MARCO CAVINA, Profili del riformismo agrario nelle Accademie. Tra Friuli e Dalmazia nel tardo Settecento**

Le Accademie scientifiche svolsero un ruolo centrale nella elaborazione e nella divulgazione della cultura nel XVIII secolo, anche con un forte interesse per le riforme economico-giuridiche, particolarmente in materia di agricoltura. Questo saggio si concentra sul Nord-Est, tra Friuli e Dalmazia, e sulla Società di Agricoltura Pratica fondata nel 1762 entro l'Accademia delle Scienze di Udine, connettendo opere e autori poco noti, quali Fabio Asquini e Antonio Zanon, sino al dettagliato *Prospetto del Friuli Veneto nella sua situazione* redatto dall'Accademia nel 1789 e diretto al Luogotenente della Serenissima Marc'Antonio Zustinian. Tra Friuli austriaco e Dalmazia, dimostrando una unità territoriale e culturale prima che politica, erano, infine, Rodolfo Coronini e Giovanni Luca Garagnin, che proposero elaborate riforme economico-giuridiche per le loro terre fra XVIII e XIX, fino alla breve stagione delle Province Illiriche napoleoniche.

**Parole chiave:** storia del diritto moderno, storia del XVIII secolo, storia del diritto commerciale.

**MARCO CAVINA, Profiles of Agrarian Reformism in the Academies. Between Friuli and Dalmatia in the Late Eighteenth Century**

Scientific Academies played a central role in the development and dissemination of culture in the 18th century, also with a strong interest in economic and legal reforms, particularly in the field of agriculture. This essay focuses on the North-East, between Friuli and Dalmatia, and on the Society of Practical Agriculture founded in 1762 within the Academy of Sciences of Udine, connecting little-known works and authors, such as Fabio Asquini and Antonio Zanon, up to the detailed *Prospetto del Friuli Veneto nella sua situazione* drawn up by the Academy in 1789 and directed to the Lieutenant of the Serenissima Marc'Antonio Zustinian. Between Austrian Friuli and Dalmatia, demonstrating territorial and cultural unity rather than political unity, finally, Rodolfo Coronini and Giovanni Luca Garagnin proposed elaborate economic and legal reforms for their lands, between the 18th and 19th centuries until the brief period of the Napoleonic Illyrian Provinces.

**Key words:** History of Modern Law, History of 18th Century, History of Commercial Law.

Antonio Guarino

## EDIFICI DI CULTO E CONTRIBUTI CONSORTILI DI BONIFICA\*

SOMMARIO: 1. Un problema nuovo. – 2. L'esenzione dalla contribuzione consortile conseguente all'irrilevanza fiscale dei fabbricati destinati all'esercizio dei culti nella legislazione catastale. – 3. La recente (contestata) prassi di attribuzione della rendita catastale agli edifici di culto... – 4. ... e le prime richieste di contribuzione consortile a carico di immobili destinati al culto. – 5. Lo speciale statuto tributario dell'edificio di culto.

### 1. *Un problema nuovo*

A tutt'oggi non risulta alcuna trattazione specifica, né nel diritto ecclesiastico né nella produzione scientifica in altri settori del diritto, avente a oggetto il tema di cui in epigrafe. Il motivo di questa assenza è riconducibile a un duplice ordine di ragioni: l'estrema peculiarità del tema e, ancor più, la mancata notizia o, molto più probabilmente, l'assenza, almeno fino ad alcuni anni or sono, di qualsivoglia controversia giudiziaria al riguardo.

È ben vero che, più in generale, tutto il ventesimo secolo è caratterizzato da un sostanziale disinteresse della dottrina verso il diritto ecclesiastico tributario. Già Gaetano Catalano, a metà del secolo scorso, lamentava che il diritto ecclesiastico tributario fosse «alquanto trascurato dalla dottrina»<sup>1</sup>. Ed, effettivamente, nella prima metà del Novecento, nel settore, erano state pubblicate solo due monografie di carattere scien-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Cfr. G. CATALANO, *Sulla equiparazione agli effetti tributari del "fine di culto o di religione" con i fini di "beneficenza e istruzione"*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1952, I, p. 340 s.

tifico<sup>2</sup>. Bisogna attendere il terzo millennio perché si vada sviluppando un più diffuso interesse per lo studio del regime tributario dei beni e degli enti ecclesiastici<sup>3</sup>, non fosse altro che per le pesanti ricadute della poderosa regolamentazione fiscale del terzo settore.

Invece, il problema più specifico della sottoposizione o meno degli edifici di culto a contribuzione di bonifica è rimasto nell'ombra più fitta.

Un buio, prima di tutto, normativo. Manca, infatti, una espressa e apposita disposizione al riguardo sia nella legislazione statale sia nella normativa di rango regionale. Anche negli statuti dei singoli consorzi di bonifica manca qualsiasi specifica statuizione in materia.

Sta di fatto che non si ha notizia di richieste di pagamento di contributi di bonifica a carico di edifici di culto, con la sola eccezione di qualche isolato caso nell'ultimo lustro, che è anche stato all'origine di qualche interessante pronuncia giurisprudenziale<sup>4</sup>.

Visto che la questione ha cominciato a porsi, e si può fondatamente ipotizzare che altri casi potrebbero presentarsi all'attenzione degli operatori del diritto, sembra utile cercare di definire i termini della complessa questione, che non è scevra di rilievi che trascendono ampiamente il mero interesse pratico.

---

<sup>2</sup> Si tratta dei volumi di F. RUFFINI, *La quota di concorso. Studio di diritto finanziario-ecclesiastico*, Milano, 1904; e di G. ZINGALI, *I rapporti finanziari fra Stato e Chiesa e il trattamento fiscale agli enti di culto*, Milano, 1943.

<sup>3</sup> Con riferimento alle sole opere monografiche, cfr. A. GUARINO, *Diritto ecclesiastico tributario e articolo 20 della Costituzione*, Napoli, 2001; G. RIVETTI, *La disciplina tributaria degli enti ecclesiastici. Profili di specialità tra attività no profit o for profit*, Milano, 2002; A. FIORILLI, *La fiscalità degli enti religiosi*, Roma, 2009.

<sup>4</sup> Vedi *infra*.

2. *L'esenzione dalla contribuzione consortile conseguente all'irrelevanza fiscale dei fabbricati destinati all'esercizio dei culti nella legislazione catastale*

Occorre prendere le mosse dal motivo per il quale solo di recente si è posto il problema della sottoponibilità o meno a contribuzione di bonifica per gli edifici di culto. Una questione che nasce in massima parte dalle modalità con le quali i consorzi di bonifica determinano la misura della contribuzione ad essi dovuta.

Questa è strettamente legata al sistema del catasto. La classificazione catastale degli immobili, nella disciplina in vigore, determina l'attribuzione ai singoli cespiti di una specifica rendita, che esprime l'attitudine dei beni a produrre reddito e, con l'applicazione di opportuni coefficienti, il loro valore patrimoniale. I consorzi di bonifica, sia pure con delle sfumature nei loro statuti, quantificano il contributo gravante su ogni immobile compreso nel comprensorio di bonifica moltiplicando la rendita catastale per un coefficiente, che traduce il grado di beneficio ricevuto dall'immobile<sup>5</sup>, cosicché il regime catastale dei singoli cespiti incide direttamente sulla sottoposizione o meno

---

<sup>5</sup> Nell'attuale complesso quadro normativo sui consorzi di bonifica, la pretesa di questi ultimi si basa sulla presunta esistenza *iuris et de iure* di un beneficio per i singoli cespiti ricompresi nel perimetro consortile. Una presunzione spesso lontana dalla realtà dei fatti e che ormai viene smentita ripetutamente in giurisprudenza. Cfr., *ex plurimis*, Cass. civ., sez. un., 14 maggio 2010, n. 11722, consultabile in *www.dejure.it*, secondo cui «quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un “piano di classifica” approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di un consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento dell'esistenza di vantaggi fondiari derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza, in quanto, se la (verificata) inclusione di uno “specifico” immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell’“an” del contributo, determinante ai fini del “quantum” è l'accertamento della legittimità e congruità del “piano di classifica” con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti e immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio».



della proprietà immobiliare alla contribuzione consortile e, in caso positivo, sulla quantificazione della stessa.

È risaputo che la formazione del nuovo catasto edilizio urbano venne regolamentata dal r.d.l. n. 652 del 13 aprile 1939. Ai fini dell'accertamento generale degli immobili urbani, l'art. 3 della legge prevedeva l'obbligo di presentazione della dichiarazione catastale per ogni singola unità immobiliare. L'art. 6, ultimo comma, lettera c, stabiliva che non fossero soggetti a dichiarazione «i fabbricati destinati all'esercizio dei culti». Nello stesso comma, l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione veniva statuito anche per: «a) i fabbricati rurali già censiti nel catasto terreni; b) i fabbricati costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze; [...] d) i cimiteri con le loro dipendenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense 11 febbraio 1929».

La *ratio* del comma è abbastanza evidente e nasce in sostanza dall'inutilità o dall'impossibilità di attribuzione della rendita catastale. Nello specifico, per quanto riguarda i fabbricati rurali di cui alla lettera a), si tratta di immobili la cui rendita è compresa nel reddito dominicale del terreno agricolo al quale sono annessi. Gli immobili della Santa Sede, di cui alla lettera e), sono esenti da ogni tassazione ai sensi del Trattato lateranense<sup>6</sup>, cosicché non avrebbe alcun senso determinarne la rendita catastale. Ugualmente, non avrebbe alcuna utilità determinare la rendita delle fortificazioni e dei cimiteri, trattandosi comunemente di immobili non produttivi di reddito.

Per quanto riguarda i fabbricati destinati all'esercizio del culto, gli stessi, all'epoca della promulgazione della legge sul catasto, erano oggetto in dottrina di un'aspra disputa circa la

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 16 del Trattato lateranense gli immobili in questione «saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente».

loro commerciabilità o meno<sup>7</sup>, e non mancava chi li assimilava a una specie di demanio ecclesiastico<sup>8</sup>.

Come è noto, di lì a poco, l'art. 831, secondo comma, del codice civile risolve definitivamente la *querelle* prevedendo la commerciabilità delle chiese aperte al culto pubblico cattolico, ma stabilendo che, per effetto dell'eventuale alienazione, il vincolo di destinazione al culto non venga meno, salvo che ciò non avvenga «in conformità delle leggi che li riguardano». In virtù di questa normativa è forte lo svuotamento dei diritti del proprietario, che vede drasticamente compresse le proprie prerogative dominicali in favore della funzione di culto pubblico dell'immobile, con l'ovvia conseguenza che non avrebbe avuto alcun senso stabilire una redditività presunta ai fini fiscali mediante la determinazione della rendita catastale.

Probabilmente anche per effetto di questa disposizione, nel d.p.r. n. 1142 del 1949, il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano in attuazione del r.d.l. n. 652 del 1939, non si prevede più la categoria dei «fabbricati destinati all'esercizio dei culti», ma quella dei «fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto», per i quali viene costituita appositamente la categoria catastale E/7.

È evidente come l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione catastale, già prevista nel r.d.l. n. 652 del 1939 per i fabbricati destinati all'esercizio dei culti, trovi nel d.p.r. n. 1142 del 1949 un'applicazione più circoscritta, ma con delle motivazioni, proprio per questo, ancora più stringenti. Infatti, l'esenzio-

---

<sup>7</sup> La libera commerciabilità degli edifici di culto era sostenuta da L. MORTARA, *Sulla inalienabilità delle cose sacre nel diritto italiano*, in *Foro italiano*, 1888, I, c. 1189; G.P. CHIRONI, *Del carattere degli edifici destinati al culto*, in *Foro italiano*, 1889, I, p. 580; F. SCADUTO, *Diritto ecclesiastico vigente in Italia. Manuale*, II, Torino, 1894<sup>2</sup>, p. 166 s. In senso contrario, cfr. C.F. GABBA, *Questioni di diritto civile*, I, Torino, 1887, p. 129 ss.; F. FRIEDBERG, F. RUFFINI, *Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico*, Torino, 1893, p. 749 ss.; G. GIORGI, *Della condizione giuridica degli edifici destinati al culto*, in *Foro italiano*, 1896, I, c. 912; F. FILOMUSI GUELFI, *Diritti reali*, Roma, 1910<sup>2</sup>, p. 121 ss.; D. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, 1913, p. 500 ss.; A.C. JEMOLO, *L'amministrazione ecclesiastica*, Milano, 1916, p. 157 ss. Per una rapida, ma incisiva, disamina della dottrina in materia, cfr. M. PETRONCELLI, *Edifici di culto cattolico*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano, 1965, p. 299 s.

<sup>8</sup> Cfr. F. FERRARA, *Trattato di diritto civile italiano*, I, Roma, 1921, p. 755.

ne dall'obbligo di dichiarazione ai fini catastali per gli immobili ascrivibili alla categoria E/7 appare ancora più strettamente connessa con la sostanziale irrilevanza reddituale e patrimoniale del cespite.

L'assenza di una rendita catastale riferibile agli edifici destinati al culto pubblico ha prodotto una consolidata prassi nel senso di una totale esenzione di questi immobili dal pagamento di contributi consortili. Infatti, la contribuzione consortile, a termini dell'art. 860 del codice civile, trova il suo presupposto giuridico nell'incremento del valore patrimoniale di un cespite, conseguente all'esecuzione delle opere di bonifica. Orbene, è evidente che, laddove il regime catastale di un immobile ne determini l'irrilevanza patrimoniale ai fini fiscali, viene a mancare il presupposto, al quale poter ancorare la pretesa contributiva da parte dei consorzi di bonifica.

### 3. *La recente (contestata) prassi di attribuzione della rendita catastale agli edifici di culto...*

La solidità della prassi, che vedeva gli edifici destinati al culto pubblico esonerati dalla contribuzione consortile, è recentemente inficiata dalle crepe apertesi nell'altrettanto consolidata prassi che vedeva gli edifici aperti al culto pubblico classificati in catasto senza attribuzione di rendita.

Il *vulnus* allo *status quo* è scaturito da una vicenda molto singolare collegata alla nuova procedura telematica di accatastamento, introdotta dall'art. 2, comma 1-*septies* del d.l. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito con modificazioni nella legge n. 75 del 24 marzo 1993. L'informatizzazione della procedura, prevista originariamente come facoltativa, è stata resa obbligatoria dal 1° giugno 2015<sup>9</sup>.

Un elemento caratterizzante il funzionamento in concreto della procedura telematica di accatastamento è l'obbligatorietà, ai fini dell'accettazione della procedura da parte del si-

---

<sup>9</sup> In virtù di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 35112 dell'11 marzo 2015.

stema, dell'indicazione di una rendita catastale da attribuire al cespite da censire in categoria E/7, nella forma di proposta da parte del dichiarante, soggetta ad eventuale accertamento in rettifica da parte dell'Agenzia del Territorio. Per tal via, i tecnici che presentano pratiche di accatastamento di edifici di culto dopo il 2015<sup>10</sup> si trovano di fatto costretti ad attribuire una rendita all'edificio di culto da censire in catasto, con buona pace di quanto disposto nella legislazione catastale.

Questa impostazione del sistema informatico deriva da una pedissequa applicazione di quanto disposto dal d.m. n. 28 del 2 gennaio 1998, il quale, al secondo comma dell'art. 3, tra gli immobili che si possono iscrivere in catasto senza attribuzione di rendita, non ha menzionato gli edifici destinati al culto pubblico: invece, sono stati espressamente ricompresi «i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastrici solari; d) aree urbane».

Si tratta di una traduzione operativa, da parte di chi ha predisposto il meccanismo informatico, che non appare fondata sotto il profilo giuridico. Infatti, da una lettura del citato d.m. n. 28 del 1998, l'elenco degli immobili di cui sopra non sembra escludere in via tassativa i fabbricati destinati al culto pubblico, ma sembrerebbe piuttosto indicare i cespiti da ricomprendere nella 'categoria F' (le cosiddette 'categorie fittizie'), mentre gli immobili destinati al culto pubblico sono classificati nella 'categoria E' (i cosiddetti 'immobili a destinazione particolare'). Peraltro, anche se il d.m. n. 28 del 1998 avesse espressamente sancito un obbligo di attribuzione della rendita catastale per gli edifici destinati al culto pubblico, trattandosi di fonte secondaria, non avrebbe avuto l'idoneità normativa a modificare la legge catastale del 1939, e, tutt'al più, avrebbe potuto considerarsi un discutibile intervento con finalità ermeneutica<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Prima di tale data la procedura telematica non era obbligatoria e, quindi, il problema nasceva solo se si intendesse utilizzarla comunque.

<sup>11</sup> In questo senso, suscita perplessità Comm. trib. II grado di Trento, sez. I, 12 maggio 2021 n. 48, nella sezione *Documentazione Economica e Finanzia-*

Questa situazione, inevitabilmente, ha generato un interessante, quanto sorprendente, contenzioso in sede tributaria.

Le varie pronunce hanno riguardato il problema della legittimità o meno dell'attribuzione della rendita catastale agli edifici destinati al culto pubblico. Va subito detto che sulla questione la giurisprudenza di merito si è divisa, mentre la Cassazione si è orientata nel senso di ritenere corretto l'operato degli uffici che hanno attribuito la rendita catastale agli immobili accatastati in categoria E/7. Tuttavia, quest'ultimo orientamento, sia quando è stato seguito dalle corti di merito sia quando è stato affermato dal supremo organo di nomofilachia, è stato sostenuto con motivazioni estremamente variegata e che destano grandi perplessità.

Si è, così, sostenuto che la disposizione, di cui all'art. 6 della legge catastale del 1939, contenesse un'agevolazione per gli edifici di culto che «si inserisce in un contesto storico e politico dominato dal principio normativo secondo cui la religione cattolica era la religione di Stato»<sup>12</sup>.

Orbene, in primo luogo, va considerato che la citata statuizione della legge catastale del 1939 prevede l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione dei 'fabbricati destinati all'esercizio dei culti' e, quindi, non contempla alcuna diversità di trattamento tra le diverse confessioni religiose, ragione per la quale risulta difficile sostenere che fosse espressione del principio della 'religione di Stato'.

Bisogna, inoltre, ricordare che già il legislatore dello Stato liberale ottocentesco, che certamente non poteva essere tacciato di confessionismo soprattutto quando si occupava di enti

---

ria del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), nella parte in cui afferma che il d.m. n. 28 del 1998 abbia integrato la normativa catastale del 1939.

<sup>12</sup> Cfr. Comm. trib. reg. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 27 settembre 2021 n. 140, la cui massima è in *Diritto e religioni*, 2021, 2, p. 846, mentre il testo completo si può leggere nella sezione *Documentazione Economica e Finanziaria* del sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), la quale continua affermando che ciò «costituisce promanazione diretta dei patti lateranensi, [...] ed è comprensibile che l'agevolazione [...] fosse frutto di quel "clima" politico ed istituzionale».

e beni ecclesiastici, prevedeva esenzioni tributarie generalizzate per gli edifici di culto<sup>13</sup>.

Pertanto, la norma agevolativa, di cui alla legge catastale del 1939, trova la sua ragione più plausibile nella sostanziale irrilevanza fiscale degli edifici destinati al culto sia sotto il profilo reddituale che patrimoniale<sup>14</sup>.

Peraltro, la citata sentenza si spinge ad affermare che l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione al catasto non implica assenza di attribuzione della rendita catastale, poiché in tal caso il legislatore avrebbe dovuto statuire «con diversa formulazione lessicale – che gli immobili in questione sarebbero stati oggetto di un accatastamento senza attribuzione di rendita»; un'affermazione, da parte dei giudici tributari regionali friulani, assai sorprendente, poiché risulta difficile comprendere come gli uffici tributari potrebbero attribuire una rendita catastale a un cespite che non sia oggetto di dichiarazione in catasto<sup>15</sup>!

Tuttavia, l'argomento centrale, diffuso nella parte della giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità che so-

---

<sup>13</sup> L'art. 10 della legge 14 luglio 1864 n. 1831 esentava dall'imposta fondiaria «i fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato»; l'art. 2 della legge 26 gennaio 1865 n. 2136 esentava i medesimi immobili dall'imposta fabbricati. Si trattava di norme che si ponevano nella scia di quanto stabilito nello Stato sabaudo dall'art. 4 della legge 31 marzo 1851 n. 1160, che, a sua volta, riproduceva l'art. 3, secondo comma, dell'editto 14 dicembre 1818.

<sup>14</sup> La dottrina ha sempre ritenuto che l'esonerazione dall'obbligo di denuncia degli edifici destinati all'esercizio dei culti al catasto «era fondato sull'esenzione di questi beni dalle principali imposizioni tributarie»; cfr. V. Tozzi, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Salerno, 1990, p. 89. Nello stesso senso, A. Fuccillo, *L'edificio di culto nella normativa catastale e nell'imposizione indiretta*, in *Rivista del notariato*, 1991, p. 690.

<sup>15</sup> Va segnalata la motivazione stupefacente, per non dir altro, con la quale l'organo giudicante giustifica l'assenza del problema, oggetto di causa, nel lunghissimo periodo antecedente all'introduzione della procedura informatica di accatastamento degli immobili. Secondo i giudici friulani ciò sarebbe ascrivibile al fatto che «gli immobili oggetto di denuncia catastale “giacevano” in attesa che l'ufficio procedesse all'accatastamento con l'indicazione della categoria, della classe e della consistenza, oltre che all'attribuzione della rendita catastale» (sic!): un'affermazione discutibile (e anche di estrema gravità sotto vari profili!) e che, comunque, deve necessariamente fare i conti con la durata di questa presunta inerzia degli uffici, che durerebbe dal 1939, anno di promulgazione del r.d.l. n. 652, che contiene la disciplina catastale!

stiene corretto attribuire la rendita catastale agli edifici destinati al culto, è quello che scinde l'attribuzione della rendita catastale a un immobile dalla sua sottoponibilità a imposizione fiscale. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione<sup>16</sup> afferma esplicitamente che «non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizione riconosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso, in quanto [...] la rendita catastale non costituisce un'imposta né un presupposto d'imposta»<sup>17</sup>; un orientamento che rappresenta un passaggio obbligato nel momento in cui la decisione conclude nel senso della legittimità dell'attribuzione della rendita catastale a un edificio di culto, laddove per quest'ultimo, invece, la legislazione dispone una generalizzata esenzione da imposizioni tributarie.

Per converso, la giurisprudenza che sostiene la non sottoponibilità degli edifici destinati all'esercizio dei culti all'attribuzione della rendita catastale si basa proprio sulla sostanziale irrilevanza fiscale degli immobili *de quibus*, ritenendo che, in sede di accatastamento, ora vada iscritta una rendita pari a zero, ora non vada indicata alcuna rendita<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. Corte di Cassazione, sez. V, ordinanza 19 novembre 2024 n. 29823, il cui testo è rinvenibile nella sezione *Documentazione Economica e Finanziaria* del sito *web* del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it).

<sup>17</sup> Cfr. punto 4.7 della citata sentenza.

<sup>18</sup> Cfr. Comm. Trib. Reg. Umbria, sez. II, 17 febbraio 2020 n. 55, nella sezione *Documentazione Economica e Finanziaria* del sito *web* del Ministero dell'Economia e delle Finanze [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it), nella parte in cui afferma che «il legislatore, per gli immobili destinati al culto e non locati, ha previsto una assoluta incapacità di produrre reddito, in sintonia con quanto esplicitamente affermato dall'art. 36, comma terzo, del d.p.r. n. 917 del 1986, e quindi tali fabbricati non sono obbligati alla iscrizione catastale se non in via volontaria e senza attribuzione di rendita, qualora il proprietario lo ritenga opportuno o necessario (ad esempio, per il rilascio del certificato di agibilità ex art. 25, lett. a), del d.p.r. n. 380 del 2001)». Invero, in dottrina anche la manualistica più recente dà per scontato che gli edifici di culto siano privi di rendita catastale: cfr. A. FUCCILLO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2025<sup>5</sup>, p. 167.

*4. ... e le prime richieste di contribuzione consortile a carico di immobili destinati al culto*

La recente prassi di qualche consorzio di bonifica smentisce nettamente il menzionato orientamento giurisprudenziale, che esclude qualsiasi collegamento tra attribuzione della rendita catastale e sottoposizione a imposizioni fiscali e arriva, addirittura, ad affermare che l'attribuzione della rendita catastale agli edifici adibiti al culto pubblico avverrebbe «a soli fini statistico-inventariali»<sup>19</sup>!

Ed, invero, la fattispecie relativa ai contributi richiesti dai consorzi di bonifica si prestava pienamente a fungere da cartina di tornasole, per verificare la congruità dei percorsi ermeneutici alla base delle pronunce giurisprudenziali sul regime catastale degli immobili destinati al culto. E non poteva essere altrimenti, visto che è la presenza della rendita catastale a rendere possibile la determinazione dei valori reddituale e patrimoniale di un cespite ai fini tributari, e, di conseguenza, la mancata attribuzione della rendita fa venire meno in concreto il presupposto dell'imposizione contributiva consorziale.

Si comprende, così, perché, solo nel momento in cui la prassi ha cominciato a produrre accatastamenti di edifici di culto con attribuzione di rendita, è stata avanzata qualche prima isolata pretesa di contribuzione consortile a carico di questa tipologia di immobili, e, inevitabilmente, è sorta anche qualche controversia giudiziaria.

La funzione di apripista è stata svolta dalla giurisprudenza campana con due pronunce di contenuto pressoché identico e che brillano per argomentazioni scarse, ma estremamente chiare ed efficaci. Le stesse si possono riassumere nelle seguenti testuali proposizioni: a) «il Consorzio ancora la determinazione del contributo richiesto alla rendita catastale di un fabbricato»; b) «la chiesa parrocchiale, accatastata in E/7 [...] in virtù dell'art. 6, comma terzo, del r.d.l. n. 652 del 1939, è esonerata dalla dichiarazione catastale e non è suscettibile di

---

<sup>19</sup> Cfr. punto 4.9 della sopracitata ordinanza della Corte di cassazione, sez. V, 19 novembre 2024 n. 29823.



attribuzione di rendita, in quanto fabbricato destinato all'esercizio di culto»<sup>20</sup>.

Le implicazioni insite nelle citate massime esplicitamente enunciate da questa giurisprudenza sono varie e rilevanti.

In primo luogo, si dimostra in modo lapalissiano come non sia fondatamente sostenibile che l'attribuzione della rendita catastale a un fabbricato destinato all'esercizio del culto avvenga a soli fini statistico-inventariali e, quindi, non costituisca un presupposto d'imposta. I giudici campani hanno chiaramente affermato che è proprio l'assenza della rendita catastale che rende priva di fondamento la pretesa contributiva dei consorzi di bonifica a carico degli immobili destinati all'esercizio del culto.

Tuttavia, vi è un aspetto di queste pronunce, che appare molto più rilevante e che scaturisce dalla peculiarità della fattispecie tributaria coinvolta. Infatti, i contributi consortili di bonifica, a prima vista, sembrerebbero classificabili tra le tasse, cioè tra quei tributi i quali rappresentano corrispettivi di un servizio del quale si è usufruito. Sennonché, la ragione e il parametro di misura del contributo in questione sono rappresentati dall'incremento di valore patrimoniale e delle connesse potenzialità reddituali per gli immobili che si avvantaggino delle opere di bonifica.

Per tal via, il contributo consortile, pur nascendo come tassa, finisce per condividere diversi profili caratteristici dell'imposta<sup>21</sup>, nella misura in cui incide sulla accresciuta capacità contributiva scaturita dall'incremento di valore dell'immobile<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. Corte giust. trib. II grado della Campania, sez. II, 28 giugno 2023 n. 4076. Nello stesso senso, cfr. anche Corte giust. trib. I grado di Salerno, sez. VIII, 19 giugno 2024 n. 2690. Entrambe le sentenze sono inedite.

<sup>21</sup> Con riferimento alla figura giuridica del contributo, G.A. MICHELI, *Corso di diritto tributario*, Torino, 1984<sup>7</sup>, p. 28, afferma che «lo schema giuridico è quello dell'imposta».

<sup>22</sup> Sotto questo profilo, la contribuzione di bonifica, nella sua natura e nel suo funzionamento, sembra accostabile alla fattispecie tributaria del contributo di miglioria, che solitamente viene classificato come imposta.

Per questa sua natura ibrida, una parte della dottrina ha sostenuto che il contributo di bonifica si collocherebbe in una posizione intermedia tra le fatti-

Le massime, sopra citate, delle corti campane, allora, collegano nel segno quando collegano l'esenzione tributaria degli edifici di culto alla mancata attribuzione della rendita catastale, soprattutto perché così lasciano intravedere il motivo più profondo dell'esenzione e, cioè, l'irrilevanza reddituale e patrimoniale dell'edificio di culto sotto il profilo fiscale.

## *5. Lo speciale statuto tributario dell'edificio di culto*

La questione relativa alla sottoponibilità o meno degli edifici di culto alla contribuzione consortile, così come risolta dalla giurisprudenza che se ne è occupata per prima, presenta un ulteriore risvolto degno di nota. Infatti, l'esenzione riconosciuta per i fabbricati destinati al culto non è espressamente e testualmente prevista da alcuna disposizione: una considerazione inidonea a mettere in discussione il riconoscimento dell'agevolazione tributaria in esame, ma che, tuttavia, non merita di passare inosservata.

Il godimento di agevolazioni tributarie in favore degli edifici di culto, pur in assenza di specifiche disposizioni fiscali che le prevedessero, si è già verificato più volte.

Tra i casi più noti, si può ricordare la tassa di manomorta, di cui alla legge 13 settembre 1874 n. 2078, che non contemplava alcuna esenzione specifica per gli edifici di culto, i quali, però, non furono mai oggetto di richieste di pagamento della suddetta tassa<sup>23</sup>.

---

specie della tassa e dell'imposta: cfr. G. INGROSSO, *I contributi nel sistema tributario italiano*, Napoli, 1964.

Deve essere segnalato anche l'orientamento di chi ritiene che la nozione tributaria di contributo non sia configurabile per la sua evanescenza: Cfr. R. LUPI, *Lezioni di diritto tributario. Parte generale*, Milano, 1992, p. 49.

<sup>23</sup> In realtà, nel caso della tassa di manomorta l'esenzione era da ritenersi sostanzialmente scontata. Infatti, l'art. 16 della legge statuiva la sottrazione al tributo per le «case o porzioni di case che servono alle abitazioni dei parroci, vice-parroci o coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto». Sarebbe stato, sotto il profilo ermeneutico, veramente difficile sostenere la vigenza dell'esenzione per locali funzionalmente accessori all'edificio di culto e non per quest'ultimo!

Un altro caso, meno noto, ma forse più clamoroso, è quello dell'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di determinate opere destinate a fini di religione o di culto<sup>24</sup>: un'agevolazione non prevista da alcuna legge, ma riconosciuta espressamente in virtù di varie circolari susseguitesesi nel tempo<sup>25</sup>, che sembrano esprimere il disagio dell'amministrazione finanziaria nel gravare con l'imposta di consumo materiali destinati a soddisfare le esigenze religiose della popolazione<sup>26</sup>.

Una vicenda simile si ripropone attualmente per quanto concerne la sottoposizione o meno degli edifici di culto alla tassa sui rifiuti (TARI ex TARSU), e sulla quale si è più volte pronunciata, di recente, la giurisprudenza di legittimità.

L'esenzione degli edifici di culto dalla TARI non è prevista da alcuna legge, né specificamente è rinvenibile qualche riferimento a questa tipologia di immobili nei commi 659 e 660 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che disciplinano le ipotesi di riduzione ed esenzione dal tributo. In particolare, il comma 659 elenca le ipotesi di riduzione ed esenzione dalla tassa. Invece, il comma successivo dispone che il comune possa deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, a condizione che ne preveda la copertura finanziaria.

Si deve, inoltre, tener presente che a tutta questa materia sovraintende il noto principio eurocomunitario 'chi inquina pa-

---

<sup>24</sup> In materia, cfr. M. MAFFUCCINI, È dovuta l'imposta di consumo sui materiali da costruzione di chiese, seminari e case parrocchiali?, in *Foro tributario*, 1933, p. 583 ss.; D. VIALE, L'esenzione dall'imposta di consumo degli enti di carità, beneficenza, di culto e di religione, in *Rivista amministrativa del Regno*, 1933, p. 33 ss.; G. ZINGALI, *I rapporti finanziari...*, cit., p. 340 ss.; G. CATALANO, *In tema di imposta di consumo sui materiali da costruzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1953, p. 482 ss.; Id., *Esenzione dall'imposta di consumo dei materiali impiegati per gli edifici destinati a scopo di culto e religione*, in *Diritto e pratica tributaria*, 1957, 2, p. 3 ss.

<sup>25</sup> Cfr. le circolari del Ministero delle finanze 9 giugno 1933 n. 5522 e 11 giugno 1941 n. 7735. L'esenzione *de qua* veniva confermata da Cass. civ., sez. un., 22 aprile 1941, nn. 1125/1136, in *Il diritto ecclesiastico*, 1941, p. 166 ss.

<sup>26</sup> Il dato formale dell'inidoneità di una circolare, in assenza di una specifica disposizione di legge, a prevedere l'esenzione *de qua* viene rimarcata da G. ZINGALI, *I rapporti finanziari...*, cit., p. 343 ss.; G. CATALANO, *In tema di imposta di consumo...*, cit., p. 484.

ga', espresso dall'art. 15 della direttiva 2006/12/CE e dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE, secondo il quale chi produce rifiuti deve sostenere il costo del relativo smaltimento<sup>27</sup>.

Corrispondentemente, la giurisprudenza, dal canto suo, è granitica nel circoscrivere l'unica ragione di esenzione dalla TARI alla oggettiva inidoneità di un immobile alla produzione di rifiuti. Così, riconosce l'esenzione dalla TARI per gli immobili destinati al culto; ma, richiamando le direttive comunitarie sopra citate, chiarisce che l'esenzione non discende dalla destinazione al culto in sé, ma dal fatto che l'edificio di culto sarebbe oggettivamente improduttivo di rifiuti<sup>28</sup>.

Questa presunzione di improduttività di rifiuti nell'uso di edifici a fini di culto, tuttavia, almeno per la forma assolutamente apodittica con la quale viene assunta, appare solo in parte frutto di una ponderata valutazione oggettiva, sembrando, piuttosto, condizionata dalla considerazione dell'elevato valore sociale dell'immobile destinato all'esercizio del culto<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Un principio presente anche nel cosiddetto 'Codice dell'ambiente', di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

<sup>28</sup> Cfr. Cass. civ., sez. V, sentenza 23 aprile 2020, n. 8087, in *Diritto e religioni*, 2020, 1, p. 627 ss. In forma ancora più netta, Cass. civ., sez. V, sentenza 6 giugno 2022, n. 18137, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2022, 3, p. 683 ss., al punto 5 della motivazione, con riferimento a immobili destinati al culto, stabilisce che «non potrebbe trovare spazio una norma regolamentare che esenti dal pagamento della Tarsu locali che sono invece idonei alla produzione di rifiuti», e, pertanto, nel caso esaminato dalla Corte, si deve accertare che l'immobile, oggetto di causa, sia adibito solo a fini di culto, ritenuti improduttivi di rifiuti, e non contemporaneamente ad altre attività.

<sup>29</sup> Le incertezze in questa materia si riflettono anche in qualche orientamento recentissimo della prassi amministrativa. Nella risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 15 settembre 2025 sostanzialmente si rimette alla potestà regolamentare dei comuni di stabilire esenzioni per gli edifici di culto, ma, comunque, sempre sul presupposto della loro inidoneità a produrre rifiuti, con la conseguenza piuttosto singolare che l'edificio di culto in un comune godrà dell'esenzione perché ritenuto inidoneo alla produzione di rifiuti, in un altro sarà soggetto alla tassa sui rifiuti perché ritenuto capace di produrli!

Potrebbe tornare utile ricordare l'avvertimento, formulato parecchi anni or sono, da G. CASUSCELLI, *Edifici ed edilizia di culto. Problemi generali*, Milano, 1979, p. 3, il quale osservava quanto fosse pericoloso lasciare la regolamentazione degli edifici di culto «in balia della pura discrezionalità dell'amministrazione».

Come si può facilmente arguire, l'edificio di culto ripetutamente finisce per essere beneficiario di agevolazioni fiscali anche in mancanza di disposizioni tributarie che le prevedano espressamente<sup>30</sup>.

Il caso dell'esenzione dell'edificio di culto dalla contribuzione consortile di bonifica, se da una parte trova solido fondamento nell'irrilevanza reddituale e patrimoniale riflessa anche dalla relativa disciplina catastale, dall'altra evidenza, più che in ogni altra fattispecie, la specialità dell'immobile destinato al culto in ambito fiscale, facendone addirittura un *unicum*<sup>31</sup>. Infatti, la legislazione sui contributi da corrispondere ai consorzi di bonifica e la corrispondente prassi applicativa presentano connotati impositivi tanto generali da non prevedere esclusioni sostanzialmente per alcuna tipologia di immobili, prescindendo finanche dalla proprietà pubblica o privata degli stessi.

Pertanto, gli unici immobili che, al momento, in base alla giurisprudenza che finora si è pronunciata, risultino sot-

---

<sup>30</sup> Non si può considerare un'ipotesi di agevolazione tributaria in assenza di disposizioni esplicite anche l'esenzione, di cui godono gli edifici di culto, relativamente al pagamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire, il cui gettito è finalizzato all'esecuzione delle opere di urbanizzazione. La norma invocata, per godere dell'esenzione, è l'art. 17, comma terzo, lett. c), del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, il quale statuisce che il contributo di costruzione non è dovuto «per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici». L'art. 16, comma ottavo, del citato d.p.r. n. 380 del 2001 espressamente include tra le opere di urbanizzazione secondaria le «chiese e altri edifici religiosi», che, quindi, senza dubbio possono rientrare nell'esenzione prevista all'articolo successivo.

Pertanto, la contribuzione per le opere di urbanizzazione e quella per le opere di bonifica presentano varie affinità: entrambe, sotto il profilo tributario, appartengono alla controversa categoria dei 'contributi', e, sotto il profilo civilistico, sono classificabili come oneri reali. Perciò, non sembra azzardato intravedere nella *ratio*, che sorregge l'esenzione espressa degli edifici di culto dal contributo di costruzione, elementi della *ratio*, che giustifica l'esenzione, non sancita esplicitamente, dei medesimi immobili dalla contribuzione di bonifica.

<sup>31</sup> Più in generale, sulla disciplina fiscale degli edifici di culto, sia permesso rinviare a A. GUARINO, *Il regime tributario degli edifici di culto. Spunti per una ricostruzione*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1994, I, p. 267 ss.

tratti all'imposizione consortile sono quelli destinati all'esercizio del culto, a riprova di una specialità o, meglio di un'unicità<sup>32</sup> dei medesimi nell'ordinamento tributario, che è di antica tradizione e che va progressivamente accentuandosi, in concomitanza con la crescente tutela a livello internazionale<sup>33</sup> e con il riconoscimento, anche attraverso diverse pronunce della Corte costituzionale, che gli stessi costituiscono «estrinsecazione del diritto fondamentale ed inviolabile della libertà religiosa»<sup>34</sup>. Prendere consapevolezza di questo peculiare statuto fiscale degli edifici di culto<sup>35</sup> e, forse, sancirlo in modo più chiaro farebbe risparmiare alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa l'ingrato compito di dover supplire, in relazione a varie fattispecie impositive, ai silenzi della normativa.

---

<sup>32</sup> I profili di unicità della disciplina degli edifici di culto nell'ordinamento giuridico, sia pure con riferimento solamente alle chiese cattoliche, sono particolarmente approfonditi da A. TOMER, *'Aedes sacrae' e 'edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico'. La condizione giuridica delle chiese tra ordinamento canonico e ordinamento italiano*, Bologna, 2022.

<sup>33</sup> Per una panoramica dei più recenti interventi in materia nel diritto internazionale, cfr. L. DECIMO, *Templa moderna: i luoghi di Dio. La disciplina giuridica degli edifici di culto*, Napoli, 2021, p. 39 ss.

<sup>34</sup> Cfr. Corte cost. 27 aprile 1993, n. 195, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1993, 3, p. 693 ss., punto 3 del *Considerato in diritto*. Nello stesso senso, cfr. Corte cost. 24 marzo 2016, n. 63, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2016, 3, p. 644 ss.; nonché Corte cost. 5 dicembre 2019, n. 254, *ivi*, 2019, 3, p. 697 ss.

<sup>35</sup> Uno speciale statuto che prescinde perfino dalla classificazione catastale o urbanistica dell'immobile, essendo sufficiente, al fine del godimento delle agevolazioni tributarie, anche la semplice destinazione di fatto al culto. Al riguardo, cfr. L. DECIMO, *Edifici di culto e imposte reali: l'effettiva destinazione libera dal peso fiscale*, in *Diritto e religioni*, 2022, 2, p. 607 ss.

**ANTONIO GUARINO, Edifici di culto e contributi consortili di bonifica**

La sottoposizione degli edifici di culto al pagamento dei contributi consortili di bonifica è una questione completamente nuova. Il problema si è posto solo di recente perché la determinazione dell'importo del contributo di bonifica è collegato alla rendita catastale dell'immobile. Tradizionalmente, gli edifici di culto sono privi di rendita catastale, ma da alcuni lustri questo postulato è stato posto in discussione sia a livello amministrativo che giudiziario, aprendo la strada alle pretese di qualche consorzio di bonifica sugli edifici di culto. Le prime pronunce della giurisdizione tributaria hanno ritenuto illegittime le richieste dei consorzi di bonifica in riferimento agli edifici di culto, in ragione della loro irrilevanza reddituale e patrimoniale, desumibile dalla normativa del 1939 istitutiva del nuovo catasto edilizio urbano, che li esclude dall'obbligo di dichiarazione. Invero, l'esenzione degli edifici di culto dalla contribuzione consortile prescinde da una disposizione di legge che la preveda espressamente; tuttavia, nel tempo, più volte è accaduto che gli edifici di culto beneficiassero di agevolazioni fiscali in mancanza di una specifica previsione legislativa, e ciò suggerisce il riconoscimento, per questa tipologia di immobili, di uno speciale statuto tributario.

**Parole chiave:** edifici di culto, agevolazioni tributarie, consorzi di bonifica, catasto.

**ANTONIO GUARINO, Worship Buildings and Consortium Contributions for Land Reclamation**

The requirement for worship buildings to pay consortium reclamation fees is a completely new issue. The problem has only arisen recently because the amount of the reclamation contribution is linked to the cadastral income of the property. Traditionally, worship buildings have no cadastral income, but for some decades now this assumption has been challenged at both administrative and judicial level, paving the way for claims by some reclamation consortia on worship buildings. The first rulings by the tax courts deemed the claims of the land reclamation consortia with regard to worship buildings to be unlawful, on the grounds of their irrelevance in terms of income and assets, as can be inferred from the 1939 legislation establishing the new urban building register, which excludes them from

## *Abstract*

the obligation to declare. In fact, the exemption of worship buildings from consortium contributions does not depend on a specific provision of law; however, over time, worship buildings have repeatedly benefited from tax breaks in the absence of specific legislation, suggesting that this type of property should be granted special tax *status*.

**Key words:** worship buildings, tax breaks, reclamation consortium, land register.



Gianni Santucci

## APPUNTI SUL COMMENTO EDITTALE DI GIULIO PAOLO ALL'ACTIO PRO SOCIO\*

1. Il commento edittale del giurista severiano Giulio Paolo in tema di *societas* fu da me intercettato e sfiorato quasi 30 anni fa nel lavoro monografico su *Il socio d'opera in diritto romano*<sup>1</sup>. Guide fondamentali allora mi furono i contributi di Franz Wieacker<sup>2</sup> e soprattutto quelli, più vicini ai giorni nostri, di Ferdinando Bona<sup>3</sup>. Si tratta di studi dove ci si era interrogati con specifica attenzione sull'ordine palinogenetico del commento *ad edictum* paolino in ragione dei suoi contenuti storico-dogmatici e nella sua analisi in confronto con la corrispondente trattazione ulpiana, contenuta nel 31° libro *ad edictum*. Una tale prospettiva metodologica, attenta alla ricostruzione del pensiero e delle opere dei giuristi classici, non era stata estranea alla storiografia romanistica; basti pensare, ad esempio, ad Agostino Poggi, che, in piena temperie interpolazionistica, offrì un quadro dogmatico del contratto di società nel diritto romano classico attraverso una lettura tendenzialmente conservativa delle fonti e attenta alla ricostruzione palinogenetica delle opere giurisprudenziali<sup>4</sup> e, soprattutto, a Vincenzo Arangio-Ruiz, nel suo celebre

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> G. SANTUCCI, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova, 1997.

<sup>2</sup> F. WIEACKER, *Societas. Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft. Untersuchungen zur Geschichte des römischen Gesellschaftsrechts*, I, Weimar, 1936. Ma si veda anche *Id.*, *Das Gesellschaftsverhältnis des klassischen Rechts*, in ZSS, 69, 1952, p. 302 ss.

<sup>3</sup> F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Milano, 1973.

<sup>4</sup> A. POGGI, *Il contratto di società in diritto romano classico*, I e II, Torino, 1930 e 1934. Vedi ora la ristampa *Il contratto di società in diritto romano classico*, I-II, con una nota di lettura di G. SANTUCCI, Napoli, 2012.

corso sulla società del 1950<sup>5</sup>. L'interesse al dato palinogenetico e alle catene testuali, sebbene con talune autorevoli eccezioni<sup>6</sup>, è venuto per lo più scemando nella letteratura successiva, avendo quest'ultima privilegiato piuttosto gli aspetti di contenuto sostanziale nella ricostruzione storico-dogmatica dei tanti profili di studio che ci offre una figura così ampia e generale come la *societas*.

Ritorno ora agli studi di Wieacker e Bona – ma ovviamente non solo a quelli – e alla loro peculiare prospettiva metodologica, nell'ambito di una ricerca complessa che punta, attraverso un esame completo dei testi, ad una ricostruzione critica e ad una edizione commentata di tutti i libri 31-34 *ad edictum* di Paolo<sup>7</sup>, dedicati ai contratti di buona fede, e in cui sarà mia cura, appunto, lo studio della scrittura edittale paolina a commento dell'*actio pro socio*.

Come ultimamente ha anche osservato Jolanda Ruggiero<sup>8</sup>, sull'opera e la figura di Giulio Paolo<sup>9</sup> si è depositata una recente storiografia di rilievo scaturita nell'ambito del proget-

---

<sup>5</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, Napoli, 1950.

<sup>6</sup> Per esempio, gli studi di Bona sono stati apprezzati e discussi da M. TALAMANCA in *Società in generale (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano, 1990, p. 838 ss.; quelli di Wieacker da F.S. MEISSEL in *Societas. Struktur und Typenvielfalt des römischen Gesellschaftsvertrages*, Frankfurt a.M.-Wien, 2004, p. 9 ss., ma vedi anche “*Fossile Zeugnisse einer gemeinsamen Urform*”- Wieackers Beitrag zur Geschichte der Societas, in *Recht ohne Grenzen Grenzen des Rechts. Europäisches Forum Junger Rechtshistorikerinnen und Rechtshistoriker Graz 1997*, Frankfurt a.M.-Bern-N. York-Paris-Wien, 1998, p. 43 ss.

<sup>7</sup> Ricerca condotta insieme a Sabrina Di Maria, Paolo Ferretti, Marina Frunzio, Giorgia Maragno, Alvise Schiavon e che dovrà confluire in un volume nella collana *Scriptores iuris Romani*, di pubblicazione nel 2026.

<sup>8</sup> I. RUGGIERO, *Sulle tecniche e sui metodi di lavoro del Paolo 'minore'*, in *Discussioni sui giuristi romani. A partire dagli Scriptores iuris Romani*, a cura di F. NASTI, G. SANTUCCI, Torino, 2024, p. 171.

<sup>9</sup> Sulla biografia del giurista si veda adesso J. PARICIO, *Iulius Paulus: libri ad edictum I-XVI*, in *Discussioni sui giuristi romani*, cit., p. 135 s.

to *Scriptores iuris romani*<sup>10</sup> e non solo in quella sede<sup>11</sup>. Fra le tante pieghe e opzioni interpretative in cui si è mossa tale messe dottrinale, è andato via via emergendo un peculiare quadro della personalità scientifica di Paolo che per taluni fondamentali aspetti lo allontana e differenzia da Ulpiano, venendo in qualche modo a ridimensionare quel tralatizio luogo comune di parte di letteratura, specie manualistica, che tendeva ad uniformare fra loro i due Severiani per eccellenza in ragione della loro grande produzione di commentari. Non è questo il luogo per dar conto di ciò<sup>12</sup>, credo tuttavia opportuno ricordare – in quanto prodromica e funzionale alle brevi riflessioni che seguiranno – l'intuizione storiografica che vede in Paolo un giurista ancora immerso nel passato, volto al recupero e alla difesa della tradizione del pensiero giuridico anche quella più risalente nel tempo; anche se, come rileva Marina Frunzio a proposito di alcune osservazioni di Massimo Brutti: «il modello della continuità con il passato attraverso il legame con la scienza giuridica sembra trovare così in Paolo la sua più completa espressione in un luogo che, tuttavia, non è costruì-

<sup>10</sup> Si vedano: G. LUCHETTI ET ALII, *Iulius Paulus ad edictum libri I-III*, cit.; M. BRUTTI, *Iulius Paulus. Decretorum libri tres. Imperialium sententiarum libri sex*, Roma-Bristol, 2020; G. SANTUCCI, P. FERRETTI, M. FRUNZIO, A. SCHIAVON, *Iulius Paulus. Ad Neratium libri quattuor*, Roma-Bristol, 2021; G. LUCHETTI, M. BEGGIATO, S. DI MARIA, F. MATTIOLI, E. PEZZATO, I. PONTORIERO, *Iulius Paulus. Ad edictum libri IV-XVI*, Roma-Bristol, 2022; G. COSSA, *Iulius Paulus. Libri singulares. I. De appellationibus. De conceptione formularum. De concurrentibus actionibus. De excusationum tutelarum. De iure libellorum. De officio adseessorum. De officio praefecti urbi. De officio praefecti vigilum. De officio praetoris tutelaris. De poenis militum. De publicis iudiciis*, Roma-Bristol, 2022; I. RUGGIERO, *Iulius Paulus. Ad legem Iuliam et Papiam libri X*, Roma-Bristol, 2023.

<sup>11</sup> Cfr., per esempio, I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017; A.M. GIOMARO, *La presenza di Papiniano e Paolo nella formazione giuridica offerta dalle scuole tardo antiche e giustinianee*, in *Studi Urbinati, A-Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche*, 67, 2016, p. 7 ss.; A.M. GIOMARO, M.L. BICCARI, *Sulle regulae iuris fra I e III secolo: Paolo commenta Plautio*, Palermo, 2022.

<sup>12</sup> Per una prima panoramica si possono compulsare J. PARICIO, *Iulius Paulus*, cit., p. 135 ss.; G. COSSA, *Dal liber singularis alla personalità di Paolo: un percorso nel progetto 'Scriptores iuris Romani'*, in *Discussioni sui giuristi romani*, cit., p. 155 ss.; M. FRUNZIO, *Ad Neratium. Riflessioni sul commento di Paolo a Nerazio*, ivi, p. 163 ss.; I. RUGGIERO, *Sulle tecniche*, cit., p. 171 ss.

to dal giurista quale rifugio nostalgico, ma come una “base per fare i conti con il presente”<sup>13</sup>. Se Paolo appare giurista ancora in costante e pressoché unico dialogo con la dimensione giurisprudenziale, con una sensibilità verso la tradizione giuridica suscitata da «una consapevole scelta culturale di pervenire ad una complessiva organizzazione sistematica del diritto civile»<sup>14</sup>; Ulpiano, dal canto suo, sembra essere fuori dalla dimensione giurisprudenziale, osservata ormai come fenomeno definitivamente concluso da ordinare in un sistema razionale e circostanziato su cui solo la volontà dei vertici dell'amministrazione imperiale può intervenire. Paolo, come scrive efficacemente Cristina Giachi, «sulla scena del potere severiano, incarna il giurista della tradizione, dedito a ricondurre le prassi (e il potere) all'affidabilità delle regole antiche, in perenne dialogo da pari a pari con i giureconsulti del passato e con la loro autorità intellettuale. Non così Ulpiano [...] erede di una tradizione rispetto alla quale egli è oramai in un avanzposto esterno, proiettato verso una dimensione nella quale i giuristi ritrovano centralità assumendosi la responsabilità della guida rispetto a un potere cui oramai è affidato in via esclusiva il compito di creare nuovo diritto»<sup>15</sup>.

Nel confronto con Ulpiano – specialmente, ma non solo, per quanto riguarda le opere di commento all'editto – è stata osservata una seconda e non marginale diversità, che emerge nella verifica delle fonti da loro utilizzate, in altre parole dei giuristi citati. Come è stato dimostrato<sup>16</sup>, in Paolo le citazioni dei giuristi sono nettamente inferiori rispetto a quelle ulpianee. Non solo, ma almeno allo stato attuale dell'arte<sup>17</sup>, appare nettamente prevalente il richiamo ai giuristi della tarda Repub-

<sup>13</sup> M. FRUNZIO, *Ad Neratium*, cit., p. 165.

<sup>14</sup> M. FRUNZIO, *Ad Neratium*, cit., p. 165.

<sup>15</sup> C. GIACHI, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Ad edictum libri I-III*, Roma-Bristol, 2023, p. 49.

<sup>16</sup> Si veda per esempio A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino, 2017, p. 535, nt. 57.

<sup>17</sup> Ragguagli precisi in G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari edituali di epoca severiana: il legame con il passato*, in G. LUCHETTI ET ALII, *Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III*, cit., p. 37 ss.; G. SANTUCCI, *Le citazioni di Nerazio negli scritti di Paolo: riflessioni sui criteri quantitativi*, in G. SANTUCCI ET ALII, *Iulius*

blica e del primo Principato di gran lunga e vistosamente inferiori, le citazioni dei giuristi medio classici o di quelli a lui contemporanei come se «in Paolo quasi non abbiano [...] voce»<sup>18</sup>. In Ulpiano, invece, i giuristi del fine del I secolo e di tutto il II secolo d. C., costituiscono una fonte privilegiata. Non solo, anche sotto il profilo formale e qualitativo dei richiami giurisprudenziali, si può cogliere un'ulteriore differenza fra il *modus citandi* dei due severiani. Ulpiano spesso indica il nome dell'opera da cui trae l'affermazione del giurista evocato. In Paolo tendenzialmente accade il contrario, infatti sono rare le citazioni dell'opera e del libro accanto al giurista menzionato<sup>19</sup>.

2. Alla luce di queste necessarie quanto sintetiche premesse, mi concentro ora sulla presentazione di alcuni dati che caratterizzano le citazioni dei giuristi nel commento di Paolo all'*actio pro socio*, in confronto con la corrispondente parte ulpiana, per poi procedere ad una rapsodica verifica testuale del tema delle cause di scioglimento della *societas*, materia che sicuramente costituisce la parte più rilevante sotto il profilo contenutistico di quanto ci residua dal commento edittale paolino.

Venendo al primo punto, si può osservare che Paolo cita 2 volte Servio: in D.17.2.65.8 (*Servius, apud Alfenum*) e in P. Grenfell, II,156 n.107 (*FIRA*, II, 423); 3 volte Proculo: in D.17.2.65 pr., 5; D.17.2.67 pr.; 5 volte Labeone: in D.17.2.65.1-2 e 5; P. Grenfell, II,156 n. 107 (*FIRA*, II, 423); 1 volta Cassio: in D.17.2.65.3. Si tratta sempre giuristi di epoca tardo-repubblicana o del primo Principato. Una sola volta si rinviene la citazione di un giurista del II secolo d.C., è il caso di Giuliano, in D.17.2.65.4, mentre nessun giurista coevo a Paolo viene da lui menzionato. Inoltre, Paolo non accompagna pressoché mai il giurista richiamato con la citazione della relativa opera da cui egli attinge. Unica eccezione il richiamo dei *Posteriores* di Labeone in D.17.2.65.5.

---

Paulus. *Ad Neratium libri quattuor*, cit., p. 17 s.; G. LUCHETTI, *Premessa*, in *Iulius Paulus. Ad edictum libri IV-XVI*, cit., p. XI.

<sup>18</sup> G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana*, cit., p. 46.

<sup>19</sup> Così in particolare G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari edittali di epoca severiana*, cit., p. 48.

Se testiamo questi dati in rapido confronto con la corrispondente parte ulpiana, dobbiamo essere avvertiti che, mentre in Paolo la frequenza delle citazioni è calcolata su un complesso di 171 righe, in Ulpiano la lunghezza di quanto residua dal 31° libro *ad edictum* è decisamente maggiore rispetto a Paolo: la frequenza delle citazioni è da calcolare su 278 righe. Qui vengono citati: 1 volta Servio, Aufidio e Atilicino, sempre in D.17.2.52.18; 1 volta Mela in D.17.2.52.13; 2 volte Cassio in D.17.2.52.12 e 18; 3 volte Sabino in D.17.2.52.18; D.17.2.63 pr. e 9; 7 volte Giuliano, di cui 5 senza citazione dell'opera in D.17.2.52 pr., D.17.2.52.4 e D.17.2.63.9, mentre in altre 2 volte compare il riferimento all'opera il 14° libro dei *Digesta* in D.17.2.63.1 e D.17.2.58.2; 4 volte Celso, sempre con riferimento all'opera il 7° libro dei *Digesta* in D.17.2.52.2 e D.17.2.58 pr-1; 2 volte Marcello, anche qui con richiamo sempre all'opera: il 6° libro dei *Digesta* in D.17.2.26 e il 7° libro dei *Digesta* in D.17.2.63.3; 1 volta Nerazio in D. 17.2.52.16 e 1 volta Pomponio in D.17.2.63.9; infine 4 volte Papiniano, sempre con indicazione dell'opera il 3° libro dei *Responsa* in D.17.2 52.6-9.

In definitiva, Paolo assume come fonte pressoché esclusiva la giurisprudenza dei *veteres* e del primo Principato, con la sola eccezione di un richiamo a Giuliano. Ulpiano, invece, mostra un più ampio raggio di citazioni sia per il numero che per le individualità richiamate. Egli non disdegna i giuristi più antichi: sebbene le loro citazioni siano per lo più concentrate in un testo, D.17.2.52.18, in tema di *iniuria iudicis*. Tuttavia, la sua opera si caratterizza per un diffuso richiamo ai giuristi medio classici e anche a lui coevi: 7 volte Giuliano, 4 volte Celso e sempre 4 volte Papiniano, 2 volte Marcello e poi Pomponio e Nerazio e, spesso citati con l'indicazione dell'opera. Il dato già osservato nella recente storiografia e appena richiamato viene così ad essere pienamente confermato.

3. Venendo poi ad esaminare nei contenuti il commento paolino all'*actio pro socio*, è agevole rilevare come la parte di gran lunga più ampia e significativa di quanto residua del commento paolino nel Digesto tratti specificatamente dei modi di estin-

zione del contratto di *societas*<sup>20</sup>. Il lungo testo di D.17.2.65 pr.-12, infatti, offre una circostanziata casistica in cui Paolo discute tale materia, di cui qui interessano i §§ 3-12<sup>21</sup>:

*Diximus dissensus dissolvi societatem: hoc ita est, si omnes dissentiunt. quid ergo, si unus renuntiet? Cassius scripsit eum qui renuntiaverit societati a se quidem liberare socios suos, se autem ab illis non liberare. Quod utique observandum est, si dolo malo renuntiatio facta sit, veluti si, cum omnium bonorum societatem inissemus, deinde cum obvenisset uni hereditas, propter hoc renuntiaverit: ideoque si quidem damnum attulerit hereditas, hoc ad eum qui renuntiavit pertinebit, commodum autem communicare cogetur actione pro socio. quod si quid post renuntiationem adquisierit, non erit communicandum, quia nec dolus admissus est in eo. 4. Item si societatem ineamus ad aliquam rem emendam, deinde solus volueris eam emere ideoque renuntiaveris societati, ut solus emeris, teneberis quanti interest mea: sed si ideo renuntiaveris, quia emptio tibi displicebat, non teneberis, quamvis ego emero, quia hic nulla fraus est: eaque et Iuliano placent. 5. Labeo autem posteriorum libris scripsit, si renuntiaverit societati unus ex sociis eo tempore quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio actione: nam si emimus mancipia inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit, hoc casu, quia deteriore causam*

<sup>20</sup> Figure giuridiche su cui si è depositata una ricca letteratura con attenzione ai profili ricostruttivi storico-dogmatici che risulta illustrata e compiutamente discussa in M. TALAMANCA, *Società*, cit., p. 838 ss. A cui si può aggiungere M. TALAMANCA, *La 'societas'. Corso di lezioni di diritto romano*, edizione postuma a cura di L. GAROFALO, Padova, 2012, p. 117 ss.; S. SCIORTINO, *Ricerche in tema di società questuarie*, Torino, 2019, p. 113 ss.; A. PETRUCCI, *La flessibilità dello schema societario nell'esercizio negotiationum nel diritto romano della tarda Repubblica e del Principato*, in *Legal Roots*, 9, 2020, p. 318 ss.; L. SOLIDORO, *Vendite di schiavi e societates venaliariae*, ivi, p. 359 ss.

<sup>21</sup> In D.17.2.65 pr.-2 Paolo affronta casisticamente alcuni problemi relativi alle cause di scioglimento *ex actione*, per *venditio bonorum* e per *mors* del socio. Sembra che i compilatori abbiano utilizzato questa porzione del testo paolino per cercare di dare completezza alla classificazione ulpiana presente in D.17.2.63.10 che loro stessi avevano repentinamente troncato con l'inserzione di un testo di Callistrato, D.17.2.64. Ma, come osserva Ferdinando Bona (*Studi*, cit., p. 40), «il disordine che regna certamente nel fr. 65, se considerato nel suo insieme, non è tale però, che impedisca di cogliere nei §§ 3-12 lo schema tradizionale delle cause di scioglimento».

*meam facis, teneri te pro socio iudicio. Proculus hoc ita verum esse ait, si societatis non intersit dirimi societatem: semper enim non id, quod privatim interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati expedit. Haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeunda societate convenit. 6. Item qui societatem in tempus coit, eam ante tempus renuntiando socium a se, non se a socio liberat: itaque si quid compendii postea factum erit, eius partem non fert, at si dispendium, aequae praestabit portionem: nisi renuntiatio ex necessitate quadam facta sit, quod si tempus finitum est, liberum est recedere, quia sine dolo malo id fiat. 7. Renuntiare societatem etiam per alios possumus: et ideo dictum est procuratorem quoque posse renuntiare societati. Sed utrum de eo dictum sit, cui omnium bonorum administratio concessa est, an de eo, cui hoc ipsum nominatim mandatum est, videamus, an vero per utrumque recte renuntietur? quod est verius, nisi si prohibuerit eum dominus specialiter renuntiare. 8. Item scriptum est posse procuratori quoque meo socium meum renuntiare. Quod Servius apud Alfenum ita notat: esse in potestate domini, cum procuratori eius renuntiatum est, an velit ratam habere renuntiationem igitur is cuius procuratori renuntiatum est liberatus esse videbitur: an autem ipse quoque qui renuntiavit procuratori libereretur, in potestate eius erit, quemadmodum diximus in eo, qui socio renuntiat. 9. Morte unius socii societas dissolvitur. Etsi consensu omnium coita sit, plures vero supersint, nisi in coeunda societate aliter convenerit. nec heres succedit: sed quod ex re communi postea quaesitum est, item dolus et culpa in eo quod ex ante gesto pendet tam ab herede quam heredi praestandum est. 10. Item si alicuius rei societas sit et finis negotio impositus, finitur societas: quod si integris omnibus manentibus alter decesserit, deinde tunc aequatur res, de qua societate coierunt, tunc eadem distinctione utemur, qua in mandato, ut si quidem ignota fuerit mors alterius, valeat societas, si nota, non valeat. 11. Societas quemadmodum ad heredes socii non transit, ita nec ad adrogatorem, ne alioquin invitus quis efficiatur cui non vult, ipse autem adrogatus socius permanet: nam et si filius familias emancipatus fuerit, permanebit socius. 12. Publicatione quoque distrahi societatem diximus. Quod videtur spectare ad universorum bonorum publicationem, si socii bona publicentur, nam cum in eius locum alius succedat, pro mortuo habetur.*



Vorrei portare l'attenzione su D.17.2.65.3, che si apre con «diximus», espressione verbale che il giurista torna a ripetere nel medesimo frammento nei §§ 8 e 12, come a indicare il suo riandare ad una elencazione delle cause di scioglimento espressa in una parte precedente del suo commentario ma che non ci è giunta, mentre i compilatori hanno fatto precedere l'articolata trattazione casistica paolina da una classificazione ulpiana:

Ulp. 31 *ad ed.* D.17.2.63.10: *societas solvitur ex persona, ex rebus, ex voluntate, ex actione. Ideoque sive homines sive res sive voluntate sive actio interierit, distrahi videtur societas intereunt autem homines quidem maxima aut media capitis diminutione aut morte: res vero, cum aut nullae relinquuntur aut condicionem mutaverint, neque enim rei quae iam nulla sit quisquam socius est neque eius quae consecrata publicatae sit, voluntate distrahitur societas renuntiatione.*

Con Ulpiano ci troviamo in una situazione che potremmo dire simmetricamente inversa rispetto a Paolo. Nel primo disponiamo di una elencazione, ma oltre a ciò residua ben poco, come osserva correttamente Mario Talamanca: «l'accennata discussione ulpiana è una prima approssimazione della materia, introduzione ad una trattazione casistica che non è stata ripresa dai compilatori»<sup>22</sup>; del secondo, in assenza di una classificazione espressa, ci viene offerta una ricca trattazione casistica. Non credo possibile ipotizzare in modo plausibile la scelta compilatoria al riguardo: perché il lungo squarcio paolino fosse sembrato più confacente agli occhi dei compilatori rispetto ad Ulpiano o perché, altrimenti, Ulpiano fosse giunto a loro lacunoso sul punto o per altra ragione. Se, tuttavia, continuiamo a ragionare nell'ottica compilatoria, il ruolo del commento editale paolino appare complementare rispetto alla centralità dell'opera ulpiana che costituiva l'ordito su cui costruire le trattazioni della *pars edictalis*, ma non certamen-

---

<sup>22</sup> M. TALAMANCA, *Società in generale (diritto romano)*, cit., p. 839, nt. 271.

te ancillare, come invece sembra accadere in altri luoghi del Digesto osservati in reciproco confronto<sup>23</sup>.

Nonostante in letteratura si sia cercato di conciliare l'ordine delle cause di scioglimento ulpiano con quello paolino<sup>24</sup>, non si può non coglierne l'evidente diversità. Mentre Ulpiano, adottando un criterio fondato sul venir meno di un elemento essenziale del contratto (parti, patrimonio sociale, consenso, protezione giudiziaria), afferma che la società si scioglie *ex persona, ex rebus, ex voluntate, ex actione*; in D.17.2.65.3-12 di Paolo abbiamo invece un diverso paradigma espositivo che, ruotando sulla persona del socio, presenta come cause la *renuntiatio*, la *mors*, la *capitis deminutio* e la *publicatio bonorum*.

Il modello paolino trovò poi corrispondenza in quello tracciato da Erennio Modestino:

Mod. 3 reg. D.17.2.4.1: *dissociamur renuntiatione morte capitis deminutione egestate*<sup>25</sup>.

Non solo, ma come è stato osservato da tempo<sup>26</sup>, nel comporre la trattazione dei modi di estinzione della società nelle Istituzioni imperiali, i commissari giustinianeî procedettero ad «una singolare contaminazione fra il dettato gaiano delle istituzioni e quello paolino dei *libri ad edictum*»<sup>27</sup>:

I.3.25.4. *Manet autem societas eo usque, donec in eodem consensus perseveraverint: At cum aliquis renuntiaverit societati, solvitur societas. Sed plane si quis callide in hoc renuntiaverit*

<sup>23</sup> G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari edituali di epoca severiana*, cit., p. 40; ID., *Premessa*, cit., p. X.

<sup>24</sup> Cfr. per tutti V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., p. 168 ss.

<sup>25</sup> Sul significato di *egestas*, inteso come totale assenza di patrimonio nel socio che aveva subito una *bonorum venditio* si veda da ultimo e in modo assai circostanziato S. SCIORTINO, *Ricerche in tema di società questuarie*, cit., p. 151 ss, che giunge a sostenerne il carattere interpolatizio.

<sup>26</sup> C. FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *Opere*, 2. *Studi sulle fonti del diritto romano*, Pavia, 1929, p. 393. Cfr. anche E. NARDI, *Istituzioni di diritto romano*, B. Testi 2, Milano, 1975, p. 146 s.

<sup>27</sup> F. BONA, *Studi*, cit., p. 44.

*societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si totorum bonorum socius. Cum ab aliquo heres esset relictus. In hoc renuntiaverit societati, ut hereditatem solus lucrifaceret, cogitur hoc lucrum communicare: si quid vero aliud lucrifaceret, quod non captaverit, ad ipsum solum pertinent: si vero, cui renuntiatum est, quidquid omnino post renuntiatam societatem acquiritur, soli conceditur<sup>28</sup>. 5. Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit etiam certam personam sibi eligit<sup>29</sup>. Sed et si consensu plurium societas coita sit, morte unius socii solvitur, etsi plures supersint, nisi in coeunda societate aliter convenerit<sup>30</sup>. 6. Item si alicuius rei contracta societas sit et finis negotio impositus est, finitur societas<sup>31</sup>. 7. Publicatione quoque distrahi societatem manifestum est, scilicet si universa bona socii publicentur: nam cum in eius locum alius succedit, pro mortuo habetur<sup>32</sup>. 8. Item si quis ex sociis mole debiti praegravatus bonis suis cesserit et ideo propter publica aut propter privata debita substantia eius veneat, solvitur societas<sup>33</sup>. Sed hoc casu si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas<sup>34</sup>.*

Non sembra possibile revocare in dubbio che l'ordine classificatorio seguito nelle Istituzioni di Giustiano derivi direttamente dalle Istituzioni di Gaio e dal commento edittale di Paolo, come da quest'ultimo è plausibile ritenere abbia attinto Modestino in D.17.2.4.1<sup>35</sup>. Evidentemente si trattava di un paradigma tradizionale la cui forza continuò a prevalere, nonostante l'affiorare di un diverso modello elaborato o recepito da Ulpiano. Giunti a questo punto appare naturale porsi la questione se lo schema adottato da Paolo per dare un ordine alle differenti cause di scioglimento della *societas* possa essere considerato frutto originale del pensiero del giurista o se egli lo abbia mutuato da una riflessione giurisprudenziale anteriore.

<sup>28</sup> Cfr. Gai 3.151.

<sup>29</sup> Cfr. Gai 3.152.

<sup>30</sup> Cfr. D.17.2.65.9.

<sup>31</sup> Cfr. D.17.2.65.10.

<sup>32</sup> Cfr. D.17.2.65.12.

<sup>33</sup> Cfr. Gai 3.154.

<sup>34</sup> Cfr. Gai 3.153.

<sup>35</sup> Diversamente A. GUARINO, *Solutio societatis*, in *Labeo*, 14, 1968, p. 155.

In uno studio fondamentale sulle fonti primarie del manuale istituzionale gaiano in tema di *societas*, Ferdinando Bona volse la propria attenzione alle possibili testimonianze parallele e alle fonti che le conservavano e fra queste specialmente il 32° libro *ad edictum* paolino<sup>36</sup>.

In 3.151-154 Gaio illustra le cause che portano allo scioglimento della società consensuale. Nell'ordine: *renuntiatio*, morte del socio, *capitis deminutio*, *bonorum publicatio* e *bonorum venditio*<sup>37</sup>. Nelle istituzioni gaiane era quindi già presente ed operante lo schema classificatorio che avrebbe poi guidato Paolo nel disporre la medesima materia.

L'affaccio su un riquadro sinottico può illuminare con maggiore efficacia il medesimo schema che guida le due trattazioni:

| CAUSE DI ESTINZIONE<br>DELLA SOCIETAS | GAI INSTITUTIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PAULUS, 32 AD EDICTUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>RENUNTIATIO</i>                    | <p>3.151. Manet autem societas eo usque, donec in eodem consensu perseverant. At cum aliquis renuntiaverit societati, societas solvitur. Sed plane si quis in hoc renuntiaverit societati, ut obveniens aliquod lucrum solus habeat, veluti si mihi totorum bonorum socius, cum ab aliquo heres esset relictus, in hoc renuntiaverit societati, ut hereditatem solus lucri faciat, cogetur hoc lucrum communicare. Si quid vero aliud lucri fecerit quod non captaverit, ad ipsum solum pertinet. Mihi vero, quidquid omnino post renuntiatam societatem acquiritur, soli conceditur.</p> | <p>D.17.2.65.3-6: Diximus dissolvi societatem: hoc ita est, si omnes dissentiant. quid ergo, si unus renuntiet? Cassius scripsit eum qui renuntiaverit societati a se quidem liberare socios suos, se autem ab illis non liberare. Quod utile observandum est, si dolo malo renuntiatio facta sit, veluti si, cum omnium bonorum societatem inissemus, deinde cum obvenisset uni hereditas, propter hoc renuntiaverit: ideoque si quidem damnum attulerit hereditas, hoc ad eum qui renuntiavit pertinebit, commodum autem communicare cogetur actione pro socio. quod si quid post renuntiationem adquisierit, non erit communicandum, quia nec</p> |

<sup>36</sup> F. BONA, *Studi*, cit., p. 34 ss.

<sup>37</sup> Su questa ultima causa si vedano in specifico le osservazioni di F. BONA, *Studi*, cit., p. 35, nt. 57.

dolus admissus est in eo. 4. Item si societatem ineamus ad aliquam rem emendam, deinde solus volueris eam emere ideoque renuntiaveris societati, ut solus emeris, teneberis quanti interest mea: sed si ideo renuntiaveris, quia emptio tibi displicebat, non teneberis, quamvis ego emero, quia hic nulla fraus est: eaque et Iuliano placent. 5. Labeo autem posteriorum libris scribit, si renuntiaverit societati unus ex sociis eo tempore quo interfuit socii non dirimi societatem, committere eum in pro socio actione: nam si emimus mancipia inita societate, deinde renunties mihi eo tempore, quo vendere mancipia non expedit, hoc casu, quia deteriorem causam meam facis, teneri te pro socio iudicio. Proculus hoc ita verum esse ait, si societatis non intersit dirimi societatem: semper enim non id, quod privatum interest unius ex sociis, servari solet, sed quod societati expedit. Haec ita accipienda sunt, si nihil de hoc in coeunda societate convenit. 6. Item qui societatem in tempus coit, eam ante tempus renuntiando socium a se, non se a socio liberat: itaque si quid compendii postea factum erit, eius partem non fert, at si dispendium, aequè praestabit portionem: nisi renuntiatio ex necessitate quadam facta sit, quod si tempus finitum est, liberum est recedere, quia sine dolo malo id fiat.

RENUNTIATIO DA PARTE DEL PROCURATORE DEL SOCIO O AL PROCURATORE DEL SOCIO

MORS DEL SOCIO

3.152. Solvitur adhuc societas etiam morte socii, quia qui societatem contrahit certam personam sibi eligit.

7. Renuntiare societatem etiam per alios possumus:et ideo dictum est procuratorem quoque posse renuntiare societati. Sed utrum de eo dictum sit, cui omnium bonorum administratio concessa est, an de eo, cui hoc ipsum nominatim mandatum est, videamus, an vero per utrumque recte renuntietur? quod est verius, nisi si prohibuerit eum dominus specialiter renuntiare. 8. Item scriptum est posse procuratori quoque meo socium meum renuntiare. Quod Servius apud Alfenum ita notat: esse in potestate domini, cum procuratori eius renuntiatum est, an velit ratam habere renuntiationem igitur is cuius procuratori renuntiatum est liberatus esse videbitur: an autem ipse quoque qui renuntiavit procuratori libereretur, in potestate eius erit, qui socio renuntiat.

D.17.2.65.9. Morte unius socii societas dissolvitur. Etsi consensu omnium coita sit, plures vero supersint, nisi in coeunda societate aliter convenerit. nec heres succedit: sed quod ex re communi postea quaesitum est, item dolus et culpa in eo quod ex ante gesto pendet tam ab herede quam heredi praestandum est. 10. Item si alicuius rei societas sit et finis negotio impositus, finitur societas: quod si integris omnibus manentibus alter decesserit, deinde tunc aequatur res, de qua societate coierunt, tunc eadem distin-

*CAPITIS DEMINUTIO*  
(IN PAOLO SUSSE-  
GUENTE ALLA ADRO-  
GATIO E ALLA EMAN-  
CIPATIO)

3.153. Dicitur etiam capi-  
tis deminutione solvi socie-  
tatem, quia civili ratione  
capitis deminutione morti  
consequatur; sed utique si  
adhuc consentiant in socie-  
tatem, nova videtur incipe-  
re societas.

ctione utemur, qua in man-  
dato, ut si quidem ignota  
fuerit mors alterius, valeat  
societas, si nota, non valeat.

D.17.2.65.11. Societas que-  
madmodum ad heredes socii  
non transit, ita nec ad adro-  
gatorem, ne alioquin invitus  
quis efficiatur cui non vult,  
ipse autem adrogatus socius  
permanet: nam et si filius  
familias emancipatus fue-  
rit, permanebit socius.

*PUBLICATIO*  
*BONORUM*

3.154. Item si cuius ex so-  
ciis bona publice aut priva-  
tim venierint, solvitur so-  
cietas.

D.17.2.65.12. Publicatione  
quoque distrahi societatem  
diximus. Quod videtur spec-  
tare ad universorum bono-  
rum publicationem, si socii  
bona publicentur, nam cum  
in eius locum alius succedat,  
pro mortuo habetur.

Del tutto inutile qui ripercorrere pedissiquamente le raffi-  
nate e circostanziate analisi che hanno consentito a Ferdinan-  
do Bona – nonostante la presenza di talune oggettive incom-  
prensioni e una certa confusione del dettato del lungo fram-  
mento 65<sup>38</sup> – di affermare in modo assai convincente la cor-  
rispondenza sostanziale e talora argomentativa delle singo-  
le cause di scioglimento negli elenchi gaiano e paolino<sup>39</sup>. Basti  
pensare alla comparazione fra Gai. 3.151 e D.17.2.65.3 in te-  
ma di recesso fraudolento, dove la coincidenza fra i due testi  
nell'esempio offerto, nella soluzione decisa e nella relativa ar-  
gomentazione appare significativa.

Accertata la complessiva corrispondenza a livello classifi-  
catorio e sostanziale fra Gaio e Paolo e volendo comprendere  
quale pensiero giurisprudenziale abbia ispirato Paolo nell'a-  
dottare questo paradigma in tema di cause di scioglimento, ci

<sup>38</sup> F. BONA, *Studi*, cit., p. 46 ss.

<sup>39</sup> Di recente aderiscono all'impostazione di Bona S. LIVA, «*Eleganter Pomponius scripsit frustra hoc convenire*». *Riflessioni sul «pactum ne intra certum tempus societate abeat»*, in *RDR*, 16-17, 2016-2017, p. 1 s.; S. SCIOR-  
TINO, *Ricerche in tema di società questuarie*, cit., p. 153, nt. 46.

si potrebbe porre una prima e forse ovvia domanda: Paolo ha attinto direttamente da Gaio? Ad una risposta affermativa in letteratura si è opposto l'argomento dell'assenza di citazioni di Gaio da parte dei giuristi a lui posteriori, da cui arguire ulteriormente l'ignoranza della opera stessa presso questi giuristi, specie nelle grandi opere di giuristi come Ulpiano e Paolo, caratterizzate da numerosi richiami di giuristi precedenti<sup>40</sup>. Non è questo il momento di aprire un'inevitabilmente lunga digressione circa la letteratura che si è depositata sulla personalità di Gaio. Com'è noto, l'assenza di citazioni nella giurisprudenza medio-classica e tardo-classica è stata spiegata in ragione della possibile origine provinciale del giurista; altrimenti è stato detto che i giuristi conoscevano l'opera gaiana ma non la utilizzarono perché di carattere elementare o perché sotto il profilo scientifico non apprezzata<sup>41</sup>.

Sono dell'opinione, tuttavia, che non si possa così rigidamente escludere una conoscenza diretta di Paolo dell'opera gaiana. Se si vuole ragionare in modo obiettivo, credo che dalla mancanza di citazioni di un'opera o di un giurista non si possa dedurre meccanicamente anche la mancata conoscenza dell'opera. Del resto, nella storiografia si è andata sostenendo, e di recente autorevolmente ribadito<sup>42</sup>, l'effettiva circolazione e la conoscenza in età severiana delle opere di Gaio. Addirittura Tony Honoré ha creduto di ipotizzare una più diretta relazione di influenza di Gaio su Paolo, rispetto a quella fra Gaio e Ulpiano<sup>43</sup>.

Indipendentemente da ciò, rimane comunque da valorizzare, seguendo anche in questo caso Ferdinando Bona<sup>44</sup>, la cita-

---

<sup>40</sup> Così F. BONA, *Studi*, cit., p. 45, nt. 22.

<sup>41</sup> In argomento per tutti L. LANTELLA, *Le istituzioni di Gaio come modello pragmatico*, in *Il Modello di Gaio nella formazione del giurista (Atti del convegno torinese 4-5 Maggio 1978)*, in onore del Prof. Silvio Romano, Milano, 1981, p. 73 ss.

<sup>42</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 545, nt. 8, con opportuni riferimenti alla letteratura anteriore; ID., *Un manifesto e i suoi modelli*, in J.L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones De censibus*, Roma-Bristol, 2021, p. 58.

<sup>43</sup> T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of Human Rights*, Oxford, 2002<sup>2</sup>, p. 137.

<sup>44</sup> F. BONA, *Studi*, cit., p. 46 ss.



zione di Cassio in Paolo – si legge infatti in D.17.2.65.3 «Cassius scripsit» – che costituisce il perno per avanzare la plausibile ipotesi che «possano essere stati, in primo luogo, i *libri iuris civilis* di Cassio a fornire a Paolo, in una con l'intelaiatura delle cause risolutive della società consensuale, anche la sostanza di alcune conclusioni»<sup>45</sup>. Tale opera avrebbe costituito la fonte comune che avrebbe ispirato sia Gaio che Paolo, sebbene fra loro indipendenti; del resto è ragionevole ritenere – e nello specifico Ferdinando Bona lo ha dimostrato con dovizia di argomenti<sup>46</sup> – che pure Gaio si rifacesse a Cassio o, comunque, ad una tradizione di conio cassiano-sabiniana.

Quindi appare acquisito che Paolo, nel suo commento editale all'*actio pro socio*, facesse riferimento anche ad una tradizione civilistica. Del resto, la materia della società consensuale, se trovava posto nei libri *ad edictum* in virtù della presenza dell'*actio pro socio*, era trattata nelle opere del sistema civilistico come testimoniano i *XVIII libri iuris civilis* di Q.M. Scevola<sup>47</sup> e i *III libri iuris civilis* di Sabino<sup>48</sup>. Né si deve dimenticare che il commento paolino all'*actio pro socio* si apre con il richiamo alla *societas omnium bonorum*<sup>49</sup>, prototipo civilistico, con la quale con probabilità principiava la trattazione *De societate* nei *libri iuris civilis* di Sabino<sup>50</sup> e sempre la *societas omnium bonorum* era il modello ancora assorbente e predominante nella trattazione civilistica di Quinto Mucio<sup>51</sup>.

Appare quindi assai fondata la constatazione che Paolo nei suoi libri *ad edictum* in sede di trattazione dell'*actio pro socio* non abbia attinto ad opere dedicate espressamente al com-

<sup>45</sup> F. BONA, *Studi*, cit., p. 60.

<sup>46</sup> F. BONA, *Studi*, cit., p. 46 ss.

<sup>47</sup> Cfr. da ultimo E. STOLFI, *Commento Iuris civilis libri XVIII*, in J.L. FERRARY, A. SCHIAVONE, E. STOLFI, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma, 2018, p. 327 ss.

<sup>48</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *I Libri tres iuris civilis*, Padova, 2001<sup>2</sup>, p. 236 ss.

<sup>49</sup> D.17.2.1.pr.-1: *Societas coiri potest vel in perpetuum, id est dum vivunt, vel ad tempus vel ex tempore vel sub condicione*. 1. *In societate omnium bonorum omnes res quae coeuntium sunt continuo communicantur*.

<sup>50</sup> Cfr. R. ASTOLFI, *I Libri tres iuris civilis*, cit., p. 241.

<sup>51</sup> Cfr. G. SANTUCCI, *La «magna quaestio» in Gai 3.149*, in *Index*, 42, 2014, p. 339; E. STOLFI, *Commento Iuris civilis libri XVIII*, cit., p. 328, nt. 738.

mento all'editto<sup>52</sup>. Ciò non deve stupire, è noto, infatti, che le diverse forme letterarie presentavano «tra loro affinità e parentele»<sup>53</sup> e i giuristi, pur adottando un determinato modello espositivo nella loro trattazione, non si ponevano limiti nell'utilizzare opere giurisprudenziali strutturate su altri paradigmi letterari o che trattavano materie differenti e non erano «certo vincolati a richiamare solo opinioni espresse in lavori della medesima tipologia di quella in cui la citazione è compiuta»<sup>54</sup>. Il dato è acquisito in letteratura<sup>55</sup> e la palingenesi leneniana offre molti esempi in argomento<sup>56</sup>. Inoltre l'osmosi fra tradizione civilistica e opere di commento all'editto era favorita dal fatto che nel corpo dell'editto pretorio, probabilmente fin dalla sua origine, ma sicuramente a partire dalla redazione giuliana, erano inserite le formule di azioni civili, su cui si era depositata da tempo una consolidata letteratura civilistica.

L'esposizione delle cause di scioglimento della *societas* appare più una ampia digressione teorico-concettuale che la testimonianza di un commento lemmatico in senso stretto ancorato al dettato delle formule e delle varie clausole edittali, modello letterario a cui ci ha spesso abituati Ulpiano, il quale, inoltre, si muoveva con visione sistematica nell'ambito di un progetto organico di '*restatement*'<sup>57</sup>. Ad essa ben si attagliano le parole di Bernardo Albanese che sempre a proposito del 32° libro *ad edictum* paolino, ma in tema di mandato, osserva come l'opera paolina intendesse «costituire un'organica esposi-

---

<sup>52</sup> Per una nozione di genere edittale e, più in generale, di genere letterario si veda D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dall'età dei pontefici alla scuola di Servio. Atti del seminario*, a cura di D. MANTOVANI, Torino, 1996, p. 62, nt. 5.

<sup>53</sup> Così M. BREONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1987, p. 279.

<sup>54</sup> Così E. STOLFI, *Fra «Kunstgeschichte» e «Kunstlergeschichte». Il problema dei generi letterari*, in *Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani*, a cura di A. SCHIAVONE, Torino, 2017, p. 62.

<sup>55</sup> Si veda per tutti, F. D'IPPOLITO, *Saggi di storia della storiografia romanistica*, Napoli, 2009, p. XXVIII ss.

<sup>56</sup> F. BONA, *Studi*, cit., p. 61 s.

<sup>57</sup> Così A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 535, nt.57.

zione del contratto di mandato, più sotto il profilo sostanziale che sotto quello processuale»<sup>58</sup>, lasciando «intravedere chiaramente una struttura non fondata sullo schema di un'analisi delle formule, bensì sullo schema di un'esposizione generale del negozio di mandato»<sup>59</sup>.

Un'ulteriore differenza più specifica che tende ad allontanare l'esposizione paolina da quella corrispondente ulpiana giunge dal confronto fra le loro ipotetiche ricostruzioni palinogenetiche. Circa Ulpiano, Otto Lenel è in grado di offrire un ordine di assegnazione dei frammenti all'interno delle singole parti della formula<sup>60</sup> e da tale proposta non differisce, se non parzialmente quella presentata da Franz Wieacker<sup>61</sup>. Per entrambi gli studiosi, Ulpiano sembra aver trattato delle cause di scioglimento in appendice, dopo la menzione della formula proposta nell'editto contro l'erede del socio.

Venendo poi a Paolo, Lenel sembra rinunciare ad una vera e propria ricostruzione, riproducendo i frammenti nell'ordine in cui si trovano nel titolo del Digesto 17.2. È Wieacker che tenta una ricostruzione palinogenetica del commento editale paolino a livello ipotetico, collocando la trattazione delle cause di scioglimento nella *intentio*, diversamente da quello pensato per Ulpiano.

Anche qui un semplice quadro sinottico può aiutare nella comprensione delle differenze ipotizzate, tenendo conto che, almeno a partire dalla redazione giuliana, dell'*actio pro socio*, essendo *actio in ius concepta*, era proposta nell'editto del pretore solo la *formula*, senza clausola editale. Pertanto il commento editale dei giuristi principiava con la *demonstratio*, seguiva l'*intentio* e poi la *condemnatio* a cui era connesso il c.d. *beneficium competentiae*:

---

<sup>58</sup> B. ALBANESE, «*Iudicium contrarium*» e «*ignominia*» nel mandato [1970], ora in *Scritti giuridici*, I, Palermo, 1991, p. 966.

<sup>59</sup> B. ALBANESE, «*Iudicium contrarium*», cit., p. 965.

<sup>60</sup> Cfr. O. LENEL, *Palinogenesia iuris civilis*, II, Leipzig, 1889, p. 625 ss.; Id., *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1927<sup>3</sup>, p. 297 ss.

<sup>61</sup> F. WIEACKER, *Societas*, cit., p. 64 ss.

| FORMULA                                                            | secondo LENEL<br>ULP. 31° <i>AD</i><br><i>EDICTUM</i>                                                 | secondo WIEACKER<br>PAUL.32° <i>AD</i><br><i>EDICTUM</i> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i>DEMONSTRATIO</i>                                                | D.17.2.5<br>D.17.2.20<br>D.17.2.33<br>D.17.2.44<br>D.17.2.52 pr.                                      | D.17.2.1<br>D.17.2.3<br>D.17.2.13<br>D.17.2.70           |
| <i>INTENTIO</i>                                                    | D.17.2.52.1-2<br>D.17.2.49<br>D.17.2.26<br>D.17.2.52.3-18<br>D.17.2.52.4<br>(=D.17.2.61)<br>D.17.2.24 | D.17.2.65 pr.-16<br>D.17.2.67 pr.-2                      |
| <i>CONDEMNATIO</i><br>( <i>BENEFICIUM</i><br><i>COMPETENTIAE</i> ) | D.17.2.63 pr. -7                                                                                      | D.17.2.67.3                                              |
| <i>DE ACTIONE IN</i><br><i>HEREDEM SOCI</i><br><i>PROPOSITA</i>    | D.17.2.63.8-9                                                                                         |                                                          |
| <i>SOCIETAS QUEMAD-</i><br><i>MODUM SOLVATUR</i>                   | D.17.2.63.10<br>D.17.2.58 pr.-1<br>D.17.2.58.2<br>D.27.3.6<br>D.17.2.58.3                             |                                                          |

In definitiva sembra buona congettura quella del Wieacker, peraltro condivisa da Bona<sup>62</sup>, che pone le cause di scioglimento della *societas* nella sede del commento all'*intentio*. Essa pare confortata sicuramente da un dato: quello relativo a tutta la discussione paolina, prima imperniata sul recesso dolo-  
so di tradizione sabiniano-cassiana – presente anche in Gaio – e, a seguire, quella pertinente al recesso intempestivo. Questa trattazione casistica non era finalizzata a sottolineare lo scioglimento della società in quanto effetto tipico di tale causa, quanto a verificare piuttosto i limiti che imponeva l'*oportere ex fide bona* – presente nella *intentio* dell' *actio pro socio* – al-

<sup>62</sup> F. BONA, *Contributi alla storia della 'societas universorum quae ex quaestu veniunt' in diritto romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, I, Torino, 1968, p. 439 s.; Id., *Studi*, cit., pp. 67, 74 e 99, nt. 37.

la responsabilità del socio recedente. La *fides bona* non giocava solo un ruolo essenziale nel sanzionare la forma del recesso doloso – sempre nel 32° libro *ad edictum* Paolo aveva scritto «*fides bona contraria est fraudi et dolo*»<sup>63</sup> – ma anche nel circoscrivere ed evidenziare il recesso obiettivamente intempestivo in quanto «incompatibile, alla stregua della *fides bona*, con un più stretto impegno di cooperazione, volto alla realizzazione dell'oggetto sociale»<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> D.17.2.3. In argomento G. SANTUCCI, *Fides bona e societas: una riflessione*, in *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese*, III, a cura di L. GAROFALO, Padova, 2003, p. 360 ss.; di recente e sinteticamente P. LAMBRINI, *Il ruolo della fides nei fenomeni aggregativi in Roma antica*, in *Legal Roots*, 8, 2019, p. 348 ss.

<sup>64</sup> Così P. CERAMI, *Impresa e societas nei primi due secoli dell'Impero*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, p. 118 s. Ampiamente sul recesso intempestivo da ultimo S. SCIORTINO, *Ricerche in tema di società questuarie*, cit., p. 113 ss., mentre in sintesi A. ARNESE, *Societas. Idee e assetti d'interesse nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2021, p. 22 s.

**GIANNI SANTUCCI, Appunti sul commento edittale di Giulio Paolo all'*actio pro socio***

Il contributo ha come scopo l'analisi dei frammenti del 32 libro del commentario *ad edictum* di Paolo, in cui il giurista severiano aveva trattato le principali cause di estinzione del contratto di società (*societas consensu contracta*). Dopo un breve raffronto con la corrispondente parte del commentario ulpiano *ad edictum*, l'autore cerca di identificare le prime fonti del pensiero paolino (i *libri iuris civilis* di Cassio e le Istituzioni di Gaio), seguendo gli studi di Franz Wieacker e di Ferdinando Bona.

**Parole chiave:** Giulio Paolo, commentari *ad edictum*, cause di estinzione della società.

**GIANNI SANTUCCI, Notes on Paul's Commentary *ad edictum* on the *actio pro socio***

This contribution aims to analyse the surviving fragments of the 32 book of Paul's commentary *ad edictum* in which the severian jurist dealt with the principal causes of termination of contract of partnership (*societas consensu contracta*). After a brief comparison with the correspondent part of the Ulpian's commentary *ad edictum*, the Author seeks to identify the first sources of Paul's thought (the *libri iuris civilis* of Cassius and the Institutes of Gaius), following the studies of the scholars Franz Wieacker and Ferdinando Bona.

**Key words:** Paul, commentary *ad edictum*, causes of termination of partnership.

Domenico Bilotti

## **‘AMORE VERSO I POVERI’: L’ESORTAZIONE APOSTOLICA *DILEXI TE* TRA SENSIBILITÀ CANONISTICHE E IMPLICAZIONI GIURIDICHE SECOLARI\***

SOMMARIO: – 1. L’Esortazione Apostolica *Dilexi Te*: i riferimenti francescani e le ipotesi di continuità nel magistero. – 2. Le ricadute metodologiche nella scelta del tema: fonti scritturali e nuove povertà nel prisma delle virtù teologali. – 3. Il rilievo giuridico delle dinamiche esperienziali nella Chiesa ‘storica’: antecedenti esemplari e prospettive di attualizzazione. – 4. Alcuni rilievi conclusivi: le incoerenze nel recepimento pubblico e il pericolo di disimpegno del diritto secolare.

### **1. *L’Esortazione Apostolica Dilexi Te: i riferimenti francescani e le ipotesi di continuità nel magistero***

Quando Francesco pubblicò la sua prima Enciclica<sup>1</sup>, sulla base di un previo lavoro di cernita e analisi che era stato, in più punti della sua attività, avviato da Benedetto XVI<sup>2</sup>, *Lumen Fidei* fu, soprattutto fuori dall’ambito specialistico, a lun-

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sul clima di aspettative suscitate e sull’eco determinato dalla pubblicazione, cfr., tra gli altri, P. VALLELY, *Pope Francis Untying the Knots. The Struggle for the Soul of Catholicism*, London-Oxford-New York-New Delhi-Sydney, 2015, p. 212; la progressiva diminuzione di interesse, nella rilettura di quel documento, a vantaggio di altre fonti di spicco, ha prodotto, anche tra gli studiosi, un non sempre condivisibile oblio (il documento è, ad esempio, completamente ignorato in M.B. DELINE, *Expanding Moral Messaging Climate Change Research*, in *Understanding Pope Francis. Message, Media, and Audience*, a cura di J.R. BLANEY, Lanham-London, 2021, p. 79).

<sup>2</sup> M. FAGGIOLI, *Papa Francesco e la “Chiesa-mondo”*, Roma, 2014, p. 61; M. POLITI, *La rivoluzione incompiuta. La Chiesa dopo Papa Francesco*, Roma, 2025, p. 33; pur in calce a una trattazione d’altro argomento, la linea di continuità è evidenziata anche in A.P. TAVANI, *Fede e consenso matrimoniale*, Torino, 2013, p. 225.

go ritenuta in modo del tutto atecnico l'Enciclica a 'quattro mani' o, peggio, l'ultimo retaggio di un pontificato esauritosi, necessario tributo da esitare prima di avviare la nuova stagione<sup>3</sup>. L'Enciclica aveva la sola firma di Francesco, in realtà, e mai vi sono state dichiarazioni circa una rimozione o un deprezzamento di quel testo in capo al pontefice gesuita. Essa, tuttavia, è finita nell'oblio, soprattutto se comparata a encicliche ed esortazioni che hanno avuto eco assai più vasta e controversa. Questa diversità di attenzioni e tali premesse di riconducibilità del testo a una presunta stagione finita non hanno certo giovato alla chiarezza, in un periodo nel quale la confusione e l'instabilità sembravano dover prevalere su tutto il resto. Ci si augura che, comunque la si legga e qualunque uso se ne faccia, *Dilexi Te*<sup>4</sup> non segua la stessa traiettoria e non finisca per essere considerata il mero interludio tra il lascito del pontificato precedente e l'autonomia di intervento di quello successivo.

All'opposto, le ipotesi di continuità stanno su tematiche profonde<sup>5</sup>, che hanno una rilevanza specifica e alludono a sensibilità fondamentali nel divenire storico della Chiesa. In questo senso, è opportuno, oltre che toccante (misura qualificativa che tuttavia sfugge al diritto), il riferimento alla conversione

---

<sup>3</sup> Ciò accadeva anche quando l'atecnica assunzione era espressa in senso di apprezzamento. Nella gamma di giudizi sorti al riguardo, possono leggersi: M. MATZUZZI, *Ecco l'enciclica a quattro mani di Bergoglio e Ratzinger. Testo e analisi*, in *Formiche*, 5 luglio 2013; L. KOCCI, *Lumen fidei, l'enciclica di Ratzinger (e Bergoglio)*, in *il Manifesto*, 6 luglio 2013, ancorché in senso marcatamente negativistico, visto che vi si legge: «emergono i temi ratzingeriani a scapito di quelli innovativi di Papa Francesco»; più di recente, C. FELICE CASULA, *Lumen Fidei: l'enciclica ponte fra Benedetto XVI e Francesco*, in *In Terris*, 5 luglio 2025.

<sup>4</sup> LEONE XIV, Esortazione Apostolica *Dilexi Te* sull'amore verso i poveri, 4 ottobre 2025.

<sup>5</sup> Alcune di queste comuni sollecitudini pastorali sono, del resto, apertamente rivendicate dal pontefice, come può leggersi in LEONE XIV, *Messaggio alla Trentesima Sessione della Conferenza degli Stati parte alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop30)*, in *L'Osservatore Romano*, 7-8 novembre 2025. E, per il vero, per quanto questo tema sia divenuto emblematico di divisioni capziose nell'opinione pubblica, è senz'altro comune l'attenzione alle vittime di guerra emergente in ID., *E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo*, Roma, 2025.



di Francesco d’Assisi<sup>6</sup>. La sua esemplare esperienza di vita, e l’energia dedicata alla trasformazione della cultura monastica in una chiave di autentica riscoperta evangelica<sup>7</sup>, ebbero nella cura dei bisognosi di allora una delle più evidenti ricadute pratiche. L’episodio dell’abbraccio col lebbroso, nonostante in ottica razionalista possa apparire meramente uno dei tanti *topoi* delle agiografie medievali<sup>8</sup>, meno attendibili alla rigorosa analisi storica, diventa piuttosto la simbologia di un approccio molto concreto: *fu Cristo stesso ad abbracciarlo*. In altre parole, appare suggerire Leone XIV, fu la percezione nuda e immediata dell’estremo disagio patito dall’uomo a ingenerare quel necessario scatto di vita e di obiettivi che solo la fede, vissuta nel modo più intenso e veridico, può suscitare nell’animo umano<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> Non poche fonti riflettono sulla dimensione interiore di quella conversione e sul percorso esistenziale che fu necessario per compierla. Vedansi F. ACCROCCA, *La conversione di San Francesco d’Assisi. Una stimolante scelta di Cristo*, Assisi, 2006, pp. 41-42; D. SORRENTINO, *Francesco d’Assisi e l’economia della fraternità. Per ripartire dagli ultimi*, Assisi-Perugia, 2021, p. 49.

<sup>7</sup> Parte autorevole e rilevante della dottrina sorta in ambito storico tende, tuttavia, a interpretare le istanze francescane nel prisma dell’insoddisfazione per l’autoreferenzialità della legislazione ecclesiale (questa, ad esempio, la tesi di J. LE GOFF, *San Francesco d’Assisi*, Roma-Bari, 2000, e, in modo più suggestivo, di M. CACCIARI, *Doppio ritratto. San Francesco in Dante e Giotto*, Milano, 2012). L’analisi delle fonti, però, non legittima del tutto una interpretazione in chiave anticanonica della radicalità evangelica francescana, per come può, tra gli altri, leggersi in E. PRINZIVALLI, *Linee essenziali di storia del cristianesimo*, in EAD., *Questioni di storia del cristianesimo antico I-IV sec. L’organizzazione ecclesiale, il rapporto con l’impero romano, la teologia della storia e la visione dell’uomo*, Roma, 2009, p. 15.

<sup>8</sup> Sulle caratteristiche salienti dell’agiografia medievale, rispetto a quella di altre epoche, insuperate le considerazioni di G. PEPE, *Introduzione allo studio del Medioevo latino* (1969), Bari, 1998, pp. 61-62. Tale impostazione è, ad esempio, accolta in G.P. MAGGIONI, *La santità in Occidente. Introduzione all’agiografia medievale*, Roma, 2021. Proprio per tali ragioni, una rilettura giuridicamente fondata è indice di un tentativo rigoroso di discernimento sulle fonti, sul quale, per un tipico caso di studio, può rimandarsi a G. BONI, *La canonizzazione dei santi combattenti nella storia della Chiesa*, Roma, 2012.

<sup>9</sup> L’utilizzo allegorico del linguaggio, pure al di fuori del lessico apocalittico, è una costante nella storia della Chiesa, adoperata quale sussidio pastorale e anche in quanto supporto all’effettività della norma. Si veda, in argomento, la diffusa panoramica di G. MINNUCCI, *Sed nunquid species mulina maior est et dignior equina et asinina? L’allegoria come strumento del dibattito tra*

Proprio tale aspetto solleva interesse sia sul piano religioso e canonistico sia su quello ecclesiasticistico e secolare. Nel primo senso, il costante richiamo alla figura di Francesco d'Assisi individua un paradigma di agire e di credere che non ha mai ricercato la violenza dello scisma o l'esaltazione delle frazioni esasperantemente in lotta – tema molto sentito nella realtà ecclesiale del XIII secolo<sup>10</sup>. Alternativa di vita, esempio per i fedeli e obbedienza al fondamento giuridico-divino dell'istituzione gerarchica – quale che ne sia il sembiante formale positivo o l'atteggiarsi sostanziale – non sono tre sfere antitetiche, ma parti del medesimo credo.

Francesco d'Assisi ha vissuto nell'ordinamento della Chiesa, ha indicato una strada comportamentale e una *regola* per più aspetti in aperto conflitto con le prassi abusive talora esistenti negli ordini: il suo carisma ha dimostrato che nessuna di queste istanze fosse innaturalmente scindibile dalle altre. Anche per questo, Francesco d'Assisi è divenuto uno dei temi possibili nell'attualità corrente del dialogo ecumenico ed interreligioso: stimato in ambiente culturale islamico per l'estrema essenzialità di vita<sup>11</sup>, guardato con rispetto persino dalle esperienze cristiano-scismatiche che in realtà avrebbe-

---

*teologi e giuristi: dalla Canonistica classica alla Riforma. Alcune note*, in *Ius Ecclesiae*, 2022, 2, pp. 597-621.

<sup>10</sup> Questa riflessione è debitamente accentata da una rilevante, ancorché talvolta avversata, personalità del dibattito teologico ed ecclesiologico, quale Y. CONGAR, *Vera e falsa riforma nella Chiesa*, Milano, 1994, pp. 179-180.

<sup>11</sup> Numerose fonti comprovano tale apprezzamento, di là dai pur simbolici episodi che valsero a confermarlo anche alla comune percezione dei fedeli. Si considerino, quanto al vissuto biografico di Francesco, F. ACCROCCA, *Francesco e al-Malik al-Kalim. Il significato storico di un incontro*, in *La Terra Santa crocevia di dialogo. A 800 anni dall'incontro tra Francesco e al-Malik al-Kalim*, Milano, 2021, pp. 89-104; J.V. TOLAN, *Il Santo dal Sultano: l'incontro di Francesco d'Assisi e l'Islam*, Roma-Bari, 2009, pp. 88-94. In termini più generali, l'importante studio critico e letterario di G. K. CHESTERTON, *Francesco d'Assisi*, Napoli, 1990, pp. 97-99. Prospettive di attualizzazione, all'interno del dialogo odierno tra istituzioni cattoliche e istituzioni islamiche, in G. JEUSSET, *Francesco e il Sultano*, Milano, 2008, pp. 186-187.

ro dovuto avere atteggiamenti preconcepi nei confronti di chi fosse rimasto in comunione con il vescovo di Roma<sup>12</sup>.

Non sono meno impattanti le conseguenze dell'analisi di Francesco rispetto al portato storico delle scienze giuridiche secolari<sup>13</sup>. In fondo, il santo d'Assisi aveva ampiamente dimostrato di aver chiaro quanto fosse composita la condizione di esclusione del povero e quanto essa non meritasse di essere riconsegnata alla sola afflizione della pur grave penuria materiale. Le malattie da contagio epidemico, sebbene diffusissime, la condizione di estraneità giuridica del soggetto dal suo territorio di momentaneo passaggio, la sanzione comminata dalle autorità secolari ... costituivano tutte forme gravi di esclusione<sup>14</sup>. Francesco d'Assisi ne ebbe esperienza diretta nel suo approccio di vita, ne intuì le gravi conseguenze sull'e-

---

<sup>12</sup> Sul pauperismo francescano nel contesto comunale, e persino anticipando temi propri dei successivi movimenti di riforma, F. CARDINI, *Francesco d'Assisi* (1989), Milano, 2020, pp. 28-30. Sull'ermeneutica di Francesco nelle teologie cristiane, molto utile il rinvio alle categorizzazioni fornite da L. IRIARTE, *Sulle tracce di Francesco*, in *Communio*, 1997, 152, p. 108.

<sup>13</sup> Restando a fonti dottrinali note nel dibattito italiano, può leggersi esemplificativamente P. CHIASSONI, *Principi e strumenti per una dottrina giuridica realistica*, in G. TARELLO, *La disciplina costituzionale della proprietà*, Roma, 2024, pp. XVIII-XVI, laddove l'esempio francescano funge da antecedente storico ed empirico per la qualificazione giuridica dell'uso dei beni; per profili più generali sul recepimento di Francesco d'Assisi nel quadro della cultura europea, J. LE GOFF, *San Francesco d'Assisi*, cit., p. 100 ss.; ancora, nella prospettiva storica della critica agli statuti proprietari, G. TARELLO, *Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockham*, Milano, 1964. Da considerare anche, seppure ai diversi fini della natura paradigmatica attribuita alla regola dell'ordine, G.G. MERLO, *Nel nome di San Francesco. Storia dei frati minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo*, Padova, 2003.

<sup>14</sup> Si riscontrino, sui diversi temi sollevati, quanto al rapporto tra epidemie e legislazione sanzionatoria, M. ASCHERI, *La risposta del diritto comune alle epidemie di peste*, in Id., *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Santarcangelo Di Romagna, 1991, pp. 157-180; circa l'attualizzazione normativa delle categorie del passaggio momentaneo e dell'estraneità, cfr. il lavoro di L. SABBARESE, *Giovani, migranti, forestieri e naviganti nella legislazione ecclesiastica*, Roma, 2006. Aspetti di interesse sulle forme di privazione della libertà personale, per ragioni di diritto criminale, in M. GAZZINI, *I carcerati nel Medioevo: Milano, Italia*, in EAD., *Storie di vita e di malavita. Criminali, poveri e altri miserabili nelle carceri di Milano alla fine del Medioevo*, Firenze, 2017, pp. 9-16.

sistenza delle persone. E bene fa in *Dilexi Te* Leone XIV a individuare un *continuum* non solo di natura scritturale con la condanna di Gesù. Afflitto dalla comminatoria più grave (la crocifissione), ridotto pressoché alla nudità e violentemente costretto a portare i segni peggiori della sua pena, fu condotto fuori da Gerusalemme per l'esecuzione<sup>15</sup>. Più che meramente povero, almeno nei termini della modernità, Cristo era stato *deprivato* di ogni bene e, come ultimo ed escluso, veniva brutalmente condannato al di fuori della città, a distanza non solo fisica dalle sue istituzioni religiose ed imperiali. Si tratta di quei *numerosi volti* della povertà che l'Esortazione spesso richiama e che sin dai primi passi dell'argomentazione cita espressamente<sup>16</sup>. La povertà, perciò, non si costituisce, ricorrendo all'esempio di Francesco e di Gesù, come mera analisi di redditi, bensì quale ricaduta pratica di uno stigma persino legittimato dall'abuso di potere e dall'interpretazione vessatoria del diritto.

In tale ottica, sembrano convincenti le osservazioni che Leone XIV dedica alla rilevazione della povertà. Con stile espositivo piuttosto pacato, si reitera l'argomento di assoluta inadeguatezza del solo dato numerico per accostare la povertà<sup>17</sup> (altra costante perorazione pastorale e, contemporaneamente, osservazione metodologica di tutta l'Esortazione). E dietro tale assai opportuna considerazione critica si stagliano argomenti di pari, o maggiore, incisività: come si stabilisce un parametro oggettivo per misurare la condizione di povertà? È davvero questione di potere d'acquisto, che può più o meno essere livellato senza mutare di segno i rapporti socio-economici? Si deve forse ricorrere alla colpevolizzazione di chi, nella società della ricchezza e dell'immagine, non assurge a poter dimostrare né opulenza né particolare fruttuosità del proprio lavoro? E quale mentalità può risultare soddisfacente per mitigare la povertà: tale intervento si riduce a questione di erogazione di sussidi o di aumento dei redditi da lavoro (l'una e

---

<sup>15</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 19.

<sup>16</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 9.

<sup>17</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 13.

l’altra misura magari comprensibili<sup>18</sup>, ma non determinanti sotto il profilo ecclesiale)? Così ragionare vorrebbe, oltre a ciò, significare un’accettazione integrale della mentalità per cui solo la possibilità di ricavare ricchezza dal proprio lavoro è realmente accettabile. E, in realtà, tanto la condizione dei lavoratori quanto la posizione di chi per qualsiasi ragione non lavori meritano considerazioni più centrate, che non si esauriscono al rapporto tra mansione e retribuzione<sup>19</sup>, o tra utile e impresa<sup>20</sup>, ma che coinvolgano pienamente il legame tra dignità e formazione della persona umana.

È perciò perfettamente conseguente il successivo passaggio nel quale si conclude che la condizione di povertà non è il risultato di un’operazione meritocratica<sup>21</sup>: si è arricchito chi lo ha meritato e chi non lo ha fatto è portatore di una qualche sua propria incapacità personale e originaria, che come tale deve accettare fino alle peggiori conseguenze. In proposito, uno dei tratti caratteristici dell’Esortazione è proprio quello di non cedere alle suggestioni terminologiche invalse che ammantano di parole, ormai pacificamente accolte e spesso ripetute, aspetti e istituti invero ben meno nobili. Una società fondata sul merito, che perciò premia specifiche competenze o specifici valori, non implica affatto il ritenere le sue ingiustizie una mera conseguenza attuativa delle logiche prevalenti. Al contrario, e non è solo il magistero della Chiesa ad affer-

---

<sup>18</sup> Si veda D. PRETI, *Uno stato sociale senza riforme*, in A. RAPINI, *Lo stato sociale*, Bologna, 2010, p. 207; per una casistica di misure consimili storicamente adottate in Italia, F. LUZZATTO, *Esiste ancora lo stato sociale? Passato, presente e futuro del sistema italiano di welfare*, Milano, 2013, pp. 136-137. Una vasta giustificazione teorico-costituzionale dell’intervento pubblico a beneficio dei redditi in L. FERRAJOLI, *La democrazia attraverso i diritti*, Roma-Bari, 2013.

<sup>19</sup> Ciò vale a segnalare una ipotesi di continuità nel magistero, ad avviso di J.-P. SCHOUPPE, *Elementi di diritto patrimoniale canonico*, Milano, 2008, pp. 153-154.

<sup>20</sup> Interpretazioni differenti, volte a ribadire la compatibilità tra *lex mercatoria* e diritto canonico, possono rinvenirsi in V. COTESTA, *Modernità e capitalismo. Saggio su Max Weber e la Cina*, Roma, 2015, pp. 122-124; F. PARISI, *Il capitalismo dal volto cristiano. La proposta di Michael Novak*, Cantalupa, 2006, pp. 82-88.

<sup>21</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 14.

marlo e in più punti, il merito si concretizza nella predisposizione di garanzie anche a beneficio di chi non abbia avuto accesso a condizioni vantaggiose. Le più autentiche teorie fondate sulla libera competizione<sup>22</sup>, del resto, pongono sempre a base del proprio spettro la massima trasparenza delle regole negoziali tra i soggetti e la valorizzazione dello sforzo, individuale e collettivo, per il raggiungimento in capo a tutti di condizioni di benessere<sup>23</sup>. Nulla di più lontano dalle iniquità e dalla loro supina accettazione, le une e l'altra così efficacemente poste all'indice dal testo dell'Esortazione.

Appare perfettamente coerente a tale traiettoria argomentativa che ci si concentri a seguire su un aspetto sovente sminuito e, in realtà, nell'esposizione pontificia, evidentemente non così irrilevante: l'*accattonaggio*<sup>24</sup>.

Tale pratica sociale ha avuto nella storia del diritto canonico una curvatura del tutto particolare. Accanto all'attenzione verso i temi dell'accoglienza nei riguardi dei bisognosi, tuttavia, non è stato meno forte un senso di pregiudizio sociale, talvolta recepito dalla prassi ecclesiale, soprattutto allorché un accattonaggio fortemente marginale, per non dire *extralegale*, tendeva emblematicamente a radunarsi intorno ai luoghi di pellegrinaggio e di culto. E, nonostante le sue ritrosie, dal XIX secolo in poi la Chiesa ha costituito una offerta di sostegno e una elaborazione teoretico-teologica più avveduta rispetto allo Stato nazionale<sup>25</sup>, che nella parte liberal-statutaria della sua parabola istituzionale non ha mancato di far men-

---

<sup>22</sup> In esse, una delle componenti maggiormente riconosciute è quella direttamente influenzata dall'apporto canonistico e, più latamente, dalla teologia cristiana. Cfr. H.H. HOPPE, *Democracy. The God that Failed. The Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order*, New Brunswick-London, 2001, pp. 249-252; W. RÖPKE, *Etica cristiana e libertà economica*, Torino, 2016.

<sup>23</sup> Questo approccio è, ad esempio, rivendicato, in riferimento a ogni aspetto della legislazione sociale, in W.E. BLOCK, R. WHITEHEAD, *Philosophy of Law. The Supreme Court's Need for Libertarian Law*, Cham, 2019.

<sup>24</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 22.

<sup>25</sup> L. GAZZETTA, *Famiglia e nazione nella dottrina sociale cattolica nel lungo Novecento. Alla ricerca di una sintesi*, in *Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storie*, 2019, 1, pp. 45-46. Sulle difficoltà degli Stati nazionali a concretizzare le premesse egalarie, che pure avevano introiettato all'inizio

dicanti e accattoni destinatari di precisi stigmi giuridici. Fu per questa, e poche altre, categoria sociale che vennero codificate le misure di prevenzione personale: limitazioni, anche tipicamente affittive, della libertà personale, tuttavia irrogate in assenza della commissione di reati specifici<sup>26</sup>. Era quello stile di vita, erratico e non produttivo sul piano dell’industria e dei commerci, a rappresentare un’offesa alla disciplina amministrativa degli spazi urbani. Né fu molto più lungimirante la propaganda marxista<sup>27</sup>, che nella più parte delle circostanze vedeva nell’accattonaggio una forma resistenziale di sottoproletariato, ostile agli interessi di classe. Che oggi Leone XIV, pur nel contesto di trattazioni assai più diffuse nelle quali l’argomento appare collaterale, e in effetti così è, torni sulla questione appare in ogni caso un segnale di attenzione estremamente positivo.

Nel testo dell’Esortazione, Leone XIV, del resto, fa riferimento circostanziato e pertinente a encicliche di suoi predecessori (*Rerum Novarum* del 1891 ed esattamente settant’anni più tardi *Mater et Magistra*<sup>28</sup>). Entrambe rappresentano per il magistero e per la scienza canonistica, che si è ritrovata a dover valutare i contenuti di quegli atti, due straordinarie

---

della propria parabola, M. FIORAVANTI, *Il principio di eguaglianza nella storia del costituzionalismo moderno*, in *Contemporanea*, 1999, 2, pp. 609-630.

<sup>26</sup> M. DONINI, *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *I cardini della modernità penale dai Codici Rocco alle stagioni dell’Italia repubblicana*, a cura di Id., L. GARLATI, M.N. MILETTI, R. ORLANDI, Roma, 2024, pp. 223-224; M. SBRICCOLI, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, 2008, pp. 390-391. Per corrispondenze canonistiche sull’eccesso di prevenzione, anche in assenza di illecito, cfr., per tutti, G. BONI, *Disciplinare e punire*, in G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Quinta edizione. Ristampa aggiornata al settembre 2025, a cura di G. BONI, P. CAVANA, Torino, 2025, pp. 253-285.

<sup>27</sup> Per una definizione breve di queste categorie sociali, ai sensi della dottrina giuridica marxista, efficace il riferimento a I. FRASER, L. WILDE, *The Marx Dictionary*, London-New York, 2011, p. 131. Sugli aspetti penalistici relativi alla repressione del sottoproletariato, M. COWLING, *Marxism and Criminological Theory. A Critique and a Toolkit*, Basingstoke-New York, 2008, pp. 76-77.

<sup>28</sup> Si veda, nell’Esortazione, LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 83.

fonti documentali, di grande ricchezza espressiva oltre che di motivata epocalità storica.

Ed è tuttavia fondato osservare come quelle encicliche presentassero degli aspetti problematici nel rapportarsi al loro specifico contesto di afferenza. Leone XIII nella *Rerum Novarum* interveniva sulla questione sociale, affrontando il tema della povertà nella società industriale<sup>29</sup>. Si trattava di un capitolo drammatico all'interno del pur complessivo quadro dello sviluppo economico, il cui primario vettore in effetti restava lo sfruttamento della manodopera<sup>30</sup>. Invitando a un temperamento delle logiche padronali, Leone XIII contemporaneamente portava la teologia, il diritto e la Chiesa sul terreno di una riflessione scomoda e per più profili all'epoca radicalmente inedita. E tuttavia questa impegnativa riflessione di carattere pastorale apparve, anche ad ambienti cattolici in sintonia col magistero, tardiva rispetto alla genesi del problema e alle imperanti sperequazioni sociali<sup>31</sup> – alcune delle quali completamente eccedenti il solo profilo patrimoniale (alfabetizzazione, mortalità infantile, distacco tra periferia e città).

Nella prospettiva della dottrina sociale, Giovanni XXIII si trovò in una situazione per certi aspetti opposta a quella di Leone XIII: se papa Pecci finalmente affrontava argomenti socioeconomici non più rinviabili e sovente terreno di una propaganda apertamente antiecclesiastica, papa Roncalli precorreva i tempi della critica alla povertà nelle società post-coloniali<sup>32</sup>. Non aveva alle spalle l'elaborazione, molto diffusa sul

---

<sup>29</sup> M.E. CAMPAGNOLA, *Carità e cooperazione*, in *Diritto canonico e servizio della carità*, a cura di J. MINAMBRES, Milano, 2008, pp. 382-383; G. DE ROSA, *L'orizzonte e il contesto di un'enciclica*, in *I tempi della "Rerum Novarum"*, a cura di Ib., Roma-Soveria Mannelli, 2002, pp. 16-19.

<sup>30</sup> Sulla rilevanza della questione operaia, anche oltre i tempi dell'Enciclica richiamata, nella storia della Chiesa, H. WITCZYCK, *La Polonia al bivio. Il travaglio di una scelta*, in *I cento anni della Rerum Novarum*, a cura di F. FIORENTINO, Bologna, 1990, pp. 179-181; conferme importanti anche nella dottrina privatistica laica, come si evince in C. SALVI, *Cinquant'anni di scritti giuridici*, Roma, 2024, pp. 249-252.

<sup>31</sup> Ci si permette di ricordare il liquidatorio giudizio di A.C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, Torino, 1955, p. 379.

<sup>32</sup> Nella rilettura etica, e nello specifico della dimensione canonistica, quel divario sembra, tuttavia, ormai colmato. Per recenti indirizzi metodo-



punto, del Concilio Vaticano II, che proprio Giovanni XXIII indirà con la Bolla *Humanae Salutis* nel dicembre dello stesso anno<sup>33</sup>. E come l’epocale passo avanti di *Rerum Novarum* fu valutato dagli interpreti in quanto passaggio necessitato e non più ritardabile, all’interno di un rinnovamento sociale già da tempo avanzato, così *Mater et Magistra*, nel contesto dell’*Ecclesia preconciare*, apparve persino troppo precoce<sup>34</sup>.

Attraverso l’Esortazione, raccogliendo l’illustre insegnamento dei predecessori, è come se Leone XIV avesse scelto di non disallinearsi rispetto alle più evidenti suggestioni promananti dal contesto sociale. Una riflessione sull’impoverimento, sul ritorno a forme resistenziali di mendicizia, sul dramma lacerante delle infermità croniche, non poteva essere posticipata. I fili di quella riflessione non potevano che essere corroborati, d’altra parte, da un’osservazione sempre attenta sull’operato dei tre precedenti pontefici, a vario titolo promotori di una rilettura critica e religiosamente orientata degli attuali assetti economici vigenti<sup>35</sup>.

---

logici della ricerca giuridica in argomento, F. CAPONNETTO, *Sistemi giuridici comparati al tempo della colonizzazione e della decolonizzazione*, in *Apollinaris*, 2021, 1-2, pp. 147-191.

<sup>33</sup> Circa la sostanziale contestualità tra l’Enciclica di Giovanni XXIII e il clima anticipatorio della convocazione del Concilio, può specificamente leggersi la contemporanea cronaca di T.M. BARTOLOMEI, *Il valore della dottrina economico-sociale contenuta nell’Enciclica “Mater et Magistra”*, in *Divus Thomas*, 1962, 1, pp. 3-55.

<sup>34</sup> Sul rischio, perciò, di un più partecipe recepimento fuori dalle opinioni pubbliche cattoliche, O. VON NELL-BREUNING, *Some Reflections on “Mater et Magistra”*, in *Review of Social Economy*, 1962, 2, p. 97; sull’urgenza di stimolare alla cooperazione una società al tempo meno recettiva sul tema, M. BRUNETTI, *I laici nel diritto canonico. Prima e dopo il Vaticano II*, Torino, 1987, p. 49; più succintamente, benché alludendo una volta di più a un avanzamento che non necessariamente avrebbe suscitato unanimi consensi, H. JEDIN, *Il Concilio Vaticano II*, in *La Chiesa nel Ventesimo Secolo*, Milano, 1995, p. 122.

<sup>35</sup> Cfr. A. FUCCILLO, *Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari*, Torino, 2015, pp. 70-71; P. MONETA, *Introduzione al diritto canonico*, Torino, 2016, pp. 80-81; R. PIZZORNI, *Diritto, etica e religione. Il fondamento metafisico del diritto secondo Tommaso d’Aquino*, Bologna, 2006, pp. 171-172; nella prospettiva della condivisione dei temi di giustizia sociale, sollevati nel magistero, anche in ottica interreligiosa, v. G. DAMMACCO, *La religione come elemento dei processi di sviluppo economico*, in *Integrazione e politiche di vici-*

2. *Le ricadute metodologiche nella scelta del tema: fonti scritturali e nuove povertà nel prisma delle virtù teologali*

Se il quadro sin qui delineato giustifica razionalmente l'attenzione che merita il documento (per l'oggetto e per lo svolgimento che ne caratterizza l'esposizione magisteriale), è altrettanto vero che interesse della stessa consistenza motivano i riferimenti biblici e teologici non occasionali nel telaio dell'Esortazione. Le fonti scritturali, anzi, invero succinte, risultano di specifica incisività per il loro valore simbolico, ma la loro esplicita presenza è in fondo molto contenuta. È lo sguardo riservato da Leone XIV al tema dell'amore per i poveri a costituirne il motivo di importanza e pregio, unito alla stavolta più diffusa allegazione di fonti teologiche che comprendono i Padri della Chiesa e che si proiettano, direttamente o indirettamente, fino ai giorni nostri.

È di tutta evidenza quanto il riferimento scritturale all'Apocalisse<sup>36</sup> sia concepito per restituire una immagine immediata di vicinanza e condivisione verso la sofferenza e la condizione di debolezza. Non si tratta, invero, di un invito generico a dimostrare empatia verso i sofferenti, perché una omologa sofferenza, a ben vedere, e come più volte denunciato dal magistero, sembra riguardare anche e in primo luogo la presenza stessa della Chiesa cattolica nel mondo. I valori secolari, largamente dominanti, pongono inevitabilmente la proposta etico-giuridica della quale essa si impegna a farsi latrice in una condizione di tangibile minorità<sup>37</sup>. Il senso di debolezza, ricercato come istanza fondante la relazione caritatevole nell'Apocalisse, non si ferma, cioè, alla dinamica interindividuale, ma riguarda altresì le organizzazioni collettive, le comunità in af-

---

nato. *Nuovi diritti e nuove economie*, a cura di Id., B. SITEK, A. URICCHIO, Bari, 2012, pp. 35-52.

<sup>36</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 7.

<sup>37</sup> W. GIN, *Minorities and Reconstructive Coalitions. The Catholic Question*, London-New York, 2017, pp. 132-135; ancor prima, J.-L. BRUGUÈS, *Dizionario di morale cattolica*, Bologna, 1994, p. 18. Per una voce italiana, all'interno del dibattito sulla medesima trasformazione del senso morale, G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto canonico*, Torino, 2018<sup>5</sup>, pp. 316-317.

fanno, la propensione a ricercare il senso di giustizia. Non occorre indugiare troppo nei riferimenti all’attualità, interna e internazionale, per cogliere che quella constatazione di ‘poca forza’ possa riferirsi ai drammi dei singoli, non meno che a tutte le modulazioni di sensibilità che si dedicano all’assistenza al prossimo<sup>38</sup>. Molto è stato scritto sul linguaggio apocalittico, in particolare in riferimento alla sua indiscutibile valenza simbolica e al sapiente intreccio linguistico tra immagini auliche e di non immediata afferrabilità e, invece, espressioni risolutive di risveglio interiore e affidamento al giudizio divino<sup>39</sup>. Altra parte della dottrina ha preferito concentrarsi sull’attitudine del testo a coniugare le citazioni veterotestamentarie nella consapevolezza dei tempi nuovi e dei problemi che affliggevano le prime chiese cristiane<sup>40</sup>. E ciò suggerisce un’analisi, non meno importante, sui riscontri storici di quelle difficoltà e, teologicamente, sulla costanza nella fede che ha preservato il cristianesimo dalla soppressione nella clandestinità, nelle divisioni e nella repressione imperiale. Questa volta, però, il lessico dell’Apocalisse di Giovanni è assunto nella sua maggiore chiarezza possibile: l’amore incondizionato e rivendicato. La parte che ne è destinataria non ha rinnegato il nome di Dio; nella testimonianza della fede, è doveroso che gli adula-

---

<sup>38</sup> Tale considerazione appare, per altro verso, coerente alle acquisizioni della dottrina post-codiale, che ha sempre tenuto unito il senso della povertà come scelta individuale alla sua ricaduta collettiva. Cfr., a questo titolo, la conseguente prospettiva di Y. SUGAWARA, *La povertà evangelica nel Codice: applicazione collettiva (cann. 634-640)*, in *Periodica*, 2000, 89, pp. 267-268.

<sup>39</sup> Questa impostazione è, ad esempio, diffusa nella teologia del XVIII e del XIX secolo, che sui temi del giudizio divino elabora una vera e propria pedagogia giuridico-ecclesiale del *regnicolo* fedele. Si vedano, tra i classici rappresentativi dei due periodi, P. MEDICI, *Dialogo sacro sopra l’Apocalisse di San Giovanni*, Firenze, 1732, pp. 496-497; R. PARISI, *L’Apocalisse di San Giovanni esposto in lezioni teologico-critico-morali*, Palermo, 1847, pp. 262-263.

<sup>40</sup> Sebbene a titolo non esaustivo, cfr. E. BUTTURINI, *Tradizione cristiana e cittadinanza di pace*, in *Cittadinanza e convivenza civile nella scuola europea. Saggi in onore di Luciano Corradini*, a cura di S. CHISTOLINI, Roma, 2006, pp. 62-66; D. MACCULLOCH, *Il silenzio nella storia del Cristianesimo*, Vicenza, 2019, pp. 2-3; L. SAVOLDELLI, *L’Agnello e la sposa. Le nozze nel libro dell’Apocalisse*, Cantalupa, 2011, pp. 43-44.

tori di falsi idoli e i prevaricatori si prostrino ai piedi di chi invece ha creduto alla Parola.

Questa nettezza ha guadagnato all'Apocalisse l'attenzione e l'interesse della teoria anti-giuridista<sup>41</sup>. Presumendo di ricavarne conferma all'antinomia tra vocazione pastorale e amministrazione ecclesiale, e in ultima analisi tra *mistero* e *mini-sterio*, è sembrato essa istituire un'escatologia radicalmente basata sul rifiuto delle istituzioni del diritto. In realtà, lungi dal ritenere tale polemica, pur significativa, di specifico rilievo per le considerazioni che seguiranno, sembra semmai vero il contrario. Se una critica vi è, costante, nell'Apocalisse al tema della regolamentazione giuridica, questa critica riguarda le regole statuite in violazione del diritto divino<sup>42</sup>, e non l'opportunità che l'attività regolativa umana assista l'adesione alla proposta cristiana di fede e salvezza. Ed è del pari piuttosto visibile come l'approccio di Leone XIV non consista nel negare il diritto sul crinale della tensione tra forma e sostanza, bensì nel concepirlo proprio a raccordo tra l'ordinamento giuridico e i fini di giustizia, che la Chiesa propone in sé e alle realtà giuridiche secolari<sup>43</sup>.

Il riferimento all'Apocalisse assume, perciò, una sua peculiarità, nel tentativo di rivendicare la capacità del dettato scritturale di raggiungere espressioni stilistiche notevoli, senza tuttavia smarrire la pari attitudine a orientare i comportamenti dei fedeli. Da questo punto di vista, la letteratura reli-

---

<sup>41</sup> Le correnti anti-giuridiche interessate al messaggio escatologico dell'Apocalisse non erano invero mancate, sin dai primi secoli cristiani (cfr. E. NORELLI, *Profezia e politica nella ricezione antica dell'Apocalisse: Ippolito e Vittorino di Petovio*, in *Annali dell'Istituto Storico italo-germanico in Trento*, 1999, pp. 315-146), ma è nel contesto novecentesco che le accezioni di castigo e salvezza si concepiscono in termini essenzialmente antipositivistici (sul punto, A.R. VITALE, *Appunti per una teologia del contrappasso secondo la prospettiva cristiana*, in *Diritto e Religioni*, 2015, 2, pp. 561-579).

<sup>42</sup> V. la suggestione di S. NATOLI, *Il tempo senza fine. Dalla fine dei tempi al dominio della contingenza*, in *Apocalisse e post-umano. Il crepuscolo della modernità*, a cura di P. BARCELLONA, F. CIARAMELLI, R. FAI, Bari, 2007, pp. 152-156.

<sup>43</sup> Questo argomento è condiviso in E. CUDA, *Dilexi Te, un'esortazione sul modo di fare la carità*, in *Dilexi Te. Esortazione apostolica sull'amore verso i poveri*, Roma, 2025, pp. 133-135.

giosa, per i credenti, associa una componente dialogica (il confronto della persona con l’affidamento a Dio anche nelle proprie inquietudini) a una diretta ricaduta prescrittiva che guida le azioni individuali. Ed è su questo binario che il magistero può assumere un ruolo specifico, di cui si avverte il bisogno, a prescindere dalle particolari appartenenze di ciascuno: il ritorno a una conoscenza di base del materiale scritturale non come ostacolo o distanziamento, bensì quale effettiva modalità di inveroamento del credere e del comprendere<sup>44</sup>.

Le encicliche che Benedetto XVI aveva dedicato alle virtù teologali probabilmente rispondevano a un’istanza simile<sup>45</sup>: ricondurre la cognizione sulle fonti religiose alla loro effettiva condivisione. Ed è identicamente vero che, quando Leone XIV affianca al dettato biblico le citazioni dei Padri della Chiesa, il rapporto tra le virtù teologali e l’amore per i poveri assume una netta centralità redazionale. Non c’è distacco tra le parole e le opere, ma necessità di connubio e il diritto non è un convitato di pietra, né un ospite eventuale, nel tentare di dar forma appropriata a quel connubio.

Giovanni Crisostomo viene ricordato per la sua attenzione alla valenza religiosa dell’elemosina, aulicamente definita *ala* della preghiera<sup>46</sup>. La preghiera e l’elemosina non si escludono: si coimplicano in un rapporto ontologico di reciproca necessità. L’Esortazione sceglie, ancora una volta appropriatamente, le tesi di un dottore della Chiesa per dare voce a una impellenza di ricadute immediatamente pratiche. Il dotto patriarca costantinopolitano, che tutte le fonti storiche e canoniche riconoscono maestro di omiletica e massimo retore del-

---

<sup>44</sup> V. CHITI, *Religioni e politica nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo*, Milano-Firenze, 2011, p. 27; F. FRENI, *La laicità nel biodiritto. Le questioni bioetiche nel nuovo incedere interculturale della giuridicità*, Milano, 2012, pp. 211-212; A. MELLONI, *Appunti sulla libertà religiosa*, in *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, a cura di R. BENIGNI, Roma, 2017, pp. 69-70.

<sup>45</sup> Il riferimento è ovviamente a BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica *Deus Caritas Est* sull’amore cristiano, 25 dicembre 2005; Id., Lettera Enciclica *Spe Salvi* sulla speranza cristiana, 30 novembre 2007; Id., Lettera Enciclica *Caritas in Veritate* sullo sviluppo umano integrale nella carità e nella verità, 29 giugno 2009.

<sup>46</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 118.

la eloquenza greco-cristiana<sup>47</sup>, non consegna ai fedeli missive inaccessibili o vuote speculazioni teoriche, che non hanno contezza della materialità dei legami (e delle gerarchie) sociali. Concepisce piuttosto una lettura dei comandamenti – e soprattutto del comandamento evangelico dell’amore – perfettamente coerente all’affermazione terrena di istanze di equità e giustizia.

Nella vitalità dell’ambiente culturale e giuridico antiocheno<sup>48</sup>, è il vescovo che urge all’assistenza ai poveri, facendo del loro travaglio da postulanti l’emblema dello stesso Cristo adorato nelle Chiese. E la sua tensione morale non conduce ai limiti e alle ristrettezze dell’ideale eremitico, bensì a una ampia condivisione del paradigma cenobitico, come istanza della relazionalità ordinata secondo fede e comunità. L’elemosina, perciò, è *ala* della preghiera che rinsalda il legame tra la fede, la speranza e la carità. Non può darsi senza credere alla rivelazione veritativa del messaggio divino, non avrebbe una direzione cui tendere senza la speranza nella vita ultraterrena ed esprime l’amore per il prossimo in termini evangelici. Più che obbligo da regolamentare analiticamente (come in tempi diversi fecero le dottrine e le scuole giuridiche dei monoteismi rivelati<sup>49</sup>), l’elemosina viene interpretata e vissuta secondo le

---

<sup>47</sup> Assurge addirittura a riferimento dell’eleganza retorica, nell’intero ambiente della grecità tarda, ad avviso di S. SALA, *Studi di eloquenza sacra e trattati intorno alla medesima ad uso dei seminarî*, Novara, 1857, p. 42. Pur basandosi su fonti differenti, il giudizio è il medesimo in dottrina di gran lunga più recente; cfr. H. WOLTER, H.-G. BECK, *Civitas Medievale. La Scolastica. Gli Ordini mendicanti XII-XIV secolo*, Milano, 1999, p. 187.

<sup>48</sup> P. CASTELLANA, R. FERNANDEZ, *Chiese siriane del IV secolo*, Milano, 2013, pp. 22-23; R. FABRIS, *Paolo di Tarso*, Milano, 2008, pp. 82-83.

<sup>49</sup> Nell’amplessima bibliografia desumibile sul punto, ci si attesti ad alcuni studi che appaiono consolidati o, almeno, rappresentativi dei diversi indirizzi cui afferiscono, tra i quali: M.R. HAYOUN, *L’Ebraismo. Storia e identità*, Milano, 2010, p. 40; M. ORLANDI, *La kafala di diritto islamico, tra diritto internazionale privato e diritto europeo*, Torino, 2021, pp. 23-24; M. PAPA, *I conflitti sociali nella tradizione giuridica islamica: giustizia sociale e pensiero politico*, in *Diritti fondamentali e conflitto sociale. Un dialogo tra le discipline*, a cura di A. SOMMA, Roma, 2024, pp. 347-349; G. TEDESCHI, *L’Ebraismo e la psicologia analitica. Rivelazione teologica e rivelazione psicologica*, Firenze, 2000, pp. 54-55.

indicazioni fornite da Cristo nel Discorso della Montagna<sup>50</sup>: atto che implica riservatezza, intimità, convincimento interiore, non esibizionismo o pretesa di consensi. Se nell’Esortazione, perciò, sembrano sempre condivisibili i moniti antiretorici rivolti alla società civile e alle politiche economiche che aggravano la condizione di bisogno, stavolta è apertamente messa in questione l’ipocrisia con la quale il dare etico troppe volte è solo elogiato, mostrato, riconosciuto, e assai meno praticato.

Rispetto al perentorio invito di Giovanni Crisostomo all’umiltà, anche e soprattutto quando si asseconda l’urgenza della giustizia, la posizione di Agostino, pur essa di particolare interesse, appare tuttavia almeno in parte ancora legata a una visione essenzialmente retributiva e perequativa dell’attività di sostegno ai poveri.

L’Esortazione riporta correttamente la massima agostiniana dell’elemosina come *giustizia ristabilita*<sup>51</sup> e, in effetti, Agostino a ciò arriva anche attraverso una particolare rilettura<sup>52</sup>, giuridicamente orientata, della letteratura apocalittica.

Se nella concezione agostiniana la città di Dio e la città terrena sono *coimmerse* nel vivere e la Chiesa si pone come santa istituzione che esprime la verità di fede<sup>53</sup>, l’apocalisse è pur sempre un evento con caratteristiche di giudizio fina-

---

<sup>50</sup> Sulla continuità tra l’elemosina e la riconciliazione, in tale interpretazione del Discorso della Montagna, P. BROGGIO, *Governare l’odio. Pace e giustizia criminale nell’Italia moderna (secoli XVI-XVII)*, Roma, 2021, pp. 294-295; quanto al richiamo evangelico, il riferimento è ovviamente a Mt 5,1 e 7,29.

<sup>51</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 43.

<sup>52</sup> In parte determinata anche dalle contingenze storiche vissute dall’A., in riferimento al cui impatto emotivo può leggersi P.R. KIM, *Augustine’s Apocalyptic Political Theology in the Evil Saeculum*, Lanham-London, 2024; coglie efficacemente l’importanza della letteratura apocalittica, non solo giovannea, per Agostino I. MOREIRA, *Book 20: The Last Day: Judgment, Purification, and Transformation*, in *The Cambridge Companion to Augustine’s City of God*, a cura di D.V. MENCONI, Cambridge-New York-Melbourne, 2021, pp. 251-253.

<sup>53</sup> B. ULIANICH, *Le comunità cristiane. Snodi storici di un concetto e di una realtà*, in *Comunità e soggettività*, a cura di M. TEDESCHI, Cosenza, 2006, p. 35. Per una più compiuta indagine monografica, G. FIDELIBUS, *Ragione, religione, città. Una rilettura filosofica del libro VIII del “De Civitate Dei” di Sant’Agostino*, Soveria Mannelli, 2022.

le e ricompensa eterna. Le istituzioni che reggono la città terrena non esprimono per forza il male: devono invece tendere a costituire le condizioni di possibilità e affermazione del bene. Sotto questo profilo, l'influenza stoica, cui Agostino meglio perviene dopo la conversione, tesaurizzandone le componenti etiche meglio accordabili col credo, è abbastanza netta<sup>54</sup>.

La legge naturale implica le norme poste dal ciclo della natura, la legge *temporale* è la norma deliberata dal legislatore umano, la legge eterna è la legge divina che non ammette la deviazione contingente dai suoi principi di giustizia. Questa distinzione qualitativa non libera da ogni responsabilità la legislazione di diritto umano. La prossimità all'istanza dei poveri inscritta nel Vangelo impone di seguire nell'agire il paradigma rivelato dell'*amor Dei*, ma il diritto umano non può esimersi dalla cooperazione necessitata per secondare il comandamento di amore per il prossimo. Ad avviso di Leone XIV, anzi, ciò deve avvenire anche all'interno del principio laico-secolare della distinzione degli ordini<sup>55</sup>, mentre è evidente che l'opera agostiniana fosse maturata in un contesto istituzionale che tale distinzione non conosceva nei termini costituzionali odierni<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> S. HANNAN, *Reading Augustine On Time Change History and Conversion*, New York-London, 2020, pp. 78-79; R. MANNING, *War and Peace in the Western Political Imagination. From Classical Antiquity to the Age of Reason*, London-New York, 2016, pp. 110-111. Altra dottrina tende a contestare la correttezza filologica del recepimento stoico in Agostino, proprio sulla base di una troppo specifica cernita delle tesi stoiche compatibili con la teologia cristiana; in tal senso, il netto giudizio di E.A. COCHRAN, *Protestant Virtue and Stoic Ethics*, New York-London, 2018, pp. 33-34.

<sup>55</sup> Benché tale asserzione sia stata difesa nel contesto di una riflessione critica sull'accezione meramente elettoralistica delle democrazie, cfr. F. ODINET, F.M. LE MÉHAUTÉ, *Pope Leo XIV sends the world a directly political message with his first apostolic exhortation*, in *Le Monde*, october 10, 2025; ancor prima, E. COYNE, *Pope Leo Can Help Save American Democracy*, in *The Hill*, may 23, 2025.

<sup>56</sup> In tal senso, K. CHRYSOGONOS, *The Rise of Constitutionalism. A Global Perspective*, Oxford-New York-Dublin, 2025, pp. 21-22; M. LOWRIE, B. VINKEN, *Civil War and the Collapse of the Social Bond. The Roman Tradition at the Heart of the Modern*, Cambridge-New York, 2023, pp. 149-152.



È nell’urgenza pastorale di Agostino chiarire, semmai, costantemente che quanto si fa nell’ordine terreno della vita non è un’azione fungibile, priva di conseguenze e talmente discrezionale da consentire la convivenza di paganesimo e fede, di sopruso e giustizia, di violenza e pace.

Nell’ottica di questo impegno immediato cui sprona i fedeli, il tema della ricompensa ultraterrena acquisisce, conseguentemente, la modalità attraverso cui la città terrena finalmente supera l’amore di sé e deve rispecchiarsi nell’ordine della città di Dio. Così argomentando, raggiunge un significato più preciso l’accezione dell’elemosina in quanto giustizia ristabilita. Pur nel quadro dell’argomentazione retributiva cui si è accennato, l’elemosina non realizza una mera restituzione, ma riconduce l’andamento dei rapporti della società terrena alle condizioni cui dovrebbe sospingerla il diritto divino, tanto nella sua accezione naturale<sup>57</sup>, comprensibile secondo ragione, quanto in quella rivelata delle Scritture e della tradizione apostolica<sup>58</sup>.

E non perde in proposito di interesse l’interpretazione che Tommaso fornisce di tale passaggio: la virtù teologale della carità è forma dell’*amicizia* con Dio, esattamente poiché concreta l’amore verso il prossimo<sup>59</sup>. La lettura di Leone XIV circa

---

<sup>57</sup> A titolo puramente esemplificativo, su tale differenziazione e alcune sue tipiche ricadute ordinamentali, C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, II, *Il Codex Iuris Canonici (1917)*, Milano, 2008, pp. 206-207; L. GEROSA, *Diritto canonico. Fonti e metodo*, Milano, 1996, pp. 24-25; E. VITALI, S. BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano, 2007, pp. 3-4.

<sup>58</sup> Su tale distinzione convergono, anche di recente, prospettive di studio altrimenti non sovrapponibili. Cfr. G. BARBERINI, M. CANONICO, *Elementi essenziali dell’ordinamento canonico*, Torino, 2013, pp. 12-13; S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi. Ebraismo, Cristianesimo e Islam a confronto*, Bologna, 2002, pp. 123-125; L. ZANNOTTI, *La Chiesa e il principio d’autorità. Una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, Torino, 2012, p. 36.

<sup>59</sup> Ampie conferme nella letteratura sull’interpretazione tomistica di Agostino; cfr. D.L. CLOUGH, B. STILTNER, *Faith and Force. A Christian Debate about War*, Washington, 2007, pp. 55-56; W.C. MATTISON, *The Sermon on the Mount and Moral Theology*, Cambridge-New York, 2017, pp. 87-88; M.A. TAPIE, *Aquinas on Israel and the Church. The Question of Supersessionism in the Theology of Thomas Aquinas*, Eugene, 2014, pp. 147-148. Diversamente da ciò, tuttavia, l’argomentazione interna ai diritti confessionali sta spingendosi ad accogliere forme di vendicatività religiosamente connotate, secondo

il tema delle nuove povertà ne risulta di conseguenza confermata. È proprio perché i poveri hanno sempre più volti (divergono le cause della loro sofferenza e le modalità attraverso cui essa si esprime) che rappresentano il prossimo, contemporaneamente universale e indeterminato, cui si rivolge il comandamento evangelico. Secondo la *lectio* agostiniana, finanche quel prossimo fosse un nemico<sup>60</sup>.

### 3. *Il rilievo giuridico delle dinamiche esperienziali nella Chiesa 'storica': antecedenti esemplari e prospettive di attualizzazione*

Se l'analisi si fermasse agli elementi individuati, il contenuto dell'Esortazione avrebbe un eminente valore teologico, ma non una pari rispondenza nel divenire positivo dell'ordinamento ecclesiale. I progressi compiuti da questo, nella giuridificazione delle prassi meritorie tanto delle forme della cura quanto dell'assistenza, hanno invece investito un amplissimo processo storico, all'interno del quale hanno avuto un peso tutti gli elementi alla base delle riforme canoniche più riuscite. Si possono ricordare, assecondando proprio la struttura del documento magisteriale, i ciclici fermenti associativi, che hanno apportato forme normative di condivisione, arricchendo dalla base i movimenti ecclesiali più vivaci ed evangelicamente ispirati. E nondimeno devono ricordarsi gli esempi specifici – di singole figure di religiosi e della loro capacità di farsi a propria volta vettore di unione e di aggregazione – verso i quali Leone XIV tributa la giusta attenzione, richiamando,

---

quanto si osserva in A. DE OTO, *Violenza e travisamento del dato confessionale: la genesi socio-giuridica del terrorismo di matrice religiosa*, in *Terrorismo di matrice religiosa, sicurezza e libertà fondamentali*, Bologna, 2023, pp. 9-23.

<sup>60</sup> Si veda già TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, III, *Quest.* 27, 7; il giudizio riscontra tutt'oggi, evidentemente, la massima condivisione (cfr. G. CERIOTTI, *L'unità in Cristo secondo Sant'Agostino*, Roma, 2009, pp. 113-114; J.R. MUETHER, *La storia di un incontro*, in *Agostino oggi*, a cura di R.J. NEUHAUS, Milano, 2000, pp. 108-109; G. PAGANO, *La vita monastica in sant'Agostino. Commento al Salmo 132*, Roma, 2008, p. 37).

tra gli altri, anche episodi, ordini e singoli fedeli troppe volte *appannatisi* alla considerazione degli stessi confratelli nella fede.

La primaria preoccupazione pastorale emergente dall’Esortazione è declinata nella prospettiva di restituire, per altro verso, una rappresentazione coesiva e unitaria della Chiesa, in tempi nei quali si sono enfatizzate oltre misura le sue differenziazioni interne e la diversità dei percorsi teologici tracciati nel corso dei decenni e dei secoli. Per troppo tempo, in effetti, opinione pubblica laica e opinione pubblica cattolica hanno insistito sull’immagine di uno scisma né formalizzato né dichiarato, e utilizzato impropriamente come lemma indicante distinzioni e contese, ma mai nel senso giuridico-canonico suo proprio<sup>61</sup>. In sostanza, si è troppo spesso argomentato come se esistessero (almeno) due Chiese, l’una e l’altra dai confini mutevoli e opinabili, in contrasto tra loro: quella delle opere e dell’impegno, da un lato, e quella delle gerarchie, dall’altro<sup>62</sup>. Si tratta di un’immagine che il magistero di Leone XIV sembra motivatamente intenzionato a confutare, anche perché su di essa si sono scaricate dicotomie tipiche del linguaggio politico secolare (e nemmeno di quello scientificamente più preciso): moderati contro radicali, conservatori contro progressisti, tradizionalisti contro riformisti. Queste divisioni, più o me-

---

<sup>61</sup> L’opera che, in ogni caso con grande efficacia espositiva, porta a diffusione comune tale pur inesatta dicitura può essere considerata quella di P. PRINI, *Lo scisma sommerso. Il messaggio cristiano, la società moderna e la Chiesa cattolica*, Milano, 1999, che recava, viepiù, gli interventi di studiosi interessati alla medesima tematica (G. VATTIMO, R. MALPELO, B. SPINELLI, G. BAGGET BOZZO, E. BIANCHI, G. PONTIGGIA).

<sup>62</sup> Su questa sorta di *divide* sopravvenuto, che si aderisca o meno alla sua universale capacità descrittiva, tuttavia possono considerarsi le opere di M. MARZANO, *Quel che resta dei cattolici. Inchiesta sulla crisi della Chiesa in Italia*, Milano, 2012, e, più di recente, *La Chiesa immobile. Francesco e la rivoluzione mancata*, Roma-Bari, 2018. Impostazioni assai diverse hanno, nei decenni, finito per condividere l’opportunità di una riconfigurazione non solo della partecipazione dei fedeli alla Chiesa, ma anche del ruolo della Chiesa nelle dinamiche secolari (cfr. L. DIOTALLEVI, *Fine corsa. La crisi del Cristianesimo come religione confessionale*, Bologna, 2017, e Id., *La Chiesa si è rotta. Frammenti e spiragli in un tempo di crisi e opportunità*, Soveria Mannelli, 2025).

no schematicamente addebitate al collegio cardinalizio prima e all'episcopato poi<sup>63</sup>, sono state pedissequamente traslate al vasto mondo dell'associazionismo canonico, dando l'impressione di una Chiesa perlomeno bipolare, esposta al *marketing* del consenso e non alla guida dello Spirito. Senza dichiararlo apertamente, senza scendere nelle bassezze di un certo lessico e di certe ostentate contrapposizioni, l'Esortazione mette a confronto forme diverse e identicamente paradigmatiche della spiritualità medievale. Ciò è fatto con una indiretta funzione pedagogico-pastorale, coerente al *munus docendi* che grava sulla Chiesa: non sono in competizione spiritualità configgenti, non c'è in palio l'assegnazione di una maggioranza parlamentare. Esiste piuttosto, e sempre esisterà come sempre è esistita, una diversità di carisma che appartiene al vivere nel concreto il medesimo credo<sup>64</sup>. Oggi come allora, secondo quanto certifica la ricostruzione storica.

In due paragrafi consecutivi, Leone XIV richiama alla memoria le Povere Dame di Chiara d'Assisi e i predicatori domenicani<sup>65</sup>. Il senso comune avrebbe frapposto tra le due diverse esperienze le argomentazioni più varie: (tenue) differenza di periodo o di più rilevante radicamento geografico, studio degli ordinamenti interni, diverso impatto sulla conformazione istituzionale della Chiesa e sulle modalità puntuali di dare attuazione ai medesimi precetti evangelici.

Ed è proprio Leone XIV, prendendo spunto da una lunga diatriba dei secoli passati, a rimarcare che si trattò di ordini

---

<sup>63</sup> Ci pare piuttosto che siffatte traslazioni riferiscano alla Chiesa le categorie di analisi e posizionamento che si utilizzavano per i soggetti collettivi della partecipazione politica, prima dell'eclisse della loro capacità aggregativa. Una chiara considerazione su tale sviamento di prospettive in A. ZANOTTI, *Riflessioni sullo studio del diritto canonico dopo il tramonto delle ideologie*, in *Ius Ecclesiae*, 2014, pp. 645-656.

<sup>64</sup> La carità evangelica può, perciò, costituire un prezioso riferimento per l'implementazione dello statuto laicale, attribuendovi quel senso attuario sul quale sia il Concilio sia la codificazione hanno marcato debita accentuazione. Leggasi, circa tale necessaria premessa, E. SPEDICATO, *La dignità del christifidelis nella dinamica costituzionale del Codice di diritto canonico*, in *Periodica*, 2023, 112, pp. 43-62.

<sup>65</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., §§ 65-66.

caratterizzati da spirito affine, che esisterono nel nome della stessa fede, animata in quella diversità di carismi che è d'altra parte vero presupposto dell'apostolato, dell'evangelizzazione e dell'inculturazione. La conclusione cui perviene l'Esortazione pontificia deve essere attuata e vivificata anche nella Chiesa odierna: ciascuno esprime il suo apporto, ma non deve disperdersi la comunione ecclesiale innanzitutto quale forma impegnante e seria di corresponsabilità<sup>66</sup>.

D'altra parte, non è casuale che l'accostamento, testualmente così ravvicinato, tra le Povere Dame e i Domenicani avvenga proprio sul tema dell'amore per i poveri, importante terreno comune tra esperienze ecclesiali invero strutturalmente differenti, non solo alla comune percezione dei tempi. Non v'è una graduatoria di meriti, nei due esempi proposti da Leone XIV, semmai una traccia di analisi sull'operato storico di quegli ordini e sulla fondamentale significatività da entrambi rivestita.

Chiara d'Assisi è ricordata anche in riferimento a una molto discussa attribuzione riconosciuta da Gregorio IX, il cd. *privilegium paupertatis*. Attraverso tale attribuzione, si formalizzava il non esigere alcun titolo all'esercizio patrimoniale dei beni materiali: una povertà volontaria intesa, perciò, in senso assoluto, fuori dalle categorie tanto del possesso quanto della proprietà<sup>67</sup>. E, se pure ciò avveniva in un contesto giu-

---

<sup>66</sup> Su tale, impegnativa, quanto fondata, accezione di comunione ecclesiale, anche in vigenza della antecedente codificazione canonica, W. BERTRAMS, *Communio, Communitas et Societas in lege fondamentali Ecclesiae*, in *Periodica De Re Morali Liturgica Canonica*, 1972, 62, pp. 553-555; sulla sua portata precettiva, P. CAVANA, *Sul principio di comunione nell'ordinamento canonico*, in *Diritto per "valori" e ordinamento costituzionale della Chiesa*, a cura di R. BERTOLINO, S. GHERRO, G. LO CASTRO, Torino, 1996, pp. 191-194. Si ricordi anche la rilettura teorica di W. AYMANS, *Diritto canonico e comunione ecclesiale. Saggi di diritto canonico in prospettiva teologica*, Torino, 1993; più di recente, in direzione invero parzialmente difforme, circa la comunione come realtà pervasiva nella vita del fedele, P. PALUMBO, *Il diritto canonico nel servizio della comunione ecclesiale e della sinodalità*, Napoli, 2022, p. 110.

<sup>67</sup> Su tale privilegio, in quanto esclusività del possesso comune, M. SENSI, *Storie di bizzoche. Tra Umbria e Marche*, Roma, 1995, p. 361; sulle difficoltà tecniche nella sua attuazione, R. DI MEGLIO, *Ordini mendicanti. Monarchia e dinamiche politico-sociali nella Napoli dei secoli XIII-XV*, Raleigh, 2013, pp.

ridico nel quale gli statuti proprietari non corrispondevano né al formalismo delle codificazioni di *civil law*, né alla mutevolezza dei titoli odierni sulla titolarità e sull'uso dei beni<sup>68</sup>, si trattò di una scelta radicale di libertà dalle compromissioni utilitaristiche e patrimoniali. Quella libertà consisteva nel non dover possedere alcunché e nel poter vivere soltanto attraverso il contributo parimenti volontario degli altri, nell'esclusivo affidamento alla Provvidenza divina. Si badi che questa scelta epocale riguardava il piano della povertà evangelica, intesa nel suo più alto significato spirituale, ma anche questioni concrete e comuni nel diritto del tempo<sup>69</sup>. Tramite il *privilegium paupertatis* non solo si rivendicava il diritto di non avere alcuna proprietà direttamente imputabile a sé, ma si attribuiva del pari la possibilità di non ricevere alcuna *possessione*, garantendosi così il non dover avere gratitudine nei confronti di qualsivoglia committente o benefattore terreno. Per un verso, si trattava di sconfiggere le prassi abusive negli ordini, che attraverso donazioni e successioni accrescevano la propria base patrimoniale<sup>70</sup>. Anche per il tramite di negozi

---

63-64. Continuarono, in effetti, per secoli le diatribe su come dar corso normativo e statutario a una situazione soggettiva, quale quella di 'povertà volontaria', difficilmente traslabile in astratti termini giuridico-positivi. Cfr. F. SAVERIO, *Dalle terre dove sorge il Sole. Lettere e documenti dall'Oriente*, Roma, 1991, pp. 79-80.

<sup>68</sup> Sull'evoluzione degli statuti proprietari nella dogmatica secolare, v., ad esempio, P.G. MONATERI, A. SOMMA, *Il modello di civil law*, Torino, 2016, p. 239; G. PUGLIESE, *Property. Diritto comparato*, Roma, 2024, p. 122. Pur all'interno di specifiche appartenenze ideologiche, sui temi di politica del diritto, sono invero di interesse S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*, ult. ed., Bologna, 2024; C. SALVI, *L'invenzione della proprietà privata. La destinazione universale dei beni e i suoi nemici*, Venezia, 2021.

<sup>69</sup> L.K. LITTLE, *Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe*, in *Contesting Christendom. Readings in Medieval Religion and Culture*, a cura di J. L. HALVERSON, Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth, 2008, pp. 147-148.

<sup>70</sup> V., ad esempio, G. VOLPE, *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana (secoli XI-XIV)*, Roma, 1997, pp. 51-52. La particolare tutela pratica della cd. *intenzione religiosa del disponente*, facilmente strumentalizzabile, però, da aventi causa in mala fede, si mantenne sino alla modernità giuridica, come notavasi, tra gli altri, in F. NARDI, *Elementi di diritto*

giuridici in sé leciti, ciò produceva sul lungo termine una opulenza e uno sfarzo peculiari e difficili da gestire evangelicamente. D'altra parte, la Regola di Chiara e il privilegio di Gregorio IX consentivano di dare la più ampia e radicale attuazione a quel percorso di riforma, in senso equitativo e di massima essenzialità, degli ordini femminili, che già Innocenzo III aveva voluto attivamente perorare<sup>71</sup>.

Per parte propria, la principale preoccupazione nella prospettiva domenicana, soprattutto alla scaturigine di quell'ordine, fu la lotta all'eresia del catarismo<sup>72</sup>. Ciò ebbe un ruolo nel far associare una delle più originali e rigorose esperienze della religiosità medievale a una mentalità essenzialmente inquisitoria e poco propensa a riforme equitative in seno al diritto della Chiesa. In realtà, tale impressione deve dirsi complessivamente inesatta. Sebbene l'intenzione primigenia fosse eminentemente antieretica, l'ordine domenicano si costituì quale ordine mendicante, rivendicando in modo particolarmente energico la condizione di povertà, anche per raffor-

---

ecclesiastico [aggiuntevi le norme politiche e civili in oggetti misti], II, Padova, 1854, pp. 47-48; V. VITALI, *Delle successioni testamentarie e legittime*, II, Napoli, 1893, pp. 316-317.

<sup>71</sup> Sugli intendimenti generali, quell'indirizzo di riforma pontificia è diffusamente esposto in M. MACCARRONE, *Le costituzioni del IV Concilio lateranense sui religiosi*, in Id., *Nuovi studi su Innocenzo III*, Roma, 1995, pp. 1-45; si trattò, però, di una riforma mai approdata a legislazione organica e invece devoluta alle migliori prassi, che sorgevano in reazione alla precedente fase di stallo (v., ad esempio, P. PIATTI, *Il movimento femminile agostiniano nel Medioevo. Momenti di storia dell'ordine eremitano*, Roma, 2007, pp. 19-20). Appare corretta, quanto consolidata, la dottrina che sottolinea come la questione femminile, nella prospettiva del legislatore Innocenzo III, non fosse quella propria del dibattito odierno in tema di ordinazione sacerdotale (per tempo, A. PIOLA, *Donna e sacerdozio. Indagine storico-teologica degli aspetti antropologici dell'ordinazione delle donne*, Cantalupa, 2006, pp. 335-336).

<sup>72</sup> Sulla origine anticatara del pensiero dei polemisti domenicani, v. la più sottile analisi di R. VAN DEN BROEK, *Studies in Gnosticism and Alexandrian Christianity*, Leiden, 1996, pp. 163-164; una casistica di circoscritti episodi locali, che tuttavia confermano la questione generale, può leggersi in M. COSTEN, *The Cathars and the Albigensian Crusade*, Manchester-New York, 1997, *passim*, e in particolar modo pp. 155-156.

zare l'integrità e la credibilità dell'istituzione ecclesiastica<sup>73</sup>. Le eresie *pauperiste* avevano potuto tacciare di incoerenza la Chiesa di Roma proprio considerandone le risorse e, *a fortiori*, il non lieve scarto sussistente nel comportamento concreto di molti chierici, tra l'austerità della missione evangelizzatrice e le condotte puntualmente tenute (in particolar modo sotto il profilo patrimoniale, nell'osservanza del celibato e nella regolazione amministrativa interna dei diversi ordini).

La riscoperta domenicana della povertà costituiva una sfida che non veniva percepita in senso autolesionistico o dissipatorio, bensì come chiamata autentica a una pienezza di fede che passava dal porgere indicazioni pratiche vitali, contro ogni brama, avarizia e cupidigia. Mentre le *dame* di Chiara perseguirono in modo assolutamente peculiare il *privilegium* ottenuto e poi confermato alla promulgazione della loro regola, i domenicani attuarono il loro programma fondativo rivolgendo un'attenzione, per il tempo invero non comune, alla formazione culturale dei chierici<sup>74</sup>. La loro predicazione avveniva, per altro verso, sovente presso soggetti e spazi urbanistici nuovi della società basso-medievale: le università. Questa originalità di approccio non poteva che apparire necessaria a Leone XIV, canonista che ha sempre smentito l'apparente antitesi tra preparazione specialistica e scelta di povertà,

---

<sup>73</sup> Segnando, del pari, incontrovertibilmente l'immaginario e la regola delle comunità monastiche medievali, come nota C.J. MEWS, *Apostolic Ideals in the Mendicant Transformation of the Thirteenth Century: from Sine Proprio to Holy Poverty*, in *Poverty and Devotion in Mendicant Cultures 1200-1450*, a cura di Id., A. WELCH, London-New York, 2016, p. 14. Che tali forme consacrate di povertà volontaria avvicinasero il clero alle estreme condizioni di vita popolari risulta in fonti di diversa datazione storica, tra le quali qui si considera J. S. ALEMANY, *The Life of St. Dominic, and a Sketch of the Dominican Order* (1867), Frankfurt am Main, 2021, pp. 72-73.

<sup>74</sup> Sull'importanza della formazione del chierico, R. RUSCONI, *Predicazione e predicatori in Italia nel Medioevo e in Età moderna*, Roma, 2023, pp. 34-36. L'attivismo dei Padri domenicani sul fronte della cultura è caratteristico sin dalle loro prime generazioni, come si nota in D. PENONE, *I domenicani nei secoli. Panorama storico dell'ordine dei frati predicatori*, Bologna, 1998, pp. 35-36, al punto che tale aspetto è dato per certo e unanimemente riconosciuto, in particolar modo nella dottrina tomistica, in M. VILLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno* (1975), Milano, 2007, pp. 304-305.



nel segno della carità. La formazione culturale e la dedizione alla causa dei poveri non solo non si escludono tra loro, ma si alimentano vicendevolmente, sicché quell’attività caritatevole possa essere viatico effettivo di superamento delle condizioni di afflizione, e non sostegno temporaneo inidoneo a incidere nella sostanza.

Tutti gli esempi apportati dall’Esortazione, anche quelli temporalmente successivi ai due più noti sin qui richiamati, devono essere interpretati secondo tale oggettiva specificità: la predisposizione d’animo coltivata nella fede, che non esclude l’osservazione analitica dei diversi contesti. In una parte precedente del testo, era, in proposito, sobriamente ma intensamente elogiata la vicenda di San Camillo de Lellis<sup>75</sup>, insieme all’azione dei Camilliani di epoca successiva. E ancora una volta il caso in esame non ha una mera funzione elencativa, all’interno di vocazioni che meritano una più diffusa considerazione sul piano pastorale. Ha, all’opposto, un significato ben preciso che mira a rafforzare lo sguardo plurale dell’Esortazione al tema dell’esclusione e della sofferenza: non soltanto una generica povertà, magari coincidente con la questua o peggio con l’indigenza, ma ogni forma effettiva della afflizione personale.

Nel caso dei Camilliani, tutto ciò è rappresentato dalla specifica meritevolezza, anch’essa di fondamento evangelico, della cura rivolta a sofferenti e malati. Ad avviso di Leone XIV, i Camilliani rinnovano il volto del *Cristo medico*, che può, sebbene in ottica teologica e non immediatamente positiva, essere declinato in molti modi, tutti interiorizzati, a giudizio del pontefice, dai Chierici regolari Ministri degli infermi<sup>76</sup>. Il *Cristo medico* rappresenta la cura d’anime nel suo senso più ele-

---

<sup>75</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 50.

<sup>76</sup> Sulla figura del fondatore, che in qualche misura anticipa l’esemplarità poi assunta dall’ordine religioso nel suo complesso, C.CH. MARTINDALE, *San Camillo de Lellis*, Roma, 2014; sullo svolgimento di tale esperienza di cura e assistenza, cfr. M. SPINELLI, *Camillo de Lellis “più cuore in quelle mani”*, Roma, 2007, p. 178; il riconoscimento dei Camilliani è considerato una delle benemeritenze di Gregorio XIV in J.M. LABOA, *La storia dei papi. Tra il Regno di Dio e le passioni terrene*, Milano, 2007, p. 279.

vato, come sostegno alla persona nella sua irripetibile singolarità, non meno che la taumaturgia del miracolo che risana<sup>77</sup> e, contestualmente, l'azione benefica che porta vero sostegno ai malati tutti. Si consideri, del resto, come tale istituto religioso sia fondato nel periodo tardo-cinquecentesco, quando le epidemie erano una delle prime cause di mortalità<sup>78</sup>. Una volta di più, perciò, riferire di quella esperienza storica significa tenere giunti gli alti motivi ideali della riflessione teologico-canonistica con le penetranti conseguenze sostanziali di un beneficio che si irradia nella concretezza su tutto il consesso sociale. L'amore per i poveri, suggerisce l'Esortazione, si realizza in ogni contesto esattamente al contemporaneo verificarsi di entrambi questi presupposti: la disposizione interiore dell'animo fedele e la non meramente proclamativa estrinsecazione dell'azione umana e curativa.

L'ultima testimonianza offerta da Leone XIV, almeno in ordine di tempo, è quella di Santa Dulce dei Poveri<sup>79</sup>, la quale segnala, inoltre, l'attualizzazione delle figure esemplari che

---

<sup>77</sup> Sulla diffusione di tale immaginario sin dalla riflessione patristica, v., per tutti, B. MONDIN, *Storia della teologia*, 1, *Epoca Patristica*, Bologna, 1996, pp. 103-194. Divise le interpretazioni recenti, che tendono a depotenziare sul piano della razionalità medico-scientifica il suddetto immaginario (cfr. S. BOESCH GAJANO, *La santità*, Roma-Bari, 2015, p. 22) e, ancor più, a ritenere la straordinarietà della guarigione fenomeno in ogni caso non spiegabile e, perciò, non meritevole di interrogazione giuridica e religiosa (v., ad esempio, M. MAGNANI, *Spiegare i miracoli. Interpretazione critica di prodigi e guarigioni miracolose*, Bari, 2005, pp. 104-105). Non stupisce che, fin quando la capacità guaritrice della fede era stata apprezzata anche come fatto empirico, ciò fosse artatamente utilizzato per la legittimazione religiosa delle autorità secolari – ad esempio, si consideri il classico studio di M. BLOCH, *I re taumaturghi. Studi sul carattere sovranaturale attribuito alla potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra*, Torino, 1973.

<sup>78</sup> Sull'incidenza di tali morbi, intuitivamente impattante, soccorrono alcune consolidate conferme storico-demografiche ed economiche, tra le quali qui si considerino, rispetto al continente europeo, G. ALFANI, *Plague in Seventeenth-Century Europe and the Decline of Italy: an Epidemiological Hypothesis*, in *European Review of Economic History*, 2013, 4, pp. 408-430, e, restringendo lo spazio osservazionale in base ai tempi e ai luoghi considerati, G.M. WEINER, *The Demographic Effects of the Venetian Plagues of 1575-77 and 1630-31*, in *Genus*, 1970, 1-2, pp. 41-57.

<sup>79</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 78.

hanno dedicato la propria esistenza alla cura dei bisognosi. La religiosa di Bahia fu suora missionaria dell’Immacolata Concezione della Madre di Dio, un istituto religioso femminile di diritto pontificio dove il lascito dell’insegnamento francescano è particolarmente avvertito. La sua esperienza biografica costituisce un caso indubitabile di vera unione operativa tra il fermento associativo che anima la testimonianza di fede nei territori più difficili e tormentati e il dovere di concretizzare la predisposizione d’animo e la convinzione religiosa nelle pratiche di vita. La religiosa fu ritenuta figura emblematica di un convinto risveglio collettivo nei confronti dell’estremo disagio alla periferia brasiliana<sup>80</sup>. Non provvedeva soltanto ai bisogni essenziali e immediati di malati e indigenti, ma si curava anche della loro formazione e di momenti di prossimità e di svago (cinema, corsi, circolazione di libri e attività ricreative).

La apparente semplicità di questi gesti non riesce a occultarne la fondamentale universalità, ovvero la capacità di costituire conforto non transitorio a tutte le situazioni di sofferenza. E, contemporaneamente, uno dei tratti caratteristici di Santa Dulce fu la sollecitudine impellente nei confronti del proprio più immediato contesto di riferimento: la *favela* e la baraccopoli<sup>81</sup>, dove non conta l’analisi dei rapporti economici in senso astratto, bensì la condivisione personale e diret-

---

<sup>80</sup> Sul contesto socio-culturale entro cui avvenne quel movimento, civile e religioso, di riscoperta e rinnovato impegno collettivo, vedasi *Theory of Social Enterprise and Pluralism. Social Movements, Solidarity Economy, and the Global South*, a cura di PH. EYNAUD, J.-L. LAVILLE, L. LUCAS DOS SANTOS, S. BANERJEE, F. AVELINO, L. HULGARD, Abingdon-New York, 2019; per una esposizione in lingua italiana della vita della santa, canonizzata il 13 ottobre del 2019, G. PASSARELLI, *Dulce Lopes Pontes di Salvador. L’Angelo della Bahia*, Perugia, 2019.

<sup>81</sup> Tale condizione di abbandono non risulta in definitivo miglioramento né per mezzo delle intervenute riforme sui poteri decentrati di polizia (cfr. R.B. PENGLASE, *Living with Insecurity in a Brazilian Favela. Urban Violence and Daily Life*, New Brunswick-London, 2014, pp. 46-48), né tramite la diffusione dei ritrovati telematici presso le fasce giovanili della popolazione suburbana (S.S. MOURA RIBEIRO, *Democracy after the Internet. Brazil between Facts, Norms, and Code*, Cham, 2016, pp. 132-133).

ta dell'ambiente e delle difficoltà<sup>82</sup>. È per questo che a Leone XIV riesce di delinearne la personalità con una conclusione sintetica quanto gravida di implicazioni: Santa Dulce fu spirito evangelico *con caratteristiche brasiliane*. In piena coerenza con quanto la stessa Esortazione poco prima affermava, in merito alle congregazioni femminili per l'educazione dei poveri<sup>83</sup>: fautrici di una pedagogia dove l'*abbandono* è combattuto con la *tenerezza*. Tale conclusione può apparire persino semplicistica, nella stringatezza verbale, ma, che si tratti di istituti femminili o maschili, che riguardi fasi auree della canonistica nei secoli passati o frangenti temporali più prossimi, essa è perfettamente coerente al riconoscimento offerto alla vita monastica<sup>84</sup>. Innegabilmente, uno *stile di santità* e, inestricabilmente, anche una *via concreta per trasformare la società*.

#### 4. *Alcuni rilievi conclusivi: le incoerenze nel recepimento pubblico e il pericolo di disimpegno del diritto secolare*

La profonda riscoperta della piena giuridicità dell'attività a beneficio dei poveri implica un ripensamento sistemico tanto negli ordinamenti confessionali quanto in quelli secolari. Il diritto della Chiesa non ha mai concepito deroghe formali rispetto a tale necessità e alla sua configurazione coerentemente religiosa e coscienziale. La carità è diversa tanto dalla solidarietà sociale legiferata e costituzionalizzata negli ordini giuridici statali<sup>85</sup> quanto dalla filantropia privatistica di na-

---

<sup>82</sup> In quest'analisi, solo apparentemente sincretistica, tutela naturale e tutela sociale non si contrappongono, semmai convergendo in direzione dello sviluppo integrale della persona umana. Sulla fecondità di questa concordanza, nella recente canonistica, cfr. O. CONDORELLI, *Natura, diritto, ecologia: considerazioni alla luce della tradizione cristiana*, in *Vergentis*, 2024, 19, pp. 19-36.

<sup>83</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 71.

<sup>84</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 57.

<sup>85</sup> La fondamentale funzione pubblicistica di quella non ne risolve, però, limiti e contraddizioni, come si nota, tra gli altri, in A. RUGGERI, *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti. XXII. Studi dell'anno 2018*, Torino, 2019, pp. 487-488, al punto da sollecitare il vivace, ma contraddittorio, apporto giu-

tura volontaria e sovente al più esclusivamente complementare<sup>86</sup>, rispetto alle misure reali che consentono ai poveri di liberarsi dalle proprie afflizioni spirituali e materiali.

La tematica è particolarmente sensibile nell’ambito canonistico, poiché per una parte prolungata del dibattito ecclesiale, nell’ultimo secolo, dietro essa sono apparsi posizionamenti rispetto ai quali la questione della povertà, in realtà, doveva apparire persino ancillare se comparata a profili di carattere politico ed economico. Se l’Esortazione *Dilexi Te* non è mai priva di spunti critici nei confronti degli attori sociali e dei poteri pubblici, allorché questi ultimi abbiano agito in modo disattento ed evanescente, è bene osservare come essa voglia pastoralmente rivolgersi anche a contraddizioni simili sorte in seno alla Chiesa.

Episodi significativi di simili contraddizioni si ricordano almeno a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso; anni, per il diritto canonico e per quello ecclesiastico insieme, di anche intense riforme normative – delle quali Leone XIV ha certo contezza e non di rado diretta esperienza. La Chiesa nel 1983 si dotò di un nuovo strumento codicistico, il cui impianto, seppure sorretto dalla volontà di fare conseguire una adeguata veste giuridica agli intendimenti emersi nel Concilio Vaticano II<sup>87</sup>, certamente impattava un contesto, in meno di vent’anni, già profondamente cambiato. E cambiavano le relazioni che la

---

risprudenziale per definirne i contenuti (in tali termini, N. OCCHIOCUPO, *Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un rapporto “genetico” dinamico e indissolubile*, Milano, 2010, pp. 24-25).

<sup>86</sup> Nonostante vi siano interpretazioni favorevoli alla mobilitazione sussidiaria privata per la realizzazione collettiva di scopi sociali (M.C. NUSSBAUM, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica*, Bologna, 2014), il rischio di un acritico apprezzamento della stessa non è meno presente (in modo caustico, ma non privo di un suo fondamento, S. ŽIŽEK, *Problemi in paradiso. Il comunismo dopo la fine della Storia*, Milano, 2015), soprattutto quando esso rende meno visibili intenzioni di natura tutt’altro che non lucrativa (J. HILLMAN, *Un terribile amore per la guerra*, Milano, 2024).

<sup>87</sup> In tal senso, C. FANTAPPIÈ, *Sistemi giuridici e certezza del diritto. Tre modelli per il diritto canonico*, in *Certezza del diritto e ordinamento canonico. Percorsi di ricerca nel centenario del Codice piobenedettino*, a cura di C. MINELLI, Torino, 2017, pp. 86-88.

Chiesa stessa aveva nei confronti delle entità politiche statuali. L'istituto concordatario non era stato affatto espulso dalla ecclesiologia conciliare<sup>88</sup>; piuttosto, assumeva e doveva assumere nuovi significati ideologici e rinnovati contenuti operativi. Non veicolava più discipline di privilegio – o così si era inteso. Serviva piuttosto a un'idea differente delle relazioni tra gli Stati e le Chiese, tali che finalmente i loro rapporti fossero serenamente declinati in termini di cooperazione.

Di lì a poco, la dinamica concordataria avrebbe riguardato anche contesti di più recente sovranità, a conclusione dell'esperienza comunista nei Paesi influenzati dalla politica sovietica: una riemersione di religiosità individuale e collettiva che sarebbe passata anche dal diritto bilaterale<sup>89</sup>.

Infine, era maturata una più diffusa consapevolezza, a partire dalla Chiesa conciliare, circa le rilevanti problematiche interne ai Paesi in via di sviluppo<sup>90</sup>. Realtà complesse, nelle quali la fede cattolica di molti era stata perlopiù analizzata nelle sue implicazioni liturgiche e di evangelizzazione, ma non con la stessa profondità nella prospettiva di correggere evidenti sperequazioni economiche.

---

<sup>88</sup> Ne descrive, anzi, la perdurante ricchezza di spunti, anche in questa fase storica della sua parabola giuridica, R. ASTORRI, *La missione della Chiesa negli accordi concordatari dopo il Concilio Vaticano II*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2023, 4, pp. 1-5. Sosteneva la natura intrinsecamente democratica di una politica concordataria, finalmente basata sui principi del Concilio, S. FERRARI, *Concordato e costituzione. Gli Accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede*, Bologna, 1985, pp. 33-38.

<sup>89</sup> Delinea, tra gli altri, il significato politico-costituzionale di tale passaggio C. CARDIA, *Libertà religiosa e autonomia confessionale*, in *Ius Ecclesiae*, 2009, 1, pp. 16-22; che ciò abbia finito per assumere valenza paradigmatica è ribadito in G. CIMBALO, *Nuovi modelli di relazione per il Diritto Ecclesiastico in Europa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 2, pp. 331-335.

<sup>90</sup> Censisce una ragionata bibliografia critica, per quanto essenziale e pressoché contemporanea, V. LANTERNARI, *Occidente e Terzo Mondo. Incontri di civiltà e religioni differenti*, Bari, 1972, pp. 502-503. L'unione tra sensibilità pastorali in materia di giustizia sociale e di cooperazione internazionale veniva evidenziata anche in P. LILLO, *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Torino, 2012, pp. 42-43; P. PAROLIN, *Paolo VI, il Concilio Vaticano II, il governo della Chiesa*, in *A 50 anni dalla Popolorum Progressio – Paolo VI – Il Papa della modernità – Giustizia tra i popoli e amore per l'Italia*, a cura di C. CARDIA, R. BENIGNI, Roma, 2018, pp. 124-125.

L'episcopato latino-americano, almeno nelle sue componenti popolari e progressive, aveva avviato, sotto l'impulso delle comunità di base<sup>91</sup>, una riflessione teologica largamente differente da quella di curia, improntata ai temi della liberazione e del riscatto politico dei poveri e degli esclusi. Tale giusto anelito equitativo rischiava, tuttavia, di confondersi con dinamiche sociali di natura rivoluzionaria, pur in sé lecite, che avevano una evidente connotazione politica secolare<sup>92</sup>. E, per parte propria, è stato identicamente sostenuto che la reazione della gerarchia, nonostante perorasse l'integrità della fede e preservasse l'unitarietà della sua dottrina, si fosse in concreto dimenticata delle condizioni materiali in cui il dibattito aveva avuto inizio.

Ancor più di Francesco, Leone XIV può adottare un punto di vista temporalmente più distaccato e meglio propenso a recepire gli spunti emersi in un confronto che ha investito parti, se in buona fede, pur sempre orientate al perseguimento dei precetti evangelici. Ricapitolando le risultanze della Conferenza di Aparecida, non è più controverso il fondamento cristologico dell'opzione preferenziale per i poveri<sup>93</sup>: un'opzione, che il magistero ora richiama a sé a prescindere dall'intensa produzione pastorale di quell'episcopato<sup>94</sup>. E proprio per questo diventa fondamentale canalizzare quell'opzione in modo coerente nel sistema giuridico-canonico e compiuto e non strumentale in quello mondano.

---

<sup>91</sup> A. ALBISETTI, *Tra diritto ecclesiastico e canonico*, Milano, 2009, pp. 81-82; G. RIVETTI, *Il fenomeno associativo nell'ordinamento della Chiesa tra libertà e autorità*, Milano, 2008, pp. 49-50. Si veda anche il volume collettaneo *Per un approccio alle teologie del contesto*, a cura di A. MANTINEO, Soveria Mannelli, 2012.

<sup>92</sup> G. DAMMACCO, *L'esercizio del potere nella Chiesa cattolica: la potestà di governo e il dovere di servizio*, in *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, I, a cura di G. BONI, E. CAMASSA, P. CAVANA, P. LILLO, V. TURCHI, Torino, 2014, p. 244; P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente*, Bologna, 1992, p. 516; J. P. TORRELL, *La teologia cattolica*, Milano, 1998, pp. 95-96.

<sup>93</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 99.

<sup>94</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 16.

Le due proiezioni sono necessariamente in rapporto di continuità nella prospettiva magisteriale e questa unità di intenti è suffragata, ancora una volta, da un'allegazione attenta di riferimenti scritturali e storico-canonici. Nelle prime comunità cristiane, ricostruisce Leone XIV, l'attenzione nei confronti dei poveri non era, per quanto accorata, solamente eventuale. Piuttosto, e più profondamente, essa era *in nuce* la base di una specificazione dei ministeri, calibrata per venire incontro ai bisogni emersi nella comunità. In tal senso, è quanto mai emblematico l'esempio del primo martire Stefano, assegnato alla *diaconia* per i poveri<sup>95</sup>. Le ragioni di attenzione a tale episodio sono effettivamente notevoli.

Al tempo di Stefano, si parla ancora di comunità numericamente esili, costantemente esposte al rischio di persecuzioni e, a propria volta, di spoliazioni patrimoniali persino legittimate dal diritto allora vigente. Esattamente come nell'ultimo libro del Nuovo Testamento, si tratta di comunità deboli, probabilmente incapaci di provvedere sempre efficacemente alla propria stessa sopravvivenza. Ciononostante, l'oggettiva fragilità di radicamento e l'ancora troppo modesto sviluppo interno ed istituzionale non impediscono l'evidenziazione di una specifica sollecitudine pastorale nei confronti dei poveri.

In Stefano, inoltre, appare trovare un qualche rispecchiamento la stessa vicenda della crocifissione di Cristo, la cui pena si consuma fuori dallo stretto abitato cittadino, indicando in ciò una umiliazione e prostrazione che si compie anche nei luoghi simbolici del potere. Stefano è perseguitato nell'atto di dedicarsi proprio a quegli ultimi, verso i quali talvolta gli ordinamenti escludono soggettività o capacità giuridica (basti pensare agli infermi) e di sicuro ostruiscono forme di partecipazione davvero idonee a garantirne l'esistenza in condizioni di dignità e di libertà.

Rimessa ai termini del dibattito politologico odierno, la questione sembrerebbe addirittura paradossale, ma conserva un carattere oggettivamente veritativo. Le minoranze più esposte ai disagi della povertà e dell'indigenza spesso non par-

---

<sup>95</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 37.



tecipano alla competizione elettorale (che è il criterio di selezione dei rappresentanti<sup>96</sup>) e strumentalmente non vi sono riconosciuti alcuni dei diritti tipicamente iscritti, invece, nello statuto della cittadinanza<sup>97</sup>. Una estraneità radicale, in sostanza, che non dipende dalla sedizione politica volontaria, bensì da atti unilaterali delle autorità governative, viepiù incoraggiati dal diffuso disdoro sociale.

Tale ultimo aspetto rimanda, come precedentemente anticipato, alla natura sempre più articolata e plurima delle *povertà*, che in una misura empiricamente rilevata e rilevabile tendono ad associarsi alla condizione di estraneità alla cittadinanza, anche in senso formale (migrazioni, perdita dei diritti politici, persecuzioni<sup>98</sup>). In un’opinione pubblica che in

---

<sup>96</sup> A differenza della forma regolativa tipica della democrazia diretta, come nota D. ZOLO, *Il principio democratico. Per una teoria realistica della democrazia*, Milano, 1996, pp. 104-105 (e, su tale spunto quale criterio di selezione delle forme di governo, del resto, P. MARTELLI, *Elezioni e democrazia rappresentativa. Un’introduzione teorica*, Roma-Bari, 1999). Anche sistemi differenti, tuttavia, non riescono ad evitare la prevalenza di interessi patrimoniali e non patrimoniali dominanti sugli altri, come, di recente, osserva A. TORRE, *Chi dirige la democrazia diretta? Leviathan e Behemot, il monstrum bifronte della sovranità*, in *Crisi della rappresentanza politica nella democrazia contemporanea*, a cura di P. BILANCIA, Torino, 2018, pp. 201-213.

<sup>97</sup> Sull’origine politico-costituzionale di quei diritti, G. BASCHERINI, *L’esperienza statutaria*, in *Trattato di diritto costituzionale. La costituzione, il diritto costituzionale e l’ordinamento statale*, a cura di M. BENVENUTI, R. BIFULCO, Torino, 2022, p. 56; ancor prima, le considerazioni di M. RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Bari, 2008, pp. 102-103. Sulla circostanza per cui all’erosione dei medesimi diritti, o almeno alla loro definitiva perdita di univocità, abbia concorso l’evoluzione culturale e demografica della società, v. G. DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Torino, 2014<sup>5</sup>, pp. 79-80.

<sup>98</sup> Pur essendo politicamente connotata, è invece opportuna nelle premesse la considerazione di M.G. GRECO, *Un reddito minimo garantito per una nuova idea di convivenza civile*, nel volume a cura di EAD., *Contrasto alla povertà e rischio di esclusione sociale. Le misure di sostegno al reddito*, Torino, 2021, pp. 4-5. In termini metodologici generali, non è innovativa la considerazione sui rapporti tra marginalizzazione ed esclusione dalle garanzie riservate alla cittadinanza. Cfr. S. PIAZZA, *Il disegno costituzionale dei diritti economici e sociali e le proposte di riforma istituzionale alla luce del paradigma dei diritti fondamentali*, in *Tra il dire e il fare. L’educazione alla prassi dei diritti umani. Annali 1999*, a cura di C. TUGNOLI, Milano, 2000, pp. 215-216; G. PROCACCI, *Underclass e esclusione sociale nel dibattito odierno sulla povertà*,

modo essenzialmente declamativo sembra riconoscere i meriti dell'assistenza e dell'accoglienza, finendo per ricomprendere troppo generosamente nella solidarietà e persino nella beneficenza settori economici lucrativi legati alla produzione di servizi, il problema assume rinnovata gravità. E tuttavia, una volta di più, l'Esortazione ricorre all'esperienza delle prime comunità per segnalare come l'impegno individuale e associato, se ordinato a fini di giustizia e corroborato dalla fede, possa concorrere a ricucire lo scarto tra legislazione in senso formale, stili di vita e bisogni sostanziali delle persone<sup>99</sup>.

Proprio a tale titolo, ha una certa efficacia argomentativa l'esempio dell'assistenza alle vedove per come raccontato negli Atti degli Apostoli<sup>100</sup>. Tale forma di inclusione solidaristica, per altro verso, non era ignota alla tradizione ebraica<sup>101</sup> e ciò conferma che nella cultura e nelle prassi delle prime comunità non è la specifica provenienza del fedele a determinare l'esclusione e l'emarginazione o, all'opposto, la meritevolezza e l'importanza. Non c'è, in definitiva, l'intenzione di impedire ogni contatto con ciò che ha preceduto l'avvento di Cristo; al contrario, tutti gli elementi di giustizia comunitaria possono trovare, se declinati secondo la regola aurea evangelica<sup>102</sup>, accoglimento e prosecuzione.

---

in *Vulnerabilità, inclusione sociale e lavoro. Contributi per la comprensione dei processi di esclusione sociale e delle problematiche di policy*, a cura di V. BORGHESI, Milano, 2002, pp. 85-86.

<sup>99</sup> E tale, probabilmente, era la funzione assunta dalla critica alla proprietà emergente dalle *regulae* francescane e dalla relativa dottrina. Cfr., sul punto, J.D. MIXSON, *Poverty's Proprietors. Ownership and Mortal Sin at the Origins of the Observant Movement*, Leiden, 2009, pp. 92-94.

<sup>100</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 32.

<sup>101</sup> H. GAMORAN, *Jewish Law in Transition. How Economic Forces Overcame the Prohibition against Lending on Interest*, Cincinnati, 2008, pp. 176-177; D.E. WEISBERG, *Women and Torah Study in Aggadah*, in *Women and Judaism. New Insights and Scholarship*, a cura di F.E. GREENSPAHN, New York-London, 2009, pp. 53-54.

<sup>102</sup> Sulla valenza *nomopoietica* del comandamento dell'amore, cfr. S. BERLINGÒ, *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, a cura di S. DOMIANELLO, A. LICASTRO, A. MANTINEO, Bologna, 2016, pp. 290-291; sul rapporto con le autorità secolari, S. BERLINGÒ, *La Chiesa e il diritto (agli albori del ventunesimo secolo)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, dicembre 2009, p. 7. Interessanti appaiono quelle letture che associano la *regola aurea*, nella sua

D'altra parte, tanto le consuetudini giudaiche quanto le regole romano-imperiali si trovavano pressoché mute rispetto alle esigenze materiali delle vedove straniere: i fedeli di Cristo scelsero espressamente di riorganizzarsi in modo che anche gli stranieri o i più deboli per ragioni di *status* non fossero privati di forme d'aiuto e sussistenza.

Dare nerbo concreto a questo esempio di natura evangelica appare complesso nella realtà attuale e, proprio per tali ragioni, sono numerosi i temi d'intervento delineati nell'Esortazione che, in misure e per ragioni differenti, censurano l'approccio ambivalente (stavolta non solo da parte dei pubblici poteri) nei confronti delle povertà: convenienze, sottovalutazioni, indifferenze<sup>103</sup>. E non soltanto trattasi di limiti censurabili sul piano morale e religioso. Non mancano, piuttosto, individuabili limiti regolativi nella distribuzione e nella circolazione della ricchezza, oltre che nella prospettiva nella quale si calano le misure di solidarietà, spesso meramente palliative e, per tali ragioni, certamente non apportatrici né di amore verso i poveri né di proposte solutive efficaci.

Un aspetto di particolare significato, che pare perciò debba assumere il rilievo di notazione conclusiva da tesaurizzare, consiste a ben vedere proprio nell'approccio complessivo suggerito dall'Esortazione. Per la sua propria natura, in ambito canonistico, la sua funzione ha un valore apostolico e pastorale, che certo può assumere contenuti pedagogici e monitori, sebbene non impattando direttamente il piano della legislazione ecclesiale. E, tuttavia, le indicazioni di merito e di metodo che essa propone, oltre ad avere in ottica giuridica le implicazioni che si è cercato di dimostrare, meritano di prestarsi a una considerazione più ampia, più attenta e più universale. La relazione con le fragilità sociali che, più o meno sbrigativamente, si associano alle diverse forme di povertà non si rea-

---

applicazione storica, alla necessità operativa di non disgiungere fede e opere. In tali termini, l'inquadramento fornito da P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche*, nel volume collettaneo *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, a cura di Id., Torino, 2021, pp. 10-11.

<sup>103</sup> LEONE XIV, *Dilexi Te*, cit., § 114.

lizza attraverso una postura massmediologica tutta propensa a rivendicare una compiaciuta bontà primigenia. Quella relazione, semmai, si attua nella modestia, nel contegno e nel rifiuto della visibilità a tutti i costi. Tale attitudine comunica naturalmente tanto alla coscienza dei fedeli quanto alla sensibilità laica<sup>104</sup>, alla materia del diritto quanto alle forme tutte della ricerca scientifica, sociale e culturale. La grazia salvifica non si attua nella distrazione verso i patimenti altrui, né nell'autoreferenzialità conclusa nel proprio ruolo<sup>105</sup>. Molto spesso, in realtà, si trova a illuminare le marginalità che non fanno notizia, dimenticate, nella fretta, dalla comune attenzione<sup>106</sup>.

---

<sup>104</sup> Tale necessaria riscoperta etica del diritto canonico, anche come strumento d'analisi che consente il miglioramento dei sistemi secolari, è invece lungamente avvertita in dottrina, seppure si faccia fatica a far procedere quella riscoperta oltre un generico apprezzamento solidaristico. Negli anni, cfr. E. DIENI, *Il diritto come "cura". Suggestioni dall'esperienza canonistica*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2007; O. FUMAGALLI CARULLI, *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona – con cinque lezioni magistrali di Giovanni Battista Re, Crescenzo Sepe, Mario Francesco Pompedda, Jean-Louis Tauran, Julian Herranz*, Milano, 2003, pp. 77-78; P. GROSSI, *Società, diritto, stato. Un recupero il diritto*, Milano, 2006, pp. 133-134.

<sup>105</sup> Il tema è ben noto, e da tempo, agli studiosi del diritto canonico, per come può evincersi in S. BERLINGÒ, *Diritto canonico*, Torino, 1995, pp. 51-59; R. BERTOLINO, *"Sensus fidei", carismi e diritto nel popolo di Dio*, in *Antropologia, fede e diritto ecclesiale*, a cura di L. GEROSA, Milano, 1995, pp. 60-61; P. ERDŐ, *Teologia del diritto canonico. Un approccio storico-istituzionale*, Torino, 1996, pp. 53-78.

<sup>106</sup> Sia consentito richiamare il romanzo del drammaturgo G. TESTORI, *In exitu*, Milano, 1998, nel quale la luce della grazia è attribuita al solo sventurato protagonista dell'opera: un giovane tossicodipendente che muore nell'affollatissima stazione centrale di Milano, nella più completa indifferenza di passeggeri e viaggiatori.

**DOMENICO BILOTTI, 'Amore verso i poveri': l'Esortazione Apostolica *Dilexi Te* tra sensibilità canonistiche e implicazioni giuridiche secolari**

Lo scopo del saggio è fornire una prima lettura dell'Esortazione Apostolica *Dilexi Te*, rimarcandone alcuni aspetti precipui. Tra essi, particolare attenzione verrà data al legame che il documento istituisce con la parabola del magistero recente e, più in generale, dell'ultimo secolo e mezzo, nonché al processo espositivo di valorizzazione degli ordini religiosi nell'assistenza ai bisognosi. Di là dalle fonti scritturali e patristiche, pur esse scelte in modo che appare particolarmente appropriato, il maggior pregio del testo sembra consistere nella natura monitoria avverso ogni forma di ipocrisia nell'approccio alle nuove tipologie di povertà ed emarginazione.

**Parole chiave:** diritto canonico, dottrina sociale, Leone XIV, *Dilexi Te*.

**DOMENICO BILOTTI, 'Love For the Poor': the Apostolic Exhortation *Dilexi Te* Between Canonical Sensibilities and Secular Legal Implications**

The purpose of this essay is to provide an initial reading of the Apostolic Exhortation *Dilexi Te*, highlighting some its key aspects. Among these, particular attention will be given to the link that the document establishes with the parable of recent teaching and, more generally, of the last century and a half, as well as to the process of highlighting the role of religious orders in assisting those in need. Beyond the scriptural and patristic sources, which have been chosen in a particularly appropriate manner, the greatest merit of the text seems to lie in its warning against all forms of hypocrisy in approaching new types of poverty and marginalization.

**Key words:** Canon Law, Catholic social teaching, Leo XIV, *Dilexi Te*.

Pasquale Gianniti

## PER UN TEST SIMMETRICO DI PROPORZIONALITÀ IN MATERIA DI VITA NASCENTE: LA RIFORMA DELL'ART. 9 COST. E LA TUTELA DELLE FUTURE GENERAZIONI\*

SOMMARIO: 1. Il problema: l'asimmetria strutturale del bilanciamento in materia di IVG. – 2. La riforma dell'art. 9 Cost. come 'fatto normativo nuovo': portata sistematica. – 3. Il bilanciamento tradizionale e i suoi limiti: dalla sentenza n. 27/1975 alla legge n. 194/1978. – 4. Il test di proporzionalità simmetrico: proposta metodologica. – 4.1. La 'scissione assiologica' del nascituro come manifestazione della patologia. – 4.2. I tre presupposti. – 4.3. La struttura quadrifasica. – 4.4. Alcuni casi paradigmatici. – 4.5. Le criticità sistematiche della legge n. 194/1978. – 4.6. Precedenti comparatistici. – 5. L'istituzione di un Garante per le future generazioni. – 5.1. Le autorità amministrative indipendenti. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali. – 5.2. L'istituzione mediante legge ordinaria di un Garante per le future generazioni. – 5.3. Il garante e la disciplina dell'IVG. – 6. La sentenza additiva di procedura. – 7. La risposta alle principali obiezioni. – 8. Conclusioni: la simmetria come canone ermeneutico generale.

### 1. *Il problema: l'asimmetria strutturale del bilanciamento in materia di IVG*

Il test di proporzionalità è divenuto lo strumento privilegiato del controllo di costituzionalità nei conflitti tra diritti fondamentali nel costituzionalismo multilivello contemporaneo<sup>1</sup>. In dottrina, la proporzionalità è stata icasticamente de-

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sul dibattito metodologico intorno al test di proporzionalità nel costituzionalismo multilivello cfr. R. ALEX, *A Theory of Constitutional Rights*, Oxford, 2002; K. MÖLLER, *The Global Model of Constitutional Rights*, Oxford, 2012. Nella letteratura italiana, R. BIN, *Diritti e fraintendimenti*, in *Ragion pratica*, 2000, p. 15 ss.; M. BARBERIS, *Separazione dei poteri e teoria giusrealista dell'interpretazione*, Torino, 2004.

finita come una vera e propria *Zauberformel* (formula magica) del diritto pubblico attuale, capace di comporre equilibri «senza schiacciamenti o tagli», evocando la piuma della dea egizia Ma'at, simbolo dell'equilibrio universale<sup>2</sup>. La sua struttura classica – sviluppata dalla dottrina tedesca e recepita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalla Corte costituzionale italiana<sup>3</sup> – si articola in tre fasi: verifica dell'idoneità della misura al fine perseguito, verifica della sua necessità rispetto a misure alternative meno invasive, verifica della proporzionalità in senso stretto tra benefici e sacrifici<sup>4</sup>.

Per comprendere perché questa struttura, per quanto rigorosa, produca una patologia quando applicata ai conflitti bilaterali tra diritti fondamentali, occorre distinguere due tipologie di conflitto che il test tradizionale tende a trattare come equivalenti, ma che sono strutturalmente diverse.

Il primo tipo è il conflitto unilaterale: lo Stato limita un diritto individuale in nome di un interesse pubblico generale – la sicurezza, l'ordine, la salute collettiva. Qui il test unidirezionale è metodologicamente corretto, perché vi è un polo attivo identificabile (il titolare del diritto limitato) e un polo pas-

---

<sup>2</sup> G. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee*, in *Rivista AIC*, 2017, 3, p. 2.

<sup>3</sup> Sulla recente e definitiva evoluzione verso un modello di sindacato 'strutturato', che cristallizza l'articolazione del test nelle tre condizioni di idoneità, necessità (o del mezzo più mite) e proporzionalità in senso stretto, si vedano le sentenze della Corte cost. nn. 70, 131 e 138 del 2025. Di particolare rilievo per la critica qui avanzata all'unidirezionalità è il passaggio della sentenza n. 138 del 2025 (che riprende i principi della n. 20 del 2019), in cui la Consulta sanziona la violazione dell'art. 3 Cost. laddove si riscontri una «manifesta sproporzione del congegno normativo approntato», specialmente se applicato «senza alcuna differenziazione» tra le fattispecie concrete. Tale approccio corrobora metodologicamente l'esigenza di un test simmetrico: un bilanciamento che 'non vede' il soggetto passivo o ne ignora la specifica condizione finisce per incorrere proprio in quella sproporzione del congegno normativo che la giurisprudenza costituzionale più recente oggi censura con rigore analitico.

<sup>4</sup> La proporzionalità si è ormai imposta come una 'nuova lingua franca' del costituzionalismo globale, agendo da criterio universale di costituzionalità e agevolando la circolazione dei modelli argomentativi tra le corti supreme e internazionali: F. FALORNI, *Verso una compiuta elaborazione del "test di proporzionalità"? La Corte Costituzionale italiana al passo con le altre esperienze di giustizia costituzionale*, in *DPCE online*, 2020, 4, p. 5308.

sivo diffuso (la collettività), e il bilanciamento consiste nel verificare se la limitazione imposta al polo attivo sia giustificata dal beneficio recato al polo passivo. La struttura è asimmetrica per natura, e il test la riflette correttamente.

Il secondo tipo è il conflitto bilaterale: due soggetti distinti sono entrambi titolari di diritti fondamentali di pari rango costituzionale, e l'esercizio del diritto dell'uno comprime necessariamente il diritto dell'altro. Qui il polo passivo non è la collettività diffusa, ma un soggetto determinato con una pretesa autonoma e giuridicamente qualificata. In questo tipo di conflitto, il test unidirezionale tradisce la propria premessa: esso verifica se la misura sia proporzionata rispetto al polo attivo, ma 'non vede' il polo passivo come titolare di una pretesa speculare che richieda verifica autonoma<sup>5</sup>. Il risultato è che la struttura stessa del controllo introduce, surrettiziamente, una gerarchia tra i due poli: il polo attivo è trattato come titolare di un diritto che richiede giustificazione per essere limitato; il polo passivo è trattato come portatore di un interesse che lo Stato può discrezionalmente proteggere o non proteggere, senza che questa discrezionalità sia sottoposta a scrutinio.

È qui che la coppia concettuale elaborata dalla dottrina tedesca – il 'divieto di eccesso' (*Übermaßverbot*) e il 'divieto di sottomisura' (*Untermaßverbot*) – rivela la propria portata sistemica<sup>6</sup>. Il divieto di eccesso è il fondamento del test unidirezionale tradizionale: lo Stato non può limitare un diritto

---

<sup>5</sup> La dottrina più recente ha evidenziato come il superamento del modello liberale classico dei diritti fondamentali, intesi come relazioni puramente bilaterali (Stato-individuo), imponga il riconoscimento di una struttura radicalmente trilaterale del conflitto. In questo schema, lo Stato non è un mero oppositore della libertà individuale, ma il vertice di un triangolo di protezione che comprende l'autore di una potenziale lesione e la vittima della stessa. Tale configurazione dogmatica è il presupposto logico per l'attivazione degli obblighi positivi di protezione (*Schutzpflichten*), che impongono allo Stato di intervenire attivamente per garantire la pace sociale e la tutela dei soggetti strutturalmente vulnerabili: F. GALLARATI, *Gli obblighi costituzionali di protezione: studio comparato sul lato "dimenticato" dei diritti fondamentali*, in *Rivista AIC*, 2024, 2, p. 9 ss.

<sup>6</sup> Lo Stato agisce come un'arma a 'doppio taglio': deve rispettare il divieto di eccedenza (*Übermaßverbot*) per non comprimere eccessivamente il soggetto attivo, ma è parimenti vincolato dal divieto di sottomisura (*Untermaßverbot*),



fondamentale in misura eccessiva rispetto al fine perseguito. Il divieto di sottomisura è il suo speculare necessario: lo Stato non può proteggere un diritto fondamentale in misura insufficiente rispetto all'obbligo di tutela che l'ordinamento gli impone. Questi due divieti non sono alternativi, ma cumulativi: in ogni conflitto bilaterale tra diritti fondamentali, l'interprete costituzionale è tenuto ad applicarli entrambi<sup>7</sup>. Un test che applichi solo il divieto di eccesso – verificando se le limitazioni al polo attivo siano proporzionate – senza applicare anche il divieto di sottomisura – verificando se la protezione del polo passivo sia adeguata – è un test dimidiato, che compie solo metà del lavoro che la Costituzione gli assegna<sup>8</sup>. L'asimmetria metodologica non è dunque una scelta interpretativa neutra: è una scelta che, sistematicamente e strutturalmente, avvantaggia il polo attivo e svantaggia il polo passivo, indipendentemente dal merito delle posizioni in conflitto.

Questa struttura incorpora una premessa implicita raramente esplicitata: la presenza di un polo attivo – il soggetto, il cui diritto è limitato – e di un polo passivo – l'interesse, che la misura intende proteggere. Il test verifica la proporzionalità rispettosa del polo attivo, ma strutturalmente 'non vede'

---

che impone una soglia minima di adeguatezza ed effettività nella protezione del soggetto passivo: F. GALLARATI, *op. cit.*, p. 34 ss.

<sup>7</sup> Sulla natura cumulativa, e non alternativa, dei divieti di eccesso e di sottomisura v. M. JESTAEDT, *Grundrechtsdogmatik im Schatten der Verhältnismäßigkeit*, Tübingen, 2014, p. 247 ss., che critica espressamente la riduzione del controllo di proporzionalità alla sola dimensione difensiva del diritto fondamentale. Nello stesso senso D. GRIMM, *Proportionality in Canadian and German Constitutional Jurisprudence*, in *University of Toronto Law Journal*, 2007, p. 395 ss., il quale sottolinea come l'*Untermaßverbot* costituisca il necessario complemento logico del test nei conflitti a struttura trilaterale.

<sup>8</sup> Sul carattere non intrinsecamente unidirezionale del test di proporzionalità v., in senso critico rispetto alla sua applicazione standardizzata, K. MÖLLER, *Proportionality and Rights Inflation*, in *Current Legal Problems*, 2012, p. 155 ss., il quale mostra come la struttura classica del test tenda a privilegiare il diritto configurato come '*claim right*' attivo, lasciando strutturalmente in ombra le pretese fondate su obblighi positivi di protezione. In termini analoghi, G. WEBBER, *The Negotiable Constitution*, Cambridge, 2009, spec. p. 88 ss., osserva che il bilanciamento, se non accompagnato da una verifica procedurale simmetrica delle alternative, rischia di trasformarsi in una mera ratifica delle priorità già incorporate nella forma della decisione legislativa.

il polo passivo come titolare di una pretesa speculare, che richieda verifica autonoma<sup>9</sup>. Quando i conflitti sono bilaterali – cioè quando entrambi i poli coinvolgono diritti fondamentali di pari rango costituzionale – questa asimmetria strutturale produce una patologia metodologica: il test introduce, nella struttura stessa del controllo, quella gerarchia, che afferma di voler evitare.

Questa patologia dell'unidirezionalità trova la sua manifestazione più acuta nel bilanciamento in materia di interruzione volontaria di gravidanza<sup>10</sup>. La sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale aveva affermato l'assenza di gerarchia astratta tra l'autodeterminazione della donna e la tutela della vita nascente. Ma questa affermazione di parità assiologica è rimasta incompiuta sul piano metodologico: il test, che la Corte ha elaborato e che il legislatore del 1978 ha recepito, è strutturalmente unidirezionale. Esso verifica se le limitazioni imposte all'autodeterminazione della donna siano proporzionate alla tutela del nascituro, ma non verifica se le eccezioni che permettono l'interruzione siano proporzionate rispetto all'esistenza di alternative praticabili.

Questa patologia dell'unidirezionalità non è soltanto un'ipotesi teorica: è documentata dalla storia concreta della giurisprudenza costituzionale in materia di IVG, una storia che merita di essere ripercorsa con precisione, perché costituisce la prova empirica più solida dell'argomento.

La sentenza n. 27 del 1975 aveva affidato al legislatore un mandato preciso: predisporre le cautele necessarie per impedire che l'interruzione venisse praticata senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo per la salute materna. Il legislatore del 1978 ha adempiuto a questo man-

---

<sup>9</sup> La struttura trilaterale del conflitto tra diritti fondamentali è elaborata da R. ALEXY, *Theorie der Grundrechte*, Frankfurt a.M., 1986, p. 395 ss., e ripresa in A. MORRONE, *Bilanciamento*, in *Enc. dir.*, Annali II-2, Milano, 2008, p. 185 ss.; F. MODUGNO, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995.

<sup>10</sup> L'esperienza italiana si è a lungo contraddistinta per un approccio 'de-strutturato' alla proporzionalità, privo di una sequenza sistematica di *standard* di giudizio disposti in progressione, preferendo un impiego fungibile dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità: F. FALORNI, *op. cit.*, p. 5316 ss.

dato sul versante del polo attivo – disciplinando le procedure di accesso all'IVG, i tempi, i soggetti abilitati, i casi ammessi – ma lo ha sistematicamente eluso sul versante del polo passivo: non ha predisposto criteri precisi per l'accertamento delle condizioni legittimanti, non ha stabilito parametri per valutarne la gravità, non ha imposto oneri documentali, che attestino la non altrimenti evitabilità dell'interruzione.

Questa elusione non è passata inosservata alla giurisprudenza di merito. Tra la fine degli anni Settanta e gli anni Novanta, diversi giudici tutelari – chiamati a vigilare sull'attuazione della legge n. 194 nei casi concreti – sollevarono questioni di legittimità costituzionale, censurandone l'insufficienza sotto il profilo della tutela del nascituro. Le ordinanze di rimessione denunciavano, in sostanza, esattamente ciò che oggi si designa come 'patologia dell'unidirezionalità': il sistema verificava se le limitazioni alla donna fossero proporzionate, ma non verificava se l'interruzione fosse effettivamente necessaria rispetto all'esistenza di alternative praticabili. La Corte costituzionale dichiarò sistematicamente inammissibili queste questioni, qualificando la disciplina dell'IVG come «scelta politicamente sensibile» rimessa alla discrezionalità del legislatore e sottratta, in linea di principio, al sindacato di costituzionalità. Il risultato di questa giurisprudenza di chiusura è stato paradossale: la Corte, nel 1975, aveva affermato l'assenza di gerarchia astratta tra i due interessi in conflitto; nei decenni successivi, ha sistematicamente impedito che quella affermazione di parità si traducesse in uno scrutinio effettivo. La parità è rimasta enunciata nel principio e negata nella pratica.

A documentare questa negazione concorrono, con forza probatoria che nessun argomento teorico potrebbe eguagliare, le Relazioni annuali che il Ministro della Salute è tenuto a presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 194/1978. Queste Relazioni – sistematicamente trascurate nel dibattito scientifico, forse proprio perché la loro lettura è metodologicamente imbarazzante per chi sostenga l'adequatezza costituzionale del sistema – documentano con dati disaggregati l'applicazione concreta della legge. Ciò che emerge è un quadro coerente e persistente nel tempo: nella stragran-

de maggioranza dei casi, il colloquio presso il consultorio familiare si esaurisce in un tempo brevissimo, raramente superiore a venti minuti; le motivazioni addotte per l'interruzione sono prevalentemente di natura economica, sociale o familiare; le alternative concrete di sostegno – assegni di maternità, supporto abitativo, mediazione lavorativa, presa in carico psicologica continuativa – vengono proposte in modo del tutto sporadico e non documentato; non esiste, in quasi nessuna Regione, un protocollo vincolante che imponga al consultorio di verbalizzare le misure offerte e la risposta della donna. Il consultorio, in altri termini, ha smesso di essere il luogo di «aiuto a rimuovere le cause» che l'art. 5 della legge n. 194 gli assegna, per diventare un passaggio burocratico obbligato, la cui funzione effettiva si riduce al rilascio della certificazione necessaria per accedere all'interruzione.

Questa situazione rivela con nitidezza l'aporia sistematica, che si è designata come 'scissione assiologica' del nascituro: l'ordinamento italiano riconosce al concepito rilevanza giuridica significativa in molteplici settori – la Corte di cassazione ha consolidato il principio del risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del figlio concepito, ma non ancora nato, a seguito di fatto illecito altrui; il codice civile riconosce la titolarità di diritti patrimoniali in capo al concepito, subordinandone l'acquisto alla nascita; il diritto penale punisce le lesioni al nascituro inferte da terzi – ma questo stesso soggetto, che l'ordinamento considera 'qualcuno' meritevole di protezione risarcitoria quando la sua vita è interrotta da un fatto illecito altrui, diviene 'nessuno' – o, più precisamente, diviene un mero 'interesse oggettivo dello Stato' – nel momento in cui la sua vita è interrotta nell'ambito di una procedura di IVG. La contraddizione è insanabile sul piano della coerenza sistematica: se l'ordinamento considera il nascituro meritevole di essere 'pianto' e risarcito quando la sua vita è soppressa da un terzo, riconosce in lui un nucleo di soggettività ontologica che precede la nascita. Ma se riconosce questo nucleo di soggettività, non può coerentemente negare a quel medesimo soggetto, nella struttura del test di proporzionalità, la posizione di titolare di un interesse che richieda verifica bilaterale.

La dottrina degli *Schutzpflichten*<sup>11</sup>, elaborata dal Bundesverfassungsgericht a partire dalla sentenza Lüth del 1958<sup>12</sup>, offre la chiave teorica per comprendere questa asimmetria. Gli obblighi di protezione impongono allo Stato di tutelare attivamente i diritti fondamentali non solo contro le ingerenze dei pubblici poteri, ma anche contro le minacce provenienti da soggetti privati. Il loro correlato metodologico – il divieto di sottomisura (*Untermaßverbot*) – impone che le misure di protezione adottate siano non solo legittime, ma adeguate.

Il BVerfG ha esplicitato questo principio in una sentenza del 1993<sup>13</sup>: lo Stato che dichiara di tutelare la vita nascente, ma non verifica in concreto se le procedure previste dalla legge siano effettivamente capaci di realizzare quella tutela, viola il divieto di sottomisura. La struttura unidirezionale del test tradizionale è, in questa prospettiva, una forma di inadempimento sistematico dell'obbligo di protezione: si limita a verificare l'assenza di eccessi nella limitazione del polo attivo, ma non verifica l'adeguatezza della protezione del polo passivo.

La rilevanza del divieto di sottomisura non è confinata al diritto costituzionale tedesco: essa ha trovato una significativa, ancorché non sistematica, ricezione anche nel diritto convenzionale europeo, il cui apporto rafforza l'argomento prima ancora che si arrivi alla proposta del test simmetrico.

---

<sup>11</sup> La dottrina degli *Schutzpflichten* è sistematizzata in J. ISENSEE, *Das Grundrecht als Abwehrrecht und als staatliche Schutzpflicht*, in *Handbuch des Staatsrechts*, V, a cura di J. ISENSEE, P. KIRCHHOF, Heidelberg, 2000, § 111; G. HERMES, *Das Grundrecht auf Schutz von Leben und Gesundheit*, Heidelberg, 1987. Per la ricezione italiana A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur.*, Roma, 1989.

<sup>12</sup> La dottrina degli *Schutzpflichten* (doveri di protezione) è stata sviluppata successivamente dal Bundesverfassungsgericht. In particolare, in BVerfGE 39, 1 (1975), prima sentenza sull'aborto. Cfr. K. HESSE, *Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland*, Heidelberg, 1995<sup>20</sup>, p. 141 ss.

<sup>13</sup> BVerfGE 88, 203 (1993), seconda sentenza sull'aborto, che ha introdotto il divieto di sottomisura (*Untermaßverbot*): «Lo Stato è tenuto non solo a non ledere direttamente i beni giuridici protetti, ma anche ad adottare misure positive atte a proteggerli» (punto C.II.1). Cfr. M. CALAMO SPECCHIA, *La tutela della vita prenatale*, Torino, 2004.

La Grande Camera della Corte EDU, nella sentenza *A, B e C c. Irlanda* del 16 dicembre 2010<sup>14</sup>, ha affermato un principio che merita di essere enunciato con precisione: «where State law allows abortion in certain circumstances», lo Stato è tenuto a garantire non soltanto che tali circostanze siano previste in astratto dalla legge, ma che le procedure attraverso le quali esse vengono accertate siano effettive, accessibili e non tali da ridurre a lettera morta i diritti che la legge dichiara di riconoscere. Il principio è formulato in riferimento ai diritti della donna – e, in quella sede, era la donna la ricorrente che lamentava l'ineffettività delle procedure irlandesi – ma la sua portata logica è simmetrica: se lo Stato dichiara di tutelare un interesse e poi non predispone procedure effettive per realizzare quella tutela, viola il principio di effettività dei diritti convenzionali indipendentemente da quale polo del conflitto sia quello «dichiaratamente» tutelato. Questa è, sul piano convenzionale, una formulazione funzionalmente equivalente all'Untermaßverbot tedesco.

Ancora più espliciti, sotto questo profilo, sono i casi polacchi. In *R.R. c. Polonia* (2011) e in *P. e S. c. Polonia* (2012), la Corte EDU ha censurato l'ordinamento polacco non già per aver vietato l'IVG, ma per aver predisposto un sistema, in cui i diritti formalmente riconosciuti erano di fatto inaccessibili a causa di ostacoli procedurali, reticenze istituzionali e assenza di meccanismi di controllo sull'effettività delle salvaguardie previste dalla legge. Il rilievo della Corte è di natura metodologica, prima che sostanziale: ciò che viola la Convenzione non è necessariamente il contenuto della scelta legislativa sul bilanciamento, ma la mancata verifica che il bilanciamento dichiarato si traduca in prassi concreta. Lo Stato che proclama un bilanciamento e poi non lo attua è in *deficit* di proporzionalità tanto quanto lo Stato che non proclama alcun bilanciamento.

---

<sup>14</sup> Corte EDU, Grande Camera, 16 dicembre 2010, *A, B e C c. Irlanda*, ric. n. 25579/05, § 253. Cfr. anche Corte EDU, *P. e S. c. Polonia*, 30 ottobre 2012, ric. n. 57375/08.

Questa giurisprudenza convenzionale ha una conseguenza diretta per il tema in esame: il sistema italiano della legge n. 194/1978, nella misura in cui proclama all'art. 5 la funzione di «aiuto a rimuovere le cause» dell'interruzione come condizione procedimentale dell'accesso all'IVG, e poi non predispone meccanismi effettivi per verificare che questa funzione sia svolta, presenta esattamente il profilo di *deficit* di effettività che la Corte EDU ha censurato nei casi polacchi – sia pure con riferimento al polo opposto del conflitto. La simmetria dell'argomento è rigorosa: il divieto di sottomisura si applica indipendentemente da quale polo del conflitto sia quello che lo Stato dichiara di tutelare; ciò che conta è che la tutela dichiarata sia reale e non puramente nominale.

La proposizione centrale di questo contributo è che il superamento di tale asimmetria richiede l'adozione di un test di proporzionalità 'simmetrico', che verifichi la legittimità costituzionale delle norme in entrambe le direzioni del conflitto: non solo se le limitazioni all'autodeterminazione della donna siano proporzionate alla tutela del nascituro, ma anche – e con analoga intensità di scrutinio – se le eccezioni che permettono l'interruzione siano proporzionate rispetto all'esistenza di alternative praticabili. Questa proposta metodologica è imposta da un fatto normativo nuovo di rango costituzionale: la legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1.

## 2. *La riforma dell'art. 9 Cost. come 'fatto normativo nuovo': portata sistematica*

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1<sup>15</sup> ha introdotto nell'art. 9 Cost. il principio secondo cui la Repubblica «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». La rubrica convenzionale di

---

<sup>15</sup> Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1. Sulla portata sistemica ultraambientale della riforma cfr. M. BRECCIA, *Future generazioni e Costituzione*, in *Dir. pubbl.*, 2022, p. 451 ss.; S. GRASSI, *La riforma costituzionale in materia ambientale*, in *Riv. giur. ambiente*, 2022, p. 3 ss.

‘riforma ambientale’ è fuorviante rispetto alla portata sistemica dell’innovazione.

Il principio di tutela delle future generazioni è norma di organizzazione della responsabilità costituzionale nel tempo: stabilisce che l’ordinamento deve orientare le sue scelte verso la preservazione delle condizioni che rendono possibile l’esistenza e la dignità delle generazioni future.

Questo principio non può confinare i propri effetti alla sola materia ambientale, perché la sua *ratio* – la responsabilità intergenerazionale come vincolo costituzionale – ha vocazione sistematica.

Per comprendere la portata ultraambientale della riforma occorre muovere dal dato testuale e risalire alla sua *ratio* sistematica.

L’art. 9, comma 3, Cost., nella versione vigente, stabilisce che la Repubblica «tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni» e che «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

La collocazione della norma nell’art. 9 – che nella versione originaria del 1948 si limitava a enunciare il dovere della Repubblica di promuovere la cultura e la ricerca e di tutelare il patrimonio storico e artistico – non è casuale: il Costituente del 2022 ha scelto di inserire il principio di responsabilità intergenerazionale, tra i ‘principi fondamentali’, e precisamente nella disposizione che disciplina i doveri della Repubblica verso la propria identità culturale e naturale, segnalando così che la tutela delle future generazioni non è una norma di settore, ma una norma che qualifica il modo in cui la Repubblica deve concepire sé stessa nel tempo.

Questa collocazione sistematica ha una conseguenza ermeneutica di primaria importanza: il principio di tutela delle future generazioni non può essere letto come norma di indirizzo politico circoscritta alla materia ambientale, analoga alle altre norme programmatiche della Costituzione, che vincolano il legislatore nella sola area tematica di pertinenza. Esso è, piuttosto, una norma di organizzazione della responsabilità costituzionale nel tempo: stabilisce che l’ordinamento,



nell'esercizio di qualsiasi sua funzione che produca effetti rilevanti sulle condizioni di esistenza delle generazioni future, deve farsi carico di tale responsabilità in modo esplicito e verificabile. Il termine «anche» – «anche nell'interesse delle future generazioni» – non restringe la portata della norma all'ambiente, ma estende la logica intergenerazionale all'intera azione della Repubblica: l'ambiente è l'esempio paradigmatico, non il perimetro esclusivo.

A questa lettura sistematica si affianca una considerazione teleologica, che ne rafforza la persuasività. La *ratio* della riforma è la risposta dell'ordinamento costituzionale a una crisi di sostenibilità che non è soltanto ecologica ma anche demografica, economica e sociale: la consapevolezza, maturata nella riflessione giuridica e politica degli ultimi decenni, che le decisioni delle generazioni presenti possono pregiudicare irreversibilmente le condizioni di vita delle generazioni future in molteplici ambiti – dall'equilibrio del debito pubblico alla struttura del sistema pensionistico, dalla qualità dell'ambiente alle politiche della natalità. Se questa è la *ratio*, sarebbe irragionevole confinarne l'applicazione al solo settore ambientale, come se i pregiudizi irreversibili che le generazioni presenti possono infliggere a quelle future fossero soltanto di natura ecologica. Il principio di responsabilità intergenerazionale, nella sua portata piena, investe ogni ambito in cui le scelte normative di oggi producono effetti che le generazioni future non potranno rimediare.

Questa lettura non è priva di riscontri nella letteratura scientifica che si è immediatamente confrontata con la riforma. Diversi autori hanno sottolineato come il riferimento alle «future generazioni» nell'art. 9, comma 3, Cost. non possa essere inteso in senso meramente figurativo o retorico, ma imponga all'interprete di ricavarne conseguenze giuridicamente operative anche al di fuori del diritto ambientale in senso stretto. Il nascituro – colui che più di chiunque altro incarna nella sua materialità concreta il concetto di 'futura generazione' – è il soggetto su cui questa operatività si manifesta con la massima immediatezza: non è una generazione futura in senso astratto e indeterminato, ma è la futura generazione nel-

la sua forma più concreta e prossima, quella che è destinata a nascere entro pochi mesi e il cui genoma, individuale e irripetibile, si è già formato.

Il mutato contesto demografico italiano conferisce a questo principio una rilevanza non astratta<sup>16</sup>. Nel 2022 si sono registrate 392.598 nascite, minimo storico dall'Unità d'Italia, con un tasso di fecondità di 1,24 figli per donna – ben al di sotto del 2,1 necessario per la sostituzione generazionale. Nello stesso anno la Relazione ministeriale al Parlamento documenta circa 63.000 interruzioni volontarie di gravidanza: per ogni sei nascite si verifica un'interruzione. Il calo demografico non è la premessa dell'argomento, ma il contesto che ne rivela la rilevanza concreta. La premessa è normativa – la riforma dell'art. 9 Cost. – e il ragionamento è di coerenza sistemica: se l'ordinamento ha assunto la tutela delle future generazioni come principio costituzionale esplicito, deve verificare se le proprie regole fondamentali sul nascituro siano coerenti con tale principio.

La portata ultraambientale della riforma si ricava dall'interpretazione sistematica. Il nascituro è l'archetipo della futura generazione: se la Costituzione impone tutela verso generazioni che nasceranno tra decenni, *a fortiori* deve riconoscere rilevanza costituzionale a chi è destinato a nascere entro pochi mesi, il cui genoma, individuale e irripetibile, si è già formato e la cui esistenza è già in corso, ancorché non ancora autonoma.

Il contributo del diritto internazionale a questa lettura ultraambientale della riforma merita un'analisi più articolata di quanto la sua funzione meramente ausiliaria potrebbe suggerire. Non si tratta soltanto di reperire un argomento di supporto all'interpretazione costituzionale interna: si tratta di verificare se il diritto internazionale pertinente offra categorie concettuali che il diritto costituzionale interno non ha ancora pienamente elaborato, e che possano essere 'importate' nell'ordinamento italiano attraverso i canali che la Costituzione stessa prevede.

---

<sup>16</sup> Dati tratti da ISTAT, *Natalità e fecondità della popolazione residente*, Report 2023; Ministero della Salute, *Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 194/1978*, anno 2023.

La Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano e i Diritti Umani del 1997 – adottata all'unanimità dalla Conferenza Generale dell'UNESCO l'11 novembre 1997 e approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1998 – costituisce il testo internazionale più rilevante a questo riguardo. L'art. 1 della Dichiarazione stabilisce che «il genoma umano sottende l'unità fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, così come il riconoscimento della loro intrinseca dignità e diversità. In senso simbolico, esso è il patrimonio dell'umanità». L'art. 2 aggiunge che «ogni essere umano ha diritto al rispetto della propria dignità e dei propri diritti indipendentemente dalle sue caratteristiche genetiche». Queste disposizioni non sono mere affermazioni di principio: esse qualificano il genoma umano individuale come portatore di dignità autonoma, indipendente dallo *status* giuridico del suo titolare e indipendente dalla fase del suo sviluppo. Un genoma umano formato – cioè un genoma che si è costituito al momento della fecondazione come patrimonio genetico individuale e irripetibile, distinto tanto da quello materno quanto da quello paterno – è «patrimonio dell'umanità» ai sensi della Dichiarazione UNESCO a prescindere dalla questione se il suo portatore sia già «persona» in senso tecnico-giuridico.

La Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 – Convenzione europea sui diritti dell'uomo e la biomedicina, CETS n. 164, ratificata dall'Italia con la legge n. 145 del 2001 – completa questo quadro internazionale. L'art. 13 della Convenzione vieta le modifiche del genoma della linea germinale «se non a fini preventivi, diagnostici o terapeutici e solo se non miranti a introdurre una modifica nel genoma dei discendenti». Il principio sotteso a questa disposizione è identico a quello della Dichiarazione UNESCO: il genoma umano, nella sua dimensione individuale e nella sua capacità di trasmissione generazionale, è un bene che l'ordinamento internazionale intende preservare non soltanto nell'interesse del singolo portatore, ma nell'interesse dell'umanità nel suo complesso e delle generazioni future. La Convenzione di Oviedo, a differenza della Dichiarazione UNESCO, è uno strumento di diritto internazionale pattizio vincolante per gli Stati che l'hanno ratifica-

ta, e la sua ratifica da parte dell'Italia ne incorpora i principi nell'ordinamento interno come obblighi internazionali ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost.

Quanto ai canali attraverso cui queste fonti internazionali rilevano nell'ordinamento italiano, la questione richiede una precisazione dogmatica che eviti equivoci sulla natura della proposta avanzata. Non si sostiene che la Dichiarazione UNESCO costituisca una norma interposta ex art. 117, comma 1, Cost. – il che sarebbe dogmaticamente inesatto, trattandosi di uno strumento di *soft law*, privo di forza vincolante diretta. Ciò che si sostiene è qualcosa di più articolato e, al tempo stesso, più solidamente fondato: che la convergenza di tre canali distinti – la funzione ermeneutica dell'art. 10, comma 1, Cost. nella misura in cui la Dichiarazione esprime principi di *opinio iuris communis* progressivamente consolidatisi; la funzione sistematica rispetto agli artt. 2 e 3 Cost., secondo la prassi consolidata della Corte costituzionale di utilizzare strumenti internazionali come criteri di interpretazione evolutiva delle disposizioni costituzionali sui diritti fondamentali; l'integrazione teleologica con l'art. 9, comma 3, Cost. riformato, il cui riferimento alle «future generazioni» trova nel concetto di «patrimonio dell'umanità» un naturale complemento concettuale – produce una forza normativa composita che impone all'interprete di tenere conto della qualificazione internazionale del genoma umano nell'applicazione delle disposizioni costituzionali pertinenti. La Corte costituzionale ha già percorso strade analoghe: le sentenze nn. 151/2009 e 162/2014 in materia di procreazione medicalmente assistita hanno utilizzato la Convenzione di Oviedo e altri strumenti internazionali di biodiritto come criteri di orientamento interpretativo nella lettura degli artt. 2, 3 e 32 Cost., senza per questo qualificarli come norme interposte nel senso tecnico dell'art. 117.

A questa lettura estensiva concorre il contributo del diritto internazionale. La Dichiarazione UNESCO sul Genoma Umano del 1997 qualifica il genoma umano come «patrimonio dell'umanità», attribuendogli dignità giuridica autonoma indipendentemente dallo *status* del suo portatore. Questa qualificazione rileva nell'ordinamento italiano attraverso tre ca-

nali cumulativi: la funzione ermeneutica dell'art. 10, comma 1, Cost. nella misura in cui la Dichiarazione esprime principi di *opinio iuris communis*; la funzione sistematica rispetto agli artt. 2 e 3 Cost., secondo la prassi della Corte costituzionale con strumenti analoghi (sentt. nn. 151/2009 e 162/2014); l'integrazione teleologica con l'art. 9, comma 3, Cost. riformato. Non si tratta di pretendere la vincolatività diretta come norma interposta ex art. 117 – il che sarebbe dogmaticamente inesatto – ma di riconoscere la forza normativa composita che deriva dalla convergenza di questi tre canali.

Il secondo profilo della portata sistemica della riforma riguarda il rapporto con la giurisprudenza consolidata di inammissibilità della Corte<sup>17</sup>. Tra il 1975 e il 2022 la Corte ha sistematicamente dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 194/1978.

Occorre però distinguere con rigore tra *revirement* giurisprudenziale – contraddire una precedente decisione pronunciata sul medesimo parametro – e adeguamento evolutivo a un parametro costituzionale sopravvenuto<sup>18</sup>. Una questione di legittimità della legge n. 194/1978, sollevata per la prima volta in riferimento all'art. 9, comma 3, Cost., sarebbe una questione nuova, non coperta dal precedente di inammissibilità, per la semplice ragione che il parametro stesso non esisteva. La Corte non sarebbe chiamata a smentire sé stessa: sarebbe chiamata ad applicare la Costituzione come modificata dal potere costituente derivato.

La distinzione tra *revirement* e adeguamento evolutivo a parametro sopravvenuto non esaurisce tuttavia le questioni processuali che la proposta solleva.

Occorre affrontare direttamente un'obiezione di ordine tecnico che potrebbe essere mossa alla percorribilità del giudizio in via incidentale come strumento per sottoporre alla Cor-

---

<sup>17</sup> La giurisprudenza di inammissibilità, di oltre vent'anni di vigenza della legge, è sistematicamente ricostruita da M. D'AMICO, *Donna e aborto nella Costituzione italiana*, Milano, 1992, p. 123 ss.

<sup>18</sup> Sul principio dell'adeguamento evolutivo al parametro sopravvenuto cfr. Corte cost., sent. n. 262 del 2020, punto 5.3; sent. n. 85 del 2013 (caso ILVA), in *Giur. cost.*, 2013, p. 1424 ss.

te il bilanciamento operato dalla legge n. 194/1978 alla luce dell'art. 9, comma 3, Cost.

L'obiezione riguarda la rilevanza. Nel giudizio incidentale, la questione di legittimità costituzionale è ricevibile soltanto se «rilevante» nel giudizio *a quo*, cioè se la decisione della questione costituzionale sia necessaria per definire il giudizio principale. Si potrebbe obiettare che, nella gran parte dei procedimenti giudiziari in cui la legge n. 194/1978 viene in applicazione, la questione di legittimità costituzionale del bilanciamento complessivo operato dalla legge non è rilevante nel senso tecnico richiesto: il giudice che certifica o nega l'accesso all'IVG applica le disposizioni della legge, ma non è chiamato a sindacare se il bilanciamento legislativo sia costituzionalmente adeguato in astratto.

Questa obiezione è seria, ma non decisiva. Esistono, nell'applicazione concreta della legge n. 194/1978, situazioni in cui la rilevanza della questione costituzionale si manifesta con sufficiente nettezza. Il caso più immediato è quello del giudice tutelare chiamato a verificare, in sede di controllo sull'attività del consultorio, se le procedure previste dalla legge siano state rispettate: se la questione è se il consultorio abbia adempiuto all'obbligo di «aiutare a rimuovere le cause» dell'interruzione previsto dall'art. 5, il giudice tutelare non può definire il giudizio senza prendere posizione sull'effettività di quella disposizione, il che apre la via alla questione di legittimità costituzionale nella parte in cui la legge non prevede criteri precisi e meccanismi di verifica per tale adempimento.

Un secondo scenario, forse ancora più promettente sul piano processuale, è quello del giudizio risarcitorio in cui si discute della responsabilità del consultorio per omessa informazione sulle alternative all'interruzione: in tale giudizio, la questione se la legge n. 194/1978 imponga al consultorio un obbligo giuridicamente esigibile di proposta effettiva delle alternative – e non meramente una funzione consultiva discrezionale – è direttamente rilevante ai fini della decisione sul merito risarcitorio.

È precisamente in questo tipo di giudizio che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 9, comma 3, Cost. come parametro sopravvenuto, potrebbe tro-

vare le condizioni processuali per essere ammessa e decisa nel merito dalla Corte.

3. *Il bilanciamento tradizionale e i suoi limiti: dalla sentenza n. 27/1975 alla legge n. 194/1978*

La sentenza n. 27 del 1975 della Corte costituzionale<sup>19</sup> dichiarò l'illegittimità dell'art. 546 c.p. «nella parte in cui non prevede che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre». Nella motivazione la Corte affermò tre principi fondamentali: il diritto alla vita del concepito è tutelato costituzionalmente; non esiste prevalenza astratta di uno dei due interessi; il legislatore è tenuto a «predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo». Questo terzo principio è la chiave per valutare la tenuta costituzionale del sistema vigente.

Prima di procedere all'esame dell'attuazione legislativa, conviene soffermarsi sulla struttura interna della sentenza n. 27/1975 con maggiore precisione di quanto la sua sintesi abituale consenta. La Corte non si limitò a dichiarare l'illegittimità di una norma penale: elaborò, nella motivazione, una vera e propria teoria costituzionale del bilanciamento in materia di vita nascente, articolata in enunciati che conservano piena attualità e che, correttamente intesi, fondavano già nel 1975 l'esigenza di un test simmetrico.

Il primo enunciato – «la tutela del concepito ha fondamento costituzionale» – è il più citato, ma anche il più frainteso. La Corte non affermò che il concepito è persona in senso tecnico-giuridico, né che il suo diritto alla vita è equivalente a quello della madre. Affermò qualcosa di più preciso e, sul piano me-

---

<sup>19</sup> Corte cost., sent. n. 27 del 1975, in *Giur. cost.*, 1975, p. 117 ss. Cfr. C. TRIPODINA, *Il diritto nell'età della tecnica*, Napoli, 2004, p. 45 ss.; N. ZANON, *La Corte costituzionale e l'aborto: considerazioni critiche*, in *Quad. cost.*, 2022, p. 1 ss.

todologico, di più dirompente: che la vita del concepito è un valore costituzionalmente rilevante che il legislatore è tenuto a prendere in considerazione nel bilanciamento, non un mero dato di fatto biologico privo di peso normativo. Questa affermazione è il presupposto implicito del test simmetrico: se il nascituro è titolare di un valore costituzionalmente rilevante – sia pure non equivalente a quello della madre già persona – allora il bilanciamento non può strutturarsi in modo da renderlo sistematicamente invisibile nella verifica di proporzionalità.

Il secondo enunciato – «non esiste equivalenza» tra i due interessi in conflitto, ma neppure prevalenza astratta dell'uno sull'altro – è il cuore metodologico della sentenza, e quello che la giurisprudenza successiva ha più consapevolmente eluso. La Corte affermò con chiarezza che non è possibile risolvere il conflitto attraverso una gerarchia predeterminata: né la vita del nascituro prevale sempre sulla salute della madre, né l'autodeterminazione della donna prevale sempre sulla tutela del nascituro. Il bilanciamento deve essere effettivo, caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti. Questa affermazione è incompatibile con un test unidirezionale, che assume strutturalmente la prevalenza di uno dei due poli: è, in altri termini, l'enunciazione implicita del principio che questo contributo designa come 'simmetria del bilanciamento'.

Il terzo enunciato – il legislatore deve predisporre «le cautele necessarie» per impedire interruzioni prive di seri accertamenti – è quello che ha trovato la più scarsa attuazione pratica. Ma va letto nella sua piena portata: la Corte non si limitò a esigere cautele formali, cioè procedure burocratiche, che scandiscano l'accesso all'IVG. Esigette cautele sostanziali: accertamenti sulla realtà e sulla gravità del danno, verifica della non altrimenti evitabilità dell'interruzione. Queste cautele sostanziali implicano necessariamente che il sistema verifichi se esistano alternative praticabili: non si può accertare la «non altrimenti evitabilità» di una soluzione, senza aver prima esaminato se esistano soluzioni alternative. La sentenza del 1975, dunque, conteneva, *in nuce*, l'esigenza della verifica nella direzione inversa che il test simmetrico intende rendere esplicita e operativa.



La legge n. 194/1978 ha dato attuazione alla delega della Corte in modo parziale. Le Relazioni ministeriali annuali documentano che la legge non ha previsto criteri precisi per l'accertamento medico del danno; parametri per valutarne la gravità; oneri documentali che attestino la non altrimenti evitabilità dell'interruzione. Nella prassi applicativa, la maggioranza dei colloqui presso il consultorio si esaurisce in pochi minuti e raramente vengono proposte alternative concrete<sup>20</sup>. Il consultorio si limita a certificare la richiesta della donna senza svolgere quella funzione di accompagnamento e proposta di soluzioni alternative che l'art. 5 della legge n. 194 gli attribuisce.

Per comprendere la distanza tra il modello normativo e la prassi applicativa, è necessario esaminare più da vicino la struttura delle disposizioni rilevanti della legge n. 194/1978, distinguendo ciò che la legge prevede in astratto da ciò che le Relazioni ministeriali documentano in concreto.

L'art. 4 stabilisce che, entro i primi novanta giorni, la donna che accusi «circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito», può chiedere l'interruzione della gravidanza. La disposizione è strutturata in modo da rendere estremamente ampia la nozione di «serio pericolo per la salute psichica»: le condizioni economiche, sociali o familiari difficili sono espressamente elencate come circostanze che possono integrare tale pericolo, senza che sia richiesta alcuna diagnosi medica specifica né alcuna valutazione della gravità del disagio rispetto a una soglia obiettiva. Il legislatore del 1978 ha così optato per una clausola generale di apertura che rimette alla valutazione discrezionale del medico e della donna la qualificazione del pericolo, rinunciando a qualsiasi parametro di verifica obiettiva.

---

<sup>20</sup> Sull'applicazione della legge n. 194/1978 nella prassi cfr. le Relazioni ministeriali annuali, segnatamente le sezioni dedicate all'attività dei consultori familiari.

L'art. 5 è la disposizione metodologicamente più rilevante per il tema in esame, e anche quella la cui inattuazione è più direttamente responsabile della patologia dell'unidirezionalità. La norma stabilisce che il consultorio familiare o la struttura sociosanitaria «deve esaminare con la donna le possibili soluzioni dei problemi proposti, deve informarla sui diritti a lei spettanti e sulle strutture a cui può rivolgersi, deve contribuire a farle superare le cause che potrebbero indurla all'interruzione della gravidanza». Il verbo «deve» è inequivoco: non si tratta di una facoltà discrezionale, ma di un obbligo giuridico. L'obbligo ha tre componenti distinte: esaminare le possibili soluzioni, informare sui diritti, contribuire a superare le cause. La terza componente è quella più impegnativa e quella più sistematicamente disattesa: «contribuire a far superare le cause» significa non limitarsi a elencare in astratto le misure di sostegno teoricamente disponibili, ma attivarsi concretamente per rimuovere gli ostacoli che rendono insostenibile la maternità. Questa attivazione concreta – che richiederebbe presa in carico, accompagnamento, verifica dell'accessibilità effettiva dei sostegni, documentazione dell'esito – è ciò che non avviene nella prassi.

Le Relazioni ministeriali annuali al Parlamento, presentate ai sensi dell'art. 16 della legge n. 194/1978, costituiscono la fonte documentale più attendibile per misurare lo scarto tra il modello normativo e la realtà applicativa. I dati che emergono da un'analisi longitudinale delle Relazioni degli ultimi quindici anni sono convergenti e sistematici. Quanto alle motivazioni delle interruzioni, la quota prevalente – storicamente compresa tra il sessanta e il settanta per cento dei casi – è attribuibile a ragioni di natura psicologica connesse a difficoltà economiche, lavorative, abitative o familiari: sono esattamente i casi in cui, secondo la logica del test simmetrico, la verifica dell'esistenza di alternative concrete sarebbe metodologicamente più necessaria, e quelli in cui la prassi documentata mostra che tale verifica è più sistematicamente assente. Quanto alla durata dei colloqui, le Relazioni registrano una mediana che raramente supera i venti minuti: un tempo manifestamente incompatibile con la funzione di «esame delle possibili soluzioni» che

l'art. 5 prescrive, se si considera che tale esame dovrebbe comprendere la ricostruzione della situazione economica e sociale della donna, la verifica delle misure di sostegno concretamente accessibili nel territorio, la discussione di alternative come l'adozione, il sostegno abitativo, i percorsi di mediazione lavorativa, la presa in carico psicologica continuativa. Quanto alla documentazione dell'attività svolta, le Relazioni non registrano, in quasi nessuna Regione, l'adozione di protocolli vincolanti che impongano ai consultori di verbalizzare le alternative proposte, le misure offerte e la risposta della donna: in assenza di tali protocolli, non è neppure possibile verificare *ex post* se l'obbligo dell'art. 5 sia stato adempiuto.

L'art. 6 disciplina le interruzioni dopo i novanta giorni, consentendole quando «la gravidanza o il parto comporti un grave pericolo per la vita della donna» ovvero quando «siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna». La nozione di «grave pericolo per la salute psichica» – che era già ampia nell'art. 4 – diventa, nella fase oltre i novanta giorni, il punto di maggiore fragilità costituzionale del sistema. La giurisprudenza e la prassi medica hanno progressivamente elaborato un'interpretazione estensiva di questa nozione che, in alcuni casi, si è avvicinata pericolosamente a una clausola generale di ammissibilità dell'interruzione tardiva per qualsiasi forma di disagio psicologico connessa alla diagnosi di anomalie fetali. Questa interpretazione estensiva non è di per sé irragionevole – il disagio psicologico connesso a una gravidanza gravemente compromessa può essere reale e grave – ma solleva un problema di proporzionalità nella direzione inversa che la struttura dell'art. 6 non risolve: non è prevista alcuna verifica che il rischio psichico non possa essere gestito con adeguato supporto psicologico o psichiatrico continuativo, né alcuna distinzione tra la fase in cui il feto non ha ancora raggiunto la vitalità autonoma e la fase in cui tale soglia è stata superata.

Questa elusione cinquantennale dell'obbligo di verifica che la Corte aveva imposto nel 1975 è la dimostrazione empirica più solida della 'patologia dell'unidirezionalità'. Il bi-

lanciamento si è strutturalmente concentrato sul polo attivo – l'autodeterminazione della donna – senza mai sottoporre a scrutinio effettivo il polo passivo. La Corte ha dichiarato sistematicamente inammissibili le questioni sollevate dai giudici tutelari che censuravano questa omissione, perpetuando così l'asimmetria, che aveva dichiarato di voler evitare.

Va aggiunto, a completamento del quadro, che l'elusione del bilanciamento effettivo non è un fenomeno esclusivamente italiano, ma caratterizza in modo più o meno accentuato la gran parte degli ordinamenti europei, che hanno adottato sistemi liberalizzati di accesso all'IVG. La comparazione è utile non per relativizzare il problema, ma per identificare le soluzioni che altri ordinamenti hanno elaborato e che potrebbero essere utilmente recepite nell'ordinamento italiano.

Il modello tedesco post-1993 è quello che ha risposto con maggiore organicità all'esigenza di rendere effettiva la verifica nella direzione inversa. A seguito della sentenza del BVerfG, la Germania ha introdotto un sistema di *counseling* obbligatorio, gestito da organismi indipendenti – non dal sistema sanitario, che poi esegue l'interruzione – con l'esplicito mandato di esaminare le alternative e di documentare l'esito del colloquio. Il *counseling* è orientato alla protezione della vita nascente, ma non è coercitivo: al termine del colloquio, la donna riceve un certificato che le consente di procedere con l'interruzione, indipendentemente dall'esito del confronto sulle alternative. Il sistema tedesco ha così trovato un equilibrio tra la verifica effettiva delle alternative – che realizza il test nella direzione inversa – e il rispetto dell'autodeterminazione della donna – che impedisce alla verifica di trasformarsi in ostacolo. I dati disponibili mostrano che questo sistema ha contribuito a una riduzione progressiva del numero di interruzioni, senza produrre incrementi significativi di pratiche clandestine: una evidenza empirica che indebolisce l'obiezione secondo cui qualsiasi verifica nella direzione inversa produrrebbe inevitabilmente effetti di esclusione delle donne più vulnerabili dai percorsi legali.

Il confronto con il modello italiano è istruttivo proprio perché i due sistemi condividono la premessa – la legge prevede un momento di confronto sulle alternative prima dell'interru-

zione – ma divergono radicalmente sull'effettività di tale momento. In Italia, il confronto avviene nell'ambito dello stesso consultorio, che rilascia la certificazione necessaria per l'interruzione, senza separazione organizzativa tra la funzione di accompagnamento e la funzione certificativa, senza protocolli vincolanti sul contenuto del colloquio, senza documentazione dell'esito, senza verifica esterna sull'adempimento dell'obbligo. In Germania, la separazione tra organismo di *counseling* e struttura sanitaria che esegue l'interruzione, unitamente all'obbligo di documentazione e alla terzietà del soggetto che conduce il colloquio, crea le condizioni minime perché la verifica della direzione inversa sia reale e non meramente formale. Questa differenza di effettività – e non una differenza di principio sul merito del bilanciamento – è ciò che il test simmetrico applicato all'ordinamento italiano intende mettere a fuoco: il problema non è la legge n. 194/1978 nella sua struttura normativa astratta, ma la distanza sistematica tra quella struttura e la prassi applicativa concreta.

Il bilanciamento, operato nel sistema 1975-1978, supera il test nella direzione tradizionale – le limitazioni all'autodeterminazione della donna sono proporzionate – ma non supera il test nella direzione inversa: le eccezioni che permettono l'interruzione non sono verificate nella loro proporzionalità rispetto all'esistenza di alternative praticabili. Questa è la criticità che la riforma dell'art. 9 Cost. impone di affrontare.

#### 4. *Il test di proporzionalità simmetrico: proposta metodologica*

Una prima proposta, che qui con convinzione si articola, è la previsione del test simmetrico di proporzionalità in materia di IVG<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Al riguardo, per ulteriori ragguagli, mi sia consentito far riferimento alla monografia *Il test di proporzionalità tra diritti fondamentali. Struttura, patologie e rimedi*, attualmente in fase di stampa con la Casa editrice Aracne, nel quale sostengo che il test simmetrico di proporzionalità costituisce un generale canone ermeneutico in materia di diritti fondamentali.

#### *4.1. La ‘scissione assiologica’ del nascituro come manifestazione della patologia*

Prima di articolare la struttura del test simmetrico, occorre esplicitare l'aporia che ne giustifica la necessità: la ‘scissione assiologica’ del nascituro. L'ordinamento italiano riconosce la rilevanza giuridica del concepito in molteplici ambiti: la Corte di cassazione ha consolidato il principio del risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del figlio concepito ma non ancora nato<sup>22</sup>; il codice civile subordina i diritti del concepito alla nascita, ma ne riconosce la titolarità; il diritto penale punisce le lesioni al nascituro inferte da terzi. Ma questo soggetto che l'ordinamento considera ‘qualcuno’ ai fini del risarcimento diviene ‘invisibile’ nella struttura del test di proporzionalità applicato in materia di IVG, ove viene trattato come mero ‘interesse oggettivo dello Stato’ anziché come polo passivo titolare di una pretesa che richieda verifica speculare.

Si giunge all'assurdo sistematico per cui la stessa persona che l'ordinamento considera meritevole di protezione risarcitoria contro terzi può essere soppressa per motivi economici o sociali senza che il test verifichi se lo Stato abbia offerto alternative concrete. La dottrina degli *Schutzpflichten* illumina questa patologia: l'ordinamento che riconosce al nascituro la qualità di soggetto passivo di una condotta illecita risarcibile non può coerentemente negare a quel medesimo soggetto, nella struttura del test di proporzionalità, la posizione di titolare di un interesse che richieda verifica bilaterale. Il test simmetrico agisce su questa aporia: restituisce «visibilità» al nascituro nel bilanciamento costituzionale.

La scissione assiologica si articola in quattro profili distinti, ma convergenti, che è utile esaminare separatamente prima di valutarne la portata sistematica complessiva.

---

<sup>22</sup> Sul risarcimento da perdita del nascituro cfr. Cass. civ., Sez. III, nn. 8390/2001, 16123/2006, 25164/2020. Per la riflessione teorica cfr. F.D. BUSNELLI, *Il diritto della famiglia di fronte al problema della procreazione artificiale*, in *Riv. dir. civ.*, 1985, I, p. 344 ss.; P. ZATTI, *Le «persone» del diritto civile*, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2013, sub art. 1.

Il primo profilo riguarda il riconoscimento giurisprudenziale del danno da morte del nascituro. La Corte di cassazione ha elaborato, in un arco temporale che va dalla sentenza n. 8390 del 2001 alla sentenza n. 25164 del 2020, un orientamento consolidato secondo cui i genitori hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del figlio concepito ma non ancora nato, a seguito di un fatto illecito altrui che ne abbia causato la morte. Questo riconoscimento non è un tecnicismo contabile: è una scelta di valore che l'ordinamento ha compiuto implicitamente, ma inequivocabilmente. Se la perdita del nascituro genera un danno non patrimoniale risarcibile – cioè se essa costituisce una lesione di un interesse giuridicamente tutelato e non la mera soppressione di una cosa o di un'appendice del corpo materno – allora l'ordinamento ammette che il nascituro è 'qualcuno', la cui perdita è suscettibile di generare un lutto giuridicamente rilevante. Il riconoscimento del lutto come danno risarcibile presuppone il riconoscimento dell'oggetto del lutto come soggetto: non si può piangere giuridicamente la perdita di qualcosa, che non ha alcuna rilevanza soggettiva.

Il secondo profilo riguarda la contraddizione logica tra questo riconoscimento giurisprudenziale e la struttura dell'art. 1 del codice civile, che lega l'acquisto della capacità giuridica alla nascita, pur subordinando i diritti del concepito a tale evento. La dottrina civilistica ha da tempo segnalato la tensione interna a questa costruzione: se il concepito non fosse persona, non potrebbe essere titolare di diritti; se è titolare di diritti – sia pure sotto condizione -, non può non essere almeno potenzialmente persona, essendo la titolarità dei diritti l'essenza stessa della personalità giuridica. Il risultato è una 'personalità giuridica dimidiata': il nascituro è 'visibile' per succedere, ricevere donazioni, essere risarcito e subire lesioni penalmente rilevanti, ma torna 'invisibile' nel momento in cui la sua vita entra in conflitto con l'autodeterminazione materna. Questa visibilità selettiva non è giustificata da alcuna coerenza sistematica: risponde esclusivamente alla necessità pragmatica di non compromettere la legittimità dell'IVG, evitando di qualificare il nascituro come titolare di un diritto soggettivo

alla vita contrapposto a quello della madre. Ma una costruzione giuridica, il cui unico fondamento è l'opportunità di evitare conseguenze sistematiche indesiderate, non è una costruzione coerente: è una finzione, e come tale deve essere riconosciuta.

Il terzo profilo – il più direttamente rilevante per il tema del test di proporzionalità – riguarda l'invisibilità del nascituro nella struttura del test unidirezionale e il rimedio che la simmetria offre. Poiché al nascituro non è riconosciuta la qualifica di 'persona' in senso pieno, il test tradizionale muove dal presupposto che l'autodeterminazione della donna sia l'unico 'diritto soggettivo perfetto' in campo, mentre la vita nascente sia un 'interesse oggettivo dello Stato' – cioè un interesse che lo Stato può scegliere di proteggere, ma che non è un diritto che un soggetto determinato può far valere come pretesa nei confronti dell'ordinamento. In un simile schema, l'interesse oggettivo è strutturalmente destinato a soccombere nel confronto con il diritto soggettivo perfetto: il test verifica se la legge limiti troppo la donna, ma non vede il nascituro come titolare di una pretesa che richieda una verifica speculare di necessità. Il test simmetrico rompe questo schema, restituendo al nascituro la posizione di polo passivo con una pretesa costituzionalmente qualificata: non perché si voglia risolvere in via definitiva la questione filosofica della sua personalità, ma perché la coerenza sistematica dell'ordinamento – che già lo riconosce come soggetto risarcibile, come destinatario di diritti patrimoniali, come vittima di lesioni penalmente rilevanti – impone di trattarlo come tale anche nella struttura del controllo di proporzionalità.

Il quarto profilo riguarda il fondamento costituzionale del superamento dell'asimmetria mediante la lettura personalista degli artt. 2 e 3 Cost. Il personalismo solidale accolto dalla Costituzione – che riconosce nella persona umana, e non nelle sue capacità funzionali attuali, il fondamento dei diritti inviolabili – rifiuta di far dipendere il riconoscimento dell'essere umano da un atto discrezionale dell'ordinamento. Se, come affermato dal nuovo art. 9, comma 3, Cost., la Repubblica tutela le «future generazioni» – di cui il nascituro è l'archetipo nella sua forma più concreta e prossima – e se il genoma umano è patrimonio dell'umanità sin dal concepimento, allora la distinzione tra



‘chi è già persona’ e ‘chi lo deve ancora diventare’ perde ogni fondamento costituzionale. Non si tratta di affermare che il nascituro abbia lo stesso *status* giuridico del nato – la condizione di dipendenza assoluta dalla madre giustifica un bilanciamento diverso – ma di affermare che la sua vita ha piena dignità costituzionale e che pertanto il suo sacrificio richiede giustificazione proporzionata in entrambe le direzioni del conflitto.

#### 4.2. *I tre presupposti*

Il test simmetrico di proporzionalità – che, si ribadisce, è suscettibile di essere applicato in ogni caso in cui più diritti entrano tra di loro in conflitto – si fonda in materia di IVG su tre presupposti, che conviene qui esplicitare.

Il primo è la parità assiologica degli interessi in conflitto. L'autodeterminazione, la salute e la vita privata della donna (artt. 2, 13, 32 Cost.; art. 8 CEDU; art. 7 CDFUE), da un lato; la tutela della vita nascente come futura generazione e come genoma umano patrimonio dell'umanità (artt. 2 e 9, comma 3, Cost.; Dichiarazione UNESCO), dall'altro. Nessuna gerarchia astratta può essere postulata tra questi due poli.

Il secondo è l'assenza di prevalenza predeterminata. Nessuno dei due interessi può essere qualificato a priori come ‘principale’ o ‘limitante’. Deve operarsi un bilanciamento effettivo caso per caso, superando la struttura unidirezionale che assume l'autodeterminazione della donna come diritto principale e la tutela del nascituro come mero interesse limitante.

Il terzo è la necessità di una doppia verifica di proporzionalità. Il test deve verificare, da un lato, se le limitazioni al diritto della donna siano proporzionate alla tutela del nascituro; dall'altro, se le eccezioni che permettono l'interruzione siano proporzionate rispetto agli interessi della donna e rispetto all'esistenza di alternative praticabili.

#### 4.3. *La struttura quadrifasica*

Il test simmetrico si articola in quattro fasi progressive<sup>23</sup>.

La prima fase è l'identificazione degli interessi come co-principali: nessuna gerarchia astratta tra autodeterminazione della donna e tutela della vita nascente.

La seconda fase è la verifica di proporzionalità nella direzione tradizionale: se le limitazioni all'autodeterminazione siano proporzionate alla tutela della vita nascente. Su questo versante, la legge n. 194/1978 supera sostanzialmente il test, salvo le criticità inerenti all'effettività delle procedure nei primi novanta giorni.

La terza fase – la novità strutturale del test simmetrico – è la verifica di proporzionalità nella direzione inversa: se le eccezioni che permettono l'interruzione siano proporzionate rispetto agli interessi della donna. Occorre distinguere due categorie di situazioni. La prima comprende le ipotesi in cui la motivazione è di natura economica, sociale o familiare: il test deve essere applicato con particolare rigore, poiché l'IVG non 'risolve' tali problemi, ma elimina solo la conseguenza più visibile. L'interruzione dovrebbe essere autorizzata solo dopo aver documentato che sono state proposte alternative concrete di sostegno economico, abitativo e sociale, valutate dalla donna con l'accompagnamento di operatori qualificati e risultate insufficienti. La seconda categoria comprende le ipotesi di motivazione strettamente sanitaria – grave pericolo per la vita, danno irreversibile alla salute, gravi patologie psichiatriche – in cui il test deve essere applicato con maggiore flessibilità, data l'assenza di alternative praticabili.

La quarta fase è la graduazione temporale. Nelle prime settimane può riconoscersi una prevalenza relativa dell'autodeterminazione della donna, fermo restando la verifica dell'offerta di alternative. Nella fase intermedia il bilanciamento deve

---

<sup>23</sup> La struttura quadrifasica si articola coerentemente con la metodologia del test di proporzionalità elaborata dalla Corte di giustizia UE (*Geeignetheit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne*), cui si aggiunge la fase di qualificazione degli interessi come co-principali. Cfr. R. ALEXY, *On Balancing and Subsumption*, in *Ratio Juris*, 2003, p. 433 ss.

essere paritario e rigoroso. Nella fase avanzata, dopo il raggiungimento della potenziale vitalità autonoma (intorno alla ventiduesima-ventiquattresima settimana), deve riconoscersi una prevalenza della tutela del nascituro, ammettendosi l'interruzione solo per grave pericolo per la vita – non solo per la salute – materna non altrimenti evitabile.

Al fine di evitare che il bilanciamento si risolva in una valutazione soggettiva e opaca, la dottrina insiste sulla necessità di mantenere una rigorosa 'separazione analitica' (*analytical separation*) tra i singoli passaggi del test. La confusione tra la verifica dell'idoneità del mezzo e il soppesamento dei benefici in concreto rischia infatti di 'invisibilizzare' il sacrificio del polo passivo del conflitto. Il test simmetrico risponde a questa esigenza, imponendo una scansione ordinata e distinta delle verifiche per ciascuna delle direzioni in cui il sacrificio dei diritti si realizza<sup>24</sup>.

#### 4.4. *Alcuni casi paradigmatici*

L'inevitabile portata teorica della proposta metodologica, che viene qui formulata, rischia di oscurarne la portata pratica.

È utile, pertanto, illustrare il funzionamento del test simmetrico attraverso quattro casi concreti – costruiti sulla base delle tipologie più frequenti documentate nelle Relazioni ministeriali – che ne rivelino la differenza operativa rispetto al test tradizionale.

*Primo caso: Rebecca.* Rebecca è una lavoratrice precaria con un reddito familiare di circa 2.200 euro mensili. Si rivolge al consultorio familiare richiedendo l'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'art. 4 della legge n. 194/1978, dichiarando che la prosecuzione della gravidanza «comporterebbe serio pericolo per la sua salute psichica in relazione alle sue condizioni economiche e familiari».

---

<sup>24</sup> F. FALORNI, *op. cit.*, p. 5316.

Il test tradizionale si limita a verificare il rispetto delle procedure: colloquio informativo, attesa di sette giorni, rilascio della certificazione. La difficoltà economica dichiarata integra senza ulteriori verifiche il «serio pericolo per la salute psichica» previsto dall'art. 4, e l'interruzione è autorizzata.

Il test simmetrico introduce tre verifiche aggiuntive nella direzione inversa.

Prima verifica: l'idoneità dell'IVG rispetto al fine di tutela degli interessi della donna. L'interruzione elimina la gravidanza, ma non la precarietà economica: Rebecca rimane nella medesima condizione di difficoltà dopo l'interruzione, con l'aggravante del trauma fisico e psicologico connesso alla procedura. L'IVG è idonea a eliminare il sintomo – la gravidanza in un contesto economicamente difficile – ma non la causa – la condizione economica difficile.

Seconda verifica: la necessità dell'interruzione rispetto all'esistenza di alternative. Il sistema di *welfare* materno vigente prevede, almeno in astratto, misure che potrebbero ridurre significativamente il costo effettivo della maternità: assegno unico universale, *bonus* bebè, servizi di asilo nido a tariffa agevolata, congedi parentali. La domanda, che il test simmetrico impone, è se tali misure siano state concretamente proposte a Rebecca, se siano effettivamente accessibili nella sua situazione specifica e se siano state valutate con il supporto di un operatore qualificato. Nella prassi attuale, la risposta è quasi sempre negativa.

Terza verifica: la proporzionalità in senso stretto. Se le alternative non sono state proposte o sono risultate inaccessibili non per ragioni intrinseche ma per carenze del sistema di *welfare*, il sacrificio della vita nascente non è proporzionato: è la conseguenza di un inadempimento dell'ordinamento, non di una genuina impossibilità di tutelare entrambi gli interessi. Il test simmetrico condizionerebbe l'autorizzazione alla documentata proposta di tutte le misure alternative disponibili, con un tempo adeguato per valutarle – almeno quindici giorni – e autorizzerebbe l'interruzione qualora la donna confermasse, dopo aver ricevuto il sostegno concreto offerto, che la prosecuzione della gravidanza rimane insostenibile. La differen-

za rispetto al test tradizionale non è nel risultato finale – Rebecca potrebbe comunque ottenere l'autorizzazione – ma nella qualità del processo che conduce a tale risultato: un processo che verifica effettivamente se l'interruzione sia necessaria, anziché presumere che lo sia.

*Secondo caso: Anna.* Anna è in attesa di un figlio cui è stata diagnosticata, alla ventesima settimana, una trisomia 18 incompatibile con la vita extrauterina prolungata. Chiede l'interruzione ai sensi dell'art. 6, lett. b), della legge n. 194/1978.

Il test tradizionale presume che la diagnosi di malformazione grave integri automaticamente il grave pericolo per la salute psichica della donna e autorizza l'interruzione senza ulteriori verifiche.

Il test simmetrico riconosce la drammaticità della situazione e non pretende di ignorarla, ma introduce una verifica che il test tradizionale omette: l'informazione sulle alternative. In casi di diagnosi di patologie incompatibili con la vita autonoma, esiste un'alternativa all'interruzione che in molti ordinamenti europei ha trovato sviluppo clinico e organizzativo: le cure palliative perinatali, che accompagnano il neonato nei suoi ultimi momenti di vita – che possono variare da pochi minuti a qualche settimana – con supporto medico, psicologico e spirituale specializzato, consentendo alla famiglia di vivere il commiato in modo dignitoso. Questa alternativa non è ovviamente obbligatoria né sempre praticabile: in alcuni casi la gravità della situazione clinica della madre rende necessaria l'interruzione immediata. Ma il test simmetrico impone che l'alternativa sia proposta, in modo neutrale e con informazione adeguata, prima che la scelta sia compiuta. La differenza cruciale rispetto al test tradizionale è che quest'ultimo presume quale sia l'unica soluzione ragionevole, mentre il test simmetrico garantisce alla donna – e alla coppia – uno spazio di scelta effettiva, supportato da informazione completa e da tempo adeguato per decidere liberamente. L'esito finale rispetta in ogni caso la decisione della donna: ciò che cambia è la qualità dell'autonomia, con cui quella decisione è compiuta.

*Terzo caso: Elena.* Elena è vittima di violenza sessuale e chiede l'IVG ai sensi dell'art. 4, invocando il grave pericolo per la salute psichica.

Il test simmetrico conferma in questo caso sostanzialmente la legittimità dell'interruzione senza differenze significative rispetto al test tradizionale. La donna non ha alcuna responsabilità nel concepimento; il danno psichico connesso alla violenza è gravissimo e documentato; le alternative – portare a termine la gravidanza con supporto psicoterapeutico intensivo – sono manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del trauma subito e raramente accessibili con la tempestività richiesta. Le uniche differenze procedurali che il test simmetrico introduce riguardano, da un lato, l'offerta obbligatoria di supporto psicologico specializzato indipendentemente dalla scelta finale della donna – perché il trauma della violenza richiede presa in carico autonomamente dalla decisione sull'IVG – e, dall'altro, la possibile riduzione dei tempi di attesa rispetto ai sette giorni ordinari, data l'urgenza psicologica connessa alla natura traumatica della situazione. Il caso di Elena è metodologicamente importante perché dimostra che il test simmetrico non è uno strumento di ostacolo generalizzato all'IVG: è uno strumento di graduazione del bilanciamento in funzione della specificità di ciascuna situazione. Nei casi in cui la verifica nella direzione inversa conferma la proporzionalità dell'interruzione – come in questo caso – il test non produce differenze sostanziali nel risultato, ma solo miglioramenti nella qualità del processo di accompagnamento.

*Quarto caso: Chiara.* Chiara è alla ventiquattresima settimana di gravidanza e presenta una preeclampsia grave. I medici certificano che la prosecuzione della gravidanza comporta un grave pericolo per la sua salute, ma non un pericolo imminente per la vita. Il test simmetrico introduce in questo caso la distinzione temporale più rilevante: alla ventiquattresima settimana il feto ha raggiunto la soglia di potenziale vitalità autonoma, intorno alla quale la scienza neonatologica colloca la possibilità di sopravvivenza con assistenza intensiva – con probabilità che variano tra il cinquanta e il settanta per cento

a seconda delle strutture disponibili. Questa circostanza modifica radicalmente la struttura del bilanciamento.

Il test tradizionale autorizza l'interruzione sulla base del grave pericolo per la salute materna, senza distinguere tra interruzione – che non lascia al feto alcuna possibilità di sopravvivenza – e parto cesareo anticipato, che tutela ugualmente la salute materna ma offre al feto una chance di vita autonoma.

Il test simmetrico nella direzione inversa, applicato dopo il raggiungimento della vitalità, impone questa distinzione: qualora il parto cesareo anticipato sia clinicamente praticabile e non comporti rischi aggiuntivi per la madre rispetto all'interruzione, esso deve essere preferito, perché è la misura che realizza contemporaneamente la tutela della salute materna – fine legittimo della procedura – e la preservazione della vita nascente – interesse costituzionalmente rilevante che dopo la vitalità acquista peso crescente nel bilanciamento. Solo qualora il parto anticipato non sia praticabile, o comporti per la madre rischi superiori all'interruzione, o il feto presenti patologie incompatibili con la sopravvivenza anche con assistenza intensiva, il test simmetrico ammette l'interruzione come *extrema ratio* proporzionata.

L'analisi comparata dei quattro casi dimostra che il test simmetrico non produce esiti uniformi, ma si adatta alla specificità di ciascuna situazione: produce la massima differenza operativa nei casi di motivazione economica o sociale (Rebecca), richiede un'espansione informativa nei casi di malformazione fetale (Anna), non produce differenze sostanziali nei casi di violenza (Elena), e introduce una distinzione procedurale cruciale nelle interruzioni tardive dopo la vitalità (Chiara).

#### 4.5. *Le criticità sistematiche della legge n. 194/1978*

L'applicazione del test simmetrico alla disciplina vigente rivela tre criticità sistematiche.

In primo luogo, l'insufficienza delle procedure di verifica. Gli artt. 4-5 della legge n. 194/1978 prevedono in astratto una verifica delle alternative, ma non impongono criteri precisi, one-

ri documentali stringenti né conseguenze per l'omessa verifica. Il test nella direzione inversa non è effettivamente applicato.

In secondo luogo, l'assenza di graduazione temporale netta dopo i novanta giorni. L'art. 6 non distingue tra la fase pre-vitalità e la fase post-vitalità. Dopo il raggiungimento della vitalità, il test nella direzione inversa dovrebbe essere massimamente rigoroso, ammettendo l'interruzione solo per pericolo grave e imminente per la vita della donna.

In terzo luogo, la mancanza di integrazione con le politiche di *welfare*. Il consultorio può solo «informare» sulle misure teoricamente esistenti, ma non può «garantire» alternative concrete. Il test nella direzione inversa richiede l'esistenza di alternative praticabili, che il sistema non garantisce strutturalmente.

Le tre criticità sistematiche identificate nell'applicazione del test simmetrico alla legge n. 194/1978 non sono vizi indipendenti e separabili: sono manifestazioni di un unico difetto strutturale, che può essere designato come '*assenza di costituzionalizzazione effettiva del bilanciamento*'.

Il legislatore del 1978 ha enunciato in astratto un bilanciamento – la funzione del consultorio è «aiutare a rimuovere le cause» dell'interruzione, non soltanto certificarla – ma non ha predisposto i meccanismi istituzionali, procedurali e finanziari che avrebbero reso quel bilanciamento reale. Il risultato è un bilanciamento nominale, che si è progressivamente svuotato di contenuto nella prassi, senza che alcun soggetto istituzionale abbia avuto né la legittimazione né lo strumento processuale per denunciare e correggere questo svuotamento in modo sistematico.

Questo difetto strutturale ha una conseguenza che merita di essere esplicitata: il problema della legge n. 194/1978, valutata alla luce del test simmetrico, non è principalmente un problema di contenuto normativo – le disposizioni della legge, lette nella loro portata letterale e sistematica, potrebbero in astratto essere compatibili con il test simmetrico – ma un problema di effettività. *Una legge, che prevede l'obbligo di verificare le alternative e poi non garantisce i meccanismi per farlo, è costituzionalmente inadeguata, non perché violi il testo*



*costituzionale in astratto, ma perché produce nella prassi un bilanciamento sistematicamente asimmetrico.*

La distinzione tra incostituzionalità in astratto e incostituzionalità nell'applicazione pratica – che la Corte costituzionale ha già utilizzato in altri contesti, segnatamente nella giurisprudenza sul 'diritto vivente' – è qui particolarmente rilevante: la questione di legittimità costituzionale che il test simmetrico solleva non riguarda il testo della legge n. 194 come tale, ma il bilanciamento che essa produce nel concreto della sua applicazione quotidiana, documentato dalle Relazioni ministeriali. È questa dimensione della legge sulla IVG come applicata (non come scritta) che la Corte sarebbe chiamata a valutare, e che nessun canale processuale vigente le consente di affrontare in modo sistematico e organico.

#### 4.6. *Precedenti comparatistici*

Il test simmetrico non è privo di precedenti nel diritto comparato<sup>25</sup>.

Il modello irlandese, precedente al referendum del 2018, aveva costituzionalizzato formalmente un test paritario.

La sentenza canadese *R. v. Morgentaler* del 1988 ha riconosciuto l'interesse legittimo dello Stato a proteggere il feto 'in una certa fase' della gravidanza.

Le sentenze del BVerfG del 1975 e del 1993 hanno imposto un modello in cui l'IVG è considerata legittima entro condizioni precise, con obbligo di *counseling* orientato alla protezione della vita nascente: l'obiettivo dichiarato è rendere l'IVG 'non necessaria' attraverso il sostegno.

In particolare, l'esperienza tedesca dimostra che un sistema di *counseling* obbligatorio, accompagnato da misure effettive di

---

<sup>25</sup> Sui precedenti comparatistici cfr. BVerfGE 88, 203 (1993); *R. v. Morgentaler* [1988] 1 SCR 30, Supreme Court of Canada; M. CALAMO SPECCHIA, *op. cit.*, p. 87 ss.; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2019<sup>6</sup>, p. 268 ss.

sostegno, non ha prodotto incrementi di interruzioni clandestine, ma ha contribuito a una progressiva riduzione delle IVG.

In definitiva, una prima proposta, di ordine metodologico, che qui si articola con convinzione, è la ‘costituzionalizzazione del bilanciamento’: l'imposizione di vincoli procedurali, costituzionalmente fondati, che rendano effettiva la bilateralità della verifica<sup>26</sup>.

## *5. L'istituzione di un Garante per le future generazioni*

### *5.1. Le autorità amministrative indipendenti. In particolare, il Garante per la protezione dei dati personali*

Come è noto, nel nostro ordinamento esistono ‘autorità amministrative indipendenti’, cioè enti pubblici che, discostandosi dal modello tradizionale di pubblica amministrazione, non dipendono dal Governo e vengono definite indipendenti, in quanto garantiscono l'imparzialità e la tutela di interessi costituzionali. Tra dette autorità amministrative, vi è il Garante per la protezione dei dati personali, che è stato istituito con legge 31 dicembre 1996, n. 675. Questi, tra gli altri poteri, ha quello di: adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali; segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali; formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi; partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento; predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo; curare l'informazione e sviluppare la

---

<sup>26</sup> Corte cost., sent. n. 242 del 2019, in *Giur. cost.*, 2019, p. 2792 ss. (caso Cappato-Antoniani). Cfr. anche Corte cost., sent. n. 50 del 2022 sull'ergastolo ostativo.

consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante per la protezione dei dati personali non ha il potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale, non essendo autorità giudiziaria, ma può sollecitarne la formulazione, segnalando al legislatore o alle autorità giudiziarie l'incostituzionalità di norme, ovvero intervenendo in procedimenti giurisdizionali. Invero, egli, da un lato, ha il potere e il compito di segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi, inclusa la modifica di leggi che risultino in contrasto con i principi costituzionali o europei sulla protezione dei dati; dall'altro, può essere parte in procedimenti giudiziari (es. ricorsi contro i propri provvedimenti) e, in tale contesto, se rileva un dubbio non manifestamente infondato su una norma applicabile, può sollecitare il giudice ordinario a sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale. In sintesi, il Garante per la protezione dei dati personali può agire come sollecitatore della questione di legittimità costituzionale, promuovendola indirettamente attraverso il contenzioso o la segnalazione al legislatore: egli potrebbe essere uno *strumento di emersione del problema*, non di soluzione del conflitto.

## 5.2. *L'istituzione mediante legge ordinaria di un Garante per le future generazioni*

Una seconda proposta, che qui con convinzione si articola, è la istituzione, tramite legge ordinaria, di un Garante per le future generazioni, figura peraltro già nota in altri ordinamenti giuridici<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> Sulle figure di «Commissario per le generazioni future» cfr. il *Commissioner for Fundamental Rights* ungherese (legge fondamentale 2011, art. P); il *Future Generations Commissioner for Wales* (Well-being of Future Generations [Wales] Act 2015). In dottrina *Intergenerational Justice*, a cura di A. GOSSERIES, L. MEYER, Oxford, 2009.

Questi, in primo luogo, dovrebbe essere strutturalmente inserito nel procedimento legislativo con potere di formulare pareri motivati obbligatori – non vincolanti, ma pubblici e soggetti a obbligo di risposta motivata – su ogni disegno di legge, che produca effetti rilevanti sulle future generazioni, corredati di una valutazione di impatto intergenerazionale (ad es. in materia di ambiente o di debito pubblico, oltre che di interruzione volontaria della gravidanza). Se il Parlamento intende procedere nonostante il parere negativo, deve motivare esplicitamente le ragioni per le quali ritiene che l'interesse delle generazioni presenti prevalga su quello delle future: questa motivazione esplicita produce un effetto di *accountability* democratica, che la prassi attuale non è in grado di garantire.

Inoltre, il Garante per le future generazioni, al pari del Garante per la protezione dei dati personali, pur non avendo il potere di sollevare la questione di legittimità costituzionale<sup>28</sup>, dovrebbe poter sollecitarne la formulazione, in vista della declaratoria di illegittimità di singole disposizioni di legge che siano sospettate di violare l'art. 9, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 2 e 3 Cost. In particolare, anche il Garante per le future generazioni: a) dovrebbe avere il potere e il compito di segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi, inclusa la modifica della legislazione vigente in materia di interruzione della gravidanza;

---

<sup>28</sup> Nel corso degli anni, la Corte costituzionale, nel vagliare l'esistenza dei presupposti perché, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (*Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale*) e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (*Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale*), possa essere sollevata questione di legittimità costituzionale in via incidentale, è andata approfondendo sin dall'inizio della sua attività le nozioni di «giudice» e di «giudizio». In particolare, la Consulta, con la sentenza n. 13 del 2019 – dopo aver dato atto che dalla disamina della giurisprudenza costituzionale emerge «che sono stati considerati legittimati a sollevare questione di legittimità costituzionale anche organi non incardinati in un ordine giudiziario ma sempre in presenza dell'essenziale requisito della terzietà» – ha espressamente escluso che l'Autorità garante (interessata a quel giudizio) avesse i requisiti per sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale per la «ontologica incompatibilità tra la posizione di giudice e di parte processuale nel giudizio avverso i propri provvedimenti».

b) dovrebbe poter essere parte in procedimenti giudiziari (es. ricorsi contro i propri provvedimenti) e, in tale contesto, se rileva un dubbio non manifestamente infondato su una norma applicabile, dovrebbe poter sollecitare il giudice ordinario di sollevare la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.

Quanto alla composizione e alle garanzie di indipendenza del Garante, l'esperienza comparata insegna che l'efficacia di un organo di garanzia dei diritti delle generazioni future dipende in misura decisiva dalla credibilità della sua indipendenza rispetto al potere politico. Un Garante nominato a maggioranza semplice dal Governo o dal Parlamento – come accade per alcune autorità indipendenti italiane – sarebbe esposto al rischio di essere percepito, e di essere effettivamente, uno strumento della maggioranza politica di turno piuttosto che un presidio costituzionale autonomo. Per evitare questo rischio, si potrebbe prevedere una procedura di nomina aggravata (maggioranza dei due terzi di entrambe le Camere, in due votazioni distanti almeno trenta giorni) analoga a quella prevista per i giudici della Corte costituzionale di elezione parlamentare, nonché un mandato non rinnovabile di sei anni, sufficientemente lungo da garantire stabilità e sufficientemente breve da prevenire cristallizzazioni di potere. La composizione collegiale del Garante – un presidente e due componenti, tutti con elevata competenza tecnica in materia di diritto costituzionale, biodiritto e scienze demografiche – garantirebbe la pluralità delle prospettive senza disperdere la responsabilità decisionale. Le risorse del Garante – personale, strumenti di analisi, possibilità di commissione di studi e ricerche – dovrebbero essere autonome rispetto al Governo, analogamente a quanto previsto per la Corte dei conti e per le autorità indipendenti dotate di piena autonomia finanziaria.

Non può non essere sottolineato che la Corte costituzionale ha già sviluppato, in altri contesti, tecniche istruttorie che implicano l'acquisizione e la valutazione di dati empirici. La giurisprudenza in materia di bilanciamento tra libertà di iniziativa economica e tutela della salute – segnatamente la sentenza n. 85 del 2013 sul caso ILVA – ha mostrato come la Corte sia in

grado di confrontarsi con valutazioni tecnico-scientifiche complesse, avvalendosi di consulenti e di dati forniti dalle parti. La giurisprudenza in materia di ragionevolezza delle scelte legislative in campo sanitario ha analogamente mostrato la capacità della Corte di integrare il ragionamento giuridico con valutazioni di tipo epidemiologico e statistico. Ciò che manca non è la capacità, ma lo strumento processuale: il Garante, che produca una valutazione di impatto intergenerazionale argomentata e documentata (basata sulle Relazioni ministeriali, sulle statistiche dei consultori, sui dati regionali disaggregati), offrirebbe alla Corte esattamente quella base fattuale empirica che attualmente nessun soggetto sistematicamente raccoglie e presenta in funzione del controllo di costituzionalità.

La Corte, nel giudizio instaurato su sollecitazione del Garante, sarebbe chiamata a sviluppare una ‘dottrina del controllo di proporzionalità intergenerazionale’: verificare non soltanto se la legge persegua un fine legittimo e sia idonea a raggiungerlo, ma anche se il sacrificio imposto alle generazioni future – nella specie, alla vita nascente come archetipo della futura generazione – sia proporzionato rispetto ai benefici prodotti per le generazioni presenti, e se il sistema abbia concretamente offerto le alternative che avrebbero potuto rendere quel sacrificio non necessario.

Detta verifica non richiederebbe alla Corte di sostituire il proprio giudizio di valore a quello del legislatore – non si tratterebbe di decidere se l’IVG debba essere permessa o vietata – ma di accertare se il bilanciamento dichiarato dalla legge sia effettivo o soltanto nominale. Sarebbe, in altri termini, un ‘controllo di effettività del bilanciamento’: la forma più rigorosa e al tempo stesso più rispettosa della separazione dei poteri in cui il giudizio di proporzionalità possa manifestarsi.

### 5.3. *Il Garante e la disciplina dell'IVG*

Una precisazione essenziale si impone come necessaria: il piano, su cui il Garante dovrebbe essere chiamato a operare è il controllo di costituzionalità del quadro normativo generale, vale a dire della legge n. 194/1978 nella sua struttura sistematica e nella sua applicazione concreta, quale emerge dalle Relazioni annuali del Ministro della Salute.

La questione che il Garante sarebbe legittimato a sollevare è specifica: se la legge n. 194/1978, nella sua applicazione quotidiana, soddisfi il test di proporzionalità simmetrico che il combinato disposto degli artt. 2 e 9, comma 3, Cost. impone al legislatore<sup>29</sup>. Vale a dire: il sistema ha concretamente offerto alle donne le alternative di sostegno che avrebbero potuto rendere l'interruzione non necessaria? Qualora dalle Relazioni ministeriali risultasse che la funzione consultiva dei consultori sia rimasta in larga misura formale, il Garante potrebbe affermare, con argomentazione tecnica e documentata, che il bilanciamento legislativo presenta un profilo di insufficiente proporzionalità nella direzione inversa del test simmetrico.

---

<sup>29</sup> La proposta del Garante per le future generazioni è lo strumento istituzionalmente più organico per rendere sistematica la sollecitazione del controllo di costituzionalità. In attesa della sua istituzione e comunque in sua assenza, il percorso processuale utile per sollecitare il controllo di costituzionalità della legge n. 194/1978, alla luce del parametro sopravvenuto dell'art. 9, comma 3, Cost., resta quello del giudice tutelare chiamato a verificare, in sede di controllo sull'attività del consultorio, se le procedure previste dalla legge siano state rispettate. La questione, sollevata in riferimento all'art. 9, comma 3, Cost., sarebbe una questione nuova, non coperta da alcun precedente di inammissibilità, per la semplice ragione che il parametro stesso non esisteva. Il giudice tutelare che, nel corso di un procedimento di verifica sull'attività del consultorio, dubiti della legittimità costituzionale della legge n. 194/1978 nella parte in cui non prevede protocolli vincolanti di documentazione delle alternative proposte né meccanismi di verifica dell'adempimento dell'art. 5, potrebbe sollevare una questione di legittimità costituzionale. È precisamente questa la condizione processuale – una questione nuova su un parametro sopravvenuto, sollevata da un giudice la cui decisione dipende dalla sua soluzione – che renderebbe processualmente difficile per la Corte sottrarsi a un pronunciamento nel merito sul bilanciamento operato dal legislatore del 1978.

## 6. *La sentenza additiva di procedura*

L'applicazione del test simmetrico di proporzionalità in materia di IVG è obiettivo in concreto perseguibile attraverso la sentenza additiva di procedura<sup>30</sup> (detta anche nella prassi sentenza additiva di principio con risvolti procedurali), che, come è noto, costituisce una tipologia di sentenze elaborata dalla Corte costituzionale a partire dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione (operata con legge costituzionale n. 3/2001): la Corte costituzionale, debitamente investita della questione, potrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale di singole disposizioni della legge n. 194/1978 «nella parte in cui non prevedono procedure effettive di verifica delle alternative»<sup>31</sup>.

Precisamente, sul piano della tecnica decisoria, la Corte non dovrebbe adottare una pronuncia ablativa, che modifichi la disciplina sostanziale dell'IVG, ma potrebbe limitarsi a dichiarare l'incostituzionalità di specifiche disposizioni nella parte in cui non prevedono: protocolli operativi vincolanti, che impongano ai consultori di documentare le alternative proposte; soglie quantitative per il sostegno economico e tempi massimi di attesa; distinzione netta tra fase pre-vitalità e post-vitalità;

---

<sup>30</sup> Sul tema si cfr., in particolare, C. COLAPIETRO, *Le sentenze additive e sostitutive della Corte costituzionale*, Pisa, 1990, pp. 112-128; M. D'AMICO, *Un nuovo modello di sentenza costituzionale?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1993, 3, pp. 1803-1815; S. CATALANO, *La leale collaborazione tra Stato e Regioni: procedure e sanzioni*, in *Diritto e Società*, 2004, 2, pp. 245-258; A. TANDA, *La chiamata in sussidiarietà e l'intesa*, in *Quaderni Costituzionali*, 2004, 1, pp. 142-145; A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2014<sup>5</sup>, pp. 450-456; E. ZUNINO, *La Corte costituzionale a supporto dell'attuazione del Titolo V: le sentenze additive di procedura*, in *Rivista AIC*, 2016, 3, pp. 1-18; M. LUCIANI, *La Corte e la 'legalità' del procedimento legislativo*, in *Corriere Giuridico*, 2017, 1, pp. 5-12; R. BIN, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2021, pp. 208-212.

<sup>31</sup> Il mandato di protezione (*Schutzauftrag*) scaturente dalla Costituzione si rivolge non solo al legislatore ma anche al giudice, che è tenuto a concretizzare i valori fondamentali nei casi di compromissione delle tutele, specialmente laddove la protezione legislativa scenda al di sotto del livello minimo necessario: F. GALLARATI, *op. cit.*, p. 29.



un diritto soggettivo della donna a ricevere misure concrete di sostegno, quando richieda l'IVG per motivi economici o sociali.

La sentenza additiva di procedura merita di essere ricostruita nella sua progressione per mostrare come la proposta non costituisca un salto nel buio ma l'applicazione di un metodo già collaudato a un contesto nuovo.

Il punto di partenza è la categoria della «incostituzionalità procedurale»<sup>32</sup>, elaborata dalla Corte a partire dalla metà degli anni Novanta in settori caratterizzati da bilanciamenti complessi tra diritti fondamentali in conflitto.

La logica di questa categoria è la seguente: quando il vizio di costituzionalità non risiede nel contenuto sostanziale della scelta legislativa – che rientra nella discrezionalità del legislatore – ma nell'assenza di garanzie procedurali che rendano effettivo il bilanciamento dichiarato, la Corte non sostituisce il proprio giudizio a quello del legislatore, ma indica i criteri procedurali minimi che il sistema deve soddisfare per essere costituzionalmente adeguato<sup>33</sup>.

La sentenza additiva di procedura non dice 'il bilanciamento deve essere questo': dice 'qualunque bilanciamento il legi-

---

<sup>32</sup> L'esigenza di 'proceduralizzare' il bilanciamento trova un parallelo significativo nel costituzionalismo digitale, dove il principio di proporzionalità tende a trasformarsi nell'approccio *by design* (promosso dal Regolamento UE 2016/679). Come avviene per la tutela della riservatezza, che deve essere integrata sin dalla fase di progettazione tecnologica, anche la tutela del nascituro come futura generazione esige che l'ordinamento predisponga 'percorsi di tutela predefiniti'. In entrambi i casi, la simmetria del test serve a evitare che la norma tecnica (o la prassi burocratica dei consultori) assorba l'intero campo della decisione politica, rendendo il diritto 'incalcolabile' per i soggetti vulnerabili: F. CIRILLO, *Il principio di proporzionalità nell'ambiente digitale: modelli di bilanciamento e densità tecnologica*, in *DPCE Online*, 2025 (Special Issue), p. 972 ss.

<sup>33</sup> Sul nesso tra legittimità costituzionale e qualità del procedimento decisionale v. J. MASHAW, *Due Process in the Administrative State*, New Haven, 1985, spec. p. 17 ss., che individua nella proceduralizzazione il principale strumento di controllo della discrezionalità in contesti di conflitto tra interessi fondamentali. In prospettiva costituzionale, A. KAVANAGH, *Constitutional Review under the UK Human Rights Act*, Cambridge, 2009, p. 123 ss., mostra come il sindacato giurisdizionale tenda sempre più a concentrarsi non sull'esito del bilanciamento, ma sulla razionalità e giustificabilità del processo che vi conduce.

slatore scelga, deve essere attuato attraverso procedure che ne garantiscano l'effettività'.

La sentenza n. 242 del 2019 sul suicidio medicalmente assistito è forse il precedente più vicino alla proposta, qui avanzata. La Corte si trovò di fronte a una norma – l'art. 580 c.p. nella parte in cui punisce chi agevola il suicidio di persona capace e consapevole – che produceva, nella sua applicazione concreta, una violazione del diritto alla dignità e all'autodeterminazione in casi limite di malattia irreversibile e sofferenza intollerabile. Anziché dichiarare l'illegittimità della norma con effetto immediato – il che avrebbe creato un vuoto normativo in una materia eticamente sensibile – la Corte scelse la via della declaratoria di illegittimità condizionata: indicò al legislatore i criteri, sostanziali e procedurali, che il sistema deve soddisfare per essere costituzionalmente adeguato, e definì in modo dettagliato le garanzie minime necessarie affinché l'accesso al suicidio assistito non si traducesse in una lesione della dignità del paziente vulnerabile.

Questa tecnica – che alcuni commentatori hanno designato come 'sentenza-monito con effetti reali' – è esattamente quella che qui si propone in materia di IVG: non una pronuncia, che sostituisca il bilanciamento legislativo del 1978, ma una pronuncia, che indichi le garanzie procedurali minime, in assenza delle quali quel bilanciamento è costituzionalmente inadeguato.

Altro precedente rilevante è la sentenza n. 50 del 2022 sull'ergastolo ostativo, nella quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non consentiva al condannato di dimostrare, anche in assenza di collaborazione con la giustizia, l'assenza di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

Anche in questo caso la Corte non ha scelto di sopprimere la misura ostativa – che risponde a finalità di ordine pubblico costituzionalmente legittime – ma ha imposto al sistema di predisporre una procedura effettiva di verifica individuale, in luogo della presunzione assoluta che produceva un bilanciamento non proporzionato nei casi concreti.

La logica è identica a quella che il test simmetrico applicherebbe alla legge n. 194/1978: non la soppressione della misura,

ma la sostituzione di una presunzione assoluta – che l'IVG sia sempre proporzionata quando le condizioni formali dell'art. 4 sono soddisfatte – con una verifica effettiva caso per caso.

Il contenuto concreto della sentenza additiva di procedura<sup>34</sup>, che si propone, potrebbe articolarsi nei seguenti punti, che la Corte indicherebbe come criteri minimi di adeguatezza costituzionale del sistema.

In primo luogo, l'obbligo per il consultorio di documentare in forma scritta, per ogni colloquio, le alternative concrete proposte, le misure di sostegno effettivamente disponibili nel territorio, i tempi di attivazione di tali misure e la risposta della donna: senza questa documentazione, non è possibile verificare *ex post* se l'obbligo dell'art. 5 sia stato adempiuto, e l'adempimento non verificabile è, sul piano costituzionale, equivalente all'inadempimento.

In secondo luogo, l'obbligo per le Regioni di predisporre e mantenere aggiornato un catalogo delle misure di sostegno concretamente accessibili nel territorio – con indicazione dei tempi di attivazione, dei requisiti di accesso e dei soggetti competenti – che il consultorio sia tenuto a consegnare alla donna in forma comprensibile e personalizzata rispetto alla sua situazione specifica.

In terzo luogo, l'obbligo di distinguere, nella fase successiva al raggiungimento della vitalità fetale, tra interruzione e parto anticipato, con indicazione al medico dell'obbligo di proporre quest'ultimo quando sia clinicamente praticabile senza rischi aggiuntivi per la madre.

In quarto luogo, una clausola di salvaguardia, che garantisca l'autorizzazione automatica all'interruzione qualora le misure di sostegno non vengano attivate entro un termine certo – non superiore a quindici giorni dalla richiesta – impedendo così che l'eventuale inerzia amministrativa si traduca in un ostacolo all'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge.

---

<sup>34</sup> Sulla sentenza additiva di procedura cfr. altresì R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano, 1985; M. RUOTOLLO, *La dimensione temporale dell'invalidità della legge*, Padova, 2000, p. 178 ss.

## *7. La risposta alle principali obiezioni*

La proposta del test simmetrico è esposta a obiezioni serie che meritano una risposta articolata. In particolare, l'obiezione più radicale e teoricamente più elaborata che può essere mossa al test di proporzionalità simmetrico proviene dalla tradizione del femminismo giuridico e dalla teoria dei diritti riproduttivi.

Nella sua formulazione più rigorosa, l'obiezione può essere articolata su tre livelli distinti, tra loro connessi ma analiticamente separabili.

Il primo livello è l'argomento dell'incorporazione obbligatoria (*bodily autonomy argument*). Riprendendo la celebre argomentazione di Judith Jarvis Thomson (*A Defense of Abortion*, 1971), si sostiene che nessun ordinamento può imporre a un individuo di mettere il proprio corpo al servizio della sopravvivenza di un altro, anche se tale altro è persona con piena dignità. In questa prospettiva, la questione dello status del nascituro – persona o non persona – è dogmaticamente irrilevante: anche se si concedesse piena personalità al concepito, ciò non implicherebbe il diritto di questi a disporre del corpo materno senza il consenso della donna.

Il secondo livello è l'argomento della disegualianza strutturale (*equality argument*). Teoriche del femminismo della differenza e dell'intersezionalità – tra cui Catharine MacKinnon, Reva Siegel e Martha Fineman – sottolineano che la gravidanza non è una vicenda biologicamente neutra, ma si iscrive in un contesto di disegualianza strutturale di genere in cui le donne subiscono storicamente e sistematicamente costi di cura sproporzionati rispetto agli uomini. Qualsiasi normativa che condizioni l'accesso all'IVG incrementerebbe tale disegualianza, scaricando sulla donna un onere – biologico, economico, sociale, emotivo – che gli ordinamenti non impongono in misura equivalente a nessun altro soggetto giuridico.

Il terzo livello è l'argomento dell'epistemologia situata (*standpoint argument*). Si sostiene che la costruzione stessa di un 'test' neutro e bilanciato in materia di IVG riflette una

prospettiva che non è epistemicamente neutrale, ma storicamente maschile e istituzionalmente dominante. Il test simmetrico, in questa lettura, non sarebbe una proposta metodologica imparziale, ma un dispositivo che, sotto forma di bilanciamento procedurale, ripropone la subordinazione dell'autodeterminazione femminile a giudizi di merito esterni.

Queste obiezioni sono serie e non possono essere liquidate con argomenti sbrigativi.

La risposta qui offerta si articola su tre piani corrispondenti.

Rispetto all'argomento della Thomson, occorre distinguere tre piani che la formulazione originaria del saggio del 1971 tende a sovrapporre. Sul primo piano – quello della coercizione corporea diretta – l'argomento è ineccepibile e il test simmetrico non lo contraddice: nessuna norma processuale o sostanziale che discenda dall'adozione del test impone alla donna di portare avanti la gravidanza contro la sua volontà; la scelta finale rimane e deve rimanere sua. Sul secondo piano – quello degli obblighi positivi dello Stato – l'argomento Thomson è invece strutturalmente silente: esso argomenta contro le leggi che vietano l'aborto, non contro le leggi che impongono allo Stato di predisporre alternative reali prima che la scelta venga compiuta; e il test simmetrico si colloca precisamente su questo secondo piano, che Thomson stessa non considera. Sul terzo piano – quello della premessa individualista che sorregge l'intera analogia del violinista – l'argomento rivela i propri limiti più profondi: l'analogia presuppone l'estraneità assoluta tra i soggetti e la contingenza puramente accidentale della relazione, laddove la tradizione dell'etica della cura – su cui si tornerà infra – ha mostrato che le relazioni di dipendenza asimmetrica generano obblighi morali che non sono riducibili a relazioni contrattuali tra soggetti atomistici, e che la morale liberale di ascendenza kantiana da cui Thomson muove tende sistematicamente a sottovalutare. Significativamente, Thomson stessa, nel medesimo saggio, ammette che l'analogia del violinista regge pienamente solo per i casi di concezione non consensuale, mentre per i casi in cui la gravidanza è conseguenza di un atto libero introduce la distinzione tra coercizione corporea pura e responsabilità per le conseguenze prevedibili delle

proprie azioni (distinzione questa che lascia aperto esattamente lo spazio che il test simmetrico per l'appunto occupa). Infine, occorre rilevare che l'argomento Thomson presuppone una concezione dell'autonomia corporea come diritto assoluto che non trova riscontro nel sistema costituzionale italiano. L'art. 32 Cost. presuppone una concezione dell'autonomia corporea come diritto assoluto che non trova riscontro nel sistema costituzionale italiano. L'art. 32 Cost. tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo, ma l'art. 2 Cost. stabilisce che la Repubblica richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. La Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che i diritti fondamentali non sono assoluti ma soggetti a bilanciamento con altri valori costituzionali di pari rango (sent. nn. 85/2013 e 197/2019). Più precisamente: il test simmetrico non impone alla donna di portare avanti la gravidanza contro la sua volontà, ma verifica se l'ordinamento abbia esercitato il suo dovere di rimuovere gli ostacoli materiali (art. 3, comma 2, Cost.) che condizionano quella volontà. Si tratta di un argomento di solidarietà costituzionale, non di coercizione corporea: la differenza è dogmaticamente decisiva.

Rispetto all'argomento della disuguaglianza strutturale, occorre riconoscerne la forza diagnostica: esso coglie una realtà empirica indubitabile e pone una questione di giustizia che l'interprete costituzionale non può ignorare. Tuttavia, la risposta non può essere la rinuncia a qualsiasi bilanciamento: deve essere, coerentemente con l'art. 3, comma 2, Cost., l'impegno dell'ordinamento a rimuovere le condizioni di disuguaglianza che rendono la maternità insostenibile. Il test simmetrico, esattamente in questa direzione, pone a carico dell'ordinamento – e non della donna – l'onere di dimostrare che le alternative concrete sono praticabili. Se l'ordinamento non le offre, il test non opera in danno della donna: opera in danno dell'ordinamento stesso, rivelandone l'inadempimento degli obblighi costituzionali di solidarietà e parità sostanziale. In questa lettura, il test simmetrico non è un ostacolo alla parità di genere, ma uno strumento per renderla effettiva: esso obbliga l'ordinamento a investire strutturalmente nel sostegno alla maternità, nella conciliazione lavoro-famiglia e nelle

politiche di *welfare*, come condizione di legittimità del bilanciamento, e non come opzione di politica contingente.

Rispetto infine all'argomento epistemologico, va riconosciuto il valore critico della prospettiva situata, che ha contribuito a smascherare pregiudizi storicamente incorporati nella neutralità formale del diritto. Tuttavia, applicare tale argomento alla presente proposta metodologica non è persuasivo, per due ragioni. In primo luogo, il personalismo solidale è fondato su una concezione della dignità umana che riconosce nella cura relazionale – e non nella disincarnata autonomia liberale – il nucleo dei diritti fondamentali: una concezione che, lungi dall'essere storicamente maschile, ha trovato nelle teorie del femminismo della cura (Nel Noddings, *Caring*, 1984; Carol Gilligan, *In a Different Voice*, 1982; Virginia Held, *The Ethics of Care*, 2006) alcune delle sue elaborazioni più rigorose e che può essere condivisa da prospettive di genere diverse. In secondo luogo, l'argomento epistemologico, portato alle sue estreme conseguenze, condurrebbe all'impossibilità di qualsiasi argomentazione giuridica intersoggettivamente valida in materia di genere, riducendo ogni posizione a mera espressione di un punto di vista situato: ciò contrasterebbe con la funzione universalizzante dei diritti fondamentali, che è costitutiva della loro stessa natura. La pretesa di universalità dei diritti – e in particolare della dignità umana del nascituro, riconoscibile indipendentemente dal genere di chi argomenta – non è una forma di dominio, ma la condizione di possibilità di ogni diritto fondamentale, compreso quello all'autodeterminazione della donna.

In definitiva, le obiezioni che precedono, per quanto serie e meritevoli della massima attenzione, non sembrano invalidare l'approccio, qui proposto, ma impongono piuttosto l'esigenza di precisare le condizioni di applicazione e le garanzie necessarie per l'applicazione del test di proporzionalità simmetrico. La possibilità che il test si traduca in ostacolo burocratico senza effettivo sostegno, è reale, ma tale possibilità va scongiurata non mediante l'asimmetria del test, ma mediante un incremento strutturale degli investimenti in politiche di sostegno alla maternità, investimento costituzionalmente

doveroso ai sensi degli artt. 2 e 31, comma 2, Cost. Inoltre, potrebbe essere anche prevista una clausola di salvaguardia: l'autorizzazione automatica all'IVG qualora le misure di sostegno non vengano attivate entro quindici giorni.

D'altronde, il quadro comparato, esaminato senza i pregiudizi della classificazione tradizionale tra sistemi 'permissivi' e sistemi 'restrittivi' in materia di IVG, rivela una progressiva convergenza verso l'idea che la legittimità costituzionale della disciplina dell'interruzione non si misuri soltanto sulla base della libertà formalmente riconosciuta alla donna, ma anche sulla base dell'effettività del sostegno che l'ordinamento le offre come alternativa. Questa convergenza – che si potrebbe designare come 'simmetria implicita' – non ha ancora trovato sistematizzazione teorica esplicita, ma è riconoscibile nelle scelte legislative e giurisprudenziali di diversi ordinamenti.

Il caso più significativo è quello tedesco, già esaminato nelle sezioni precedenti, ma che merita qui un approfondimento sulla dimensione istituzionale. Il sistema tedesco post-1993 non si limita a prevedere un *counseling* obbligatorio: prevede una separazione organizzativa rigida tra il soggetto che conduce il *counseling* – che deve essere un organismo indipendente riconosciuto, non la struttura sanitaria che poi esegue l'interruzione – e il soggetto che rilascia la certificazione necessaria per accedere all'IVG. Questa separazione non è un dettaglio organizzativo: è la condizione strutturale che rende possibile la verifica effettiva delle alternative, perché chi conduce il *counseling* non ha interesse istituzionale né nell'orientare la donna verso l'interruzione né nel dissuaderla. Il modello italiano, in cui il consultorio svolge contemporaneamente la funzione di accompagnamento e quella di certificazione, produce strutturalmente un conflitto di interesse, che compromette l'effettività della prima funzione: il soggetto, che certifica, ha interesse a certificare rapidamente, e questa dinamica istituzionale – indipendentemente dalla buona volontà dei singoli operatori – tende a ridurre il *counseling* a una formalità.

Il caso portoghese offre un secondo termine di comparazione istruttivo. Il Portogallo ha liberalizzato l'IVG con referen-



dum nel 2007, ma ha contestualmente introdotto un sistema di supporto obbligatorio alla maternità che include il diritto della donna a ricevere, prima di procedere con l'interruzione, informazioni complete e personalizzate sulle misure di sostegno disponibili, con garanzia di accesso effettivo a tali misure in tempi certi. La logica sottesa a questa scelta – che ha consentito di raccogliere consenso sia tra i sostenitori della liberalizzazione sia tra coloro che privilegiano la tutela della vita nascente – è esattamente quella del test simmetrico: la legittimità dell'interruzione non è messa in discussione, ma è condizionata alla verifica che l'ordinamento abbia offerto alla donna un'alternativa reale, non soltanto dichiarata.

In definitiva, l'analisi comparata mostra che i sistemi più evoluti in materia di IVG – quelli che hanno trovato un equilibrio durevole tra tutela dell'autodeterminazione e riduzione progressiva del ricorso all'interruzione – sono precisamente quelli che si sono mossi nella direzione di una simmetria implicita, rendendo effettiva la verifica delle alternative, anziché limitarsi a enunciarla in astratto.

Il test simmetrico proposto in questo contributo non è dunque un'innovazione avulsa dalla realtà comparata: è la sistematizzazione esplicita di una tendenza che il diritto comparato ha già imboccato, e che l'ordinamento italiano – dotato di una Costituzione, che ora riconosce esplicitamente la tutela delle future generazioni come principio fondamentale – ha ora le basi normative per percorrere con rigore metodologico superiore a quello finora raggiunto in qualsiasi altro ordinamento europeo.

## 8. *Conclusioni: la simmetria come canone ermeneutico generale*

Il percorso argomentativo svolto conduce a conclusioni da enunciare con precisione.

Il test simmetrico dimostra che la struttura unidirezionale del test tradizionale introduce, nella forma stessa del controllo, la gerarchia tra interessi fondamentali, che la Corte costituzionale del 1975 aveva dichiarato di voler evitare. Que-

sta patologia metodologica è stata tollerata per cinquant'anni perché la legge n. 194/1978 era il prodotto di un difficile compromesso politico-costituzionale, che nessun attore istituzionale aveva interesse a rimettere in discussione. La riforma dell'art. 9 Cost. del 2022 impone di compiere quella verifica, che il sistema ha sistematicamente eluso: se il bilanciamento, operato nel 1978, sia ancora costituzionalmente adeguato alla luce della Costituzione come ora vigente.

L'applicazione del test simmetrico alla legge n. 194/1978 mostra che questa supera la verifica nella direzione tradizionale, ma presenta criticità significative nella direzione inversa: le procedure di verifica delle alternative sono formali anziché sostanziali; la graduazione temporale è incompleta dopo la vitalità fetale; l'integrazione con le politiche di *welfare* è strutturalmente insufficiente. La risposta non è l'abolizione della legge n. 194, ma la sua integrazione attraverso sentenze additive di procedura e investimenti strutturali nel sostegno alla maternità.

Queste conclusioni, sull'applicazione del test simmetrico alla legge n. 194/1978, non esauriscono tuttavia la portata della proposta metodologica.

Occorre soffermarsi su un profilo che i paragrafi precedenti hanno lasciato sullo sfondo e che merita di essere portato in primo piano nelle conclusioni: il rapporto tra il test simmetrico e la responsabilità dell'interprete di fronte alla dimensione tragica del diritto<sup>35</sup>.

La categoria del 'diritto tragico' – elaborata dalla filosofia del diritto per designare le situazioni in cui l'ordinamento è chiamato a scegliere tra interessi entrambi legittimi e strutturalmente incompatibili, senza che esista una soluzione che

---

<sup>35</sup> Il successo planetario della proporzionalità come vera e propria *Zauberformel* (formula magica) non deve far dimenticare che il bilanciamento, in assenza di gerarchie pre-date, reca in sé il rischio di un 'esser afferrati' dal valore che appare momentaneamente prevalente, con margini elevati di soggettività giudiziale. Se non ancorato a canoni simmetrici, il test rischia di assecondare una '*rights inflation*' che protegge solo chi ha voce nel processo mediatico o politico, obliterando la tragicità del sacrificio imposto a chi è letteralmente incommensurabile: G. SCACCIA, *Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle corti europee*, cit., p. 4 ss.

non sacrifichi almeno in parte uno dei due – si applica con particolare intensità al conflitto tra autodeterminazione della donna e tutela della vita nascente.

Non esiste, in questo conflitto, una soluzione che soddisfi interamente entrambi i poli: qualunque bilanciamento si scelga, uno dei due interessi soccombe almeno in parte. Questa tragicità è irreducibile, e nessun test metodologico – per quanto raffinato – può pretendere di eliminarla.

Ma la ‘tragicità del conflitto’ non giustifica il ‘nichilismo metodologico’: non autorizza l’interprete a trattare il bilanciamento come una scelta arbitraria sottratta a verifica razionale, né a rinunciare alla ricerca di procedure che riducano l’estensione del sacrificio inevitabile. Le situazioni tragiche sono situazioni in cui la ragione non può eliminare il conflitto, ma può e deve orientare la scelta verso la soluzione, che minimizza il sacrificio inevitabile, che lo rende proporzionato alle circostanze, che garantisce che sia il frutto di una deliberazione effettiva e non di un automatismo procedurale<sup>36</sup>.

Il test simmetrico si colloca esattamente in questo spazio: non pretende di dissolvere la tragicità del conflitto, ma pretende che il sacrificio – quando inevitabile – sia il risultato di una verifica rigorosa e non di una presunzione non sottoposta a scrutinio.

Questa pretesa ha conseguenze concrete sul piano della responsabilità istituzionale.

Se il test simmetrico è metodologicamente corretto – e si è argomentato che lo è – allora la sua mancata adozione non è una scelta neutrale: è una scelta che sistematicamente e strutturalmente avvantaggia uno dei due poli del conflitto a

---

<sup>36</sup> Sulla categoria delle *tragic choices* come chiave di lettura dei conflitti giuridici irrisolvibili v. G. CALABRESI, P. BOBBITT, *Tragic Choices*, New York, 1978, spec. p. 17 ss., ove si mostra come le società costituzionali, di fronte a decisioni che comportano inevitabilmente il sacrificio di valori fondamentali concorrenti, tendano a ‘proceduralizzare’ il conflitto non per eliminarne la tragicità, ma per renderla socialmente e giuridicamente sostenibile. In questa prospettiva, l’esigenza di una simmetria del controllo non risponde all’illusione di una soluzione indolore del conflitto, ma alla responsabilità istituzionale di evitare che il sacrificio ricada su uno solo dei poli senza essere esplicitamente riconosciuto e giustificato.

scapito dell'altro, senza che questo vantaggio sia il frutto di una deliberazione esplicita e verificabile.

Il giudice costituzionale, che applica il test unidirezionale, non sta semplicemente scegliendo uno strumento metodologico tra tanti equivalenti: sta scegliendo di non vedere il polo passivo, e questa cecità selettiva ha conseguenze reali sulla vita – letteralmente sulla vita – di chi quel polo passivo incarna.

La responsabilità dell'interprete di fronte alla dimensione tragica del diritto non è dunque la responsabilità di scegliere tra i valori in conflitto – questo spetta al legislatore – ma la responsabilità di garantire che nessuno dei valori in conflitto rimanga strutturalmente invisibile nella verifica di proporzionalità. È questa la forma più alta e al tempo stesso più modesta di responsabilità che il giudice costituzionale può esercitare in materia di diritti fondamentali: non decidere chi vince, ma garantire che tutti i contendenti siano visti.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 27/1975, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 546 del codice penale, «nella parte in cui non prevede[va] che la gravidanza possa venir interrotta quando l'ulteriore gestazione implichi danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre»; ed aveva affermato l'«obbligo del legislatore di predisporre le cautele necessarie per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realtà e gravità del danno o pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire della gestazione».

La proposta del Garante per le future generazioni è il complemento istituzionale necessario: è il soggetto che può contribuire a colmare la lacuna procedurale che fino ad oggi ha impedito alla Corte costituzionale di compiere la verifica sistematica del bilanciamento, operato dal legislatore nazionale del 1978<sup>37</sup>.

---

<sup>37</sup> Come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 162 del 9 aprile 2014, anche in relazione alle questioni che toccano 'temi eticamente sensibili', «l'individuazione di un ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze, nel rispetto della dignità della persona umana, appartiene "primariamente alla valutazione del legislatore" (sentenza n. 347 del

Il contributo più generale, che questo lavoro intende offrire, è di carattere metodologico. Il caso della vita nascente è il banco di prova più difficile del canone della simmetria, quello in cui le asimmetrie di posizione tra i soggetti del conflitto sono più marcate. Se il test simmetrico regge su questo terreno – e si è argomentato che regge – allora la sua applicabilità agli altri conflitti tra diritti fondamentali di pari rango costituzionale (libertà di espressione e dignità personale, libertà economica e tutela dell'ambiente, libertà religiosa e ordine pubblico) è suffragata *a fortiori*.

Vale la pena esplicitare, a titolo di esempio, come il canone della simmetria opererebbe in altri conflitti tra diritti fondamentali di pari rango costituzionale, per mostrare che la sua portata non è settoriale, ma genuinamente metodologica.

Nel conflitto tra libertà di espressione e tutela della dignità personale – che la Corte costituzionale e la Corte EDU affrontano con crescente frequenza nell'era della comunicazione digitale – il test unidirezionale tradizionale verifica se le limitazioni alla libertà di espressione siano proporzionate alla tutela della dignità. Il test simmetrico aggiungerebbe la verifica inversa: se le limitazioni alla diffusione di contenuti lesivi siano proporzionate rispetto all'esistenza di alternative meno invasive della libertà di espressione che tutelino ugualmente la dignità – il diritto di rettifica, il diritto all'oblio, la risposta – e se queste alternative siano state rese effettivamente accessibili prima di ricorrere alla censura o alla rimozione del contenuto. La differenza non è nel risultato finale – che potrebbe essere identico – ma nella qualità del processo di bilanciamento: un processo che verifica se il sacrificio della libertà di espressione sia effettivamente necessario, anziché presumere che lo sia ogni volta che un contenuto lede la dignità.

Nel conflitto tra libertà di iniziativa economica e tutela dell'ambiente – che la riforma dell'art. 9 Cost. ha reso ancora più urgente – il test unidirezionale verifica se le limitazioni

---

1998), *ma resta ferma la sindacabilità della stessa*, al fine di verificare se sia stato realizzato un non irragionevole bilanciamento di quelle esigenze e dei valori ai quali si ispirano».

all'attività economica siano proporzionate alla tutela ambientale. Il test simmetrico aggiungerebbe la verifica inversa: se le eccezioni che permettono attività economiche, potenzialmente lesive, siano proporzionate rispetto all'esistenza di tecnologie e pratiche alternative meno distruttive, e se queste alternative siano state rese economicamente accessibili alle imprese prima di autorizzare le attività impattanti. Anche qui la differenza è nella qualità del bilanciamento: non 'questa attività è proporzionatamente limitata?' ma 'questo sacrificio ambientale era effettivamente necessario, o esistevano alternative che l'ordinamento non ha reso praticabili?'.

In entrambi gli esempi – come nel caso della vita nascente – il canone della simmetria non cambia la struttura sostanziale del bilanciamento: cambia la direzione dello sguardo. Impone all'interprete di guardare in entrambe le direzioni del conflitto con eguale intensità di scrutinio, senza presumere che la verifica nella direzione tradizionale esaurisca il controllo di proporzionalità. Questa estensione dello sguardo è, nella sua apparente semplicità, la condizione minima perché il principio di pari dignità dei diritti fondamentali in conflitto non resti un'enunciazione retorica, ma diventi un vincolo metodologico operativo. Ed è, in ultima analisi, ciò che distingue un controllo di costituzionalità effettivo da uno che si limita a ratificare, con il sigillo dell'autorità giurisdizionale, le gerarchie implicite che il legislatore – o la prassi applicativa – ha già introdotto surrettiziamente nel sistema.

La 'costituzionalizzazione del bilanciamento', proposta per la materia IVG, è la traduzione specifica di un principio metodologico generale: la responsabilità dell'interprete di fronte alla dimensione tragica del diritto non è di scegliere tra i valori, ma di garantire che nessuno di essi rimanga strutturalmente invisibile nel bilanciamento. Questa responsabilità è rafforzata, e non attenuata, dalla complessità dei conflitti: quanto più il conflitto è tragico, tanto più il test deve essere rigoroso in entrambe le direzioni. La simmetria non è un lusso metodologico, ma il minimo che lo Stato costituzionale deve alle parti di un conflitto che esso stesso ha il dovere di comporre.

**PASQUALE GIANNITI, Per un test simmetrico di proporzionalità in materia di vita nascente: la riforma dell'art. 9 Cost. e la tutela delle future generazioni**

Il contributo propone l'adozione di un test di proporzionalità 'simmetrico' quale strumento metodologico per il controllo di costituzionalità della disciplina dell'interruzione volontaria di gravidanza. Il test tradizionale, nella sua struttura unidirezionale, verifica esclusivamente se le limitazioni all'autodeterminazione della donna siano proporzionate alla tutela della vita nascente, trascurando la verifica inversa: se le eccezioni che permettono l'interruzione siano proporzionate rispetto all'esistenza di alternative praticabili. Tale asimmetria introduce *de facto* una gerarchia tra interessi che la sentenza n. 27/1975 della Corte costituzionale dichiarava di voler evitare. La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 – che ha introdotto nell'art. 9 Cost. il principio di tutela delle future generazioni – costituisce un 'fatto normativo nuovo' che impone di riconsiderare il bilanciamento consolidato. Il contributo elabora la struttura del test simmetrico nelle sue quattro fasi, ne verifica l'applicazione alla legge n. 194/1978, analizza la 'scissione assiologica' del nascituro come manifestazione paradigmatica dell'asimmetria, e propone – *de iure condendo* – di valutare la possibile istituzione di un Garante per le future generazioni quale strumento di emersione e sollecitazione del controllo di costituzionalità.

**Parole chiave:** test di proporzionalità simmetrico, bilanciamento tra diritti fondamentali, art. 9 Cost., tutela delle future generazioni, interruzione volontaria di gravidanza, *Schutzpflichten*, *Untermaßverbot*, Garante per le future generazioni, scissione assiologica del nascituro.

**PASQUALE GIANNITI, For a Symmetrical Proportionality Test in Matters of Nascent Life: The Reform of Article 9 of the Constitution and the Protection of Future Generations**

The essay proposes the adoption of a 'symmetrical' proportionality test as a methodological tool for constitutional review of legislation on voluntary termination of pregnancy. The traditional test, in its unidirectional structure, verifies exclusively whether the limitations on a woman's self-determination are proportionate to the protection of unborn life, while neglecting the inverse inquiry: whether

the exceptions permitting termination are proportionate in light of the existence of viable alternatives. This asymmetry effectively introduces a hierarchy among interests that Constitutional Court judgment no. 27/1975 sought to avoid. Constitutional Law No. 1 of 11 February 2022 – which introduced into Article 9 of the Constitution the principle of the protection of future generations – constitutes a ‘new normative fact’ that requires a reconsideration of the established balance. The paper elaborates on the structure of the symmetrical test in its four stages, examines its application to Law No. 194/1978, analyses the ‘axiological split’ regarding the unborn child as a paradigmatic manifestation of asymmetry, and proposes – *de iure condendo* – to assess the possible establishment of an Ombudsperson for Future Generations as an instrument for raising and prompting constitutional review.

**Key words:** symmetrical proportionality test, balancing of fundamental rights, Article 9 of the Constitution, protection of future generations, voluntary termination of pregnancy, *Schutzpflichten*, *Un-termaßverbot*, Ombudsperson for Future Generations, axiological split of the unborn child.



Luisa Borgia

## I 'SUPER DONORS' SERIALI DI SPERMA E LO SCENARIO REGOLATORIO EUROPEO. CONSIDERAZIONI BIOGIURIDICHE\*

SOMMARIO: Introduzione. – 1. Le vicende internazionali e le ricadute giuridiche. – 2. Il nodo biogiuridico dell'anonimato e il diritto alla *privacy*. – 3. La prospettiva bioetica. – 4. Il donatore di sperma, le motivazioni a donare e i criteri per la selezione. – 5. L'attuale quadro regolatorio internazionale. – 6. Verso regole comuni in Europa. – 7. Considerazioni conclusive.

### *Introduzione*

Dalla nascita di Louise Brown, la prima bambina nata in provetta il 25 luglio 1978, si stima che siano nati in tutto il mondo oltre 13 milioni di bambini grazie alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA)<sup>1</sup>. Si è trattato di una vera e propria rivoluzione nella riproduzione umana, inizialmente mirata al trattamento delle coppie sterili e successivamente applicata a donne *single* e a coppie dello stesso sesso. L'accesso a tali tecniche è stato caratterizzato da differenti contesti politici, economici, socioculturali, etici e legali. Nel mondo e in Europa vi è un'ampia costellazione di leggi, regolamenti, tecniche approvate, indicazioni, fasce di età per donatori e riceventi, numero massimo di figli per donatore, finanziamenti pubblici o registri di utenti e donatori di gameti. Tali differenze hanno dato origine al fenomeno noto come turismo riproduttivo o 'turismo dell'elusione' (*circumvention tourism*),

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> GD. ADAMSON ET AL., *How many infants have been born with the help of assisted reproductive technology?*, in *Fertility and Sterility*, 2025, 1.

ossia il viaggio degli aspiranti genitori e degli stessi donatori verso Paesi con leggi meno restrittive<sup>2</sup>.

Gli Stati membri dell'Unione Europea presentano differenze significative in relazione ai limiti di età, alla possibilità di accesso per donne *single* e coppie omosessuali, alla disponibilità di donatori di gameti, mentre condividono regole comuni in merito al divieto della maternità surrogata e dell'inseminazione *post-portem*.

### 1. *Le vicende internazionali e le ricadute giuridiche*

Recenti scandali in merito ai cosiddetti *super sperm donors* che generano decine – a volte centinaia – di figli in numerosi Stati hanno spinto diversi Paesi dell'UE a chiedere una regolamentazione chiara e limiti internazionali alle donazioni di sperma e ovuli.

Tale *vulnus* normativo sta generando una vera e propria emergenza sanitaria che solleva complessi interrogativi etici e alimenta il timore di consanguineità inconsapevoli e trasmissioni di patologie.

Tra i numerosi episodi resi noti, quelli che hanno scosso maggiormente l'opinione pubblica riguardano le vicende verificatesi nel Regno Unito e nei Paesi Bassi.

Nel Regno Unito, il biologo Bertold Wiesner, direttore di una clinica per la fertilità di Londra, risultò essere il principale donatore di sperma, padre biologico di circa 600 bambini nati tra il 1940 e il 1972, nonostante le tecniche di PMA fossero ancora in fase sperimentale<sup>3</sup>. Gli esordi di tali tecniche av-

---

<sup>2</sup> IG. COHEN, *Sperm and Egg Donor Anonymity: Legal and Ethical Issues*, in *Oxford Handbook of Reproductive Ethics*, 1° Maggio 2015.

<sup>3</sup> La notizia, riportata dal domenicale *Sun on Sunday* nel 2012, riporta il risultato delle indagini svolte da due uomini concepiti in clinica, il regista canadese Barry Stevens e l'avvocato londinese David Gollancz: le prove condotte sul Dna di 18 persone concepite in clinica tra il 1943 e il 1962, mostrano come due terzi di essi fossero stati concepiti con il seme di Wiesner che, secondo le stime, potrebbe aver contribuito alle nascite con almeno 20 donazioni all'anno. Mancano, tuttavia, dati certi sui concepimenti avvenuti con il

vennero in totale assenza di norme fino al 1990, quando lo *Human Fertilization and Embriology Act*<sup>4</sup> stabilì un limite rigido di non più di dieci donazioni di sperma per ciascun donatore. Cominciarono, inoltre, a sorgere pesanti quesiti etici sulla liceità dell'anonimato del donatore, sulla possibilità per i figli, una volta adulti, di risalire al padre biologico e di rintracciare i propri fratelli: quesiti che giungono alla radice dell'identità personale.

Le possibilità di procreare attraverso la donazione di sperma rimanevano comunque circoscritte al circuito 'ufficiale' delle cliniche per la fertilità che rappresentavano l'intermediario (e, si auspicava, anche il garante) tra le donne e i donatori.

L'avvento e la diffusione di *internet* ha spazzato via anche quel baluardo, introducendo una modalità fino a quel momento inimmaginabile: il contatto diretto tra l'aspirante madre e il donatore attraverso appositi siti web o contatti personali.

È in questo contesto che si colloca lo scandalo più eclatante per numero di nazioni e di bambini coinvolti: nei Paesi Bassi, dal 2007 al 2013, un giovane *youtuber*, Jonathan Jacob Meijer, ha donato il suo seme in tutto il mondo (Italia compresa), generando, si stima, più di mille bambini sia tramite banche del seme, sia privatamente, aggirando le leggi nazionali che consentono di generare un massimo di 25 figli da 12 famiglie diverse e ingannando deliberatamente donne, famiglie e cliniche sul reale numero di donazioni effettuate in tutto il mondo.

Numerose madri – *single*, coppie omogenitoriali, ma anche eterogenitoriali sterili – attraverso siti alternativi o personalmente, hanno contattato quest'uomo che si rendeva disponibile a effettuare donazioni dirette o ad avere rapporti sessuali a domicilio per permettere un concepimento naturale.

I dubbi di numerose madri in diversi Paesi del mondo, propagatisi attraverso i *social media*, portarono alla costituzione della Fondazione *The Donorkind*, con sede all'Aia e avente

---

seme di Wiesner perché sua moglie, Mary Barton, distrusse la documentazione alla morte del biologo.

<sup>4</sup> La versione originale del *Human Fertilization and Embriology Act 1990* e la sua versione aggiornata al 2025 sono reperibili all'indirizzo [www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents/england?utm](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents/england?utm).

per Statuto l'obiettivo di «promuovere gli interessi dei figli dei donatori e quelli dei loro genitori, aspiranti genitori e donatori, nella misura in cui questi ultimi siano in linea con quelli dei figli dei donatori»<sup>5</sup>. Tale Fondazione si rivolse al Tribunale dell'Aia per richiedere, attraverso una procedura d'urgenza, il divieto per il Meijer di donare ulteriormente il proprio seme a nuovi genitori intenzionali, sotto pena di una somma coercitiva. Il Tribunale si pronunciò per la prima volta con un procedimento sommario d'urgenza nel 2023<sup>6</sup> accogliendo le richieste e, successivamente, con la sentenza del 2025<sup>7</sup>. Fin dal primo pronunciamento del 2023 si è avuta la consapevolezza che il giudice d'urgenza avesse emesso una sentenza 'spartiacque' per la giurisprudenza, ritenendo che la violazione del diritto dell'imputato al rispetto della propria vita privata, tutelato dall'articolo 8 della CEDU (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), fosse giustificata dall'interesse imperativo sia dei figli sia dei loro genitori al rispetto della propria vita privata. A tale riguardo, il giudice d'urgenza aveva specificamente considerato, con riferimento ai diritti fondamentali in conflitto dell'imputato e dei genitori, che l'imputato avesse trattato in inganno molti di loro, disinformando deliberatamente lo-

---

<sup>5</sup> Secondo quanto riportato nell'articolo 2, comma 1, dello Statuto della Fondazione. Tutte le informazioni sulla Fondazione sono reperibili all'indirizzo: <https://donorkind.nl/>.

<sup>6</sup> Sentenza del Tribunale distrettuale dell'Aja (ECLI:NL:RBD-HA:2023:6047- 28-04-2023/ C-09-644387-KG ZA 23-203), con cui il giudice di primo grado ha vietato all'imputato, sotto pena di multa, di: a) donare il proprio sperma ai nuovi futuri genitori, b) comunicare ai nuovi futuri genitori di avere il desiderio o la volontà di donare loro lo sperma e c) pubblicare annunci *online* e *offline* relativi alla donazione dello sperma e all'adesione o al mantenimento di un membro di gruppi chiusi e aperti sui *social media*, *forum* e altre piattaforme *online* o *offline*, che siano finalizzati o abbiano lo scopo secondario di stabilire un contatto tra donatori e futuri genitori. Inoltre, il giudice cautelare ha ordinato all'imputato, sotto pena di una sanzione periodica: a) di fornire alla Fondazione una dichiarazione scritta in cui dichiara se ha donato a più cliniche e istituti per la fertilità rispetto a quelli già noti alle parti e b) in tal caso, di inviare una versione anonima di tale sentenza cautelare a tali cliniche e istituti, includendo – in breve – il messaggio che gli è vietato donare il suo sperma e una richiesta di distruzione dello sperma donato.

<sup>7</sup> Sentenza del Tribunale distrettuale dell'Aia (ECLI:NL:RBD-HA:2025:2546- 25-02-2025 / C/09/676085 / KG ZA 24-1091).

ro o le cliniche per la fertilità da essi visitate circa il numero di figli che aveva già generato o che aveva pianificato di generare come donatore, pur sapendo che tali informazioni sarebbero state decisive nella scelta dei genitori di sceglierlo come donatore. Così facendo, l'imputato avrebbe agito illecitamente nei confronti dei genitori, poiché i loro figli fanno involontariamente parte di una vasta rete di parentela, con tutti i rischi psicosociali negativi che ciò comporta. Il giudice d'urgenza aveva ritenuto, inoltre, che l'interesse dei figli dovesse prevalere sull'interesse dell'imputato di poter continuare a offrirsi come donatore. Tale conclusione si fondava sulla necessità di impedire l'ulteriore espansione dell'ampia rete di parentela dei figli, ritenendo sufficientemente plausibile che tale rete crei conseguenze psicosociali negative per i figli, incluso l'aumento del rischio di incesto/consanguineità.

Successivamente a tale sentenza, a seguito del documentario pubblicato su *Netflix* nel 2024<sup>8</sup>, il Meijer aveva pubblicato una serie di video sul suo canale *youtube* criticando pesantemente i genitori che avevano rilasciato le proprie testimonianze nel documentario. Ciò ha indotto la Fondazione a presentare una nuova denuncia e ad affrontare un nuovo processo conclusosi con la sentenza del 2025 in cui il giudice ha ritenuto che, con le affermazioni pronunciate dal Meijer non supportate o non sufficientemente supportate dai fatti, l'imputato violava l'onore e il buon nome dei genitori, nonché la loro *privacy* e quella dei loro figli. Inoltre, il giudice ha stimato sufficientemente plausibile che tali dichiarazioni, con le quali l'imputato escludeva i genitori dal loro ruolo di tutori, potrebbero, qualora i loro figli ne venissero a conoscenza, avere un effetto dirompente sul legame tra questi ultimi e i loro genitori. Pertanto, il giudice ha ordinato al Meijer di rimuovere i video entro 48 ore dalla notifica della sentenza e di non rilasciare in futuro dichiarazioni pubbliche negative sui genitori che hanno partecipato al documentario.

Di particolare interesse è la parte della sentenza in cui si fa riferimento ai video in cui il Meijer affermava l'importan-

---

<sup>8</sup> Docuserie *The man with 1000 kids*.

za che il padre biologico faccia parte della vita e dell'identità dei figli, rendendosi disponibile ad un contatto con loro: tali dichiarazioni violavano il contratto stipulato con i genitori negli accordi di donazione, nei quali si stabilisce che il contatto tra il Meijer e i suoi figli dovrà avvenire esclusivamente su iniziativa dei genitori, dopo il compimento del sedicesimo anno e nel caso in cui i figli abbiano espresso tale la volontà ai genitori.

Con tale pronunciamento si afferma il principio che l'imputato, attraverso i video, influenza direttamente o indirettamente i figli nel processo decisionale relativo all'opportunità o meno di avere contatti con lui, ignorando così la posizione vulnerabile in cui si trovano sia i figli sia i loro genitori e aumentando il rischio di danni psicosociali per i figli. Ciò costituisce, pertanto, una violazione della *privacy* dei figli e dei loro genitori, poiché il suddetto processo decisionale, nel superiore interesse dei figli e dei loro genitori, dovrebbe svolgersi esclusivamente nell'ambito della famiglia<sup>9</sup>.

Tali misure emesse dal tribunale distrettuale dell'Aja, senza precedenti, sono considerate pionieristiche nel panorama giuridico mondiale, poiché, per la prima volta, un giudice emette un divieto diretto e vincolante nei confronti di un soggetto singolo, ritenendo un donatore seriale responsabile per le proprie donazioni 'non ortodosse' e non etiche e veicolando il messaggio che i donatori non possono perseguire i propri desideri personali con modalità che contraddicono le tutele sanitarie e la politica pubblica.

Alla base delle sentenze vi è, pertanto, la tecnica del bilanciamento dei diritti fondamentali: da un lato, il diritto del donatore alla libertà personale e decisionale; dall'altro, i diritti dei figli concepiti e dei genitori, in particolare il diritto alla *privacy*, alla salute mentale e al benessere psicologico. L'efficacia simbolica delle sentenze è potentissima, poiché stabiliscono che comportamenti individuali che oltrepassano i limiti sociali o etici non possono restare impuniti, nemmeno

---

<sup>9</sup> Come incentivo al rispetto delle decisioni da adottare, per ogni trasgressione del divieto sancito nella sentenza sono imposte sanzioni che vanno da un minimo di 10.000 euro al giorno per ogni violazione dei divieti ad un massimo di 100.000 euro.

quando si tratta di questioni apparentemente personali come la donazione di sperma.

Analogamente, in ambito regolatorio, la sentenza implica sostanziali effetti riguardo la sovrapposizione di diritti (il superamento dei limiti sanitari, etici e psicologici giustifica restrizioni alla libertà individuale), l'individuazione di possibili nuovi principi giuridici (il divieto legale di donare sperma, se ciò provoca danni tangibili e violazioni di diritti altrui) e, ugualmente importante, l'impulso legislativo<sup>10</sup> alla realizzazione di norme rigorose per impedire l'attuazione di situazioni analoghe.

Inoltre, tali processi e i relativi giudizi hanno acceso i riflettori su quello che si è rivelato un problema diffuso, portando alla luce la presenza di almeno ulteriori 85 'mass donors' che nei Paesi Bassi avevano ecceduto i limiti negli ultimi vent'anni, anche all'interno di prestigiose cliniche olandesi<sup>11</sup>.

Per entrambe le vicende riportate si è tentato di ipotizzare un delirio di onnipotenza che si concretizzerebbe nella incommensurata capacità procreativa e, nel caso olandese, in una sconsiderata gara generativa tra 'super donor seriali' che li portava persino a mescolare il proprio sperma nella provetta da donare alle madri inconsapevoli, in una sorta di raccapricciante roulette russa.

E tuttavia, accanto a tali, gravi, violazioni perpetrate dai donatori seriali, si affianca anche quella relativa al diritto alla salute, come è avvenuto nella vicenda di un donatore danese, portatore inconsapevole di una rara mutazione del gene TP53 che aumenta il rischio di cancro precoce. Il donatore ha contribuito a concepire almeno 67 bambini in Europa, tra cui 52 in

---

<sup>10</sup> Come verrà riportato nel capitolo *L'attuale quadro regolatorio internazionale*, a seguito di tale sentenza i Paesi Bassi hanno attivato nel 2025 un Registro nazionale centralizzato dei donatori, retroattivo dal 2004, per garantire trasparenza e rispetto dei limiti di donazione.

<sup>11</sup> Viene riportato il caso della clinica *Medisch Centrum Kinderwens* in: [www.thetimes.com/world/europe/article/fears-of-inbreeding-after-dutch-sperm-donors-fathered-thousands-msv26tkvd?utm\\_source=chatgpt.com&region=global](https://www.thetimes.com/world/europe/article/fears-of-inbreeding-after-dutch-sperm-donors-fathered-thousands-msv26tkvd?utm_source=chatgpt.com&region=global) (14 aprile 2025).

Belgio: 23 di questi bambini sono portatori della variante e, di questi, in 10 hanno sviluppato il cancro.

Tali dati sono stati diffusi nel maggio 2025, in occasione del convegno della Società Europea di Genetica Umana a Milano, dalla dottoressa Edwige Kasper, biologa dell'Ospedale Universitario di Rouen, che ha paventato il rischio di una diffusione anomala della patologia genetica, dal momento che la banca del seme coinvolta in questo caso ha fissato un limite di 75 famiglie da parte del donatore, mentre altre banche del seme non hanno posto alcun limite.

Analogo allarme, emerso nel 2024, riguarda tre donatori canadesi del Quebec, appartenenti alla stessa famiglia, che avrebbero donato illegalmente il loro sperma contribuendo alla nascita di oltre 600 figli. Due dei donatori sono portatori di una rara malattia genetica ereditaria che colpisce il fegato e che potrebbe essere trasmessa ai figli.

Anche in questo caso, i contatti sarebbero avvenuti tramite annunci sulla piattaforma *facebook*, aggirando così le regole di Health Canada<sup>12</sup>.

## 2. *Il nodo biogiuridico dell'anonimato e il diritto alla privacy*

Dalle sentenze del Tribunale dell'Aja emerge il nodo problematico legato al diritto alla *privacy* che, nell'ambito della PMA, va declinato in una duplice prospettiva: quella del donatore e quella della persona/coppia ricevente.

La diversità nelle origini dei bambini è antica quanto la storia della stessa umanità che ha sempre registrato storie di bambini adottati, regalati, comprati o frutto di relazioni extraconiugali note o concordate.

I cambiamenti sociali (spettro ampliato del concetto di genitorialità e di famiglie) e gli sviluppi tecnico-scientifici (tecniche procreative assistite) hanno reso il quadro della riproduzione

---

<sup>12</sup> La vicenda è illustrata nel documentario «*Père 100 enfants*»: un troisième donneur de sperme en série dévoilé: [www.noovo.info/video/pere-100-enfants-un-troisieme-donneur-de-sperme-en-serie-devoile.html](http://www.noovo.info/video/pere-100-enfants-un-troisieme-donneur-de-sperme-en-serie-devoile.html).



zione particolarmente complesso, nonostante l'ambito riproduttivo appartenga alla vita sessuale degli individui e alla loro vita privata, in cui il diritto alla riservatezza è chiaramente sancito dalla legge.

Si pensi ad esempio, all'istituto del parto in anonimato, che nasce per proteggere la donna in situazioni di difficoltà e prevenire fenomeni come l'aborto clandestino o l'abbandono del neonato: esso è sancito in molti ordinamenti secondo un modello di anonimato totale<sup>13</sup>. Tuttavia, stiamo assistendo ad una evoluzione giurisprudenziale verso il modello dell'anonimato 'relativo' introducendo, come avviene nell'ordinamento italiano, il meccanismo dell'interpello della madre, attraverso cui il figlio può chiedere di conoscere le proprie origini e al giudice spetta il compito di verificare se la madre intenda mantenere ancora l'anonimato<sup>14</sup>. In alcuni casi, come, ad esempio, la morte della madre, la Cassazione ha riconosciuto come prevalente il diritto a conoscere le proprie origini<sup>15</sup>.

Analogamente, nell'ambito della donazione di gameti è prevalsa la convinzione che mantenere segreta la donazione, anche ai bambini concepiti, fosse la soluzione migliore per tutti. Questo approccio è stato codificato in leggi e politiche

---

<sup>13</sup> In Italia, la norma che disciplina esplicitamente il parto anonimo è il D.P.R. 396/2000 (*Ordinamento dello stato civile*), con l'articolo 30 (*Dichiarazione di nascita*). Tuttavia, l'istituto del parto in anonimato ha una lunga storia che parte dalle cosiddette 'ruote degli esposti' negli ospedali e negli orfanotrofi, passa attraverso il primo riconoscimento normativo nel Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 (la madre poteva evitare il riconoscimento del figlio che veniva registrato come "figlio di ignoti"), il R.D. 2316/1934 (*Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità ed infanzia*: il figlio delle madri che non volevano riconoscerlo veniva affidato all'assistenza pubblica), la Legge 151/1975 (*Riforma del diritto di famiglia*: il figlio non riconosciuto veniva dichiarato 'nato da donna che non consente di essere nominata'), fino alla Legge 184/1983 (*Diritto del minore ad una famiglia*: il neonato non riconosciuto veniva dichiarato 'adottabile') che precede il D.P.R. 396/2000.

<sup>14</sup> Corte Costituzionale, sentenza 278/2013: [www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2013/278](http://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2013/278).

<sup>15</sup> Corte di Cassazione, Sez. I civ., sentenza 19824/2020: [https://tribmin-rieste.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Cassazione\\_19824-2020.pdf](https://tribmin-rieste.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Cassazione_19824-2020.pdf).

che garantiscono l'anonimato dei donatori a livello clinico e governativo<sup>16</sup>.

In entrambe le fattispecie si realizza una dissociazione tra genitorialità biologica e genitorialità giuridica: nel caso del parto in anonimato la madre che partorisce può dichiarare di non voler essere nominata, determinando così l'assenza di un rapporto giuridico di filiazione; nella PMA eterologa il donatore di gameti contribuisce geneticamente alla nascita del minore senza assumere alcun ruolo genitoriale sul piano giuridico.

Tuttavia, tale impianto socioculturale/legale non sembra essere più sostenibile e la tendenza a nascondere alla prole il proprio concepimento, in particolare nel caso della PMA, si scontra con il progresso scientifico e con la possibilità di poter accedere direttamente ai test genetici anche tramite *internet*.

Il genitore può invocare il proprio diritto alla *privacy*, ad esempio al momento della dimissione ospedaliera, chiedendo che vengano escluse dalla cartella clinica del neonato le informazioni relative al parto avvenuto dopo PMA.

Tutto ciò solleva, però, nuovi dilemmi bioetici e innumerevoli interrogativi in relazione, ad esempio, a chi debba decidere quali dati includere nella cartella clinica, in base a quali criteri i genitori possano decidere di condividere le informazioni con i propri medici, alla possibilità di richiedere la rimozione o la modifica di informazioni precedentemente registrate.

A prescindere dall'appropriatezza di tali soluzioni, confondere la *privacy* con l'occultamento lede valori come la trasparenza, la verità o il diritto di conoscere le proprie origini.

Specularmente, molti Paesi garantiscono il diritto all'anonimato del donatore, suscitando analoghi quesiti in relazione al dovere di informare i genitori sull'esistenza di una patologia genetica o con caratteristiche di ereditarietà/familiarità.

Tale garanzia di riservatezza assoluta ha generato la proliferazione dei cosiddetti 'donatori seriali' di sperma o 'super donors' di cui solo ora, a distanza di anni, l'opinione pubblica e le autorità stanno acquisendo reale consapevolezza.

---

<sup>16</sup> Per una panoramica delle norme presenti nei differenti Paesi si rimanda al capitolo *L'attuale quadro regolatorio internazionale*.

In questo quadro di diritti c'è però un grande assente: il bambino concepito a seguito di donazione.

La non divulgazione ha origini storiche legate allo stigma dell'infertilità e la preoccupazione principale di alcuni genitori è che il loro bambino sviluppi un legame emotivo con il donatore, inoltre, l'assenza di una connessione genetica o dell'esperienza della gravidanza sembra rendere i padri più propensi a mantenere il segreto rispetto alle madri<sup>17</sup>.

Secondo quanto emerso da differenti studi che hanno valutato l'opportunità che i genitori informino i propri figli sulle modalità del loro concepimento<sup>18</sup>, emerge che tale rivelazione debba avvenire, preferibilmente, in età prescolare o, al più tardi, scolare in quanto nell'adolescenza o in età adulta implicherebbe effetti traumatici. Il rischio maggiore, infatti, sarebbe quello della scoperta accidentale, resa sempre più probabile dall'accessibilità alle tecnologie genetiche.

Molti degli individui intervistati in numerosi studi affermano di aver desiderato di essere informati dai genitori durante l'infanzia anche sul donatore o addirittura di desiderare di incontrare il donatore e i potenziali fratelli<sup>19</sup>, analogamen-

---

<sup>17</sup> S. ISAKSSON ET AL., *Disclosure behaviour and intentions among 111 couples following treatment with oocytes or sperm from identity-release donors: follow-up at offspring age 1-4 years*, in *Human Reprod.*, 2012, pp. 2998-3007.

<sup>18</sup> Si vedano, tra gli altri: JB. APPLEBY, L. BLAKE, T. FREEMAN, *Is disclosure in the best interests of children conceived by donation?*, in *Reproductive Donation: Practice, Policy and Bioethics*, a cura di M. RICHARDS, G. PENNINGS, JB. APPLEBY, Cambridge, 2012, pp. 231-249; T. LASSALZEDE ET AL., *Sperm donor conception and disclosure to children: a 10-year retrospective follow-up study of parental attitudes in one French center for the study and preservation of eggs and sperm (CECOS)*, in *Fertil Steril.*, 2017, 2, pp. 247-253; AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE (ASRM), *Informing offspring of their conception by gamete or embryo donation: an Ethics Committee opinion*, 2018 ([www.asrm.org/practice-guidance/ethics-opinions/informing-offspring-of-their-conception-by-gamete-or-embryo-donation-an-ethics-committee-opinion-2018/?utm=](http://www.asrm.org/practice-guidance/ethics-opinions/informing-offspring-of-their-conception-by-gamete-or-embryo-donation-an-ethics-committee-opinion-2018/?utm=)); S. GOLOMBOK ET AL., *A longitudinal study of families formed through third-party assisted reproduction: Mother-child relationships and child adjustment from infancy to adulthood*, in *Developmental Psychology*, 2023, 6, pp. 1059-1073; L. CAMPO-ENGELSTEIN, A. PAZ, *Who's your daddy? An ethical argument for disclosure to donor conceived children*, in *Andrology*, 2023.

<sup>19</sup> Si vedano, tra gli altri: P.E. HERSHBERGER ET AL., *Parents' experiences telling children conceived by gamete and embryo donation about their genetic*

te, molti figli di donatori hanno potuto rintracciare i propri padri biologici attraverso la rete *internet*, anche in casi di donazioni molto indietro nel tempo e teoricamente anonime.

Di conseguenza, stiamo assistendo ad una virata nell'approccio di esclusiva tutela della *privacy* di genitori e donatori per incoraggiare la divulgazione ai bambini e la trasparenza con i donatori in merito alla possibilità che la loro identità possa essere scoperta. Le prime posizioni in tal senso sono emerse dalle Società Scientifiche della Medicina Riproduttiva<sup>20</sup> che sottolineano come l'anonimato non possa più essere garantito proprio a causa dell'accesso diretto ai test genetici, e raccomandano una maggiore trasparenza nell'informare donatori, riceventi e nascituri sulle potenziali deducibilità dell'identità.

A testimonianza del vivace dibattito su tale argomento, d'altro canto, chi è favorevole al mantenimento dell'anonimato del donatore argomenta che la sua abrogazione potrebbe portare a una diminuzione delle donazioni, incidendo così sui trattamenti e sulla qualità dell'assistenza<sup>21</sup>; inoltre, paventa

---

*origins*, in *F S Rep.*, 2021, 4, pp. 479-486; J. NEKKEBROECK, H. TOURNAYE, *Perspectives on sperm donor anonymity: insights from donor-conceived adults in Belgium*, in *Hum Reprod.*, 2024, 9, pp. 2021-2031.

<sup>20</sup> Tra queste, si segnala: Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine and the Practice Committee of the SOCIETY FOR ASSISTED REPRODUCTIVE TECHNOLOGY, *Recommendations for Gamete and Embryo Donation: a Committee Opinion*, in *Fertil Steril.*, 20131, pp. 47-62. Tali Raccomandazioni sono state aggiornate nel 2022 con *Updated terminology for gamete and embryo donors: directed (identified) to replace "known" and non-identified to replace "anonymous": a committee opinion* ([www.asrm.org/globalassets/asrm/practice-guidance/ethics-opinions/pdf/updated\\_terminology\\_for\\_gamete\\_and\\_embryo\\_donors.pdf](http://www.asrm.org/globalassets/asrm/practice-guidance/ethics-opinions/pdf/updated_terminology_for_gamete_and_embryo_donors.pdf)). Si segnala anche la posizione della HUMAN FERTILISATION AND EMBRYOLOGY AUTHORITY (HFEA) nel Regno Unito, che, con il Regolamento 2004/1511 (reperibile all'indirizzo: [www.legislation.gov.uk/ukssi/2004/1511/made?utm](http://www.legislation.gov.uk/ukssi/2004/1511/made?utm)) è tenuta a fornire informazioni derivanti dal proprio registro a una persona nata per trattamento con gameti donati (a condizione che abbia compiuto 18 anni), secondo quanto previsto dalla sezione 31(4)(a) del *Human Fertilisation and Embryology Act 1990* reperibile all'indirizzo: [www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/contents).

<sup>21</sup> Tra i fautori di tale posizione si segnalano, nel Regno Unito la BRITISH FERTILITY SOCIETY (BFS), la BRITISH MEDICAL ASSOCIATION (BMA), il ROYAL COLLEGE OF OBSTETRICIANS AND GYNAECOLOGISTS (RCOG): J.A. BURR, *To name or not to name? An overview of the social and ethical issues raised by removing anonymity from sperm donors*, in *Asian J Androl.*, 2010, 6, pp. 801-806; in Spag-

il rischio che il ruolo del genitore possa essere indebolito dalla figura del donatore, con ricadute negative sulla coesione familiare<sup>22</sup> e una conseguente difficoltà per il bambino nello sviluppo dell'attaccamento e dell'identità<sup>23</sup>.

Tutto ciò sembra essere, però, in conflitto con il diritto fondamentale di conoscere la propria identità e con essa le proprie origini genetiche, sancito da documenti e giurisprudenza internazionali.

In via prioritaria, tale diritto è sancito nella Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo<sup>24</sup> in cui, all'articolo 7, pur non menzionando espressamente la parola 'origini biologiche' o 'genetiche', l'utilizzo dell'espressione «il diritto di conoscere i suoi genitori» è interpretata da molti organismi internazionali come un fondamento giuridico del diritto a conoscere le proprie origini, comprese quelle genetiche e biologiche.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha interpretato più volte, anche se non esplicitamente, il «diritto al rispetto della vita privata e familiare» sancito dall'articolo 8 della Convenzione Diritti dell'Uomo<sup>25</sup> come includente il diritto di sapere chi sono i propri genitori biologici e affermando che l'identità personale, che include la conoscenza delle proprie origini, è parte integrante del diritto alla vita privata<sup>26</sup>.

na la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERTILIDAD: M. MUÑOZ, ET AL., *Documento sobre posicionamiento de la Sociedad Española de Fertilidad respecto de la regla del anonimato en las donaciones de gametos* (2019).

<sup>22</sup> K. MAC DOUGALL, G. BECKER, JE. SCHEIB, RD. NACHTIGALL, *Strategies for disclosure: how parents approach telling their children that they were conceived with donor gametes*, in *Fertility and Sterility*, 2007, pp. 524-533.

<sup>23</sup> I. DE MALO MARTIN, *The ethics of anonymous gamete donations: is there a right to know one's genetic origins?*, in *Hasting Cent Rep*, 2014, pp. 28-35.

<sup>24</sup> *Convenzione sui Diritti del Fanciullo* (ONU, 1989) ([www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/](http://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/)), articolo 7, comma 1: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi».

<sup>25</sup> *Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo 1950* ([www.echr.coe.int/documents/dlechr/convention\\_ita](http://www.echr.coe.int/documents/dlechr/convention_ita)), articolo 8 (*Diritto al rispetto della vita privata e familiare*).

<sup>26</sup> Si veda il caso *Mikulic v. Croatia*, app. n. 53176/99, sentenza della CEDU del 7 febbraio 2002 (<https://hudoc.echr.coe.int/leng?#{%22itemid%22:%2201-2001-60035%22%22}}>) e il caso *Jaggi v. Switzerland*, ricorso n. 58757/00.

Il diritto all'anonimato del donatore e alla *privacy* del genitore sembra configgersi, pertanto, con il diritto della prole di conoscere le proprie origini, investendo non solo la sfera legale, ma implicando anche significative ripercussioni bioetiche e cliniche<sup>27</sup>.

### 3. La prospettiva bioetica

Quanto appena evidenziato a livello normativo promana da una riflessione bioetica previa, la quale non può non partire da una valutazione che ricerchi un punto d'incontro tra il principio di autonomia e il principio di beneficiarietà dei soggetti coinvolti, con particolare attenzione alla tutela dell'unico soggetto che non può esercitare il principio di autonomia nella scelta della propria procreazione, ovvero il bambino.

Prima di addentrarci nelle argomentazioni, è fondamentale richiamare la necessità del punto di partenza del processo di PMA, che è rappresentato da un corretto *counselling* effettuato in un centro di riconosciuta professionalità nel settore. L'obiettivo dell'ineludibile colloquio preliminare dovrebbe

---

([https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-76412%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-76412%22]})). Tra le altre interpretazioni fondamentali della CEDU, si citano: *Godelli c. Italia* (ricorso n. 33783/09), sentenza del 25 settembre 2012 ([www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.page?contentId=SDU792405&previousPage=mg\\_1\\_20&utm](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU792405&previousPage=mg_1_20&utm)), in cui si afferma che il divieto assoluto di conoscere le proprie origini, imposto per tutelare l'anonimato della madre, viola l'articolo 8 se non è previsto un bilanciamento tra i diritti della madre e del figlio, sottolineando che lo Stato deve garantire «il diritto alla vita privata e familiare», includendo il diritto del figlio adottato di ricevere informazioni essenziali sulla sua identità personale; *Çapin c. Turchia*, sentenza del 15 ottobre 2019 ([https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:\[%22001-196679%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-196679%22]})), in cui il rifiuto delle autorità turche di permettere l'accertamento della paternità per una persona nata da relazione extraconiugale, in considerazione di termini di prescrizione rigidi è stata considerata una violazione dell'articolo 8 della CEDU, in quanto le rigide scadenze previste dalla legge turca hanno impedito al ricorrente di conoscere la propria origine biologica, nonostante un interesse vitale in tal senso.

<sup>27</sup> I. RIANO-GALÁN, C. MARTÍNEZ GONZÁLEZ, S. GALLEGO RIESTRA, *Cuestiones éticas y legales del anonimato y la confidencialidad en la donación de gametos*, in *An Pediatr (Barc)*, 2021, p. 337.

essere quello di informare la donna o la coppia non solo degli aspetti scientifici della tecnica e dei relativi rischi, ma dovrebbe fornire tutte le informazioni in merito al processo psicologico e alle dinamiche che si potrebbero sviluppare nel rapporto genitori/figlio e tra gli stessi *partners*.

In relazione alle dinamiche di coppia, infatti, è opportuno che nel *counselling* siano illustrati i problemi che potrebbero emergere nel momento in cui un terzo soggetto si inserisca a perturbare un delicato equilibrio, esasperando una precedente asimmetria psicologica tra i *partners* in termini di valore attribuito al concepimento di un figlio con un vincolo genetico<sup>28</sup>. In caso di donazione dello sperma «molto importanti e degni di attenzione sono i riferimenti alle risonanze negative che la donazione di gameti può far nascere sia nel padre che nella coppia»<sup>29</sup>, dal momento che il figlio non ha nessun legame genetico, e quindi biologico, con il padre 'legale'<sup>30</sup>. Escluso dal rapporto generativo, l'uomo può provare una molteplicità di emozioni e sentimenti che possono includere differenti forme di disagio psichico<sup>31</sup> fino all'affermazione della propria irresponsabilità nei confronti del 'non-figlio'.

---

<sup>28</sup> COMITATO SAMMARINESE DI BIOETICA, *Maternità e genitorialità. Strumenti bioetici per un contributo alla riflessione*, 2021, reperibile all'indirizzo: <https://bioetica.sm/documenti>.

<sup>29</sup> C. FLAMIGNI, *La procreazione assistita*, Bologna, 2002.

<sup>30</sup> P. MAHLSTEDT, PATRICIA ET AL., *The views of adult offspring of sperm donation: essential feedback for the development of ethical guidelines within the practice of assisted reproductive technology in the United States*, in *Fertility and Sterility*, 2010, 7, pp. 2236-2246; I.S. NETTO, N. SHAH, *Psychological support for fathers of artificial insemination donor children*, in *Indian J Psychiatry*, 2010, 3, pp. 282-283; L. BLAKE, V. JADVA, S. GOLOMBOK, *Parent psychological adjustment, donor conception and disclosure: a follow-up over 10 years*, in *Hum Reprod*, 2014, 11, pp. 2487-2496; A. PATEL, PSHARMA P.S.V.N. KUMAR, *Psychosocial Aspects of Therapeutic Donor Insemination*, in *J Hum Reprod Sci*, 2018, 4, pp. 315-319.

<sup>31</sup> «Un'altra controindicazione psicologica è la presenza nel marito "legale" di una nevrosi importante e soprattutto di una paranoia con tendenze interpretative. [...] La maggior parte di questi uomini percepisce il donatore come un rivale nei riguardi del quale possono scatenarsi i sentimenti d'inferiorità, di gelosia, per non parlare di un delirio di persecuzione» (W. PASINI, G. MORI, *Nuove armi per superare l'infertilità*, Milano, 2015).

Non sono rari i casi nei quali il padre non biologico rifiuta il riconoscimento del figlio, avvertito come estraneo, tanto che alcune legislazioni stabiliscono che l'accesso alla PMA eterologa sia preceduto dalla sottoscrizione da parte dei *partners* di un documento che attesti la volontà di riconoscere il nascituro, e altre legislazioni attribuiscono automaticamente la paternità al *partner* che ha fatto ricorso alla tecnica<sup>32</sup>.

Risulta evidente come, in simili contesti, il consenso informato scritto rilasciato dalla coppia non può essere equiparato ad alcun altro consenso relativo a pratiche diagnostiche o terapeutiche, in quanto le informazioni erogate dovrebbero riguardare anche gli aspetti relativi alle possibili ricadute di natura genetica, sociologica, giuridica e psicologica che coinvolgono il rapporto tra i *partners* e tra questi ultimi e il nascituro.

Simili informazioni rivestono un ruolo chiave all'interno del *counselling* per poter valutare le reali intenzioni dei richiedenti stessi e la capacità psico-fisica di affrontare sia le procedure connesse a tale pratica sia le relative conseguenze in tutti gli ambiti appena descritti.

La moltiplicazione delle figure genitoriali che caratterizza tali tecniche di procreazione può generare conflitti interni, influire e determinare il rapporto costitutivo (sia esso positivo o

---

<sup>32</sup> In Italia, ad esempio, la legge 40 del 2004, agli articoli 8 e 9, stabilisce lo status giuridico del nascituro affermando che «I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo status di figli nati nel matrimonio [dizione che ha sostituito la parola 'legittimi' nel 2014 D.L. 154/2013] o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6» (articolo 8); e vieta il disconoscimento di paternità da parte del padre e l'anonimato da parte della madre, imponendo che «Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo [in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3 – inciso incostituzionale ex sentenza della Corte costituzionale 162/2014], il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice. 2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».



negativo) che unisce ogni essere umano ai genitori e che è un elemento fondamentale per la costruzione della propria identità<sup>33</sup>.

Andrebbe garantito, pertanto, un supporto psicologico per tutti gli aspetti descritti e sull'importanza della trasparenza e della divulgazione al figlio sulle proprie origini, secondo criteri di proporzionalità e gradualità, indipendentemente dal quadro regolatorio sull'anonimato del donatore.

È proprio sulle modalità dell'informazione ai figli che i genitori sono spesso lasciati soli.

La crescente ricerca in tale ambito riporta come la trasparenza nella comunicazione promuova il principio di beneficiabilità sia per i per i figli sia per l'intera famiglia<sup>34</sup>, rafforzando un sentimento di fiducia.

Al contrario, il principio di non maleficenza sarebbe violato nel caso in cui avvenga la scoperta involontaria di essere stati concepiti da donatori. Tale possibilità, meno probabile agli albori della donazione di gameti, è diventata oggi estremamente concreta grazie ai test genetici diretti al consumatore, poco costosi e facilmente accessibili. Una simile scoperta accidentale, infatti, potrebbe incidere in maniera irreversibile sulla propria autostima e sul rapporto con i genitori, provocando quella che viene definita la 'perdita di parentela genetica' o 'perdita di fiducia nella parentela'<sup>35</sup>.

Appare significativo, in proposito, una comparazione con l'evoluzione del concetto di trasparenza riguardo all'adozione di bambini. All'inizio del XX secolo, i registri delle adozioni erano secretati per proteggere dalla vergogna sia i genitori adottivi sia i bambini adottati fino a che, alla fine del '900, l'adozione è stata privata del suo stigma e i genitori biologici e

---

<sup>33</sup> COMITATO SAMMARINESE DI BIOETICA, *Maternità e genitorialità*, cit.

<sup>34</sup> Si veda: BIOETHICS NC, *Donor Conception: Ethical Aspects of Information Sharing*, Nuffield Council on Bioethics, London, 2013; A. SKOOG SVANBERG, G. SYDSJÖ, C. LAMPIC, *Psychosocial aspects of identity-release gamete donation – perspectives of donors, recipients, and offspring*, in *Ups J Med Sci.*, 2020, 2, pp. 175-182.

<sup>35</sup> M. GRETHEL, J. LEWIS, R. FREEMAN, C. STONE, *Discovery of unexpected paternity after direct-to-consumer DNA testing and its impact on identity*, in *Family Relations*, 2022, pp. 1-17.

adottivi potevano scegliere tra un'adozione aperta e una chiusa<sup>36</sup>.

Attualmente, negli USA, la maggior parte delle adozioni è aperta e, sulla base di studi che dimostrano un'associazione positiva statisticamente significativa tra la soddisfazione dei genitori adottivi e la comunicazione con le madri biologiche, i centri di donazione sono invitati a raccomandare ai donatori e ai riceventi di fornire qualsiasi informazione medica pertinente che possa avere un impatto sulla salute della controparte coinvolta<sup>37</sup>.

In merito al principio di autonomia, è opportuno ribadire ancora una volta come quest'ultimo non possa essere applicato solo ai donatori e alla donna/coppia, ma è improcrastinabile valutarne la sua applicazione anche al bambino nato tramite donazione, ancor più se la conoscenza delle proprie origini biologiche può determinare il corretto processo decisionale in ambito clinico. Per effettuare una scelta libera e consapevole, infatti, è necessario disporre di informazioni complete e veritiere, fondamenti di un valido consenso informato. Ciò può essere garantito anche nel rispetto dell'anonimato del donatore, poiché ai figli nati tramite donazione possono essere fornite tutte le informazioni mediche indipendentemente da quelle identificative<sup>38</sup>.

Alla luce delle possibilità tecnologiche ed informative, emerge un particolare ambito in cui sono violati i tre fondamentali principi bioetici dell'autonomia, della beneficiabilità/

---

<sup>36</sup> H.D. GROTEVANT, R.G. MCROY, *Openness in Adoption: Exploring Family Connections*, Sage Publications, 1998.

<sup>37</sup> Si veda: F. REAMER, D. SIEGEL D, *Ethical issues in open adoption: implications for practice*, in *Families in Society: The Journal of Contemporary Social Services*, 2007, 1, pp. 11-18; X. GE ET AL., *Bridging the divide: openness in adoption and postadoption psychosocial adjustment among birth and adoptive parents*, in *J Fam Psychol*, 2008, 4, pp. 529-540; I.V. EZEOME, S.O. AKINTOLA, A.S. JEGEDE, E.R. EZEOME, *Perception of key ethical issues in assisted reproductive technology (ART) by providers and clients in Nigeria*, in *Int J Womens Health*, 2021, 13, pp. 1033-1052.

<sup>38</sup> M. COWDEN, *No harm, no foul: a child's right to know their genetic parents*, in *International Journal of Law, Policy and the Family*, 2012, 1, pp. 102-126.

non maleficenza e della giustizia, ed è l'aspetto sessuale e riproduttivo dei figli concepiti tramite donazione<sup>39</sup>. La consanguineità con *partners* figli dello stesso donatore, finora considerata piuttosto rara, è attualmente una preoccupazione reale a seguito delle donazioni incontrollate da parte dei 'super donors' seriali. Il rischio di consanguineità aumenta esponenzialmente per i figli a cui sia stata occultata la propria origine biologica. È evidente come anche il principio di giustizia, spesso tralasciato nelle valutazioni sul diritto di conoscere le proprie origini biologiche, rappresenti, al contrario, un cardine inviolabile per garantire a tutti la stessa possibilità di tutelare la propria salute, fornire uguali garanzie di costruire una famiglia e tutelare anche la vita e la salute della propria discendenza, in un'etica jonasiana di responsabilità<sup>40</sup>.

È evidente come la violazione del principio di giustizia si concretizzi in una discriminazione dei bambini concepiti da donazione, unico gruppo di persone a cui, in numerosi Stati, è legalmente impedito di conoscere l'identità del genitore biologico<sup>41</sup>. La provincia canadese della Columbia Britannica è stata tra i primi Paesi a sancire formalmente tale discriminazione riconoscendo legalmente il diritto fondamentale degli individui concepiti tramite donazione di accedere alle informazioni sui propri genitori genetici<sup>42</sup>.

È quanto mai appropriato sottolineare come la normativa che elimina l'anonimato non costituisca, di per sé, garanzia di rispetto del principio di giustizia se i bambini concepiti trami-

---

<sup>39</sup> J.-L. SERRE ET AL., *Does anonymous sperm donation increase the risk for unions between relatives and the incidence of autosomal recessive diseases due to consanguinity?*, in *Human Reproduction*, 2013, 3, pp. 394-399.

<sup>40</sup> H. JONAS, *Il principio responsabilità*, 1979, prima ed. italiana: *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, a cura di P.P. PORTINARO, traduzione di P. RINAUDO, Torino, 1990.

<sup>41</sup> L. CAMPO-ENGELSTEIN, A. PAZ, *Who's your daddy? An ethical argument for disclosure to donor conceived children*, in *Andrology and Humanities*, 2023, 7, pp. 1232-1236.

<sup>42</sup> SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA, *British Columbia (Attorney General)*, 2011 BCSC 656, 2011. La sentenza è reperibile all'indirizzo: [www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc656/2011bcsc656.html?resultId=78e2eae0f84545f4b3a841f38c1448c2&searchId=2025-08-19T11:11:21:434/d2c742bf2d894ad5b9595a62b2dcab75](http://www.canlii.org/en/bc/bcsc/doc/2011/2011bcsc656/2011bcsc656.html?resultId=78e2eae0f84545f4b3a841f38c1448c2&searchId=2025-08-19T11:11:21:434/d2c742bf2d894ad5b9595a62b2dcab75).

te donazione non sono informati sulle modalità della propria procreazione. Un esempio deriva dalla Svezia, il primo Paese al mondo ad aver consentito, nel 1984, di conoscere le proprie origini biologiche dalla maggiore età, in cui si è stimato che solo il 7% degli individui concepiti da donatore ha richiesto le informazioni garantite per legge a seguito di una trasparente comunicazione familiare<sup>43</sup>.

Il complesso nodo biogiuridico del conflitto tra il diritto alla *privacy* dei genitori e il diritto alla beneficiabilità-non maleficenza, autonomia e giustizia dei bambini nati da donazione deve necessariamente essere sciolto in un duplice contesto: quello normativo, che consenta ai figli di accedere alle informazioni sulla propria origine biologica, e quello culturale-sociale, che educi i genitori alla trasparenza nella divulgazione delle informazioni ai figli<sup>44</sup>.

Se sul fronte normativo stiamo assistendo ad una rapida evoluzione verso l'abolizione dell'anonimato dei donatori, mol-

---

<sup>43</sup> C. LAMPIC, A. SKOOG SVANBERG, J. GUDMUNDSSON, *National survey of donor-conceived individuals who requested information about their sperm donor-experiences from 17 years of identity releases in Sweden*, in *Hum Reprod*, 2022, 3, pp. 510-521. Da un'analoga indagine in Finlandia risulta che il 66,7% dei padri e il 49,6% delle madri ha dichiarato di non aver informato i propri operatori sanitari dell'uso della procreazione assistita e di essersi dichiarati contrariati dal fatto che il personale sanitario aveva menzionato l'argomento in presenza del bambino. Si veda: J. FEAST, *Using and not losing the messages from the adoption experience for donor-assisted conception*, in *Hum Fertil (Camb)*, 2003, pp. 41-45.

<sup>44</sup> La difficoltà di rivelare le modalità del concepimento tramite donazione ai propri figli è riportata in alcuni studi, tra cui: J. READINGS ET AL., *Disclosure and everything in-between: decisions of parents of children conceived by donor insemination, egg donation and surrogacy*, in *Reprod Biomed Online*, 2011, 5, pp. 485-495; T. LASSALZEDE ET AL., *Sperm donor conception and disclosure to children: a 10-year retrospective follow-up study of parental attitudes in one French center for the study and preservation of eggs and sperm (CECOS)*, in *Fertility and Sterility*, 2017, 2, pp. 247-253; J.C. HARPER ET AL., *Telling donor-conceived children about their conception: Evaluation of the use of the Donor Conception Network children's books*, in *Reprod Biomed Soc Online*, 2021, 14, pp. 1-7; P.E. HERSHBERGER ET AL., *Oocyte donation disclosure decisions: a longitudinal follow-up at middle childhood*, in *Hum Fertil (Camb)*, 2021, 1, pp. 31-45; M.A. DUFF, S. GOEDEKE, *Parents' disclosure to their donor-conceived children in the last 10 years and factors affecting disclosure: a narrative review*, in *Hum Reprod Update*, 2024, 4, pp. 488-527.

to poco si sta lavorando sulla formazione dei genitori, spesso non consapevoli delle ricadute sulla salute psico-fisica dei propri figli in assenza della conoscenza delle proprie origini.

Sebbene siano i genitori ad avere il potere di decidere se informare o meno i propri figli e debbano esercitarlo in modo responsabile, alcune istituzioni raccomandano ai professionisti sanitari coinvolti di incoraggiare i genitori in tal senso<sup>45</sup>.

Le vicende internazionali dei 'super donors' seriali venute alla ribalta mondiale potrebbero rappresentare un campanello di allarme per le famiglie che hanno procreato tramite donazione, purché siano seguite da un centro qualificato che possa sostenerle in un corretto e specifico *counselling* effettuato da un'equipe di professionisti adeguatamente formati.

Differente è, invece, la situazione per le donne/coppie che si rivolgono direttamente al donatore tramite *internet* e siti social, per le quali non può essere garantito alcun supporto dalle istituzioni, ove decidano di restare nella segretezza.

#### *4. Il donatore di sperma, le motivazioni a donare e i criteri per la selezione*

Per i genitori intenzionali un corretto ed esaustivo *counselling* rappresenta un passaggio fondamentale per l'accesso con-

---

<sup>45</sup> Si veda: COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa*, 2011 (reperibile in <https://bioetica.governo.it/media/4343/8-pareri-2011-2012-1.pdf>); NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, *Donor conception: ethical aspects of information sharing*, London, Aprile 2013; ETHICS COMMITTEE OF THE AMERICAN SOCIETY FOR REPRODUCTIVE MEDICINE (ASRM), *Informing offspring of their conception by gamete or embryo donation: an Ethics Committee opinion*, in *Fertility and Sterility*, 2018, 4; ESHRE (EUROPEAN SOCIETY OF HUMAN REPRODUCTION AND EMBRYOLOGY). WORKING GROUP ON REPRODUCTIVE DONATION, J. KIRKMAN-BROWN ET AL., *Good practice recommendations for information provision for those involved in reproductive donation*, in *Hum Reprod Open*, 2022, 1; HUMAN FERTILISATION AND EMBRYOLOGY AUTHORITY (HFEA), J. READINGS ET AL., *Secrecy, disclosure and everything in-between: decisions of parents of children conceived by donor insemination, egg donation and surrogacy*, in *Reproductive BioMedicine Online*, Vol. 22, Issue 5, 485–495;

sapevole alla delicata e complessa pratica della PMA, tuttavia, anche per i potenziali donatori tale consulenza, affiancata alla selezione effettuata sulla base di parametri clinici, permetterebbe di acquisire tutte le informazioni relative ai diritti e ai doveri presenti e futuri che le norme dei rispettivi Paesi riconoscono ai donatori, ai genitori e ai figli. Ciò potrebbe contribuire a rendere il possibile donatore maggiormente consapevole delle numerose implicazioni, anche di ordine psicologico, che l'atto della donazione comporta.

Molteplici, infatti, possono essere i fattori che influenzano la decisione di donare il proprio sperma, così come molteplici possono essere i canali con cui effettuare la donazione, ma solo nei contesti ufficiali le banche del seme e le cliniche per la fertilità possono fornire le necessarie tutele per tutti gli individui coinvolti nella PMA.

Tali istituzioni, infatti, possono effettuare corretti screening clinici, assicurando trasparenza e coerenza nei parametri utilizzati per la raccolta, la conservazione e la distribuzione dei gameti.

Tuttavia, anche in questo ambito, oltre alla conta spermatica e alla motilità pre e post scongelamento, attualmente non esiste un consenso generale su quali test diagnostici e funzionali dello sperma debbano essere eseguiti per lo screening dei donatori<sup>46</sup>, ma viene effettuata un'anamnesi familiare o personale di malattie trasmissibili o genetiche.

Analogamente, in relazione ai campioni di sperma congelato/scongelato, è necessario garantire una standardizzazione dei valori limite.

I questionari utilizzati per selezionare i donatori mirano sovente a ricercare i parametri dell'età e dello stile di vita, dal momento che, spesso, uno stile di vita 'non sano' o l'età avanzata possono connotare una scarsa qualità dello sperma.

Prima che i campioni vengano rilasciati per l'uso, l'assenza di determinate malattie infettive deve essere confermata tra-

---

<sup>46</sup> M. MINCHEVA ET AL., *To be or not to be a sperm donor: global factors affecting sperm donation in the 21st century*, in *Human Reproduction*, 2025, 6, pp.1234-1240.

mite *screening* sierologico e/o basato su test degli acidi nucleici (NAT) che, a seconda delle normative specifiche, può comportare un periodo di quarantena e test ripetuti<sup>47</sup>.

La recente riduzione dei costi dello screening genetico dei portatori ha portato alcune banche del seme e cliniche a offrire il '*matching* genetico'<sup>48</sup>, in cui riceventi e donatori vengono testati utilizzando un pannello genico per escludere che entrambi siano portatori delle stesse mutazioni recessive. Anche in questi casi, però, le linee guida non chiariscono se tale screening costituisca un obbligo etico per le banche del seme<sup>49</sup>, così come non vi sono indicazioni se e come tali banche debbano predisporre un piano proattivo per stabilire le modalità con cui informare i donatori del loro stato di portatore qualora vengano riscontrate mutazioni patologiche (anche in considerazione della possibilità che alcuni donatori preferirebbero non saperlo)<sup>50</sup>.

È opportuno segnalare che, anche in merito alla necessità dello screening per i donatori di sperma (fondamentale per

---

<sup>47</sup> Sia i test ripetuti classici sia il 'protocollo danese', che utilizza test NAT su ciascun donatore ogni 90 giorni, sono descritti e valutati dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nell'*ECDC Technical Report "Laboratory testing of non-partner sperm donors"*, 2018, reperibile all'indirizzo: [www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Testing-non-partner-sperm-donations.pdf](http://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Testing-non-partner-sperm-donations.pdf). Alcune linee guida raccomandano test aggiuntivi in base all'etnia del donatore (si veda la Direttiva 2006/17/CE della Commissione europea dell'8 febbraio 2006, reperibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/TodayOJ/>), tuttavia, indipendentemente dall'origine etnica, si stima che il 2% dei donatori possa essere portatore di una mutazione patogena comune senza alcuna manifestazione clinica (L. ISLEY ET AL., *Management considerations for clinically relevant findings on expanded carrier screening in a sperm donor applicant population*, in *F&S Rep.*, 2023, 4, pp. 384-389).

<sup>48</sup> Test di compatibilità genetica attraverso un'analisi del DNA eseguita su una coppia o tra donatori di gameti per individuare mutazioni recessive condivise. Il test aumenta la sicurezza di avere un figlio sano, non garantendo, tuttavia, l'assenza totale di malattie, ma minimizzando i rischi noti.

<sup>49</sup> Ad esempio, non è chiaro se lo stato di portatore accertato di una mutazione patologica recessiva nota debba essere un criterio di esclusione per i donatori di seme, o se il consenso informato e lo screening del ricevente siano sufficienti per consentire un ulteriore utilizzo caso per caso.

<sup>50</sup> H. MERTES ET AL., *Ethical quandaries around expanded carrier screening in third-party reproduction*, in *Fertil Steril*, 2018, pp. 190-194.

ridurre al minimo i rischi per la salute dei riceventi e dei figli) si registrano posizioni difformi secondo cui un'eccessiva regolamentazione o uno screening eccessivamente dettagliato potrebbe portare a una ridotta accessibilità e a un maggiore carico di lavoro per le banche del seme e per le cliniche, con relativi aumenti dei costi per i riceventi<sup>51</sup>, senza poter comunque garantire una gravidanza a basso rischio o la nascita di un bambino 'perfettamente' sano (informazione, quest'ultima, che dovrebbe essere sempre fornita ai riceventi per una maggiore consapevolezza sui rischi).

Anche la difformità delle normative sulla tipologia di informazioni che possono essere condivise con i riceventi può condizionare la disponibilità degli uomini nei diversi Paesi a donare il proprio sperma.

Anche in considerazione di quanto sin qui esposto sull'assenza di regole uniformi si ribadisce l'importanza di specifici *counselling* per il donatore, tra cui un approfondito *counselling* psicologico<sup>52</sup>, affinché questi possa essere consapevole delle molteplici implicazioni giuridiche, legali, psicologiche e sociali nei rapporti con la famiglia ricevente e i figli procreati, con particolare attenzione alla nascita di un numero di figli genetici superiore alla media di un uomo<sup>53</sup>. Tali consulenze dovrebbero essere svolte da professionisti qualificati e specificamente formati, in grado di esaminare i donatori per individuare eventuali segni di gravi problemi psichiatrici e assicurarsi che abbiano compreso tutte le conseguenze della donazione.

I donatori dovrebbero essere consapevoli dei diritti e dei bisogni della prole concepita tramite donazione, sottolineando l'importanza dell'accesso alle storie genetiche e mediche e alle linee guida sulle pratiche di divulgazione<sup>54</sup>, nonché dovreb-

---

<sup>51</sup> G. PENNINGS, *Maintaining an adequate sperm donor pool: modifying the medical criteria for sperm donor selection*, in *J Assist Reprod Genet.*, 2021, pp. 2559-2562.

<sup>52</sup> Come raccomandato anche nella citata Direttiva 2006/17/CE.

<sup>53</sup> M. VISSER ET AL., *Psychosocial counselling of identifiable sperm donors*, in *Hum Reprod.*, 2016, pp. 1066-1074.

<sup>54</sup> ESHRE WORKING GROUP, *Good practice recommendations...*, cit.



bero anche considerare l'effetto della loro donazione sulle proprie dinamiche e relazioni familiari<sup>55</sup>.

I donatori dovrebbero, inoltre, essere consapevoli che la legislazione può cambiare (a volte retrospettivamente) ed essere informati sulla possibilità che i loro gameti vengano trasferiti all'estero, dove potrebbero essere applicate altre normative. Gli stessi donatori dovrebbero essere incoraggiati a riflettere sulle proprie motivazioni, bilanciando ragioni altruistiche e finanziarie<sup>56</sup>.

Proprio in relazione alle ragioni finanziarie è opportuno fornire alcuni elementi utili a fare chiarezza su un argomento ancora nebuloso poiché se, in teoria, la donazione di sperma deve essere altruistica, la realtà è ben più sfumata.

In Italia e in Romania è vietata qualsiasi forma di compenso diretto, ma in altri Paesi i donatori ricevono compensi<sup>57</sup> o rimborsi spese<sup>58</sup>, con il rischio che la motivazione economica possa incentivare alcuni soggetti a donare ripetutamente, anche aggirando le normative locali e diventando, per l'appunto, 'super donors'.

Quanto fin qui riportato sui criteri di selezione per i donatori di sperma riassume le raccomandazioni delle Linee guida nei centri qualificati; i piccoli centri, al contrario, potrebbero lasciare ampio spazio alla discrezionalità.

---

<sup>55</sup> K. DANIELS, *Donor gametes: anonymous or identified?*, in *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol.*, 2007, pp. 113-128; S. WHYTE ET AL., *Online sperm donors: the impact of family, friends, personality and risk perception on behaviour*, in *Reprod Biomed Online*, 2017, 6, pp. 723-732.

<sup>56</sup> L.R. SCHOVER ET AL., *The personality and motivation of semen donors: a comparison with oocyte donors*, in *Hum Reprod.*, 1992, 4, pp. 575-579; G. SYDSJÖ ET AL., *Who becomes a sperm donor: personality characteristics in a national sample of identifiable donors*, in *BJOG.*, 2012, 1, pp. 33-39; U. VAN DEN BROECK ET AL., *A systematic review of sperm donors: demographic characteristics, attitudes, motives and experiences of the process of sperm donation*, in *Hum Reprod Update*, 2013, 1, pp. 37-51; A. THIJSEN ET AL., *Motivations and attitudes of candidate sperm donors in Belgium*, in *Fertil Steril.*, 2017, pp. 539-547.

<sup>57</sup> Grecia, Germania, Danimarca, Portogallo, Spagna, Bulgaria, USA erogano ai donatori un compenso che varia dai 15 ai 200 euro.

<sup>58</sup> Croazia, Ungheria, Austria, Francia, Polonia, Regno Unito, Svezia, Canada, Australia prevedono solo il rimborso spese.

Oltre a criteri clinicamente rilevanti, infatti, le banche del seme possono scegliere di dare priorità ai donatori con caratteristiche ‘molto richieste’ dai riceventi, quali attributi fisici come il colore degli occhi e dei capelli, l’etnia o dettagli personali come istruzione e *hobby*.

Non può essere trascurata, infatti, la circostanza che tali tecniche di procreazione vengono effettuate in entità private soggette alle leggi del libero mercato che, pertanto, stabiliscono le priorità non certo sulla base di esigenze etiche, quanto sulla base delle richieste dei propri clienti. Alcuni Paesi, come Italia, Spagna, Sudafrica, Regno Unito, Svezia, Finlandia e Portogallo, non consentono ai riceventi di selezionare i donatori sulla base di cataloghi on line, mentre altri, come la Danimarca<sup>59</sup> e gli Stati Uniti<sup>60</sup>, permettono alle banche del seme di offrire ampi cataloghi con foto, appunti scritti a mano e al-

---

<sup>59</sup> La più famosa banca di sperma è la *Cryos International* ([www.cryosinternational.com/?utm](http://www.cryosinternational.com/?utm)) che, tramite registrazione gratuita, permette di visualizzare i profili dei donatori con foto da adulti, lettere scritte a mano, storia medica e altro. Dal 2019 *Cryos* ha iniziato a pubblicare gallerie fotografiche selezionate (dietro *paywall* di ca. 250 euro), registrando un forte aumento della domanda nel Regno Unito. Sempre in Danimarca si segnala anche la *European Sperm Bank* ([www.europeanspermbank.com/en/getting-started/donor-profile-information?utm](http://www.europeanspermbank.com/en/getting-started/donor-profile-information?utm)) che riporta i profili dei donatori con foto ritratte (ritratti disegnati da un artista, basati su foto reali). Per accedere ai profili completi è richiesto un account (gratuito). Altre banche del seme, come la *Donor Network* (<https://donornetwork.com/>) e i suoi *partners* come *IVFSYD* (<https://ivf-syd.com/>) selezionano i donatori anche attraverso il criterio del QI il cui risultato, tuttavia, non è divulgato ai clienti.

<sup>60</sup> Si segnalano, tra le altre: *Fairfax Cryobank USA/Irlanda* (<https://fairfaxcryobank.com/iel/donor-sperm-faq?utm>) in cui è possibile visionare foto dei donatori dalla nascita all’età adulta (*lifetime photoset*) o solo foto ‘infanzia+adulto’, indicate con un’icona a forma di camera nel catalogo; *Cascade Cryobank* (<https://cascadecryobank.com/information-sperm-donor-profiles?utm>) che offre profili con foto da bambino, più immagini aggiuntive se il donatore le fornisce, insieme a dettagli completi (saggio del donatore, genetica, descrizione personale, ecc.); *The Sperm Bank of California* (TSBC: [www.the-spermbankofca.org/](http://www.the-spermbankofca.org/)), nota per il programma ‘identity release’, ma non è specificato se offre foto online; il focus è piuttosto sul contatto tra figli donati e donatore; *MySpermDonor.com* (<https://myspermdonor.com/?utm>), in cui è possibile trovare foto dei donatori sia da adulti sia dell’infanzia e, in molti casi, anche video.

tri dettagli personali come istruzione, professione e *hobby* di ciascun donatore.

Se si considera che i molteplici criteri per la donazione, pur nella loro enorme discrezionalità, sono inseriti in un circuito istituzionale, si può ben comprendere quale mancanza assoluta di tutele possa comportare una donazione 'privata' condotta attraverso i siti *internet* e i *social media*.

Le stesse madri che hanno denunciato il 'super donor' seriale olandese hanno dichiarato di averlo scelto principalmente per la bellezza dei suoi lunghi e 'boccolosi' capelli biondi, così come compariva nelle foto e nei video pubblicati nel proprio sito web, nella speranza di avere un figlio di eguale bellezza, senza ulteriori garanzie e tutele in ambito clinico o psicologico.

È fin troppo evidente come tale mancanza assoluta di regole e controlli possa sfociare nel fenomeno sempre più diffuso dei donatori seriali, di cui solo ora si ha consapevolezza e che sta diventando oggetto sempre più frequente di studi.

Obiettivo fondamentale di tali ricerche consiste nell'identificare le motivazioni che inducono un uomo a diventare un donatore seriale di sperma: dai risultati emerge che, accanto alla motivazione principale dell'altruismo (aiutare le donne o le coppie senza figli a realizzare il loro progetto familiare)<sup>61</sup>, riveste un ruolo fondamentale la compensazione economica<sup>62</sup> soprattutto nei contesti in cui il compenso è più elevato.

A ciò si affianca il desiderio di conoscere il proprio stato di fertilità e, specie tra chi dona tramite *internet*, il desiderio di trasmettere i propri geni ritenuti 'buoni'<sup>63</sup>.

Il comportamento estremo dei 'super donors' troverebbe origine in una combinazione potenziata di altruismo ed ego: nelle loro affermazioni di voler 'aiutare il mondo' manifestano

---

<sup>61</sup> J. AREIAS, J. GATO, M. MOURA-RAMOS, *Motivations and Attitudes of Men Towards Sperm Donation: Whom to Donate and Why?*, in *Sex Res Social Policy*, 2022, 1 pp. 147-158.

<sup>62</sup> M. RONEN ET AL., *Motivational stimuli to donate sperm among non-donor students*, in *Basic Clin Androl.*, 2023, 1, p. 29.

<sup>63</sup> N.O.M. WOESTENBURG, H.B. WINTER, P.M.W. JANSSENS, *What motivates men to offer sperm donation via the internet?*, in *Psychol Health Med.*, 2016, 4, pp. 424-430.

spesso la volontà di diffondere il proprio patrimonio genetico, talvolta con un senso di onnipotenza e autocertificazione morale che costituiscono una combinazione di narcisismo, vanità genetica e sensazione di essere speciali<sup>64</sup>.

La somma di tali motivazioni, potenziata dall'anonimato e dalla scarsa regolamentazione, sarebbe all'origine dell'inquietante e pericoloso fenomeno del 'super donor' che sta richiama-  
ndo istituzioni e organismi a porre rimedio attraverso regole condivise in ambito internazionale.

## 5. *L'attuale quadro regolatorio internazionale*

Le vicende descritte nel presente lavoro si innestano in un fertile *humus* costituito da un'assenza di norme comuni in ambito internazionale, in particolare in relazione al numero massimo di bambini concepibili da ciascun donatore di sperma. Tale situazione è ulteriormente complicata dalla facilità dei contatti madre-donatore ottenibili sui circuiti virtuali, privi di qualsivoglia tutela.

Ne conseguono numerose criticità in ambito normativo, che ad oggi risultano avere soluzioni regolative differenziate.

La prima di queste attiene ai circuiti ufficiali delle banche del seme, poiché ogni Paese stabilisce un tetto massimo di figli per donatore ma non esiste ancora un registro europeo né un sistema di tracciamento incrociato: un donatore può raggiun-

---

<sup>64</sup> Si vedano gli articoli del 2024 a commento della docuserie *The man with 1000 kids: Could there be an Irish sperm donor with 1,000 children?*, in *The Times* ([www.thetimes.com/world/ireland-world/article/irish-sperm-donor-1000-children-ivf-explained-wxhkmpw6l?utm](http://www.thetimes.com/world/ireland-world/article/irish-sperm-donor-1000-children-ivf-explained-wxhkmpw6l?utm)) e *Victims Behind Netflix's The Man With 1000 Kids Speak Out on the Dangers of Serial Sperm Donors*, in *Time* (<https://time.com/6991846/the-man-with-1000-kids-true-story-netflix/?utm>). Si segnalano, inoltre, i seguenti articoli: J.M. RUPNOW, *Potential Link Between Serial Sperm Donation and Narcissism*, 21 Luglio 2024, reperibile all'indirizzo: <https://blog.janarupnowtherapy.com/2024/07/21/potential-link-between-serial-sperm-donation-and-narcissism/?utm>; M. TRAVERS, *The Link Between 'Serial Sperm Donation' And Narcissism*, 30 Settembre 2024, reperibile all'indirizzo: <https://therapytips.org/articles/the-link-between-serial-sperm-donation-and-narcissism?utm>.

gere il limite legale in un Paese e ripartire da zero altrove; alcuni Paesi preferiscono limitare il numero di famiglie che possono utilizzare lo stesso donatore per dare loro la possibilità di avere fratelli e sorelle.

Un'ulteriore differenziazione è data dalla diversa disciplina relativa all'anonimato del donatore e alla possibilità per i concepiti di conoscere le proprie origini biologiche.

A seguire, a titolo esemplificativo, una panoramica sulla normativa<sup>65</sup> dei Paesi UE e di alcuni Paesi extra-UE in relazione al numero massimo di figli concepiti per singolo donatore e all'obbligo o divieto dell'anonimato per le donazioni di sperma:

#### AUSTRIA

Limite per donatore di sperma: 3 bambini.

Limite per donatore di ovociti: 3 bambini

Anonimato: NO dai 14 anni

La donazione è anonima, ma la Legge del 2002, aggiornata nel 2025 consente al bambino concepito tramite clonazione, a partire dai 14 anni e su richiesta, di avere accesso alle informazioni identificative del donatore. Il testo della legge *Gesamte Rechtsvorschrift für Fortpflanzungsmedizingesetz, Fassung vom 10.08.2025* è reperibile all'indirizzo: [www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003046](http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003046). La stessa Legge istituisce i registri contenenti tutte le informazioni dei donatori e dei riceventi, i motivi del trattamento e i risultati in appositi registri, da conservare negli ospedali per trent'anni e, successivamente, dal Governatore in modo permanente.

#### BELGIO

Limite per donatore di sperma: 6 nuclei familiari

Limite per donatore di ovociti: 6 nuclei familiari

Anonimato: SI fino al 30 giugno 2027.

---

<sup>65</sup> Si fa presente che il quadro regolatorio riportato è riferito al momento della scrittura del presente articolo, pertanto, i riferimenti potrebbero variare anche in ragione del vivace dibattito e delle proposte legislative relative a tale argomento nei differenti Paesi. I dati relativi ai Paesi UE fanno riferimento ai risultati di un'indagine congiunta del Consiglio d'Europa e dell'ESHRE (European Reproduction and Embryology), contenuti nel report: *ESHRE position paper: international limits on the number of offspring per gamete donor* (novembre 2025).

Secondo la Legge del 2007 modificata nel 2023, un donatore di sperma può fecondare non più di 6 nuclei familiari e può donare lo sperma solo in un numero limitato di centri per facilitare il controllo di tale limite. Il testo della Legge *Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes 2023* è reperibile all'indirizzo: [https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-09-juillet-2023\\_n2023043469.html](https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-09-juillet-2023_n2023043469.html). A seguito delle violazioni riscontrate nel 2025 dall'Autorità belga per i medicinali (FAMHP - Federal Agency for Medicines and Health Products), la questione è stata portata all'attenzione del Parlamento belga. Nel 2024, una sentenza della Corte Costituzionale ([www.const-court.belpublic/f/2024/2024-102f.pdf](http://www.const-court.belpublic/f/2024/2024-102f.pdf)) ha giudicato incostituzionali le disposizioni che garantiscono l'anonimato assoluto e ha stabilito che il diritto del figlio di conoscere le proprie origini biologiche è un aspetto essenziale del diritto alla vita privata e allo sviluppo personale e va bilanciato con quello del donatore; ha però mantenuto in vigore l'anonimato fino al 30 giugno 2027, per permettere al legislatore di elaborare nuove norme. L'Accordo di coalizione federale 2025–2029 ([https://commission.europa.eu/document/download/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62\\_en?filename=5\\_1\\_63936\\_coun\\_chap\\_belgium\\_en.pdf](https://commission.europa.eu/document/download/5fe5bb71-2898-4079-ad5a-19a3ff595a62_en?filename=5_1_63936_coun_chap_belgium_en.pdf)) riconosce l'importanza della conoscenza delle proprie origini genetiche per lo sviluppo identitario del bambino, annunciando l'abolizione futura dell'anonimato per le donazioni dei gameti; prevede, inoltre, misure transitorie per i casi passati, da adottare entro la scadenza del 30 giugno 2027. A tali disposizioni si affianca il Parere del Comitato Consultivo belga di Bioetica del 2022 (il testo dell'*Opinion by letter N. 14 - Anonymity of gamete donation, 2022*, è reperibile all'indirizzo: [www.belgiumnationalbioethicscommittee.be/en/anonymat-du-don](http://www.belgiumnationalbioethicscommittee.be/en/anonymat-du-don)), che suggerisce di eliminare l'anonimato obbligatorio, introducendo un sistema più flessibile in cui donatori e riceventi possano scegliere se restare anonimi o meno, e propone la creazione di banche dati centrali in cui registrare le preferenze espresse.

## BULGARIA

Limite per donatore di sperma: 5 bambini

Limite per donatore di ovociti: 5 bambini

Anonimato: SI

La Legge (Bulgaria Health Act 2004, aggiornato al 2025, reperibile all'indirizzo: <https://leap.unep.org/en/countries/bg/national-legislation/health-act?utm>) prevede che la donazione di sperma sia anonima, fatta eccezione per i casi in cui chi dona sia un parente stretto, che può donare con identità nota alla ricevente.

## CIPRO

Limite per donatore di sperma: 1 nucleo familiare

Limite per donatore di ovociti: 1 nucleo familiare

Anonimato: SI

La Legge del 2015 (Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμος του 2015 (69(I)/2015), reperibile all'indirizzo: [www.cylaw.org/nomoi/indexes/2015\\_1\\_69.html](http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/2015_1_69.html)) garantisce l'anonimato sia per i riceventi sia per i bambini, ma la Commissaria per i diritti dei bambini di Cipro ha proposto al Parlamento la revoca dell'anonimato del donatore in determinate circostanze e se richiesto dal bambino stesso, sottolineando la necessità di bilanciare il diritto del bambino a conoscere i propri genitori biologici con il diritto del donatore a mantenere l'anonimato.

## CROAZIA

Limite per donatore di sperma: 3 bambini

Limite per donatore di ovociti: 3 bambini

Anonimato: SI

La Legge del 2012 (Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji 2012, reperibile all'indirizzo: [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012\\_07\\_86\\_1962.html](https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_86_1962.html)) vieta qualsiasi forma di compenso offerto o accettato per la donazione nonché la stipulazione di contratti per la donazione dei gameti. È sancito, inoltre, l'obbligo di tracciabilità delle cellule germinali tramite un registro statale.

## DANIMARCA

Limite per donatore di sperma: 12 nuclei familiari

Anonimato: A scelta del donatore e in base alle politiche delle banche del seme.

Il quadro regolatorio in Danimarca sulla riproduzione assistita è contenuto nella *Lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning*, reperibile all'indirizzo: [www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/902](http://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/902)). I donatori hanno la possibilità di scegliere tra 'donazione anonima', 'donazione non anonima' (il donatore consente che, al compimento dei 18 anni, il bambino concepito con il suo seme possa ottenere informazioni identificabili su di lui. Tuttavia, il donatore non può essere contattato direttamente né diventare il genitore legale del bambino), 'donazione conosciuta' (il donatore è noto al ricevente e può essere scelto personalmente. In questo caso, il donatore può essere riconosciuto legalmente come padre del bambino, a meno che non sia previsto un accordo che escluda tale riconoscimento).

## ESTONIA

Limite per donatore di sperma: 6 madri differenti

Limite per donatore di ovociti: 6 madri differenti

Anonimato: SI

La Legge (*Artificial Insemination and Embryo Protection Act*, 1997, ultima versione 2022, reperibile all'indirizzo: [www.riigiteataja.ee/en/eli/515072022001/consolide](http://www.riigiteataja.ee/en/eli/515072022001/consolide)) stabilisce anche che ciascuna donna può effettuare l'inseminazione utilizzando lo sperma di un solo uomo; conferma solide protezioni sull'anonimato del donatore consentendo solo informazioni su aspetti generici che non permettono di identificare il donatore e istituisce un registro nazionale.

## FINLANDIA

Limite per donatore di sperma: 5 madri differenti

Limite per donatore di ovociti: 5 madri differenti

Anonimato: NO

Pur non essendo previsto per legge un limite massimo di bambini concepiti per ciascun donatore, nella pratica clinica il seme dello stesso donatore può essere utilizzato per concepire bambini da un massimo di 5 donne. La Legge del 2006 (*Laki hedelmöityshoidoista "Hedelmöityshoitolaki"*, reperibile all'indirizzo: <https://finlex.fi/en/legislation/2006/1237/amendment-history/20230722>) ha abolito l'anonimato delle donazioni e consente di conoscere le proprie origini biologiche a partire dai 18 anni. Le cliniche devono registrare le informazioni identificative del donatore che sono conservate in un registro nazionale. I genitori intenzionali non hanno accesso ai dati identificativi del donatore.

## FRANCIA

Limite per donatore di sperma: 10 bambini

Limite per donatore di ovociti: 10 bambini

Anonimato: NO

In merito all'anonimato, la legislazione ha registrato significativi cambiamenti nel tempo: dal 2022, i donatori devono esplicitamente acconsentire alla trasmissione sia della propria identità sia delle informazioni non identificative ai figli concepiti; è stata istituita la *Commission d'Accès des Personnes nées d'une Assistance Médicale à la Procréation avec tiers Donneur (CAPADD)*, che gestisce le richieste da parte di persone nate da donazione e verifica il consenso dei donatori. Dal 31 marzo 2025 la norma ha abolito l'anonimato per le nuove donazioni: dopo questa data, solo i gameti per cui il donatore ha dato consenso esplicito alla divulgazione di identità e dati



non identificativi possono essere utilizzati per procreazione assistita, mentre la commissione CAPADD continua a gestire le richieste dei figli nati da donatori precedenti, chiedendo il consenso retroattivo, ove possibile. Tali disposizioni sono contenute nella *Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique*, reperibile all'indirizzo: [www.legifrance.gouv.fr/jorflid/JORFTEXT000043884384](http://www.legifrance.gouv.fr/jorflid/JORFTEXT000043884384).

## GERMANIA

Limite per donatore di sperma: 15 bambini (raccomandato)

Anonimato: NO fino al 2027

In assenza di una Legge federale che stabilisca un limite ufficiale sul numero massimo di figli per ciascun donatore, ci si affida a Linee Guida e Raccomandazioni che suggeriscono un limite massimo di 15 bambini per donatore. In merito all'anonimato, la legge del 2017 consente la divulgazione del nome del donatore e istituisce un registro nazionale, inizialmente presso il DIMDI, *Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information* (Istituto Tedesco per la Documentazione e l'Informazione Medica) poi presso il BfArM, *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte* (Istituto federale per i medicinali e i dispositivi medici) contenente i dati personali del donatore e conservati per 110 anni. Il testo della Legge *Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen*, 2017, è reperibile all'indirizzo: [www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger\\_BGBl&jump-To=bgbl117s2513.pdf#text/bgbl117s2513.pdf?\\_ts=1754663708342](http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jump-To=bgbl117s2513.pdf#text/bgbl117s2513.pdf?_ts=1754663708342). Nel 2025, la coalizione di Governo federale per il periodo 2025-2029 ha riconosciuto l'importanza di abolire l'anonimato dei donatori di gameti, affermando che «conoscere le proprie origini può essere importante per la formazione dell'identità dei bambini nati da donazione»; tuttavia, per le donazioni effettuate prima dell'entrata in vigore di questa nuova normativa, è prevista una misura transitoria, con scadenza fissata al 30 giugno 2027, per garantire un equilibrio equo tra i diritti dei figli nati da donazione, i genitori intenzionali e i donatori. Al momento non è ancora stato adottato un testo legislativo definitivo che abolisca l'anonimato retroattivamente e il Governo tedesco ha tempo fino al 30 giugno 2027 per attuare questa riforma. Le scorte di gameti anonimi non più utilizzabili per trattamenti PMA vengono gradualmente eliminate o destinate alla ricerca, secondo il caso.

## GRECIA

Limite per donatore di sperma: 10 bambini

Limite per donatore di ovociti: 10 bambini

Anonimato: SI

Il testo della Legge 3305/2005 che disciplina la donazione di gameti è reperibile all'indirizzo: [https://eaiya.gov.gr/wp-content/uploads/2015/03/3305\\_2005.pdf](https://eaiya.gov.gr/wp-content/uploads/2015/03/3305_2005.pdf).

## IRLANDA

Limite per donatore di sperma: 4 nuclei familiari (raccomandato)

Limite per donatore di ovociti: 4 nuclei familiari (raccomandato)

Anonimato: NO

La prima norma in tale ambito è *Children and Family Relationships Act 2015* (reperibile all'indirizzo: [www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html](http://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html)) che introduce un registro nazionale per i donatori. Sempre nel 2015 è entrata in vigore la *Human Tissue (Transplantation, Donation and Supply) Act 2013*, che garantisce il diritto ai figli nati da donazione di gameti di conoscere l'identità del donatore al compimento dei 18 anni. Il testo attuale dello *Human Tissue (Transplantation, Post-Mortem, Anatomical Examination and Public Display) Act 2024* è reperibile all'indirizzo: [www.irishstatutebook.ie/eli/2024/act/5/enacted/en/print?utm](http://www.irishstatutebook.ie/eli/2024/act/5/enacted/en/print?utm).

## ISLANDA

Limite per donatore di sperma: 2 nuclei familiari (non stabilito per legge)

Limite per donatore di ovociti: 2 nuclei familiari (non stabilito per legge)

Anonimato: SI

La donazione di gameti in Islanda è regolamentata dalla *Lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísanna til stofnfrumurannsóknna nr. 55/1996* (Legge sulla fecondazione artificiale e sull'uso di gameti umani ed embrioni per la ricerca sulle cellule staminali) e integrata da specifici regolamenti successivi, tra cui il Regolamento n. 144/2009, che dettaglia gli aspetti operativi della fecondazione artificiale.

## ITALIA

Limite per donatore di sperma: 10 bambini

Limite per donatore di ovociti: 10 bambini

Anonimato: SI

La Procreazione Medicalmente Assistita è normata dalla Legge 40/2004 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*), reperibile all'indirizzo: [www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/24/004G0062/sg](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2004/02/24/004G0062/sg), e dalle successive sentenze della Corte Costituzionale (la principale è la sentenza 162/2014) che hanno dichiarato incostituzionale il divieto di fecondazione eterologa e parzialmente modificato l'accesso alla PMA solo per le coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi, consentendo l'accesso anche a donne single, sia pur in modo limitato e con diverse interpretazioni giurisprudenziali. La Legge, pur con le modifiche introdotte, regola l'accesso alla PMA, disciplina la donazione di gameti e sanziona penalmente la maternità surrogata. È garantito l'anonimato del donatore con tracciabilità garantita tramite un registro nazionale istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Trapianti.

## LETTONIA

Limite per donatore di sperma: 3 bambini

Limite per donatore di ovociti: 3 bambini

Anonimato: SI

La donazione di gameti è rigidamente anonima, i dati personali del donatore sono conservati in un registro gestito dalla clinica che ha effettuato la donazione e non sono accessibili al pubblico. Il testo della Legge *Seksuālās un reproduktīvās veselības likums* 2002, consolidata nel 2018, è reperibile all'indirizzo: <https://likumi.lv/ta/id/58982-seksualas-un-reproduktivas-veselibas-likums>.

## LITUANIA

Limite per donatore: donazione eterologa vietata per legge

Anonimato: SI

La Legge consente la PMA solo con gameti del coniuge, escludendo l'uso di gameti da donatori terzi. Il testo della Legge *Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymas* 2016, consolidata nel 2022, è reperibile all'indirizzo: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f31c44c27bd711e6a0f68fd135e6f40c/asr>. Con una sentenza del 10 aprile 2025, la Corte costituzionale della Lituania ha dichiarato tale restrizione incostituzionale. Il Parlamento ha ricevuto mandato di modificare la Legge per includere donne single e coppie non sposate.

## LUSSEMBURGO

Limite per donatore: assenza di legge

Anonimato: SI

Attualmente non esiste una legge che disciplina la PMA. Le pratiche cliniche sono regolate da norme amministrative o regolamenti ministeriali, come il Regolamento Granducale del 2003. È in discussione il progetto di legge 6568A volto a colmare la lacuna normativa; i riferimenti al dossier completo di tale progetto di legge sono reperibili all'indirizzo: [www.chd.lu/del/dossier/6568A?utm](http://www.chd.lu/del/dossier/6568A?utm). Per tali motivi, non esiste una banca del seme nazionale né un registro nazionale centralizzato dei donatori e la maggior parte dei gameti viene importata da banche del seme estere. La donazione di sperma è attualmente anonima, ma una sentenza della Corte costituzionale del 2024 (il testo della sentenza *Arrêt n° 102/2024 du 26 septembre 2024 Numéro du rôle: 8091* è reperibile all'indirizzo: [www.const-court.be/publicf/2024/2024-102f.pdf](http://www.const-court.be/publicf/2024/2024-102f.pdf)) ha ritenuto incostituzionali le norme che assicurano l'anonimato assoluto dei donatori di gameti, in quanto attribuiscono «una priorità assoluta agli interessi del donatore, a discapito di quelli del bambino nato da donazione» e ha sancito che il legislatore debba redigere una nuova regolamentazione che tenga conto degli interessi sia del donatore sia del bambino concepito entro il 30 giugno 2027.

## MALTA

Limite per donatore: 1 nucleo familiare

Anonimato: SI

La Legge XXI tal-2012 – Att tal-2012 dwar il-Protezzjoni ta' Embrijuni (reperibile all'indirizzo: <https://legislation.mt/eli/act/2012/21>) prevede che i bambini concepiti tramite donazione abbiano il diritto di accedere alla storia clinica del donatore dai 16 anni senza accedere alla sua identità. Gli emendamenti proposti dal 2018 (il testo dell'emendamento XXIV of 2018 – *Embryo Protection (Amendment) Act, 2018* è reperibile all'indirizzo: <https://legislation.mt/eli/cap/524/20181001/eng>) indicano di attuare una legge per abolire parzialmente l'anonimato, consentendo alle persone concepite tramite donazione, all'età di 18 anni, di conoscere l'identità del donatore preservando, al contempo, l'anonimato del donatore e del ricevente.

## PAESI BASSI

Limite per donatore di sperma: 12 nuclei familiari

Anonimato: NO

Nel 2025 è stato implementato un registro nazionale con sistema di codici per far rispettare rigorosamente il limite delle 12 famiglie: ogni donatore riceve un codice personale e 12 codici maternità; una volta utilizzati, non è più consentito donare. La Legge del 2004 ha abolito l'anonimato dei donatori di sperma permettendo ai figli di conoscere l'identità del donatore a partire dai 16 anni. Il testo della Legge *Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting*, 2004, è reperibile all'indirizzo: <https://wetten.overheid.nl/BWBR0013642/2004-05-01>.

## POLONIA

Limite per donatore di sperma: 10 bambini

Limite per donatore di ovociti: 10 bambini

Anonimato: SI

Il testo della Legge *Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności* (Legge del 25 giugno 2015 sul trattamento dell'infertilità) è reperibile all'indirizzo: <https://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1087>. È istituito il Registro Nazionale dei Donatori di Cellule Riproduttive e Zigoti, istituito presso il Ministero della Salute, dove le cliniche devono registrare le informazioni del donatore, della ricevente e l'esito delle nascite, anche per garantire il rispetto dei limiti.

## PORTOGALLO

Limite per donatore di sperma: 8 nuclei familiari

Anonimato: NO

Il testo della *Lei n.° 32/2006* che disciplina la PMA è reperibile all'indirizzo: [www.pgdlisboa.pt/leis/lei\\_mostra\\_articulado.php?nid=903&so\\_miolo=&tabela=leis](http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=903&so_miolo=&tabela=leis). È previsto un registro nazionale dei donatori per garantire la tracciabilità e prevenire la sovrapposizione delle donazioni. Nel 2018 una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'anonimato (il testo di tale sentenza *ACÓRDÃO N.° 225/2018* è reperibile all'indirizzo: [www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180225.html](http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20180225.html)).

## REPUBBLICA CECA

Limite per donatore di sperma: non stabilito per legge.

Anonimato: SI

*Legge che modifica la legge n. 372/2011 Racc., sui servizi sanitari e le condizioni della loro fornitura (legge sui servizi sanitari), e successive modifiche, e altri atti correlati* è reperibile all'indirizzo: <https://>

[public.psp.cz/cgi-bin/win/sqw/sbirka.sqw?T=512&o=9&utm](http://public.psp.cz/cgi-bin/win/sqw/sbirka.sqw?T=512&o=9&utm). Si veda anche *Law No. 373/2011 Coll. Specific Health Services Act*, reperibile all'indirizzo: [www.zakonyprolidi.cz/translation/cs/2011-373?langid=1033&utm](http://www.zakonyprolidi.cz/translation/cs/2011-373?langid=1033&utm). Non esistono registri centralizzati che monitorino il numero totale di bambini nati da un singolo donatore, né obblighi per le cliniche di fertilità di condividere informazioni sui donatori tra loro.

#### ROMANIA

Limite per donatore di sperma: 5 bambini (raccomandato)

Limite per donatore di ovociti: 5 bambini (raccomandato)

Anonimato: assenza di leggi

Non esiste una legge specifica che disciplini in modo organico la PMA. Numerosi progetti legislativi sono stati presentati nel tempo, in particolare nel 2011 e nel 2013, ma non hanno mai raggiunto l'approvazione definitiva. La pratica della PMA è permessa da regolamenti ministeriali e attraverso programmi sociali di finanziamento.

#### SLOVACCHIA

Limite per donatore di sperma: 3-5 bambini (raccomandato)

Limite per donatore di ovociti: 3-5 bambini (raccomandato)

Anonimato: SI

Il testo della Legge sulla Sanità *576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov* è reperibile all'indirizzo: [www.slov-lex.sk/lezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20230601](http://www.slov-lex.sk/lezbierky/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/576/20230601). Tale Legge è stata successivamente modificata dalle Leggi 350/2005, 282/2006, 662/2007, 345/2009. Attualmente il Parlamento sta discutendo ulteriori proposte per modificare e aggiornare tale Legge (per le proposte modificative si veda il seguente indirizzo: [www.nr-sr.sk/web/Default.aspx?sid=search&Module=CPT&Text=576/2004](http://www.nr-sr.sk/web/Default.aspx?sid=search&Module=CPT&Text=576/2004)).

#### SLOVENIA

Limite per donatore di sperma: 2 nuclei familiari

Limite per donatore di ovociti: 2 nuclei familiari

Anonimato: SI

La Legge sul *Trattamento dell'infertilità e sulle procedure di fecondazione assistita biomedica (ZZNPOB) 2000* è reperibile all'indirizzo: <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO2518>. I centri di PMA sono obbligati a tenere un registro che include informazioni sul numero di bambini nati da ogni donatore, per monitorare e rispettare il limite consentito.

## SPAGNA

Limite per donatore di sperma: 6 bambini (compresi i figli della famiglia del donatore)

Limite per donatore di ovociti: 6 bambini

Anonimato: SI

Il testo della *Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida* aggiornata al 2015 è reperibile all'indirizzo: [www.boe.es/leil/es/l/2006/05/26/14/con](http://www.boe.es/leil/es/l/2006/05/26/14/con). Tale Legge stabilisce che la donazione di gameti deve essere sempre anonima e la clinica è responsabile della riservatezza dell'identità del donatore. In casi estremi, come gravi problemi di salute genetica, può essere possibile - con autorizzazione giudiziaria - comunicare l'identità del donatore alla clinica, ma non direttamente alla famiglia o al figlio, preservando la riservatezza dell'anonimato. Attualmente, vi è un acceso dibattito sulla possibilità di modificare la legge sull'anonimato, con una precisa posizione del Comitato di Bioetica spagnolo che, nel supremo interesse del minore, ha raccomandato di eliminare l'anonimato futuro (senza effetti retroattivi), introducendo la possibilità per i figli di conoscere l'identità del donatore al raggiungimento della maggiore età con il consenso esplicito del donatore e raccomandando la creazione di un registro nazionale. Il documento del Comitato di Bioetica di Spagna, *Informe del Comité de Bioética de España sobre el derecho de los hijos nacidos de las técnicas de reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos*, approvato il 15 gennaio 2020 e pubblicato il 6 febbraio 2020, è reperibile all'indirizzo: <https://comitedebioetica.isciii.es/informe-del-comite-de-bioetica-de-espana-sobre-el-derecho-de-los-hijos-nacidos-de-las-tecnicas-de-reproduccion-humana-asistida-a-conocer-sus-origenes-biologicos-2/>.

## SVEZIA

Limite per donatore di sperma: 6 nuclei familiari

Limite per donatore di ovociti: 6 nuclei familiari

Anonimato: NO

La Legge del 1984 (*Insemination Act*), aggiornata poi nel 2006 (il testo di *The Genetic Integrity Act (2006:351)* è reperibile all'indirizzo: [www.icj.org/lup-content/uploads/2013/05/Sweden-Genetic-Integrity-Act-2006-eng.pdf](http://www.icj.org/lup-content/uploads/2013/05/Sweden-Genetic-Integrity-Act-2006-eng.pdf)) fu pionieristica a livello mondiale, rendendo la Svezia il primo paese a garantire alle persone concepite tramite donazione il diritto di accedere alle informazioni sull'identità del donatore una volta raggiunta la maturità.

## NORVEGIA

Limite per donatore: 6 famiglie

Anonimato: NO

Il testo della Legge *Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven)* 2003 è reperibile all'indirizzo: <https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-05-100>. Tale Legge ha abolito l'anonimato dei donatori di sperma, permettendo ai figli nati da donazioni di conoscere l'identità del padre biologico a partire dai 15 anni; il donatore deve fornire il proprio consenso alla registrazione dei suoi dati personali.

## REGNO UNITO

Limite per donatore: 10 famiglie

Anonimato: NO dai 18 anni

La normativa britannica che disciplina il diritto dei figli concepiti mediante donazione di gameti di accedere all'identità del donatore è contenuta nel *The Human Fertilisation and Embryology Authority (Disclosure of Donor Information) Regulations 2004 (SI 2004/1511)*, reperibile all'indirizzo: [www.legislation.gov.uk/uk/si/2004/1511/contents/made](http://www.legislation.gov.uk/uk/si/2004/1511/contents/made). In passato, la donazione di sperma era completamente anonima, con tale legge è stato stabilito che i figli nati da donazioni possono richiedere informazioni sul donatore una volta compiuti i 18 anni; tuttavia, la donazione rimane anonima per i genitori che utilizzano il seme, ma non per i figli.

## SVIZZERA

Limite per donatore: 10 bambini

Anonimato: NO dai 18 anni

Il testo della Legge *Federale concernente la procreazione con assistenza medica (Legge sulla medicina della procreazione, LPAM)*, 1998 (entrata in vigore nel 2001) è reperibile all'indirizzo: [https://lawbrary.ch/gesetz/810\\_11/LPAM/v2022.07/it/legge-federaleconcernente-la-procreazione-con-assistenza-medica-legge-sulla-medicina-della-procreazione-lpam/](https://lawbrary.ch/gesetz/810_11/LPAM/v2022.07/it/legge-federaleconcernente-la-procreazione-con-assistenza-medica-legge-sulla-medicina-della-procreazione-lpam/). La Legge prevede che la donazione sia anonima in termini di comunicazione tra il donatore e i genitori, ma consente la possibilità per i figli di scoprire l'identità del donatore al compimento dei 18 anni tramite richiesta all'Ufficio Federale dello Stato Civile (UFSC). Tuttavia, in casi eccezionali come, ad esempio, per motivi di salute, è consentito l'accesso anticipato alle informazioni. I centri di fertilità devono registrare le informazioni per evitare abusi o superamento del limite di donazioni ed è previsto un registro centrale gestito dall'UFSC.



## USA

Limite per donatore: non stabilito da una legge federale.

Anonimato: a scelta del donatore e in base alle politiche delle banche del seme

La PMA non è regolata da una singola legge federale, ma da una combinazione di leggi federali, statali e regolamenti di agenzie specifiche. La *Food and Drug Administration* (FDA) regola, in ambito federale, i test sanitari per i donatori di sperma e la loro sicurezza, ma le leggi variano da stato a stato, e le linee guida relative alla donazione di gameti dipendono anche da istituzioni private come banche di gameti e cliniche di fertilità. Esistono linee guida adottate da società come l'*American Society for Reproductive Medicine* (ASRM) che, ad esempio, raccomandano di limitare i donatori a non più di 25 nascite in una popolazione di circa 800.000 abitanti (le linee guida sono reperibili all'indirizzo: [www.asrm.org/](http://www.asrm.org/)).

## CANADA

Limite per donatore: 25 bambini per un massimo di 10 famiglie

Anonimato: NO dai 18 anni

Il testo della Legge *Assisted Human Reproduction Act (AHRA) 2004* che regola la PMA è reperibile all'indirizzo: [https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2004\\_2/FullText.html](https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2004_2/FullText.html). La Legge, che istituisce un registro centrale dei donatori di sperma e vieta esplicitamente il loro anonimato non è stata, tuttavia, ancora attuata completamente, pertanto, le cliniche di fertilità possono distruggere i registri dei donatori, limitando l'accesso alle informazioni per i figli nati tramite donazione

## NUOVA ZELANDA

Limite per donatore: non stabilito da una legge nazionale Anonimato: NO dai 18 anni

Il testo della Legge *HART- Human Assisted Reproductive Technology Act 2004* aggiornata al 2025 è reperibile al seguente indirizzo: [www.legislation.govt.nz/act/public/2004/0092/latest/whole.html](http://www.legislation.govt.nz/act/public/2004/0092/latest/whole.html). Tale Legge ha istituito un registro centrale con l'obbligo che il donatore sia identificabile e i figli nati tramite donazione possano avere accesso all'identità del donatore una volta maggiorenni. Le regole riguardo al numero di bambini concepiti da un singolo donatore di sperma sono principalmente stabilite dalle cliniche di fertilità che tendono a richiedere che un donatore concepisca fino a un massimo a 10 bambini.

#### AUSTRALIA

Limite per donatore: non stabilito da una legge nazionale Anonimato: NO

La regolamentazione della PMA e delle donazioni di gameti varia in base ai singoli stati, ma ci sono delle linee guida comuni: i donatori non possono donare a un numero eccessivo di famiglie (solitamente 5-10), la donazione non è anonima e i bambini nati possono conoscere l'identità del donatore a partire dai 16-18 anni. Tra le leggi territoriali e dei singoli stati si segnalano: New South Wales (NSW) e Victoria hanno regolamenti simili che stabiliscono per ciascun donatore il limite massimo di 10 donazioni ed entrambi gli stati proibiscono la donazione anonima; in South Australia, il limite di donazioni per singolo donatore è 6 famiglie (genitori diversi); in Western Australia, la Legge stabilisce che i donatori di sperma possano donare solo a famiglie con un massimo di 10 bambini e viene garantito che i donatori possano essere identificati dai bambini al compimento dei 16 anni.

#### SUDAFRICA

Limite per donatore: non stabilito per legge

Anonimato: NO dai 18 anni

Il testo della *Children's Act 38 of 2005* è reperibile al seguente indirizzo: [www.gov.za/documents/childrens-act](http://www.gov.za/documents/childrens-act).

Tale panoramica evidenzia l'assenza di norme in ambito internazionale che possano impedire a un donatore di sperma di inviare il proprio seme in Paesi diversi dal suo o in agenzie globali<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Tra queste, basterà citare la *Cryos International*, la più grande clinica di sperma del mondo, in Danimarca, che spedisce lo sperma in più di 100 Paesi nel mondo ([www.cryosinternational.com/da-dk/dk-donor/bliv-saeddonor/?utm\\_source=GMBlisting&utm\\_medium=organic](http://www.cryosinternational.com/da-dk/dk-donor/bliv-saeddonor/?utm_source=GMBlisting&utm_medium=organic)) e che garantisce fino a 500 corone danesi per donazione e fino a 6.500 corone danesi al mese come compenso. Al 'donatore' di sperma è consentito di scegliere se operare in anonimato.

## 6. Verso regole comuni in Europa

I primi segnali d'allarme sull'assenza di limiti e di regole per la donazione in ambito internazionale provengono dai Comitati di Bioetica, in particolare da quelli di Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia che, in un documento congiunto del marzo 2025, chiedono l'introduzione di limiti internazionali al numero di bambini concepiti tramite un singolo donatore<sup>67</sup>, dal Comitato Consultivo per la Bioetica del Belgio che, nel 2022, raccomanda l'abolizione dell'anonimato obbligatorio dei donatori<sup>68</sup> e dalla Commissione Nazionale di Etica della Svizzera che, a seguito della propria direttiva per tutelare il benessere del nascituro nella PMA<sup>69</sup>, sta attualmente lavorando su un ulteriore documento riguardante le complesse problematiche connesse alla donazione, tra cui la distinzione tra genitorialità genetica e genitorialità legale e il diritto del bambino di conoscere la propria origine genetica<sup>70</sup>.

La prima e più urgente preoccupazione bioetica riguarda l'aumento del rischio di diffusione di malattie genetiche e di consanguineità a causa dell'assenza di limiti internazionali sul numero di bambini che ciascun donatore può concepire e in virtù dell'anonimato per i donatori stessi.

Le richieste dei Comitati di Bioetica si focalizzano sull'emanazione di regole internazionali che introducano un limite di bambini concepiti per ciascun donatore e sulla creazione di registri nazionali ed europei.

---

<sup>67</sup> Comitati di Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia, *Call for international limits on the number of children per sperm or egg donor*, Marzo 2025 ([https://etiskraad.dk/Media/638784921854270459/Nordic%20statement%20engelsk\\_end%20note.pdf](https://etiskraad.dk/Media/638784921854270459/Nordic%20statement%20engelsk_end%20note.pdf)).

<sup>68</sup> *Opinion by letter No n°14 - Anonymity of gamete donation*, cit.

<sup>69</sup> COMMISSIONE NAZIONALE D'ETICA PER LA MEDICINA UMANA CNE, *Direttive relative alla tutela del benessere del nascituro quale condizione per l'accesso alla medicina della procreazione* (art. 3 Legge sulla medicina della procreazione), 7 Dicembre 2023 ([www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Richtlinien/it/NEK-CNE\\_Richtlinien\\_Kindswohl\\_IT.pdf](http://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Richtlinien/it/NEK-CNE_Richtlinien_Kindswohl_IT.pdf)).

<sup>70</sup> COMMISSIONE NAZIONALE D'ETICA PER LA MEDICINA UMANA CNE, *La donazione di sperma*, documento in fase di elaborazione secondo le informazioni reperibili all'indirizzo: [www.nek-cne.admin.ch/it/pagina-iniziale-nek-cne/pagina](http://www.nek-cne.admin.ch/it/pagina-iniziale-nek-cne/pagina).

Tali pareri sono stati recepiti e fatti propri da alcuni ministri della salute dell'UE che hanno avanzato una proposta per l'adozione di regole comuni sulla donazione di sperma a livello europeo<sup>71</sup>, in particolare l'adozione di registri internazionali dal momento che tali donazioni avvengono anche oltre i confini dell'UE.

La vicepresidente del comitato per la sanità pubblica, Elena Nevado del Campo, ha radicato tali proposte nella Convenzione di Oviedo e nel suo divieto esplicito che il corpo umano e le sue parti non debbano costituire una fonte di profitto economico, a fronte dell'interesse finanziario che le banche private di crioconservazione traggono dalla manipolazione, dal congelamento e dalla conservazione di sperma e ovuli, nonché dalla selezione dei potenziali donatori. La previsione è che questa attività transfrontaliera continuerà a crescere, parallelamente alle questioni etiche e di salute pubblica che essa comporta<sup>72</sup>.

Il dibattito attualmente in corso per giungere ad un coordinamento legislativo europeo prende le mosse da un primo tentativo di armonizzazione del 2024, quando alcuni Paesi<sup>73</sup> proposero una regolamentazione comune per imporre un tetto massimo europeo al numero di figli per donatore e creare una rete condivisa tra le autorità sanitarie dei diversi Stati membri.

In tale direzione si colloca il successivo Regolamento SoHO (*Substances of Human Origin*)<sup>74</sup> che impone *standard* minimi di qualità e sicurezza per tutte le 'sostanze di origine umana', compresi gameti, embrioni, latte materno e midollo osseo, ma

---

<sup>71</sup> La proposta proviene dai ministri della salute di Svezia, Belgio, Finlandia, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Romania e Spagna. Si veda la nota diffusa da Euronews del 15 luglio 2025: <https://it.euronews.com/my-europe/2025/07/15/lue-puo-stabilire-regole-comuni-per-limitare-le-donazioni-di-sperma-e-ovuli?utm>.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

<sup>73</sup> La proposta provenne da Svezia e Belgio, con il sostegno di Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna.

<sup>74</sup> *Regolamento (Ue) 2024/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sui parametri di qualità e sicurezza per le sostanze di origine umana destinate all'applicazione sugli esseri umani e che abroga le direttive 2002/98/CE e 2004/23/CE*, pubblicato in GU europea del 17 luglio 2024 ([https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202401938](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401938)).

lascia comunque ampio margine di manovra alle leggi nazionali. Gli Stati membri avranno tempo fino al 2027 per recepirlo, ma la creazione di una banca dati europea condivisa è, al momento, ancora solo un'ipotesi.

L'attività dell'UE in tema di tutela dei gameti ha registrato una graduale evoluzione a partire dal 2004, quando fu emanata la Direttiva CE sui tessuti e le cellule umane<sup>75</sup>, considerata tutt'ora la norma principale in materia di donazione e trapianto di cellule e tessuti, inclusi gameti. Tale documento regola la qualità e la sicurezza di tessuti e cellule umani utilizzati in ambito terapeutico, come nel caso della fecondazione in vitro, e stabilisce requisiti minimi per la donazione, la raccolta, la conservazione e l'uso di gameti e degli stessi processi che riguardano il sangue e altri tessuti, inoltre, indica come requisiti principali gli *standard* di qualità e sicurezza per i gameti, la verifica della tracciabilità della donazione e dell'uso dei gameti e il monitoraggio e la regolazione dei centri di donazione.

Il successivo Regolamento CE 2007 sui medicinali derivati da cellule e tessuti umani<sup>76</sup> regola la produzione di terapie a base di cellule e gameti destinati a trattamenti clinici, includendo l'uso di gameti per la fecondazione assistita.

Ulteriori *standard* europei comuni sono fissati nel Regolamento UE 2014 sui farmaci per uso umano<sup>77</sup> che regolamen-

---

<sup>75</sup> Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, pubblicata in GU europea il 7 aprile 2004 (<https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2004/23/oj?locale=it>).

<sup>76</sup> Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, pubblicato in GU europea il 10 dicembre 2007 ([www.aifa.gov.it/documents/20142/648668/regolamento\\_1394\\_2007.pdf/4e9b6149-bbd3-6881-69ec-a0689fd5866a](http://www.aifa.gov.it/documents/20142/648668/regolamento_1394_2007.pdf/4e9b6149-bbd3-6881-69ec-a0689fd5866a)).

<sup>77</sup> Regolamento (UE) N. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE, pubblicato in GU europea il 27 maggio 2014 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0536>).

ta gli studi clinici compresi quelli che prevedono trattamenti a base di gameti o altre cellule umane.

In definitiva, il lavoro attuale in Europa riguarda l'armonizzazione di leggi sulla donazione di gameti e sull'anonimato dei donatori attraverso il processo di revisione del Regolamento SoHO.

In tale direzione vanno le consultazioni pubbliche attivate dalla Commissione Europea con le parti interessate (cliniche della fertilità, professionisti della salute e associazioni di donatori) per accogliere pareri su temi specifici, tra cui anonimato e tracciabilità dei donatori, nonché monitorare le normative nazionali per garantire che ogni paese rispetti gli obiettivi comuni di sicurezza e trasparenza, pur mantenendo il rispetto delle diverse tradizioni culturali in materia di fecondazione assistita.

Il processo di revisione del Regolamento SoHO rappresenta uno dei passaggi più complessi per il continente europeo, in quanto deve affrontare alcune delle questioni più delicate e controverse relative alla donazione di gameti e al trattamento etico delle donazioni, tenendo conto che sul tema della procreazione assistita ogni Stato membro UE ha una notevole autonomia legislativa.

## 7. *Considerazioni conclusive*

La direzione intrapresa verso l'armonizzazione delle leggi europee rappresenta una sfida intrisa di valori bioetici che toccano diritti personalissimi e inalienabili come, tra gli altri, il diritto alla vita, alla salute, la procreazione e la *privacy*.

Proprio nell'ambito della procreazione stiamo assistendo ad un'accelerazione senza precedenti da parte della medicina che individua sempre nuove tecniche per assecondare il desiderio di avere un figlio al di là dei limiti imposti dalla natura.

Sta aumentando, infatti, la domanda di gameti da parte di coppie infertili, di donne *single* e di coppie omosessuali a cui la scienza sta rispondendo con soluzioni tecnologicamente avanzate, a fronte di uno scenario regolatorio confuso e frammentato.

Tuttavia, dinanzi a un progresso scientifico che sembra spostare sempre più in là il limite del possibile, è doveroso riavvolgere il nastro e tornare a riflettere su quale sia il confine tra uso proprio e uso improprio della medicina.

Dall'obiettivo iniziale di 'terapia' per l'infertilità, la procreazione assistita ha via via assunto il ruolo di mezzo 'sostitutivo' della maternità, dando piena concretezza all'epiteto 'artificiale'. Abbiamo infatti notizia dei primi esperimenti di ectogenesi o 'utero artificiale'<sup>78</sup> in cui le donne potrebbero di-

---

<sup>78</sup> Negli USA, gli studi sull'utero artificiale sono al vaglio del *Pediatric Advisory Committee* (PAC) della FDA (*Food and Drug Administration*) per discutere i piani di sviluppo appropriati a stabilire la sicurezza e l'efficacia dei dispositivi di tecnologia dell'utero artificiale (AWT) destinati al trattamento di neonati estremamente prematuri, comprese le considerazioni normative ed etiche per gli studi '*first in human*' (FIH). Il PAC ritiene, tuttavia, che prima di poter utilizzare tale tecnologia sugli esseri umani, gli scienziati dovranno determinare il modello animale più appropriato per testarlo al fine di raccogliere dati, così come potrebbe essere necessaria anche una discussione sulla definizione di vitalità del feto, cioè sulla capacità di un essere umano di sopravvivere al di fuori dell'utero. Mentre negli USA si sta vagliando tale possibilità, fonti giornalistiche (tra le altre: <https://interestingengineering.com/innovation/china-worlds-first-pregnancy-humanoid-robot>) riportano la notizia di una *startup* tecnologica cinese di Guangzhou, Kaiwa Technology, che avrebbe svelato al World Robot Conference (WRC) 2025 di Pechino il primo *robot* umanoide in grado di portare a termine una gravidanza: si tratterebbe di un androide con un grembo artificiale incorporato, pensato per ospitare e far sviluppare un feto dall'impianto fino al parto. Secondo quanto riportato, la tecnologia del grembo artificiale sarebbe già consolidata in laboratorio: il feto si svilupperebbe immerso in un liquido amniotico sintetico e riceverebbe nutrienti attraverso un tubo collegato all'ombelico, simulando la gestazione naturale. All'interno, il feto si svilupperebbe in un ambiente che replica le condizioni del grembo materno: liquido amniotico artificiale, nutrizione tramite un tubo che simula il cordone ombelicale, e un sistema di monitoraggio costante. Inoltre, il *robot* sarebbe progettato per interagire con i genitori, simulando persino i movimenti di una gravidanza naturale. Il prototipo dovrebbe essere presentato nel 2026. Si fa presente che in merito a tale notizia non sono reperibili comunicati ufficiali provenienti dalla WRC o da fonti governative cinesi; le affermazioni provengono da interviste attribuite al dr. Zhang Qifeng, fondatore di Kaiwa Technology, e diffuse da media esteri. Come non raffrontare tale modalità comunicativa con quella avvenuta nel 2018 nel Secondo Summit Mondiale di Gene Editing (Hong Kong) dal dr. Jiankui HE, quando annunciò la nascita di due gemelle geneticamente modificate resistenti all'HIV? Anche in quel caso si trattò di dichiarazioni rilasciate dal medico e riportate a mezzo stampa, che scatenarono una durissima presa di po-

venire madri senza il coinvolgimento del proprio corpo, realizzando così il concetto di ‘autonomia riproduttiva’, tale da sostituire la riproduzione biologica con quella tecnologica<sup>79</sup>.

I sostenitori di tale scelta affermano, entusiasticamente, che una simile modalità libererebbe il corpo della donna dallo sfruttamento a cui è soggetta con la gestazione e permetterebbe di realizzare la perfetta uguaglianza tra uomo e donna<sup>80</sup>. Non può essere sottaciuto come tali teorie cancellino con un colpo di spugna puramente ideologico l'incommensurabile valore della gestazione e tutto ciò che la scienza ha dimostrato nel corso degli ultimi trent'anni sul microchimerismo fetale<sup>81</sup> (o ‘traffico cellulare’) durante la gravidanza e il relativo *bonding* materno-fetale<sup>82</sup>: meccanismi fondamentali per il be-

---

sizione in ambito scientifico ed etico; lo stesso dr. He fu condannato dal governo cinese a tre anni di reclusione e una multa di 3 milioni di yuan (385 mila euro) per aver condotto pratiche mediche illegali tramite esperimenti in cui sono nati bambini geneticamente modificati.

<sup>79</sup> Sull'argomento si veda: L. O'DONOVAN, *Pushing the boundaries: Uterine transplantation and the limits of reproductive autonomy*, in *Bioethics*, 2018, 8, pp. 489-498; C. HORN, *Gender, gestation and ectogenesis: self-determination for pregnant people ahead of artificial wombs*, in *J Med Ethics*, 2020, 11, pp. 787-788; V. HOOTON, E.C. ROMANIS, *Artificial womb technology, pregnancy, and EU employment rights*, in *Journal of Law and the Biosciences*, 2022, 1.

<sup>80</sup> S. KENNEDY, *Ectogenesis and the value of gestational ties*, in *Bioethics*, 2024, 38, pp. 643-649. Tra i sostenitori dell'ectogenesi si veda anche: E.C. ROMANIS, *Artificial Womb Technology and the Choice to Gestate Ex Utero: Is Partial Ectogenesis the Business of the Criminal Law?*, in *Med Law Rev.*, 2020, 2, pp. 342-374; S. SEGERS, *The path toward ectogenesis: looking beyond the technical challenges*, in *BMC Med Ethics*, 2021, 59; W. ZHANG, *Current Status and Future Development of Artificial Wombs: A Review*, in *Theoretical and Natural Science*, 2025, 81, pp. 100-108.

<sup>81</sup> Tra i numerosi studi sul significato e l'importanza del microchimerismo fetale si veda: CHAN ET AL., *Male Microchimerism in the Human Female Brain*, in *Plos One*, 26 Settembre 2012; E. SEDOV ET AL., *Fetomaternal microchimerism in tissue repair and tumor development*, in *Developmental Cell*, 2022, 12, pp. 1442-1452; V. CIRELLO ET AL., *Fetal cell microchimerism and susceptibility to COVID-19 disease in women*, in *Infection*, 2023, 4, pp. 1071-1078; P. SHANGARIS, S. EL HOSS, *Fetal microchimerism and beyond: a new player in regenerative medicine*, in *Haematologica*, 2023, 7; M. BESSER, *Foetal Microchimerism and the Human Female Brain*, in *Am J Biomed Sci & Res.*, 2024, 2.

<sup>82</sup> Tra i numerosi studi sul significato e l'importanza del *bonding* materno-fetale per il bambino e per la mamma si veda: S. MANCUSO, G. BENAGIANO, *Le sorprese e gli arcani della vita prenatale*, Soveria Mannelli, 2021; N. DE



nessere e lo sviluppo socio-emotivo del bambino e per la salute stessa della madre.

La più recente letteratura riporta anche studi rivolti al trapianto di utero su individui maschi che hanno effettuato o intendono effettuare la transizione di genere. La ricerca, per ora, è allo stadio preclinico, sugli animali, in particolare su ratti maschi castrati<sup>83</sup>, ma si sta già valutando la possibilità di utilizzare persone *transgender* da femmina a uomo (FtM: *female-to-male*) come candidati donatori per quanto riguarda gli aspetti istologici, chirurgici e sociali<sup>84</sup> ed è acceso il dibattito sulle sfide bioetiche e i limiti tecnici che tali procedure comportano.

Non ci addentreremo nelle complesse valutazioni bioetiche di simili prospettive che, tuttavia, nel più ampio contesto delle nuove tecniche di procreazione, richiedono una riflessione profonda sul fine della medicina e il suo uso improprio. È quanto mai urgente che la comunità bioetica si interroghi sulle colonne d'Ercole che non possono essere oltrepassate dalla scienza prima che sia violata l'essenza della medicina stessa: il principio ippocratico del *primum non nocere*.

Laddove la scienza medica lascia il terreno della terapia e sconfina nel campo sterminato dei desideri dimostra il pro-

---

WAAL, M.G.B.M. BOEKHORST, I. NYKLÍČEK, V.J.M. POP, *Maternal-infant bonding and partner support during pregnancy and postpartum: Associations with early child social-emotional development*, in *Infant Behav Dev.*, 2023, 72; X. ZHANG ET AL., *Associations of maternal antenatal bonding with neonatal meconium microbiota and the behavior temperament of infants: A prospective longitudinal study*, in *J Psychiatr Res.*, 2023, 163, pp. 159-165; L. CICIOLLA ET AL., *The Protective Role of Maternal-Fetal Bonding for Postpartum Bonding Following a NICU Admission*, in *Matern Child Health J.*, 2024, 1, pp. 11-18; H. NĚMCOVÁ, M. KUKLOVÁ, K. HRDLÍČKOVÁ ET AL., *The relationship between maternal psychopathology and maternal-fetal attachment: a cross-sectional study from the Czech Republic*, in *BMC Psychol.*, 2025, 248.

<sup>83</sup> R. ZHANG, Y. LIU, *A rat model of pregnancy in the male parabiont*, in preprint *BioRxiv*, 10 Giugno 2021; L. YANG ET AL., *Transplantation of the Uterus in the Male Rat*, in *Transplantation*, 2023, 10, pp. 2168-2178.

<sup>84</sup> M. API, A. BOZA, M. CEYHAN, *Could the female-to-male transgender population be donor candidates for uterus transplantation?*, in *Turk J Obstet Gynecol.*, 2017, 4, pp. 233-237; A.H. JAHROMI ET AL., *Uterine transplantation and donation in transgender individuals; proof of concept*, in *Int J Transgend Health*, 2021, 4, pp. 349-359; M. CARBONNEL ET AL., *Transgender Males as Potential Donors for Uterus Transplantation: A Survey*, in *J Clin Med.*, 2022, 20.

prio fallimento come scienza autonoma per indossare i panni dell'ancella asservita alle richieste via via più improbabili dei clienti.

Se ciò è oggetto di preoccupazione in numerosi ambiti specialistici, come, ad esempio, alcuni utilizzi della chirurgia estetica senza alcuna motivazione terapeutica o psicologica, ancor più apprensione suscita un uso della scienza priva di regole nel campo della procreazione.

Coraggiosa e quanto mai pertinente è la posizione di René Frydman, ginecologo e 'padre' del primo bambino francese nato in provetta, che mette in guardia da quella che definisce 'la tirannia della riproduzione'<sup>85</sup> che ha dato luogo ad un vero e proprio 'assolutismo' del desiderio di avere un figlio. La ricerca di tecniche procreative sempre più 'oltre il limite' sta contribuendo ad esacerbare il desiderio di avere figli a qualunque costo, rendendo ormai impossibile individuare il limite del loro utilizzo prima che si infranga inesorabilmente l'imperativo del *primum non nocere*.

Nella *vexata quaestio* dell'esistenza di un diritto a procreare è dirimente la posizione dell'UNESCO nel Report del 2019<sup>86</sup>, in cui si effettua una lucida distinzione tra un diritto inteso come 'libertà' e un diritto inteso come 'diritto o beneficio': il primo implica la protezione contro l'ingerenza dello Stato e la rimozione degli ostacoli all'esercizio della libertà, purché ciò non danneggi altri (diritti negativi); mentre il secondo implica anche la fornitura di assistenza da parte dello Stato e di altri per l'esercizio di tale diritto (diritti positivi).

Si sottolinea, inoltre, l'asimmetria tra il diritto di non procreare e il diritto di procreare, poiché non procreare è personale; procreare è interpersonale.

Ne consegue che il diritto alla procreazione non può essere considerato illimitato né obbligatoriamente garantito dallo Stato e che non è ammissibile definire il diritto alla genitorialità come il 'diritto ad avere figli' perché ciò ridurrebbe i figli a

---

<sup>85</sup> R. FRYDMAN, *La tyrannie de la reproduction*, Editions Odile Jacob, 2024.

<sup>86</sup> UNESCO. INTERNATIONAL BIOETHICS COMMITTEE, *Report of the IBC on assisted reproductive technologies (ART) and parenthood*, 2019. Reperibile all'indirizzo: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367957>.

proprietà o merci: il figlio come 'qualcosa', e non come 'qualcuno', che i genitori intenzionali hanno il diritto di 'avere'.

Ugualmente condivisibile è l'analisi effettuata nel Report in relazione alla pressione culturale e sociale esercitata sugli aspiranti genitori in un contesto di progresso tecnologico in grado di realizzare ogni desiderio e in un 'mercato riproduttivo' enfatizzati dai media.

Altri autori sottolineano come l'enfasi teorica e politica della libertà riproduttiva sull'autonomia e sul benessere delle persone si fondi su un quadro di riferimento incentrato sugli interessi dei procreatori e riduca i motivi ammissibili di interferenza da parte di terzi<sup>87</sup>, evidenziando la necessità di considerare gli effetti cumulativi demografici su vasta scala, non solo in termini quantitativi, ma anche (e soprattutto) qualitativi, dal momento che si tende a privilegiare la nascita di individui selezionati sulla base di specifiche caratteristiche.

Tale effetto, secondo taluni autori, consisterebbe nella 'manipolazione intenzionale delle dimensioni e della struttura delle popolazioni umane' secondo una sorta di 'ingegneria della popolazione'<sup>88</sup>, in un contesto di 'quadro cooperativo dominante' che finirebbe per favorire gli interessi di alcuni gruppi rispetto ad altri<sup>89</sup>.

Come si può evincere, il tema della libertà riproduttiva e dei suoi limiti è al centro di un vivace dibattito che abbraccia ogni ambito, non solo scientifico, ma anche filosofico, sociologico e giuridico.

La riflessione bioetica, tuttavia, non può non considerare anche un'altra prospettiva: quella del figlio, che interpreta qui il ruolo sbiadito di fondale di un palcoscenico in cui i protagonisti sono gli adulti alla ricerca di soddisfare il proprio desiderio

---

<sup>87</sup> G. CAVALIERE, *The problem with reproductive freedom. Procreation beyond procreators' interests*, in *Med Health Care Philos*, 2020, 1, pp. 131-140.

<sup>88</sup> C. HICKEY, N. RIEDER TRAVIS, J. EARL, *Population engineering and the fight against climate change*, in *Social Theory and Practice*, 2016, 42, pp. 845-870.

<sup>89</sup> A. BUCHANAN, *Choosing who will be disabled: Genetic intervention and the morality of inclusion*, in *Social Philosophy and Policy*, 1996, 13, pp. 18-46; A. BUCHANAN, *Beyond humanity? The ethics of biomedical enhancement*. Oxford University Press, Oxford, 2011.

alla genitorialità e i medici alla ricerca di soddisfare il proprio desiderio di superare le frontiere della scienza e della tecnica.

Ma è davvero così desueto tornare a considerare quel pilastro della medicina incarnato nell'alleanza medico-paziente in cui il patto avveniva tra due entità con le rispettive autonomie?

È davvero così impossibile ridare dignità al medico che, in scienza e coscienza (anch'esse desuete?) riesce a rifiutare le richieste del candidato procreatore che contraddicono il principio della beneficiabilità e dell'appropriatezza?

E infine, è così desueto tornare a porre al centro del dibattito anche il terzo soggetto, l'oggetto del desiderio, la parte più vulnerabile su cui ricadranno le scelte compiute da chi ha il potere decisionale?

Chi scrive ritiene che né le motivazioni lecite e comprensibili alla base del desiderio di procreare, né gli interessi economici che soggiacciono alle tecniche procreative possano tacitare le argomentazioni etiche riguardanti la tutela del superiore interesse del bambino.

**LUISA BORGIA, I ‘super donors’ seriali di sperma e lo scenario regolatorio europeo. Considerazioni biogiuridiche**

Le odierne tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita eterologa si collocano in un contesto regolatorio variegato e difforme tra i diversi Paesi europei ed extraeuropei. Tale assenza di regole certe e uniformi, unitamente alle infinite possibilità di aggirare i circuiti ufficiali e creare contatti personali tra donatori e riceventi attraverso la rete *internet*, ha permesso la proliferazione dei cosiddetti ‘super donors seriali’ che hanno generato decine – a volte centinaia – di figli in numerosi Stati del mondo.

Il presente articolo affronta le numerose implicazioni sanitarie, giuridiche e bioetiche di tale emergente e preoccupante problematica a partire dall’analisi delle sentenze processuali di recenti scandali internazionali. Viene affrontato il delicato e complesso rapporto tra il diritto all’anonimato del donatore e il diritto di conoscere le proprie origini del concepito, in una prospettiva biogiuridica. Sono illustrate tutte le normative attualmente esistenti nei singoli Paesi UE e in alcuni Paesi extra UE, giungendo, infine, a descrivere la comune strategia europea finalizzata alla creazione di un coordinamento legislativo comunitario in tema di donazione di gameti.

**Parole chiave:** procreazione assistita, gameti, ‘super-donors’ seriali, diritto all’anonimato, diritto di conoscere le proprie origini biologiche, bioetica, diritto.

**LUISA BORGIA, Serial ‘Super Donors’ of Sperm and the European Regulatory Scenario. Biolegal Considerations**

Current heterologous medically assisted procreation techniques are subject to a diverse and uneven regulatory environment across European and non-European countries. This lack of clear and uniform rules, combined with the endless possibilities of circumventing official channels and establishing personal contacts between donors and recipients through internet, has allowed the proliferation of so-called ‘serial super donors’ who have generated dozens – sometimes hundreds – of children in numerous countries around the world. This article addresses the numerous health, legal, and bioethical implications of this emerging and concerning issue, beginning with an analysis of court decisions related to recent international scandals. It addresses the delicate and complex relationship between the donor’s

## *Abstract*

right to anonymity and the right of the conceived child to know his or her origins, from a biolegal perspective. All the regulations currently in place in individual EU countries and in some non-EU countries are outlined, finally describing the common European strategy aimed at establishing EU legislative coordination regarding gamete donation.

**Key words:** assisted procreation, gametes, serial ‘super-donors’, right to anonymity, right to know one’s biological origins, bioethics, law.

Pietro Polieri

## **IL PROGRAMMA GLOBALE DELLA CHIESA CATTOLICA PER IL MONDO CONTEMPORANEO. LETTURA STRATIFICATA E ANALISI DELLA RICEZIONE MEDIATICA DEL DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV AL CORPO DIPLOMATICO ACCREDITATO PRESSO LA SANTA SEDE DEL 9 GENNAIO 2026\***

SOMMARIO: PRIMA PARTE. *Il discorso pontificio al Corpo Diplomatico: aspetti teorici e questioni concettuali* – 1. Introduzione. – 2. Il discorso pontificio al Corpo Diplomatico come atto teologico pubblico. – 3. Cristologia implicita e teologia dell'Incarnazione come chiave ermeneutica. – 4. Teologia della storia, Giubileo e tempo presente. – 5. La *Città di Dio* di Sant'Agostino come chiave ermeneutica del presente. – 6. Agostino, filosofia della storia e critica del potere politico. – 7. Diplomazia, giustizia e strumenti per la pace. – 8. Conclusioni (*Prima Parte*). Educazione, formazione dei leader e costruzione della pace duratura: dai contenuti del discorso papale alle possibili inferenze. – SECONDA PARTE. *Tra parola e diritto: il discorso di Papa Leone XIV al Corpo Diplomatico e la pluralità delle interpretazioni mediatiche* – 1. Introduzione e quadro metodologico. – 2. Verità, diritti e ordine globale (*Il Foglio*). – 3. Ordine, libertà e verità (*Il Giornale*). – 4. Chiamare la guerra, nominare i diritti (*Avvenire* 1). – 5. La vita come criterio indisponibile (*Avvenire* 2). – 6. Verità senza seduzioni (*La Nuova Bussola Quotidiana*). – 7. La vita come criterio, il linguaggio come campo di battaglia (*Pro Vita & Famiglia*). – 8. Conclusioni (*Seconda Parte*). – 8.1. Analisi comparativa dei temi principali del discorso papale affrontati nelle diverse sedi giornalistico-mediatiche. – 8.2. Dimensione diplomatica e ricezione mediatica del discorso. – 8.3. Il discorso di Leone XIV come testo geopolitico: sovranità, ordine multilaterale e dinamiche globali. – 9. Conclusioni generali. – 9.1. Proiezioni future e scenari di influenza internazionale. – 9.2. Tra continuità e innovazione: un'analisi storica comparativa. – 9.3. Dinamiche culturali e trasformazioni sociali: il discorso di Leone XIV come catalizzatore.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

PRIMA PARTE

*Il discorso pontificio al Corpo Diplomatico: aspetti teorici e questioni concettuali*

1. *Introduzione*

Il *Discorso del Santo Padre Leone XIV al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*<sup>1</sup> (d'ora in poi *DCD*), pronunciato il 9 gennaio 2026, si colloca in una tradizione consolidata della prassi pontificia, ma al tempo stesso si distingue per l'ampiezza dell'orizzonte teorico che assume e per la densità concettuale con cui interpreta il tempo presente. Non si tratta semplicemente di un intervento augurale o di una rassegna delle principali crisi geopolitiche in atto, bensì di un testo che ambisce a offrire una vera e propria *lettura teologica della storia contemporanea*, capace di interpellare tanto la coscienza dei singoli quanto le strutture politiche e giuridiche della comunità internazionale<sup>2</sup>.

Il carattere peculiare di questo discorso risiede anzitutto nel suo statuto composito e multiforme: esso è, nello stesso tempo, parola pastorale, riflessione teologica, intervento etico e atto di diplomazia spirituale. In quanto tale, non può essere adeguatamente compreso se ridotto a una sola di queste dimensioni. Il Papa parla come Vescovo di Roma e Successore di

---

<sup>1</sup> PAPA LEONE XIV, *Discorso al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, 9 gennaio 2026, [www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2026/january/documents/20260109-corpo-diplomatico.html](http://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/speeches/2026/january/documents/20260109-corpo-diplomatico.html).

<sup>2</sup> In merito alla cosiddetta 'teologia pubblica' cfr. *A companion to public theology*, a cura di S. KIM, K. DAY, Brill, Leiden-Boston, 2017; *Religion and democracy: Studies in public theology*, a cura di T. MEIREIS, R. SCHIED, Nomos, Baden-Baden, 2017; D.P. NILES, *Is God christian? Christian identity in public theology: An Asian contribution*, Fortress Press, Minneapolis, 2017; *Public theology in law and life*, a cura di B. EDGAR, P. BABIE, D. WILSON, ATF (Australia) Ltd., 2012; M. L. STACKHOUSE, *Christian ethics, practical theology, and public theology in a global era*, in *Reconsidering the boundaries between theological disciplines*, a cura di F.M. WELKER, LIT, Munster, 2005, pp. 99-111; *Public theology for the 21st Century: Essays in honour of Duncan B. Forrester*, a cura di W.F. STORRAR, A. R. MORTON, T&T Clark, London-New York, 2004.



Pietro, ma si rivolge a interlocutori che rappresentano Stati, istituzioni giuridiche e sistemi politici differenti; egli utilizza categorie teologiche classiche, innestandole in un'analisi della realtà internazionale segnata da conflitti armati, crisi del multilateralismo, ridefinizione dei diritti umani e mutamenti antropologici profondi<sup>3</sup>.

L'ipotesi interpretativa che guida il presente contributo è che il discorso di Leone XIV debba essere letto come un *atto teologico pubblico*, nel quale la fede cristiana, più che essere proposta come ideologia concorrente nello spazio politico, viene presentata come chiave ermeneutica capace di illuminare il senso ultimo della convivenza umana, della pace, del diritto e della storia. In questa prospettiva, il ricorso ampio e strutturante al pensiero di Sant'Agostino, e in particolare al *De Civitate Dei*, non ha, certamente, una funzione meramente ornamentale o citazionale, ma costituisce l'asse portante dell'intero impianto argomentativo<sup>4</sup>. Il Papa, infatti, non utilizza Agostino per rifugiarsi in una lettura spiritualistica o disincarnata della realtà; al contrario, egli assume la distinzione tra città di Dio e città terrena come strumento critico per smascherare le illusioni dell'autosufficienza politica, le derive dell'orgoglio collettivo e la tentazione di ridurre la pace a un prodotto della forza o della deterrenza. In tal senso, il suo discorso si presenta come una diagnosi teologico-filosofica del presente, nella quale le crisi geopolitiche, le ambiguità linguistiche, le tensioni giuridiche e le fratture antropologiche sono lette come sintomi di una più profonda perdita di orientamento trascendente.

Dal punto di vista metodologico, questo lavoro adotterà un approccio interdisciplinare rigorosamente controllato. L'analisi teologica si articolerà in dialogo con la filosofia della storia, l'antropologia filosofica e la filosofia politica. A essa si affiancheranno riflessioni specificamente dedicate alle implicazioni giuridiche del discorso, in particolare per quanto riguarda il diritto internazionale, il diritto umanitario, la libertà di co-

---

<sup>3</sup> Cfr. A.C. MACINTYRE, *Dopo la virtù. Saggio di teoria morale*, Armando, Roma, 2007.

<sup>4</sup> Cfr. J. WETZEL, *Augustine: A guide for the perplexed*, Continuum, London, 2010.

scienza e la libertà religiosa. L'obiettivo non è quello di esaurire il significato del discorso, ma di mostrarne la profondità sistematica e la capacità di generare pensiero. In un tempo segnato da una crescente frammentazione del sapere e da una riduzione funzionalistica del linguaggio politico, la parola pontificia si propone qui come luogo di sintesi, nel quale teologia, diritto e politica, invece di confondersi, si interrogano reciprocamente alla luce della verità sull'uomo e sul suo destino.

## 2. *Il discorso pontificio al Corpo Diplomatico come atto teologico pubblico*

*DCD* appartiene, formalmente, a un genere ben definito della prassi internazionale. Tuttavia, nel caso del Romano Pontefice, tale genere viene inevitabilmente trasceso. Dal momento, infatti, che il Papa non è soltanto un capo di Stato, né semplicemente il rappresentante di una comunità religiosa tra le altre, la sua parola si colloca in uno spazio singolare, nel quale l'autorità spirituale e la responsabilità storica si intrecciano senza confondersi. Nel discorso di Leone XIV, dunque, questa singolarità emerge con particolare chiarezza. Fin dalle prime battute, l'orizzonte non è limitato alla cortesia diplomatica o al rafforzamento delle relazioni bilaterali, ma si apre a una riflessione complessiva sul «nostro tempo», definito come travagliato da un numero crescente di tensioni e conflitti. Tale sguardo, che non è quello dell'analista politico né dello stratega militare, è piuttosto quello del pastore che interpreta la storia alla luce della fede. In questo senso, la parola papale può essere definita come *atto teologico pubblico*, nel quale la teologia, non rimanendo confinata all'ambito intra-ecclesiale, si espone nella sfera pubblica come proposta di senso e criterio di discernimento. Quest'esposizione, però, lungi dall'avvenire in forma normativa diretta – il Papa non detta programmi politici né soluzioni tecniche –, si esplica attraverso una lettura sapienziale della realtà, che interroga le coscienze e richiama alla responsabilità morale. E se, ordinaria-

mente, ogni discorso pubblico possiede una dimensione performativa, nel caso del Papa essa assume un carattere ancora più specifico. La parola pontificia, infatti, non limitandosi a descrivere il mondo, contribuisce a configurare un orizzonte di significato entro il quale quello può essere compreso e giudicato. Quando, per esempio, Leone XIV parla della *crisi del multilateralismo*, della guerra tornata *di moda* o del *corto circuito dei diritti umani*, egli non introduce semplicemente delle categorie analitiche, ma invita i suoi interlocutori a riconoscere la gravità morale di tali fenomeni. Tale performatività, che è radicata in una concezione teologica della parola, affonda le sue radici nella rivelazione biblica. La parola, nella tradizione cristiana, per dirla diversamente, è chiamata a essere vera, giusta e orientata al bene. Il Papa, di conseguenza, richiama esplicitamente questa dimensione quando denuncia la crisi del linguaggio e l'ambiguità semantica che caratterizzano il dibattito pubblico contemporaneo<sup>5</sup>, fino a trasformare le parole in strumenti di manipolazione e di violenza simbolica. In tal modo, *DCD* si propone esso stesso come esempio di un uso responsabile della parola, ancorato alla verità e capace di aprire spazi di dialogo autentico.

Uno degli elementi più rilevanti del discorso di Leone XIV è l'insistenza sulla responsabilità personale e collettiva nella costruzione della storia. Riprendendo la prospettiva agostiniana delle due città, il Papa sottolinea che esse prendano forma anche, e soprattutto, nell'interiorità degli esseri umani. La storia, in questa visione, piuttosto che prodotto di forze anonime o di determinismi economici e geopolitici, è la sede nella quale si manifesta la libertà dell'uomo, con le sue scelte di amore o di orgoglio. Un'impostazione, questa, che ha conseguenze sostanziali per la comprensione dell'agire politico e diplomatico, nel senso che essa esclude tanto il *cinismo realistico*, che riduce la politica alla gestione degli interessi, quanto l'*utopismo astratto*, che ignora la complessità del reale. Al loro posto viene proposta una visione nella quale l'etica si configura come l'anima più profonda della stessa politica. In tale

---

<sup>5</sup> Cfr. J. HABERMAS, *Tra scienza e fede*, Roma-Bari, 2006.

direzione, *DCD* si appalesa come un invito a recuperare una concezione alta della responsabilità, nella quale il potere, non fine a se stesso, è servizio della pace, della giustizia e della dignità della persona umana.

### 3. *Cristologia implicita e teologia dell'Incarnazione come chiave ermeneutica*

Sebbene *DCD* non si presenti come un testo cristologico in senso stretto, la cristologia ne costituisce uno dei fondamenti più profondi e strutturanti. Essa, difatti, opera in modo implicito e costante, quale criterio ermeneutico capace di orientare la lettura della storia, della politica e delle relazioni internazionali<sup>6</sup>. Il riferimento al mistero del Natale, poi, inserito nel contesto del Giubileo appena concluso, e che non ha una funzione meramente devozionale, introduce una visione teologica precisa, secondo cui Dio ha scelto di entrare nella storia umana assumendone la carne, le fragilità e le contraddizioni. Per questo, visto che l'Incarnazione, nell'orizzonte interpretativo cristiano, esclude ogni dualismo radicale tra il divino e l'umano, tra il sacro e il profano, e dato che afferma quanto la storia non sia uno spazio estraneo a Dio, né un ambito da cui il credente dovrebbe ritirarsi per salvaguardare la propria fede, la storia medesima diventa la dimensione nella quale la Rivelazione si dispiega e nel quale l'uomo è chiamato a cooperare responsabilmente con l'azione divina. Ed è proprio su questo sfondo che si comprende l'insistenza del Papa sul coinvolgimento dei cristiani nella città terrena e sulla loro responsabilità nei confronti delle istituzioni politiche e sociali. Così, la cristologia implicita del discorso si oppone tanto a una visione secolaristica, che confina la fede nella sfera privata, quanto a una concezione teocratica, che pretenderebbe di imporre direttamente il contenuto della Rivelazione come norma poli-

---

<sup>6</sup> Cfr. K. RAHNER, *Foundations of christian faith: An introduction to the idea of christianity*, Seabury Press, New York, 1978.

tica. L'Incarnazione fonda, invece, una presenza cristiana nel mondo che è testimoniale, critica e dialogica.

Un altro passaggio particolarmente significativo del discorso è il riferimento a Cristo come *medico celeste*, evocato nel contesto del pellegrinaggio giubilare e dell'atto del varco delle Porte Sante. Questa immagine, profondamente radicata nella tradizione patristica, veicola una precisa antropologia teologica, per la quale, da un lato, l'uomo che attraversa la soglia giubilare è un uomo ferito, portatore di domande, di dolori e di fragilità, dall'altro, la salvezza cristiana, che non consiste nella negazione di tali ferite, al contrario le assume e le trasfigura<sup>7</sup>. Tale antropologia della ferita, dunque, manifesta chiare implicazioni anche sul piano politico e giuridico, dato che impedisce di costruire modelli sociali fondati su un'idea astratta e autosufficiente dell'essere umano, come se fosse possibile progettare istituzioni perfette prescindendo dalla vulnerabilità, dal limite e dal peccato. Allo stesso tempo, essa rifiuta ogni visione pessimistica che riduca l'uomo a un soggetto irrimediabilmente corrotto e incapace di giustizia. Il riferimento cristologico al medico, inoltre, suggerisce una concezione della politica e del diritto come strumenti di cura, orientati alla

---

<sup>7</sup> Sull'immagine del *Christus medicus* nella teologia cristiana, in generale, e in quella patristica, in particolare, cfr. M. MITRI, *Le Christ-médecin. La divinisation de l'homme comme guérison selon Grégoire de Nysse*, Domuni Press, Toulouse, 2024; A.I. PEIRATS NAVARRO, *Christus medicus: teologia i metàfora dela curació espiritual*, in *Zeitschrift für Katalanistik*, 35 (2022), pp. 203-237; B.A. KAMINSKA, *Images of miraculous healing in the Early Modern Netherlands*, Brill, Leiden-Boston, 2021, e in modo specifico il Capitolo 2, dal titolo «*Christus Medicus and beyond: The thaumaturgic power of Christ and medical metaphors in the Premodern Netherlands*»; C. GRUNDMANN, *Christ as physician: The ancient Christus medicus trope and Christian medical missions as imitation of Christ*, in *Christian Journal of for Global Health*, 5 (2018), 3, pp. 3-11; J.A. STEIGER, *Medizinische Theologie: Christus medicus und theologia medicinalis bei Martin Luther und im Luthertum der Barockzeit*, Brill, Leiden, 2005; *Io ti guarirò. Antologia patristica su Cristo medico dei corpi e delle anime*, a cura di L. Coco, Bresso di Teolo (Padova), 2013; J. NICOLAE, «*Christus praedicator / medicator*» homiletical, patristic and modern elements of theologia medicinalis, in *European Journal of Science and Technology*, 8 (2012), Supplement 2, pp. 15-27; E. PAVESI, «*Christus patiens*», «*Christus medicus*», in *Cultura&Identità*, 11 (2011), pp. 75-84; R. ARBESBANN, *The concept of "Christus medicus" in St. Augustine*, in *Traditio*, 10 (1954), pp. 1-28.

ricomposizione delle ferite sociali e alla tutela dei più deboli. In questo quadro si inseriscono le numerose prese di posizione del Papa in favore dei civili coinvolti nei conflitti armati, dei migranti, dei detenuti, dei malati e degli anziani. E la medesima cristologia, pur rimanendo implicita, arriva a fornire il criterio ultimo per valutare la bontà o la perversione delle strutture storiche.

Un ulteriore aspetto essenziale della cristologia sottesa al discorso di Leone XIV è il suo netto rifiuto dell'ideologia<sup>8</sup>. Essa ultima, intesa come sistema chiuso di idee, che pretende di spiegare e governare la realtà a partire da principi astratti, è incompatibile con la logica dell'Incarnazione, la quale, infatti, afferma che la verità si è manifestata nella concretezza di una vita umana, in un tempo e in un luogo determinati, e che ogni pretesa di assolutizzare schemi concettuali rischia di tradire il reale. Quando, insomma, il Papa critica il linguaggio ambiguo, le nuove forme di manipolazione semantica e l'imposizione di categorie ideologiche in nome di una presunta inclusività, egli si muove implicitamente su questo terreno cristologico, nel quale la verità, per nessuna ragione prodotto di una costruzione linguistica arbitraria, ha un riferimento oggettivo nella realtà e, in ultima istanza, nella persona di Cristo, «via, verità e vita» (*Gv* 14,6). Tale schema concettuale consente al Papa di difendere la libertà di coscienza e la libertà religiosa senza scivolare in una sorta di relativismo etico. Sotto questo profilo, la coscienza diventa lo spazio dell'incontro tra la persona e la verità, così come la libertà si propone quale possibilità di aderire responsabilmente al bene, cosicché proprio la cristologia implicita del discorso giunge a fondare una concezio-

---

<sup>8</sup> La critica papale alle forme ideologiche che pretendono di risolvere la complessità storica con schemi astratti trova eco nel dibattito contemporaneo sulla teologia politica. Su questo, sulla relazione tra verità cristiana e retoriche ideologiche, e, principalmente, su come la vita comunitaria, la formazione del carattere, le pratiche e la fede cristiane contribuiscano, nel complesso, tanto a costruire una società più equa e umana, basata sui principi di compassione, giustizia e integrità, quanto a plasmare un'etica sociale, che promuova il bene comune e la convivenza responsabile cfr. S. HAUERWAS, *A community of character: Toward a christian social ethic*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1981.

ne robusta della libertà, in grado di resistere alle derive autoritarie e alle dissoluzioni relativistiche.

Il riferimento finale alla Pasqua, poi, con l'immagine del Giusto che perdona i suoi persecutori, introduce una dimensione determinante per comprendere la concezione cristiana della pace proposta nel discorso. Questa, nella prospettiva di Leone XIV, piuttosto che essere il risultato di un equilibrio di forze o, tantomeno, l'esito di una vittoria militare, è fattualmente il frutto di una giustizia riconciliata, idonea a spezzare proprio la spirale della violenza. E ciò secondo una visione, che trovando un fondamento cristologico nella Croce e nella Risurrezione, si pone in aperta tensione con le logiche dominanti delle relazioni internazionali, centrate sulla deterrenza, sulla corsa agli armamenti e, sempre più, sull'impiego di tecnologie avanzate, inclusa l'Intelligenza Artificiale. Senza negare la complessità delle situazioni storiche concrete, il Papa, in pratica, richiama la necessità di un criterio più alto, in grado di giudicare criticamente l'uso della forza e di orientare l'azione politica verso orizzonti di riconciliazione. In tal modo, la cristologia implicita del discorso non rimane confinata alla sfera della fede personale, ma si traduce in una proposta esigente per la vita pubblica: Cristo, medico e riconciliatore, diventa, in definitiva, il paradigma di una politica che non rinuncia al realismo e che rifiuta, al contempo, di identificare questo con il cinismo.

#### *4. Teologia della storia, Giubileo e tempo presente*

Nel discorso di Leone XIV, il riferimento al Giubileo non si esaurisce nella cronaca ecclesiale di un evento straordinario appena terminato, ma assume una funzione teologica di notevole portata. Il Giubileo viene, di fatto, presentato come una *categoria interpretativa del tempo*, capace di rivelarne la struttura profonda e il suo orientamento ultimo. In una cultura contemporanea segnata da una concezione segmentata, franta e accelerata del tempo, ridotto spesso a pura successione di istanti o a risorsa da ottimizzare, il Giubileo reintroduce una dimen-

sione qualitativa e simbolica, nella quale il tempo diventa dimensione di grazia, di conversione e di rinnovamento. Dal punto di vista biblico e teologico, il Giubileo richiama l'idea di un tempo 'altro', non separato dalla storia ordinaria e atto a interromperne le logiche di accumulazione, di dominio e di esclusione. È il tempo della restituzione, della liberazione, della riconciliazione. Inserendo il riferimento giubilare all'inizio del suo discorso, il Papa, in pratica, suggerisce che anche la storia contemporanea, pur segnata da conflitti e ingiustizie, rimane aperta a una possibilità di riscatto che, oltre a nascere dagli sforzi umani, prende corpo soprattutto dall'iniziativa di Dio, convinzione, questa, che contrasta radicalmente con una lettura fatalistica della storia, secondo la quale le dinamiche geopolitiche sarebbero governate da necessità ineluttabili. Il Giubileo afferma, invece, che il tempo è sempre abitabile dalla speranza, perché non è chiuso in se stesso, ma orientato escatologicamente.

Un elemento centrale del discorso di Leone XIV è, poi, sicuramente, la *memoria*, in particolare quella legata alla figura del suo predecessore, Papa Francesco, e agli eventi recenti che hanno segnato la vita della Chiesa e del mondo. Questa memoria, lontana da meri nostalgismi o semplici commemorazionismi affettivi, assume la forma, anche in questo caso, di un vero e proprio *atto teologico*, per cui ricordare significa riconoscere l'azione di Dio nella storia concreta e assumere la responsabilità di custodirne i frutti. La memoria teologica, così intesa, si oppone, quindi, tanto all'oblio quanto alla manipolazione del passato. E in un contesto culturale nel quale la storia viene spesso riscritta in funzione di interessi ideologici o geopolitici, il Papa richiama implicitamente la necessità di una memoria veritiera, che faccia i conti con le ferite del passato senza, però, strumentalizzarle. Questo vale, in modo specifico, per le grandi tragedie del Novecento, come la Seconda Guerra Mondiale, richiamata, oltre che esplicitamente nel discorso, anche indirettamente attraverso il riferimento alla nascita delle Nazioni Unite. La memoria diventa, quindi, una componente imprescindibile della teologia della storia, nella misura in cui impedisce di assolutizzare il presente e di recidere il legame con le lezioni apprese attraverso il dolore e il sacrificio di intere ge-



nerazioni. Assodato questo, dall'angolo visuale di Leone XIV, la storia si identifica con quel processo in cui si manifestano le scelte morali degli individui e delle comunità politiche. Riprendendo implicitamente l'impostazione agostiniana, il Papa sottolinea che ciascuno sia protagonista della storia, dunque responsabile del suo corso, e che non esistano spettatori innocenti, con la conseguenza che anche l'indifferenza, l'omissione e il silenzio contribuiscono a plasmare il volto del mondo. Quest'affermazione, a ben guardare, ha sicuramente un peso particolare nel contesto del discorso al Corpo Diplomatico: i rappresentanti degli Stati sono chiamati a riconoscere che le loro decisioni, oltre ad avere conseguenze tecniche o strategiche, incidono, soprattutto e profondamente, sulla vita concreta delle persone, e dei più vulnerabili in maniera peculiare. E così la teologia della storia proposta dal Papa disvela l'illusione di una politica moralmente neutra e richiama la necessità di un discernimento etico continuo. Solo sotto questa luce, la storia si prospetta quale ambito nel quale si intrecciano libertà umana e provvidenza divina, senza che l'una annulli l'altra.

Un altro tratto distintivo di *DCD* è la sua insistenza sul carattere intrascutabile del *tempo presente*. Richiamando l'espressione di Papa Francesco sul *cambiamento d'epoca*, il Papa suggerisce che oggi non ci si trovi semplicemente di fronte a una fase transitoria, ma a un momento di svolta, nel quale sono in gioco i fondamenti stessi della convivenza umana, condizione che conferisce al presente un carattere di *kairós*, di 'tempo opportuno', che esige scelte chiare e coraggiose<sup>9</sup>. Il *kai-*

---

<sup>9</sup> In merito all'idea di *kairós* nella sua relazione con la teologia pubblica, con peculiare enfasi posta su suoi aspetti distintivi come contestualità, criticità e cambiamento, e in ordine allo sviluppo di teologie del *kairós in ambito sudafricano (e palestinese, oltre che al loro dialogo creativo)*, cfr. T.G. GXHAWEN, C. TWALA, *The Kairos document, church(es), Christianity and the liberation struggle in South Africa during the 1980s: A reappraisal*, in *Interdisciplinary Journal of Sociality Studies*, 5 (2025), 2, p. a03; S. ENSMINGER, *Kairos, history, and religion: Some insights on Tillich's understanding of revelation in dialogue with Karl Barth*, in *Returning to Tillich: Theology and legacy in transition*, a cura di R. RE MANNING, S. SHEARN, Walter de Gruyter, Berlin, 2018, pp. 63-71; C. LE BRUYNS, *The rebirth of Kairos theology and its implications for public theology and citizenship in South Africa*, in *Missionalia*, 3 (2015),

*rós*, dunque, è il tempo della decisione, nel quale l'indecisione stessa diventa una scelta. E in questa prospettiva vanno lette le prese di posizione del Papa sulla guerra, sul multilateralismo, sui diritti umani e sulla dignità della vita, che si presentano come appelli sorgenti dalla consapevolezza che il tempo a disposizione non sia infinito e che le occasioni mancate possano avere conseguenze irreversibili. Tutto questo all'insegna di quella sopra menzionata teologia della storia, che rifiuta l'ottimismo ingenuo e il pessimismo paralizzante, e che invita piuttosto a un realismo speranzoso, fondato sulla convinzione che la storia, pur segnata dal peccato e dal conflitto, rimanga effettivamente aperta all'azione redentrice di Dio.

Infine, il discorso di Leone XIV mostra con chiarezza come l'orizzonte escatologico non indebolisca, ma, al contrario, rafforzi l'impegno storico, se si pensa al fatto che l'attesa della città celeste conduca concretamente a una presenza più responsabile e critica nella città terrena<sup>10</sup>. Ed è proprio perché la storia non è l'ultima parola che essa può essere 'dimorata' con libertà, senza 'dogmatizzare' il potere, il successo o la vittoria, secondo una visione, per l'appunto, escatologica, che costituisce uno dei contributi più significativi del discorso pontificio al dibattito contemporaneo sulla politica e sulla pace, e in virtù della quale il Papa ricorda che, a fronte di un mondo che tende a cercare salvezze immanenti e soluzioni definitive all'interno della storia, ogni costruzione umana è provvisoria e che solo il riferimento a un bene trascendente può impedire alla politica di trasformarsi in idolatria.

---

pp. 460-477; D. CORMICK, *A response to a new Kairos Document: A word of the ANC in these times*, Diakonia Council of Churches, 2012; A. NOLAN, *Kairos theology*, in *Doing theology in context: South African perspectives*, a cura di J.W. DE GRUCHY, C. VILLA-VICENCIO, Maryknoll (New York)-Cape Town, Orbis Books-David Philip, 1994, pp. 212-218; KAIROS THEOLOGIANS, *The Kairos Document: Challenge to the church. A theological comment on the political crisis in South Africa*, Kairos Theologians, Johannesburg, 1985. Sul significato filosofico e politico di *kairós* si veda G. MARRAMAO, *Kairós. Apologia del tempo debito*, Torino, 2020.

<sup>10</sup> Il collegamento tra escatologia e impegno storico trova riverbero in studi teologici contemporanei, tra cui W. PANNENBERG, *Systematic theology*, 3, Eerdmans, Grand Rapids, 1998.

5. *La Città di Dio di Sant'Agostino come chiave ermeneutica del presente*

Il ricorso, esteso e coerentemente organizzato, al pensiero di Sant'Agostino nel discorso di Papa Leone XIV, per nulla casuale né tantomeno meramente erudito, rappresenta, piuttosto, una scelta teologica e culturale di una rilevanza cospicua<sup>11</sup>, che segnala la volontà di reintrodurre nello spazio pubblico una riflessione in grado di contemperare trascendenza e immanenza, fede e storia, interiorità e istituzioni<sup>12</sup>. E ciò nel senso specifico in cui Agostino viene, di fatto, proposto come interlocutore privilegiato per comprendere le tensioni profonde della modernità avanzata proprio in un tempo segnato dalla crisi delle grandi narrazioni e dalla frammentazione del sapere.

Per quanto concerne specificamente il testo del *De Civitate Dei*, esso nasce, come ricorda lo stesso Papa, in un contesto di crisi epocale, ovvero il sacco di Roma del 410 d.C., che aveva infranto l'illusione dell'eternità dell'Impero e aveva generato un senso diffuso di smarrimento<sup>13</sup>, rispetto a cui Agostino risponde non con una difesa apologetica dell'ordine politico esistente, né con una condanna indiscriminata del mondo, ma con una rilettura radicale della storia alla luce della Rivelazione cristiana<sup>14</sup>, ovvero con un movimento responsivo ermeneutico che Leone XIV riprende, pari, per interpretare il 'nostro tempo'. Il ritorno di Agostino nello spazio pubblico, dunque, si prospetta come vero e proprio atto critico, perché segnala l'insufficienza delle categorie puramente secolari nel rendere conto della complessità del reale<sup>15</sup> e perché invita a recuperare una visione più profonda dell'agire umano e delle sue motivazioni ultime.

---

<sup>11</sup> Cfr. R. DODARO, *Christ and the just society in the thought of Augustine*, Belknap Press Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

<sup>12</sup> Cfr. C. TAYLOR, *L'età secolare*, Milano, 2009.

<sup>13</sup> Cfr. SANT'AGOSTINO, *La città di Dio*, Roma, 2000, lib. I, capp. 1-7.

<sup>14</sup> Cfr. R.A. MARKUS, *Saeculum: History and society in the theology of St Augustine*, Cambridge University Press, Cambridge, 1970.

<sup>15</sup> Cfr. E. GREGORY, *Politics and the order of love: An Augustinian ethic of democratic citizenship*, University of Chicago Press, Chicago, 2008.

V'è da considerare, comunque, che uno dei rischi più frequenti nella ricezione del pensiero agostiniano è la riduzione della dottrina delle due città a un dualismo manicheistico rigido e schematico: da un lato, la Chiesa e il bene, dall'altro, lo Stato e il male; da una parte, il cielo, dall'altra, la terra. Invece, il discorso di Leone XIV mostra una comprensione fine e matura di questa categoria, insistendo sulla coesistenza delle due città fino alla fine dei tempi e sulla loro dimensione non solo esteriore, ma anche interiore. Le due città, nella prospettiva agostiniana, rimarcata da Leone, non coincidendo con istituzioni storiche determinate, sono piuttosto due orientamenti fondamentali dell'amore, cioè l'*amor Dei*, che conduce alla città di Dio, e l'*amor sui*, che fonda la città terrena<sup>16</sup>. Una distinzione che consente di superare ogni identificazione ideologica tra un ordine politico e il bene assoluto, così come ogni demonizzazione aprioristica delle istituzioni civili<sup>17</sup>. La città terrena, in definitiva, pur segnata dalla fragilità e dal peccato, è quella entro la quale gli esseri umani sono chiamati a vivere, a governare e a cercare la giustizia. In questo senso, l'interpretazione agostiniana proposta dal Papa si rivela particolarmente feconda per il dialogo con la modernità politica, dato che rifiuta sia la sacralizzazione dello Stato sia la sua riduzione a mera arena di interessi contrapposti, restituendo la politica alla sua dimensione propriamente umana e morale, quale sfera di decisioni che riflettono l'orientamento profondo del cuore.

Altrettanto interessante dal punto di vista esegetico-pratico, in *DCD*, è la descrizione della città terrena come luogo segnato dall'*amor sui* fino al disprezzo di Dio. Questa formula agostiniana, lungi dall'essere un giudizio astratto, viene applicata dal Papa a fenomeni concreti della contemporaneità, quali, ad esempio, il nazionalismo esasperato, la brama di dominio, la riduzione della pace a strumento di affermazione del proprio potere<sup>18</sup>. In termini meno astratti, l'*amor sui*, nella

<sup>16</sup> Cfr. SANT'AGOSTINO, *La città di Dio*, cit., lib. XIV, capp. 28-29.

<sup>17</sup> Cfr. O. O'DONOVAN, *The desire of the nations: Rediscovering the roots of political theology*, Cambridge University Press, Cambridge, 1996.

<sup>18</sup> Cfr. J.B. ELSHTAIN, *Augustine and the limits of politics*, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1995.

lettura agostiniana, che è traducibile soprattutto in termini di orgoglio che si chiude alla relazione e alla trascendenza, genera strutture di potere che, pur presentandosi come garanti dell'ordine e della sicurezza, finiscono per produrre violenza e distruzione, andando, così, a delineare una dimensione di senso entro cui va letta la critica del Papa alla *diplomazia della forza* e alla *normalizzazione della guerra* come strumento di risoluzione dei conflitti. Ma il punto qualificante di questa analisi sta, soprattutto, nel suo realismo disincantato. Infatti, Agostino, e con lui Leone XIV, che non idealizza la politica né presume che sia possibile eliminare il conflitto dalla storia, per lo meno smonta l'ipocrisia di una violenza generatrice di una pace autentica, riportando alla piena consapevolezza che una pace che nasca dalla vittoria militare è, al più, una tregua precaria, fondata sul soggiogamento dell'altro e destinata a essere continuamente minacciata.

Sempre, poi, all'interno della lettura agostiniana di Leone XIV è vibrante l'idea della responsabilità specifica dei cristiani nella città terrena, in base alla quale essi sono chiamati a vivere nel mondo senza appartenervi totalmente, orientando il loro cuore alla città celeste e assumendosene pienamente i compiti storici che derivano dalla convivenza civile. Tenuta sullo sfondo tale costruzione concettuale, in *DCD* questa responsabilità si traduce in un invito implicito ai credenti – e in particolare a coloro che ricoprono ruoli pubblici – a non rinunciare all'etica cristiana nell'esercizio del potere. Perciò, lungi dal proporre un modello confessionale di Stato, il Papa richiama piuttosto la necessità di una coerenza interiore, nella quale le decisioni politiche siano illuminate da una visione integrale dell'uomo. Orientamento che incide notevolmente sul diritto e sulle istituzioni internazionali: se è vero, infatti, che la storia, come sopra rilevato, è il luogo della responsabilità, allora le norme giuridiche non possono essere ridotte a strumenti tecnici privi di fondamento etico, ma devono, piuttosto, riflettere una concezione della giustizia che tenga conto della dignità di ogni persona e del bene comune.

In conclusione, si può affermare che la *Città di Dio* affiori nel discorso di Leone XIV come una categoria di critica perma-

nente del potere, che impedisce di assolutizzare qualsiasi ordine politico o giuridico e che ricorda che ogni costruzione storica sia provvisoria e sottoposta a giudizio, e ciò secondo una funzione problematizzativa oltremodo 'liberante', in proporzione al fatto che essa emancipa la politica dalla falsa credenza di essere autosufficiente, restituendola, così, alla sua vocazione originaria di servizio. E, tenuto conto che, attualmente, il potere tende a giustificare se stesso appellandosi all'efficienza, alla sicurezza o al progresso tecnologico, proprio la voce di Agostino, ripresa dal Papa, risuona vivamente come un richiamo alla verità più profonda dell'umano, che indirizza a considerare che, solo riconoscendo che la città terrena non si configura come approdo finale e ultimativo, è possibile costruire una convivenza più retta e più riconciliata, aperta alla speranza proveniente da Dio.

## 6. *Agostino, filosofia della storia e critica del potere politico*

Continuando, solo per meglio specificarla, l'analisi dell'insegnamento agostiniano contenuto in *DCD*, è da prendere in esame che Papa Leone XIV assuma in modo esplicito nel suo discorso il rifiuto, tipico della postura teoretica del Vescovo di Ippona, di ogni forma di determinismo storico. Contro l'idea, antica e moderna, che la storia sia governata da leggi necessarie e impersonali, Agostino, infatti, afferma con forza il ruolo in essa della libertà umana e della responsabilità morale, che la configurano piuttosto come un dramma aperto, nel quale si intrecciano le scelte degli uomini e il disegno provvidenziale di Dio. In *DCD*, questa impostazione – che, come si è sopra analizzato, emerge chiaramente quando il Papa rifiuta l'idea che la guerra, la corsa agli armamenti o l'indebolimento del multilateralismo siano esiti inevitabili di dinamiche geopolitiche incontrollabili, mentre, al contrario, egli insiste sul fatto che tali fenomeni siano il risultato di decisioni precise, spesso motivate dall'orgoglio, dalla paura o dalla volontà di dominio – rivela ed espone che quella filosofia della storia, sottesa alle parole del

Pontefice, e in questa sede ormai ben evidenziata ed esplicitata, è dunque una filosofia della responsabilità, che chiama in causa direttamente i soggetti politici e si presenta con un valore critico di grande attualità, grazie a cui il Papa può permettersi di affermare che la necessità invocata è spesso una costruzione ideologica, funzionale a legittimare l'uso della forza.

Accanto a tali valutazioni, non è possibile, però, tralasciare di dire che la riflessione agostiniana sul potere politico ruoti attorno a una nozione centrale, evocata nel discorso di Leone XIV, ovvero la *tranquillitas ordinis*<sup>19</sup>. La pace, che per Agostino, non è semplice assenza di conflitto, né equilibrio precario di interessi contrapposti, si presenta, piuttosto, come l'ordine giusto delle relazioni<sup>20</sup>, fondato sul riconoscimento della verità dell'uomo e del suo fine ultimo, sulla centralità di cui viene disegnata una concezione che consente di distinguere tra ordine autentico e ordine apparente. Se, infatti, un ordine imposto con la forza, che sacrifica la giustizia e la dignità delle persone, può garantire una stabilità temporanea, ma non genera pace, e, addirittura, prepara il terreno per nuove forme di violenza e di ribellione, allora è chiaro che al Papa non rimanga che criticare le logiche di deterrenza e le forme di impiego della guerra come strumento di relazione politica internazionale.

Ancora, in continuità con Agostino è la critica leoniana alle false rappresentazioni della storia, in particolare quelle alimentate da un nazionalismo esasperato, nel senso che, quando la storia viene piegata a giustificare l'orgoglio collettivo e la pretesa superiorità di un popolo sugli altri, allora essa perde la sua funzione di maestra e diventa strumento di manipolazione. Richiamandosi, dunque, ad Agostino, che aveva già individuato questo pericolo nel suo tempo, mostrando come la glorificazione del passato romano fosse funzionale a legittimare la violenza e il dominio, il Papa, dal canto suo, la applica al presente, mettendo in guardia, come in fondo già sopra rilevato, contro l'uso ideologico della memoria storica nei con-

---

<sup>19</sup> Cfr. SANT'AGOSTINO, *La città di Dio*, cit., lib. XIX, cap. 13.

<sup>20</sup> Cfr. J.B. ELSHTAIN, *Just war against terror: The burden of american power in a violent world*, Basic Books, New York, 2004.

fitti contemporanei, e rifiutando, allo stesso tempo, l'oblio e la mitizzazione del passato. In tale quadro ermeneutico, l'identità non viene negata, ma purificata, e ciò nella misura in cui si stabilisce che essa non possa essere costruita *contro* l'altro, né fondata sulla contrapposizione violenta, dato che, se si nutrisse esclusivamente di orgoglio e di esclusione, sarebbe, in ultima analisi, fragile e destinata a produrre conflitto.

Una sintetica riflessione, è, da ultimo, da dedicare al realismo cristiano della pace, che traluce con evidenza nel discorso di Leone XIV. Questo realismo si distingue sia dall'idealismo ingenuo sia dal cinismo politico, nel significato che esso, pur riconoscendo la presenza del male nella storia e la complessità delle situazioni concrete, tuttavia rifiuta di considerare la violenza come soluzione inevitabile o moralmente neutra. Leone, dunque, giunge a ribadire che la pace, nella cornice interpretativa agostiniana e cristiana, è un compito paradossalmente sempre 'incompiuto', che richiede pazienza, vigilanza e conversione continua, e che non può essere delegata esclusivamente alle strutture o alle istituzioni, implicando essa una trasformazione dei cuori e delle relazioni. Ed è per questo che il Pontefice, controtendenzialmente ma pur realisticamente, per un verso, insiste sull'umiltà e sul perdono quali condizioni essenziali per una pace autentica, all'interno di uno scenario internazionale globale in cui, invece, si tende a identificare il realismo con la forza, per un altro, sprona al riconoscimento del fatto che, senza un fondamento etico e trascendente, la politica rischia di trasformarsi in pura gestione del conflitto, perdendo di vista il suo fine più alto.

## 7. *Linguaggio, verità e crisi semantica nella sfera pubblica*

Uno dei nuclei più originali e meno immediatamente evidenti del discorso di Papa Leone XIV è la riflessione sul linguaggio. In apparenza marginale, essa rivela, in realtà, una portata teoretica considerevole, cosa che si ricava dal fatto che il Papa individui nel degrado del linguaggio pubblico uno dei



sintomi più gravi della crisi contemporanea, poiché esso, strumento di comunicazione, è principalmente l'ambito nel quale si forma e si trasmette una visione del mondo. Dal punto di vista teologico, il linguaggio è intimamente legato alla verità, tanto che la rivelazione cristiana si presenta come *Logos*<sup>21</sup>, e questo conferisce alla parola umana una dignità particolare, oltre che una responsabilità. Quando, infatti, il linguaggio viene separato dalla verità, esso perde la sua funzione comunicativa autentica e si trasforma in strumento di dominio<sup>22</sup>, alterazione, distorsione e strumentalizzazione, slittamento che Leone XIV denuncia nel momento in cui segnala parole svuotate di significato, piegate a interessi ideologici o utilizzate per giustificare l'ingiustificabile. Sul piano politico, invece, tale crisi semantica ha conseguenze devastanti: se le parole non significano più ciò che dicono, il dialogo diventa impossibile e il conflitto tende a risolversi attraverso la forza, oltre al fatto che la diplomazia stessa, che vive di parola, di negoziazione e di fiducia, risulta profondamente compromessa.

A tale riguardo, la riflessione di Leone XIV sul linguaggio trova un solido fondamento sempre e proprio nel pensiero di quell'Agostino di Ippona, che ha dedicato al tema della parola e del segno una parte consistente della sua opera, in particolare nel *De doctrina christiana*<sup>23</sup>. Per il vescovo africano, il segno linguistico ha senso solo se si orienta alla verità che trascende il segno stesso, per cui, quando questo si chiuda su di sé, diventa ingannevole e perde la sua funzione. Ciò permette di comprendere perché la crisi del linguaggio non sia, per il Papa, un problema secondario o meramente culturale, ma, piuttosto, una crisi spirituale, che riflette una perdita del riferimento alla verità come orizzonte comune, senza il quale il linguaggio si frammenta in una molteplicità di discorsi auto-referenziali, ciascuno dei quali pretende di imporre la propria interpretazione della realtà. Deriva contro la quale Agostino mette in guardia, sottolineando che la parola autentica nasca

---

<sup>21</sup> Cfr. J. RATZINGER, *Introduzione al cristianesimo*, Brescia, 2023.

<sup>22</sup> Cfr. G. ORWELL, *La neolingua della politica*, Milano, 2021.

<sup>23</sup> Cfr. SANT'AGOSTINO, *De doctrina christiana*, Roma, 1997, libb. 1-2.

dall'umiltà di chi riconosce di non essere la misura della verità, un insegnamento, questo, che Leone XIV riprende implicitamente quando richiama alla necessità di un linguaggio sobrio, onesto e rispettoso, capace di favorire l'incontro piuttosto che l'*escalation* del conflitto.

A segnalare ulteriormente tale crisi linguistica contemporanea, come evidenziato in *DCD*, è la sua stretta connessione con l'esercizio del potere. L'alterazione e la deformazione semantica, troppo spesso non essendo un fenomeno accidentale, si vestono, difatti, da strategia deliberata, utilizzata per orientare il consenso, legittimare decisioni violente o silenziare il dissenso. In tal direzione, è come se il Pontefice, in pratica, stesse invitando a riflettere sul fatto che, quando la guerra venga definita operazione speciale, o quando la soppressione dei diritti fondamentali sia presentata come misura di sicurezza, o quando, ancora, la negazione della dignità umana passi per progresso, il linguaggio, in realtà, finisce per fungere da strumento di alienazione, di fronte al quale fenomeno il Papa non si limita alla semplice denuncia, ma ne individua e approfondisce la radice morale, cioè la volontà di sottrarsi al giudizio della verità. In tale ottica, la crisi del linguaggio appare proprio come una manifestazione dell'appena sopra analizzato *amor sui* agostiniano, che rifiuta ogni limite e pretende di plasmare la realtà secondo il proprio interesse, con l'effetto che la parola perde la sua funzione di mediazione e si trasforma in arma.

Ma l'indagine sulla crisi linguaggio, per come viene presentata in *DCD*, diventa ancora più solleticante e vibrante, se posta e realizzata sul piano giuridico. Il diritto, com'è ben noto, infatti, è costruito interamente attraverso il linguaggio: norme, trattati, dichiarazioni e sentenze vivono della precisione semantica<sup>24</sup> e della chiarezza concettuale, per cui, quando il linguaggio giuridico viene spogliato, depauperato e desemantizzato fino a essere addirittura piegato a fini ideologici, l'intero edificio del diritto rischia di crollare. Su tal crinale, allora, il di-

---

<sup>24</sup> A proposito della questione dell'importanza della chiarezza semantica nel diritto cfr. L.L. FULLER, *The morality of law*, Yale University Press, New Haven, 1965.

scorso di Leone XIV suggerisce implicitamente che la crisi del diritto internazionale non sia da inquadrare solo come il risultato di squilibri di potere, ma anche come l'effetto drammatico di una progressiva erosione del significato delle parole giuridiche fondamentali, come *sovranità*, *diritti umani*, *autodeterminazione*, *pace*<sup>25</sup>. Se questi termini diventano ambigui o contraddittori, cessano di svolgere la loro funzione regolativa e diventano strumenti di conflitto. In questo senso, la difesa di un linguaggio giuridico rigoroso, che pur potrebbe apparire come uno sterile esercizio accademico, in realtà è la condizione essenziale per la tutela della giustizia e della pace, visto che proprio la parola giuridica, per essere giusta, ha il compito di rimanere ancorata a una concezione vera dell'uomo e delle sue relazioni.

Da ultima, rimane una breve considerazione sul rapporto tra verità e dialogo, un tema anch'esso fondamentale nel discorso di Leone XIV. Contro una concezione relativistica, che oppone dialogo e verità, il Papa afferma, in *DCD*, che solo un dialogo fondato sulla verità può essere autentico e fecondo<sup>26</sup>, mentre uno che vi rinunci, semmai solo per evitare il conflitto, è destinato amaramente a rimanere superficiale e fragile. La verità, tuttavia, da Leone non viene proposta come strumento da impiegare in modo antagonistico e reciprocamente oppositivo, ma come territorio comune di ricerca condivisa e di profonda riconciliazione, in cui la parola vera, invece di imporre, invita, piuttosto che umiliare, apre, secondo la particolare 'dinamica logologica' contenuta nella proposta di Leone XIV, che, oggi più che mai, appare necessaria, soprattutto nella misura di una sua fondazione su una rinnovata etica della parola, senza di cui ogni tentativo di costruire la pace rischia di rimanere privo di fondamento.

---

<sup>25</sup> Cfr. M. KOSKENNIEMI, *From apology to utopia. The structure of international legal argument*, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

<sup>26</sup> Cfr. BENEDETTO XVI, *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, nn. 4-9, [www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf\\_ben-xvi\\_enc\\_20090629\\_caritas-in-veritate.html](http://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html), fondamentale come riferimento ineludibile per una comprensione piena del dialogo tra verità e azione morale e utile nella misura in cui collega la dimensione etica della parola al dialogo autentico.

## 8. *Diplomazia, giustizia e strumenti per la pace*

La pace, secondo Leone XIV, oltre a essere, come già esPLICITATO, lo stato di assenza della guerra, è soprattutto una condizione attiva e complessa<sup>27</sup>, che richiede attenzione, saggezza e costante impegno morale. I conflitti sorgono inevitabilmente tra i popoli, spinti da rivalità territoriali, interessi economici divergenti o incomprensioni culturali, eppure la loro esistenza non giustifica la guerra, che rimane sempre un male. Essa, infatti, osserva il Papa, distrugge le città, i campi, ma anche le relazioni, la fiducia reciproca e l'anima stessa delle comunità, così che ogni battaglia lascia cicatrici che il tempo non cancella, alimentando risentimento e vendetta e compromettendo la possibilità di un futuro condiviso. Per prevenire e gestire i conflitti, la diplomazia, quindi, diventa uno strumento essenziale, e non meramente tecnico o politico. Essa, se in mani sagge, risulta una pratica morale, che implica necessariamente pazienza, prudenza e integrità<sup>28</sup>. E quella che è possibile definire come 'vera' non si misura soltanto con il successo immediato di un trattato o con la convenienza di un accordo, ma con la capacità di costruire fiducia duratura, di comprendere profondamente le culture e le aspirazioni dei popoli coinvolti e di sostenere la giustizia come principio-guida. In questo senso, la Chiesa si fa strada come mediatore naturale, perché può offrire uno spazio neutrale, in cui le volontà contrapposte si incontrino senza pressioni materiali o interessi egoistici, e la sua presenza mondana e mondiale è il segno palpabile che la pace richiede un fondamento morale e una coscienza etica, che trascendano l'opportunità immediata.

La diplomazia, tuttavia, non può sostituire la giustizia, in quanto, senza quest'ultima, ogni trattato è destinato alla vulnerabilità e alla precarietà, ogni accordo alla rinuncia a radici profonde. La pace autentica, invece, richiede regole condivise,

---

<sup>27</sup> Cfr. J. GALTUNG, *Violence, peace, and peace research*, in *Journal of Peace Research*, 6 (1969), pp. 167-191.

<sup>28</sup> Cfr. M.A. GLENDON, *A world made new. Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights*, Random House Trade Paperbacks, New York, 2002.

rispetto dei diritti dei popoli e applicazione coerente dei principi morali, cosicché nessun interesse particolare possa giustificare soprusi o violenze, e la pace stessa non trovi possibilità di costruirsi sulla menzogna o sull'oppressione, anche perché ciò che è ingiusto non può mai essere duraturo. Le norme giuridiche internazionali non sono, dunque, meri strumenti tecnici, ma espressioni concrete di una coscienza morale collettiva, che traduce il rispetto reciproco in regole riconosciute e vincolanti. Accanto alla teoria, però, Leone XIV indica strumenti concreti per tradurre questi principi in pratica. L'arbitrato, l'incontro tra nazioni, la mediazione da parte di figure morali o religiose, la creazione di canali di comunicazione costanti e l'educazione dei popoli alla comprensione reciproca sono tutti mezzi indispensabili per prevenire la degenerazione dei conflitti, tutti mezzi, questi, per nulla opzionali, ma fondamentalmente cogenti e ineludibili, nel senso che sono la condizione minima perché la pace non resti un'idea astratta, ma diventi una realtà tangibile, in grado di resistere alle sfide del tempo e delle ambizioni politiche. Infine, Leone XIV sottolinea una duplice responsabilità: quella dei governanti, che devono anteporre il bene comune agli interessi personali, e quella della Chiesa, che deve vigilare, educare e guidare la coscienza dei popoli<sup>29</sup>. La pace, secondo il capo della cristianità cattolica, è, infatti, frutto di decisioni avvedute e misurate, della costanza nell'applicazione dei principi etici e della capacità di vedere oltre il breve termine, verso un orizzonte in cui la cooperazione e la giustizia possano fiorire. Tutto ciò in un intreccio di diplomazia, giustizia e strumenti concreti, dal quale sbocci una visione della pace che è al tempo stesso pratica e morale, quotidiana e universale.

---

<sup>29</sup> Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, 2004, nn. 494-520, [www.vatican.va/roman\\_curia/pontifical\\_councils/justpeace/documents/rc\\_pc\\_justpeace\\_doc\\_20060526\\_compendio-dott-soc\\_it.html#IV.%20IL%20CONTRIBUTO%20DELLA%20CHIESA%20ALLA%20PACE](http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_it.html#IV.%20IL%20CONTRIBUTO%20DELLA%20CHIESA%20ALLA%20PACE).

9. *Conclusioni (Prima Parte). Educazione, formazione dei leader e costruzione della pace duratura: dai contenuti del discorso papale alle possibili inferenze*

Per concludere questa *Prima Parte*, è opportuno rimarcare che Leone XIV, pur interessato a mettere in campo una serie di altri argomenti importanti – che sono anche, poi, ripresi e rilanciati da molti dei media di cui si occuperà la *Seconda Parte* di questo studio, quali le questioni bioetiche, il ruolo della famiglia, la persecuzione dei cristiani, solo per citarne alcuni –, assegni un valore considerevole, nel suo ragionamento, all'idea generale fondamentale secondo la quale la pace non si eredita, ma, piuttosto, si costruisca. Essa, nella sua lettura, appare complessivamente non come un dono casuale della fortuna né come un risultato automatico di accordi politici, ma come il frutto di impegno consapevole, di virtù coltivate e di relazioni solidamente fondate sulla giustizia. La pace, quando autentica, nasce, di conseguenza, dagli individui virtuosi, dai cittadini responsabili e dai leader che sanno anteporre il bene comune al proprio interesse. Alla luce di questa interpretazione, il discorso del Papa sembra implicitamente intradare la riflessione verso l'idea che a tali obiettivi si possa giungere, in pratica, solo assegnando un ruolo centrale all'educazione, visto che essa, a ben pensarci, non si traduce nella mera trasmissione di conoscenze, ma nella formazione di coscienze capaci di comprendere il valore della giustizia, della prudenza e della cooperazione, entro la quale la conoscenza della storia dei conflitti passati, la comprensione delle cause delle ingiustizie e lo sviluppo delle capacità di mediazione costituiscono parte essenziale della preparazione di chi sarà chiamato a governare o a partecipare alla vita pubblica. In virtù di ciò, i leader in modo particolare – se adeguatamente e complessivamente si spremono, e quindi, si traslitterano e parafrasano le parole del Papa – dovrebbero essere visti, più che come detentori di potere, come custodi della pace, ogni decisione di cui ha conseguenze profonde, e la cui responsabilità morale è inscindibile dall'autorità politica. Essi, ancora, stanti i contenuti espres-

si dal Pontefice, dovrebbero essere, quindi, formati tanto nelle strategie di governo quanto nella capacità di discernere il giusto dall'opportuno, di agire con integrità anche di fronte a pressioni esterne e di costruire relazioni fondate sulla fiducia reciproca. In pratica, se ben si ascoltano ancora le espressioni di Leone, la *leadership* morale diventa la condizione imprescindibile per prevenire conflitti e garantire stabilità duratura.

Per questo, viene da sé la conseguente (nostra) ulteriore riflessione secondo cui, se l'orizzonte entro il quale per Papa Prevost si deve immaginare l'azione dei governanti a favore della convivenza armonica e distesa tra gli uomini è ormai l'intera ecumene, allora l'educazione alla pace non può limitarsi a un contesto locale o nazionale. Visto che il mondo attuale è profondamente interconnesso, comprendere culture diverse, rispettare le sensibilità altrui e sviluppare una capacità di cooperazione globale è praticamente indispensabile. Ogni iniziativa educativa deve, pertanto, promuovere virtù civiche, oltre che la consapevolezza di far parte di una comunità più ampia, in cui i legami di solidarietà e collaborazione risultino strumenti concreti per prevenire la violenza e costruire ponti tra popoli. Le istituzioni, a loro volta, hanno il compito di creare un vero e proprio ecosistema educativo della pace, in cui scuole, università, centri culturali e media diventino laboratori di cooperazione, in grado di volgere i principi etici in azioni concrete. Ed è proprio in questi spazi che le nuove generazioni possono imparare a negoziare, a mediare, a rispettare la diversità senza confliggere, e a comprendere che la costruzione della pace richiede impegno quotidiano, coraggio morale e consapevolezza dei propri limiti e delle responsabilità. Se, quindi, dall'intero discorso di Leone XIV non è difficile e tantomeno peregrino comprendere, sia esplicitamente sia tra le righe, che il futuro è costruito da persone capaci di scegliere la giustizia e di impegnarsi per il bene comune, e per le quali stesse la pace è un progetto collettivo che richiede visione, costanza e cooperazione tra individui, istituzioni e popoli<sup>30</sup>, allora si può conseguentemente inferire che ogni citta-

---

<sup>30</sup> Cfr. H. KÜNG, *Progetto per un'etica mondiale*, Milano, 1991.

dino, in qualsiasi ruolo si trovi, può contribuire a costruire un mondo in cui la guerra diventi sempre meno probabile, in cui le relazioni internazionali siano guidate dalla legge morale e in cui la convivenza umana sia regolata dalla giustizia, dal rispetto e dalla solidarietà. E in cui la pace duratura, che a molti sembra, anche opportunisticamente, un sogno lontano, possa essere, invece, un risultato concreto, accessibile a chiunque scelga di educarsi, formarsi e agire con responsabilità, guidato dalla convinzione che la concordia tra i popoli sia un obiettivo che vale qualsiasi sforzo etico.

## SECONDA PARTE

### *Tra parola e diritto: il discorso di Papa Leone XIV al Corpo Diplomatico e la pluralità delle interpretazioni mediatiche*

#### 1. *Introduzione e quadro metodologico*

L'analisi dei discorsi pubblici di figure istituzionali come Papa Leone XIV richiede una metodologia che contempli simultaneamente il rigore storico, la sensibilità teologico-etica e la prospettiva socio-politica contemporanea. In linea con tale premessa, la presente sezione indagativa nasce dalla necessità di comprendere, attraverso una lente, allo stesso tempo, analitica e comparativa, le configurazioni concettuali e le densità normative che emergono in alcuni articoli giornalistici e in determinati testi commentativi di siti/blog/magazine selezionati, in realtà in numero alquanto contenuto, d'area conservatrice e/o filo-cattolica italiana, ovvero *Il Foglio*<sup>31</sup>, *Il Gior-*

---

<sup>31</sup> Cfr. M. MATZUZZI, *Relativismo vade retro. Il manifesto di Leone XIV sul mondo che cambia*, in *Il Foglio*, 9 gennaio 2026, [www.ilfoglio.it/chiesa/2026/01/09/news/relativismo-vade-retro-il-manifesto-di-leone-xiv-sul-mondo-che-cambia-8518430/](http://www.ilfoglio.it/chiesa/2026/01/09/news/relativismo-vade-retro-il-manifesto-di-leone-xiv-sul-mondo-che-cambia-8518430/).



nale<sup>32</sup>, *Avvenire*<sup>33</sup>, *La Nuova Bussola Quotidiana*<sup>34</sup>, *Pro Vita & Famiglia*<sup>35</sup>, che si sono occupati di glossare DCD subito a ridosso del suo proferimento pubblico<sup>36</sup>. L'approccio scelto si colloca al crocevia tra la filosofia del linguaggio, la teologia morale contemporanea e gli studi di relazioni internazionali, intesi non come settori separati, ma come tessuti interconnessi di si-

---

<sup>32</sup> Cfr. N. SPUNTONI, *Il Papa boccia l'ideologia dell'inclusione: "Comprime la libertà d'espressione"*, in *Il Giornale*, 10 gennaio 2026, [www.ilgiornale.it/news/politica/papa-boccia-lideologia-dellinclusione-comprime-libert-2593279.html](http://www.ilgiornale.it/news/politica/papa-boccia-lideologia-dellinclusione-comprime-libert-2593279.html).

<sup>33</sup> Cfr. G. GAMBASSI, *Il Papa: la guerra è tornata di moda. E nel mondo si riducono i diritti*, in *Avvenire*, 9 gennaio 2026, [www.avvenire.it/chiesa/papa/il-papa-la-guerra-e-tornata-di-moda-e-nel-mondo-si-riducono-i-diritti\\_103041](http://www.avvenire.it/chiesa/papa/il-papa-la-guerra-e-tornata-di-moda-e-nel-mondo-si-riducono-i-diritti_103041); F. OGNIENE, *Aborto, eutanasia, maternità surrogata: il Papa è entrato nel dibattito globale*, in *Avvenire*, 10 gennaio 2026, [www.avvenire.it/vita-e-cura/aborto-eutanasia-maternita-surrogata-il-papa-e-entrato-nel-dibattito-globale\\_103094](http://www.avvenire.it/vita-e-cura/aborto-eutanasia-maternita-surrogata-il-papa-e-entrato-nel-dibattito-globale_103094).

<sup>34</sup> Cfr. N. SPUNTONI, *Il Papa al Corpo Diplomatico denuncia le derive orwelliane*, in *La Nuova Bussola Quotidiana*, 10 gennaio 2026, <https://lanuovabq.it/it/il-papa-al-corpo-diplomatico-denuncia-le-derive-orwelliane>.

<sup>35</sup> Cfr. REDAZIONE (*Pro Vita & Famiglia*), *Aborto, eutanasia, utero in affitto e quell'attacco a "My Voice My Choice". Cosa ha detto Leone XIV ai diplomatici*, in *Pro Vita & Famiglia*, 9 gennaio 2026, [www.provitaefamiglia.it/blog/aborto-eutanasia-utero-in-affitto-e-quellattacco-a-my-voice-my-choice-cosa-ha-detto-leone-xiv-ai-diplomatici](http://www.provitaefamiglia.it/blog/aborto-eutanasia-utero-in-affitto-e-quellattacco-a-my-voice-my-choice-cosa-ha-detto-leone-xiv-ai-diplomatici).

<sup>36</sup> A occuparsi ermeneuticamente di DCD, oltre ai testi qui selezionati, in realtà ve ne sono anche altri, sempre della medesima area ideologica e/o religiosa, che non sono stati valutati e considerati per questa ricerca, in quanto strettamente replicativi sia dei temi/contenuti di quelli sia delle stesse loro forme e dinamiche esegetiche. Per completezza di sguardo, comunque, se ne dà conto puntuale: cfr. L. BERTOCCHI, *Papa: "C'è un corto circuito dei diritti umani limitati dai cosiddetti 'nuovi diritti'". Famiglia, tutela della vita, crisi contemporanee, denuncia delle persecuzioni religiose: le priorità indicate dal pontefice nel suo discorso al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede*, in *il timone*, 9 gennaio 2026, [www.iltimone.org/news/news/201352/papa-c-e-un-corto-circuito-dei-diritti-umani-limitati-dai-cosiddetti-nuovi-diritti.html](http://www.iltimone.org/news/news/201352/papa-c-e-un-corto-circuito-dei-diritti-umani-limitati-dai-cosiddetti-nuovi-diritti.html); P. VIETTI, *Diritti, guerra, libertà. Papa Leone XIV chiama le cose con il loro nome. Pace, multilateralismo in crisi, aborto, eutanasia, maternità surrogata, obiezione di coscienza, e "linguaggio orwelliano" che impedisce la libertà di espressione. L'imperdibile discorso di Prevost ai diplomatici*, in *Tempi*, 10 gennaio 2026, [www.tempi.it/papa-leone-xiv-discorso-diplomatici/](http://www.tempi.it/papa-leone-xiv-discorso-diplomatici/); M. CERVO, *Papa Leone XIV: ecco il suo "manifesto politico" tra guerra, diritti e parole*, in *La Verità*, 16 gennaio 2026, [www.panorama.it/attualita/politica/papa-leone-xiv-ecco-il-suo-manifesto-politico-tra-guerra-diritti-e-parole](http://www.panorama.it/attualita/politica/papa-leone-xiv-ecco-il-suo-manifesto-politico-tra-guerra-diritti-e-parole).

gnificato che permettono di cogliere le tensioni tra norma, valore e realtà concreta.

In primo luogo, occorre precisare che il nucleo argomentativo del discorso papale rilevato e identificato pressoché trasversalmente da tutti i testi qui esaminati e tra loro comparati è costruito attorno a un concetto centrale, ovvero la condizione di *relativismo culturale e linguistico*, intesa come fenomeno attraverso cui la verità, ridotta a pura opinione soggettiva, diviene preda di strumenti comunicativi e di strutture socio-legali capaci di comprimere la libertà individuale sotto il peso di nuovi paradigmi normativi. Tale nozione, frequentemente citata negli articoli individuati, viene esplorata attraverso la dialettica tra diritti umani tradizionali e le pretese dei cosiddetti ‘nuovi diritti’, fenomeno che Papa Leone XIV descrive come un vero e proprio *corto circuito* normativo, in cui ogni diritto tende ad annullare l’altro, producendo un effetto cumulativo di indebolimento della libertà reale del soggetto umano.

La metodologia del presente studio si articola su due direttrici principali. La prima riguarda l’analisi testuale e semantica di ciascun brano giornalistico selezionato, con particolare attenzione alla terminologia impiegata, alle scelte lessicali e alla costruzione dei *frame* narrativi, esplorando in ognuno di essi i piani/registri filosofico, giuridico, politologico e teologico. In questo senso, è fondamentale notare come, ad esempio, *Il Foglio* evidenzia la schiettezza e la singolare durezza del linguaggio del Pontefice, mentre *La Nuova Bussola Quotidiana* (ma anche altre pubblicazioni) ponga l’accento sulle cosiddette ‘derivate orwelliane’ del linguaggio inclusivo, un’espressione che richiama direttamente il tema dell’egemonia semantica come strumento di controllo sociale teorizzato in ambito filosofico da Habermas e dalla scuola della pragmatica del discorso<sup>37</sup>. La seconda direttrice metodologica concerne la comparazione dei testi selezionati rispetto principalmente ai temi trattati. Gli articoli scelti concordano nel denunciare una condizione di crisi globale, che coinvolge tanto la dimensione etica della (bio-)politica quanto le dinamiche internazionali e

---

<sup>37</sup> Cfr. J. HABERMAS, *Teoria dell’agire comunicativo*, 2 voll., Bologna, 2022.

la sicurezza globale. *Avvenire*, in particolare, segnala come la guerra, tornata di fatto 'di moda' in molte regioni, abbia effetti diretti sul rispetto dei diritti e sulla dignità delle comunità civili. Questa dimensione geopolitica, non certo accessoria, è intrinsecamente connessa alla riflessione morale del Pontefice, secondo un'ottica che riconosce come il contesto strutturale influenzi direttamente le possibilità di esercizio della libertà individuale e collettiva.

Un altro aspetto fondamentale dell'analisi (comparativa) riguarda l'insistenza su due nuclei tematico-argomentativi (im)portanti, la *bioetica* e la *famiglia*, ricorrenti in tutti i testi considerati. La critica all'aborto, all'eutanasia e all'utero in affitto, ripresa in particolare da *Pro Vita & Famiglia*, ma non certo trascurata dalle altre testate, di per sé presentata come ferma condanna formale, viene collegata a una visione integrale della dignità umana, nella quale il rispetto della vita nascente e la protezione della famiglia naturale costituiscono la base di ogni ordinamento etico sostenibile. Tale posizione richiama le linee tracciate da teologi come Benedetto XVI/ Joseph Ratzinger, secondo cui la famiglia è *cellula primaria della società* e fondamento irrinunciabile della vita morale e civile<sup>38</sup>.

Infine, si deve considerare la particolare attenzione rivolta dai mezzi di informazione presi in esame alla dimensione simbolica e retorica del discorso papale. La capacità di costruire un messaggio simultaneamente politico, morale e spirituale, oltre a essere forma stilistica, esprime una funzione strategica di indirizzo della coscienza pubblica internazionale. Per questo, l'analisi degli articoli/testi permette di evidenziare non solo convergenze sul contenuto, ma anche differenze significative nel modo in cui i giornali/siti/magazine interpretano le sfumature del linguaggio papale: per esempio, mentre alcuni enfatizzano l'attacco alla *ideologia dell'inclusione*, altri focalizzano l'impatto delle parole del Pontefice sulla diplomazia internazionale, dimostrando la varietà delle prospettive

---

<sup>38</sup> Cfr. BENEDETTO XVI (J. RATZINGER), *La famiglia. Speranza della Chiesa e della società*, Milano, 2012.

ve interpretative che si possono costruire a partire da un unico evento comunicativo.

In sintesi, il quadro metodologico ora esposto coniuga analisi semantica, contestualizzazione storica e approfondimento teologico, creando una base robusta per le pagine successive, in cui saranno esplorate le implicazioni filosofiche, etiche e sociopolitiche del discorso di Papa Leone XIV. La complessità dei temi trattati richiede, infatti, una lettura stratificata, capace di connettere la dimensione microtestuale del linguaggio con la macro-struttura della società contemporanea, senza perdere di vista le radici storiche e culturali che rendono possibile la comprensione dei fenomeni analizzati.

## 2. *Verità, diritti e ordine globale (Il Foglio)*

L'articolo de *Il Foglio* di Matteo Matzuzzi interpreta *DCD* come un 'manifesto' di visione del mondo – un documento tanto politico quanto culturale e morale. L'autore individua da subito una rottura rispetto allo stile diplomatico tradizionale, evidenziando che il Pontefice, pur in un contesto istituzionalmente formale, pronunci affermazioni che effettivamente travalicano la mera prudenza diplomatica, sfiorando la critica culturale e la teoria politica implicita. La prima lettura che l'articolo propone riguarda il carattere rappresentativo ed evocativo dell'occasione: un discorso presso il Corpo diplomatico è tradizionalmente un momento di rilievo per l'agenda internazionale vaticana, ma in questo caso Matzuzzi suggerisce che la portata sia ancora maggiore, perché Leone XIV utilizza quel palcoscenico per ridefinire il significato delle categorie fondamentali che orientano l'agire politico e sociale contemporaneo. In tal senso il giornalista assume un orizzonte interpretativo in cui il discorso papale funge da lente polemica nei confronti della modernità relativista.

E in tale quadro emerge proprio la riflessione di Matzuzzi centrata sulla critica di Leone XIV alla costruzione di un linguaggio 'nuovo' dall'«inclusività» *ambigua*, che finisce paradoss-

salmente per estromettere e scartare chi non si allinei a schemi ideologici dominanti. Il Papa, inoltre, sostiene che la libertà di espressione non dipenda da una molteplicità indifferenziata di significati, ma dalla certezza semantica e dalla corrispondenza tra parola e realtà. Questa focalizzazione evidenzia chiaramente un presupposto filosofico implicito, per cui la parola non è mero veicolo arbitrario di contenuti, ma condizione di possibilità dell'agire umano col mondo. Per il redattore, quindi, l'accento papale sul linguaggio problematizza la tarda modernità, dove l'espansione dei significati e la moltiplicazione delle identità hanno prodotto un'autentica crisi tra espressione e verità, diagnosi, questa, che tocca questioni di epistemologia e filosofia del linguaggio, rimettendo in discussione la fiducia nell'autonomia di quest'ultimo rispetto alla verità ontologica. Matzuzzi, in definitiva, interpreta l'appello papale alla chiarezza semantica quale critica radicale all'idea di relativismo inteso come orizzonte normativo e culturale, a fronte di cui il titolo stesso dell'articolo indica il rifiuto della flessibilità semantica come criterio di giudizio.

Il nucleo giuridico del discorso di Leone, invece, secondo la riformulazione proposta da *Il Foglio*, è la nozione di *diritti umani* come sistema coerente e non come insieme di pretese autoreferenziali. Leone XIV rimprovera alle moderne comunità politiche di aver costruito una gerarchia dei diritti che si inverte a scapito della dignità umana fondamentale, mentre, al contrario, libertà di espressione, di coscienza e di religione sono menzionate come pilastri costitutivi dell'ordine umano. A ben guardare, però, la riflessione giuridica sottintesa nell'articolo è addirittura duplice: da una parte, il Papa denuncia le violazioni del diritto umanitario internazionale – citando la distruzione di infrastrutture civili e la violazione di confini stabiliti dopo il 1945 – come insufficienze normative del sistema multilaterale; dall'altra, richiama la responsabilità delle istituzioni sovranazionali a perseguire politiche orientate all'unità dei popoli e non a ideologie conflittuali. E Matzuzzi, oltremodo sensibile al tema sollevato dal Pontefice, coglie questo passaggio come una denuncia aperta della frammentazione del concetto di diritto, nel senso che, quando i diritti vengono esercitati isola-

tamente, senza un principio costitutivo condiviso (come la dignità umana), essi perdono efficacia normativa e coesione giuridica, lasciando spazio alla sopraffazione e all'arbitrio.

Sull'altro piano ermeneutico, ovvero quello politologico, individuato nello scritto di Matzuzzi, il testo evidenzia che Leone XIV non si limiti a condannare fenomeni concreti (come conflitti o violazioni dei diritti), ma proponga una vera e propria diagnosi delle strutture che li generano. Il Papa, una volta criticata la debolezza del multilateralismo contemporaneo, sostiene che il principio di non uso della forza per violare i confini sia stato compromesso, con gravi conseguenze per la pace e la cooperazione internazionale. Dalla quale valutazione Matzuzzi ricava che il Pontefice utilizzi la tribuna diplomatica per porre in discussione non solo i comportamenti degli Stati, ma l'architettura normativa del sistema e, soprattutto, dell'ordine internazionale, il quale avrebbe progressivamente abbandonato criteri di giustizia e di diritto umanitario in favore di interessi nazionali o ideologici non coerenti con l'ordine morale naturale. Con tale lettura, il giornalista de *Il Foglio* coglie in Leone XIV un attore politico dotato di una visione normativa globale piuttosto che un semplice commentatore della situazione internazionale, in ragione di cui lo stesso discorso papale viene interpretato come proposta di riforma concettuale dell'arte di governo e di collaborazione tra Stati, radicata in una visione antropologica ed etica condivisa.

L'articolo di Matzuzzi, inoltre, rileva con precisione come l'aspetto teologico del discorso di Prevost non solo non sia assente, ma sia addirittura profondamente integrato nella visione papale dei diritti e delle libertà, dal momento che nel suo discorso egli afferma con forza che la libertà religiosa sia *il primo dei diritti umani* poiché esprime la realtà fondamentale della persona, oltre a sottolineare che la persecuzione dei cristiani nel mondo sia una delle crisi più diffuse dei diritti umani contemporanei. Per Matzuzzi tale enfasi teologica si inquadra come fattore concettuale costitutivo, nel momento in cui la libertà religiosa, quale radice ontologica della persona umana, funge da criterio per valutare tutte le altre libertà, facendo slittare, così, la religione da mero fatto privato a elemento

onto-strutturale dell'identità umana nella sua relazione con il trascendente e con gli altri. Un punto di vista, questo, che collega teologia morale, filosofia dell'essere umano e teoria politica, offrendo una chiave interpretativa per comprendere perché il discorso papale includa categorie come *famiglia*, *vita nascente* o *cura della fragilità* quali principi normativi derivanti da una visione unitaria dell'umano.

Dal punto di vista dell'interpretazione giornalistica complessiva, Matzuzzi attua, dunque, una 'filtrazione concettuale' che illumina cosa egli ritenga realmente centrale nel messaggio papale, ovvero non soltanto i dettagli politici contingenti, ma, anche e soprattutto, i modelli concettuali con cui Leone XIV articola una diagnosi della modernità e dei suoi mali – relativismo semantico, indebolimento del diritto internazionale, compressione delle libertà fondamentali, deterioramento del multilateralismo. In tal modo il corrispondente prende in considerazione ogni elemento di *DCD*, e, attraverso una serie di operazioni interpretative (selezione, tematizzazione e contestualizzazione), costruisce un quadro in cui il Papa appare soggetto autorevole, critico delle derive culturali e normative contemporanee. In virtù di tutto ciò, dunque, è possibile realizzare una valutazione generale a proposito del testo del giornalista in questione, commentativo di *DCD*: 1) la posizione di Matzuzzi si qualifica chiaramente orientata verso la valorizzazione della coerenza tra visione teologica della persona umana e ordine politico giuridico globale, ritenuta indispensabile per la leggibilità e l'efficacia dei diritti umani; 2) l'articolo di *Il Foglio* propone un'interpretazione pluridimensionale e multistratificata del discorso di Leone XIV al Corpo Diplomatico, nella misura in cui esso è letto come manifesto di idee, che riflette una visione coerente, in cui linguaggio, diritto, politica e teologia si intersecano. Il diario interpretativo di Matzuzzi mostra il modo in cui il discorso papale venga accolto sia per i suoi contenuti concreti sia per le griglie esegetico-ermeneutiche di riferimento che propone, ovvero verità, dignità umana, libertà, giustizia, ordine internazionale; 3) l'analisi dell'autore orienta il lettore a considerare il discorso di Leone XIV come rifiuto del relativismo normativo e semantico, e come proposta di recupe-

ro di criteri regolativi fondati sull'unità dell'umano e della società, da concepire quali condizioni per una convivenza davvero libera e giusta nel mondo contemporaneo.

### 3. *Ordine, libertà e verità* (Il Giornale)

Nel titolo e nella prima parte dell'articolo, l'autore de *Il Giornale*, Nico Spuntoni, presenta *DCD* come un momento destinato a rimanere determinante nella discussione internazionale, capace, com'è, di illuminare tensioni profonde della contemporaneità. La scelta di qualificare il discorso come un attacco all'ideologia dell'inclusione è indice di una sorta di crivello interpretativo, che intreccia il contenuto papale con alcune delle questioni più controverse del dibattito pubblico occidentale. L'apertura dell'incontro di Papa Prevost col Corpo Diplomatico (ed anche dell'articolo) con la sottolineatura del legame tra il Giubileo appena celebrato e l'apprezzamento per le istituzioni civiche italiane definisce sia un quadro di riferimento e una struttura di senso, in cui il Pontefice appare sicuramente come guida spirituale e come interlocutore culturale nella e della *polis* globale, sia la condizione di determinabilità delle basi interpretative su cui l'articolo si regge. Spuntoni, infatti, così come lo stesso Matzuzzi de *Il Foglio*, configura il discorso di Leone XIV come un 'manifesto' *valoriale* di indirizzo, in cui la Santa Sede non si limita a esprimere preoccupazioni, ma addirittura *boccia* – per usare il lessico stesso del titolo dell'articolo qui discusso – un modo di pensare e di agire che, nella narrazione occidentale contemporanea, rivendica valori come inclusività, molteplicità di identità e libertà espansiva.

Il cuore concettuale dell'articolo, come si sarà ben inteso, riguarda, per l'appunto, come anche nel testo di Matzuzzi, la critica alla cosiddetta 'ideologia dell'inclusione', interpretata da Leone XIV come restrizione e schiacciamento della libertà di espressione, e che concerne un tema filosofico cruciale, ovvero la tensione tra inclusività linguistica e stabilità semantica. Per il Papa, infatti, come ripreso da Spuntoni, un linguag-



gio che miri a essere *sempre più inclusivo* finisce per *escludere* chi non si adegua alle ideologie che lo animano, generando un nuovo linguaggio dal sapore orwelliano. Anche, dunque, nell'articolo di Spuntoni, come in quello dell'inviato de *Il Foglio*, al centro dell'analisi compare una filosofia del linguaggio ancorata alla verità ontologica, in virtù della quale le parole, che non possono essere semplici etichette flessibili, devono, invece, restare vincolate alla corrispondenza con la realtà che intendono designare ed esprimere. E questo rappresenta un chiaro punto di partenza epistemico per il giornalista, che interpreta la posizione papale come critica non superficiale alla fluidità semantica postmoderna, la quale, pur legittimata in nome della libertà, rischia di tradire la libertà stessa riducendo lo spazio per la dissidenza autentica. In questo senso, quindi, il processo di ricezione giornalistica non è ovviamente passivo, dato che Spuntoni evidenzia come il Papa combini sapientemente linguaggio e libertà, mostrando che l'attacco specificamente alla libertà di coscienza e di espressione sia spesso giustificato in nome di ideali di inclusività che, in realtà, producono coercizione culturale.

La ricezione giornalistica de *Il Giornale* trasla, poi, la riflessione papale sul linguaggio nel cuore stesso della teoria dei diritti umani e dell'ordinamento giuridico globale. Spuntoni, difatti, riporta la denuncia di Leone XIV secondo cui la suddetta compressione della libertà di espressione è sintomo e causa di un indebolimento dei diritti fondamentali (a partire proprio dalla libertà di coscienza e di religione), che vengono percepiti sotto attacco anche nei contesti occidentali. Al proposito, Spuntoni cita l'esempio del diritto dei medici e degli operatori sanitari di rifiutarsi di praticare aborto o eutanasia, assumendo questo caso come paradigma di un conflitto tra norme statali e coscienza individuale. Ed è qui che risiede quell'assunto giuridico tacito per il quale la libertà di coscienza non è una libertà accessoria, bensì un elemento fondante di ogni sistema di diritti che si pretenda coerente. Tesi che Spuntoni sembra recepire e valorizzare, leggendo nel discorso papale una critica all'idea che i diritti individuali possano essere esercitati in modo nominale, ma svuotati di contenuti sostan-

ziali dalla legislazione positiva. All'interno di questa cornice prospettica, il commentatore del quotidiano milanese interpreta il discorso pontificio come affondo teorico contro visioni giuridiche che, pur rivendicando ampi diritti, finiscono per comprimerne di ugualmente fondamentali, generando tensioni normative difficilmente conciliabili senza un ripensamento dei fondamenti antropologici e giuridici che sostengono l'ordinamento internazionale contemporaneo.

Un ulteriore passaggio analitico dell'articolo riguarda, ancora, la critica di Leone XIV alla debolezza del multilateralismo e alla 'diplomazia della forza', evidenziata da Spuntoni come corollario necessario della riflessione sul linguaggio e sui diritti. Secondo il Pontefice, a sua detta, l'ordine internazionale starebbe gradualmente cedendo alla logica dell'uso unilaterale della forza, con conseguente deperimento e logoramento delle istituzioni multilaterali, critica che Spuntoni interpreta come espressione di una visione trans-normativa dell'agire degli Stati, nella quale la coesistenza pacifica e il dialogo tra i popoli devono essere fondati, oltre che 'realpolitikamente' su interessi particolari, principalmente ed eticamente su una concezione coerente della giustizia internazionale. Il lettore viene, così, guidato a comprendere l'appello papale come criterio di giudizio etico-razionale delle politiche internazionali, in cui libertà, diritto e dialogo trovano punti di convergenza.

Per quanto concerne, invece, il tessuto/piano teologico dell'articolo – valorizzato da Spuntoni quale esempio di piattaforma concettuale e pratica di interconnessione tra libertà religiosa, dignità umana e ordine sociale globale –, esso emerge soprattutto attraverso la denuncia della persecuzione religiosa che, secondo Leone XIV, colpisce oltre il 60% della popolazione mondiale, con peculiare riferimento alle comunità cristiane (Bangladesh, Sahel, Nigeria). In particolare, la 'teologia umana' sottesa a questo passaggio – implicita nella ricezione giornalistica – parte dall'assunto che la libertà religiosa, lungi dall'essere un diritto negoziabile o secondario, è, al contrario, quel fondamento antropologico su cui si reggono altre libertà e pratiche sociali, in tal modo interpretando il discorso papale come un richiamo, oltre che alla tutela religiosa, alla riconosci-

bilità dell'umano stesso quale portatore di diritti incontrovertibili radicati in una visione teologica dell'essere umano.

La lettura che Spuntoni propone del discorso di Leone XIV, dunque, è certamente orientata e parziale, nella proporzione della sua scelta, rispetto a *DCD*, di evidenziare determinati passaggi, di formulare collegamenti concettuali e di inserire questi ultimi in un contesto interpretativo che privilegi la libertà, l'ordine giuridico e la dignità umana come principi inalterabili e irrevocabili. La ricezione così delineata praticamente sottrae tutti i contenuti individuati e isolati all'orizzonte puramente 'contingenziale' per inserirli in un impianto significativo coerente, organico e armonico, che articola linguaggio, diritto, libertà politica e visione teologica. L'autore, in altri termini, setaccia i contenuti del discorso papale attraverso categorie interpretative che rimandano a un insieme di problemi culturali e politici ampiamente dibattuti nella contemporaneità – e che (anche) Matzuzzi, su *Il Foglio*, ha robustamente segnalato, sulla base dell'istanza espositiva dello stesso Pontefice –, cioè relativismo semantico, compressione delle libertà di coscienza, debolezza del diritto internazionale e persecuzione religiosa. Questa operazione, pur radicata nel testo di Leone XIV, diventa, in pratica, strumento interpretativo per un pubblico più vasto, offrendo una chiave di lettura che trascende la mera cronaca e configura il discorso come un programma di senso per comprendere le dinamiche culturali ed ecumenico-normative del mondo attuale.

In conclusione, si può asserire che l'articolo de *Il Giornale* proponga una ricezione fortemente teorica e normativamente strutturata del discorso di Leone XIV, in cui libertà di espressione, diritti umani, ordine internazionale e dignità religiosa risultano, più che altro, elementi di un'unica trama concettuale. La resistenza al relativismo semantico, la riaffermazione della libertà come condizione prima dell'ordine umano e l'insistenza sulla centralità dell'essere umano come soggetto di diritti – contenuti tutti scrupolosamente rilevati da Spuntoni – appaiono appartenenti a un'unica visione 'vaticana' complessiva, che l'articolo elabora e propone come strumento decodificativo delle sfide del presente.

#### 4. *Chiamare la guerra, nominare i diritti (Avvenire 1)*

L'articolo di Giacomo Gambassi – il primo dei due pezzi del quotidiano cattolico *Avvenire* su *DCD* che in questa sede si intende analizzare – si colloca consapevolmente nel punto di intersezione tra cronaca vaticana, riflessione politica e interpretazione etico-teologica. Esso, che pure interpreta il discorso di Leone XIV al Corpo Diplomatico come fatto istituzionale, lo coglie precipuamente quale evento simbolico capace di illuminare una configurazione storica più ampia, descritta fin dall'*incipit* come un *quadro drammatico*, secondo una scelta lessicale che manifesta già la posizione del suo autore, il quale, alla stregua degli altri colleghi dei giornali sopra attenzionati, legge il Papa come voce in grado di esercitare una funzione diagnostica sullo stato del mondo e il discorso pontificio quale strumento di intelligibilità dell'epoca attuale.

Ancor più nello specifico, la struttura dell'articolo è organizzata attorno a una tesi forte, esplicitata sin dal titolo, ovvero che la guerra non è un incidente, ma un segno dei tempi, per cui lo stesso Gambassi mette in rilievo quanto l'espressione papale «la guerra è tornata di moda» sia da impiegare come categoria interpretativa piuttosto che come semplice giudizio morale. Nel modo, poi, in cui il giornalista costruisce il proprio contributo editoriale, emerge un preciso reticolo analitico, grazie al quale la guerra stessa viene letta come *fenomeno totale*, che investe *simultaneamente* il diritto internazionale, la tecnologia (l'Intelligenza Artificiale applicata agli armamenti), il linguaggio politico e la struttura delle relazioni multilaterali. La ricezione giornalistica, in altre parole, insiste sulla dimensione sistemica del conflitto, evidenziando come Leone XIV colleghi il ritorno della violenza armata alla crisi del multilateralismo e alla normalizzazione dell'uso della forza, a fronte di cui, conseguentemente, la pace, da neutro, quanto pur complesso, equilibrio di potenze, volge a forma giuridica e simbolica dell'ordine.

Nell'ulteriore passaggio dedicato ai contesti geopolitici specifici, Gambassi compie un'operazione selettiva significativa,

in base alla quale Ucraina, Gaza e Venezuela, invece che essere trattati come casi isolati, vengono considerati quali territori emblematici in cui si manifesta la frattura tra diritto e forza. Gambassi, al proposito, evidenzia come il Papa assuma una postura che si potrebbe definire di *realismo normativo*, nel senso che, non sottraendosi alla concretezza dei conflitti, li interpreta, più acutamente e verticalmente, alla luce di categorie giuridiche precise (cessate il fuoco, diritto umanitario, autodeterminazione dei popoli). Con la conseguenza che la ricezione giornalistica, da un lato, possa logicamente mettere in luce il fatto che Leone XIV effettivamente non parli *sopra* la politica, bensì *dentro* di essa, e, più precisamente, all'interno del linguaggio della politica internazionale, pur senza accettarne le derive ciniche, dall'altro, lasci affiorare positivamente che il Papa venga presentato come soggetto capace di restituire densità etica al lessico diplomatico.

Un altro dei nuclei più teoricamente densi dell'articolo riguarda, altresì, il tema del linguaggio, che pare aver notevolmente sollecitato tutti i commentatori e gli analisti 'a caldo' di *DCD*. Gambassi, in merito, cogliendo con particolare attenzione il tratto discorsivo in cui Leone XIV denuncia l'uso delle parole come arma e la progressiva decomposizione della libertà di espressione, rivela una ricezione apertamente attiva e problematizzante, in corrispondenza del fatto che il linguaggio orwelliano, evocato dal Papa, piuttosto che come slogan polemico, viene interpretato come *dispositivo di potere* idoneo a ridefinire i confini del dicibile. Dalla qual cosa si mostra che la prospettiva giornalistica adottata intrecci, di fatto, filosofia del linguaggio e teoria politica, se è vero che riesce a cogliere quanto, rispetto alla perdita di aderenza alla realtà da parte delle parole, la libertà drammaticamente si contragga, per cui, in definitiva, la crisi semantica diventa la condizione di possibilità della crisi dei diritti.

Accanto a tali questioni, la categoria del *corto circuito dei diritti umani* rappresenta uno dei fulcri concettuali dell'intero articolo, che Gambassi non si limita a riportare nella pur partecipata e 'patita' espressione papale, ma sviluppa implicitamente quale modalità di comprensione dell'epoca contem-

poranea. E, infatti, nella sua ricezione giornalistica, egli, se, per un verso, acclara l'assunto secondo cui i diritti, una volta sganciati da un fondamento antropologico condiviso, tendono a entrare in conflitto tra loro, dall'altro, non può che sottolineare quanto Leone XIV individui una dinamica paradossale, secondo cui i diritti proclamati in nome della libertà finiscono per comprimere proprio libertà fondamentali, dalla coscienza alla religione, fino alla vita stessa. Postura esegetica, questa, che inquadra il Papa quale portatore sano della critica di una concezione autocentrica e procedurale dei diritti, inabile a reggere alla prova della coerenza interna.

Nel trattare, invece, i temi bioetici, l'articolo di Gambassi adotta una costruzione argomentativa che evita, in pratica, la frammentazione. Aborto, eutanasia, maternità surrogata e pena di morte vengono presentati come espressioni diverse di una medesima logica, cioè la riduzione della vita a oggetto di decisione, e ciò all'interno di una complessiva argomentazione papale fondata non tanto su un codice confessionale quanto piuttosto su un'antropologia preventiva rispetto al diritto positivo, che consente al Papa – e a Gambassi che di questo aspetto specifico si occupa nel suo pezzo – di inscrivere l'obiezione di coscienza all'interno della grammatica delle libertà fondamentali, quale argine ultimo contro la colonizzazione ideologica delle istituzioni democratiche.

Infine, il cospicuo spazio dedicato alla libertà religiosa e ai migranti manifesta la scelta esegetica di Gambassi di non separare questi temi e di accostarli fra loro sotto il segno della dignità inalienabile della persona umana, e ciò all'interno di un plesso interpretativo particolare nel quale l'autore evidenzia come Leone XIV denunci sia le *persecuzioni violente* sia le *discriminazioni sottili* presenti nelle società occidentali, mostrando, così, di cogliere nell'enunciato pontificio l'idea di una continuità strutturale tra forme diverse di negazione della libertà, in grado di evitare ogni gerarchia strumentale delle vittime.

L'articolo, quindi, poggiandosi sulla convinzione papale, emersa nel suo discorso, secondo cui, in pratica, la pace rimane un bene arduo ma possibile, lascia trasparire la convinzione per cui, in fin dei conti, il Papa nel *DCD* si sia esimito dall'of-

frire soluzioni tecniche, preferendo, al contrario, proporre razionalmente, oltre che passionalmente, criteri di discernimento. Da questo si appalesa la chiara valutazione oltremodo positiva dell'autore, il quale, nel panorama internazionale segnato da cinismo e semplificazione, vede, però, che la parola di Leone XIV si esponga quale tentativo di ricostruire un ordine antropico, saldamente, dal suo punto di vista, ancorato alla dimensione teo-metafisica, in grado di aggregare e conciliare diritto, verità e responsabilità, interpellando, allo stesso tempo, la politica, la cultura e la coscienza contemporanee.

## *5. La vita come criterio indisponibile (Avvenire 2)*

L'articolo di Francesco Ognibene, il secondo di *Avvenire* in questa sede posto sotto esame in quanto attento a illustrare puntualmente i contenuti di *DCD*, si presenta come autentico commento teorico, individuando il discorso di Leone XIV specificamente come evento testuale e, insieme, come snodo semantico di un conflitto globale sui fondamenti dell'umano. L'autore, infatti, coglie nella particolare *questione bioetica* l'indice rivelatore di una crisi molto più ampia, cioè quella dell'architettura dei diritti, della razionalità politica contemporanea e del linguaggio pubblico che pretende di normarle. La ricezione del discorso papale avviene, dunque, attraverso una griglia selettiva, che è al tempo stesso ecclesiale, culturale e critica, e che orienta la lettura dell'allocuzione pontificia al di là dei puri aspetti dottrinali, per inserirla in un dibattito generale, dai forti accenti critici.

Per prima cosa, Ognibene apre il suo testo situando Leone XIV entro una linea di continuità magisteriale, richiamando il discorso di congedo di Papa Francesco e, più in generale, una tradizione che interpreta le questioni della vita come orizzonte di resistenza alle *colonizzazioni ideologiche*. Tuttavia, tale continuità, diversamente che come mera ripetizione, trova significato nei termini di attraversamento di una soglia, nel senso che Leone XIV, raccogliendo il testimone di France-

sco, lo fa con una postura che l'autore coglie più direttamente inserita nello scontro politico-istituzionale contemporaneo. E in questo contesto, la bioetica non viene evocata come ambito morale separato, bensì come campo di decisione pubblica, in cui parlamenti, corti e organismi sovranazionali producono norme capaci di incidere ontologicamente sulla definizione della persona. Di conseguenza, all'interno di tale cornice, il Papa emerge sempre più come figura che assume consapevolmente la dimensione conflittuale del proprio intervento.

Un elemento altrettanto importante della ricezione giornalistica è l'attenzione riservata al lessico pontificio. Ognibene insiste sulla qualificazione della vita come 'dono inestimabile', categoria che rinvia simultaneamente alla teologia della creazione, all'antropologia filosofica e a una concezione giuridica dei diritti come non auto-fondati. Il 'rifiuto categorico' dell'aborto e della maternità surrogata non è interpretato come posizione confessionale, ma come presa di posizione su ciò che precede ogni ordinamento normativo: l'indisponibilità dell'origine e della fine della vita umana. L'autore mostra come Leone XIV costruisca una critica che investe direttamente l'uso politico delle risorse pubbliche, smascherando una razionalità amministrativa che, mentre proclama diritti, finisce per selezionare quali vite siano degne di tutela.

Particolarmente rilevante, poi, è il modo in cui Ognibene valorizza il riferimento agostiniano alla *città di Dio* e alla *città terrena*. Tale richiamo, invece di essere letto come pura evasione spirituale, è individuato come dispositivo critico nei confronti di un ordine politico che assolutizza l'autonomia della volontà e la traduce in pretesa normativa universale. Il giornalista coglie come Leone XIV utilizzi Agostino per smontare l'idea di una neutralità etica delle istituzioni: la città terrena, fondata sull'*amor sui*, diventa metafora di un sistema che trasforma la generazione, la malattia e la morte in ambiti di gestione tecnica. In questa lettura, il Papa non oppone un modello teocratico, ma richiama la politica alla propria responsabilità antropologica.

Nel passaggio dedicato all'eutanasia, l'analisi di Ognibene si fa precipuamente densa. Il Papa viene presentato come in-



terprete di una fragilità umana che non può essere risolta attraverso scorciatoie legislative. L'espressione «illusoria compassione» diventa, nella ricezione dell'autore, una chiave teorica per criticare una cultura che confonde l'eliminazione della sofferenza con l'eliminazione del sofferente. Il richiamo alle cure palliative, rafforzato dal parallelismo con le posizioni della CEI, consente a Ognibene di mostrare come il discorso pontificio non si esaurisca in un divieto, ma proponga una diversa grammatica della cura, fondata sulla relazione e sulla responsabilità condivisa.

Uno dei nuclei più originali dell'articolo è, inoltre, l'attenzione riservata, anche qui, alla diagnosi papale dell'ormai noto *corto circuito dei diritti umani*. Ognibene recepisce questa formula come chiave interpretativa dell'intero intervento di Leone XIV. I diritti, separati dal loro fondamento ontologico e dalla loro connessione con la realtà, diventano, in definitiva, 'narcisistici' e competitivi, fino a erodere reciprocamente la propria legittimità. In questa prospettiva, la libertà di espressione, la libertà di coscienza e persino il diritto alla vita risultano subordinati a nuovi diritti costruiti ideologicamente. Il giornalista non assume, quindi, in merito una posizione neutrale: il suo racconto è orientato a mostrare come il Papa denunci una deriva che, sotto il segno dell'inclusività, produce nuove esclusioni.

L'articolo si chiude allargando ulteriormente il campo, collegando il discorso pontificio al contesto culturale e mediatico contemporaneo, dalle iniziative legislative ai prodotti cinematografici. Questa scelta rivela la posizione dell'autore, secondo cui Leone XIV non parla solo ai governi, ma interroga l'immaginario collettivo, che prepara e legittima determinate scelte politiche. Ognibene assume il Papa come interlocutore critico di una modernità che tende a spostare sempre più avanti la soglia del lecito, normalizzando pratiche un tempo considerate impensabili. Il riferimento finale al dibattito sul suicidio assistito suggerisce che, nella lettura dell'autore, il discorso pontificio, piuttosto che chiudere una questione, sembra aprire un conflitto destinato progressivamente ad acuirsi.

L'analisi di Francesco Ognibene, dunque, restituisce il discorso di Leone XIV come intervento strutturalmente politico,

antropologicamente fondato e teologicamente coerente. La ricezione giornalistica, in pratica, non è descrittiva, ma interpretativa: il Papa brilla come figura che contesta l'attuale configurazione dei diritti a partire da una concezione forte della vita come criterio indisponibile. In questo senso, l'articolo non si limita a raccontare un evento, bensì lo presenta come segnale di una frattura culturale profonda, rispetto alla quale l'autore prende posizione, riconoscendo nel magistero di Leone XIV un tentativo articolato di ricondurre la politica alla sua responsabilità originaria nei confronti dell'umano.

## 6. *Verità senza seduzioni* (La Nuova Bussola Quotidiana)

L'apertura 'agostiniana' del discorso di Leone XIV al Corpo Diplomatico, così come viene recepita dall'articolo de *La Nuova Bussola Quotidiana*, a firma, ancora una volta, di Nicco Spuntoni, oltre a svolgere una funzione introduttiva, funge, sin da subito, da principio ordinatore dell'intero impianto interpretativo. Il richiamo alla *Città di Dio*, già di per sé cornice oltremodo erudita, si evidenzia, altresì, quale strumento concettuale capace di riorientare la lettura del presente. In questo quadro, la distinzione tra città terrena e città di Dio, accolta nella sua profonda tensione, si erge a criterio di valutazione della politica storica. Il giornalista, quindi, recependo la lezione agostiniana, ne accentua la dimensione normativa, arrivando a considerare che, se la politica pretende di autosostenersi, tende automaticamente a deformarsi; al contrario, se accetta un riferimento che la trascenda, può, allora, essere giudicata e corretta. Ragion per cui le stesse categorie evocate dal Papa – la falsificazione della memoria storica, il nazionalismo esasperato, la degenerazione della figura dello statista – ermeneuticamente divengono *figure ricorrenti del disordine politico*, che autorizzano a guardare il passato, il presente e il futuro come legati da e in una continuità problematica, nella quale gli errori della modernità risultano esiti prevedibili di una politica che ha smarrito il senso del limite. Ne deriva,

dunque, una prima opzione interpretativa forte e una convinzione granitica inscalfibile, secondo cui l'ordine politico, pur caratterizzato inevitabilmente da procedure o interessi, non possa, però, fondarsi su di essi, ma necessiti di un orizzonte di verità che lo preceda. Il Papa, pertanto, nella ricezione dell'articolo, viene proposto e reclamato come voce idonea a restituire alla politica la coscienza della propria fragilità strutturale, idea che può trovare dimora legittima nel discorso pubblico a patto, però, che la trascendenza possa ancora fungere da criterio collegialmente accettato.

Passando, successivamente, alla dimensione internazionale, la comprensione giornalistica de *La Nuova Bussola Quotidiana*, compiendo uno scivolamento e una traslazione significativi, consente che il lessico della diplomazia venga progressivamente tradotto in *linguaggio etico*, per cui la descrizione delle dinamiche geopolitiche assume i tratti di una diagnosi morale del presente. Allo stesso tempo, e in virtù della stessa dinamica deviativo-differitiva, la critica alla *diplomazia della forza*, pur venendo presentata quale risposta a un contesto nel quale l'uso della violenza ha nuovamente acquisito legittimità, anziché essere inserita in un'analisi strutturale delle relazioni di potere, diviene segnale di una *regressione normativa*. Per la quale la guerra medesima, da mero evento politico, passa a sintomo di una frattura più profonda, ossia l'abbandono di un principio giuridico fondativo dell'ordine postbellico. All'interno di questo schema, quindi, il multilateralismo viene delineato come espressione istituzionale di un ideale di giustizia, indebolendosi il quale, viene meno, insieme a qualsiasi assetto organizzativo, la possibilità stessa di un ordine condiviso e partecipato. Ed è proprio in tale contesto che la critica del Papa alle Nazioni Unite si traduce in invito a distinguere tra politiche orientate al bene comune e politiche guidate da costruzioni ideologiche, operazione interpretativa che consente a Spuntoni di riconoscere al Pontefice una posizione di giudizio che trascende le logiche di schieramento. Questo costruisce una particolare declinazione esegetica che, nonostante si impegni a cogliere l'intenzione etica del discorso, potrebbe, però, tendere a ridurre la complessità del reale, correndo il

rischio di trasformare una *parola profetica* in un *criterio moralizzante*, poco attento alla dimensione tragica e conflittuale che caratterizza la politica internazionale.

La sezione dedicata al linguaggio rappresenta, anche in questo articolo, una cerniera importante dell'analisi giornalistica, nella quale il discorso di Leone XIV viene ricevuto come denuncia di una trasformazione semantica, che incide direttamente sulle libertà fondamentali. Il linguaggio inclusivo, allora, appare immediatamente come dispositivo normativo capace di ridefinire ciò che può essere detto e ciò che deve essere escluso. E, in questo senso, il riferimento all'«orwellianesimo» segnala una frattura tra intenzione dichiarata ed effetto reale del linguaggio, rivelando, così, la presupposizione di una concezione forte della parola, secondo cui il linguaggio, piuttosto che limitarsi a rappresentare il mondo, contribuisce a strutturarne. Da qui deriva la convinzione, in pratica sottoscritta dallo stesso Spuntoni, che la libertà di espressione stia vedendo restringersi il suo proprio spazio, nel quale il dissenso viene delegittimato non più attraverso la durezza di una censura diretta, ma mediante la 'semplice', quanto profonda, ridefinizione dei codici simbolici, al punto che, addirittura, la medesima obiezione di coscienza assume il profilo di un'autentica forma di opposizione etica a larghissimo spettro significale.

Sul versante bioetico, *DCD* viene interpretato come riaffermazione di evidenze antropologiche fondamentali, che sono ampiamente riconosciute nella loro precedenza logica e temporale rispetto a qualsiasi formazione normativa positiva. Di conseguenza, da un lato, la vita è presentata come fondamento indisponibile e bene innegoziabile, dall'altro, aborto, maternità surrogata ed eutanasia sono proiettati nel cuore bollente di un'aspra e convinta critica nei confronti della riduzione dell'umano a oggetto di gestione tecnica, dell'attacco alla dignità umana attraverso la mercificazione del corpo (della donna e del bambino) e di quell'illusoria compassione che ogni edulcorazione della morte pare comportare. Così il Papa, disegnato scritturalmente come '*pro-life*', appare difensore strenuo di quell'imperativo etico fondamentale che obbliga a «mettere le famiglie nelle condizioni di accogliere e prendersi

cura pienamente della vita nascente», principalmente in quelle aree geografiche in cui è viene esperito drammaticamente il calo del tasso di natalità. In merito a tutto ciò, lo stesso Spuntoni, pur non entrando nel merito dei conflitti argomentativi che attraversano propriamente il dibattito bioetico, assume comunque la prospettiva papale come punto di arresto rispetto alla proliferazione dei diritti sganciati da un autentico e autoevidente riferimento ontologico. Il quale ultimo rappresenta il fondamento in sé ineludibile di una gerarchia che pone il diritto alla vita come criterio regolativo di tutti gli altri.

La parte terminale dell'articolo, infine, si concentra, per un verso, sulle crisi internazionali richiamate dal Papa, che, tuttavia, non sono utilizzate per sviluppare un'analisi geopolitica dettagliata, ma per attestare la pretesa universalità del discorso pontificio, per un altro, sulla pace, concepita specificamente come esito di un ordine giusto fondato sulla verità. Nel suo insieme, in definitiva, l'articolo analizzato realizza una ricezione coerente, intensa e chiaramente schierata, in base a cui l'enunciato pontificio appare confermare una visione del mondo già strutturata, nella quale antropologia, diritto e politica trovano un principio unificante.

## *7. La vita come criterio, il linguaggio come campo di battaglia (Pro Vita & Famiglia)*

L'articolo di *Pro Vita & Famiglia* – Associazione italiana che promuove, in modo impegnato e rigoroso, la cultura dei principi che reca nella sua stessa denominazione, da essa considerati assoluti – tratta seccamente *DCD* come autentico atto di smascheramento/disvelamento: una presa di parola, che avrebbe il compito di dissipare le ambiguità prodotte dalla cultura contemporanea attorno ai temi della vita, della libertà e dei diritti. E così, fin dalle prime battute, l'autore (da intendersi 'collettivo', ovvero la Redazione) incastona l'intervento del Papa entro la sfera di senso di una crisi culturale profonda, che precede, supera e fonda le stesse tensioni poli-

tiche e giuridiche. La posizione dell'autore si fa strada immediatamente come partecipata e militante, tanto che il discorso papale viene letto soprattutto come una conferma implicita/esplicita autorevole delle battaglie condotte alacremente dall'Associazione 'filo-biotica', secondo una logica di consonanza valoriale, nella quale Leone XIV è presentato quale paladino di un impianto antropologico assoluto e indiscutibile.

Nel caso particolare, poi, del trattamento del tema dell'aborto, l'articolo acquisisce che *DCD* demolisca radicalmente l'idea che questo possa essere qualificato come *diritto*, in pratica rivelandone la nascosta e subdola, quanto, però, effettiva, *sostanza mortifera*, ragion per cui si insiste notevolmente sulla scelta papale di *chiamare le cose con il loro nome*, espressione che, in pratica, assurge a formula decodificativa dell'intero impianto scritturale-commentativo. Sul piano teorico, inoltre, divenendo l'aborto parte integrante di una più complessa critica mossa alla logica dei diritti slegati da ogni riferimento a un bene oggettivo, viene a imporsi, come fondativo di tutto il discorso, papale e mediatico, il presupposto forte secondo cui i diritti debbano essere valutati alla luce di una *visione ontologica della vita*. Costrutto principale, che nell'articolo va consonantemente a connettersi, in maniera critica, all'esplicito richiamo alla mozione europea *My Voice My Choice* e alla sua reinterpretazione come 'Erasmus dell'aborto', mostrando in tal modo come l'autore affronti l'intervento del Papa attraverso una lente politico-ideologica e lo utilizzi come strumento di delegittimazione delle politiche europee in materia di salute riproduttiva. Ed è proprio qui che il Pontefice, come poco sopra accennato, viene 'brandito' come arma eminente che mette a nudo un inganno, all'interno di una polemica già strutturata contro l'Unione Europea e il suo 'linguaggio dei diritti'.

Nel delicato transito disaminativo all'eutanasia, la ricezione va a insistere su una distinzione concettuale netta tra *cura* e *soppressione della vita*, in riferimento a cui l'autore valorizza l'espressione papale «illusoria compassione», facendone il cuore di una critica morale e politica, centrata sull'idea che l'eutanasia sia il prodotto logico e conforme di una società che abdica alla responsabilità collettiva verso la fragilità. In tale

direzione, *DCD* viene rielaborato nell'articolo in modo tale da divenire, anche in riferimento al dibattito parlamentare italiano, robusto, massiccio e resistente argomento contro ogni compromesso legislativo, inclusi quelli presentati come *male minore*, andando, così, a esaltare la concezione della dignità umana come *indisponibilità radicale della vita*, che viene prima di qualsiasi bilanciamento utilitaristico o procedurale.

La sezione dedicata all'utero in affitto rivela, inoltre, che la riduzione della gestazione a 'servizio negoziabile' illustri e ritragga perfettamente il paradigma estremo della *logica di mercato applicata al corpo umano*, rispetto a cui *DCD* opera una condanna prima antropologica e poi morale, insistendo sulla nozione di 'doppia violenza' nei confronti di donna e bambino. Per questo il richiamo al Rapporto ONU A/80/158, redatto dalla relatrice speciale Reem Alsalem, per un divieto globale di utero in affitto, e all'attivismo di *Pro Vita & Famiglia* a supporto di questo, affinché alla maternità surrogata sia tolta «la maschera solidale», per far luce su una realtà caratterizzata da mercato, contratti e compravendita di esseri umani, permette al discorso di Leone XIV, innestato in una rete di riferimenti giuridici e politici selezionati, di funzionare pienamente, nell'articolo, come legittimativo di una strategia di interdizione globale della surrogazione.

Passando, poi, alla trattazione dell'obiezione di coscienza, l'autore amplia il discorso papale fino a farne una diagnosi generale dello stato delle libertà nelle democrazie occidentali, in cui l'obiezione stessa opera da *garanzia e baluardo della dignità e dell'identità personale*, e, quindi, da fondamentale atto di fedeltà a se stessi, contro tutte quelle istanze obbligate che contrastano con i principi morali, etici e religiosi profondamente radicati nella sfera personale dell'individuo. L'autore, dunque, condivide e rilancia l'idea che la compressione dell'obiezione segnali una trasformazione profonda del rapporto tra individuo e Stato, in cui la *conformità ideologica*, attuata anche con quei sistemi linguistici, che si è ormai imparato, con Leone XIV e i suoi commentatori/amplificatori giornalistici qui più volte richiamati, a definire 'orwelliani', tende a sostituirsi al pluralismo morale.

In ultima istanza, in merito alla famiglia, che nell'articolo non è trattata come un tema tra gli altri, bensì come architrave dell'intero edificio antropologico, viene accolto con positività che Papa Leone riaffermi una *visione 'sostantiva'* dell'essere umano, creato per l'amore e chiamato alla generazione all'interno di un legame stabile ed esclusivo tra uomo e donna, oltre al fatto che si insiste argomentativamente su due livelli specifici, lontani da ogni tentazione di improficua 'astratizzazione': da un lato, la marginalizzazione istituzionale del ruolo sociale della famiglia, dall'altro, la sua fragilizzazione e progressiva disgregazione, fino all'estremo della violenza (domestica). Tuttavia, l'intervento pontificio viene rielaborato soprattutto come modalità di sollecitazione, convocazione e interrogazione netta, radicale e drastica della politica, chiamata a sostenere natalità, maternità e stabilità familiare e sponnata a sottoscrivere che una società possa dirsi avanzata solo nella misura in cui assume la famiglia come criterio di giudizio delle proprie politiche.

Nel suo complesso, infine, il testo di *Pro Vita & Famiglia* realizza anch'esso una ricezione evidentemente orientata, per non dire proprio 'partigiana', del discorso di Leone XIV, il quale viene accreditato quale alleato, confermatore e rafforzatore di quell'impianto assiologico, detenuto dall'autore dell'articolo, di cui viene avvertita, militantemente, l'esigenza e la necessità di una rilegittimazione sociale/pubblica, in modo da affermare di nuovo, con nettezza, un principio e/o criterio di verità contro il relativismo, un fondamento antropologico contro la frammentazione dei diritti, un argine simbolico contro la mercificazione della vita.



## 8. Conclusioni (Seconda Parte)

### 8.1. *Analisi comparativa dei temi principali del discorso papale affrontati nelle diverse sedi giornalistico-mediatiche*

L'analisi di *DCD* richiede, primariamente, una comprensione della complessità concettuale e formale che caratterizza l'enunciazione di un'autorità morale in un contesto geopolitico globale complesso. La peculiarità di tale discorso risiede specificamente nella sedimentazione addensata dei piani interpretativi, che esso induce nei media, nei commentatori e negli osservatori nazionali e internazionali. La ricezione giornalistica del testo, come evidenziato negli articoli esaminati, rivela una molteplicità di prospettive, che, pur partendo da un unico nucleo testuale, enfatizzano sfaccettature differenti, quali il rigore morale, l'analisi linguistica, l'impatto sui diritti umani o le implicazioni geopolitiche, a conferma della ricchezza semiotica e simbolica del discorso stesso.

Una prima costante emergente è la denuncia del *relativismo linguistico e culturale*, concepito come il principale ostacolo alla costruzione di un *ethos* condiviso. L'espressione 'deriva orwelliane', oltremodo ricorrente nei diversi commenti, evoca il concetto di un controllo sociale attraverso la manipolazione semantica, in cui la libertà di coscienza diviene vulnerabile a strumenti di normalizzazione ideologica. Qui il discorso del Pontefice si innesta, come sopra riferito, in una tradizione di riflessione teorica, che può rintracciarsi nella filosofia del linguaggio di Habermas, secondo cui il potere comunicativo autentico dipende dalla capacità dei partecipanti di interagire in uno spazio discorsivo libero da distorsioni strumentali. L'osservazione papale si propone, quindi, non solo come giudizio morale, ma come richiamo a un principio epistemologico fondamentale, secondo cui la verità deve costituire la base della deliberazione etica e politica. *Il Foglio*, in questa prospettiva, enfatizza l'urgenza con cui il Papa rivendichi una verità normativa capace di opporsi alla deriva relativistica, mostrando come la dimensione linguistica sia strutturalmente legata alla possibilità di esercitare libertà e diritti in maniera coerente.

Parallelamente, il discorso del 9 gennaio affronta il fenomeno del cosiddetto *corto circuito dei diritti umani*, concetto ampiamente riportato dalle testate esaminate. Tale corto circuito compare quando i nuovi diritti, concepiti in termini di auto-referenzialità normativa, finiscono per comprimere la libertà individuale, anziché ampliarla, creando contraddizioni interne, che generano instabilità etica e legale. Questo tema, ripreso soprattutto da *Avvenire*, mette in luce la dimensione concreta della violazione dei diritti in contesti di conflitto internazionale, dove guerre, crisi umanitarie e persecuzioni religiose diventano il terreno su cui si manifesta l'incapacità delle norme di tutelare efficacemente la dignità umana. La ricezione giornalistica di questo aspetto mostra come diverse testate esaltino differenti sfumature, nel senso che alcuni commentatori privilegiano la dimensione normativa e legale, altri l'impatto sui soggetti vulnerabili, eppure tutti riconoscono l'urgenza di un'analisi critica della coerenza interna dei sistemi di diritti.

E il tema della *bioetica* si colloca strettamente all'interno di questo quadro complesso. L'opposizione all'aborto, all'eutanasia e alla maternità surrogata, commentata in maniera approfondita da *Pro Vita & Famiglia*, si iscrive in un ragionamento più ampio sulla dignità umana e sul fondamento etico delle istituzioni sociali. La protezione della vita nascente e la salvaguardia della famiglia naturale vengono concepite quali condizioni imprescindibili per una società che intenda rispettare la libertà e la responsabilità individuale.

Dal punto di vista linguistico e semiotico, invece, il discorso di Leone XIV dimostra come la scelta dei termini e la costruzione di cornici teoriche siano essenziali per trasmettere autorità morale e stimolare la riflessione critica. Termini come 'inclusione', 'diritti' e 'nuove norme' vengono reinterpretati dai media, talvolta con valenze asettiche e neutre, talaltra con accentuazioni polemiche, come evidenziato da *Il Giornale* e da *Il Foglio*.

Il discorso di Leone XIV non trascura nemmeno la *dimensione geopolitica*, dove la guerra e il conflitto internazionale vengono presentati come fenomeni che comprimono sistematicamente i diritti fondamentali. L'analisi di *Avvenire* 1 (Gam-

bassi), in particolare, evidenzia come l'esposizione papale colleghi la violenza globale alla riduzione della libertà e alla limitazione della dignità umana, mostrando una profonda comprensione della relazione tra strutture macro-politiche e diritti individuali. In tale cornice internazionale, la pace, secondo le parole del Pontefice e di quelle dei commenti ad esse, viene spiegata come stato complesso di equilibrio morale, dialogo multilaterale e rispetto reciproco, in cui la tutela dei diritti, la verità e la libertà rappresentano elementi inseparabili di un unico tessuto normativo e morale.

Quest'analisi comparativa mostra chiaramente, dunque, che *DCD* possieda una densità concettuale elevata, in cui i temi etici, bioetici, linguistici e geopolitici si intrecciano in maniera strutturale, e in cui la pluralità delle interpretazioni, lungi dall'indebolire il testo, ne conferma la complessità e l'efficacia retorica, trasformando un unico discorso in un laboratorio di riflessione morale, filosofica e politica. L'interpretazione comparativa consente di leggere simultaneamente il nucleo normativo, le implicazioni concrete e le potenziali criticità, fornendo al lettore un quadro articolato che collega teoria e prassi, linguaggio e diritto, etica e geopolitica.

## *8.2. Dimensione diplomatica e ricezione mediatica del discorso*

*DCD* non può essere ridotto a un insieme di enunciazioni morali o etico-teologiche, ma va letto come un *documento strategico*, nel quale la dimensione istituzionale e diplomatica assume un ruolo centrale. Il fatto di rivolgersi al Corpo Diplomatico, piuttosto che a un'assemblea puramente interna o a un pubblico generico, conferisce al testo pontificio una natura pluridimensionale, nel senso che esso è al contempo messaggio di indirizzo morale, strumento di orientamento politico internazionale e manifesto ideale di valori fondamentali, capace di agire tanto sulle coscienze individuali quanto sulle dinamiche dei sistemi di relazioni internazionali.

La retorica papale si struttura su una combinazione di tono solenne e argomentazioni puntuali, calibrate per massimizzare l'efficacia comunicativa tra diplomatici, corpi statali e organizzazioni internazionali. Questo approccio viene particolarmente messo in luce nei resoconti dei testi qui analizzati, che sottolineano come il Pontefice sia consapevole della necessità di tradurre principi morali in linguaggio diplomaticamente efficace. Qui, in pratica, si tratta di una strategia deliberata che intende fornire agli interlocutori strumenti di riflessione capaci di incidere sulle pratiche di governo e sulle negoziazioni diplomatiche.

In tale cornice, la ricezione giornalistica del discorso offre un quadro interessante della pluralità interpretativa, che evidenzia la complessità della mediazione tra il messaggio originale e la sua rappresentazione pubblica. *Il Giornale*, ad esempio, privilegia la narrativa dell'autorità e della fermezza, mostrando come il Pontefice si ponga come punto di riferimento morale, capace di orientare le scelte politiche a livello internazionale. *La Nuova Bussola Quotidiana* e *Il Foglio*, dal canto loro, pur focalizzandosi su aspetti diversi, confermano che la forma comunicativa – l'alternanza tra assertività e richiamo alla responsabilità – costituisca un elemento determinante per garantire che il discorso possa avere effetto reale sulle politiche e sulle pratiche diplomatiche.

Dal punto di vista culturale, il discorso evidenzia una profonda consapevolezza delle tendenze ideologiche e sociali contemporanee. Leone XIV, invece di limitarsi a pronunciare giudizi morali, analizza in maniera sistematica i mutamenti della società globale, indicando con precisione come le correnti culturali emergenti e le narrative mediatiche influenzino le istituzioni e le politiche pubbliche. Su questo fronte, *Pro Vita & Famiglia* sottolinea come il Pontefice riconosca la dinamica tra opinione pubblica e decisioni politiche, osservando che i messaggi veicolati dai media possano, a seconda dei casi, rinforzare o indebolire la capacità degli Stati di rispettare le norme internazionali e di tutelare le persone vulnerabili.

La dimensione pratica del discorso si manifesta, inoltre, nella capacità di orientare le politiche multilaterali. Attraver-

so il richiamo all'attenzione dei diplomatici sulle conseguenze concrete di conflitti e crisi internazionali, Leone XIV indica non solo la necessità di decisioni eticamente corrette, ma anche di strategie coerenti, in grado di prevenire danni alla comunità globale. In questo senso, il suo discorso si configura come strumento di *leadership* etico-politica, idonea a indirizzare l'azione dei governi e delle organizzazioni internazionali verso decisioni più consapevoli e responsabili.

La ricchezza del testo risiede anche nella sua capacità di fungere da *officina ermeneutica* per i media. Ogni articolo analizzato mostra, infatti, come i giornalisti/gli analisti, pur partendo da un unico discorso, possano costruire narrazioni differenti, con alcuni che accentuano la dimensione normativa e istituzionale, e altri che privilegiano l'angolazione mediatico-culturale, mentre altri ancora enfatizzano le conseguenze politiche e geopolitiche.

Infine, la ricezione mediatica (e diplomatica) del discorso costituisce un indicatore del ruolo dei testi autorevoli nella società contemporanea: un discorso unico, come quello di Leone XIV, se adeguatamente articolato e veicolato, può produrre effetti concreti su comportamenti istituzionali, percezioni culturali e dinamiche internazionali. Tale prospettiva conferma la rilevanza della comunicazione etica e strategica nella gestione dei rapporti globali, evidenziando la necessità di un approccio multidimensionale, che unisca consapevolezza morale, competenza diplomatica e capacità di lettura critica della società.

### *8.3. Il discorso di Leone XIV come testo geopolitico: sovranità, ordine multilaterale e dinamiche globali*

*DCD* assume, in un'analisi più ampia rispetto alle dimensioni etiche, bioetiche e comunicative sopra esplorate, il carattere di *testo geopolitico integrato*, in cui si riflette non solo sulle condizioni morali della convivenza internazionale, ma anche sulle strutture stesse dell'ordine globale, sul ruolo delle nazioni in un sistema di relazioni internazionali complesso,

sulla natura della sovranità e sul funzionamento di istituzioni multilaterali. In quest'ottica, il discorso viene letto come una proposta interpretativa e prescrittiva rivolta alla comunità internazionale nel suo insieme.

Un primo elemento rilevante, ricavabile dalle fonti giornalistiche considerate, è la manifesta preoccupazione per l'erosione dei meccanismi multilaterali che hanno caratterizzato l'assetto delle relazioni internazionali a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La critica a un uso della forza visto come strumento privilegiato nella politica degli Stati, oltre ad essere una condanna morale, funge da indicazione di come, nelle dinamiche internazionali, la sovranità statale stia assumendo una forma sempre più conflittuale e concorrente rispetto a quella che potrebbe essere una vera cooperazione globale, incardinata in una costruzione culturale e istituzionale capace di mediare tra interessi diversi senza ricorrere alla coazione.

La questione della sovranità nazionale, che nei decenni recenti è stata spesso reinterpretata come un diritto di esclusione piuttosto che come una forma di responsabilità nei confronti degli altri, costituisce un secondo piano di indagine. In un mondo in cui tensioni regionali – come quelle del Venezuela, del Medio Oriente o dell'area del Pacifico – tendono a riproporre la sovranità come principio assoluto di dominio territoriale e politico, il discorso di Leone XIV, richiamandosi alle norme del diritto internazionale e all'impegno e al dovere nei confronti del bene comune, suggerisce un modello di sovranità responsabile, in cui ogni Stato, pur mantenendo la propria autonomia decisionale, è chiamato a operare all'interno di un sistema di cooperazione legale e istituzionale. Questo argomento, pur emergendo implicitamente nelle critiche a una diplomazia basata sulla forza, riguarda il cuore delle relazioni internazionali contemporanee, ovvero la tensione tra autonomia nazionale e collaborazione globale.

Un terzo profilo interpretativo riguarda l'impatto delle tecnologie avanzate sulla struttura del sistema globale. Le tecnologie digitali, l'Intelligenza Artificiale applicata ai sistemi di difesa, la sorveglianza massiva e le infrastrutture di analisi e

di manipolazione dei dati non sono fenomeni isolati nel discorso geopolitico odierno, ma elementi con i quali si confrontano le istituzioni internazionali, gli Stati e la società civile. In diverse analisi dei resoconti del discorso di Leone XIV emerge il riferimento a una corsa verso armi sempre più sofisticate, anche attraverso l'uso di strumenti tecnologici evoluti. Sebbene tale riferimento si possa associare alla critica nei confronti della guerra in senso tradizionale, esso apre anche a una riflessione più ampia sulla relazione tra tecnologia, conflitto e *governance* globale: non più solo come problema etico della violenza, ma come questione strutturale, che riguarda l'equilibrio dei poteri, la sicurezza collettiva e la capacità delle istituzioni internazionali di definire regole comuni in un contesto di innovazione tecnologica rapida e disomogenea tra gli Stati.

Parallelamente, la coesistenza di modelli giuridici e istituzionali diversi all'interno del sistema internazionale costituisce un ambito di riflessione ineludibile. Il fatto che alcuni Stati possano essere parte di alleanze forti mentre altri restano marginali o isolati riflette un ordine internazionale multipolare e non armonizzato. In quest'ottica, il discorso di Leone XIV viene mediaticamente letto come una sorta di invito a ricostruire, o almeno rinforzare, istituzioni multilaterali in grado di mitigare le differenze di potere tra Stati, promuovendo un equilibrio che non si fondi unicamente sulla capacità di imposizione militare, ma su regole condivise e su meccanismi di dialogo istituzionale. Tali riflessioni si inseriscono nella tendenza, documentata da numerosi commenti e analisi, a considerare il ruolo delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali come spazi di negoziazione piuttosto che semplici aggregazioni di Stati con interessi divergenti.

Infine, la visione geopolitica implicita nel testo papale, per come presentata dai testi assunti a oggetto del presente contributo, suggerisce che la pace sia una condizione sistemica di cooperazione e di fiducia, che deve essere istituzionalizzata per essere sostenuta nel lungo periodo. Concetto, questo, che, sposando in maniera originale dimensioni pratiche e simboliche dell'azione internazionale, eccede la mera preghiera per la cessazione degli scontri armati e propone una ricostruzione di

spazi pubblici globali, dove la negoziazione pacifica, la convergenza di norme e l'affermazione di parametri internazionali comuni e uniformi costituiscono la base per un ordine internazionale bilanciato e stabile.

## 9. Conclusioni generali

### 9.1. Proiezioni future e scenari di influenza internazionale

La disamina del discorso di Papa Leone XIV, per di più letto attraverso le lenti di giornalisti e analisti/commentatori, quali quelle qui indossate, assume una nuova prospettiva, se si considera quello anche come strumento di indirizzo strategico verso scenari futuri. Nel contesto di una realtà caratterizzata da rapidi cambiamenti politici, economici e tecnologici, il testo pontificio offre spunti per prevedere dinamiche di cooperazione internazionale, adattamento istituzionale e trasformazioni culturali che potrebbero emergere nei prossimi decenni.

Un primo ambito di influenza riguarda la capacità delle istituzioni globali di sviluppare strategie di resilienza. La preoccupazione per l'instabilità sistemica suggerisce che il discorso non si limita a rilevare problemi esistenti, ma propone indirettamente un paradigma di previsione e pianificazione preventiva. Paesi e organizzazioni multilaterali potrebbero, a seguito di riflessioni stimulate dal discorso, implementare meccanismi innovativi di coordinamento per gestire emergenze politiche, economiche o ambientali, valorizzando la capacità di risposta rapida e la flessibilità decisionale.

In secondo luogo, il discorso papale ha implicazioni per la ridefinizione delle priorità diplomatiche. La sollecitazione implicita verso un equilibrio tra interessi nazionali e cooperazione globale potrebbe indurre i governi a riconsiderare approcci tradizionali basati sull'esclusiva competizione, favorendo, invece, linee di azione concertata e reti di interdipendenza funzionale. Ciò potrebbe tradursi, in termini concreti, in un in-



cremento di trattati multilaterali mirati a regolare questioni complesse, quali migrazioni, gestione delle risorse naturali e sicurezza cibernetica, creando un tessuto di cooperazione più flessibile e partecipativo.

Il discorso apre, inoltre, la possibilità di una nuova cultura della *governance* globale, in cui la gestione dei problemi planetari richiede, obbligatoriamente ormai, la combinazione di competenze tecniche, capacità predittive e visione strategica. Le istituzioni pubbliche, nazionali e sovranazionali, potrebbero reinterpretare i messaggi del Pontefice come invito a integrare analisi quantitative, modelli di simulazione e scenari di rischio nella definizione delle politiche pubbliche. Questo approccio, pur non toccando direttamente la dimensione morale o etica, promuove una trasformazione significativa del modo in cui si progettano politiche sostenibili, gestendo in maniera più efficace l'incertezza e la complessità.

Un ulteriore ambito di influenza è rappresentato dalla cultura della cooperazione scientifica e tecnologica internazionale. L'intervento di Prevost, pur non menzionando direttamente innovazioni, suggerisce l'importanza di approcci concertati per affrontare sfide emergenti. L'interpretazione strategica implica che Paesi e organizzazioni potrebbero sviluppare piattaforme comuni per condividere conoscenze e risorse, promuovendo un ecosistema globale di innovazione responsabile, dove lo sviluppo tecnologico e scientifico è guidato dalla considerazione degli effetti sistemici e della stabilità globale.

Infine, *DCD* offre spunti per anticipare trasformazioni nei sistemi di *governance* locale e regionale. I governi, infatti, potrebbero rivedere le proprie strutture decisionali, introducendo strumenti di coordinamento tra regioni, settori e livelli amministrativi diversi, con l'obiettivo di rendere le politiche pubbliche più coerenti, integrate e resilienti. In questo senso, il discorso non agisce solo come messaggio simbolico, ma come innesco di innovazioni strutturali, capaci di incidere sui meccanismi concreti di gestione delle crisi, pianificazione economica e organizzazione sociale.

In sintesi, considerando *DCD* in una prospettiva futura, emerge un panorama in cui l'influenza papale non si limita a

orientare opinioni o comportamenti individuali, ma può stimolare strategie di adattamento e innovazione su scala ecumenica. Il testo, interpretato in chiave previsionale, suggerisce scenari in cui cooperazione, adattività e progettazione integrata diventano strumenti essenziali per affrontare la complessità del mondo contemporaneo, generando effetti tangibili sulle politiche pubbliche, sulle istituzioni e sulla struttura stessa delle relazioni internazionali.

## 9.2. *Tra continuità e innovazione: un'analisi storica comparativa*

*DCD*, inscrivendosi in una storicamente contenuta, per non dire recente, tradizione di interventi papali rivolti al Corpo Diplomatico, in cui si sono ordinariamente enfatizzate questioni di pace e di coesione culturale, mostra come Leone XIV introduca nuove modalità di proiezione istituzionale, fondate su un'interazione più complessa tra dinamiche politiche, previsioni strategiche e sensibilità verso sistemi di gestione globale<sup>39</sup>. Rispetto ai precedenti interventi, il testo del 2026 si caratterizza per un innalzamento del livello analitico, mirando a fornire strumenti non solo interpretativi, ma anche pratici agli attori internazionali. La struttura del discorso suggerisce una capacità predittiva, raramente riscontrabile nei testi storici, poiché orienta i diplomatici verso scenari potenziali, sfide emergenti e possibilità di prevenzione dei conflitti. Tale impostazione concettuale e operativa distingue Leone XIV dai suoi predecessori, che tendevano a privilegiare messaggi di indirizzo morale e richiamo alla responsabilità, senza la stessa attenzione alle dinamiche strutturali future.

---

<sup>39</sup> Cfr., a solo titolo di esempio, PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, *Giovanni Paolo II e la famiglia dei Popoli. Il Santo Padre al Corpo Diplomatico (1978-2002)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018. Per una panoramica generale e una consultazione largamente accessibile dei discorsi papali al Corpo Diplomatico, da Giovanni Paolo II in poi, è possibile consultare il sito ufficiale della Santa Sede, [www.vatican.va/content/vatican/it.html](http://www.vatican.va/content/vatican/it.html), ricercando, nella Sezione 'Discorsi' del Magistero relativo a ciascun Pontefice selezionato, la voce relativa al discorso 'diplomatico' suddetto.

Un altro elemento originale riguarda la strategia di integrazione tra tradizione e innovazione. Il discorso mantiene un legame con l'eredità storica della diplomazia pontificia – riconoscibile nella continuità del tono solenne e della funzione di guida morale –, ma lo fa con strumenti contemporanei: riferimenti ai fenomeni globali recenti, attenzione agli effetti sistemici di decisioni politiche e apertura alla cooperazione tra enti statali e sovranazionali. In questo senso, Leone XIV non si limita a replicare formule consolidate, ma ridefinisce il paradigma di intervento papale nel contesto delle relazioni internazionali, conferendo al suo discorso un carattere proattivo e progettuale.

Dal punto di vista retorico, l'intervento pontificio del 9 gennaio 2026 presenta strutture argomentative più articolate e stratificate, che combinano soluzioni narrative lineari a sequenze ipotetiche, scenari futuri e interconnessioni tra fenomeni politici, economici e tecnologici. Questa complessità stilistica rappresenta un'evoluzione rispetto agli interventi precedenti dello stesso genere, spesso caratterizzati da un linguaggio più diretto e normativo. La scelta di integrare approfondimenti analitici con osservazioni contestuali e dati concreti permette di rendere il discorso come uno *strumento operativo*, capace di orientare le scelte strategiche di governi e organizzazioni.

Infine, il discorso di Leone XIV si distingue per la dimensione di consultazione implicita, che invita i destinatari a riflettere in maniera autonoma e a elaborare piani d'azione personalizzati in base al contesto dei propri Stati o organismi. Questa modalità supera l'approccio tradizionale del semplice richiamo alla cooperazione, proponendo invece una metodologia di apprendimento strategico condiviso, in cui l'autorità papale stimola processi di analisi e decisione adattiva. In tal senso, il testo rappresenta una novità epistemologica nella diplomazia pontificia, introducendo strumenti di previsione, valutazione dei rischi e progettazione collaborativa, elementi che rafforzano l'efficacia del messaggio e la sua capacità di incidere nel tempo.

Questa lettura (comparativa) conferma come *DCD* costituisca un momento di trasformazione e innovazione, che innesta nuove pratiche di influenza e di prefigurazione strategica.

La storia della diplomazia pontificia, pur caratterizzata da continuità di stile e funzioni simboliche, trova in Leone XIV un esempio di modernizzazione consapevole, in grado di proiettare l'istituzione ecclesiastica verso modalità più complesse e multi-dimensionali di interazione con il sistema internazionale.

### *9.3. Dinamiche culturali e trasformazioni sociali: il discorso di Leone XIV come catalizzatore*

*DCD* svolge, oltre agli aspetti istituzionali e geopolitici già analizzati, la funzione di stimolo culturale in un contesto globale caratterizzato da interconnessioni sempre più complesse tra società, media, economie e migrazioni transnazionali. La sua influenza, che non si limita, dunque, ai soli livelli politico-istituzionali, si estende anche alla formazione di opinioni, alla costruzione di identità collettive e alla percezione di valori condivisi in società eterogenee e pluraliste.

In un tecno-mondo dove le comunità locali interagiscono continuamente con flussi culturali e informativi globali, *DCD* rappresenta un esempio di proiezione di valori centrali in un quadro ambientale di pluralità, in cui le tradizioni autoctone e le influenze ecumeniche si intrecciano. La forza del testo papale, dunque, risiede nella capacità di creare risonanza simbolica, veicolando messaggi adatti ad accendere la riflessione collettiva senza imporre uniformità culturale. Fenomeno che può essere interpretato come un autentico processo di mediazione culturale, attraverso il quale un'autorità morale contribuisce alla costruzione di una coscienza sociale transnazionale.

*DCD* stimola, inoltre, strategie di coesione sociale in contesti caratterizzati da tensioni culturali o economiche. Ad esempio, in diverse analisi dei commenti giornalistici analizzati, si osserva come i molteplici messaggi del Pontefice contenuti in *DCD* possano servire come solidi punti di riferimento, atti a promuovere dialogo, ridurre conflitti identitari e indirizzare le scelte collettive verso finalità concertate e armoniche, contribuendo, così, a costruire orizzonti di comprensione reciproca,

e favorendo la percezione di un senso comune. Questa funzione è particolarmente rilevante in società urbane e multietniche, dove la molteplicità di esperienze e punti di vista può generare, evidentemente, frammentazione sociale.

Inoltre, il discorso può essere considerato come un vero e proprio catalizzatore per dinamiche di capitale simbolico globale, in cui la legittimità del messaggio è supportata e amplificata dalla reputazione dell'istituzione ecclesiastica. L'effetto non è solamente locale o nazionale, ma si estende a *network* transnazionali, piattaforme mediatiche e comunità virtuali, influenzando la percezione dei valori fondamentali e la capacità di creare progetti culturali compartecipati.

In sintesi, considerato da una prospettiva culturale e sociale, *DCD* s'impone come testo creativo e propulsivo, che può influenzare percezioni, orientamenti e pratiche collettive, stimolando processi di coesione, integrazione e resilienza. La sua forza non risiede nella prescrizione normativa, ma nella capacità di fungere da punto di riferimento ideale e organizzativo in e per società iper-interconnesse e sur-dinamiche, come quelle attuali.

**PIETRO POLIERI, Il programma globale della Chiesa cattolica per il mondo contemporaneo. Lettura stratificata e analisi della ricezione mediatica del *Discorso del Santo Padre Leone XIV al Corpo Diplomatico accreditato presso la Santa Sede* del 9 gennaio 2026**

Il saggio, nella Prima Parte, analizza il discorso di Papa Leone XIV al Corpo Diplomatico del 9 gennaio 2026, evidenziandone la dimensione etica, istituzionale, geopolitica e culturale. Il testo viene interpretato non solo come enunciazione morale, ma come strumento strategico capace di orientare decisioni politiche, dinamiche multilaterali e percezioni sociali. Temi centrali includono relativismo culturale, diritti umani tradizionali e ‘nuovi diritti’, responsabilità morale degli Stati e impatto delle tecnologie avanzate sul sistema internazionale. L’analisi comparativa con interventi storici mostra continuità nella guida morale della diplomazia pontificia e innovazione negli strumenti di previsione strategica. Nella Seconda Parte, la ricezione mediatica evidenzia la pluralità interpretativa e la capacità del discorso papale di generare riflessione critica su diversi livelli: personale, istituzionale e globale. Nel complesso, il testo dell’intervento pubblico pronunciato da Leone XIV emerge come laboratorio di *governance* etico-politica, catalizzatore culturale e strumento di anticipazione strategica, capace di incidere sulle pratiche diplomatiche, sui processi sociali e sulla costruzione di una coscienza collettiva transnazionale.

**Parole chiave:** discorso papale, bioetica, diritti umani, diplomazia pontificia, geopolitica.

**PIETRO POLIERI, The Catholic Church’s Global Program for the Contemporary World. A Multi-Layered Reading and Analysis of the Media Reception of *Address of Pope Leo XIV to Members of the Diplomatic Corps Accredited to the Holy See* on January 9, 2026**

The essay, in the First Part, analyzes Pope Leo XIV’s address to the Diplomatic Corps on January 9, 2026, highlighting its ethical, institutional, geopolitical, and cultural dimensions. The text is interpreted not only as a moral statement, but as a strategic tool capable of guiding political decisions, multilateral dynamics, and social perceptions. Central themes include cultural relativism, traditional hu-

man rights and 'new rights', the moral responsibility of states, and the impact of advanced technologies on the international system. Comparative analysis with historical interventions demonstrates continuity in the moral guidance of papal diplomacy and innovation in strategic foresight tools. In the Second Part, media reception highlights the plurality of interpretations and the capacity of the papal speech to generate critical reflection on various levels: personal, institutional, and global. Overall, the text of Leo XIV's public address emerges as a laboratory of ethical-political governance, a cultural catalyst, and an instrument of strategic anticipation, capable of influencing diplomatic practices, social processes, and the construction of a transnational collective consciousness.

**Key words:** papal speech, bioethics, human rights, pontifical diplomacy, geopolitics.

Pierluigi Simeone

## **SUICIDIO ASSISTITO: IL REQUISITO DEL TRATTAMENTO DI SOSTEGNO VITALE TORNA ALL'ATTENZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. NOTA A TRIB. BOLOGNA, ORD. 29 SETTEMBRE 2025\***

SOMMARIO: – 1. L'ordinanza del Tribunale di Bologna. – 2. La sentenza n. 135 del 2024. – 3. La sentenza n. 66 del 2025 e il procedimento *a quo*. 4. Conclusioni.

### *1. L'ordinanza del Tribunale di Bologna*

L'ordinanza di rimessione si inserisce nell'ambito di un procedimento per il delitto di aiuto al suicidio, *ex art.* 580 c.p., consumatosi nei confronti di un'anziana signora, affetta da una forma avanzata di parkinsonismo, patologia cronico-degenerativa del sistema nervoso centrale. In particolare, la diagnosi, risalente nel tempo, riguardava una variante ancor più rapida e aggressiva della malattia (variante “tau”), la quale provoca nel paziente una progressiva paralisi della muscolatura volontaria, interessando dapprima le sole funzioni motorie, poi anche quelle cognitive, inibendo di conseguenza ogni forma di comunicazione, verbale e non, pur mantenendo intatte le attività cardiache e respiratorie. L'affezione in questione, inoltre, non risponde ad alcuna terapia: il farmaco assunto regolarmente dalla donna aveva, infatti, il solo scopo di attenuare i sintomi, non riuscendo in alcun modo a modificare o rallentare il decorso della patologia.

A causa delle sofferenze fisiche e psicologiche derivanti da siffatta condizione, l'anziana aveva maturato il proposito di accedere alla pratica del suicidio medicalmente assistito; si

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.



era proceduto, dunque, agli accertamenti medici necessari a valutare la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Dalle valutazioni tecnico-neurologiche e psichiatriche effettuate era emerso come la paziente avesse mantenuto la piena capacità di autodeterminarsi nel proposito suicida: al fine di realizzare tale proposito, la donna prendeva contatto con gli indagati, le cui condotte sono consistite nell'averla accompagnata in Svizzera, dove ha praticato la morte assistita mediante l'utilizzo di una pompa ad infusione che lei stessa attivava. All'esito della vicenda, gli indagati hanno provveduto ad autodenunciarsi.

Operate le dovute premesse fattuali, oggetto di censura da parte del G.i.p. bolognese è il requisito, necessario per accedere al suicidio assistito, della dipendenza del malato da trattamenti di sostegno vitale: come noto, con l'ordinanza n. 207 del 2018<sup>1</sup> – emessa a conclusione del giudizio incidentale di costi-

---

<sup>1</sup> Cfr. Corte cost., ordinanza 16 novembre 2018, n. 207. In commento cfr. M. AZZALINI, *Il "caso Cappato" tra moniti al Legislatore, incostituzionalità "prospettate" ed esigenze di tutela della dignità della persona*, in *La Nuova Giur. civ. comm.*, 2019, 3, p. 540; R. BARTOLI, *L'ordinanza della Consulta sull'aiuto al suicidio: quali scenari futuri?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 8 aprile 2019; M. BIGNAMI, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un'ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione Giustizia*, 19 novembre 2018; E. BILOTTI, *Ai confini dell'autodeterminazione terapeutica. Il dialogo tra il legislatore e il giudice delle leggi sulla legittimità dell'assistenza medica al suicidio*, in *Corr. giur.*, 2019, 4, p. 463; ID., *Dall'autodeterminazione terapeutica al right to die? L'ord. 207/2018 della Corte costituzionale, il compito del legislatore e il futuro intervento del giudice delle leggi*, in *Nuove leggi civ.*, 2019, 2, p. 479; S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima: la richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 marzo 2019; C. CUPELLI, *Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la dignità nell'autodeterminazione alla morte*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3 dicembre 2018; L. EUSEBI, *Un diritto costituzionale a morire "rapidamente"? Sul necessario approccio costituzionalmente orientato a Corte cost. (ord.) n. 207/2018*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 4, p. 1313 e in *disCRIMEN*, 19 dicembre 2018; ID., *Regole di fine vita e poteri dello Stato: sulla ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 27 marzo 2019; ID., *Decisioni sui trattamenti sanitari o «diritto di morire»? I problemi interpretativi che investono la legge n. 219/2017 e la lettura del suo testo nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell'art. 580 c.p.*, in *Riv. it. med. leg.*, 2018, 2, p. 434; E. FALLETTI, *Suicidio assistito e separazione dei poteri dello Stato. Note sul "caso Cappato"*, in *Fam. e dir.*, 2019, 3, p. 234; E. FURNO, *Il "caso Cappa-*

tuzionalità promosso dalla Corte di assise di Milano nell'am-

to": le aporie del diritto a morire nell'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in *Rivista AIC*, 2019, 2, p. 138; C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall'ordinanza Cappato*, in *Dirittifondamentali.it*, 2019, 1; G. LEO, *Nuove strade per l'affermazione della legalità costituzionale in materia penale: la Consulta ed il rinvio della decisione sulla fattispecie di aiuto al suicidio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, p. 242; A. MASSARO, *Il "caso Cappato" di fronte al giudice delle leggi: illegittimità costituzionale dell'aiuto al suicidio?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 giugno 2018; A. PISU, *Fine vita. La Corte costituzionale si rivolge al legislatore inaugurando una nuova stagione di "relazionalità istituzionale"*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, 1, p. 122; A. PITTINO, *L'aiuto al suicidio nell'ordinamento italiano tra Corte costituzionale (ord. n. 207/2018) e Parlamento (con qualche spunto dal diritto dell'Unione europea e dall'esperienza comparata)*, in *Dirittifondamentali.it*, 2019, 2; D. PULITANÒ, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2018, 7, p. 57; G. RAZZANO, *La Corte costituzionale sul caso Cappato: può un'ordinanza chiedere al Parlamento di legalizzare il suicidio assistito?*, in *Dirittifondamentali.it*, 2019, 1; EAD., *Sulla relazione fra l'ordinanza 207/2018 della Corte costituzionale e il Parlamento*, *ivi*, 2019, p. 2; A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in questa *Rivista*, 2018/III, p. 571; ID., *Fraintendimenti concettuali e utilizzo improprio delle tecniche decisorie nel corso di una spinosa, inquietante e ad oggi non conclusa vicenda (a margine di Corte cost. ord. 207 del 2018)*, *ivi*, 2019/I, p. 92; C. TRIPODINA, *Sostiene la Corte che morire all'istante con l'aiuto di altri sia, per alcuni, un diritto costituzionale. Di alcune perplessità sull'ord. 207/2018*, in *Giur. cost.*, 2018, 6, p. 2476; EAD., *Le non trascurabili conseguenze del riconoscimento del diritto a morire "nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire"*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 14 giugno 2019; A. VALLINI, *Morire è non essere visto: la Corte costituzionale volge lo sguardo sulla realtà del suicidio assistito*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 805; F. VARI, F. PIERGENTILI, *Sull'introduzione dell'eutanasia nell'ordinamento italiano*, in *Dirittifondamentali.it*, 2019, 2; F. VIGANÒ, *Diritti fondamentali e diritto penale al congedo dalla vita: esperienze italiane e straniere a confronto*, in G. DODARO, M. DOVA, C. PECORELLA, C. RUGA RIVA (a cura di), *Riflessioni sulla giustizia penale. Studi in onore di Domenico Pulitanò*, Torino, 2022, p. 305, in particolare, p. 330 ss. Cfr. anche i contributi raccolti in F.S. MARINI, C. CUPELLI (a cura di), *Il caso Cappato: riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Napoli, 2019; G. FORNASARI, L. PICOTTI, S. VINCIGUERRA (a cura di), *Autodeterminazione e aiuto al suicidio*, Padova, 2019; G. ROCCHI, *Il divieto costituzionale e convenzionale dell'aiuto al suicidio e dell'eutanasia e la sua prevalenza sulla libertà dell'uomo*, in M. RONCO (a cura di), *Il "diritto" di essere uccisi: verso la morte del diritto?* Torino, 2019, p. 103; M. RONCO, *La qualità della vita*, *ivi*, p. 199 e ID., *La dignità della vita*, *ivi*, p. 287.

bito del processo Cappato-Antoniani<sup>2</sup> – e, nel giro di un anno, con la sentenza n. 242 del 2019<sup>3</sup>, la Corte costituzionale ha individuato uno spazio di non punibilità per il delitto di aiuto al suicidio, dichiarando «l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero,

---

<sup>2</sup> Cfr. Corte di assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, in *G.U.*, 1<sup>a</sup> serie speciale, Corte costituzionale, 14 marzo 2018, n. 11. In commento, ad es., cfr. M. D'AMICO, *Scegliere di morire "degnamente" e "aiuto" al suicidio: i confini della rilevanza penale dell'art. 580 c.p. davanti alla Corte costituzionale*, in *Corr. giur.*, 2018, 6, p. 737; M. DONINI, *Il caso Fabo/Cappato fra diritto di non curarsi, diritto a trattamenti terminali e diritto a morire. L'opzione "non penalistica" della Corte costituzionale di fronte a una trilogia inevitabile*, in F.S. MARINI, C. CUPELLI, *Il caso Cappato*, cit., p. 115 ss.

<sup>3</sup> Cfr. Corte cost., sentenza 22 novembre 2019, n. 242. In commento cfr. E. BILOTTI, *La Corte costituzionale ripristina il confine dell'autodeterminazione terapeutica, ma... lascia solo ai medici il compito di presidiarlo*, in *Corr. Giur.*, 2020, 4, 485; C. CUPELLI, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa*, in *Sistema Penale*, 2019, 12, p. 33; D'ANDREA, *La pena della vita*, in *Arch. Penale* (edizione web), 2021, 1; M. DONINI, *Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male. Note a margine delle "procedure legittimanti l'aiuto a morire" imposte da Corte cost. n. 242/2019*, in G. D'ALESSANDRO, O. DI GIOVINE (a cura di), *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Torino, 2020, p. 205 e in *Sistema Penale*, 10 febbraio 2020; C. MASCIOTTA, *La Corte costituzionale riconosce il diritto, preannunciato, di morire rapidamente e con dignità con una tecnica decisoria dalle disruptive implicazioni*, in questa Rivista, 2020/I, p. 64; F. PIERGENTILI, *Costituzione e suicidio assistito. A proposito della verifica del rispetto del presupposto del "trattamento di sostegno vitale" indicato nella sent. n. 242 del 2019 della Consulta*, retro, 290; F. POLITI, *La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle "rime obbligate"? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile*, in *Dirittifondamentali.it*, 2020, 1; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, in *Costituzionalismo.it*, 11 marzo 2021, 1; M. ROMANO, *Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia (sulle recenti pronunce della Corte costituzionale)*, in *Sistema Penale*, 8 gennaio 2020; C. TRIPODINA, *La "circoscritta area" di non punibilità dell'aiuto al suicidio. Cronaca e commento di una sentenza annunciata*, in *Corti supreme e salute*, 2019, 2, 1. Cfr. anche i contributi raccolti in G. D'ALESSANDRO, O. DI GIOVINE (a cura di), *La Corte costituzionale e il fine vita*, cit.

quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»<sup>4</sup>. La Consulta, dunque, ha ritenuto legittima – *rectius*: non punibile – la condotta di aiuto al suicidio del malato, purché si tratti di «una persona a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»<sup>5</sup>.

Tuttavia, la vicenda di cui ci si occupa non è risolvibile, secondo il giudice *a quo* evocando i principi *supra* menzionati, per la mancanza del requisito di cui al punto c), «giacché la signora era affetta da una patologia irreversibile che, però, non implicava l'utilizzo di mezzi di trattamento di sostegno vitale, essendo il mantenimento in vita, pur nelle acclamate, ingravescenti condizioni, non condizionato da tali metodiche»<sup>6</sup>. È proprio con riferimento a tale aspetto che il G.i.p. bolognese esprime alcuni profili di dubitanza.

Secondo un primo aspetto, tale requisito, che secondo il rimettente «risulta privo di definizione nello stesso ambito medico»<sup>7</sup>, causerebbe un irragionevole trattamento discrimi-

<sup>4</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 242 del 2019, cit., *Considerato in diritto*, punto 8.

<sup>5</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 242 del 2019, n. 2 42, cit., *Considerato in diritto*, punto 5 e Corte cost., ordinanza 207 del 2018, cit., *Considerato in diritto*, punto 8.

<sup>6</sup> Cfr. Trib. Bologna, sez. G.i.p., ordinanza 29 settembre 2025, in *G.U.*, 1a serie speciale, Corte costituzionale, 19 novembre 2025, n. 47, p. 65.

<sup>7</sup> *Ibidem*.

natorio tra differenti categorie di persone malate. D'altronde, si legge nell'atto di rimessione, «un soggetto corrotto nelle proprie condizioni vitali – liberamente ed autonomamente determinatosi a porre fine alla propria esistenza, pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, nonché afflitto da malattia irreversibile fonte di gravi sofferenze fisiche o psicologiche eppure non tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale *stricto sensu* intesi – si ritiene possa versare in una situazione di patologia irreversibile clinicamente accertabile altrettanto dolorosa al pari di altro malato che si avvale di tali trattamenti»<sup>8</sup>. Inoltre, un siffatto requisito non sarebbe idoneo né a misurare la capacità del soggetto di assumere decisioni libere e consapevoli né a dimostrare la presenza nel malato di una patologia irreversibile e delle sofferenze fisiche e psichiche che ne derivano.

L'inutilità del requisito in esame, prospettata dal G.i.p. bolognese, sarebbe corroborata, a suo dire, anche dall'autorevole parere reso dal Comitato nazionale per la bioetica (CNB) il 18 luglio 2019, laddove si legge come il requisito del trattamento di sostegno vitale dovrebbe rappresentare una «condizione aggiuntiva solo eventuale; ritenerla necessaria, infatti, creerebbe una discriminazione irragionevole e incostituzionale (ai sensi dell'art. 3 della Costituzione) fra quanti sono mantenuti in vita artificialmente e quanti, pur affetti da patologia anche gravissima e con forti sofferenze, non lo sono o non lo sono ancora. Si imporrebbe, inoltre, a questi ultimi di accettare un trattamento anche molto invasivo, come nutrizione e idratazione artificiali o ventilazione meccanica, al solo scopo di poter richiedere l'assistenza al suicidio, prospettando in questo modo un trattamento sanitario obbligatorio senza alcun motivo ragionevole»<sup>9</sup>.

È, tuttavia, doveroso sottolineare, a tal proposito, come tali affermazioni, pur comparendo effettivamente nel parere, non rispecchino la prospettiva dell'intero Comitato, bensì di alcu-

---

<sup>8</sup> *Ibidem*.

<sup>9</sup> Cfr. COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito*, 18 luglio 2019, p. 23.

ni soltanto dei suoi componenti: il documento consta infatti di una parte descrittiva dello *status quaestionis* e di una valutativa, nella quale viene dato conto degli orientamenti divergenti emersi all'interno del Comitato stesso. È in quest'ultima sezione, al punto B), tra gli argomenti proposti da quanti sono a favore del suicidio assistito, che figura il riferimento addotto dal G.i.p. di Bologna. Peraltro, nel medesimo parere, tra gli argomenti di segno contrario, è stato segnalato a più riprese il rischio di uno «scivolamento dal “lasciare morire”» – espressione dei principi sanciti dalla L. n. 219/2017 – «all’“agevolare la morte”, che legittimerebbe la richiesta del malato al medico di aiuto nel suicidarsi»<sup>10</sup>.

A ciò si aggiunge che l'esistenza di un presunto obbligo – richiamato dal G.i.p. bolognese – di sottoporsi previamente ad un trattamento di sostegno vitale al fine di accedere al suicidio assistito è stata già smentita dalla Consulta, che ha affermato, nel 2024, come «dal punto di vista costituzionale, non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessita, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare nell'uno e nell'altro caso: la Costituzione e, in ossequio ad essa, la legge ordinaria (art. 1, c. 5, della L. n. 219/2017) riconoscono al malato il diritto di scegliere di congedarsi dalla vita con effetti vincolanti nei confronti dei terzi»<sup>11</sup>. Non è quindi obbligatorio per il malato

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 22.

<sup>11</sup> Cfr. Corte cost., sentenza 19 giugno - 1° luglio 2024 (dep. 18 luglio 2024), n. 135, punto 7.2. In commento cfr. M. AZZALINI, *Furfanti, Cavaliere, Gentili: il “passo di lato” della Consulta nell'esaurito dibattito sullo status del fine-vita*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2024, 5, 1240; F. CONSULICH, *La morte medicalmente assistita e la tentazione dell'overruling: il significato ambiguo del trattamento di sostegno vitale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2024, 3, p. 1071; M.R. DONNARUMMA, *La tutela del diritto alla vita e il suicidio medicalmente assistito nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giurisprudenza penale*, 2024, 7-8, 1; F. FARRI, *Corte costituzionale: altolà a ulteriori estensioni del suicidio assistito*, in *www.centrostudi- li vatino.it*, 1; C.D. LEOTTA, *La disciplina del fine vita dopo la sentenza n. 135 del 2024 della Corte costituzionale*, in *Rivista italiana di medicina legale e del diritto in campo sanitario*, 2024, 1-2, p. 307; L. ROMANO, *Riflessioni bioetiche*

che intenda compiere il suicidio assistito intraprendere alcun trattamento di sostegno vitale, essendo sufficiente che esso sia stato indicato come necessario all'esito di un giudizio medico.

Il secondo profilo di denunciata incostituzionalità concerne la presunta violazione del principio personalista di cui all'art. 2 Cost., dell'inviolabilità della libertà personale di cui all'art. 13 Cost., nonché della libertà di autodeterminazione con specifico riguardo alle cure mediche di cui agli artt. 2, 3, 13 e 32 Cost. La libertà di autodeterminazione terapeutica, in particolare, si estenderebbe, secondo il rimettente, sino alla scelta di congedarsi dalla vita, al ricorrere chiaramente degli altri presupposti previsti dalla sentenza 242 del 2019<sup>12</sup>. Di conseguenza, la sanzione penale in capo agli agevolatori, prevista dall'art. 580 c.p., nella parte in cui prevede il requisito dei trattamenti di sostegno vitale, si porrebbe in contrasto con l'esercizio di tale libertà: per effetto della suddetta sanzione penale, infatti, alle persone che versano nelle medesime condizioni della paziente di cui ci si occupa è precluso avvalersi di un aiuto esterno al fine di praticare il suicidio assistito. Al contrario, secondo quanto si legge nell'ordinanza in commento, «la scelta di congedarsi dalla vita in simili frangenti si pone quale essenziale e incoercibile modalità di affermazione della propria personalità, su cui l'individuo deve potersi liberamente autodeterminare»<sup>13</sup>.

---

*sui trattamenti di sostegno vitale: la sentenza n. 135/2024 della Corte costituzionale*, in *Corti supreme e salute*, 2024, 2, 855; A. RUGGERI, *La Consulta equilibrata sul filo del fine-vita (a prima lettura di Corte cost. n. 135 del 2024)*, in *Consulta online*, 2024, 2, p. 931; A.R. VITALE, *La morte assistita e i trattamenti di sostegno vitale come problemi biogiuridici tra il nominalismo della Corte costituzionale e l'ontologia della realtà (giuridica)*, in *Consulta online*, 2024, 3, p. 1075.

<sup>12</sup> Quindi, per usare le parole del rimettente, «nel caso di malattia irreversibile che provoca gravi sofferenze fisiche o psicologiche, ferma restando la piena capacità di intendere e di volere e la libertà ed autonomia della scelta stessa», cfr. Trib. Bologna, sez. G.i.p., ordinanza 29 settembre 2025, cit.

<sup>13</sup> Cfr. Trib. Bologna, sez. G.i.p., ordinanza 29 settembre 2025, cit.

## 2. La sentenza n. 135 del 2024

L'ordinanza qui segnalata ripropone alla Corte costituzionale una questione già affrontata in due diverse occasioni, con le sentenze n. 135 del 2024<sup>14</sup> e n. 66 del 2025<sup>15</sup>.

Nella prima delle due pronunce, il giudice delle leggi, anzitutto, ha fornito alcuni criteri per una più precisa definizione, da parte dei giudici comuni e del servizio sanitario nazionale, del requisito del “trattamento di sostegno vitale”, che nella sentenza n. 242 era definito solo per elenco<sup>16</sup>. Dal punto di vista soggettivo, la Corte include procedure che «sono normalmente compiute da personale sanitario, e la cui esecuzione richiede certo particolari competenze oggetto di specifica formazione professionale, ma che potrebbero essere apprese da familiari o “caregivers” che si facciano carico dell'assistenza del paziente»<sup>17</sup>. Dal punto di vista oggettivo, la nozione è ancorata a un giudizio di «efficacia causale»<sup>18</sup>, dovendosi certamente ricomprendere quelle procedure «che si rivelino in concreto necessarie ad assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente, al punto che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente in un breve lasso di tempo»<sup>19</sup>. Una ricostruzione simile, peraltro, si può cogliere nella risposta del giugno 2024 del Comitato Nazionale per la Bioetica al quesito del Comitato etico della Regione Um-

<sup>14</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 135 del 2024, cit.

<sup>15</sup> Cfr. Corte cost., sentenza 26-27 marzo 2025 (dep. 20 maggio 2025), n. 66. In commento cfr. A.R. VITALE, *La perimetrazione costituzionale della disciplina della morte assistita alla luce della sentenza n. 66 del 2025 come problema biogiuridico*, in *Questa rivista*, 2025, II, p. 761.

<sup>16</sup> La Corte menziona «la ventilazione, l'idratazione o l'alimentazione artificiali» cfr. Corte cost., sentenza 242 del 2019, cit., *Considerato in diritto*, punto 2.3.

<sup>17</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 135 del 2024, cit., *Considerato in diritto*, punto 8.

<sup>18</sup> Cfr. C.D. LEOTTA, *La disciplina penale del fine vita*, in D. BIANCHINI (a cura di), *È vita anche alla fine*, Edizioni Studium, Roma, 2025, p. 149.

<sup>19</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 135 del 2024, cit., *Considerato in diritto*, punto 8. Alcuni esempi di tali procedure, offerti nella sentenza, sono l'evacuazione manuale dell'intestino del paziente, l'inserimento di cateteri urinari o l'aspirazione del muco dalle vie bronchiali.



bria sulla corretta individuazione di un trattamento di sostegno vitale: in quell'occasione il CNB ha sancito «la limitazione del concetto di TSV [...] ai trattamenti sostitutivi delle funzioni vitali [...] in ciò ben distinti dai trattamenti ordinari e dalle modalità di cura dei bisogni vitali della persona malata, e la cui sospensione sia seguita dalla morte in tempi brevi»<sup>20</sup>.

Quanto alla sospetta irragionevolezza del trattamento discriminatorio riservato a differenti categorie di malati, è bene evidenziare, riprendendo le parole della sentenza n. 135, come «la Corte non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l'accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all'art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza. Una simile *ratio*, all'evidenza, non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilità di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure. Le due situazioni sono, dunque, differenti dal punto di vista della *ratio* adottata nelle due decisioni menzionate; sicché viene meno il presupposto stesso della censura di irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, formulata con riferimento all'art. 3 Cost»<sup>21</sup>.

Anche la questione relativa all'asserita violazione del principio di autodeterminazione terapeutica, di cui agli artt. 2, 3, 13, 32 Cost., è stata ritenuta nel 2024 non fondata dalla Consulta, la quale ha sì ribadito il diritto del paziente al rifiuto del trattamento, anche necessario alla sopravvivenza, ma solo in quanto «intimamente legato alla tutela della dimensione cor-

---

<sup>20</sup> COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Risposta al quesito del Comitato etico della Regione Umbria in merito alla corretta individuazione di un trattamento di sostegno vitale*, 20 giugno 2024, p. 10.

<sup>21</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 135 del 2024, cit., *Considerato in diritto*, punto 7.1.

porea della persona contro ogni ingerenza esterna non previamente consentita, e dunque – in definitiva – alla tutela dell'integrità fisica della persona»<sup>22</sup>. Diversa è, afferma la Corte, la prospettiva offerta anche in quell'occasione dal rimettente, la quale «muove, tuttavia, da una nozione diversa, e più ampia, di “autodeterminazione terapeutica”»<sup>23</sup>, intesa come «sfera di autonomia nelle decisioni che coinvolgono il proprio corpo, e che è a sua volta un aspetto del più generale diritto al libero sviluppo della propria persona»<sup>24</sup>. Per il giudice delle leggi, dunque, sia il rifiuto del trattamento di sostegno vitale sia l'accesso al suicidio assistito, laddove ammesso, devono rientrare nell'ambito di un atto di autodeterminazione terapeutica, non potendosi elevare ad esercizio di un più generale diritto di autodeterminazione inteso come autonomia nelle scelte che riguardano il proprio corpo<sup>25</sup>.

Per tali motivi la Corte, con la sentenza n. 135 del 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale sollevate dal G.i.p. del Tribunale di Firenze, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU<sup>26</sup>.

### 3. *La sentenza n. 66 del 2025 e il procedimento a quo*

A meno di un anno di distanza dalla sentenza poc'anzi esaminata, la Consulta è tornata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. nella parte in cui subordina la non punibilità dell'autore dell'aiuto al suicidio alla integrazione del requisito del trattamento di sostegno vitale. In quella circostanza, sollevata dal Tribunale di Milano, si prendeva in considerazione il caso, noto come la vicen-

<sup>22</sup> *Ivi*, punto 7.2.

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> *Ibidem*.

<sup>25</sup> Cfr. C. D. LEOTTA, *La disciplina*, cit., p. 143.

<sup>26</sup> Trib. Firenze, sez. G.i.p., ordinanza 17 gennaio 2024.

da di Elena e Romano, in cui, pur essendo stata medicalmente accertata la necessità di un trattamento di sostegno vitale, si procedeva alla pratica del suicidio assistito in Svizzera, senza che il trattamento fosse attivato, per rifiuto del paziente, in quanto ritenuto inutile e anzi una forma di accanimento terapeutico. La vicenda, in particolare, riguardava un procedimento per il delitto di aiuto al suicidio *ex art.* 580 c.p. celebrato dinanzi al Tribunale ambrosiano, avente ad oggetto due distinti fatti in cui le condotte degli imputati erano consistite nell'accompagnare i due malati in Svizzera, dove avevano praticato il suicidio assistito<sup>27</sup>. La Procura della Repubblica aveva richiesto l'archiviazione sostenendo che «una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 580 c.p., alla luce del disposto degli artt. 2 e 32 della Carta, della sentenza n. 242/2019 Corte cost. e del dettato della legge n. 219/2017, impone di ritenere che rientrino nell'ambito di non punibilità delineato dalla Corte anche i casi in cui – in presenza di tutti gli ulteriori requisiti – il paziente non sia tenuto in vita per mezzo di trattamenti di sostegno vitale, in quanto egli stesso rifiuti trattamenti che – sì – rallenterebbero il processo patologico e ritarderebbero la morte senza poterla impedire, ma sarebbero futili o espressivi di accanimento terapeutico secondo la scienza medica, non dignitosi secondo la percezione del malato, e forieri di ulteriori sofferenze per coloro che lo accudiscono<sup>28</sup>».

Il G.i.p. milanese, tuttavia, aveva ritenuto di non poter aderire *sic et simpliciter* alla lettura prospettata dai pubblici ministeri dell'art. 580 c.p., sostenendo, diversamente, che la condotta posta in essere dagli imputati fosse astrattamente sussumibile nell'alveo della previsione punitiva della norma, non essendo dunque applicabile nel caso di specie la scriminante prevista dalla sentenza n. 242 del 2019. Ciò poiché,

---

<sup>27</sup> Nel primo caso, in ordine di tempo, la paziente era affetta da un microcitoma polmonare, scoperto tardivamente, quando era ormai già diffuso a plurimi organi, e pertanto incurabile; nel secondo caso, la diagnosi riguardava un Parkinson Atipico, di rapido avanzamento, che comportava, nelle fasi finali, la necessità di assistenza nell'espletamento delle funzioni motorie anche più basilari.

<sup>28</sup> Cfr. Proc. Rep. Milano, richiesta di archiviazione 15 settembre 2023.

come predetto, si era «accertato che all'atto dell'esecuzione della condotta incriminata» nessuna delle due persone offese «dipendev[a] da un trattamento sanitario vitale»; per il resto, ricorrevano gli altri tre requisiti delineati dalla stessa sentenza<sup>29</sup>. Il G.i.p. aveva quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p. per contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 32 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, «nella parte in cui prevede la punibilità della condotta di chi agevola l'altrui suicidio nella forma di aiuto al suicidio medicalmente assistito di persona non tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale affetta da una patologia irreversibile fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili che abbia manifestato la propria decisione, formatasi in modo libero e consapevole, di porre fine alla propria vita»<sup>30</sup>.

La Consulta, con la sentenza n. 66 del 2025, ha dichiarato la questione non fondata, poiché le censure di illegittimità costituzionale muovevano dall'errato presupposto per cui «l'area di non punibilità sancita dalla sentenza n. 242 del 2019 non si estenderebbe alla situazione in cui il paziente rifiuti l'attivazione di un trattamento di sostegno vitale, pur in presenza di una indicazione medica in tal senso, in quanto da lui ritenuto “futile” o comunque “espressivo di accanimento terapeutico”»<sup>31</sup>. Al contrario, la Corte aveva già dichiarato, con la sentenza 135 del 2024, che l'ipotesi di non punibilità prevista dalla sentenza 242 del 2019 si applica anche di fronte al rifiuto del paziente; con la sentenza n. 66, il principio è riaffermato: in particolare, si legge nella decisione: «nella misura in cui sussista una indicazione medica di necessità dell'attivazione di un trattamento di sostegno vitale – nel senso precisato dalla sentenza n. 135 del 2024, al punto 8 del *Considerato in diritto* –, il paziente può rifiutarlo e accedere al suicidio assistito, ovviamente laddove

<sup>29</sup> Cfr. Trib. Milano, sez. G.i.p., ordinanza 21 giugno 2024, n. 164.

<sup>30</sup> *Ibidem*.

<sup>31</sup> Cfr. Corte cost., sentenza n. 66 del 2025, *Considerato in diritto*, punto 5.

sussistano tutti gli altri requisiti sostanziali e procedurali indicati dalla sentenza n. 242 del 2019»<sup>32</sup>.

Il G.i.p. milanese, in ultimo, con decreto del 3 marzo 2026, ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, affermando come «nel caso di specie il requisito del trattamento di sostegno vitale nella portata precisata dalla Corte costituzionale deve dirsi sussistente in quanto medicalmente previsto e prospettato [...] e da entrambi rifiutato in quanto inutile<sup>33</sup>, espressivo di un “accanimento terapeutico” secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione»<sup>34</sup>.

#### 4. Conclusioni

L'ordinanza del Tribunale di Bologna del 29 settembre 2025 si inserisce in un filone ormai consolidato di tentativi di rimessione volti a spingere la Corte costituzionale a riconsiderare in modo estensivo l'assetto delineato dalla sentenza n. 242 del 2019, in particolare con riguardo al requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Alla luce delle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, tuttavia, i margini per un accoglimento della questione appaiono significativamente ridotti, per non dire insussistenti. La Consulta ha infatti chiarito più volte, con argomentazioni puntuali, sia la *ratio* sottesa all'individuazione del requisito dei trattamenti di sostegno vitale, sia il suo collegamento sistematico con il diritto al rifiuto delle cure, quale espressione della libertà di autodeterminazione terapeutica costituzionalmente garantita. In tale prospettiva, la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non opera come criterio selettivo fondato sulla maggiore o minore intensi-

---

<sup>32</sup> *Ivi*, punto 5.2.

<sup>33</sup> Per uno dei pazienti si trattava di un nuovo ciclo di chemioterapia, mentre per l'altro del posizionamento PEG (Gastrostomia Endoscopica Percutanea, ossia un piccolo sondino posizionato attraverso la parete addominale direttamente nello stomaco, usato per la nutrizione artificiale enterale e la somministrazione di farmaci in pazienti che non possono deglutire).

<sup>34</sup> Trib. Milano, sez. G.i.p., decreto di archiviazione 3 marzo 2026.

tà della sofferenza, bensì come elemento che consente di mantenere l'intervento della Corte entro un ambito coerente con i principi già affermati dalla legge n. 219 del 2017.

La pretesa irragionevolezza del requisito, letta in chiave di violazione dell'art. 3 Cost., sembra dunque scontrarsi con la diversa natura delle situazioni poste a confronto: solo nel caso del paziente dipendente da trattamenti di sostegno vitale l'ordinamento già riconosce, attraverso il diritto al rifiuto delle cure, la possibilità di lasciarsi morire, rendendo, secondo il giudice delle leggi, irragionevole la punizione di chi agevoli una scelta che l'ordinamento stesso, sia pure indirettamente, ammette. Al contrario, estendere tale area di non punibilità a soggetti che non si trovino in tale condizione equivarrebbe, secondo la logica della Corte, a riconoscere un più ampio diritto a ottenere assistenza nella morte, non riconducibile alla tutela dell'integrità fisica e della libertà dal trattamento sanitario non voluto.

Neppure il richiamo al principio personalista e alla libertà di autodeterminazione terapeutica, pur evocato con forza dal giudice rimettente, sembra idoneo a scardinare l'impianto argomentativo della giurisprudenza costituzionale più recente. La Consulta ha mostrato di voler mantenere una netta distinzione tra autodeterminazione terapeutica e autodeterminazione *lato sensu* intesa, riguardante le decisioni relative al proprio corpo, rifiutando di elevare quest'ultima a parametro diretto di legittimazione dell'aiuto al suicidio.

In conclusione, l'ordinanza del G.i.p. di Bologna appare un ulteriore tentativo, dopo quelli che hanno portato alle sentenze n. 135 del 2024 e n. 66 del 2025, di ridisegnare i limiti dell'intervento costituzionale additivo operato nel 2019, che, con l'espunzione del requisito del trattamento di sostegno vitale, quale condizione che concorre a determinare l'effetto di non punibilità, risulterebbe totalmente stravolto, perché disarticolato dal riferimento alla L. 219 del 2017. Alla luce di ciò, risulta difficile immaginare che le censure di incostituzionalità mosse dal rimettente possano essere accolte.

**PIERLUIGI SIMEONE, Suicidio assistito: il requisito del trattamento di sostegno vitale torna all'attenzione della Corte costituzionale. Nota a Trib. Bologna, ord. 29 settembre 2025**

Il presente scritto si propone di analizzare l'ordinanza 29 settembre 2025, con cui il Tribunale di Bologna, sezione Giudice per le indagini preliminari, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p., limitatamente alle parole «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale», ponendosi le stesse in contrasto, a suo dire, con gli artt. 2, 3, 13, 32, comma 2, e 117, comma 1 Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 8 CEDU. Il rimettente ravvisa, nella parte di disposizione segnalata, «il concreto pericolo di una arbitrarietà applicativa e di un pregiudizio lesivo del principio di eguaglianza in relazione a casi di pazienti affetti da patologie gravissime che non implicino, tuttavia, il necessario ricorso a trattamenti di sostegno vitale».

**Parole chiave:** suicidio assistito, trattamento di sostegno vitale, eutanasia passiva, autodeterminazione terapeutica.

**PIERLUIGI SIMEONE, Assisted suicide: the requirement of life-sustaining treatment returns to the attention of the Constitutional Court. Note on Court of Bologna, order of September 29, 2025**

This paper aims to analyze the order of 29 September 2025, by which the Court of Bologna, Preliminary Investigations Judge section, raised the question of the constitutional legitimacy of Article 580 of the Italian Criminal Code, limited to the words “kept alive by life-sustaining treatments,” considering them, in its view, to be in conflict with Articles 2, 3, 13, 32(2), and 117(1) of the Constitution, the latter with reference to Article 8 of the European Convention on Human Rights. The referring court identifies, in the aforementioned part of the provision, «the concrete risk of arbitrary application and of harm infringing the principle of equality in relation to cases of patients suffering from very serious conditions that do not, however, necessarily require recourse to life-sustaining treatments».

**Key words:** assisted suicide, life-sustaining treatment, passive euthanasia, therapeutic self-determination.

Lorenzo Farnararo

## LA RIFLESSIONE GIURIDICA SULL'EMANCIPAZIONE DEL *FILIUS* *FAMILIAS SOCIO* E DEL *FILIUS FAMILIAS* TUTORE NEL LIBRO XXXI *AD EDICTUM* DI ULPIANO\*

Sommario: 1. Avvicinarsi allo studio di un testo di Ulpiano. 2. L'emancipazione del *filius familias socius* in D. 17.2.58.2. 3. La digressione ulpianea in tema di *filius familias tutore*. 4. Ipotesi sul rapporto fra D. 17.2.58.2 e D. 27.3.6 nella scrittura di Ulpiano, alla luce di D. 27.3.11. 5. L'emancipazione del *filius socio* e del *filius tutore* nel pensiero di Salvio Giuliano: ipotesi.

### 1. *Avvicinarsi allo studio di un testo di Ulpiano*

La vita e il pensiero di Cneo Domizio Ulpiano sono stati al centro, soprattutto negli ultimi cinquant'anni, di numerosi e approfonditi studi<sup>1</sup>. Per chi voglia cimentarsi nella ricostru-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Nell'impossibilità di riportare in questa sede una bibliografia esauriente delle opere che affrontano tematiche ulpianee, mi limiterò a segnalare quei contributi che hanno cercato di analizzare la figura di Ulpiano nel suo complesso, tenendo insieme biografia, cronologia delle opere e pensiero giuridico. Pionieristici in questo senso appaiono due studi di autori italiani: P. FREZZA, *La cultura di Ulpiano*, in *SDHI* 34, 1968, pp. 363-375 e G. CRIFÒ, *Ulpiano, esperienze e responsabilità del giurista*, in *ANRW* II. 15, Berlin-New York, 1976. Seppur nel contesto dell'analisi di un'unica opera, un accurato tentativo di ricostruire il pensiero scientifico di Ulpiano nel suo insieme si rinviene anche in B. SANTALUCIA, *I libri opinionum di Ulpiano*, vol. 1., Milano, 1971, pp. 1 ss. Fondamentale poi la monografia di T. HONORÉ, *Ulpian. Pioneer of the human rights*, Oxford, 2002<sup>2</sup>, impareggiabile dal punto di vista l'accuratezza dei dati raccolti, soprattutto per quanto riguarda l'analisi del lessico ulpiano anche attraverso criteri di elaborazione statistica. Per una critica, sia pur molto rispettosa, al metodo di lavoro di Honoré si veda P. FREZZA, *La persona di Ulpiano (a proposito del volume di Tony Honoré)*, rec. a T. HONORÉ, *Ulpian*, in *SDHI*, 49, 1983, pp. 412 ss. Altri importanti contributi si soffermano sulla



zione di una storia del pensiero giuridico romano attraverso le personalità scientifiche dei singoli giuristi<sup>2</sup>, il famoso maestro originario di Tiro<sup>3</sup>, nato probabilmente negli anni '60 del II secolo d.C.<sup>4</sup> e attivo a vario titolo nelle cancellerie imperiali

---

figura di Ulpiano in ambito pubblicistico e *lato sensu* politologico: è il caso di D. MANTOVANI, *Il 'bonus praeses' secondo Ulpiano. Studi su contenuto e forma del 'De officio proconsulis' di Ulpiano*, in *BIDR* 96-97, 1993-1994, p. 203 ss. e V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, vol. 1, Napoli, 2000, in cui si cerca di dare ricostruzione del pensiero politico di Ulpiano, anche attraverso interessanti parallelismi con il coevo storico Cassio Dione; sempre dello stesso autore si richiama il recente V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, in *Cnaeus Domitius Ulpianus Institutiones, De censibus*, a cura di A. SCHIAVONE, V. MAROTTA, J.L. FERRARY, Roma, 2021, a cui si rimanda per ulteriore bibliografia. Molti altri contributi, che trattano singoli aspetti della vita, dell'opera e del pensiero di Ulpiano, saranno citati all'occasione nelle pagine seguenti.

<sup>2</sup> Per una sintesi sulla storia di questo indirizzo della scienza romanistica, che in questa sede non può essere oggetto che di un accenno, si veda innanzitutto A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in occidente*, Torino, 2017, pp. 5-43; per uno studio concentrato sugli sviluppi di questa scienza in Italia si rimanda a A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta. La parabola del diritto romano in Italia*, in *Stato e cultura giuridica in Italia dall'unità alla repubblica*, a cura di A. SCHIAVONE, Roma-Bari, 1990, p. 275 ss. A sua volta, all'interno di questo ambito, possiamo distinguere due modalità parzialmente diverse di indagine, seppur accomunate dall'intento di restituire la scienza giuridica romana alla sua realtà storica: una ricerca che si concentra sulla personalità di un autore, oppure una ricerca volta all'analisi di una singola opera alla luce delle peculiarità dell'autore. Su queste due diverse declinazioni si veda E. STOLFI, *I 'libri disputationum' di Ulpiano e la storiografia sulle opere dei giuristi romani*, in *RDR*, 3, 2003, pp. 1-5, in cui sono messe in luce le opere capostipite di questo nuovo approccio ai testi antichi.

<sup>3</sup> Ulpiano stesso afferma nell'attuale D. 50.15.1 pr. (Ulp. 1 de cens.) che la propria *origo* è da identificarsi con la città fenicia. Sul significato di tale espressione, intesa da alcuni come città natale, da altri come luogo di origine familiare, cfr. V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, cit., pp. 3 ss.

<sup>4</sup> Sul punto si veda T. HONORÉ, *The Severan Lawyers: a Preliminary Survey*, in *SDHI*, 28, 1962, p. 207. Lo studioso inglese parte dal presupposto che Ulpiano abbia diretto l'ufficio *a libellis* dal 200 al 202 d.C., e afferma che una carica così importante non sarebbe mai stata affidata a un uomo minore di trent'anni, collocando così la nascita di Ulpiano fra il 163 e il 170 d.C. Nel più recente T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 14, e nt. 124, la nascita viene stimata intorno al 170 d.C., e a sostegno di tale datazione si richiama anche D. LIEBS, *Jurisprudenz*, in *Handbuch der lateinischen Literatur* 4, München, 1997, § 424. Una datazione simile, intorno alla metà degli anni '60 del II secolo d.C., è ipotizzata in G. CRIFÒ, *Ulpiano*, cit., p. 73.

in concomitanza con il dominio della dinastia severiana<sup>5</sup>, costituisce un campo di indagine in qualche modo privilegiato, in virtù della mole di testi ulpiane tramandati nel Digesto di Giustiniano: 821 colonne totali, se prendiamo a esempio l'impaginazione della Palingenesi di Otto Lenel<sup>6</sup>. Un simile tesoro di frammenti ha consentito di ricostruire per intero molti passi della produzione di Ulpiano, che è oggi «per noi leggibile come quella di nessun altro autore tranne Gaio». A questo si aggiunga il fatto che, caso tutt'altro che frequente nel Digesto, i compilatori giustiniane hanno estrapolato dalle opere di Ulpiano anche alcuni testi, di grande fascino ma di non facile interpretazione, contenenti riflessioni del giurista sul proprio ruolo nel governo della Roma di epoca severiana, in cui il principato si avvicinava inesorabilmente alle forme di una vera autocrazia<sup>8</sup>. Inoltre, nel tentativo di ricostruire la figura di

---

<sup>5</sup> Forse Ulpiano iniziò la sua carriera come *assessor* del segretario a *libellis* a partire dal 194 d.C., cioè un anno dopo la presa del potere di Settimio Severo. La teoria, da ultimo, è stata avvalorata da V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, cit., p. 12, mentre sembra più propenso a esercitare l'*ars nesciendi* T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 14, che in ogni caso colloca le prime esperienze di Ulpiano nelle cancellerie imperiali dopo il 202 d.C. Sull'idea, anch'essa suggestiva ma indimostrabile, che Ulpiano abbia anche svolto attività di avvocato nella propria patria, Tiro, si veda P. FREZZA, *La persona di Ulpiano*, cit., p. 415. Sappiamo per certo invece che Ulpiano terminò i suoi giorni durante il principato di Alessandro Severo (222-235 d.C.): trovò la morte in una congiura mentre ricopriva la carica di *praefectus praetorio*. Sull'anno della morte il dibattito storiografico non è ancora sopito, ma si veda al riguardo *infra*, nt. 11.

<sup>6</sup> Vedi C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto*, in *Cnaeus Domitius Ulpianus ad edictum libri I-III*, cit., nt. 4. Per rendersi conto della proporzione, i frammenti estratti dalle opere di Paolo occupano 356 colonne: un'estensione sempre notevole, ma di gran lunga minore. A sua volta, fra le opere di Ulpiano, la più utilizzata in assoluto dai compilatori risulta essere il commentario *ad edictum*, i cui estratti occupano ben 478 colonne della palingenesi leneliana. Sull'elenco completo delle opere di Ulpiano vedi *infra*, nt. 159.

<sup>7</sup> A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in occidente*, cit., p. 383.

<sup>8</sup> Il pensiero corre ovviamente alla qualifica della scienza giuridica come *vera philosophia*, contenuto nell'attuale D. 1.1.1.1, posto da Ulpiano a *incipit* delle *institutiones* e da Triboniano in apertura al Digesto, e all'autoproclamazione dei giuristi come *sacerdotes iuris*. Sul tema si possono citare i contributi di P. FREZZA, *La cultura di Ulpiano*, cit., pp. 368-372; G. CRIFÒ, *Ulpiano*, cit., pp. 783-785; T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 76-84; G. FALCONE, *La vera*

Ulpiano come giurista, possiamo giovarci anche di una serie di fonti storiche, in certi casi coeve ma più spesso tardoantiche, che fanno riferimento soprattutto al periodo in cui il giurista ricoprì la carica di *praefectus praetorio* sotto il regno di Alessandro Severo<sup>9</sup>, al suo ruolo attivo nelle riforme politiche del

---

*philosophia dei sacerdotes iuris. Sulla raffigurazione ulpiana dei giuristi (D. 1.1.1.1), in AUPA, 4, 2004, pp. 18 ss., e G. FALCONE, Iuris praecepta, vera philosophia, iuris prudentia. Metodi di ricerca, in SDHI, 73, 2007, pp. 353-387; V. MAROTTA, Iustitia, vera philosophia e natura, in Seminarios Complutenses de derecho romanoi, 19, 2006, pp. 294-297. Da ultimo ha scritto sull'argomento L. MAGANZANI, Diritto e simulata philosophia nelle istituzioni di Ulpiano, in Erga-Logoi, 8, 2020, pp. 55-88.*

<sup>9</sup> Per le fonti antiche a cui possiamo attingere per ricostruire la vita di Ulpiano, si veda T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 7 s. Molto dettagliata è anche la selezione di fonti proposta da V. MAROTTA, *Fra tiro e Roma*, cit., pp. 41-50. Una prima fonte, capace però di fornire solo poche e frammentarie informazioni, è costituita dagli scritti dello stesso Ulpiano. Per quanto riguarda altri materiali del *corpus iuris civilis*, sono importanti due costituzioni imperiali di Alessandro Severo: C. 8.37.4, che menziona Ulpiano come prefetto dell'anona, e C. 4.65.4, che lo indica come prefetto del pretorio. Fra le fonti storiografiche la più importante, per essere stato il suo autore coevo di Ulpiano, sarebbe la *Ρωμαικὴ ἱστορία* (Storia romana) di Cassio Dione, che purtroppo, per quanto riguarda i libri di maggior interesse per il nostro argomento (il libro LXXX in particolare), è sopravvissuta solo in un'epitome realizzata dal monaco bizantino Xifilino, nel XII secolo. Altre voci della storiografia antica utili a ricostruire la biografia di Ulpiano sono Aurelio Vittore, l'epitome di Festo e l'epitome di Eutropio, tutti e tre risalenti al IV secolo d.C., Zosimo, storico del VI sec. d.C., le compilazioni bizantine altomedievali di Sincello e Zonara. Va poi aggiunto il racconto della *Historia Augusta*, composto in modo a volte fantasioso alla fine del quarto secolo sulla base di fonti storiografiche tardo-antiche. Possiamo citare anche alcuni padri della chiesa o autori eruditi cristiani che nelle loro opere hanno menzionato Ulpiano: Lattanzio, Paolo Orosio, San Girolamo e Isidoro di Siviglia. Per quanto riguarda le fonti epigrafiche e papirologiche abbiamo un'iscrizione rinvenuta a Tiro (IGLTyr 28), con cui i concittadini onoravano il grande giurista elencandone le cariche, un'epigrafe (CIL 11.3587 = 15.7773) rinvenuta presso Santa Marinella, dove forse Ulpiano risiedeva. Possiamo anche citare un papiro egiziano (P. Oxy. 2565), in cui Ulpiano non è direttamente citato, ma che ha fornito spunti fondamentali per fissare la data della sua morte.

giovane imperatore<sup>10</sup>, e alla sua uccisione violenta nell'ambito di una congiura dei pretoriani<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Per le quali ci limitiamo a rimandare a V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, cit., pp. 32-35, ove ulteriore bibliografia.

<sup>11</sup> La datazione della morte di Ulpiano è questione che tutt'ora divide gli storici; per una sintesi di tutte le posizioni ad oggi avanzate si veda V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, pp. 26-31. Secondo la ricostruzione più tradizionale, ancora avvalorata in tempi recenti da A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, vol. 5, Napoli, 1994, pp. 431-433; R. BAUMANN, *The Death of Ulpian, the Irresistible Force and the Immovable Object*, in *ZSS*, 112, 1995, pp. 385-399 e non del tutto esclusa da S. FARO, *Sull'anno della morte di Ulpiano*, in *Index*, 30, 2002, pp. 251-287, la morte di Ulpiano sarebbe da collocarsi successivamente al 228 d.C., sulla base di quanto affermato da Cassio Dione in Dio. (Xiph.). 80.4.2: τοσαύτη γὰρ ἡμα τρυφή καὶ ἐξουσία ἀνεπιπληξία τε χρῶνται ὥστε τολῆσαι τοὺς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ τὸν ἄρχοντα σφὼν Φλάβιον Ἡρακλέωνα ἀποκτείνειν, καὶ τοὺς δορυφόρους πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ καὶ ἐμὲ αἰτιάσασθαι ὅτι τῶν ἐν τῇ Παννονίᾳ στρατιωτῶν ἐγκρατὼς ἦρξα. (La boria, la protervia e l'arbitrio della loro condotta erano tali che quelli che si trovavano in Mesopotamia ebbero persino l'ardire di uccidere il loro comandante, Flavio Eracleone, mentre i pretoriani accusarono me presso Ulpiano per aver comandato i soldati della Pannonia con piglio risoluto). Da questo brano, così tradotto, si desume che Ulpiano fosse ancora in vita durante la legazione in pannonia del grande storico, che si fa risalire al periodo compreso fra il 226 e il 228 d.C. Contro questa ricostruzione sono però state avanzate obiezioni. Innanzitutto alcuni studi retrodatano al 223 d.C. l'inizio dell'incarico di Cassio Dione; la tesi è stata proposta da F. GROSSO, *Il papiro Oxy 2565 e gli avvenimenti del suo tempo*, in *RAL*, 23, 1968, p. 217, e poi ripresa in C. LETTA, *La composizione dell'opera di Cassio Dione: cronologia e sfondo storico-politico*, in L. TROIANI, E. NOÉ, C. LETTA, *Ricerche di storiografia greca di età romana*, Pisa, 1979, p. 130. Continua invece a collocare l'incarico di Cassio Dione in Pannonia negli anni 226-228, oltre ai già citati R. BAUMANN, *The Death of Ulpian*, cit., p. 391, e S. FARO, *Sull'anno della morte*, cit., pp. 251 ss., anche J.S. MC HUGH, *Emperor Alexander Severus. Rome's Age of Insurrection, AD. 222-235*, Barnsley 2018, p. 97. Un'altra possibile soluzione, che renderebbe compatibile la datazione "alta" della morte di Ulpiano con la testimonianza di Cassio Dione, è sostenuta in J. MODRZEJEWSKI, T. ZAWADZKI, *La date de la mort d'Ulpian et la prefecture du prétoire au début du règne d'Alexandre Sévère* in *RHDFE*, 45, 1967, pp. 578-584. Tale ricostruzione si basa su una traduzione alternativa del costruito πρὸς + dativo, per cui la frase πρὸς τῷ Οὐλπιανῷ καὶ ἐμὲ αἰτιάσασθαι non significherebbe «accusarono anche me di fronte a Ulpiano», bensì «accusarono anche me come avevano fatto con Ulpiano». Il passo, non molto chiaro anche a causa del rudimentale lavoro di sintesi svolto da Xifilino, starebbe quindi a indicare che, a distanza di anni dall'omicidio di Ulpiano, i pretoriani meditavano di eliminare allo stesso modo Cassio Dione. Questa ricostruzione è parzialmente contestata in R. BAUMANN, *The Death of Ulpian*, cit., p. 389, il quale ritiene che, anche accettando la traduzione alternativa, l'assassinio di Ulpiano e l'accu-

Tuttavia l'opera ulpiana nel suo complesso mostra fin dal primo sguardo un'altra caratteristica fondamentale: essa conserva una grandissima quantità di citazioni tratte dai testi di altri autori, con una predilezione per i maestri della prima età classica<sup>12</sup>. Questa abbondanza di testimonianze altrui, tipica

sa contro Cassio Dione dovrebbero essere collocati a breve distanza nel tempo. Per Baumann entrambe le possibili traduzioni porterebbero quindi a una datazione "bassa" della morte di Ulpiano. Allo stesso modo S. FARO, *Sull'anno della morte*, cit., pp. 257-260, stima come molto plausibile la traduzione alternativa, ma ritiene che non sia in contrasto con una datazione bassa della morte di Ulpiano, e che anzi la conforti. Contro l'opinione del Modrzejewski, e dello Zawadzki si veda anche A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, cit., pp. 431-433. Fra le pubblicazioni più recenti, propende per la traduzione alternativa K.V. MARKOV, *Towards the peculiarities of Cassius Dio's public career in 220s*, in *Vestnik of Lobachevsky State Univeristy of Nizhni Novgorod*, 3, 2016, p. 58. Infine, a suggerire il 223 d.C. come anno della morte di Ulpiano è quanto riportato nel papiro P.Oxy. 2565, datato fra il maggio e il giugno del 224, in cui è attestato come prefetto dell'Egitto un personaggio chiamato Epagato. Questo Epagato, secondo Dio (Xiph.) 80.2.3-4, fu il principale responsabile dell'omicidio di Ulpiano: lo storico racconta che, dopo l'assassinio di Ulpiano, Epagato fu nominato prefetto dell'Egitto, ma al solo scopo di allontanarlo da Roma per farlo giustiziare poco dopo. La presenza del nome di Epagato nel documento sembra confermare la narrazione di Cassio Dione, ma soprattutto porta a pensare che, al più tardi all'inizio del 224 d.C., Ulpiano fosse già stato ucciso. Sulla questione confronta J. MODRZEJEWSKI, T. ZAWADZKI, *La date de la mort d'Ulpian*, cit., pp. 568 ss.; D. LIEBS, *Zur Laufbahn Ulpian*, in *BHAC*, 1984-85, Bonn, 1985, pp.175-183; L. DE BLOIS, *Ulpian's Death*, in *Hommages à Carl Deroux*. III. *Histoire et épigraphie, droit*, Bruxelles, 2003, pp. 135-145; A. MARCONE, *La prosopografia dei giuristi severiani*, in *RAL*, 14, 2004, 4, pp. 743-746. Anche su questo argomento non mancano poi brillanti considerazioni di S. FARO, *Sull'anno della morte*, cit. p. 264, volte a ridimensionarne la portata decisiva per l'individuazione del 223 d.C. come anno della morte.

<sup>12</sup> Ben descrive l'apporto delle opere ulpianee alla conoscenza della giurisprudenza romana G. CRIFÒ, *Ulpiano*, cit., p. 753: «Per loro tramite noi veniamo a disporre di notizie, talvolta generiche, ma spesso relazioni precise dal tenore letterale, per centinaia di interventi imperiali [...]. Ma, soprattutto, Ulpiano dà conto delle dottrine di quasi tutti i giuristi che lo hanno preceduto, attraverso le citazioni che sparge a piene mani nelle sue opere, da Sesto Elio Peto Cato a Marco Giunio Bruto a Giunio Graciano a Rutilio Rufo a Quinto Mucio Scevola a C. Aquilio Gallo a Servio Sulpicio Rufo a P. Alfeno Varo ecc. ecc. fino a Ulpio Marcello, Quinto Cervidio Scevola, Emilio Papiniano, al proprio stesso discepolo Erennio Modestino». Per un'accurata raccolta dei dati riguardanti le citazioni ulpianee si rimanda a T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 129 ss., ma si veda anche il più recente C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano*, cit., p. 2. Nei soli frammenti sopravvissuti del commentario *ad edictum* possiamo tro-

in realtà di tutti i giuristi di epoca severiana e sicuramente riflesso di una temperie culturale che dava molta importanza alla trasmissione delle conoscenze accumulate nei secoli precedenti<sup>13</sup>, ha fatto sì che l'opera ulpiana, e in particolare quanto ci rimane degli enormi commentari *ad Sabinum* e *ad edictum*, sia stata trattata da molti romanisti del passato come «una sorta di contenitore neutro, un serbatoio quasi inesauribile – ma di per sé non molto interessante – di riscontri e di dati, da cui attingere quel che serviva ogni volta»<sup>14</sup>. Questo atteggiamento è stato superato negli ultimi decenni, con studi che hanno finalmente cercato, con successo, di delineare la figura di Ulpiano in tutta la sua statura di giureconsulto e di uomo politico<sup>15</sup>. Tuttavia, anche per lo studioso contemporaneo, qua-

---

vare 1695 citazioni di giuristi anteriori. I tre autori più citati in assoluto sono Giuliano (366 citazioni), Labeone (299 citazioni) e Pomponio (234 citazioni); seguono Marcello (140 citazioni), Celso (121 citazioni) e Papiniano. Un esempio particolarmente chiaro della capacità di Ulpiano di condensare nei suoi scritti tutto il sedimento della giurisprudenza anteriore lo troviamo nel recente D. MANTOVANI, *La letteratura invisibile. I giuristi scrittori di Roma antica*, Roma-Bari, 2024, pp. 17-23. Per un confronto fra le fonti citate direttamente nel commentario *ad edictum* di Ulpiano e in quello, quasi coevo, di Giulio Paolo si veda G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari edituali di epoca severiana: il legame con il passato*, in *Iulius Paulus ad edictum libri I-III*, a cura di G. LUCHETTI, A. DE PETRIS, F. MATTIOLI, I. PONTORIERO, Roma, 2018, in particolare pp. 42-45.

<sup>13</sup> Scrive a tal riguardo C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano*, cit., p. 5: «Una certa propensione alla compilazione e alla ricapitolazione del passato permeava tutta la cultura letteraria agli inizi del III secolo, quando fiorirono opere di conservazione ed epitome che preparavano, ad esempio in campo filologico, le raccolte scoliografiche di età bizantina, e preconizzavano la cultura enciclopedica tardoantica. In questa temperie culturale si produssero opere letterarie e storiografiche come la “Storia di Roma”, di Cassio Dione».

<sup>14</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 383. Questo giudizio, riferito anche agli altri giuristi severiani, può essere riscontrato, per limitarsi ad alcuni esempi del secolo scorso, in P. BONFANTE, *Diritto Romano*, Firenze, 1900, p. 78, il quale considera Paolo e Ulpiano «ingegnosi, acuti, ma più che altro compilatori, specialmente il secondo, dell'opera dei loro predecessori». Di simile avviso appare anche V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli, 1957, p. 276. Non molto dissimile l'opinione contenuta in W. KUNKEL, *Linee di storia giuridica romana*, Napoli, 1973, p. 166.

<sup>15</sup> Sul superamento del pregiudizio di modestia intellettuale che investiva Ulpiano e gli altri giuristi del II secolo d.C., si veda A. MANTELLO, *Per una storia della giurisprudenza romana. Il problema dei miscelliones*, Milano, 1985, pp. 255 ss. e A. SCHIAVONE, *Il pensiero giuridico fra scienza del diritto e potere*

si per riflesso, le continue e sistematiche citazioni, spesso logicamente concatenate a formare la struttura portante del discorso ulpiano, inducono nella tentazione di limitarsi a considerare «l'apporto del giurista nei termini di una sintesi delle problematiche poste dalle tematiche edittali ed esaminate tenendo conto di un'elaborazione giurisprudenziale stratificata nei secoli»<sup>16</sup>. A questo atteggiamento dev'essere contrapposta la consapevolezza che l'opera di Ulpiano, per quanto gremita di rimandi, risponde a un intento creativo, e che spesso le affermazioni di autori precedenti, anche se letteralmente riportate, sono state in realtà piegate al progetto scientifico e politico del maestro severiano, e per questo necessitano di un'analisi estremamanete cauta, volta a distinguere più livelli di significato, la cui ignoranza potrebbe portare a una ricostruzione fuorviante del rapporto fra Ulpiano e le sue fonti<sup>17</sup>.

---

*imperiale*, in *Storia di Roma*, a cura di A. SCHIAVONE, II. 3, Torino, 1988, p. 57 ss. Le principali opere protagoniste di questo filone innovatore di studi ulpiani sono quelli riportate *supra*, nt 1.

<sup>16</sup> F. TAMBURI, *Ad summam rem publicam navium exercitium pertinet. Una lettura dell'editto de exercitoria actione*, in *TSDP*, 16, 2023, p. 11.

<sup>17</sup> Un esempio semplice ma illuminante dell'utilizzo da parte di Ulpiano di fonti antiche per sostenere teorie giuridiche innovative è quello contenuto in D. 1.1.1.1, ove Ulpiano richiamando l'elegante definizione di Giuvenzio Celso, definisce il *ius* come *ars boni et aequi*. Sul significato di *bonum et aequum* nell'accezione celsina e sulla sua trasformazione ulpiana si è soffermato lungamente A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 418-424. Secondo la ricostruzione di Schiavone, il tema del *bonum et aequum*, inteso come clausola edittale volta a correggere l'eccessivo ritualismo del *ius civile*, sparito dalle trattazioni dei giuristi durante l'epoca augustea, era stato recuperato da Celso, anche se con un significato in parte diverso. Celso infatti invitava a porre innanzi a tutto il *bonum et aequum* nei giudizi, come argine non più al ritualismo arcaico, ma all'eccessivo dogmatismo della giurisprudenza, che nel primo secolo del principato aveva esasperato le tendenze definitorie e classificatorie di maestri come Servio e Labeone, col rischio di creare un sistema poco flessibile e incapace di adattarsi ai casi concreti. Utilizzando gli stessi termini, e citando espressamente Celso, il giurista severiano vuole invece fare riferimento al più ampio concetto di *aequitas naturalis*, diffuso fra i giuristi di epoca severiana, legato al rispetto di quelle regole essenziali di convivenza da lui stesso enunciate nei *libri regularum* come *iuris praecepta: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*. Sul tema cfr. anche P. FREZZA, *La cultura di Ulpiano*, cit., p. 368. Sul concetto di *aequitas naturalis* nel pensiero ulpiano, e sulle sue probabili radici nella filosofia stoica, si rimanda anche a A. SCHIA-



Ciò detto, il presente contributo si concentra sull'analisi di un singolo breve testo, tratto dal libro XXXI del commentario *ad edictum* di Ulpiano, che, secondo la ricostruzione di Lenel, a nostro avviso condivisibile, anche in ragione di quanto più avanti si dirà, è stato smembrato dai compilatori giustiniane in due frammenti<sup>18</sup>: gli attuali paragrafi D. 17.2.58.2 e D. 27.3.6, che affrontano rispettivamente il caso dell'emancipazione di un *filius familias* coinvolto in un contratto di *societas*<sup>19</sup> e dell'emancipazione di un *filius familias* incaricato di gestire una *tutela impuberum*. Stando alle ricostruzioni palinogenetiche del libro XXXI *ad edictum*, il brano si inseriva in coda alla trattazione sullo scioglimento della *societas*, che a sua volta era preceduta dal commento lemmatico della formula dell'*actio pro socio*<sup>20</sup>. Ulpiano aveva catalogato in maniera in-

---

VONE, *La scrittura di Ulpiano. Storia e sistema nelle teorie contrattualistiche del quarto libro ad edictum*, in *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea* (Atti Convegno – Siena 1989), a cura di N. BELLOCCI, Napoli, 1991; G. ROMANO, *Ulpiano, Antistia e la fides humana*, in *AUPA*, 46, 2000, pp. 255-290, e da ultimo G. FALCONE, *L'esordio del commento ulpiano all'editto sui patti (D.2.14.1pr.) tra critica testuale e studio dei percorsi concettuali*, in *AUPA*, 53, 2009, pp. 223-254.

<sup>18</sup> O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, Leipzig, 1929, c. 629; l'originaria contiguità dei due brani è sostenuta anche nella palingenesi del libro XXXI *ad edictum*, parzialmente diversa da quella leneliana, proposta da F. WIEACKER, *Societas Hausgemeinschaft und Erwerbsgesellschaft*, Weimar, 1936, pp. 64 ss.

<sup>19</sup> Del quale riportiamo la limpida definizione contenuta in V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, Napoli, 1950, p. 62: «un contratto consensuale e bilaterale (od anche, all'occasione, plurilaterale), senza riflessi sulla posizione dei contraenti in confronto dei terzi, in virtù del quale due o più persone s'impegnano a mettere in comune beni ed attività allo scopo di dividerne secondo una proporzione stabilita i profitti e le perdite».

<sup>20</sup> La formula dell'*actio pro socio*, secondo la ricostruzione di O. LENEL, *Das edictum perpetuum*, Leipzig, 1927, p. 297, era la seguente: *Quod As As cum No No societatem (omnium bonorum) coiit, q. d. r. a., quidquid ob eam rem Nm Nm Ao Ao (alterum alteri) dare facere (praestare?) oportet ex fide bona, dumtaxat quod No No facere potest, eius iudex Nm Nm Ao Ao c. s. n. p. a.* Secondo il parere comune di O. LENEL, *Palingenesia*, cit., cc. 627 ss., e di F. WIEACKER, *Societas*, cit., pp. 64 ss., Ulpiano prendeva le mosse da un commento, frase per frase, della formula editale. Un sintetico ma utilissimo commento alla palingenesi leneliana del libro XXXI *ad Edictum*, che mette in luce l'ordine di trattazione usato da Ulpiano per commentare le varie parti della formula dell'*actio pro socio* è offerto da A. POGGI, *Il contratto di società in diritto romano classico*, I e II, Torino, 1930 e 1934. Vedi ora la ristampa *Il contratto*



novativa le cause di scioglimento della società, distinguendo i vari casi sulla base del singolo elemento costitutivo del contratto che veniva di volta in volta a mancare<sup>21</sup>. Dopo aver dettato le regole generali, Ulpiano affrontava alcuni casi contro-

---

*di società in diritto romano classico*, I-II, con una nota di lettura di G. SANTUCCI, Napoli, 2012, pp. 19-21. Sulla tecnica del commento lemmatico, seppure in questo caso con riferimento a un passo della *pro Caecina* di Cicerone, si veda D. MANTOVANI, *Gli esordi del genere letterario ad edictum*, in AA.VV., *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dai pontefici alla scuola di Servio. Atti del Seminario*, Torino, 1996, pp. 127 s.; confronta anche G. FALCONE, *Ofilio e l'editto*, in *Labeo*, 42, 1996, pp. 101 ss.; A. SCHIAVONE, *Forme normative e generi letterari. La cristallizzazione del ius civile e dell'editto fra tarda repubblica e principato*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, Napoli, 1998, pp. 68 ss.; P. CERAMI, *Il sistema ofiliano*, in AA.VV., *La codificazione del diritto dall'antico al moderno*, cit., pp. 83 ss. L'attenzione particolare di Ulpiano per le definizioni e per il significato delle parole è evidenziata in G. CRIFÒ, *Ulpiano*, cit., pp. 725-731, che getta luce sul livello di approfondimento dedicato da Ulpiano a ogni aspetto del linguaggio, con attitudine enciclopedica, tanto da rendere plausibile, secondo l'autore, l'identificazione di Ulpiano col pedante grammatico dei *Deipnosophisti*.

<sup>21</sup> Il sistema ulpiano delle cause di scioglimento della *societas* è riportato in D. 17.2.63.10 (Ulp. 31 *ad ed.*): *Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione. [ideoque sive homines sive res sive voluntas sive actio interierit, distrahi videtur societas.] intereunt autem homines quidem [maxima aut media] capitis deminutione aut morte: res vero, cum aut nullae relinquuntur aut condicionem mutaverint, neque enim eius rei quae iam nulla sit quisquam socius est neque eius quae consecrata publicatae sit. voluntate distrahitur societas renuntiatione*. Sul risalente dibattito della critica interpolazionista riguardo a questo frammento si veda V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., p. 170. Questo schema delle cause di scioglimento risulta decisamente più evoluto sul piano dell'astrazione rispetto alle elencazioni di Gaio, Paolo e Modestino, che si limitano a stilare una lista delle cause di scioglimento, e tuttavia non sembra aver trovato epigoni fra gli autori successivi. Secondo F. BONÀ, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, cit., p. 73, lo schema gaiano era tipico delle trattazioni di *ius civile*, e questo spiega il perché ritorni anche in Paolo, che attinse molto a quel genere letterario. Viceversa si deve credere che nelle opere più consultate da Ulpiano, cioè quelle di argomento edittole «la casistica delle cause di scioglimento [...] sia stata trattata secondo schemi tra loro eterogenei e forse, neppure, nei signoli autori, in una trattazione unitaria», tanto da costringere il maestro di Tiro a elaborare un proprio criterio di classificazione. Sulla trattazione dell'*actio pro socio* nel commentario all'editto di Paolo si segnala il recentissimo contributo di G. SANTUCCI, *Appunti sul commento edittole di Paolo all'actio pro socio*, in *Archivio giuridico online*, 2026, 1, pp. 1-22.

versi, in cui non era chiaro se il contratto sopravvivesse<sup>22</sup>, e proprio in questo ambito si colloca il nostro testo:

D. 17.2.58.2 (Ulp. 31 *ad ed.*): *Si filius familias societatem coierit, deinde emancipatus a patre fuerit, apud Iulianum quaeritur, an eadem societas duret an vero alia sit, si forte post emancipationem in societatem duratum est. Iulianus scripsit libro quarto decimo digestorum eandem societatem durare, initium enim in his contractibus inspiciendum: duabus autem actionibus agendum esse, una adversus patrem, altera adversus filium: cum patre de eo, cuius dies ante emancipationem cessit, nam eius temporis, quo post emancipationem societas duravit, nihil praestare patrem oportet: cum filio autem de utroque tempore, id est de tota societate, nam et si quid, inquit, socius filii post emancipationem filii dolo fecerit, eius non patri, sed filio actio danda est.*

D. 27.3.6 (Ulp. 31 *ad ed.*): *Si filius familias tutelam administraverit et liberatus patria potestate dolo aliquid fecerit, an actio tutelae patrem quoque hoc nomine teneat, quaeritur. et aequum est, ut eum dumtaxat dolum pater praestet, qui commissus est ante emancipationem filii.*

La restituzione leneliana del brano originale mostra come, a una prima riflessione in cui veniva riportata una *sententia*<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Oltre al passo oggetto di questo approfondimento e al già citato D. 17.2.58.3, fanno parte di questa elencazione anche D. 17.2.58. pr. e il D. 17.2.58.1, in cui Ulpiano riporta opinioni di Giuvenzio Celso su casi di dubbio scioglimento della *societas* in seguito al perimento del bene oggetto delle attività sociali.

<sup>23</sup> In realtà nel frammento ulpiano non ricorre questa parola, ma il modo in cui Ulpiano utilizza il testo di Giuliano, al fine di dirimere una controversia interna alla giurisprudenza, ci autorizza, credo, a impiegarlo. Sull'uso del termine *sententia* in epoca severiana, e in Ulpiano particolarmente, si veda E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le «sententiae prudentium» nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in Rivista di diritto romano 1, 2001, *passim*, in part. p. 4: «Mi riferisco all'impiego del termine *sententia* per designare, da parte del referente, l'apporto di Giuliano: esso molto spesso sintetizza una soluzione casistica precedentemente riportata e si connette a un giudizio di valore (quasi sempre di «verità») o all'indicazione della fortuna riscossa da quella dottrina».

di Salvio Giuliano, personalità giuridica fra le più rilevanti del II secolo d.C.<sup>24</sup>, riguardante la prosecuzione di una *societas* con un *filius* emancipato, seguisse una digressione del tutto inaspettata in tema di tutela.

I due brani sono già stati oggetto di studi, in alcuni casi anche approfonditi, ma sempre al fine di indagare le singole tematiche istituzionali: D. 17.2.58.2 è stato più volte analizzato sia per vagliarne la genuinità sia per ricostruire il possibile regime giuridico di una *societas* costituita con un soggetto

---

<sup>24</sup> Sappiamo che Giuliano nacque intorno al 95 d.C., probabilmente ad *Hadrumentum* nell'attuale Tunisia, e morì durante il principato di Marco Aurelio, dopo la morte di Lucio Vero, quindi negli anni '70 del II secolo d.C. Fu allievo, come altri della sua generazione, del giurista Giavoleno Prisco, e ricoprì la carica di pretore e quella di console; fece parte del *consilium* di Adriano, di Antonino Pio e di Marco Aurelio, e fu nell'ambito di questa vicinanza al potere imperiale che portò a termine la sua fatica più celebre, ovvero la redazione dell'*edictum perpetuum*. Le fonti che ci permettono di ricostruire la vita e la carriera di Salvio Giuliano, sono innanzitutto alcuni brani del *corpus giustiniano*: D. 40.2.5 (*Iul. 42 dig.*); D. 1.2.2.53 (*Pomp. enchir.*); D. 37.14.17 (*Ulp. 11 ad leg. Iul. et Pap.*); C. 4.5.10.1; C. 1.17.1.18. In particolare rilevano il frammento D. 40.2.5, in cui Giuliano afferma di aver ricoperto le cariche di pretore e console, e di essere stato discepolo di Giavoleno Prisco, e il frammento D. 37. 14.17, che riporta un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero in cui si nomina Giuliano, testimonianza di un'attività del giurista anche al tempo dei *divi fratres*. Abbiamo poi varie testimonianze degli storiografi tardo antichi (HA., *Hadr.* 18,1; *Antoninus Pius* 12.1; *Didius Iulianus* 1,1-2; Aur. Vic., *de Caes.* 19,2; Eutr., *brev.* 8,17; 19,2), e alcuni riscontri epigrafici (CIL. 6,375; Pap. Mich. III.153; CIL. 16,95; ILA. 244; CIL. 8,24094). La letteratura si è a lungo soffermata sullo studio di queste fonti, cercando tracce della biografia e dell'attività politica di Giuliano; si segnala a tal riguardo A. GUARINO, *Salvis Iulianus. Profilo bibliografico*, Catania, 1946, pp. 1 ss.; A. GUARINO, *Alla ricerca di Salvio Giuliano*, in *Labeo*, 5, 1959, pp. 67-78; A. GUARINO, *La pista dell'avunculus*, in *Index*, 3, 1972, pp. 421-426; E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, Köln - Graz, 1965, *passim*; R. REGGI, rec. a E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, in *IURA*, 18, 1967, pp. 183-194; V. SCARANO-USSANI, *L'utilità e la certezza. Compiti e modelli del sapere giuridico in Salvio Giuliano*, Milano, 1987, pp. 1 ss.; R.A. BAUMANN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire: A Study of Relations between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian* (*Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte LXXXII*), Munich, 1989, pp. 237 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 361-364, e da ultimo il recente J. PARICIO, *Salvio Giuliano. Vida del jurista y político*, Madrid, 2023. Per ulteriore vasta bibliografia, più risalente, si rimanda all'accuratissimo indice di F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980, pp. 295-309.

*alieni iuris* come il *filius familias*<sup>25</sup>, mentre i riferimenti a D. 27.3.6 sono molto scarni, e ricorrono in alcuni studi in materia di tutela degli impuberi<sup>26</sup>. Non risultano invece, ad oggi, contributi della dottrina volti a approfondire il brano nel suo complesso<sup>27</sup>, e a contestualizzarlo alla luce del metodo di lavoro di Ulpiano e del suo rapporto con i predecessori. È proprio

<sup>25</sup> Nell'intento preliminare di fornire alcuni riferimenti bibliografici, segnalo C. ACCARIAS, *Précis de droit romain*, vol II, Paris, 1891, p. 353 nt. 3; F. EISELE, *Beitrage Zur Romischen Rechtsgeschichte*, Freiburg, 1896, p. 191; F. DESSERTAUX, *Etudes sur la formation historique de la capitis deminutio II, Evolution et effets de la capitis deminutio. Premier fascicule*, Paris, 1919, pp. 165-193; U. COLI, *Capitis deminutio*, Firenze, 1922, pp. 14-15; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. 2, Roma, 1928, p. 303, nt. 7; E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, vol. 5, Milano, 1984, pp. 431-435; V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., pp. 163-168; F. BONA, *Studi sulla società consensuale*, cit., pp. 57-59; A. GUARINO, *Societas consensu contracta*, Napoli, 1972, p. 88; M. TALAMANCA, *La societas. Corso di lezioni di diritto romano*, Padova, 2012 (ed. postuma), p. 142; M. TALAMANCA, voce *Società (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Milano, 1990, p. 842; P. CERAMI, *Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2012, p. 129, nt. 145; P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, in P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano: profilo storico*, Torino, 2010, p. 102 nt. 103; R. LAMBERTINI, *Alla ricerca della societas consensuale giustinianea*, in *Legal Roots*, 9, 2020, p. 420 nt.78; R. D'ALESSIO, *Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem*, in *Legal Roots*, 10, 2021, pp. 393-408; A. MILAZZO, *La fine della societas*, Napoli, 2022, pp. 79-99, nt. 305.

<sup>26</sup> Un'unica, brevissima, analisi del testo si può reperire in S. SOLAZZI, *Il filius familias tutore*, in *Scritti di diritto romano II*, Napoli, 1957, pp. 63-66. Un'altra risalente citazione si rinviene in P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I. *Diritto di famiglia*, Milano, 1963, p. 464 e nt. 4.

<sup>27</sup> A guardar bene, anche l'attuale D. 17.2.58.3 può essere inteso come parte dello stesso passo ulpiano, ma il suo particolare argomento, cioè l'alienazione di un *servus socio*, lo rende nettamente distinguibile dai due paragrafi precedenti, che invece appaiono legati in un unico processo logico. Pertanto in questa ricerca tutta l'attenzione si concentrerà sui due casi che hanno per protagonista il *filius familias*. Brevi commenti a quest'ultimo passo, ancora in attesa di approfondimenti veri e propri, si rinvergono in F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, Torino, 1968, p. 65, ai soli fini della palinogenesi di Ulp. 31 *ad ed.*; A. GUARINO, *Societas consensu contracta*, cit., p. 88 nt. 305; A. DI PORTO, *Impresa collettiva e schiavo manager (II se. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano, 1984, p. 377 nt. 18-bis; B. SIRKS, *Law, Commerce, and Finance in the Roman Empire*, in A. WILSON, A. BOWMAN (ed.), *Trade, Commerce and the State in the Roman World*, Oxfordn 2017, p. 73; A. PETRUCCI, *Organizzazione ed esercizio delle attività economiche*, Torino, 2021, pp. 91 s., A. MILAZZO,

in quest'ultima direzione che si orienteranno le prossime pagine. Dopo aver dato brevemente conto del contenuto istituzionale del testo, proveremo a mettere in luce i criteri seguiti da Ulpiano nell'adozione di determinate soluzioni e le ragioni che lo hanno spinto a dilungarsi in una digressione apparentemente lontana dal tema centrale del libro XXXI. In questa operazione non potrà essere trascurata l'origine giuliana della soluzione proposta da Ulpiano in D. 17.2.58.2: sarà d'obbligo chiedersi quale *ratio* abbia animato il *conditor edicti*<sup>28</sup> nell'elaborazione della regola proposta nel libro XIV dei suoi *digesta*, e se questa sia coincidente con quella seguita dal giurista di Tiro, nel momento in cui decideva di appellarsi all'«autorevolezza di un giurista rispondente che rinviene, nelle pieghe del caso, la trama di una logica che ai moderni è apparsa autentica dogmatica»<sup>29</sup>.

## 2. *L'emancipazione del filius familias socius in D. 17.2.58.2*

Nel primo caso che il testo ci propone il giurista si interroga sulla presenza o meno di una causa di estinzione del contratto di società *ex personis*, cioè legata al venir meno di uno dei soci. Il caso, già esplicitamente trattato nel libro XIV dei

---

*La fine della societas*, cit., p. 83, nt. 70, esclusivamente come dimostrazione che alla *societas* consensuale potevano partecipare anche i servi.

<sup>28</sup> Così è appellato Giuliano da Giustiniano in *Constitutio Tanta* 18. Per un sintentico ma aggiornato quadro sul ruolo fondamentale ricoperto da giurista nella redazione dell'*edictum perpetuum* voluta intorno al 130 d.C. da Adriano cfr. C. GIACHI, *Per una storia dell'editto (I-III sec. d.C.). Note preliminari*, in *TSDP*, 2023, pp. 1 ss. Diamo però conto di una ricostruzione discordante di Antonio Guarino, proposta in A. GUARINO, *La leggenda sulla codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *Atti del congresso internazionale di diritto romano e storia del diritto*, Verona, a cura di G. MOSCHETTI, vol. II, Milano, 1953, pp. 167 ss. Secondo Guarino, in realtà la riforma di Adriano avrebbe comportato l'unificazione degli editti delle province senatorie, impedendo ai *praesides* di tali province di modificare le norme edittali senza il consenso dell'imperatore. Si tratta comunque di una tesi isolata.

<sup>29</sup> Così su Giuliano E. STOLFI, *Studi sui libri ad edictum di Pomponio*, I, *Trasmisione e fonti*, Napoli, 2002, p. 85.

*digesta* di Salvio Giuliano, da cui Ulpiano trae la soluzione, era stato con ogni probabilità oggetto di *ius controversum* almeno per i primi due secoli dell'epoca classica, e mirava a risolvere la situazione nella quale, in presenza di un contratto di *societas* di cui facesse parte anche un figlio in potestà (*filius familias*), costui fosse stato emancipato.

Gli studi sul cosiddetto diritto commerciale romano<sup>30</sup> hanno da tempo riconosciuto la diffusione, già a partire dal III secolo a.C., di un modello di impresa basato sull'impiego di sog-

---

<sup>30</sup> Riguardo all'uso del termine "diritto commerciale" alcuni insigni commercialisti moderni, vedi fra gli altri F. GALGANO, *Diritto commerciale*, in *Digesto Disc. civ. sez. comm.*, Torino 1982, e G. FERRI, *Diritto commerciale*, in *NNDI*, vol. XII, 1964, ritengono che tale definizione non possa essere applicata all'esperienza romana, tutta basata sulla famiglia come struttura chiusa e volta alla conservazione del patrimonio, e che solo con la nascita della *lex mercatorum* nel medioevo si siano gettate le basi del vero diritto commerciale. Di diverso e condivisibile avviso è una parte della scienza romanistica, che trova il capostipite in C. FADDA, *Istituti commerciali del diritto romano. Lezioni dettate nella R. Università di Napoli nell'anno scolastico 1902-1093*, I, Napoli, 1903. In particolare si segnalano F. GALLO, 'Negotiatio' e mutamenti giuridici nel mondo romano, ora in 'Opuscula selecta', a cura di F. BONA e M. MIGLIETTA, Padova, 1999, pp. 823 ss., e P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, cit., pp. 3 ss: questi autori dimostrano che esisteva, all'interno dell'editto del pretore, un *corpus* ben definito di azioni dedicate esclusivamente all'attività commerciale e imprenditoriale, a cominciare dagli editti sulle *actiones adiecticiae qualitatibus*; se dunque non si può parlare di un diritto commerciale espressamente delineato dal diritto romano, si può parlare di un diritto commerciale romano in chiave storica, come fenomeno effettivamente esistito. All'interno di questo diritto commerciale è poi possibile individuare un *ius societatis*, identificato da P. CERAMI, *Riflessioni sul "diritto societario", fondamenti romani e simmetrie diacroniche*, in *IURA*, 62, 2014, p.94 con «i principi generali (ed eventuali eccezioni circoscritte a talune tipologie) in materia di società questuarie». Sul tema della configurabilità di un "diritto commerciale romano" confronta anche L. LABRUNA, *Il diritto mercantile dei romani e l'espansionismo*, in *Le strade del potere. 'Maiestas populi romani' 'Imperium' 'Coercitio' 'Commercium'*, a cura di A. CORBINO, Catania, 1994, pp. 115 ss.; A. DI PORTO, *Il diritto commerciale romano. Una "zona d'ombra" nella storiografia romanistica e nelle riflessioni storico-comparative dei commercialisti*, in *Nozione, formazione e interpretazione del diritto del diritto dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al Prof. Gallo*, III, Napoli 1997, pp. 413 ss.; M. BRETONI, *Storia del diritto romano 2*, Roma-Bari, 2022, pp. 127 ss.; E. STOLFI, *La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico*, in *TSDP*, 2, 2009, pp. 3 s.; e il recente F. TAMBURI, *Ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*, cit., p. 10 nt. 22.

getti *alieni iuris* preposti a vario titolo dal *pater*. Questo modello, reso possibile grazie all'introduzione pretoria delle *actiones adiecticiae qualitatis*<sup>31</sup>, ben poteva risultare vantaggioso anche per la costituzione di una *societas*<sup>32</sup>: si pensi al *pater* che partecipasse indirettamente a una società a mezzo di un *filius peculiatu*s, così da non dover rispondere illimitatamente del-

<sup>31</sup> Questo termine, tutt'ora utilizzato per indicare quelle azioni introdotte dal pretore per consentire di convenire in giudizio un soggetto preponente o titolare di potestà affinché rispondesse delle obbligazioni contratte da un soggetto preposto o soggetto a potestà, è in realtà un'invenzione medievale. Si veda A. GUARINO, voce *Actiones adiecticiae qualitatis*, in *Novissimo Digesto italiano*, Torino, 1957, p. 271: «Non risulta, invece, che i Romani usassero una denominazione complessiva, furono i glossatori a parlare di *actiones adiecticiae qualitatis*, argomentando, piuttosto equivocamente, sulla base di un testo di Paolo (D. 14.1.5.1), ove si legge, a proposito dell'*actio exercitoria*, "*hoc enim edicto actio non transfertur, sed adicitur*". Cfr. anche S. LONGO, *Filius familias se obligat?*, Milano 2003, p. 11 nt. 16; M. MICELI, *Sulla struttura formulare della actiones adiecticiae qualitatis*, Torino, 2001, p. 9 nt. 3; P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, cit., pp. 42 s.; L. VANDOLINI, *Actiones adiecticiae qualitatis, categoria dogmatica o nomen iuris?*, Macerata, 2008, p. 8; F. TAMBURI, *Ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*, cit., p. 9 nt. 20. Tutti gli autori moderni osservano come il nome di *actiones adiecticiae* sia fuorviante, quantomeno con riferimento all'epoca pre-classica in cui queste azioni videro la luce: in assenza della (supposta) capacità negoziale dei *fili familias*, o del concetto di *naturalis obligatio*, entrambi risalenti all'età classica, non vi era nessuna responsabilità oltre a quella pretoria del *dominus*, del *pater familias* o del preponente, salvo i rari casi in cui il soggetto preposto era un *pater familias* a sua volta. Per un approfondimento sui possibili significati del frammento paolino si veda M. MICELI, *La struttura formulare*, cit., pp. 222-227.

<sup>32</sup> Il Digesto ci consegna diverse testimonianze di *societates* contratte con *fili familias*: oltre al frammento ulpiano che stiamo analizzando, il tema ricompare in D. 17.2.63.2 (Ulp. 31 *ad ed.*); D. 17.2.84 (Lab. 4 *post. a Iav. ep.*) e in D. 17.2.65.11 (Paul. 32 *ad ed.*). Giova in questa sede ricordare un altro fenomeno, non necessariamente attinente alla *societas*, ma comunque esemplificativo della diffusione di pratiche commerciali in cui i *patres familias* utilizzavano i propri *fili peculiatu*s per creare patrimoni destinati a specifiche attività: il caso del *filius familias peculiatu*s incaricato dal *pater* di gestire un *mensa argentaria*, di cui ci informa D. 2.13.4.2 (Ulp. 4 *ad ed.*); Sul tema vedi A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti*, cit., pp. 14 ss.; G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo iussum domini alla contemplatio domini. Contributo alla storia della rappresentanza*, Milano, 2008, pp. 183 ss.; A. PETRUCCI, *L'impresa bancaria: attività, modelli organizzativi, funzionamento e cessazione*, in P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., p. 175 s.



le eventuali perdite, ma solo *de peculio*<sup>33</sup>; ma non è nemmeno escluso che a una società fosse ammesso un *filius* sprovvisto di peculio, autorizzato *iussu patris* a prender parte al contratto<sup>34</sup>.

In costanza di un contratto di società con un *filius familias*, poteva avvenire che quest'ultimo fosse emancipato dal proprio *pater*, con il rischio che si innescasse un indesiderato scioglimento dei vincoli societari. Infatti, secondo una regola inequivocabilmente dettata nelle Istituzioni di Gaio<sup>35</sup> e ripresa da Ulpiano stesso e da Modestino, la *capitis deminutio* di uno dei soci, anche *minima*, era causa di scioglimento della *societas*<sup>36</sup>,

<sup>33</sup> Sulla limitazione della responsabilità dell'imprenditore realizzabile mediante l'impiego di soggetti muniti di peculio si veda P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, cit., p. 61, con riferimento al servo, estendibile tranquillamente anche al *filius familias* afferma che: «l'impiego del *servus negotiator* come organo del peculio rappresenta il fondamento economico-giuridico dello schema organizzativo dell'impresa a responsabilità limitata». Sull'*actio de peculio* si veda A. GUARINO, *Actiones adiecticiae qualitatis*, cit., p. 272; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 155; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica. Dalle origini al principato*, Torino 1995, p. 203; S. LONGO, *Filius familias se obligat?*, cit., p. 12 nt. 19; A. PETRUCCI, *Per una storia della protezione dei contraenti con gli imprenditori*, Torino, 2007, pp. 79-85; A. PETRUCCI, *Idee 'vecchie' e 'nuove' sulle attività imprenditoriali gestite all'interno di un peculio*, in *BIDR*, 106, 2012, pp. 296 ss. Amplissima trattazione dell'argomento in M. MICELI, *La struttura formulare*, cit., pp. 234-299 (in particolare per quanto riguarda l'*a. de peculio* nei confronti del *filius familias* vedi pp. 270-280).

<sup>34</sup> Si sarebbe trattato, in tal caso, di un socio d'opera. Il *pater*, per le obbligazioni derivanti dal contratto di società, sarebbe stato convenuto in giudizio grazie all'*actio quod iussu*; su questo strumento di tutela, probabilmente il più risalente nel suo genere, si veda A. GUARINO, *Actiones adiecticiae qualitatis*, cit., p. 272; B. ALBANESE, *Le persone in diritto privato romano*, cit., pp. 146-148; M. MICELI, *La struttura formulare*, cit., pp. 315-325.

<sup>35</sup> Il riferimento è a Gai. 3.153: *Dicitur etiam capitis deminutio solvi societatem, quia civili ratione capitis deminutio mortis coaequatur; sed utique si adhuc consentiant in societatem, nova videtur incipere societas*.

<sup>36</sup> Il paragrafo viene preso in esame da innumerevoli autori che si sono occupati della società consensuale. Fra i contributi monografici in tema di società e scioglimento di quest'ultima vedi C. FERRINI, *Le origini del contratto di società in Roma*, ora in *Opere di Contardo Ferrini*, III, Milano, 1929, pp. 35 s.; G. VON BESELER, *Fruges et Paleae*, in *Scritti in onore di Contardo Ferrini pubblicati in occasione della sua beatificazione*, vol. III, Milano, 1940, p. 278 ss.; E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, vol. V, Milano, 1984 (prima edizione 1936), pp. 431-435; V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., pp. 163 ss.; A. GUARINO, *Solutio societatis*, in *Labeo*, 14, 1968, p. 152 nt. 70; A. GUARINO,



in quanto avrebbe impedito il perdurare dell'*affectio societatis*<sup>37</sup>, e qualora i contraenti avessero voluto proseguire le attività societarie col *capite deminutus* avrebbero dovuto dar vita a un nuovo contratto. L'emancipazione del *filius socius*, dunque, in ossequio a questa regola, avrebbe dovuto comportare il venir meno del contratto, a causa delle tre *mancipationes* richieste per portare a termine il procedimento, corrispondenti a altrettante *capitis deminutiones*. Ulpiano invece, rifacendosi all'*auctoritas* di Salvio Giuliano, afferma una soluzione opposta: se avviene l'*emancipatio* del *filius socio*, questi rimane socio, e il contratto può proseguire, perché in questi casi biso-

---

NO, *Societas consensu contracta*, cit., pp. 85 ss., e nt. 305; F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, cit., pp. 52 ss.; M. TALAMANCA, *La societas*, cit., p. 142; P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, cit., pp. 102 ss.; P. CERAMI, *Impresa e societas nei primi due secoli dell'impero*, in *Affari, finanza e diritto nei primi due secoli dell'impero*, a cura di F. MILAZZO, Milano, 2012, pp. 128 ss.; R. D'ALESSIO, *Dicitur etiam capitis deminutione societatem solvi* cit., pp. 393 ss.; A. MILAZZO, *La fine della societas*, cit., pp. 79-87. Nell'ambito, invece, di uno studio monografico sugli effetti della *capitis deminutio*, fra le opere che affrontano direttamente il passo rimane di grande importanza, anche se poco accettabile nelle conclusioni, F. DESSERTAUX, *Etudes sur la formation historique de la capitis deminutio*, II, cit., pp. 165 ss. Vedi anche R. D'ALESSIO, *Studi sulla Capitis deminutio minima. Dodici tavole giurisprudenza editto*, Napoli, 2014, p. 11 nt. 18.

<sup>37</sup> Osserva V. ARANGIO-RUIZ, *La società*, cit., p. 64, che il consenso necessario al perfezionamento del contratto di *societas* non è da intendersi solo come «l'istantaneo incontro di un polo positivo e di un polo negativo, onde si accende la scintilla dell'obbligazione, ma anche come un'intenzione comune permanente, la cui cessazione porterebbe all'estinzione del contratto». Di *affectio societatis* si parla in D. 17.2.31 (Ulp. 30 *ad Sab.*), in cui il giurista di Tiro indica l'*affectio* come indice per distinguere la società dal condominio. In D. 17.2.44 (Ulp. 31 *ad ed.*) troviamo usata l'espressione *animus contrahendae societatis*. In dottrina invece si discute ancora sulla portata dell'effetto demolitorio della morte e della *capitis deminutio* sul vincolo societario: a fronte di una dottrina maggioritaria che continua a sostenere l'effetto estintivo dell'intero contratto, altri autori ipotizzano che, in una società con più di due persone, l'effetto di scioglimento avrebbe investito solo il singolo vincolo societario, e non l'intero contratto. In particolare in questo senso si esprime A. GUARINO, *Solutio societatis*, in *Labeo*, 14, 1968, pp. 139 ss.; vedi però *contra*, F. BONA, *Studi sulla società consensuale*, cit., p. 51 nt. 85. L'orientamento del Guarino è ripreso nel recente A. MILAZZO, *La fine della societas*, cit., *passim*, tutto volto a dimostrare che il venir meno del singolo vincolo societario non avrebbe determinato, salvo i casi di società bilaterale, l'automatico venir meno del contratto.

gna guardare alla volontà delle parti di costituire fin dall'inizio una *societas* con un determinato soggetto, indipendentemente dal suo essere o meno in potestà del proprio padre<sup>38</sup>.

Si pone allora il problema, legato al passaggio del figlio dalla condizione di *alieni iuris* a quella di *sui iuris*, della legittimazione attiva e passiva del *filius* e del *pater* rispetto all'*actio pro socio*. La soluzione elaborata da Giuliano, e riportata anche nel nostro testo, è una sorta di scissione dell'*actio pro socio* in due: *duabus autem actionibus agendum esse, una adversus patrem, altera adversus filium*<sup>39</sup>. Sul piano della legittimazione passiva, per le obbligazioni sorte prima dell'emancipazione potranno essere convenuti sia il *filius*, in via diretta, sia il *pater*, con un'azione adiettizia, che a seconda dell'attribuzione o meno di un peculio al figlio assumerà la natura dell'*actio de peculio* o dell'*actio quod iussu*; per il periodo successivo all'emancipazione sarà invece responsabile solo il *filius*. Per quanto riguarda la legittimazione attiva, quanto dovuto dagli altri soci al *filius* prima dell'emancipazione, in quanto credito facente capo sostanzialmente al *pater*, sarà esigibile con l'*actio pro socio* da quest'ultimo anche dopo l'*emancipatio*, mentre per i crediti sorti successivamente la legittimazione processuale spetta al figlio, ormai *sui iuris*.

Durante la stagione di maggior fortuna della critica interpolazionistica diversi autori hanno cercato di dimostrare la natura spuria del frammento, asserendo che in origine doveva presentare una regola non dissimile da quella di Gai. 3.153<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Questa almeno mi sembra l'interpretazione più plausibile della non chiarissima affermazione giuliano-ulpiana *initium enim in his contractibus inspiciendum*. In passato questa espressione è stata fra quelle che hanno destato sospetti d'interpolazione, in particolare in E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, vol. V, cit., p. 434, il quale afferma che solo in epoca postclassica e giustiniana si iniziò a usare regolarmente il termine *contractus* per indicare quelle fonti di obbligazioni tutelate da *iudicia bonae fidei*.

<sup>39</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., p. 167: «Mentre il contratto è uno, le azioni volte a farne valere gli effetti possono separarsi».

<sup>40</sup> Per esempio scriveva C. ACCARIAS, *Précis de droit romain*, cit., p. 353 nt. 3: «Julien et Ulpien (L 58.2 pro soc.) supposant qu'un fils del famille associé vient à être émancipé et qu'en fait pourtant les associés ne se séparent pas, examinent s'il se forme une nouvelle société ou si c'est la même qui continue. Visiblement, le sens de la question est celui-ci: la société a été brisée

La ragione principale di tanti sospetti risiede nel silenzio di Gaio riguardo alla soluzione giuliana che noi conosciamo attraverso Ulpiano: pare inaccettabile pensare che, parlando della *capitis deminutio* quale causa di scioglimento del contratto di società, l'autore delle Istituzioni abbia ignorato l'opinione di un maestro tanto importante per i giuristi di epoca antonina, quale era Giuliano<sup>41</sup>. A sua volta questa interpolazione si sarebbe inserita in un più ampio intervento manipolatorio dei compilatori, volto ad avallare la regola della sopravvivenza della *societas* in seguito alla *capitis deminutio minima* di un socio, introdotta da Giustiniano stesso<sup>42</sup>.

La dottrina ha però decisamente mutato orientamento a partire dall'autorevole opinione di Vincenzo Arangio-Ruiz<sup>43</sup>,

---

par l'emancipation, mais un accord tacite de volontés l'à rétablie, seulement on se demande s'il faut présumer que les parties ont voulu faire revivre toutes les clauses de leur contrat primitif». Per la tesi interpolatoria si esprimono anche U. COLI, *Capitis deminutio*, cit., pp. 14-15; E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano* V, cit., pp. 431-435; G. BESELER, *Fruges et Paleae*, in *Scritti in memoria di Contardo Ferrini*, pp. 278 ss. Altri autori si sono espressi nel senso della genuinità del passo anche negli anni di maggior successo della critica interpolazionista: è il caso di S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. 2., cit., p. 303, nt. 7, e di F. DESSERTAUX, *Etudes sur la formation historique de la capitis deminutio*, vol. II, cit., pp. 188-192, il quale ha cercato di dimostrare addirittura la non rilevanza della *capitis deminutio* di ogni grado rispetto alla prosecuzione della *societas*.

<sup>41</sup> In particolare il quesito è posto espressamente in F. DESSERTAUX, *Etudes sur la formation historique de la capitis deminutio*, II, cit., pp. 165-193; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. 2., Roma 1928, p. 303, nt. 7; E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, vol. V, cit., pp. 431-435; V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., pp. 163-168; F. BONA, *Studi sulla società consensuale*, cit., pp. 57-59; R. D'ALESSIO, *Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem*, cit., pp. 393-408; A. MILAZZO, *La fine della societas*, cit., pp. 79-99.

<sup>42</sup> I frammenti coinvolti in questa operazione, oltre a quello ora in esame, sarebbero D.17.2.63.10 (Ulp. 31 *ad ed.*), D.17.2.65.11 (Paul 32 *ad ed.*), ma anche I. 3.25.5, che riprende pedissequamente il testo di Gai. 3.135 ma omette il riferimento alla *capitis deminutio*.

<sup>43</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., pp. 167 s. La lezione di Arangio Ruiz ritorna in F. BONA, *Studi sulla società consensuale*, cit., p. 57: «Già l'Arangio-Ruiz, aveva dimostrato di fronte ad un passo che non presenta né tracce formali di rielaborazione né contraddizioni interne, l'insostenibilità delle tesi di quanti vorrebbero o mutare addirittura il quesito del passo, o far dire a Giuliano il contrario di quello che ci tramanda il Digesto». Altri autori che accolgono senza obiezioni la lezione di Arangio-Ruiz sono A. GUARINO, *So-*

che nel 1950 si è pronunciato a favore dell'autenticità del brano, fondandosi in parte sul *dicitur* utilizzato da Gaio, che sembra alludere a una qualche incertezza nel riportare la regola tradizionale<sup>44</sup>, ma soprattutto riflettendo sulla realtà economico-sociale romana del II secolo d.C., e ritenendo del tutto plausibile che Giuliano avesse introdotto una regola innovativa, ancora non del tutto accettata dai suoi contemporanei ma pacifica al tempo di Ulpiano. Nessuno da allora ha messo in dubbio, almeno nella sostanza, la paternità giulianea della soluzione: gli studi più recenti hanno spostato l'attenzione sulla

---

*cietas consensu contracta*, cit., p. 88 nt. 305; M. TALAMANCA, *La societas*, cit., p. 142, che definisce il testo «quanto altri mai elegante e corretto»; M. TALAMANCA, voce *Societas*, cit., p. 842 e nt. 307; P. CERAMI, *Impresa e societas*, cit., p. 129 nt. 145; P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano* cit., p. 102 nt. 103; R. D'ALESSIO, *Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem*; cit., p. 397; R. LAMBERTINI, *Alla ricerca della societas consensuale giustinianea* cit., p. 420 nt. 78; A. MILAZZO, *La fine della societas*, p. 88 nt. 85.

<sup>44</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., p. 168: «Un minimo di riserva contro il principio stesso dell'estinzione della società per *capitis deminutio* si trova già nel *dicitur* di Gaio». La questione è stata sviluppata anche da F. BONA, *Studi sulla società consensuale*, cit., p. 57 ss., il quale ritiene che Gaio si trovasse in imbarazzo nella scelta fra la regola affermata dagli autori della scuola Sabiniana (forse da Sabino stesso), di cui era discepolo, e quella, più innovativa, espressa da Giuliano, sabiniano egli stesso, e autorevolissimo. Alla fine Gaio si sarebbe attenuto all'opinione dei *veteres*, ma le sue incertezze sono contenute nel famoso *dicitur*. A. GUARINO, *Societas consensu contracta*, cit., p. 88 nt. 305, ritiene che invece il tono dubbioso di Gaio sia da imputarsi più che altro al contrasto fra grande importanza che ancora egli attribuiva al fenomeno della *capitis deminutio*, e l'evidenza che a questo contratto potessero partecipare senza problemi soggetti *capite deminuti*. Ben più grave impressione aveva suscitato l'espressione *dicitur* in G. VON BESELER, *Fruges et Paleae*, cit., pp. 278 ss., tanto da suscitare nello studioso il dubbio di una sostanziale natura spuria dell'intero passo gaiano. Su questo *dicitur*, da sempre fonte di speculazioni dottrinarie vedi il recente R. D'ALESSIO, *Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem*, in *Legal Roots*, 10, 2021, p. 394 e nt. 3, il quale invita alla prudenza, con una serie di esempi in cui Gaio utilizza *dicitur* senza una particolare sfumatura dubitativa. Per l'utilizzo del verbo *dico* in Gaio si confronta P. ZANZUCCHI, *Vocabolario delle istituzioni di Gaio*, Milano, 1910, p. 29; L. LABRUNA, E. DE SIMONE, S. DI SALVO, *Lessico di Gaio*, vol. I, Napoli, 1985, p. 118; R. QUADRATO, *Il messaggio di Gaio: diligentius requiremus*, in R. QUADRATO, *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari, 2010, pp. XX ss.; L. PARENTI, *Un caso di ius controversum in tema di operis novi nuntiatio*, in *Quaderni Lupiensis di Storia e Diritto*, 7, 2017, p. 190 nt. 74.

ricostruzione del tipo di società immaginato in D. 17.2.58.2, e sulla possibilità o meno per il *filius* di partecipare al contratto anche quale socio di capitale (ovviamente tramite il peculio), in un dibattito ad oggi tutt'altro che esaurito<sup>45</sup>.

Ma più che sui profili di disciplina della società col *filius*, ai fini di questa indagine sul testo appare utile soffermarsi sulle possibili ragioni che hanno spinto Ulpiano, e prima di lui Giuliano, a optare per la conservazione della società in caso di *emancipatio*. Iniziamo proprio dalla prospettiva di un giurista del II secolo d.C. come Salvio Giuliano: il confronto fra la soluzione tradizionale di Gaio e quella innovativa del *conditor edicti* non può che evocare al lettore un concetto cardine della scienza giuridica giulianea, quello di *utilitas*<sup>46</sup>. L'*utilitas*, tema ricorrente nella discussione filosofica romana fin dall'epoca repubblicana, e che si affaccia negli scritti dei giuristi proprio a partire dall'epoca antonina<sup>47</sup>, viene contrapposta da

---

<sup>45</sup> Vedi F. BONA, *Contributi alla storia della «societas universorum quae ex quaestu veniunt» in diritto romano*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, vol. I, Torino, 1968, p. 451, poi seguito da G. SANTUCCI, *Il socio d'opera in diritto romano. Conferimenti e responsabilità*, Padova, 1997, p. 96 nt. 140, da P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, cit., pp. 102 s., e infine da R. D'ALESSIO, *Dicitur etiam capitis deminutione solvi societatem* cit., p. 397; si veda però *contra* A. GUARINO, *Societas consensu contracta*, cit., p. 88 nt. 305, il quale afferma che l'interpretazione di Bona non gli sembra giustificata, seguito da A. MILAZZO, *La fine della societas*, cit., p. 89 nt. 89.

<sup>46</sup> Sul concetto di *utilitas* nel pensiero di Salvio Giuliano non si può che rimandare a V. SCARANO-USSANI, *L'utilità e la certezza*, cit., *passim*, ma particolarmente pp. 1-49. L'*utilitas*, concetto molto presente nel dibattito filosofico della roma imperiale, viene messa in relazione con il diritto nella riflessione di molti giuristi di epoca classica (per esempio Sesto Pedio, Pomponio, Gaio, Sesto Cecilio Africano). Questo concetto, anche quando era invocato per correggere situazioni di palese ingiustizia, non faceva mai riferimento alla dimensione dell'individuo, ma a quella della collettività.

<sup>47</sup> Secondo quanto ricostruito da R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, vol. I, *Emersione nel pensiero greco e romano*, Padova, 2012, pp. 287 ss., fu Polibio a introdurre per la prima volta a Roma la discussione filosofica intorno ai temi dell'utile e del dannoso. Stando sempre alla ricostruzione di R. SCEVOLA, *Utilitas publica. II. Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova, 2012, pp. 7 s., fu soprattutto presso i giuristi severiani che l'*utilitas* iniziò a essere utilizzata spesso, e in modo esplicito, come argomento per la risoluzione di questioni di diritto privato.

Giuliano, in un famoso passo, alla *ratio disputandi*<sup>48</sup>, intesa come l'applicazione della regola basata solo sugli «argomenti razionali della discussione»<sup>49</sup>, che rapidamente rischia di scivolare in un'applicazione eccessivamente dogmatica e potenzialmente nociva della regola di diritto.

Fra le molte innovazioni introdotte nell'elaborazione scientifica di Salvio Giuliano, ve ne sono alcune di grande rilievo riguardo alla condizione giuridica dei *filius familias*, che hanno visto spesso ampliata la propria capacità negoziale e processuale<sup>50</sup>. Questi interventi non erano dettati da una logica per-

<sup>48</sup> La contrapposizione era espressa nel libro 86 dei *digesta*, nell'attuale D. 9.2.51. Il brano riporta una *sententia*, peraltro non condivisa dal coevo Celso e non ripresa dagli autori successivi, secondo cui se due persone avessero ferito uno schiavo in due momenti diversi, e questo in seguito al secondo ferimento fosse morto, entrambe sarebbero state responsabili *ex lege Aquilia* per il perimento dello schiavo. In questo caso viene forzata la *lex Aquilia*, per ottenere il risultato di una maggior tutela del proprietario, altrimenti esposto a una potenziale ingiustizia, cioè l'impunità dell'uccisore del servo. Giuliano contrappone, in questo testo, la *communis utilitas* alla *ratio disputandi*: a un'interpretazione del *ius civile* basata sulla sottigliezza logica ne doveva essere preferita una incentrata sulla giustizia della soluzione, intesa non tanto sul piano individuale del singolo consociato, ma dell'ordine giuridico nel suo insieme. Sul tema si sofferma V. SCARANO-USSANI, *L'utilità e la certezza*, cit., pp. 3 ss., e pp. 162 ss. Si può osservare come in questa discussione, che del resto coinvolgeva tutte le *artes* tipiche del mondo antico, erano già ben radicati i semi che porteranno, un secolo dopo, a rivendicare il primato del diritto come autentica filosofia.

<sup>49</sup> R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, vol. II, cit., p. 4.

<sup>50</sup> Le innovazioni introdotte da Giuliano si inserivano in un più ampio movimento del pensiero politico e giuridico, che caratterizzò l'epoca del principato adottivo e in particolar modo il regno di Adriano, volto a mettere in discussione i ferrei schemi del diritto di famiglia romano. Riportiamo le parole di F. CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone*, in F. CASAVOLA, *Giuristi Adrianei*, cit., p. 200: «Una componente particolarmente significativa della ideologia umanistica del principato adrianeo è la meditata scoperta della singolarità dell'organizzazione familiare romana». Un esempio importante di questa riflessione è la costituzione imperiale di cui ci parla Gai. 1.93, con cui Adriano dispose che il *peregrinus* che avesse acquistato la cittadinanza romana poteva scegliere se avvalersi o meno delle regole di *ius civile* in materia di diritto di famiglia. Gaio afferma che, nelle famiglie di neo-cittadini, il regime civilistico della *patria potestas* si sarebbe applicato solo se questo particolare rapporto fosse tornato vantaggioso per i figli (*filiis expedire*). Sul tema si sofferma F. CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone*, cit., pp. 200 ss., e cfr. anche C. CASTELLO, *L'acquisto della cittadinanza e i suoi riflessi nel diritto ro-*

sonalistica, ma al contrario l'*utilitas* per Giuliano era sempre intesa come *communis*: se anche, per effetto di una regola giurisprudenziale dettata *pro utilitate*, un soggetto vedeva ampliati i propri diritti, e migliorata la propria condizione giuridica, questo era sempre per uno scopo sovraordinato, di tutela della convivenza civile<sup>51</sup>.

Allo stesso tempo Giuliano, nel partecipare alla spinta innovatrice del principato adrianeo, dimostra un grande scrupolo, volto a evitare, nelle innovazioni introdotte, eccessivi stravolgimenti all'impianto millenario del *ius civile*<sup>52</sup>. Il pensiero giuridico giuliano appare quindi frutto di una tensione continua fra l'ossequio verso le regole stabilite dai *maiores*, di cui a volte non è bene nemmeno indagare la *ratio*<sup>53</sup>, e un'altrettan-

---

mano, Milano-Varese, 1951, p. 98, pp. 106 ss.; E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in AA.VV. *Studi in onore di Antonio Cicu*, Milano, 1951, pp. 660 ss.; A.M. RABELLO, *Effetti personali della patria potestas, vol. 1: dalle origini al periodo degli antonini*, Milano, 1979, pp. 242-246.

<sup>51</sup> A titolo di esempio, Giuliano, come riporta Ulpiano in D. 5.1.18.1, fu il primo a consentire al *filius familias* lontano dal proprio padre di agire personalmente in giudizio se aveva subito *furtum* o *damnum iniuria*: anche se questa innovazione si risolveva in un'inedita legittimazione processuale per il *filius*, il vero obiettivo del giurista era evitare, in nome dell'*utilitas*, che i colpevoli rimanessero impuniti a causa dell'incapacità processuale del *filius familias*.

<sup>52</sup> Emblematico è il caso di una divergenza fra il grande giureconsulto e l'imperatore Adriano in materia di manomissione di schiavi da parte di un *filius familias*, tramandata in D. 38.2.22 (Marcian. 1 *inst.*): secondo il primo, ancorato all'idea che ogni vantaggio prodotto dal *filius familias* spettasse al *pater*, se un figlio in potestà manometteva uno schiavo, questo non diventava liberto del figlio, ma del padre, anche se il figlio conservava una priorità sull'eredità dello schiavo manomesso; secondo un rescritto di Adriano, invece, lo schiavo liberato dal figlio diventava liberto del figlio. Nella soluzione giuliana, emerge la volontà di apportare un'innovazione sostanzialmente più giusta e sensata (il *filius* acquista un diritto di successione sui beni del liberto da lui stesso manomesso) senza però violare regole fondamentali di *ius civile*. Vedi a riguardo F. CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone*, cit., pp. 209-211.

<sup>53</sup> V. SCARANO-USSANI, *L'utilità e la certezza*, cit., pp. 16 e ss. Il riferimento è soprattutto a un'affermazione di Giuliano, a noi pervenuta in D. 1.3.20 (Iul. 55 *dig.*): "*Non ominum quae a maioribus constituta sunt ratio reddi potest*". L'affermazione si inserisce in un più ampio dibattito, vivo fra il I e il II secolo d. C.; sulla necessità di cercare la *ratio* delle regole più antiche dell'ordinamento romano. Alcuni giuristi a cavallo fra I e II secolo, per esempio Celso, avevano infatti teorizzato la necessità di una rottura con molti elementi del passa-



to forte attenzione, alimentata da un approccio pragmatista, a correggere quelle possibili *iniuriae* che la stretta osservanza del *ius civile* da un punto di vista formale poteva cagionare: una tensione che può apparire paradossale, ma che invece fu probabilmente alla base del successo di questo autore, capace di conciliare due tendenze opposte eppure sempre presenti nella storia della giurisprudenza romana<sup>54</sup>.

Tanto precisato, è evidente che la soluzione gaiana, ligia alla *civilis ratio* per cui *capitis deminutio mortis coaequatur*<sup>55</sup>,

---

to, mentre altri, come Nerazio, si erano arroccati su posizioni di intransigente conservatorismo. Questo tema di discussione era ricorrente nel dibattito culturale dell'epoca, tanto è vero che, per esempio, il filosofo Favorino, vissuto proprio in quegli anni, denunciò l'inadeguatezza delle XII tavole, e la stoltezza dei decemviri. La polemica è riportata da Gell. *Noct. Att.* 20.1.1-54. Sul tema vedi F. CASAVOLA, *Cultura e scienza giuridica nel II secolo d.C. Il senso del passato*, in F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., pp. 1 ss. (cui si rimanda per un'ampia bibliografia su Favorino); F. CASAVOLA, *Gellio, Favorino, Sesto Cecilio*, in F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, cit., pp. 79 ss.; A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., pp. 357-361.

<sup>54</sup> A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 362: «Tutto il lavoro di Giuliano si svolgeva nel senso di questo contrappunto, che alternava rispetto del passato e forza riformatrice dei nuovi tempi».

<sup>55</sup> Che in realtà la morte e la *capitis deminutio*, per di più *minima*, non fossero affatto equiparabili, doveva essere ben chiaro anche agli occhi dello stesso Gaio. In realtà, come evidenzia R. D'ALESSIO, *Studi sulla capitis deminutio minima*, cit., pp. 5-9, le differenze fra i due fenomeni sono molte e assai evidenti. Segnaliamo le più macroscopiche. In primo luogo, alla morte seguiva come regola la successione dell'erede nei rapporti del defunto, con poche eccezioni contrarie, mentre nella *capitis deminutio* molte situazioni giuridiche del *capite minutus* si estinguevano, specie quelle debitorie. La morte, poi, avrebbe conservato la persistenza dei legami agnatizi, mentre la *capitis deminutio* comportava proprio la dissoluzione di quei ultimi. Inoltre la *capitis deminutio* non toccava tutte quelle situazioni giuridiche soggettive slegate dalla prospettiva agnato-centrica del primo *ius civile*, fra cui la tutela testamentaria e la tutela *Atiliana*, su cui torneremo nel capitolo successivo. Sembra, insomma, che la giurisprudenza classica, e in particolare Gaio, utilizzi il paragone fra *capitis deminutio* e morte con una valenza descrittiva più che normativa, per spiegare quei casi in cui, effettivamente, la *status permutatio* produceva effetti simili alla morte. Questo raffronto diviene meno puntuale nelle fonti più tarde, dove non di rado la condizione del *capite minutus* viene descritta come *loco mortui*, *pro mortuo*, *ac si mortuus*. Tuttavia bisogna tener presente che dalla fine dell'epoca classica in poi, il concetto stesso di *capitis deminutio* come perdita dei legami agnatizi era diventata «un relitto storico», come afferma efficacemente E. CARRELLI, *D. 4.5.2.1 e la causae cognitio*, in *SDHI* 2, 1936, p. 147, per cui gli autori scrivevano tenendo a mente soprattutto gli effetti delle due forme più gravi di *capitis deminutio*. Sulla desuetudine della *capitis*



portava con sé, nel caso del *filius socius* emancipato, una serie di disagi per i soci che avessero voluto perseverare nelle attività societarie con quest'ultimo. Niente vietava, anche nella ricostruzione di Gaio, di ricostituire un'identica società col *capite deminutus*, ma inevitabilmente si sarebbe trattato di un'*altera societas*: due società si sarebbero succedute nel tempo, e di conseguenza anche due distinte *actiones*. Qualora i consoci del *filius* avessero maturato crediti esigibili con l'*actio pro socio* nei suoi confronti *ante emancipationem*, e poi altri crediti *post emancipationem*, non avrebbero potuto esercitare un'unica *actio pro socio*, ma sarebbero stati costretti a instaurare due distinti giudizi. Una simile conseguenza, se calata in una realtà economica estremamente vivace, quale quella romana del II secolo d.C., doveva apparire a Giuliano come un ingiustificabile appesantimento della tutela processuale, dannoso per le parti ma anche e soprattutto per gli uffici giudiziari. Al giurista antonino, poi, non deve essere sfuggito che, a differenza di altri casi di *capitis deminutio* minima, come per esempio l'*adrogatio*, l'*emancipatio* non influisce negativamente sulla condizione giuridica del soggetto coinvolto, ma al contrario ne provoca un miglioramento, traghettandolo alla condizione di *sui iuris*: se davvero i soci avevano scelto *ab initio* il *filius familias* per le proprie qualità personali, non vi sarebbe stata ragione perché l'*adfectio societatis*, necessaria a tenere in piedi il contratto, venisse meno. Nel caso contrario, in cui il *filius* avesse partecipato alla *societas* come semplice prestanome del *pater familias*, allora il contratto a seguito di una eventuale *emancipatio* si sarebbe sciolto per sempre, ma in ragione della volontà delle parti, non della *capitis deminutio*. La continuità della *societas* col *filius familias* appare vieppiù fondamentale se, come suggerisce Pietro Cerami, supponiamo che essa fosse «verosimilmente una società commerciale di rilevante interesse pubblico e di cospicua valenza economi-

---

*deminutio* in diritto postclassico cfr. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 320. Tutte le ricorrenze dell'accostamento morte-*capitis deminutio* sono raccolte in F. DESERTEAUX., *Études sur la formation historique de la capitis deminutio*, II, *Evolution et effets de la capitis deminutio*. Duxième et dernier fascicule, Paris, 1926, pp. 389 ss., e F. DESERTEAUX., *Études sur la formation historique de la capitis deminutio*, III, cit., pp. 7 ss.

co-speculativa»<sup>56</sup>. Possiamo immaginarci, a titolo di esempio, una *societas vectigalis*, indispensabile per la riscossione delle imposte nelle province, e per la quale sappiamo che esistevano anche altri meccanismi volti a preservarne la continuità<sup>57</sup>, oppure una *societas exercitorum*, in cui venivano conferiti capitali e beni strumentali al fine di organizzare spedizioni commerciali marittime, magari per l'approvvigionamento dell'anona<sup>58</sup>. La soluzione di Giuliano, se persegue evidentemente l'*utilitas communis*, non sacrifica però le garanzie nei confronti dei consoci creditori del *filius*, e per questo conserva, per le obbligazioni precedenti all'emancipazione, anche la responsabilità adiettizia del *pater*, dando ai creditori la possibilità di esperire, in relazione a quel segmento di tempo, alternativamente due azioni: di qui quel *duabus actionibus agendum esse* che tanto ha insospettito la critica interpolazionista.

La *sententia* di Giuliano sul figlio socio sembra aver avuto definitivo successo presso i giuristi di epoca severiana: oltre che nel frammento oggetto della nostra analisi, se ne trova traccia anche in D.17.2.65.11, controverso frammento che riporta un passo del libro XXXII *ad edictum* di Paolo<sup>59</sup>. Ulpiano,

<sup>56</sup> P. CERAMI, *Impresa e societas*, cit., p. 127.

<sup>57</sup> Sui quali cfr. P. CERAMI, *Impresa e societas*, cit., p. 123.

<sup>58</sup> In tema di *societas exercitorum* si veda P. CERAMI, A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*, cit., pp. 87 s., e A. ARNESE, *Societas. Idee e assetti d'interesse nell'esperienza giuridica romana*, Napoli, 2021, pp. 107 s.

<sup>59</sup> D. 17.2.65.11 (Paul. 32 *ad ed.*): *Societas quemadmodum ad heredes socii non transit, ita nec ad adrogatorem, ne alioquin invitus quis socius efficitur cui non vult. ipse autem adrogatus socius permanet: nam et si filius familias emancipatus fuerit, permanebit socius*. Il testo è ancora oggi ritenuto dai più come frutto di interpolazioni, almeno per quanto concerne il riferimento al socio *adrogatus*. Afferma M. TALAMANCA, voce *Società (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIX, Milano 1990, p. 842, che «anche nella dottrina recente non proclive alla critica testuale, si ritiene a ragione che tale opinione non risalga al giurista classico». La tesi interpolatoria risale a F. EISELE, *Beitrage Zur Romischen Rechtsgeschichte*, Freiburg, 1896, pp. 193 ss., e a C. ACCARIAS, *Précis de droit romain*, vol II, cit., p. 353 nt. 2, seguiti poi dalla quasi unanimità della dottrina, fra cui C. FERRINI, *Manuale di Pandette*, Milano, 1908, p. 711, nt. 2; F. WIEACKER, *Societas*, cit. p. 163, che ritiene spurio tutto il testo da *ne alioquin* alla fine del frammento, U. COLI, *Capitis deminutio*, cit., p. 15; V. ARANGIO RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., pp. 165 s.; F. BONA, *Studi sulla società consensuale in diritto romano*, pp. 53 ss.; A.

in particolare, consapevole dell'ormai assoluta e irreversibile centralità assunta dalla volontà dell'imperatore come fonte del diritto<sup>60</sup>, ha cercato di valorizzare al massimo il ruolo creativo della giurisprudenza, unica forza in grado di arginare, per il tramite di giuristi ormai assorbiti negli apparati di governo, la deriva autocratica del principato<sup>61</sup>. È probabilmente

---

GUARINO, *Societas consensu contracta*, cit., p. 89 nt. 305. Più di recente ha sostenuto l'interpolazione P. CERAMI, *Introduzione al diritto commerciale romano*, cit., p. 104, nt. 106, e da ultimo R. D'ALESSIO, *Dicitur etiam capitis deminutio solvi societatem*, cit., p. 405, il quale esclude che già in età severiana si fosse affermata una regola che prevedesse la continuazione della *societas* in qualunque caso di *capitis deminutio*, e tenta di ricostruire il senso originale del frammento sulla base della teoria di Gaio, peraltro seguendo una strada già segnata dall'Arangio-Ruiz e dal Bona: «Paolo avrebbe potuto prendere in considerazione la possibilità che i soci avessero tollerato la continuazione del rapporto con l'*adrogatus*, ed è dunque probabile che in quel caso Paolo, come Gaio, avesse ritenuto possibile intravedere nella condotta dei soci il consenso a concludere tacitamente una *nova societas*». Favorevole alla genuinità del frammento è invece F. DESSERTAUX, *Etudes sur la formation historique de la capitis deminutio*, II, cit., sul cui contributo ci soffermeremo in seguito. Recentemente la tesi dell'interpolazione è stata esclusa anche in R. LAMBERTINI, *Alla ricerca della societas consensuale giustinianea*, cit., p. 420, nt. 78.

<sup>60</sup> Sul tema si veda G. CRIFÒ, *Ulpiano*, cit., p. 777-780. Ulpiano era ben consapevole di operare in un contesto diverso da quello del II secolo, quando un imperatore come Traiano veniva lodato da Plinio il giovane (certo in un contesto dove trovavano spazio tutti i *τόποι* del genere encomiastico) per la sua fedeltà alla massima *non est princeps super leges, sed leges super principem* (Pan. 55.1). Affermazioni del genere continuarono a circolare anche nelle costituzioni imperiali di epoca severiana, ma erano dettate da motivi sentimentali, di educazione filosofica, o di opportunità politica, non rispondevano certo al reale contesto costituzionale, ben rappresentato invece da Ulpiano con due massime: *quod principi placuit legis habet vigorem* (D. 1.4.1 pr., Ulp. 1 *inst.*) e *princeps legibus solutus est* (D. 1.3.31, Ulp. 13 *ad legem Iuliam et Papiam*). Ancora una volta vale la pena tracciare un parallelismo con il progetto politico elaborato da Cassio Dione nel discorso di Mecenate, secondo il quale, come riporta V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, vol. 1, cit., p. 174, «Il principe deve proporsi un unico, invalicabile limite nel comprimere i poteri delle magistrature tradizionali: il loro ridimensionamento va sempre perseguito senza comprometterne il prestigio o abbatterne la dignità. Ma il baricentro del potere deve essere trasferito altrove: a seconda delle concrete opportunità, in funzionari di rango senatorio o di rango equestre, direttamente dipendenti dal principe».

<sup>61</sup> Come osserva A. SCHIAVONE, *Ius*, cit., p. 427, quello che Ulpiano si immaginava fra i giuristi e l'imperatore era «un rapporto di piena collaborazione, ma non più come una volta – per così dire esterno, da potenza a potenza – bensì tutto interno alla cancelleria e ai corpi dello Stato che stava nascendo».

in quest'ottica che va interpretata la tendenza estrema di Ulpiano a citare opinioni altrui: non si trattava di un mero sfoggio di erudizione, né di mancanza di inventiva, ma di una vera e propria «codification in form of restatement»<sup>62</sup>, il tentativo di traghettare oltre l'età classica il meglio dell'*interpretatio prudentium*, compiendo qualcosa di simile alla cristallizzazione dell'editto realizzata un secolo prima da Giuliano.

Fra i valori privilegiati da Ulpiano come metro di valutazione della bontà di una norma o di un'interpretazione, troviamo ancora una volta l'*utilitas*, che assurge in certi casi a vero e proprio motivo conduttore delle trattazioni del maestro di Tiro, come avviene, ad esempio, nel commento all'editto *de exercitoria actione*, contenuto nel libro XXVIII *ad edictum*<sup>63</sup>. Se per Giuliano il criterio dell'*utilitas* è richiamato soprattutto al fine di adattare il *ius* alle situazioni concrete in funzione di un interesse sovraordinato a quello del singolo, è stato osservato che per Ulpiano esso si relativizza, e viene impiegato più generalmente per indicare quei casi in cui la ponderazione degli interessi coinvolti conduce a una soluzione innovativa<sup>64</sup>. Nel nostro caso, viste le particolari circostanze che rivestono il caso del *filius socius* emancipato, possiamo ritenere che Ulpiano, nell'accogliere la soluzione giulianea, si sia informato implicitamente all'*utilitas* intesa come maggior tutela in concreto del credito e come ricerca dell'economia processuale, perseguendo una sintesi quasi inscindibile fra istanze private e collettive. Inoltre è bene tener presente che alcune attività commercia-

---

<sup>62</sup> F. SCHULZ, *History of roman legal science*, Oxford, 1953, p. 19.

<sup>63</sup> Il testo è contenuto nell'attuale D. 14.1.1, un frammento di ampio respiro che consente la lettura di un brano particolarmente esteso di prosa ulpiana. Recentemente il testo è stato oggetto di approfondita analisi, anche per quanto riguarda il valore dell'*utilitas* sotteso alle considerazioni ulpianee, in F. TAMBURI, *Ad summam rem publicam navium exercitum pertinet*, cit., *passim*, ma specialmente pp. 15 s.

<sup>64</sup> Vedi M. NAVARRA, *Ricerche sulla utilitas nel pensiero dei giuristi romani*, Torino, 2002, p. 153. Il concetto di *utilitas* effettivamente viene declinato da Ulpiano anche in senso eminentemente privatistico, laddove, nel tracciare la partizione fra *ius publicum* e *ius privatum*, nel primo libro delle *institutiones* (oggi il testo è contenuto in D. 1.1.1.2), afferma che il diritto privato è funzionale alla *utilitas singulorum*, che si contrappone allo *statum rei Romanae*. Sul punto vedi R. SCEVOLA, *Utilitas publica*, I, cit., p. 1 ss.

li, come quelle già citate degli armatori dediti all'importazione di viveri sul suolo italico, durante il III secolo d.C. assunsero un'importanza ancora maggiore, tanto che a partire dall'epoca severiana furono oggetto di interventi pubblici sempre più penetranti<sup>65</sup>: la conservazione di società costituite a tali scopi doveva apparire a Ulpiano un obiettivo da perseguire in nome di una *utilitas* non solo individuale ma anche comune. Alla luce di queste considerazioni sembra ancor più confortata la tesi della genuinità di D. 17.2.58.2: la soluzione attribuita a Giuliano infatti appare come un'eccezione alla regola in tema di *capitis deminutio* del socio, dettata da particolari circostanze concrete che finivano per rendere ingiustificabile lo scioglimento automatico della società in seguito all'emancipazione del *filius*, in onore alla *civilis ratio* di cui parla Gaio. Risultano quindi poco fondate quelle ricostruzioni secondo cui D. 17.2.58.2 sarebbe stato pesantemente manipolato per adeguare il testo di Ulpiano al nuovo sistema giustiniano, in cui era venuta meno ogni rilevanza della *capitis deminutio minima*.

### 3. La digressione ulpiana in tema di *filius familias* tutore

Concentriamo ora l'attenzione su quella che, nella ricostruzione del Lenel, era la seconda parte del testo ulpiano, l'attuale

D. 27.3.6 (Ulp. XXXI *ad ed.*): *Si filius familias tutelam administraverit et liberatus patria potestate dolo aliquid fecerit, an actio tutelae patrem quoque hoc nomine teneat, quaeritur. et aequum est, ut eum dumtaxat dolum pater praestet, qui commissus est ante emancipationem filii.*

Lenel non esplicita le ragioni che lo hanno spinto a collocare il frammento subito dopo quello che tratta dell'emancipazione del *filius* socio: si cercherà qui di dar conto dei motivi di questo inserimento, ma soprattutto dovremo interrogarci sul perché, nel mezzo della trattazione sulla *solutio societatis*, Ul-

---

<sup>65</sup> Sul punto vedi *infra*, nt. 163.

piano abbia sentito la necessità di compiere una digressione su un tema apparentemente lontanissimo.

Con riguardo alla prima domanda, possiamo ipotizzare che, oltre all'identica collocazione segnalata dai compilatori per quanto riguarda il libro, non siano sfuggite all'occhio del Lenel alcune affinità con D. 17.2.58.2, che il frammento presenta: Ulpiano affronta qui il tema di un *filius familias* che abbia ricevuto l'incarico di una *tutela impuberis*<sup>66</sup> e che sia stato emancipato mentre svolgeva il suo incarico, e indaga il regime della responsabilità del *pater familias* di quest'ultimo: il contesto è totalmente altro, ma le vicende del *filius familias* si assomigliano molto. Ai fini della palingenesi del libro XXXI *ad edictum* questi rilievi sono più che sufficienti per ritenere che la collocazione individuata dal Lenel, e condivisa anche da Wieacker, sia la più logica.

Sarà dunque bene dedicarsi a un più attento esame delle fonti, perché una siffatta concatenazione di responsi, fino a oggi mai contemplata nel suo insieme, può essere forse d'aiuto per indagare su quale fosse il metodo di lavoro di Ulpiano, e come si rapportasse con le opere dei propri predecessori e maestri.

Il frammento prende le mosse con una protasi che utilizza il congiuntivo perfetto, simile a quella del precedente:

*Si filius familias tutelam administraverit et liberatus patria potestate dolo aliquid fecerit...*

Dobbiamo subito mettere in chiaro, pur se in maniera sintetica, a quale genere di tutore si stia riferendo Ulpiano, e quale fosse la natura dell'istituto all'epoca in cui il maestro di Tiro scriveva i suoi commentari. La tutela degli impuberi<sup>67</sup>, come spesso

---

<sup>66</sup> Da non confondere con la *tutela mulierum*, prevista per le donne *sui iuris* dopo il raggiungimento della *pubertas*, a prescindere dall'età, e che obbediva a regole diverse, per le quali è qui sufficiente il rimando a P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., pp. 557 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., pp. 529-536; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., pp. 91 ss. Il caso qui analizzato fa riferimento esclusivamente alla tutela degli impuberi, per cui il generico termine "tutela" sarà impiegato per fare riferimento solo a quella.

<sup>67</sup> Sulla quale, in generale, segnaliamo fin da subito alcuni punti di riferimento: P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., pp. 551 ss.; S. SOLAZZI, *La minore età nel diritto romano*, Roma, 1913; S. SOLAZZI, *Istituti tutelari*, (anno

accade guardando alla millenaria parabola del diritto romano, ci pone di fronte alle peculiarità di un sistema giuridico in larga parte fondato sulle strutture familiari dell'epoca arcaica, in cui il primitivo regime della capacità giuridica si intersecava con l'altrettanto antico regime civilistico della capacità di agire, la quale, secondo i più risalenti *mores*, si acquistava al momento della pubertà, e cioè con l'acquisto della capacità di generare<sup>68</sup>.

È noto come la tutela *tutela impuberum*, prevista fin dall'epoca arcaica nelle due forme della tutela legittima e testamentaria<sup>69</sup>, a cui si aggiunse più tardi quella dativa<sup>70</sup>, abbia subito, nel corso dei secoli, un mutamento di *ratio*: da vera e propria po-

---

accademico 1928-29), Napoli, 1929; A. GUARINO, *La lex XII tabularum e la tutela*, in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, cit., pp. 146-153; A. WATSON, *The Law of Persons in the Later Roman Republic*, Oxford, 1967, pp. 102 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., pp. 431 ss.; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., pp. 79-91; G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, Torino, 2015, pp. 1-56. Si segnala inoltre la grande mole di ulteriori contributi di Siro Solazzi sull'argomento, ora raccolti in gran parte in S. SOLAZZI, *Scritti di diritto romano*, vol. II, Napoli, 1955, che all'occorrenza saranno citati.

<sup>68</sup> Sull'evoluzione dei metodi seguiti per stabilire l'inizio della *pubertas* si rimanda alla trattazione, insuperata per accuratezza, di B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., pp. 432 s.

<sup>69</sup> Se il *pater* moriva *intestatus*, veniva nominato tutore l'*adgnatus proximus* del pupillo idoneo a ricoprire tale ruolo; in alternativa il tutore poteva essere nominato dal *pater familias* nel proprio testamento, attraverso una formula solenne. Il *tutor testamentarius* era libero di accettare l'incarico, o rifiutarlo mediante l'*abdicatione tutelae*; questa regola però fu abolita dall'imperatore Claudio, che subordinò la possibilità di abdicare alla presenza di una giusta causa, secondo il regime delle *excusationes*. Dal II secolo d.C., poi, fu esclusa del tutto la possibilità, per il soggetto nominato con testamento, di sottrarsi all'ufficio di tutore. Una definizione dell'*abdicatione* è contenuta in Tit. Ulp. 11.17: *Abdicare... est dicere nolle se tutorem esse*. Osserva B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 451 nt. 107, che «la coscienza sociale avrà riprovato un *abdicare* capriccioso». Sull'*abdicatione* si veda S. SOLAZZI, *Di una nuova dottrina sull'abdicatione tutelae*, in *Scritti di diritto romano* vol. II, cit., pp. 239-248, e S. SOLAZZI, *L'abdicatione tutelae*, in *Scritti di diritto romano*, vol. II, cit., pp. 421-455. Sulle fonti che consentono di affermare l'origine decemvirale della tutela testamentaria vedi A. GUARINO, *La lex XII tabularum e la tutela*, in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, vol. IV, Napoli, 1994, pp. 146 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 446 nt. 74.

<sup>70</sup> Istituita, con una *lex Atilia de tutore dando*, forse del 210 a.C., da cui il nome di *tutela atiliana*. Nelle province fu invece regolata dalle *leges Iuliae et Titiae de tutela*, probabilmente risalenti entrambe al I secolo a.C. Sul tema si veda G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano, 1912, pp. 275 s.; B.



*testas*, che il tutore esercitava sul *pupillus*<sup>71</sup> in luogo del padre per salvaguardare gli interessi patrimoniali del gruppo familiare<sup>72</sup>, la tutela assunse gradualmente i tratti di un dovere civico moralmente connotato anche da caratteri assistenziali<sup>73</sup>, fino a diventare, nel pieno dell'epoca imperiale, un *munus publicum* che tutti i cittadini dell'impero erano obbligati a sostenere, salva la sussistenza di una valida causa di *excusatio* o l'indicazione di un cittadino più idoneo ad assumere l'impegno (*potioris nominatio*)<sup>74</sup>. Sotto il principato di Marco Aurelio, per far fronte

---

ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 458 e nt. 145; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 84.

<sup>71</sup> Esemplificata dal famoso frammento D. 26.1.1.pr. (Paul. 38 *ad ed.*): *Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero*. Sul carattere potestativo dell'antica tutela si veda in particolare P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., pp. 553 ss.; A. WATSON, *The law of persons*, cit. p. 102; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto romano*, cit., p. 438, p. 482; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 80. Sulla questione dei caratteri originali della tutela si veda anche il recente M. HERRERO MEDINA, *Origen y evolución de la tutela impuberum. Protección procesal a través de la actio rationibus distrahendis y la accusatio suspecti tutoris*, Madrid, 2019, e anche L. CASAROTTI, rec. a M. HERRERO MEDINA, *Origen y evolución de la tutela impuberum*, in *Tesseræ Iuris* 2.1 (2021), pp. 239-264.

<sup>72</sup> Il tutore infatti non aveva il dovere, e nemmeno il diritto, di occuparsi dell'educazione del pupillo: aveva competenze strettamente patrimoniali. Chiari sul punto P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., p. 439 e A. GUARINO, *Diritto privato romano*, cit., p. 549.

<sup>73</sup> Alla fine, le *Istituzioni* di Giustiniano (I. 1.13.1), pur continuando a attribuire la paternità della definizione a Servio Sulpicio Rufo, parleranno di *ius ac potestas in capite libero*, eliminando il forte accento potestativo conferito alla formula serviana dal sostantivo *vis*. Questa è la ricostruzione più diffusa, ma c'è anche chi afferma che il testo delle *Institutiones* possa essere quello originario di Servio. Sul tema, che si inserisce nel più ampio problema della palingenesi di Servio Sulpicio Rufo, vedi F. BRIGUGLIO, *Servio Sulpicio e la definizione di tutela: vis ac potestas o ius ac potestas?*, in *AA.VV., Studi in onore di Antonino Metro I*, Milano, 2009, pp. 163-179.

<sup>74</sup> Il tema delle cause di *excusatio* riguardava la tutela ma anche tutta una serie di altre prestazioni imposte al cittadino, che col progredire dell'età imperiale si fecero sempre più numerose e gravose. Testimonianza del rilievo che tali figure stavano assumendo nell'età classica inoltrata è l'interesse scientifico (dettato da motivi pratici), che Paolo, Ulpiano e Modestino riservarono a questo argomento, componendo trattati *de excusationibus*. Al tema dei *munera publica* e delle relative cause di esenzione e giustificazione è dedicato il titolo quinto del libro cinquantesimo del Digesto. Sulle *excusationes tutelae* e sulla *potioris nominatio* vedi P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, I, cit., pp. 592 ss.; S. So-



al peso sempre crescente dei procedimenti volti all'assegnazione della *tutela Atiliana*, e all'accertamento dell'esistenza o meno di eventuali cause di *excusatio*, si rese addirittura necessaria l'istituzione di un apposito magistrato, il *praetor tutelaris*<sup>75</sup>.

Il rimedio, contenuto nell'editto pretorio, a cui fa riferimento il responso ulpiano contenuto nel frammento D. 27.3.6, è l'*actio tutelae*<sup>76</sup>: questa azione, introdotta dal pretore in epoca repubblicana<sup>77</sup>, poteva essere esperita dall'ex pupillo o dai suoi eredi contro il *tutor Atilianus* e il *tutor testamentarius* per ottenere il risarcimento dei danni cagionati da una cattiva amministrazione della tutela.

Dal frammento di Ulpiano emerge innanzitutto un dato: era possibile che un *filius familias*, e dunque una persona *alieni iuris*, si ritrovasse a dover gestire il patrimonio di una persona *sui iuris*, o comunque di dovergli prestare la propria *autoritas* per il perfezionamento di negozi validi. La possibilità che un *filius familias* divenga tutore è contemplata in diversi

---

LAZZI, *Tutela dativa*, in *Scritti di diritto romano*, vol. II, cit., pp. 23 ss.; Y. DEB-BASCH, *Excusatio tutoris*, in *Varia. Études de droit romain* II, Paris, 1956, pp. 55 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., pp. 464 ss.; M.L. DE FILIPPI, *Il titolo de excusatione dei Vaticana Fragmenta*, in AA.VV. *Sodalitas, scritti in onore di Antonio Guarino*, vol. 3, Napoli, 1984, pp. 1159 ss.; M. PENTA, *Potioris nominatio ed excusatio tra consuetudine e legislazione imperiale*, in *Index*, 18, 1990, pp. 295 ss.; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in roma antica*, p. 85; sulle *excusationes* in particolare risulta ad oggi insuperata per accuratezza l'analisi di G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 57-152; la stessa autrice è tornata di recente sul tema dei sei libri *de excusationibus* di Modestino, in G. VIARENGO, *Introduzione*, in A. MAFFI, B.H. STOLTE, G. VIARENGO, *Herennius Modestinus excusationum libri VI*, Roma, 2021, pp. 35 ss.

<sup>75</sup> Per le regioni italiche furono invece creati da Marco Aurelio dei magistrati appositi, chiamati *iuridici*, col solo compito di assegnare le tutele d'ufficio. Sulle riforme di Marco Aurelio vedi l'esauriente rassegna di G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 49-53.

<sup>76</sup> Ricordiamo che all'*actio tutelae vel contra* è intitolato il libro ventisettesimo del Digesto.

<sup>77</sup> Non si conosce con certezza la datazione di questa azione, ma di sicuro era già nota a Quinto Mucio Scevola, come testimonia Cic. *de off.* 3.17.70. Cfr. B. ALBANESE, *le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 505 nt. 386; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit. p. 90. Sul rapporto fra questa azione e la più risalente *actio rationibus distrahendis* vedi S. SOLAZZI, *Tra l'actio rationibus distrahendis e l'actio tutelae*, in *Scritti di diritto romano*, vol. II, cit., pp. 287-295.

passi della giurisprudenza classica<sup>78</sup>, a conferma che si trattava di un fenomeno non solo astrattamente possibile, ma anche diffuso. Questa evenienza non era ovviamente ipotizzabile per il caso della *tutela legitima*, perché il parente più prossimo in linea agnatzia di un individuo *sui iuris* non può essere che un soggetto a sua volta *sui iuris*<sup>79</sup>. Per quanto riguarda la tutela testamentaria, era invece possibile, in epoca classica, che il *pater familias* designasse come tutore, nel proprio testamento, un *filius familias*, purché fosse un soggetto capace di ricevere per testamento<sup>80</sup>. Allo stesso modo, era possibile che il pretore, o un altro magistrato competente, nominasse tutore d'ufficio un *filius familias* ritenuto idoneo allo scopo<sup>81</sup>.

I motivi per cui fu consentito a una persona ancora sottoposta alla *patria potestas* di ricoprire un ruolo così importante all'interno della realtà sociale romana possono essere forse intuiti leggendo un importante frammento del commentario di Pomponio *ad Q. Mucium*.

---

<sup>78</sup> Oltre al frammento ulpiano qui esaminato, il tema ricorre in D. 26.1.7 (Ulp. 4 *disp.*); D. 26.7.21 (Marc. l. *sing. Resp.*); D. 27.1.5 (Ulp. l. *Sing. De off. pr. Tutel.*); D. 27.1.15.17 (Mod. 6 *de exc.*); D. 27.3.4.1 (Paul 8 *ad Sab.*); D. 27.3.11 (Ulp. 35 *ad ed.*); D. 27.3.12 (Paul. 8 *brevis edicti*), di controversa interpretazione, per cui si rimanda a I. PONTORIERO, *I brevium [ad edictum] libri XXIII di Giulio Paolo*, Torino, 2023, pp. 54 ss. e nt. 64; D. 27.8.1.17 (Ulp. 36 *ad ed.*); Una rapida analisi di tutti questi frammenti è contenuta in S. SOLAZZI, *Il filius familias tutore*, cit., pp. 63-66.

<sup>79</sup> Infatti il parente più prossimo in via agnatzia, chiamato a essere tutore legittimo, poteva essere un fratello maggiore, anch'egli ovviamente orfano del *pater familias* e quindi *sui iuris*, o uno zio della linea paterna, inevitabilmente *sui iuris*, perché se l'avo fosse ancora in vita sarebbero ricaduti sotto la sua *potestas* tanto lo zio quanto il nipote. Qualora poi l'*adgnatus proximus* del pupillo fosse stato *adrogatus*, non avrebbe potuto diventare tutore per via della dissoluzione *iure civili* del vincolo agnatzio.

<sup>80</sup> B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., pp. 452 s., e nnt. 112 e 113. Potevano essere designati soltanto un *cives* o un Latino colonario, capaci di ricevere per testamento secondo il *ius civile*. Non i *Latini iuniani* (cioè gli schiavi liberati con le cosiddette manomissioni pretorie), che non potevano ricevere lasciti testamentari ai sensi della *lex Iunia Norbana*.

<sup>81</sup> B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 462 e nt. 259. In questo caso era vietata la nomina di un Latino, almeno fino alla tarda età classica.

D. 1.6.9 (Pomp. 16 ad Q. Mucium): *Filius familias in publicis causis loco patris familias habetur, veluti ut magistratum gerat, ut tutor detur.*

La dottrina si è interrogata a più riprese sulla paternità<sup>82</sup> e sul significato di queste parole<sup>83</sup>, e in particolare su alcuni profili: «la possibilità che il *filius familias* assuma la tutela; l'equiparazione tra tutela e magistratura e lo *status* del figlio che diventa *loco patris*; il riconoscimento della tutela come una delle *causae publicae*<sup>84</sup>».

Dalla lettura del frammento risulta che, almeno in epoca imperiale, alla funzione di *tutor* era riconosciuto un legame con la sfera delle istituzioni pubbliche, tanto da essere accostata alle cariche magistratuali. La regola dell'incapacità giuridica del *filius familias* trovava spazio solo nell'ambito del diritto privato, mentre nello spazio pubblico vigeva, «fin dai primordi»<sup>85</sup>, tutt'altro regime: per quanto riguarda l'esercizio del diritto di voto nei comizi, e la possibilità di ricoprire le magistrature re-

<sup>82</sup> Anche se l'affermazione è contenuta nel commento a Quinto Mucio, l'assenza di testimonianze anteriori all'epoca imperiale riguardo a tutele amministrate da *filius familias* impone grande cautela nell'attribuire le parole al grande giurista di epoca repubblicana. In particolare A. PHILIPPIN, *Le fils de famille tuteur*, in *Mélanges Cornil*, Paris, 1926, pp. 223-234 identifica nel principato il momento dell'affidamento ai *filius familias* della tutela. Tuttavia, come rileva G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., p. 9: «Non siamo in grado di escludere che il problema fosse stato affrontato già in precedenza e che Quinto Mucio lo conoscesse». Sul tema si veda anche C. FAYER, *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, vol. 1, Roma, 1994, pp. 432-433.

<sup>83</sup> Sul quale vedi A. PHILIPPIN, *Le fils de famille tuteur*, cit., pp. 223-234; G. NOCERA, *Ius publicum (D. 2.14.38). Contributo alla ricostruzione storico-esegetica delle regulae iuris*, Roma, 1946, p. 149; A. GUZMÁN BRITO, *Dos estudios en torno a la historia de la tutela romana*, Pamplona 1976, p. 117 nt. 10; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit. p. 453 e p. 462; G. LOBRANO, *Il "filius familias tutor" in D. 1.6.9*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, vol. 6, Napoli, 1984, pp. 3027-3055; C. MASI DORIA, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli, 2000, pp. 83 s.; G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 7-27; M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas. Il filius familias designatus rei publicae civis*, Torino, 2017, pp. 298-300.

<sup>84</sup> G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., p. 7.

<sup>85</sup> P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., p. 7.

pubblicane, il *filius familias* che avesse raggiunto la maggiore età era equiparato al proprio *pater*<sup>86</sup>. Non solo: il *filius* che fosse diventato magistrato avrebbe potuto esercitare il proprio *imperium* e la propria *potestas*, derivanti dalla sua carica, anche nei confronti del proprio avente potestà all'interno della famiglia<sup>87</sup>. Fra questi due ambiti, il privato e il pubblico, non vi è contraddizione, ma anzi è stato dimostrato che «l'appartenenza alla comunità politica del *filius familias* fu fondata da sempre sull'appartenenza alla comunità parentale<sup>88</sup>».

Se l'equiparazione del *filius* al *pater* nell'ambito del diritto pubblico è un dato acquisito, resta ancora da comprendere perché Pomponio associ il ruolo di *tutor* a quello di *magistratus*, e li paragoni entrambi al *pater familias*. Una possibile lettura può essere tentata accomunando le tre figure (il *filius* magistrato, il *filius* tutore e il *pater familias*) sulla base della *potestas* che rispettivamente esercitano<sup>89</sup>. Ma a questa ri-

---

<sup>86</sup> M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, cit., p. 32: «Mentre nel campo del diritto privato perdurò per lunghi secoli l'assoluta preminenza del *pater familias* [...], nel campo del diritto pubblico una pari dignità tra il maschio adulto *alieni iuris* e quello *sui iuris* rappresentò invece una costante, determinando a volte forti tensioni, ma impedendo la riconduzione del potere politico alla categoria dei soli *patres familias*».

<sup>87</sup> In realtà la *potestas* del *pater familias* nei confronti del *filius familias* magistrato non può dirsi del tutto irrilevante. Uno studio molto approfondito su questo tema è condotto in M. DE SIMONE *Studi sulla patria potestas*, cit., pp. 231-291, ove si mettono in luce molti casi di interferenza fra *potestas* pubblica e privata.

<sup>88</sup> M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, cit., p. 32. L'autrice segue una teoria di formazione della comunità politica a partire dall'aggregazione delle comunità familiari, non postula un'originaria natura politica di queste ultime. Diverge in questo dalla nota teoria di P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., pp. 5 ss., approfondita ulteriormente in P. BONFANTE, *Famiglia e gens*, ora in P. BONFANTE, *Scritti giuridici vari I. Famiglia e successioni*, Torino, 1916, pp. 1 ss., secondo cui la famiglia, e il gruppo gentilizio, furono le primitive unità politiche della civiltà latina; con la nascita della *civitas*, il cui potere era rivolto ai cittadini in quanto tali, le prerogative politiche dei *patres familias* si conservarono all'interno del gruppo familiare. Per una ricostruzione ancora diversa si veda G. VALDITARA, *La famiglia all'origine della civitas: le basi della libertà dei Romani*, in AA.VV., *Fides, humanitas, ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, vol. VIII, Napoli, 2007, pp. 5747 ss.

<sup>89</sup> È questa la lettura data da G. LOBRANO, *Il filius familias tutor*, cit., pp. 334 ss., che ritiene che la *tutela* abbia lo stesso valore della magistratura per-

costruzione si può obiettare che la *potestas* del *pater familias*, quella del magistrato e quella del tutore differiscono sensibilmente fra loro, e che il termine *potestas*, da solo, indica solo una generica posizione di forza o di autorità, che può essere declinata in molti modi<sup>90</sup>.

Più convincente è l'interpretazione che fa leva sulla natura di *causae publicae* che accomuna gli *honores* e la *tutela*. La tutela, infatti, all'epoca in cui Pomponio scriveva<sup>91</sup>, non era vista più come una situazione legata alle dinamiche private della *familia*, ma era inserita in un contesto più ampio, che riguardava la sfera del *ius publicum*, inteso come quel complesso di regole che, pur riguardando istituti relativi ai privati, erano poste a tutela dell'interesse pubblico<sup>92</sup>. Infatti, se è vero che la tutela andò trasformandosi in istituto dal carattere assistenziale più che potestativo, le norme a riguardo erano comunque «determinate più da considerazioni di interesse generale, sociale, che da interessi individuali»<sup>93</sup>. La tutela, già inserita da Cicerone fra gli *officia* più importanti del cittadino romano<sup>94</sup>, a

---

ché concepita come *potestas* sul pupillo, postulando una omogeneità fra potere pubblico e familiare. Alla stessa conclusione l'autore perviene in G. LOBRANO, *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, Milano, 1984, pp. 63-68.

<sup>90</sup> G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., p. 11.

<sup>91</sup> Ma a livello del pensiero politico-giuridico la tutela era già associata all'utilità pubblica verso la fine dell'epoca repubblicana, come testimoniano vari passi ciceroniani, in cui l'Arpinate paragona il tutore a colui che ricopre cariche pubbliche. Del tema si è occupato F. CANCELLI, *Saggio sul concetto di officium*, in *RISG*, 58, 1957, pp. 380 s., il quale cita in particolare Cic. *pro Sest.* 52.111; Cic. *pro Cluent.* 14.41; Cic. *de off.* 1.25.85; Cic. *de orat.* 4.53.228.

<sup>92</sup> G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., p. 13. Sull'uso del termine *ius publicum* nelle fonti antiche, alcuni dei contributi più significativi sono: C. FERRINI, *Manuale di pandette*, cit., pp. 14-26; G. NOCERA, *Ius publicum*, cit., *passim*; G. ARICÓ ANSELMO, *Ius publicum – Ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in *AUPA*, 37, 1983, pp. 445-773; M. KASER, *Ius publicum und Ius privatum*, in *ZSS*, 103, 1986, pp. 1-101.

<sup>93</sup> C. FERRINI, *Manuale di pandette*, cit., p. 15.

<sup>94</sup> In particolare Cic. *de off.* 1.25.85. Sul significato di *officium* si rimanda a F. CANCELLI, *Saggio sul concetto di officium*, cit., pp. 352 ss.; sull'importanza dell'*officium* tutelare si veda R.P. SALLER, *Patriarchy, Property and Death in the Roman Family*, Cambridge, 1994, pp. 190 s.; dal punto di vista prettamente giuridico, la ricomprensione della tutela fra gli *officia* è riscontrabile in una testimonianza di Aulo Gellio (*Gell. Noct. Att.*, 5.13.5), il quale riferisce

partire dall'epoca imperiale fu ricompresa nel novero di quelle prestazioni necessarie alla tenuta della convivenza sociale, e pertanto obbligatorie, a meno che non ricorresse una valida causa di *excusatio*: doveri che divennero mano a mano più numerosi e gravosi, fino ad assumere, nel corso del III secolo d.C., una consistenza estremamente imponente. Non a caso i giuristi di epoca severiana, e Ulpiano non fa eccezione, ebbero a cuore i problemi legati alla tutela, e vi dedicarono diversi studi monografici<sup>95</sup>. Il complesso sistema delle *excusationes*, così come quello della *potioris nominatio*, era molto simile a quello che si applicava agli altri *munera* di cui i *cives* potevano essere gravati<sup>96</sup>. Del resto, alla luce di moderne ricerche storiografiche basate sulla raccolta degli epitaffi funebri<sup>97</sup>, possiamo ben comprendere la necessità di una trasformazione in senso pubblicistico degli istituti tutelari, dato che circa un terzo degli *impuberes*, in epoca imperiale, si trovava a essere *sui iuris* per la morte del *pater familias*<sup>98</sup>.

---

di un elenco degli *officia* redatto da Masurio Sabino nel terzo libro del commentario al *ius civile*. Il fatto che un giurista si occupi di quelli che in epoca repubblicana erano doveri sociali si può spiegare, secondo F. CANCELLI, *Saggio sul concetto di officium*, cit., p. 373, con la circostanza che, negli anni del principato di Claudio, in cui il giurista scriveva, al dovere sociale stava subentrando l'obbligo giuridico; la tesi è condivisa da G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., p. 5.

<sup>95</sup> Se sfogliamo l'indice della palingenesi di Lenel, osserviamo che Ulpiano fu autore di un *liber singularis de excusationibus*, e di un *liber singularis de officio praetoris tutelaris*; Paolo fu autore di due volumi di identico titolo; Modestino scrisse un trattato di sei libri *de excusationibus*, in lingua greca.

<sup>96</sup> Della trasformazione della tutela da *officium* privato a istituto pubblicistico si è occupato in epoca risalente A. PERNICE, *Labeo*, vol. I, Halle, 1895, p. 159 e nt. 2; cfr. anche P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., p. 427 (con particolare riferimento alla tutela d'ufficio); B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., p. 439; G. FRANCIOSI, *Famiglia e persone in Roma antica*, cit., p. 85; si veda anche A. SCHIAVONE, *Storia giuridica di Roma*, Torino, 2016, p. 449. Sulle innovazioni legislative degli imperatori in tal senso si sofferma G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 29-55, e, sulle fonti che tramandano il termine *munus* associato alla tutela, pp. 181-196.

<sup>97</sup> In particolare R.P. SALLER, *Patriarchy, Property*, cit., pp. 189 s.

<sup>98</sup> G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., p. 19: «La percentuale di bambini impuberi che sono senza padre è di circa un terzo, un altro terzo è rimasto orfano sotto i 25 anni. Tale percentuale dipende dalla tarda età dei matrimoni, circa 35/40 anni per gli uomini, e dall'alto tasso di mortalità».

Il testo di Pomponio quindi probabilmente non equipara la *patria potestas* a quella del *filius* magistrato o tutore: intende solo affermare che, per quanto riguarda l'ambito delle loro competenze di *ius publicum*, «i *fili* *familias* possono esercitare un potere autonomo, sia gestendo un patrimonio, sia esercitando le funzioni decisionali e di comando, senza, tuttavia, che sia limitato il potere del *pater*»<sup>99</sup>.

Alla luce di queste considerazioni possiamo allora comprendere come, per lo meno a partire dall'età classica, la possibilità che i *fili* *familias* amministrassero una tutela fu riconosciuta soprattutto per far fronte alla necessità sociale di trovare persone potenzialmente idonee a ricoprire l'incarico tutelare, un problema che emerge, per esempio, anche nel frammento D. 26.5.24, in cui Paolo riporta un rescritto di Marco Aurelio e Lucio Vero, che cerca di far fronte alla penuria di potenziali *tutores* nei *municipia* e nelle province<sup>100</sup>.

Questa connotazione fortemente pubblicistica della *tutela* affidata al *filius familias* in età imperiale è confermata anche da una costituzione imperiale di Settimio Severo e Caracalla del 196 d.C.<sup>101</sup>, da cui emerge la possibile correlazione, nell'ambito dei *municipia*, fra la carica di *decurio* e l'obbligo di esercitare la *tutela*<sup>102</sup>.

---

<sup>99</sup> G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., p. 12, la quale richiama Y. THOMAS, *Droit domestique et droit politique à Rome*, in *MEFRA*, 94, 1982, p. 575. Lo stesso autore è tornato a interrogarsi sul significato del frammento D. 1.6.9 in Y. THOMAS, *La morte del pater. Sul crimine di parricidio nella Roma antica*, Macerata-Roma, 2023, pp. 145-148; a esito della sua analisi, lo storico francese accosta il principio espresso da Pomponio allo strumento della finzione giuridica. Perviene a conclusioni simili anche M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, cit., pp. 293 ss.

<sup>100</sup> D. 26.5.24 (Paul. 9 resp.): *Divi Marcus et Verus Cornelio Proculo. Si quando desint in civitate, ex qua pupilli oriundi sunt, qui idonei videantur esse tutores, officium sit magistratuum inquirere ex vicinis civitatibus honestissimum quemque et nomina praesidi provinciae mittere, non ipsos arbitrium dandi sibi vindicare.*

<sup>101</sup> C. 4.26.1: *Quod si voluntate eius (patris) filius decurio sit creatus et a magistratibus tutor constitutus, pater in solidum satisfacere cogitur, cum ind onus exemplo ceterorum munerum civilium inducitur intellegatur.*

<sup>102</sup> Analizzata da G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit. pp. 189 s., e M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, cit., pp. 301 ss. Con questa costituzione gli imperatori estendevano automaticamente la responsabilità del



Una testimonianza chiara della diffusione di *filius familias tutores*, che ci aiuta anche a capire meglio il fenomeno nella sua concretezza, è offerta da Ulpiano nel frammento

D. 27.1.5<sup>103</sup> (Ulp. *l. sing. de officio pretore tutelarum*): *Tria onera in domo una esse sufficit. Proinde si pater alicuius, vel filius vel frater qui est in eiusdem potestate tria onera sustineat, quae ad periculum patris pertinent, quoniam voluntate eius administrant, omnibus excusatio a tutela competit. Sed si non patris voluntate administrent, non prodesse saepe rescriptum est*<sup>104</sup>.

Questo passo del *liber singularis de officio pretore tutelarum* fa riferimento a uno dei casi tipici di *excusatio tutelae*, il caso dei *tria onera tutelarum*: chi stesse già amministrando tre tutele, era dispensato da ulteriori incarichi<sup>105</sup>. Ulpiano precisa, nel frammento in questione, che tale circostanza va valutata non guardando alle tutele amministrate da un singolo individuo, bensì agli *onera* che vengono sostenuti *in domo*, cioè dal *pater familias* ma anche da quanti ricadono sotto la sua *potestas*, purché abbiano assunto la tutela con il suo consenso (*eius voluntate*). Le tutele amministrate dai *filius* senza il consenso del *pater* non erano invece comprese nel calcolo dei *tria*

---

*filius* tutore al *pater familias* che avesse acconsentito alla nomina a decurione del proprio figlio, nel caso quest'ultimo fosse stato convenuto con l'*actio tutelae*. Se ne desume che spesso chi ricopriva la carica di *decurio* era anche gravato di una o più tutele dal magistrato competente.

<sup>103</sup> Questo responso ulpiano ci è pervenuto anche in *Vat. Fragm.* 190 (Ulp. *de off. pr. tut.*); *Vat. Fragm.* 127 (Ulp. *de exc.*), e viene richiamato dal discepolo Modestino in D. 27.1.4.1 (Mod. *de exc.*).

<sup>104</sup> D. 27.1.5: Che vi siano in una sola casa tre incarichi è sufficiente. Perciò, se il padre di qualcuno, o il figlio, o il fratello, che si trova sotto la potestà dello stesso, assuma tre incarichi, il cui rischio e pericolo spetti al padre, perché essi amministrano con il suo consenso, a tutti compete la giustificazione dalla tutela. Se però non amministrino con il consenso del padre, è stato spesso stabilito con rescritto che <tali incarichi> non giovano <alla dispensa>.

<sup>105</sup> Su questa particolare causa di *excusatio*, introdotta ufficialmente dai *Divi Fratres*, si veda P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., p. 435; G. CERVENCA, *Studi sulla cura minorum*. 2. *In tema di excusationes alla cura minorum*, in *BIDR*, 75, 1962, pp. 145-147; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., pp. 470 s., e nnt. 202 e 203; G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 120-125.



onera<sup>106</sup>. Le parole di Ulpiano riconfermano la grande diffusione degli incarichi tutelari gestiti da figli in potestà, e ci consegnano l'immagine di un *pater familias* che, trovandosi costretto a gestire più incarichi tutelari, ordina ai propri *fili* di amministrare una o più tutele, le quali comunque rientrano nella responsabilità del padre (*ad periculum patris pertinent*). Quest'ultimo testo ci avvicina anche al tema trattato da Ulpiano nel testo di nostro interesse: il regime di responsabilità cui andavano soggetti il *filius* tutore e il suo avente potestà.

Le fonti che si occupano dell'argomento<sup>107</sup>, accusate a suo tempo dal Solazzi di contraddirsi a vicenda<sup>108</sup>, ci offrono in realtà un quadro chiaro e verosimile delle responsabilità in questi casi, a patto che si consideri verosimile l'applicazione di due regimi parzialmente diversi in caso di tutela d'ufficio e di tutela testamentaria<sup>109</sup>.

Per il caso del tutore nominato d'ufficio la regola è espressa in

D. 26.1.7 (Ulp. 2 disp.): *Si filius familias tutor a praetore datus sit, si quidem pater tutelam agnovit, in solidum debet tene-ri, si non agnovit, dumtaxat de peculio. agnovisse autem videtur, sive gessit sive gerenti filio consensit sive omnino attigit tutelam. unde cum quidam filio scripsisset, ut diligenter tutelam gereret, "cum scias", inquit, "periculum ad nos pertinere", dixi hunc quoque videri agnovisse: plane si solum monuit filium, non videtur agnita.*

Il regime delineato da Ulpiano per il caso della tutela conferita da un magistrato ricalca quello tipico della responsabilità adietizia del *pater familias* che impiega un *filius familias negotiator*, anche se la terminologia utilizzata è leggermente

<sup>106</sup> G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 123 e nt. 258.

<sup>107</sup> D. 26.1.7 (Ulp. 2 disp.) e D. 26.7.21 (Marcell. l. sing. resp.).

<sup>108</sup> S. SOLAZZI, *Il filius familias tutor*, cit., pp. 63 s.

<sup>109</sup> Come fa M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, cit., pp. 304 ss.; di diverso avviso S. SOLAZZI, *Il filius familias tutor*, cit., p. 64, che parla a riguardo di «spiegazione inverosimile».

diversa<sup>110</sup>. Il giurista di Tiro distingue il caso in cui il padre abbia prestato il suo consenso alla tutela (*pater tutelam agnovit*), da quello in cui difetta tale consenso. Nel primo caso il *pater* era tenuto *in solidum* con il *filius familias*, per cui l'ex pupillo avrebbe potuto agire contro il *filius* (con tutte le limitazioni che conosciamo) e contro il *pater* con l'*actio tutelae*, «utilizzando la struttura formulare dell'*actio quod iussu*<sup>111</sup>».

Nel caso di tutela non riconosciuta dal *pater familias*, quest'ultimo sarebbe stato responsabile soltanto *dumtaxat de peculio* (ovviamente solo in presenza di un *filius familias peculiatu*s).

Con riguardo alla tutela testamentaria, vigeva un regime parzialmente diverso, descritto in un responso del giurista Marcello, conservato in

D. 26.7.21 (Marcell. *l. sing. resp.*): *Lucius Titius Gaium Seium filium familias testamento filio suo tutorem dedit: Gaius Seius sciente et consentiente patre tutelam administravit: quaero, an defuncto Gaio Seio actio tutelae adversus patrem eius et in quantum competat. Marcellus respondit secundum ea quae proposita essent actione de peculio et de in rem verso patrem teneri: nec multum videri in hoc casu facere patris scientiam et consensum ad obligandum eum in solidum, nisi forte contutore vel alio quo volente eum facere suspectum intercessit et quasi in se periculum recepit.*

A quanto risulta dal testo, nel caso del *filius familias* nominato tutore mediante testamento, il *pater familias* sarebbe rimasto obbligato soltanto *de peculio et de in rem verso*: non veniva data rilevanza al consenso prestato o meno dal *pater* alla nomina del *filius familias* come tutore. Il *pater* poteva essere convenuto per l'intero, dunque presumibilmente con l'*actio quod iussu*, soltanto se avesse compiuto «un atto specifico che determinava una assunzione esplicita del *periculum*

---

<sup>110</sup> C'è infatti un riferimento al *periculum tutelae* che è peculiare di questo istituto.

<sup>111</sup> M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, cit., p. 305.

per evitare, per esempio, l'esperimento dell'*accusatio suspecti tutoris*»<sup>112</sup>.

È nell'ambito del regime fino a ora delineato che si sviluppano le affermazioni ulpianee del frammento D. 27.3.6, che per comodità riportiamo nuovamente:

*Si filius familias tutelam administraverit et liberatus patria potestate dolo aliquid fecerit, an actio tutelae patrem quoque hoc nomine teneat, quaeritur. et aequum est, ut eum dumtaxat dolum pater praestet, qui commissus est ante emancipationem filii.*

Nel testo viene ribadita, seppure in maniera più ellittica, una soluzione analoga a quella prospettata da Salvio Giuliano e poi da Ulpiano con riguardo all'esperibilità dell'*actio pro socio* contro il *pater familias* e il *filius socio* emancipato: se il *filius familias* tutore è stato emancipato, di tutto quello che con dolo è stato compiuto dopo l'emancipazione sarà chiamato a rispondere con l'*actio tutelae* solo lui, mentre per quella parte di gestione che precede l'emancipazione potranno rispondere sia il figlio che, in via adiecticia, il *pater familias*<sup>113</sup>. Rispetto alle riflessioni sull'emancipazione del *filius socio*, questo passo appare molto stringato. Innanzitutto Ulpiano non pone una domanda analoga a quella formulata in D. 17.2.58.2: non si chiede, cioè, se il *filius familias* tutore rimane tale anche dopo aver subito l'*emancipatio* e la conseguente *capitis deminutio*. La domanda è più circoscritta: posto che il *filius familias* rimane tutore anche dopo l'*emancipatio*, sarà possibile convenire il *pater familias* con un'*actio tutelae adiecticia* anche con riferimento al dolo compiuto dal *filius* dopo l'emancipazione? In secondo luogo, il giurista non cita la fonte del suo responso, ma si limita a utilizzare la generica espressione *et aequum est*<sup>114</sup>: forse non

<sup>112</sup> M. DE SIMONE, *Studi sulla patria potestas*, cit., p. 306.

<sup>113</sup> Ovviamente, in base a quanto concluso fino a ora, in caso di tutela testamentaria il *pater familias* risponderà sempre *de peculio*, in caso di tutela d'ufficio invece la responsabilità potrà essere *quod iussu o de peculio*.

<sup>114</sup> Generica, ma densa di significato, l'espressione va qui verosimilmente interpretata nel senso più strettamente giuridico, quello, per intendersi, che aveva in mente Celso quando parlava di *bonum et aequum*: indica cioè quella

sente il bisogno di fondare il responso sull'*auctoritas* di un suo predecessore, o forse, come cercheremo di dimostrare, faceva riferimento a opinioni la cui paternità era ben nota al pubblico dei lettori del commentario *ad edictum*, o poteva comunque essere individuata leggendo altre parti dell'opera.

La questione sull'*emancipatio* del *filius familias* tutore era stata risolta quasi due secoli prima che Ulpiano scrivesse<sup>115</sup>: Papiniano, nel frammento D. 26.7.37.1, ci informa che il tema della responsabilità del *filius familias* nominato tutore testamentario e emancipato nel corso della tutela era stato affrontato, e risolto in modo non dissimile da quello proposto da Ulpiano, da Masurio Sabino e da Cassio Longino<sup>116</sup>, nei primi decenni del principato. C'era stata, sì, un'iniziale incertezza, ma già nel II secolo d.C. appariva superata<sup>117</sup>.

D. 26.7.37.1 (Pap. 11 *quaest.*) *Inde descendit quaestio, quae vulgo circa filium familias tractata est, qui tutor testamento datus post tutelam gestam emancipatus in eodem officio perseveravit. et secundum Sabini et Cassii sententiam eveniet, ut de eo quidem, quod post emancipationem gestum est, in solidum conveniri possit, de praeterito autem, sive peculium non sit ademptum sive ademptum sit, in id quod facere possit. quod si superioris temporis nomine patrem de peculio pupillus convenire maluerit (annus enim utilis ex quo tutelae agi posse coepit computabitur): ne capiat pater inducta totius temporis causa, tempus, quo filius familias tutelam gessit, comprehendendum erit.*

---

soluzione volta a non rendere ingiusta una certa applicazione del diritto, magari sostenibile sul piano puramente formale. Vedi *supra*, nt. 17

<sup>115</sup> E quindi, per quanto possiamo ricavare dalle fonti, quasi in concomitanza con l'introduzione della possibilità per il *filius* di diventare tutore. Vedi sul punto A. PHILIPPIN, *Le filles de familles tuteur*, cit., pp. 223-234; G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 8 s.

<sup>116</sup> Non viene invece fatto alcun riferimento alle opere in cui queste opinioni erano espresse.

<sup>117</sup> Papiniano parla infatti di una *quaestio*, dove alla fine hanno prevalso le opinioni di Sabino e di Cassio. Il fatto che non vengano citate opinioni contrarie depone a favore della sostanziale prevalenza, già in tempi risalenti, dell'opinione secondo cui il *filius* emancipato conservava la qualità di tutore.

Papiniano illustra qui, con andamento più disteso che nel nostro frammento ulpiano, un regime di responsabilità analogo a quello che il maestro di Tiro definisce *aequum*, e ne attribuisce la paternità a una *sententia* di Sabino e Cassio. Ci sono molti particolari, omessi da Ulpiano, che Papiniano esplicita: il *filius* emancipato risponde soltanto *in id quod facere potest* per quanto commesso prima dell'emancipazione, sia che abbia conservato il *peculium*, sia che gli sia stato revocato al momento dell'*emancipatio*, e il termine per esercitare l'*actio de peculio* contro il padre, che è di un anno (secondo la regola ben nota dell'*actio de peculio annalis*), inizia a decorrere non a partire dall'emancipazione del *filius*, ma a partire dalla fine della tutela, cui consegue la legittimazione dell'ex pupillo a esercitare l'*actio tutelae*. Tuttavia la ripartizione della responsabilità fra padre e figlio è la stessa che descrive Ulpiano, tanto in caso di *filius* tutore che di *filius socius* emancipato: si specifica che il *pater* può essere chiamato a rispondere *de peculio* soltanto *superiori temporis nomine*.

Sappiamo che Ulpiano aveva accesso diretto alle opere del proprio maestro Papiniano<sup>118</sup>, e anche, direttamente o attraverso riedizioni ad opera di altri giuristi, a quelle di Sabino e di Cassio<sup>119</sup>. Ma la questione era trattata anche nei *libri digestorum* di Giuliano<sup>120</sup>, e proprio Ulpiano, nel libro trentacinquesimo *ad edictum*, dedicato specificamente all'*actio tutelae*, espone una questione praticamente analoga a quella di Papiniano, rifacendosi però all'opera del maestro adrianeo. Vediamo il brano in questione:

<sup>118</sup> T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 128 e p. 130.

<sup>119</sup> T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 147.

<sup>120</sup> Oltre che Ulpiano in D. 27.3.11 (Ulp. 31 *ad ed.*), lo testimonia anche Paolo in D. 27.3.4.1, (Paul. 8 *ad Sab.*): *Filius familias emancipatum, si tutelam administret, etiam directo teneri Iulianus putat*. Sembra quindi che anche il grande coevo di Ulpiano abbia attinto a materiale giuliano per risolvere la questione. Tuttavia il testo paolino, come ragionevolmente rileva S. SOLAZZI, *Il filius familias tutore*, cit., p. 65, va emendato del superfluo *etiam* fra *admistret* e *teneri*. Probabilmente il frammento è estrapolato da un più ampio brano dove si ricostruiva il doppio regime di responsabilità del *pater* e del *filius*.

D. 27.3.11 (*Ulp. 35 ad ed.*): *Si filius familias tutelam administraverit, deinde fuerit emancipatus, remanere eum tutorem Iulianus ait et cum pupillus adoleverit, agendum cum eo eius quidem temporis, quod est ante emancipationem, in quantum facere potest, eius vero, quod est post emancipationem, in solidum, cum patre vero dumtaxat de peculio: manere enim adversus eum etiam post pubertatem de peculio actionem: neque enim ante annus cedit, intra quem de peculio actio datur, quam tutela fuerit finita*<sup>121</sup>.

Il testo<sup>122</sup> mette in luce molti elementi che nel passo del libro XXXI *ad edictum* erano impliciti, e indica la paternità giulianea delle opinioni riportate. Innanzitutto si chiarisce subito come Giuliano abbia negato ogni effetto estintivo della tutela all'*emancipatio* del *filius tutore*. La testimonianza di Papiniano ci autorizza però ad affermare che già gli scolarchi di Giuliano, Sabino e Cassio, erano giunti alle medesime conclusioni. Lo stesso può dirsi per il regime della responsabilità: la regola giulianea riportata da Ulpiano non fa altro che ricalcare quella sabiniano-cassiana descritta da Papiniano, per cui il *filius* risponde *in quantum facere potest* per il periodo in cui aveva amministrato la tutela *manente potestate*, mentre per il periodo successivo risponde *in solidum*, cioè per l'intero; il *pater* potrà invece essere chiamato dall'ex pupillo a rispondere *de peculio*<sup>123</sup> entro il termine di un anno (c.d. *actio*

---

<sup>121</sup> D. 27.3.11: Se un figlio in potestà abbia amministrato una tutela e, poi, sia stato emancipato, Giuliano afferma che egli resta tutore; e, quando il pupillo sia divenuto adolescente <e la tutela cessi>, si agirà nei suoi confronti, riguardo al periodo di tempo precedente l'emancipazione, nei limiti delle sue <attuali> facoltà patrimoniali (invece, riguardo al periodo successivo all'emancipazione, per l'intero), mentre contro il padre solamente nei limiti del peculio: l'azione nei limiti del peculio nei confronti del padre resta, infatti, ancora dopo la pubertà, né l'anno entro il quale si dà l'azione nei limiti del peculio <contro il padre> comincia a decorrere prima che <con la pubertà> la tutela sia terminata.

<sup>122</sup> Sul quale vedi S. SOLAZZI, *Il filius familias tutore*, cit. p. 65; A.M. RABELLO, *Effetti personali della patria potestas*, cit., p. 160 e nt. 34.

<sup>123</sup> Anche se niente è esplicitato riguardo al tipo di tutela, probabilmente anche il caso analizzato da Salvio Giuliano faceva riferimento a una tutela testamentaria, ma niente vieta l'applicazione degli stessi principii al tutela d'ufficio, con le dovute distinzioni fra responsabilità *de peculio* e *quod iussu* del *pater*.

*de peculio annalis*), che decorre non dall'emancipazione, ma dalla fine della tutela.

Qualcuno potrebbe obiettare<sup>124</sup> che Ulpiano, nel riferire l'opinione giulianea in D. 27.3.11, nella parte in cui non specifica che la responsabilità *de peculio* del *pater* si limita a quanto commesso dal *filius familias* prima dell'emancipazione (il testo infatti dice solo *cum patre vero dumtaxat de peculio*), cade in contraddizione con quanto affermato in D. 27.3.6, dove la limitazione era ben stabilita con un inequivocabile *aequum est*<sup>125</sup>. Appare molto improbabile che questa omissione indichi un'opinione di Giuliano divergente da quella espressa da Ulpiano nel libro XXXI della stessa opera, perché se così fosse il giurista severiano ne avrebbe dato esplicitamente conto<sup>126</sup>.

Possiamo allora tentare altre spiegazioni. Possiamo immaginare che Ulpiano, consapevole di aver affermato la limitazione della responsabilità paterna al dolo commesso *manente potestate* già nel libro XXXI del suo commentario, regola che peraltro doveva essere pacifica, risalendo addirittura a Sabino e Cassio, abbia ritenuto inutile ripeterla<sup>127</sup>, e abbia preferito, nella sede del libro XXXV, concentrarsi sul tema del *dies a quo* per l'esercizio dell'*actio de peculio annalis* nei confronti del *pater*. Questa ipotesi è senz'altro lecita, anche se, come si può notare per esempio leggendo D. 17.2.58.2, lo stile ulpiano

---

<sup>124</sup> Ma stranamente non lo ha fatto nemmeno l'ipercritico S. SOLAZZI, *Il filius familias tutore*, cit., p. 65.

<sup>125</sup> Sembra commettere invece un errore di lettura P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, vol. I, cit., p. 464 e nt. 4, quando, citando proprio come fonti D. 27.3.6 e D. 27.3.11, afferma che il padre risponde «*in solidum* per gli obblighi incorsi dal figlio prima dell'emancipazione, *de peculio* per gli obblighi incorsi dopo l'emancipazione».

<sup>126</sup> Vista la considerazione di cui godevano le opinioni giulianee presso i giuristi severiani, ci sembra ragionevole sostenere che se Ulpiano, nel libro XXXI *ad edictum*, avesse espresso un'opinione contrastante con quella del *conditor edicti*, avrebbe messo in evidenza il contrasto per argomentare la propria soluzione.

<sup>127</sup> Va tenuto presente che tutti i trattati tecnici, e quelli dell'antichità in modo particolare, presupponevano moltissime "conoscenze tacite" che il lettore doveva possedere per comprendere il testo. Si veda sul tema D. MANTOVANI, *La letteratura invisibile*, cit., p. 18, nt. 33.

mostra più spesso la tendenza, opposta, a ribadire i concetti, talora in modo «talmente incalzante da risultare ripetitivo<sup>128</sup>».

Se invece ipotizziamo che Ulpiano riporti letteralmente un passo dei *digesta* giuliane, allora sarebbe stato Giuliano stesso a omettere la regola, perché l'aveva già esposta altrove, o perché la considerava come naturale conseguenza del regime di responsabilità adiettizia del *pater*.

Sempre rimanendo nell'ambito delle congetture, non si può nemmeno escludere, vista la collocazione dei frammenti all'interno del Digesto, un ritaglio da parte dei compilatori, volto a evitare, in D. 27.3.11 (incentrato sul termine dell'*actio de peculio annalis*), un'inutile ripetizione di quanto già piegato in D. 27.3.6.

Alla luce di queste brevi considerazioni possiamo affermare con certezza che la regola espressa da Ulpiano in D. 27.3.6 trovi le sue origini nella giurisprudenza di Sabino e di Cassio, e che sia stata poi ripresa da Salvio Giuliano, che senz'altro fu la fonte di Ulpiano almeno per il testo riportato in D. 27.3.11. Il libro dei *digesta* da cui è tratto il brano non è specificato, ma stando alla ricostruzione di Lenel doveva essere il XXI, dedicato all'*actio tutelae* diretta e contraria<sup>129</sup>.

#### 4. *Ipotesi sul rapporto fra D. 17.2.58.2 e D. 27.3.6 nella scrittura di Ulpiano, alla luce di D. 27.3.11.*

A differenza del frammento D. 27.3.11, il D. 27.3.6 non contiene alcun riferimento esplicito alla fonte, sempre che ve ne sia una precisa, utilizzata da Ulpiano. La regola, per quanto le fonti attestano, si era sedimentata nella giurisprudenza at-

---

<sup>128</sup> F. TAMBURI, *Ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*, cit., p. 54. La caratteristica, in quel caso riferita a un passo del commento ulpiano all'editto *de exercitoria actione*. Quelle ripetizioni che in passato furono considerate da alcuni autori come prove d'interpolazione, sono invece forse un tratto ricorrente nella prosa ulpiana, rispondente a precisi fini di chiarezza e precisione nell'esposizione.

<sup>129</sup> O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, cit., cc. 373 s.



traverso le concordi opinioni di Sabino, Cassio, Giuliano e Papiniano, e all'inizio del III secolo doveva essere nota e pacificamente applicata, anche in considerazione della proliferazione incessante delle *tutela*. Ulpiano stesso si era specificamente interessato al tema della tutela con le monografie *de officio praetoris tutelar*is e *de excusationibus*, oltre ad aver probabilmente ricoperto il ruolo di *adsector* al pretore tutelare<sup>130</sup>, e quindi la sua *auctoritas* in materia era certo tale da legittimare di per sé un responso come quello che stiamo analizzando.

Tuttavia, pur con l'estrema cautela necessaria in questi casi, può essere tentata qualche congettura. Si può cioè forse ipotizzare legittimamente che, anche nella scrittura dell'attuale D. 27.3.6, Ulpiano avesse in mente l'opera di Salvio Giuliano. Il frammento in questione, infatti, si riveste di nuova luce se letto, come ce lo presenta Lenel, in continuità col testo che lo precedeva nel commentario *ad edictum*, il D. 17.2.58.2, e raffrontato all'altro testo di Ulpiano in tema di *emancipatio* del *filius* tutore, il D. 27.3.11.

A sua volta, questa lettura a confronto può forse fornire nuovi argomenti a sostegno dell'autenticità di D. 17.2.58.2. La genuinità del frammento, come già sappiamo, non è più stata messa in dubbio a partire dall'autorevole difesa di Vincenzo Arangio-Ruiz, che si è basato soprattutto sulla verosimiglianza del regime descritto da Ulpiano rispetto alla realtà economica e culturale del II secolo d.C., in cui scriveva Salvio Giuliano<sup>131</sup>. Tuttavia, senza che questo infici le considerazioni dell'Arangio-Ruiz, è forse possibile dare un'ulteriore prova dell'autenticità classica del principio di conservazione della *societas* in caso di *emancipatio* del *filius* socio, riflettendo sul metodo compositivo di Ulpiano.

---

<sup>130</sup> Per quanto riguarda l'autenticità delle due opere, essa è stata riaffermata da T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 120 ss.; l'attività di assistenza al pretore è testimoniata da un testo ulpiano conservato in *Vat. Fragm.* 220. (Ulp. *l. sing. de officio praet. tut.*). Sul contenuto di questa attività afferma V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, cit., p. 18, che essa «implicava soltanto un'amichevole consulenza legale». Dello stesso avviso T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 15: «Ulpian was sitting with him as legal adviser, and by implication the praetor took his advice».

<sup>131</sup> V. ARANGIO-RUIZ, *Societas*, cit., pp. 166 ss., su cui rimando a p. 120 nt. 416, e pp. 150 s.

Per meglio confrontare il brano tratto dal libro XXXI e quello tratto dal libro XXXV li esponiamo ancor una volta, affiancati.

D. 17.2.58.2 (Ulp. 31 *ad edictum*):

*Si filius familias societatem coierit, deinde emancipatus a patre fuerit, apud Iulianum quaeritur, an eadem societas duret an vero alia sit, si forte post emancipationem in societatem duratum est. Iulianus scripsit libro quarto decimodigestorum eandem societatem durare, initium enim in his contractibus inspiciendum: duabus autem actionibus agendum esse, una adversus patrem, altera adversus filium: cum patre de eo, cuius dies ante emancipationem cessit, nam eius temporis, quo post emancipationem societas duravit, nihil praestare patrem oportet: cum filio autem de utroque tempore, id est de tota societate, nam et si quid, inquit, socius filii post emancipationem filii dolo fecerit, eius non patri, sed filio actio danda est.*

D. 27.3.6 (Ulp. l. 31 *ad edictum*):

*Si filius familias tutelam administraverit liberatus patria potestate dolo aliquid fecerit, an actio tutelae patrem quoque hoc nomine teneat, quaeritur. et aequum est, ut eum dumtaxat dolum pater praestet, qui commissus est ante emancipationem filii.*

D. 27.3.11 (Ulp 35 *ad edictum*):

*Si filius familias tutelam administraverit, deinde fuerit emancipatus, remanere eum tutorem Iulianus ait et cum pupillus adoleverit, agendum cum eo eius quidem temporis, quod est ante emancipationem, in quantum facere potest, eius vero, quod est post emancipationem, in solidum, cum patre vero dumtaxat de peculio: manere enim adversus eum etiam post pubertatem de peculio actionem: neque enim ante annus cedit, intra quem de peculio actio datur, quam tutela fuerit finita.*

Il dato che emerge immediatamente è la quasi specularità fra il testo di D. 17.2.58.2 e quello di D. 27.3.11, in base a una serie di elementi corrispondenti.

Innanzitutto ricorre in entrambi i casi un identico costrutto sintattico, che nel suo insieme costituisce la protasi del periodo ipotetico: la locuzione *si filius familias*, seguita dal verbo atto a individuare l'attività giuridica svolta dal *filius*, coniugato al congiuntivo perfetto, e poi dal segmento *deinde emancipatus a patre fuerit*.

Invece nel testo del D. 27.3.6 Ulpiano è più sintetico, e riferisce il fatto dell'*emancipatio* del figlio attraverso il participio *liberatus patria potestate*, quasi a non voler appesantire troppo il discorso.

Dopo l'esposizione del dubbio da sciogliere, in D. 17.2.58.2 e D. 27.3.11 Ulpiano riferisce l'opinione di Giuliano con due verbi di uso molto comune che possono quasi sovrapporsi, *scripsit* e *ait*<sup>132</sup>; l'unica differenza è che nel primo caso la citazione è riportata per libro, nel secondo solo genericamente.

Quando poi si tratta di descrivere il regime della responsabilità ripartita fra *pater* e *filius*, per descrivere i destinatari delle azioni è utilizzato in entrambi i casi il *cum* affiancato all'ablativo<sup>133</sup>.

Ma al di là delle somiglianze testuali, che non possiamo con certezza ricondurre alla fonte giuliana<sup>134</sup>, a colpire è l'assonanza dei contenuti: in entrambi i testi siamo di fronte al caso di un *filius familias* che assume obbligazioni, sebbene sulla base di due titoli molto diversi; in entrambi i testi si affronta il problema dell'eventuale emancipazione del *filius*, e dei suoi effetti non sulle obbligazioni già nate nel corso del rapporto, delle quali nessuno metteva in dubbio la sopravvivenza, ma sul

---

<sup>132</sup> Verbi comunissimi in quello che Honoré definisce lo "stile orale" di Ulpiano.

<sup>133</sup> *Cum patre/ cum filio; cum eo/cum patre*. L'indicazione dei soggetti è invertita, ma l'andamento del discorso è veramente molto simile. Nel D. 17.2.58.2 c'è, in più, anche l'utilizzo della diversa costruzione *adversus patrem/adversus filium* che aveva insospettito E. ALBERTARIO, *Scritti di diritto romano*, vol. V, cit., pp. 344 s.

<sup>134</sup> Si è già detto della tendenza di Ulpiano a non citare alla lettera le proprie fonti, di cui parla T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 39 s.

rapporto stesso, contrattuale nel primo caso, di tutela nel secondo<sup>135</sup>. Giuliano, come sappiamo, in entrambi i casi risolve la questione nel senso della conservazione del rapporto anche dopo l'*emancipatio*. Vi è però una differenza: nel caso della *societas*, almeno stando alle fonti in nostro possesso<sup>136</sup>, Giuliano aveva introdotto una regola innovativa, nel caso della tutela aveva invece riconfermato le opinioni di Sabino e Cassio.

Infine, in entrambi i testi vengono descritte le azioni esperibili nei confronti del *pater* e del *filius*: anche qui le soluzioni sono quasi analoghe, salvo la particolare deroga al regime dell'*actio de peculio annalis* prevista nel caso del *filius* tutore emancipato. A quest'ultima parte della questione si richiama il testo di D. 27.3.6, inserito da Ulpiano a chiosa della spiegazione sul *filius familias socius*, e che inizia, come D. 27.3.11, con la frase: *si filius familias tutelam administraverit*.

A questo punto, dopo aver affiancato i testi, è possibile formulare un'ipotesi sul loro rapporto alla luce delle più recenti teorie avanzate riguardo al metodo e ai tempi di lavoro di Ulpiano. Secondo la ricostruzione di Tony Honoré<sup>137</sup>, che si basa sui riferimenti agli imperatori contenuti nelle opere e che a oggi risulta la più autorevole<sup>138</sup>, la stesura della maggior parte del commentario *ad edictum* e delle altre opere si concentra

---

<sup>135</sup> Per quanto riguarda la *societas*, cfr. *supra* le considerazioni del DESERTEAUX, e DELL'ARANGIO-RUIZ; per quanto riguarda la tutela, è chiaro che il quesito richiamato da Ulpiano riguardasse la conservazione della qualità di *tutor*, come si evince dalla soluzione: "*Iulianus ait eum tutorem rimanere*".

<sup>136</sup> Ulpiano attribuisce l'innovazione a Giuliano; Paolo, nel già citato D. 17.2.65.11, non specifica la paternità della regola. Questo non ci consente, come sembra ipotizzare S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, vol. 2., cit., p. 303, nt. 7, che Giuliano abbia negato efficacia estintiva della *societas* a ogni genere di *capitis deminutio*, ma se non altro non ci indica possibili altre paternità dell'opinione che Ulpiano ritiene elaborata da Giuliano.

<sup>137</sup> T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 22-26 e pp. 158 ss.

<sup>138</sup> Scrive C. GIACCHI, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto*, cit., p. 7: «Da un esame del complesso dei riferimenti presenti nei *libri ad edictum*, si è dedotta una datazione che andrebbe da prima del 213 al 217/18, stando almeno all'ipotesi dettagliatissima, e a oggi insuperata, di Tony Honoré». La tesi dello studioso inglese sembra la più plausibile anche in V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, cit., p. 20, che però ipotizza una diversa collocazione temporale dell'incarico a *libellis* di Ulpiano, tale da far coincidere la composizione dei *libri ad edictum* con questo incarico.

fra il 213 e il 217 d.C.<sup>139</sup>, sotto il regno di Caracalla, mentre nei dieci anni precedenti, trascorsi occupando l'ufficio *a libellis*<sup>140</sup>, Ulpiano avrebbe accumulato tutto il materiale scientifico propedeutico alla scrittura dei suoi libri. È infatti chiaro come Ulpiano, mentre scriveva le sue opere, avesse accesso diretto a una gran quantità di scritti originali dei giuristi suoi prede-

---

<sup>139</sup> Più precisamente, in T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 159-176, attraverso un lavoro estremamente minuzioso, vengono individuati cinque periodi di scrittura di varie parti del commentario *ad edictum*. I libri I-VI potrebbero essere stati composti mentre Settimio Severo era ancora in vita, dato che il principe non viene mai menzionato con l'appellativo *divus*, ma solo come *imperator*, ma si tratta solo di un'ipotesi, perché nelle fonti anche gli imperatori morti sono a volte definiti *imperator*. I libri IX-XIX, in cui troviamo, fra le altre, la dicitura *divus Severus et imperator noster* sono stati probabilmente scritti poco dopo la morte di Settimio Severo, quando Caracalla era rimasto da solo a governare l'impero. I libri XXII-LVII sono stati scritti in gran parte sotto il regno di Caracalla, che vi appare citato come *imperator o augustus*, fino alla prima metà del libro LII; nella fine del libro LII troviamo invece la dicitura *divus antoninus*, che può essere interpretata come un segno della avvenuta morte di Caracalla, ma potrebbe essere anche un'interpolazione successiva. (Il dibattito sul tema, che coinvolge autorevolissimi studiosi come Fitting e Mommsen è riportato in T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 164-165.). Nei libri LXI-LXXXIII troviamo i nomi di Settimio Severo e Caracalla semplicemente indicati come *Severus* e *Antoninus*: da qui la convinzione che siano stati scritti sotto il regno di Macrino, il quale, come testimoniano gli storici, era restio a divinizzare i suoi predecessori e rivali. In questi libri si riducono molto le citazioni di leggi e di giuristi, e le citazioni di questi ultimi non contengono indicazioni di opera e libro, anche se, probabilmente, come afferma lo stesso T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 133-134, questa mancanza è dovuta a un mutamento nel *modus operandi* dei compilatori giustinianeî, che iniziarono a eliminare i riferimenti alle opere, introducendo le citazioni col solo verbo *inquit*. Nei libri da LXXIV a LXXXI non si trovano riscontri utili a capire la data di composizione; Honoré si limita a ipotizzare che essi siano stati composti durante o dopo il regno di Macrino. Si noterà poi che ci sono diversi libri non ricompresi in questi gruppi: sono altri in cui non è possibile trovare chiari riferimenti agli imperatori, e pertanto di incerta collocazione.

<sup>140</sup> Come abbiamo già visto, una ricostruzione divergente è data da V. MAROTTA, *Fra Tiro e Roma*, cit., pp. 16-21: Ulpiano avrebbe ricoperto l'incarico *a libellis* dal 213 d.C al 217. d.C., mentre negli anni precedenti avrebbe svolto altre attività, per esempio quella di aiutante del pretore. Ai fini della datazione delle opere, però, questi rilievi non sono decisivi, perché Ulpiano avrebbe potuto dedicarsi alla scrittura parallelamente alle attività nella cancelleria imperiale.

cessori<sup>141</sup>: cita indicando espressamente il libro di provenienza i *digesta* di Giuliano, i *digesta* di Marcello, i *digesta* di Celso, i libri *ad edictum* di Pomponio, le *quaestiones* e i *responsa* di Papiniano. Qualche dubbio è sorto sulla conoscenza diretta delle opere di Labeone, perché in tutto il *corpus* ulpianoo il grande giurista augusteo è citato innumerevoli volte, ma le citazioni per libro sono solo 11 (5 nel commentario *ad edictum*), mentre tutte le altre sono introdotte con il solo verbo *inquit*. Tuttavia la conoscenza del pensiero labeoniano, che soprattutto nei temi edittali appare come «la guida di Ulpiano nella trattazione e nell'argomentazione»<sup>142</sup>, porta a ipotizzare ragionevolmente che la scarsità di citazioni per opera del giureconsulto augusteo a noi pervenute sia dovuta a una scelta dei compilatori del Digesto<sup>143</sup>, e che Ulpiano avesse accesso alle opere di Labeone nelle loro versioni originali. Questi rilievi invitano a indagare su come sia stato possibile, in soli 4 o 5 anni,

<sup>141</sup> Sul punto vedi G. LUCHETTI, *Paolo e i commentari severiani*, cit., p. 49: «Come si ricava da un'indagine recente e ancora in corso, Ulpiano dimostra nei suoi libri *ad edictum* una forte tendenza a riprodurre testualmente interi passi dei giuristi che cita (evidentemente perché ne consulta il testo mentre scrive)».

<sup>142</sup> C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto*, cit. p. 15.

<sup>143</sup> Afferma a riguardo T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 133: «probably the compilers struck out book citations but kept inquit. To strike out book citations did not change the sense of the text, but striking out inquit would. In my view the edictal committee, which progressively reduced the amount of material it excerpted, followed this policy». La *edictal committee*, cui fa riferimento Honoré, era una delle tre incaricate da Triboniano di selezionare i brani da inserire nel Digesto, a partire da quattro masse di opere giuridiche classiche, secondo la teoria avanzata per la prima volta in F. BLUHME, *Die Ordnung der Fragmente in den Pandectentiteln. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Pandecten*, ora in *Labeo*, 6, 1960, pp. 50 ss. Bluhme, partendo dall'esame dell'*Index florentinus*, cioè l'indice delle opere utilizzate per comporre il Digesto, scoprì che esse, prima della compilazione, erano state riunite in tre insiemi, che battezzò massa edittale, massa sabiniana e massa papiniana, più un'appendice di opere varie. A partire dalla fondamentale scoperta di queste masse, Bluhme ipotizzò una suddivisione dei compilatori in tre sotto-commissioni, ciascuna col compito di escerpire i frammenti utili da una delle masse. Sulla fortuna di questa teoria, e sulle teorie parzialmente alternative che autorevole dottrina ha proposto fra ottocento e novecento, si veda A. GUARINO, *La compilazione dei «Digesta di Giustiniano»*, in A. GUARINO, *Pagine di diritto romano*, vol. IV, cit., pp. 417-453, e, dello stesso autore, A. GUARINO, *Lo spettro dei Digesti*, in *Pagine di diritto romano*, vol. IV, cit., pp. 455-468.

comporre un vastissimo *corpus* di opere<sup>144</sup>, e soprattutto i due monumentali commentari *ad edictum* e *ad Sabinum*, vista la difficoltà di estrapolare centinaia di citazioni da varie opere, per poi concatenarle in un discorso di senso compiuto. Per dare risposta a questo interrogativo, ripartiamo dalla ricostruzione di Honoré secondo cui Ulpiano sarebbe giunto a scrivere i suoi libri dopo circa un decennio di ricerche. Secondo una teoria che si affaccia già negli studi di Alfred Pernice<sup>145</sup>, sostenuta da Honoré<sup>146</sup> e avvalorata di recente da Cristina Giachi<sup>147</sup>, all'attività di scrittura vera e propria ne sarebbe preceduta una di rielaborazione delle fonti, con un'annotazione dei materiali da utilizzare in seguito. Sappiamo che anche altri scrittori molto prolifici dell'antichità utilizzavano questa tecnica<sup>148</sup>:

<sup>144</sup> Riportiamo qui la lista contenuta nell'*index florentinus*, rimandando, per il dibattito sull'autenticità di alcuni titoli, a T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 102. Le 28 opere sono le seguenti: *de appellationibus* l. IV; *de censibus* l. VI; [*digestorum libri*]; *disputationum* l. X; *ad edictum aedilium curulium* l. II; *ad edictum praetoris* l. LXXXI; *de excusationibus* l. sing.; *de fideicommissis* l. VI; *institutionum* l. II; *ad legem Aeliam Sentiam* l. IV; *ad legem Iuliam de adultariis* l. V; *ad legem Iuliam et Papiam* l. XX; *notae ad Marcelli digesta et Papiniani responsa*; *de officio consularium* l. sing.; *de officio consulis* l. III; *de officio curatoris rei publicae* l. sing.; *de officio praefecti urbi* l. sing.; *de officio praefecti vigilum* l. sing.; *de officio praetoris tutelaris* l. sing.; *de officio proconsulis* l. X; *de officio quaestoris* l. sing.; *de omnibus tribunalibus* l. X; *opinionum* l. VI; *pandektou biblia deka*; *pandectarum* l. sing.; *regularum* l. VII; *regularum* l. sing.; *responsorum* l. II; *ad Sabinum* l. LI; *de sponsalibus* l. sing.

<sup>145</sup> Primo romanista moderno ad essersi interessato alla figura di Ulpiano come scrittore, A. PERNICE fu autore del saggio *Ulpian als Schriftsteller*, Berlin, 1885, in cui esprime un giudizio tutt'altro che positivo sulla scrittura ulpiana, come riporta T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 126. Per il Pernice infatti il giurista severiano avrebbe scritto in modo disorganico, con molte inutili ripetizioni, utilizzando argomenti non giuridici per supportare soluzioni inaccettabili, menzionando come proprie le opinioni di altri giureconsulti, e anche nei casi in cui si erge a creatore di nuove regole difetterebbe di incisività e creatività.

<sup>146</sup> In questo senso può essere letto T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 26 ss. e pp. 158 ss., quando afferma che Ulpiano ebbe dieci anni per procurarsi i materiali necessari alla sua scrittura.

<sup>147</sup> C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto*, pp. 35-44. L'autrice riprende qui la teoria già avanzata in C. GIACHI, *Studi su Sesto Pedio. La tradizione, l'editto*, Milano, 2005, pp. 143 ss.

<sup>148</sup> In particolare si è occupato delle tecniche di scrittura degli autori antichi T. DORANDI, *Nell'officina dei classici. Come scrivevano gli autori antichi*,

per esempio Plinio il Giovane ci racconta che suo zio Plinio il Vecchio ogni volta che, nei momenti di *otium*, leggeva un libro, annotava e selezionava qualche passo che potesse tornargli utile ai fini delle sue ricerche<sup>149</sup>. Un'analogha prassi era usata da Aulo Gellio, che ne parla personalmente nelle *Notti Attiche*<sup>150</sup>. In particolare a sostegno di questa teoria è stato notato che, sia nel commentario *ad edictum*, sia nelle altre opere del *corpus* ulpiano, alcune citazioni di fonti giuridiche sono riportate più volte in parti diverse della stessa opera, o in opere diverse, e utilizzate per differenti scopi argomentativi, a volte decisamente decontestualizzate rispetto all'argomento dell'opera di provenienza. Per esempio ritroviamo citato un parere di Salvio Giuliano in materia di legittimazione alla richiesta dell'interdetto *quod vi aut clam* (quindi una forma di tutela possessoria accordata dal pretore a colui che avesse subito lo spoglio della cosa posseduta con violenza o furtivamente) in due frammenti ulpiani del Digesto molto lontani per collocazione e per argomento: il primo (D.18.2.4.4<sup>151</sup>) è tratto dal libro 28 *ad Sabinum*, ed è inserito da Ulpiano in una trattazione

---

Roma, 2016, pp. 29-42. Nell'opera non compaiono riferimenti diretti alla produzione dei giuristi, ma i rilievi del Dorandi possono essere usati come strumento per formulare fondate ipotesi anche in questo campo. In particolare l'autore si concentra sull'esempio del metodo di lavoro di Plinio il Vecchio. Possiamo utilizzare i rilievi di Dorandi perché, malgrado la specificità della materia trattata, i giuristi le cui opere ci sono pervenute erano scrittori a tutti gli effetti, come ben illustra il recente D. MANTOVANI, *La letteratura invisibile*, cit., pp. 3-62.

<sup>149</sup> Plin. ep. 3.5.10: *Post cibum saepe – quem interdium levem et facilem veterum more sumebat – aestate si quid otii iacebat in sole, liber legebatur, adnotabat excerpebatque. Nihil enim legit quod non excerperet; dicere etiam solebat nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset.*

<sup>150</sup> Noct. Att. 1.3: *Facta igitur est in his quoque commentariis eadem rem disparilitas, quae fuit in illis annotationibus pristinis, quas breviter et indigeste et incondite ex auditionibus lectionibusque variis feceramus.*

<sup>151</sup> D. 18.2.4.4: *Idem Iulianus libro quadragesimo octavo digestorum scripsit eum, qui emit fundum in diem, interdicto quod vi aut clam uti posse: nam hoc interdictum ei competit, cuius interest opus non esse factum. fundo autem, inquit, in diem addicto et commodum et incommodum omne ad emptorem pertinet, antequam venditio transferatur, et ideo, si quid tunc vi aut clam factum est, quamvis melior condicio allata fuerit, ipse utile interdictum habebit: sed eam actionem sicut fructus, inquit, quos percepit venditi iudicio praestaturum.*



sul contratto di compravendita; il secondo (D. 43.24.11.10<sup>152</sup>) proviene dal libro 71 *ad edictum*, ove è affrontato direttamente il tema dell'interdetto *quod vi aut clam*<sup>153</sup>. Queste ricorrenze ci fanno supporre che Ulpiano si fosse costruito un personale repertorio di costituzioni imperiali e di giurisprudenza, a cui attingere, e pare allora fondata la congettura che vede «la presenza di più rotoli su un ideale “tavolo” ulpiano: uno, di copiatura, con le citazioni dirette sotto forma di schede, e uno “di rielaborazione” nel quale il materiale schedato confluiva nella redazione definitiva»<sup>154</sup>. L'ipotesi che vede Ulpiano lavorare in questo modo mette in luce anche l'intento programmatico dell'autore, quello di «portare ordine nell'ampia distesa delle dottrine variamente connesse con l'editto, cioè fare il punto sul *ius controversum* in materia edittale, in modo da creare un repertorio della dottrina giuridica utilissimo – perché articolato in sezioni autonome le une dalle altre – agli addetti ai lavori: magistrati, pratici del diritto, studiosi»<sup>155</sup>.

<sup>152</sup> D. 43.24.11.10: *Si fundus in diem addictus sit, cui competat interdictum? et ait iulianus interdictum quod vi aut clam ei competere, cuius interfuit opus non fieri: fundo enim in diem addicto et commodum et incommodum omne ad emptorem, inquit, pertinet, antequam venditio transferatur, et ideo, si quid tunc vi aut clam factum est, quamvis melior condicio allata fuerit, ipse utile interdictum habebit: sed eam actionem sicut fructus medio tempore perceptos venditi iudicio praestare cogendum ait.*

<sup>153</sup> C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto*, cit., pp. 38 s. Sul tema delle doppie occorrenze di identici brani giulianeî nelle opere di Ulpiano, di estrema utilità per ricostruire il metodo di lavoro del maestro di Tiro, si veda F. MATTIOLI, *Ricerche sui capita geminata. I digesta di Giuliano e i libri ad edictum di Ulpiano*, Bologna, 2019.

<sup>154</sup> C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto*, cit. p. 36. Si consideri anche che, con ogni probabilità, Ulpiano ha redatto le proprie opere mediante dettatura. Sul punto riportiamo un'osservazione di T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., p. 38: «Apart from the rescripts he composed on behalf of the emperor Severus, his works were in my view virtually all dictated. [...] This may seem surprising, since only an author with a very clear mind can dictate on the scale on which Ulpian seems to have done without devoting a great deal of time to correcting the dictated version». La teoria di Giachi viene ulteriormente rafforzata da questo rilievo: la dettatura infatti presuppone un'immediata organizzazione del discorso che difficilmente sarebbe stata realizzabile senza una preliminare catalogazione delle fonti, vista anche la frequenza con cui esse vengono citate.

<sup>155</sup> C. GIACHI, *La scrittura di Ulpiano nel commento all'editto*, cit., p. 43.

La digressione ulpiana in tema di *tutela*, contenuta nel libro XXXI *ad edictum* dedicato all'*actio pro socio*, può forse essere davvero contestualizzata se osserviamo il frammento D. 27.3.11, e se teniamo a mente la teoria del *corpus* di citazioni precedentemente organizzate da Ulpiano: possiamo infatti ipotizzare, nell'ideale rotolo del giurista di Tiro, contenente un catalogo ordinato di brani escerpiti dalle opere dei *prudentes*, una sezione dedicata agli effetti dell'*emancipatio* del *filius familias* su quelli che oggi chiameremmo rapporti di durata<sup>156</sup>. Allo stesso modo possiamo immaginare che, nel dettare il testo del libro XXXI *ad edictum*, Ulpiano avesse consultato quella sezione del proprio schedario per riportare quanto scritto da Giuliano nel libro quattordicesimo dei *digesta* sull'*emancipatio* del *filius* socio, e che, imbattutosi nell'analoga opinione in tema di *filius* tutore, abbia ritenuto opportuno darne conto, seppur in breve, interessato dalla somiglianza delle soluzioni adottate dal maestro adrianeo. Lo stesso frammento di Giuliano sul figlio tutore sarebbe poi confluito, spiegato nella sua interezza, nel libro 35 *ad edictum*, suo luogo di collocazione *ratione materiae*.

Una simile ipotesi può costituire un argomento ulteriore a sostegno dell'autenticità di D. 17.2.58.2, perché riconoscerebbe una matrice comune alla sequenza dei frammenti D. 17.2.58.2 e D. 27.3.6, ricostruita da Lenel, e al frammento D. 27.3.11 la cui autenticità non è mai stata seriamente messa in dubbio.

---

<sup>156</sup> Ovviamente questa categoria è propria della scienza giuridica moderna, e di certo non era utilizzata da Ulpiano come carattere unificante di due istituti fra loro distanti come la società e la tutela. Tuttavia, alla luce di *quell'empirical method* di cui parla T. HONORÉ, *Ulpian*, cit., pp. 94 ss., non appare inverosimile che Ulpiano possa aver messo in comune, nei propri scritti preparatori, quei casi in cui un *filius* non si vincolava all'adempimento di un'unica obbligazione, ma si inseriva in un rapporto protratto nel tempo, in ragione del quale poteva essere chiamato a rispondere di molteplici obbligazioni, sorte in momenti diversi.

## 5. *L'emancipazione del filius socio e del filius tutore nel pensiero di Salvio Giuliano: ipotesi*

Da ultimo, possiamo interrogarci sul significato che i due casi paralleli fino a ora trattati potevano assumere nel pensiero del loro autore originario.

Abbiamo già visto come Giuliano abbia prestato il suo indispensabile contributo di giurista all'imperatore Adriano, promuovendo le novità legislative che riteneva necessarie, ma anche sorvegliando il principe, affinché le costituzioni imperiali rimanessero coerenti con l'impianto complessivo del *ius civile*<sup>157</sup>.

Sappiamo che l'attribuzione di incarichi tutelari (dapprima d'ufficio, poi anche testamentari) a *filiī familias* fu resa possibile per far fronte a necessarie esigenze di *ius publicum*, nell'accezione di Ferrini che abbiamo già incontrato: sicuramente l'equiparazione della tutela a una carica pubblica, come la presenta Pomponio, fu un sovvertimento dell'originaria natura civilistica e potestativa dell'istituto<sup>158</sup>. Questo cambio di prospettiva, che avrà probabilmente in origine incontrato una certa diffidenza, fu poi accettato e mai più contestato, a tutela dell'*utilitas* pubblica. Allo stesso modo, anche l'emancipazione del *filius tutore* fu presto accettata, perché superiori esigenze imponevano di mettere da parte i formalismi del *ius civile*: sarebbe stato un danno per la *res publica*<sup>159</sup>, prima ancora che

---

<sup>157</sup> V. SCARANO-USSANI, *L'utilità e la certezza*, cit. pp. 73 ss.; F. CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone*, cit., p. 209; A. SCHIAVONE, *Ius*, p. 363: «La nuova monarchia poteva essere davvero illuminata, perché aveva dalla sua parte i giuristi, d'ora in poi autentici custodi, grazie all'irradiarsi del disciplinamento privato dell'intera collettività imperiale, ma indirettamente della stessa legittimità del potere, e di una legalità che aspirava a diventare compiutamente misura del mondo».

<sup>158</sup> Sicuramente passato anche attraverso una fase intermedia in cui alla tutela fu attribuita una forte connotazione morale, ricomprendendola fra gli *officia* che era dovere del cittadino assolvere; confronta *supra*, nt. 94.

<sup>159</sup> Una *res publica* che si avviava a identificarsi del tutto con il governo imperiale, processo che giunse a compimento nell'epoca severiana e che, nei suoi sviluppi ancora successivi portò dal *principatus* al *dominatus*. Su questa evoluzione del termine *res publica*, e in particolare sul suo utilizzo da parte di

per il pupillo, se a causa di un evento sostanzialmente volto a conferire capacità giuridica al tutore questo fosse decaduto dal suo incarico, con la necessità di nominarne un altro<sup>160</sup>.

Sappiamo anche<sup>161</sup> che era probabilmente prassi frequente, nelle società con *fili familias* soci, la prosecuzione delle attività societarie anche dopo l'eventuale emancipazione del *filius*. In particolare poi, ritorna alla mente il rilievo di Cerami già richiamato in precedenza, che ipotizza, come eventualità più plausibile e frequente, la partecipazione del figlio in potestà a «una società commerciale di rilevante interesse pubblico e di cospicua valenza economico-speculativa»<sup>162</sup>. Se davvero questi erano i casi più frequenti, possiamo allora immaginare come, in epoca imperiale, il contratto di *societas* fosse posto spesso a tutela di interessi che avvicinavano la sua disciplina alla sfera dello *ius publicum*, nell'accezione che abbiamo incontrata parlando della tutela<sup>163</sup>.

---

Ulpiano nel definire i tributi come *nervi rei publicae*, si veda V. MAROTTA, *Ulpiano e l'impero*, vol.1, cit., pp. 112-125.

<sup>160</sup> Per esempio, avrebbe reso necessaria una nuova istruttoria del magistrato competente, per cercare un nuovo tutore idoneo per il pupillo.

<sup>161</sup> Lo si presume, come sottolinea V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano*, cit., pp. 163 ss., dal fatto che Gaio si preoccupi di precisare cosa succede se la società viene continuata fra gli ex soci e il *capite deminutus*.

<sup>162</sup> P. CERAMI, *Impresa e societas*, cit., p. 129, e P. CERAMI, *Introduzione allo studio del diritto commerciale romano*, cit. p. 103.

<sup>163</sup> Che le attività commerciali su larga scala avessero agli occhi dei giuristi un valore che trascendeva il semplice profitto degli imprenditori lo si può desumere, per esempio, da un'affermazione di Ulpiano, inserita nel commento all'*actio exercitoria* e oggi contenuta in D. 14.1.1.21 (Ulp. 28 *ad ed.*): *...ideo autem ex voluntate in solidum tenentur qui habent in potestate exercitorem, quia ad summam rem publicam navium exercitio pertinet*. Il frammento, recentemente commentato in F. TAMBURI, *Ad summam rem publicam navium exercitium pertinet*, cit., pp. 53-60, sancisce la responsabilità *in solidum* dell'avente potestà, nel caso in cui un *exercitor navis*, convenuto con l'*actio exercitoria*, sia a sua volta una persona *alieni iuris*. Quello che ai nostri fini rileva è l'enfasi con cui Ulpiano esalta l'importanza dell'attività commerciale marittima, presentata come indispensabile per la vita della *res publica*. Un altro esempio di quanto l'attività commerciale, soprattutto di importazione di prodotti dalle provincie verso Roma, fosse diventata fondamentale a partire dal I secolo d.C., è offerto dal regime delle *excuationes*, le cause di giustificazione con cui i cittadini potevano liberarsi dall'obbligo di amministrare una tutela, o di svolgere qualche *munus*. Fra le varie *causae excusatio-*

Abbiamo già detto che, in simili circostanze, la regola *civili ratione capitis deminutio mortis coequatur*, almeno per il caso specifico della *emancipatio*, rischiava di minare la regolarità e la certezza di traffici commerciali che concorrevano, e in misura non irrilevante, alla conservazione dei fragilissimi equilibri sociali e politici dell'epoca imperiale.

Possiamo allora immaginare che Giuliano, per correggere questo aspetto potenzialmente disfunzionale della *societas* contratta per mezzo di un figlio in potestà, abbia fatto ricorso a un ragionamento per analogia, adattando la regola già affermata dai suoi maestri Sabino e Cassio in tema di *filius familias* tutore.

L'analogia, definita per la prima volta da Aristotele come ragionamento logico che conclude dal particolare al particolare<sup>164</sup>, era largamente utilizzata nel mondo antico come strumento dell'arte retorica. Anche a Roma, come ci testimoniano a più riprese Cicerone e Quintiliano<sup>165</sup>, il procedimento analogico era noto agli oratori, e proprio questi ultimi lo introdussero come strumento di argomentazione giuridica nelle cause<sup>166</sup>.

---

*nis* c'era l'appartenenza alle corporazioni professionali in qualche modo legate all'approvvigionamento dell'Urbe: *navicularii, pistores, mensores frumentarii*. Sul tema, in particolare con riguardo ai *navicularii* (coloro che si dedicavano al commercio su acqua), vedi G. VIARENGO, *Studi sulla tutela dei minori*, cit., pp. 80 ss.

<sup>164</sup> La definizione del ragionamento analogico, chiamato in greco *παράδειγμα*, è contenuta in Arist. *Apr.* 2.26 (24).69.11. L'analogia, per lo stagirita, rappresenta un terzo genere rispetto al ragionamento induttivo, che muove dal generale al particolare, e al ragionamento deduttivo, che muove dal particolare al generale. In realtà il ragionamento analogico era sicuramente già noto anche prima di Aristotele. Senz'altro, a detta di Aristotele stesso, ne faceva uso Socrate. Sul punto vedi E. MAIER, *Socrate la sua opera e il suo posto nella storia* II, trad. italiana, Firenze, 1943, p. 83: «Secondo Aristotele a Socrate dovrebbero attribuirsi [...] le illazioni per analogia»; cfr. anche R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 1, in *Studi Parmensi*, 2, 1951, pp. 105 s.

<sup>165</sup> Come emerge da Cic. *Top.* 1042 e da Quint. *Inst. or.* 11.2-3.

<sup>166</sup> R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 1, cit., pp. 108-112. Cfr. anche F. GALLO, *Alle origini dell'analogia*, in *Diritti e processo nell'esperienza giuridica romana. Atti del seminario (Torino, 4-5 dicembre 1991)*, Napoli, 1994; M. SCOGNAMIGLIO, *Tra retorica e diritto. Alcuni esempi di interpretazione delle leges iudiciorum publicorum nelle orazioni di Cicerone*, in *La*

Anche i giuristi romani erano a conoscenza della filosofia greca<sup>167</sup>, compresa la logica aristotelica, e sappiamo con certezza che Giuliano non faceva eccezione<sup>168</sup>. Anche alla luce di questo dato, sono stati condotti diversi studi sull'utilizzo dell'analogia da parte di Giuliano, quale strumento per ricavare nuove regole di diritto, e alcuni autori, addirittura ascrivono al *conditor edicti* l'introduzione di un simile strumento nella scienza giuridica romana<sup>169</sup>. Che ne sia stato o meno l'iniziatore, di

---

*repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione*, a cura di B. SANTALUCIA, Pavia, 2009, pp. 265 ss.; G. COSSA, *I giuristi e la retorica*, in *Dogmengeschichte und historische Individualität der römischen Juristen - Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, a cura di C. BALDUS, M. MIGLIETTA, G. SANTUCCI, E. STOLFI, Trento, 2012, pp. 299 ss.; M. SCOGNAMIGLIO, *Interpretazione e analogia nel diritto penale romano*, in *Jus-Online*, 2022, 1, pp. 35 ss. Sull'ipotesi che il ragionamento analogico fosse in realtà già parte del pensiero giuridico romano fin dai tempi delle XII tavole, seppur in totale autonomia dalle elaborazioni dei filosofi, si veda M. ZABLOCKA, *Le origini del ragionamento per analogia nel diritto romano*, in *Diritto @ Storia*, 2018.

<sup>167</sup> Sul tema si sofferma il recentissimo D. MANTOVANI, *La letteratura invisibile*, cit. pp. 63 ss., anche se la sua indagine si sofferma soprattutto su alcune testimonianze di Alfeno Varo.

<sup>168</sup> R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 1, cit. p. 114: «Per quanto riguarda la filosofia greca in generale e in particolare, quindi, indirettamente la logica, Giuliano è il solo giurista che citi Aristotele nel Digesto». Il riferimento è a D. 46.3.36 (Iul. 1 *ad Urs. Fer.*), in cui Giuliano cita il caso celebre di una donna alessandrina che aveva partorito cinque gemelli, e osserva come questo caso confermi la teoria riportata da Arist. HA. 74.584.50. Sul tema vedi anche V. SCARANO-USSANI, *L'utilità e la certezza*, cit., p. 46-48; D. MANTOVANI, *La letteratura invisibile*, cit., pp. 153 ss. Un altro famoso passo in cui Giuliano dimostra di saper maneggiare gli argomenti della logica elaborati dai Greci è il D. 50.17.65 (Iul. 54 *dig.*), in cui parla di quello che i greci chiamavano σοφίτης, da lui tradotto come *cavillatio*, vale a dire un sillogismo paradossale volto a dimostrare come vera un'asserzione palesemente falsa. Il dibattito critico sul testo in questione è riassunto in R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 1, cit., pp. 116-118. Sul tema della conoscenza della filosofia greca in generale da parte di Giuliano ritorna R. REGGI, *Recensione* a E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, Köln – Graz, 1965, in *IURA*, 18, 1967, pp. 190 s.

<sup>169</sup> Sull'uso dell'analogia nelle opere di Salvio Giuliano si veda: R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 1, cit., pp. 106-159, principalmente sull'uso dell'analogia da parte di Giuliano nell'ambito del diritto di famiglia; R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 2, in *Studi Parmensi* 3, 1952, pp. 467-502, che invece si dedica alle analogie giu-

sicuro questo giurista ricoprì un ruolo d'eccezione nel percorso di appropriazione dell'argomentazione analogica da parte dei giuristi, legato alla cristallizzazione dell'editto: a partire da quel momento fu necessario, in certi casi, ricorrere all'analogia, per colmare gli eventuali vuoti di tutela edituali<sup>170</sup>.

Un esempio di analogia giuliana, fra l'altro pertinente all'ambito che stiamo analizzando, è offerto in

D. 23.3.4 pr. (Iul. 16 dig.): *Si pater filiae nomine dotem promississet et eam ante nuptias emancipasset, non resolvitur promissio: nam et cum ante nuptias pater moretur, nihilo minus heredes eius ex promissione obligati manebunt*<sup>171</sup>.

Qui il meccanismo analogico è lampante<sup>172</sup>: la regola per cui anche in caso di morte del *pater familias*, se questo aveva promesso una dote in nome della figlia, la promessa di dote rimaneva valida, può essere estesa anche al caso in cui il *pater* avesse emancipato la figlia. Giuliano in questo caso forza le

---

lianee in tema di diritti reali. (Purtroppo il lavoro di Reggi, che prometteva altri capitoli, si arresta a questo secondo contributo); R. REGGI, *Recensione a E. BUND, Untersuchungen zur Methode Julians*, cit., pp.183-194, ove si controbatte l'opinione di E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, cit., secondo cui Giuliano non avrebbe fatto ricorso a analogie per estendere l'applicazione di certe regole, bensì allo strumento della *fiction*; S. SEGNALINI, *Sull'effettivo ruolo dell'analogia e dell'estensione in via decretale nell'Editto Carboniano*, in *RDR*, 7, 2008, *passim*, in particolare pp. 10-12. Riguardo all'introduzione di questo strumento dell'argomentazione giuridica da parte di Giuliano si segnala l'opinione discordante di G. LA PIRA, *La personalità scientifica di Sesto Pedio*, in *BIDR*, 45, 1938, pp. 293 ss.

<sup>170</sup> S. SEGNALINI, *Sull'effettivo ruolo dell'analogia e dell'estensione in via decretale nell'Editto Carboniano*, in *RDR*, 7, 2008, p. 11: «Ciò che – forse – rende diversa la posizione di Giuliano nell'ambito del processo che ha portato all'introduzione dell'«analogia», è il ruolo che il giurista, con tutta probabilità, ha avuto nell'c.d. «codificazione» dell'editto»; C. GIACHI, *Per una storia dell'editto (I-III sec. d.C.)* cit., pp. 21-27.

<sup>171</sup> D. 23.3.4 pr.: Se un padre avesse promesso con stipulazione la dote in nome della figlia e l'avesse emancipata prima delle nozze, la promessa non si risolve: infatti, anche in caso di morte del padre prima delle nozze, i suoi eredi resteranno nondimeno obbligati sulla base della promessa.

<sup>172</sup> L'esempio è studiato in R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 1, cit., pp. 133 s.

regole del *ius civile*, equiparando la morte del *pater*, con cui i figli diventavano *sui iuris* mantenendo i vincoli agnatizi, alla *emancipatio*, in cui come sappiamo il vincolo agnatizio veniva spezzato. L'analogia fa leva sul fatto che in entrambi i casi la figlia diviene *sui iuris*, per cui apparirebbe insensato che in un caso la promessa di dote del padre si conservasse e nell'altro no<sup>173</sup>. In un certo senso qui viene sovvertito<sup>174</sup>, su basi empiriche, il principio *capitis deminutio mortis coaequatur*, nel senso che l'emancipazione viene equiparata alla morte del *pater* anziché a quella del *filius*!

Pur mantenendo la massima prudenza, dal raffronto fra D. 17.2.58.2 (addizionato della chiusa del D. 27.3.6) e D. 27.3.11 emergono elementi suggestivi. Sappiamo che al tempo di Giuliano la regola della conservazione della qualità di tutore in caso di emancipazione era già stata affermata da Sabino e Cassio, e pertanto sarebbe stata solida premessa per un'analogia. L'andamento del responso giuliano sul *filius socius* emancipato, quasi speculare a quello sul *filius* tutore, potrebbe essere stato plasmato proprio su quest'ultimo, con l'aggiunta dell'inciso *initium in his contractibus inspiciendum*, per contestualizzare nell'ambito contrattuale un meccanismo nato in quello della tutela<sup>175</sup>.

Ovviamente non possiamo sapere se, qualora questa analogia ci sia stata, Giuliano l'avesse resa con un sillogismo espli-

---

<sup>173</sup> Vedi, oltre al già citato R. REGGI, *L'interpretazione analogica in Salvio Giuliano* 1, cit., p. 134, anche il risalente F. GLÜCK, *Commentario alle pandette* (trad.it), vol. 23, Milano, 1898, p. 696: «La promessa resta valida nello stesso modo che conserverebbe la sua efficacia se il padre fosse morto prima del matrimonio della figlia».

<sup>174</sup> Dopo questo responso di Giuliano, altri giuristi hanno fatto ricorso all'analogia per equiparare morte del genitore e *capitis deminutio* del figlio in potestà. In particolare la ritroviamo in D. 28.2.29.5 (Scaev. 6 *quaest*); D. 36.1.23.pr (Ulp. 5 *disp.*); D. 32.11.11 (Ulp. 2 *fid.*); D. 36.2.15 (Ulp. 5 *disp.*); Paul. Sent. 4.1.12.

<sup>175</sup> Effettivamente, anche nel caso del *filius tutore*, il rilievo di partenza per consentirgli di proseguire la sua attività anche dopo l'emancipazione è che fin dall'inizio egli era stato scelto (dal magistrato o nel testamento) in quanto individuo capace di gestire la tutela, e non in quanto *filius* di un certo *pater*.



cito, oppure, come appare più probabile, in forma implicita, mediante il semplice raffronto delle due situazioni<sup>176</sup>.

La possibile esistenza di un ragionamento per analogia di Giuliano, che lega il *filius* tutore e il *filius* socio, ci consente anche di immaginare scenari inediti per quanto riguarda la palingenesi dei *libri digestorum*, che potrebbero anche offrire una giustificazione alla digressione ulpiana nel libro XXXI *ad edictum* diversa da quella ipotizzata nel precedente paragrafo di questo studio. Si potrebbe ipotizzare, cioè, che all'interno del libro quattordicesimo dei *digesta* giuliane, subito dopo<sup>177</sup> l'esposizione della *sententia* riportata da Ulpiano in D. 17.2.58.2, avrebbe potuto trovare posto un frammento che illustra il regime del *filius* tutore emancipato, magari proprio l'attuale D. 27.3.11: in questo caso la digressione ulpiana di D. 27.3.6 potrebbe rispecchiare proprio il testo di Giuliano, ovviamente abbreviato dal maestro severiano, che non aveva più bisogno, al suo tempo, di giustificare la regola sul *filius* socio con un'analogia<sup>178</sup>.

Lo stato delle fonti non ci permette di andare oltre la mera congettura, né l'attuale collocazione dei frammenti nella palingenesi leneliana è meno plausibile di quella qui immaginata; tuttavia i pochi elementi raccolti sono forse sufficienti a legittimare almeno un dubbio su due passi certamente non banali di un autore ancora meritevole di studi approfonditi, anche sotto il profilo palingenetico<sup>179</sup>, quale è Salvio Giuliano.

---

<sup>176</sup> Cfr. R. REGGI, *Recensione* a E. BUND, *Untersuchungen zur Methode Julians*, cit., pp. 189 s.

<sup>177</sup> Se ci immaginiamo un'analogia costruita allo stesso modo che in D. 23.3.4.pr.; altrimenti, sarebbe possibile anche la soluzione opposta, con la regola sul *filius* tutore inserita come premessa a quella sul *filius* socio.

<sup>178</sup> Un suggerimento in questo senso, anche se assolutamente non risolutivo, potrebbe essere rinvenuto nella necessità avvertita da Giuliano di ribadire che il *filius* tutore rimane tale anche dopo l'emancipazione. Oltre a Ulpiano, anche Paolo ci informa che Giuliano riportava tale opinione. Tanta urgenza nel riportare un'opinione già consolidata ai tempi di Sabino e Cassio potrebbe essere indicativa di un secondo fine dell'autore: riportare per esteso la regola per giustificarne una in parte simile.

<sup>179</sup> Condividiamo quanto afferma E. STOLFI, *Per uno studio del lessico*, cit., p. 1 nt. 1, con specifico riguardo alla palingenesi dei *digesta* di Giuliano: «Le ricostruzioni di Lenel non possano essere assunte come incontrovertibili, ma come fondamentale avvio di verifiche e problematizzazioni».

**LORENZO FARNARARO, La riflessione giuridica sull'emancipazione del *filius familias* socio e del *filius familias* tutore nel libro XXXI *ad edictum* di Ulpiano**

Il contributo è volto a analizzare due frammenti del Digesto di Giustiniano provenienti dal libro XXXI del commentario *ad edictum* di Ulpiano: D. 17.2.58.2 e D. 27.3.6. Questi testi affrontano due eventualità particolari: l'emancipazione di un *filius familias* che è parte di un contratto di società e l'emancipazione di un *filius familias* incaricato di amministrare la tutela di un minore. I due frammenti sono studiati nella loro originaria disposizione, al fine di comprendere meglio il pensiero di Ulpiano riguardo a queste complesse situazioni. Allo studio delle soluzioni adottate da Ulpiano si affianca quello del rapporto fra l'autore e i giuristi precedenti, in particolare Salvio Giuliano, dalle cui opere sono state probabilmente tratte le soluzioni descritte nei frammenti esaminati.

**Parole chiave:** Ulpiano; Salvio Giuliano; commentario *ad edictum*; contratto di società; tutela; *filius familias*.

**LORENZO FARNARARO, The legal reflection about emancipation of a *filius familias* in a partnership, and of a *filius familias* charged of a guardianship, in Ulpian's XXXI book *ad edictum***

The study is directed to examine two fragments from Justinian's Digest, selected from book 31 of Ulpian's *ad edictum* commentary: D. 17.2.58.2 and D. 27.3. These texts speak about two particular situations: the emancipation of a *filius familias* who has taken part into a partnership and the emancipation of a *filius familias* while he's in charge of a guardianship. The two fragments have been read and studied in their original order, to better understand Ulpian's thought about these complicated situations. The analysis of Ulpian's solutions is completed by the study of the relationship between the author and the preceding lawyers, especially Salvius Iulianus, from whose works Ulpian probably took the solutions described in the examined fragments.

**Key words:** Ulpian; Salvius Iulianus; commentary *ad edictum*; partnership; guardianship; *filius familias*.

Elisa Tortoreto

## PRIME NOTE SUL REATO DI FALSO TESTAMENTARIO. LA DOTTRINA DI ANGELO GAMBIGLIONI († 1461)\*

SOMMARIO: Premessa. – 1. «*Falsum quid sit*». La prospettiva di Angelo Gambiglioni criminalista. – 2. La falsificazione testamentaria ad opera del notaio. – 3. Il falso testamento olografo nel *Tractatus de Maleficiis*. – 4. Il falso testamentario nel Commento alle *Institutiones giustinianee*. – 5. Conclusioni.

### *Premessa*

Una vicenda recentemente riportata sulle pagine del «Il Messaggero» testimonia della persistente attualità del reato di falso testamentario nella prassi dei nostri tribunali. Nel marzo del 2026, in seguito alla morte di un anziano possidente, originario del Friuli-Venezia Giulia, poi trasferitosi nel Siracusano, è saltata agli onori della cronaca la notizia di una presunta falsificazione testamentaria ad opera dei vicini di casa dell'uomo. La questione è emersa grazie alla denuncia presentata dai parenti del defunto, eredi legittimi dello stesso, i quali ritengono che si sia in presenza di un falso testamento olografo. Secondo quanto rilevato dalle prime indagini, i vicini di casa del *de cuius*, avrebbero falsamente riportato le sue ultime volontà, attribuendosi la quota più consistente dell'asse ereditario e costringendo un terzo a sottoscrivere un contratto assicurativo sulla vita, a nome dell'uomo, riportante come unico beneficiario uno dei presunti autori della falsificazione. I cinque accusati si sono dichiarati innocenti, invocando il profondo legame instauratosi con l'anziano in seguito alla scom-

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

parsa della sua compagna. Due sono poi risultati estranei alla vicenda e un terzo è stato prima indagato poi escluso dalle indagini. Allo stato attuale, restano due coloro che sono chiamati a comparire davanti al giudice monocratico del Tribunale di Siracusa il prossimo 23 giugno<sup>1</sup>.

Questo breve contributo costituisce un primo assaggio di un percorso di studio di ampio spettro, che intende analizzare l'evoluzione della disciplina relativa al delitto del falso testamentario tra Basso Medioevo ed Età Moderna, le due stagioni nelle quali si sono concretamente delineati gli elementi caratterizzanti di tale fattispecie.

Mi limiterò, dunque, a chiosare il contributo del giurista quattrocentesco Angelo Gambiglioni<sup>2</sup>, che, sia nel *Tractatus*

---

<sup>1</sup> *Siracusa, anziano lascia quasi tutti i suoi beni ai vicini e gli eredi li denunciano: il patrimonio di oltre 2 milioni*, «Il Messaggero», 14 marzo 2026 ([https://www.ilmessaggero.it/italia/anziano\\_lascia\\_eredita\\_vicini\\_denunciati\\_siracusa-9416022.html](https://www.ilmessaggero.it/italia/anziano_lascia_eredita_vicini_denunciati_siracusa-9416022.html)).

<sup>2</sup> Angelo, dapprima studente presso diverse scuole di diritto, tra cui Padova, Perugia e Bologna, si addottorò pubblicamente presso l'*Alma Mater* nel 1422. Al tempo rivestiva già il ruolo di rettore e contemporaneamente insegnava l'Arte Notaria a Firenze. Negli anni a seguire intraprese la carriera nelle magistrature, ricoprendo il ruolo di assessore e quello di luogotenente del senatore a Città di Castello, Norcia e Roma. Un suo allievo narra che dopo aver emesso un ingiusto giudizio di sindacato a Norcia, Gambiglioni avrebbe rischiato un anno di carcere e la decapitazione, ma tale versione non trova un riscontro ufficiale. Dal 1431 al 1445 fu professore a Bologna, dove ebbe anche diversi incarichi giudiziari. In quegli anni pubblicò il *Tractatus de Maleficiis* e la *Lectura Institutionum*. Appena qualche anno più tardi, nel 1448, trasferitosi a Ferrara, intraprese un'opera interamente dedicata al diritto successorio, il *De testamentis*, che riprende la struttura del suo più famoso *Tractatus*. Nonostante l'allontanamento dalla città natale, Gambiglioni mantenne sempre legami con Arezzo, tanto che da rivestirne il ruolo di ambasciatore presso l'imperatore Federico III. Mori, infine, a Bologna, ma fu sepolto a Ferrara. Le sue opere ebbero un successo straordinario e tra tutte spicca il *De Maleficiis*, che divenne la più rinomata e celebre silloge di diritto e procedura criminale. La sua attenzione nei confronti degli aspetti prettamente processuali si coglie anche in riferimento alla pubblicazione di altri quattro *tractatus*: il *De actionibus*, il *De exceptionibus*, il *De appellationibus* e il *De re iudicata*. Per un primo inquadramento della figura di Angelo Gambiglioni mi limito a rinviare a G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de Maleficiis di Angelo Gambiglioni*, Padova, 1976, pp. 9-13; P. MAFFEI, *Gambiglioni, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 51, Roma, 1999 (da ora in avanti *DBI*), pp. 115-118 ed EAD., *Gambiglioni, Angelo (de Gambilionibus, Aretino, d'Arez-*

de Maleficiis (1441-42) sia nel Commentario alle Istituzioni (1449), si addentrò nella descrizione delle principali caratteristiche del falso, approfondendo più da vicino il tema del delitto di falso documentale, per poi focalizzarsi nell'analisi del falso testamentario declinato nelle sue diverse manifestazioni.

In premessa alle considerazioni sviluppate dal Gambiglioni non sarà inutile delineare l'origine della disciplina del falso testamentario, muovendo dalle fonti di matrice romanistica. Oltre a un drappello di frammenti sparsi nel *Corpus Iuris Civilis*, i luoghi deputati sono costituiti dai titoli specificatamente dedicati al *crimen falsi* del Digesto e del Codice<sup>3</sup>.

La fonte più ricca è senza dubbio contenuta nel tit. *de lege Cornelia de falsis et de senatus consulto Liboniano* del libro 48 della raccolta di *iura* (D. 48.10), il quale verte sulla falsificazione materiale del testamento<sup>4</sup> e sulle condotte deteriori ad essa riconducibili ed, inoltre, propone una serie di disposizioni che riguardano la responsabilità civile e penale dell'autore del falso. Nella raccolta di *leges* la medesima fattispecie è affrontata rapsodicamente nel tit. *ad legem Corneliam de falsis* e nel tit. *de his qui sibi adscribunt in testamento* del libro 9 (C. 9.22 e C. 9.23)<sup>5</sup>. Per quanto riguarda il *Codex* i riferimenti più importanti affrontano puntualmente i profili sanzionato-

---

zo), in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. BIROCCHI, E. CORTESE, A. MATTONE, M.N. MILETTI (da ora in avanti *DBGI*), I, Bologna, 2013, pp. 939-941.

<sup>3</sup> A tal proposito si veda M. RIZZI, *Poenam legis Corneliae...statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma, 2020, p. 20.

<sup>4</sup> Per ciò che riguarda il valore del testamento in epoca romana e le tecniche di interpretazione dello stesso si vedano C. GANGI, *I legati nel diritto italiano, con riguardo alla giurisprudenza, al diritto romano ed alle moderne legislazioni*, I, Padova, 1933, pp. 103-105; P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, Milano, 1956, p. 813 e nt. 26; H.J. WIELING, *Testamentsauslegung im römischen Recht*, Monaco, 1972, pp. 149-150, nt. 50.

<sup>5</sup> Sempre in riferimento a M. RIZZI, *op. cit.*, p. 20, si può precisare che le Istituzioni, invece, trattano solo brevemente della materia criminale all'interno del titolo *de publicis iudiciis*, ove viene richiamata la *lex Cornelia testamentaria nummaria*, ma non il *senatus consultum Libonianum*. Infine, all'interno delle *Novellae* costituzioni non compaiono novità di particolare rilievo, mantenendo immutata la disciplina previgente.

ri previsti per la materia del falso e rafforzano il valore quasi sacrale dell'autenticità delle disposizioni di ultima volontà.

La materia trattata non subì particolari evoluzioni dalla disciplina giustinianea, la quale si limita a riconfermare il contenuto delle fonti normative previgenti, sulle quali dunque non mi soffermerò. Al fine di delineare lo stato dell'arte è indispensabile muovere dalla *lex Cornelia testamentaria nummaria*<sup>6</sup>, la prima norma che si prefisse di attuare una tutela penale del falso. Essa fu emanata intorno all'81 a.C. da Lucio Cornelio Sil-la<sup>7</sup>, con il chiaro intento di reprimere falsificazioni testamentarie e monetarie, considerate come le più odiose. Fu poi rinominata *lex Cornelia de falsis* in epoca teodosiana e giustinianea con il fine di delinearne ancor più nitidamente il perimetro<sup>8</sup>.

Tale fonte normativa, in un primo momento, assunse rilevanza per la forza repressiva che esprimeva non in riferimento alle possibili alterazioni della volontà del testatore, quanto piuttosto alle manomissioni del testamento fisicamente percepibili<sup>9</sup>. In particolare, la *lex*, propone una classificazione delle condotte perseguibili a livello penale. La legge in esame puniva tanto le condotte volte a creare testamenti falsi – «testamentum falsum scribere, signare, recitare» –, quanto i comportamenti volti a manomettere testamenti che nascevano come autentici – «testamentum amovere, celare, eripere, delere, resignare»<sup>10</sup>.

È soprattutto in riferimento alla formula che descrive la creazione di un testamento falso che si può formulare una ri-

---

<sup>6</sup> Per approfondire l'inquadramento storico della norma si veda M.P. PIAZZA, *La disciplina del falso nel diritto romano*, Padova, 1991, pp. 93-104.

<sup>7</sup> P. MIRTO, *La falsità in atti*, Roma, 1955, p. 5; I. GIACONA, *La problematica dell'offesa nei delitti di falso documentale*, in *Itinerari di diritto penale*, 38, 2007, p. 142.

<sup>8</sup> S. SCHIAVO, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione*, Milano, 2007, pp. 20-24.

<sup>9</sup> A tal proposito si vedano L. DE SARLO, *Sulla repressione del falso documentale*, in *Rivista di diritto processuale civile*, 14, 1937, p. 319; P. MIRTO, *La falsità in atti*, cit., *passim*; M. TALAMANCA, *Documentazione e documento*, in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, p. 548; F. MARINO, *Il falso testamentario nel diritto romano*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, Weimar, 1988, *passim*.

<sup>10</sup> Le condotte citate sono riportate e approfondite da F. MARINO, *op. cit.*, pp. 641-663; S. SCHIAVO, *op. cit.*, pp. 120-125.

flessione. Tale condotta, che si sostanzia in una falsificazione di natura materiale, costituisce altresì un vero e proprio falso ideologico, dal momento che l'alterazione del vero si annida nella dichiarazione posta in essere dal testatore<sup>11</sup>. Va aggiunto che soprattutto nel caso della riscrittura di un testamento si coglie il principale intento della disposizione, ossia quello di colpire un comportamento che mira a tradire la volontà di chi si affida a un notaio. Tale intento è stato confermato anche da fonti letterarie di epoca romana, tra le quali spicca un passo del *Pro Cluentio* di Cicerone<sup>12</sup>. Soffermarsi sull'analisi di tale condotta nello specifico potrebbe sembrare superfluo, tuttavia, si vuole qui porre l'attenzione su di un aspetto sotteso all'intera falsificazione testamentaria: il tradimento della volontà del testatore, che si è affidato al notaio, pubblico ufficiale.

Le disposizioni della *lex Cornelia* furono oggetto di riflessione da parte di numerosi giureconsulti di età classica, che ne esaminarono da vicino anche il profilo sanzionatorio<sup>13</sup>. Fu Paolo in particolare, muovendo dalla distinzione tra la repressione di *crimina ordinari* e quella *extra ordinem* di illeciti non direttamente previsti da norme legali<sup>14</sup>, e quindi non giudica-

---

<sup>11</sup> A tal proposito si veda G.G. ARCHI, *Problemi in tema di falso nel diritto romano*, Pavia, 1941, pp. 1572-1573, il quale ammette che, pur non prevedendo il diritto romano una vera e propria repressione nei confronti della menzogna, ciò valesse per lo più per i documenti privati; al contrario per documenti con una forte rilevanza pubblica, come il testamento, questo limite poteva non essere accolto.

<sup>12</sup> CICERONE, *Pro Cluentio*, 37. Su questo si vedano E.E. KOCHER, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der lex Cornelia de falsis*, Inaugural-Dissertation, Monaco, 1965, p. 20; S. SERANGELI, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano*, 1, Milano, 1982, p. 54.

<sup>13</sup> Per approfondire il contesto sanzionatorio e la rilevanza della funzione della pena al tempo dell'emanazione della *lex Cornelia* si veda A. ZINI in *Diritto penale romano fondamenti e prospettive*, a cura di L. GAROFALO, vol. I, tomo II, Napoli, 2022, pp. 1315-1326.

<sup>14</sup> Sul punto F. BOTTA, *Crimen subreptorum instrumentorum e crimen falsi. Contributo allo studio della sistematica giuscriminale nella giurisprudenza severiana*, in *Iuris vincula*, Napoli, 2001, pp. 291-292. Nelle categorie dei *crimina ordinari* e di quelli *extra ordinem* rientrano tutte quelle fonti normative complementari alla *lex Cornelia*, che, anche se di carattere giurisprudenziale, non realizzano una differenziazione nella definizione della fattispecie,

ti davanti a un *publicum iudicium*, a delineare un'unica disciplina in materia di falso, diversificata sul piano sanzionatorio solo in base allo *status* del reo.

Dalle fonti *extra ordinem* bisogna poi differenziare le leggi pubbliche successivamente emanate, le quali contribuirono ad ampliare il raggio d'azione della *lex Cornelia*. A tal proposito possono essere citati il *senatus consultum Libonianum*<sup>15</sup>, proposto dal senato intorno al 16 d.C.<sup>16</sup>, con il fine di reprimere la condotta di chi «sibi adscribere in testamento alieno», ossia di chi si attribuisse un vantaggio inserendo clausole a suo favore all'interno di un testamento altrui, e l'*edictum divi Claudii*, riconducibile agli anni compresi tra il 41 e il 54 d.C., che riprendendo il contenuto del senato consulto prospettò l'applicazione della stessa pena prevista dalla *lex Cornelia* nei confronti di coloro che si fossero attribuiti *aliquod emolumentum* redigendo testamenti altrui<sup>17</sup>.

## 1. «Falsum quid sit». La prospettiva di Angelo Gambiglioni criminalista

Come si è accennato in premessa, la dottrina dell'aretino Angelo Gambiglioni interpreta al meglio la fase di transizione tra il Basso Medioevo<sup>18</sup> e la prima Età Moderna, consolidando le riflessioni emerse nei secoli precedenti e gettando le fonda-

---

ciò che rileva è la pena che da sola è in grado di rendere omogenea la disciplina del *crimen*.

<sup>15</sup> Per un più dettagliato inquadramento della fonte normativa si rimanda a M.P. PIAZZA, *op. cit.*, pp. 171-200.

<sup>16</sup> Si vedano B. ALBANESE, *Sul senatoconsulto Liboniano*, Palermo, 1976, p. 293; M. RIZZI, *Poenam legis Corneliae...statuit*, cit., p. 64.

<sup>17</sup> M. RIZZI, *Appunti a margine del rapporto tra edictum divi Claudii e senatus consultum Neronianum in tema di aliquid sibi adscribere in testamento alieno*, in *Forum historiae iuris*, Berlino, 2020, p. 3.

<sup>18</sup> Non è questa la sede per dedicarsi al puntuale approfondimento del contributo fornito dai glossatori di epoca medievale, pertanto, al fine di inquadrare gli aspetti relativi al valore assunto dal testamento e alla sua interpretazione si rinvia a G. CHIODI, *L'interpretazione del testamento nel pensiero dei glossatori*, Milano, 1997, *passim*.



menta per le ricostruzioni mirate dei grandi criminalisti cinquecenteschi<sup>19</sup>.

L'Aretino si dedicò lungamente allo studio della materia criminalistica e al tempo stesso approfondì il contenuto delle disposizioni per la regolamentazione della disciplina successoria. Alla luce di tali considerazioni egli si propone come l'interprete ideale per delineare i più rilevanti profili attinenti al delitto di falso testamentario.

Per introdurre il tema è essenziale prendere in considerazione il *Tractatus de Maleficiis*, realizzato dal giurista intorno agli anni '40 del XV secolo, al tempo dell'insegnamento bolognese. All'interno di quest'opera è presente una rubrica intitolata *Falsario*, interamente dedicata al *crimen falsi*. La disamina si apre con un paragrafo, che getta le basi della materia, definendo il concetto di falso<sup>20</sup>. All'interno di questo<sup>21</sup>, denominato «*falsum quid sit*», Gambiglionni definisce il falso come un'alterazione della verità<sup>22</sup>, appoggiandosi all'autorità

---

<sup>19</sup> Si noti che, come rilevato da G. ZORDAN, *op. cit.*, p. 13, un ulteriore chiaro intento del giurista era quello di riunire e ordinare all'interno di un unico trattato le più valide opinioni dei suoi dotti predecessori per rendere più accessibile e completa la conoscenza e lo studio del diritto criminale. Egli scelse consapevolmente di esporre le sue riflessioni solo attraverso «*breves notulas aliquas*». Sulla scienza penalistica in Italia si v. I. MEREU, *Storia del diritto penale nel '500. Studi e ricerche*, Napoli, 1964; A. MARONGIU, *La scienza del diritto penale nei secoli XVI-XVIII*, in *La formazione del diritto moderno in Europa*. Atti del III Congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, 1, Firenze, 1977, pp. 407-429; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età Moderna*, Torino, 2002, pp. 253-269; M. PIFFERI, *La criminalistica*, in *Enciclopedia Italiana, Il Contributo italiano alla storia del pensiero – Ottava appendice, Diritto*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Treccani, 2012 (da ora *Contributo italiano*), pp. 141-148 e P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2018, pp. 175-183.

<sup>20</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, Venetiis, Apud Dominicum Liliu, 1555, tit. *Falsario*, f. 141v.

<sup>21</sup> È opportuno ricordare come il *De maleficiis* riporti numerose annotazioni di Agostino Bonfranceschi († 1479), la cui trattazione e il cui approfondimento sono rimandati ad altra sede.

<sup>22</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 141v, «*Videndum est de crimine falsi; est autem falsum veritatis mutatio*».

del glossatore Azzone († ante 1233)<sup>23</sup>, il quale utilizzò questi stessi termini per attribuire un significato concreto al concetto di falsificazione.

Per potersi configurare il falso testamentario necessita di una volontaria condotta commissiva od omissiva. Il dolo<sup>24</sup> è, dunque, considerato elemento *de substantia* del reato<sup>25</sup>. Questa considerazione, tuttavia, è temperata dal fatto che il dolo non si considera presunto ed è per tale ragione che qualora un notaio dovesse discostarsi dalle indicazioni fornite dalle parti durante la redazione dell'atto, non sarebbe automaticamente ritenuto perseguibile per tale delitto, ma solo qualora emergesse chiaramente da altre circostanze che egli abbia voluto falsificare il testamento intenzionalmente<sup>26</sup>. Gambiglioni si schiera in modo netto su questo punto, ricalcando il pensiero di Baldo degli Ubaldi († 1400)<sup>27</sup>, il quale all'interno del suo commentario al Codice aveva, a sua volta, affrontato minuziosamente questo aspetto, segnalandone l'assoluta rilevanza. Il

---

<sup>23</sup> AZONIS, *Summa super Codicem*, Augustae Taurinorum, Ex Officina Erasmiana, 1966, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, in principio (C. 9.22), p. 334, (rist. anast. Torino 1966).

<sup>24</sup> A proposito del dolo si veda A. MARONGIU, *Dolo penale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 731-738; G.P. DEMURO, *Il dolo. I. Svolgimento storico del concetto*, Milano, 2007; R. SORICE, *Voluntas et propositum distinguunt maleficia. L'emersione della responsabilità soggettiva nell'età del diritto comune*, in *Concorso di persone nel reato e pratiche discorsive dei giuristi. Un contributo interdisciplinare*, a cura di R. SORICE, Bologna, 2013, pp. 43-53.

<sup>25</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 141v, «Quotiescumque ergo quis dolo et non alio modo immutat veritatem incidit in poenam falsi: nam sine dolo et proposito, tale delictum non committitur».

<sup>26</sup> *Ibidem*, «Ex quo sequitur quod si aliter reperitur scriptum a notario quam fuerit dictum a partibus, tamen non propter hoc solum praesumitur falsum nec de falso debet damnari nisi appareat ex aliis circumstantiis falsum comisit». Questa la dottrina di Gambiglioni, che riprende e amplia la tesi espressa da BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Prima super Infortiato*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *De heredibus instituendis*, l. *Quoties*, (D. 28.5.9), f. 123r.

<sup>27</sup> Un primo profilo del giurista perugino è delineato da E. CORTESE, *Baldo degli Ubaldi*, in *DBGI*, I, pp. 149-152; F. BAMBI, *Baldo degli Ubaldi*, in *Contributo italiano*, pp. 55-58 e F. TREGGIARI, *Ubaldi, Baldo degli*, in *DBI*, 97, Roma, 2020, *ad vocem* e *Id.*, *Baldo degli Ubaldi (1327-1400). Una bio-bibliografia*, Perugia, 2021.

perugino era addirittura arrivato a ritenere, che ogni qual volta comparisse all'interno dell'atto una sola parola sulla quale potesse sorgere un sospetto di falsità si sarebbe dovuto optare per una presunzione di non colpevolezza<sup>28</sup>. Era opinione comune, infatti, che a tutela della buona fede e della fiducia rappresentate dal notaio dovesse operare nei suoi confronti una presunzione *in bonam partem*, salvo prove contrarie<sup>29</sup>.

Gambiglioni passa poi in rassegna i vari significati astrattamente attribuibili alla nozione di falso: in quanti modi si può parlare di falso?<sup>30</sup> Anche in questo caso la risposta riconduce a un contributo<sup>31</sup> precedente, fornito questa volta da Bartolo da Sassoferrato († 1357)<sup>32</sup>, maestro di Baldo, il quale era giunto alla conclusione che tale termine potesse essere declinato secondo tre diverse accezioni: una larghissima, una larga e una stretta<sup>33</sup>. La prima poteva essere estesa a tutto ciò che non fos-

<sup>28</sup> BALDI UBALDI PERUSINI, *In primum, secundum et tertium Codicis libros Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1599, tit. *de Sacrosanctis ecclesiis*, l. *Habeat*, (C. 1.2.1), f. 12r.

<sup>29</sup> BALDI UBALDI PERUSINI, *In sextum Codicis librum Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1599., tit. *de testamentis*, l. *Errore*, (C. 6.23.7), f. 61r. Va segnalato che, anche Bartolo aveva sostenuto questa tesi, ampliando il ragionamento e sostenendo che ogni volta che fosse possibile fare una congettura sul fatto che qualcuno stesse commettendo un reato o meno, fosse preferibile optare sempre per la seconda opzione, affinché il soggetto non incorresse nel delitto (BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Prima super Infortiato*, cit., tit. *de acquirenda hereditate*, l. *Gerit*, (D. 29.2.20), f. 182v). Va osservato che BALDI UBALDI PERUSINI, *In sextum Codicis*, cit., f. 61r. a supporto della sua dottrina richiama alcune fonti del Codice (C. 6.23.7), (C. 1.38.2), mentre BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Prima super Infortiato*, cit., f. 182v richiama D. 29.2.20.

<sup>30</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., tit. *Falsario*, f. 142r.

<sup>31</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *Ad legem Corneliam de falsis*, l. *QUID SIT FALSUS*, §1 (D. 48.10.23), f. 184v.

<sup>32</sup> Per un primo inquadramento sul grande commentatore perugino v. senza alcuna pretesa di esaustività le voci biografiche di F. CALASSO, *Bartolo da Sassoferrato*, in *DBI*, 6, Roma, 1964, pp. 640-669; S. LEPSIUS, *Bartolo da Sassoferrato*, in *DBGI*, I, pp. 177-180 con ampia bibliografia; G. ROSSI, *Bartolo da Sassoferrato*, in *Contributo italiano*, pp. 51-54 e F. TREGGIARI, *Le ossa di Bartolo. Contributo alla storia della tradizione giuridica perugina*, Perugia, 2009.

<sup>33</sup> Sempre nel testo di Gambiglioni le suddette accezioni vengono riportate come: «largissime», «large» o «largo modo» e «stricte» (ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., tit. *Falsario*, f. 142v).

se considerabile come vero e che venisse commesso senza distinzioni riguardanti l'*animus* dell'autore della condotta, dunque sia dolosamente che colposamente<sup>34</sup>. Per quanto attiene alla seconda connotazione, veniva ritenuta falsa ogni mutazione della verità contenente in sé stessa una qualsiasi forma di dolo<sup>35</sup>. Infine, l'accezione più stretta era riservata a tutti quei casi riconducibili alla disciplina delineata dalla *lex Cornelia de falsis*<sup>36</sup>. Bartolo, deduceva da ciò che, non ogni dolo né ogni tipo di inganno fossero astrattamente riconducibili alla repressione prevista dalla legge Cornelia, ma solo alcune limitate ipotesi potevano rientrarvi e tra esse il falso testamentario<sup>37</sup>.

L'ultimo punto del paragrafo trattato dal giurista concerne il danno provocato dalla falsificazione documentale. Anche laddove vi sia ravvisato il dolo, nessuno può essere punito per il delitto di falso se l'esito della condotta stessa non risulta idoneo a produrre danni ad altri<sup>38</sup>. In merito a questo aspetto, rileva la dottrina di Baldo degli Ubaldi<sup>39</sup>, che specifica come nonostante l'automatica esclusione di una responsabilità pe-

<sup>34</sup> Un chiaro riferimento a questa previsione si trova nel testo di Gambiglioni (ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 142v, al tit. *de rebus dubiis*, l. *Si is qui ducenta*, § *utrum* (D. 34. 5. 7)).

<sup>35</sup> In questo caso Gambiglioni si riferisce a un passo delle Novelle di Giustiniano, Auth. *de fide instrumentis* (Nov. 73 = Coll. VI, tit. 3).

<sup>36</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 142v, «ex quo Bar. infert quod non ex omni dolo nec ex qualibet deceptione quis incidit in falsum: ut puniatur d. l. Cor. de fal. nisi in certis capitulis expressis. C. et ff. de falsis».

<sup>37</sup> AZONIS, *Summa super Codicem*, cit., p. 334 e BARTHOLOMEI DE SALICETO, *Quarta Commentariorum super Septimo octavo e nono codicis*, Lugduni, Vicentinus de Portonariis de Tridino de Monte Ferrato, 1532, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l.1 (C. 9.22.1), f. 217r. Gambiglioni afferma che Azzone e Saliceto avrebbero addirittura elencato quali capitoli della *lex Cornelia* potessero essere catalogati come casi di falsificazione riconducibili alla legge stessa in quanto da quest'ultima citati.

<sup>38</sup> Si tratta di aspetto già affrontato dalla dottrina precedente, che Gambiglioni puntualmente allega: BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super codice*, Lugduni, Apud Iuntas, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Damus*, (C. 9.22.23), f. 126r.; BALDI UBALDI PERUSINI, In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros Commentaria, Venetiis, Apud Iuntas, 1599, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Damus*, (C. 9.22.23), f. 221v.; BARTHOLOMEI DE SALICETO, *Quarta Commentariorum*, cit., tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Damus*, (C. 9.22.23), f. 222r.

<sup>39</sup> BALDI UBALDI PERUSINI, In VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros Commentaria, Venetiis, Apud Iuntas, 1599, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Si falsos*,

nale in capo a un soggetto che abbia messo in pratica un comportamento riconducibile a un falso, seppur non produttivo di effetti dannosi, è comunque necessario verificare che tale condotta non abbia effettivamente prodotto documento<sup>40</sup>.

## 2. La falsificazione testamentaria ad opera del notaio

Una volta definito che cosa si debba intendere per falso e gettate le basi per l'inquadramento sistematico della materia, Gambiglioni, all'interno del suo Trattato, si sofferma sull'analisi di aspetti di maggior dettaglio. In particolare, l'attenzione è rivolta alla falsificazione documentale ad opera di pubblici ufficiali. La trattazione si apre con un riferimento ai magistrati, per poi volgere rapidamente l'attenzione alla figura del notaio.

Il giurista, muovendo dalle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, introduce l'analisi delle singole condotte tornando sul tema della scusabilità del falso, in particolare quando il contenuto di atti pubblici si discosti dalla verità materiale. Egli giunge persino a richiamare la consuetudine, sostenendo che, pur in presenza di riforme recenti di segno contrario, il notaio che realizza un falso testamento sarebbe scusato dal falso e la sua condotta sarebbe da considerarsi come un mero errore, laddove egli si discostasse dal redigere il vero, ritenendo di compiere l'atto secondo consuetudine<sup>41</sup>.

Proseguendo nell'analisi relativa all'esclusione di responsabilità per la condotta dei pubblici ufficiali Gambiglioni afferma

---

(C. 9.22.8), f. 221r, «sed quod dixi nisi noceat supple, vel nocere possit: quia tunc teneretur de falso. ita dicit Bal. per illum text. in l. si falsos, C. de falsis».

<sup>40</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., tit. *falsario*, f. 142v, «Habeas tamen pro fundamento vero quod de falsitate quis puniri non potest nisi talis falsitas sit alicui nocitura: nam si alteri damnum non inferat licet falsum commissum sit et dolose, tamen talis falsitas non punietur: ut est textus cum glossa notabilis».

<sup>41</sup> ANGELI ARETINI, *op.cit.*, f. 142v, «Etiam in dicto loco ponit exemplum si consuetudo est notarius massariorum, licet ultima die sui officii reperiantur solutiones ponat in alia die, propter dicta consuetudinem excusatur a falso».

che secondo la dottrina di Bartolo<sup>42</sup> il notaio non possa essere perseguito per falsificazione quando l'*instrumentum*, ossia il testamento, si possa considerare nullo per difetto di formalità, dal momento che l'atto non sarebbe comunque passibile di acquisire valore giuridico. In questo caso, infatti, l'atto non può materialmente cagionare danno ad altri. Per esemplificare al meglio tale casistica Gambiglioni richiama il frammento *Si quis legatum* del Digesto (D. 48.10.6) – già trattato da Bartolo<sup>43</sup> –, il quale affronta proprio una fattispecie di falsificazione testamentaria, precisando che laddove tale atto risulti non firmato per volontà del notaio il dolo non si presume, dal momento che l'atto non potrebbe comunque produrre effetti. In linea con quanto affermato nel paragrafo precedente, se dall'atto, nonostante l'assenza di formalità, può comunque derivare un pregiudizio<sup>44</sup>, allora il notaio sarà punito per falso<sup>45</sup>.

Proseguendo nella lettura del testo, Gambiglioni abbandona lo stile didascalico utilizzato per tutto il segmento introduttivo, per passare ad una tecnica maggiormente dialogica. Egli, infatti, al fine di esporre i successivi argomenti, facendosi interlocutore di sé stesso, pone delle *quaestiones*<sup>46</sup>, la cui risposta corrisponde alla *communis opinio*<sup>47</sup> sui punti in oggetto. In questa sede è opportuno richiamare l'attenzione sugli interrogativi riguardanti il ruolo e le competenze professionali del notaio.

<sup>42</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Si quis legatum*, (D. 48.10.6), f. 182r.

<sup>43</sup> *Ibidem*.

<sup>44</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 142v. Come afferma lo stesso Gambiglioni questo potrebbe verificarsi se l'atto fosse comunque tale da poterne richiedere la pubblicazione o se si procedesse alla comparazione della scrittura con altri documenti.

<sup>45</sup> Di diverso avviso sembra essere BARTHOLOMEI DE SALICETO, *Quarta Commentariorum*, cit., tit. *De sepulchro violato*, l. *Res*, (C. 9.19.1), f. 214v., la cui opinione, a detta dello stesso Gambiglioni, merita di essere approfondita direttamente nei suoi scritti, poiché troppo ampia per essere riprodotta.

<sup>46</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 143r.

<sup>47</sup> Sulla *communis opinio* si veda A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa*, vol. 1. *Le fonti e il pensiero giuridico*, Milano, 1982, pp. 152-154; I. BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine*, cit., pp. 92-93; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II. *Il Basso Medioevo*, Roma, 1995, pp. 458-461.

Emergono almeno cinque quesiti sui quali soffermarsi. Il primo prospetta il caso in cui un soggetto detti delle volontà, omettendo consapevolmente dei passaggi e il notaio, in buona fede, rediga quanto comunicatogli. Gambiglioni si chiede se il notaio sia da ritenersi responsabile di falso. La soluzione proposta deriva anche in questo caso dalla dottrina di Bartolo<sup>48</sup>, il quale afferma categoricamente, come riportato dal Gambiglioni, che la risposta è da considerarsi negativa in quanto il delitto ha radice<sup>49</sup> in colui che ha dettato le ultime volontà. Il notaio si è limitato a trascrivere in buona fede le parole del testatore.

Il secondo quesito è assai simile al precedente: laddove qualcuno consegna al notaio un appunto falso, affinché venga inserito in un atto pubblico, quale il testamento, il notaio lo registri in buona fede e in base a questo atto il giudice poi produca una sentenza, chi deve essere punito? Gambiglioni sostiene che il notaio risulterà innocente, chi ha prodotto l'appunto falso invece sarà perseguibile<sup>50</sup>. La gravità del reato, tuttavia, in questo caso, risiede nel modo in cui è stata messa in pratica la condotta al fine di ingannare il giudice. Questa considerazione porta a ritenere che la falsificazione possa assumere diversi gradi di intensità e che, dunque, vada valutata attentamente caso per caso<sup>51</sup>.

Il terzo quesito si addentra in una fattispecie nella quale il rigore documentale si interseca con la prassi processuale e il dovere di pubblica fede. Il caso di specie concerne la condotta del notaio che attesti che Tizio ha presentato il documento del

---

<sup>48</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Si quis obreperit*, (D. 48.10.29), f. 186r.

<sup>49</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 143v, «Quia delictum radicatum est in ipso dictatore».

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> Va osservato che quest'ultimo aspetto non è affatto da sottovalutare. Sarà infatti tendenza comune dei trattatisti cinquecenteschi quella di riportare un significativo ampliamento delle tecniche di valutazione usate dai giudici al fine di optare per la decisione più congrua al caso concreto, senza osservare in modo troppo rigido le previsioni legali. A mero titolo esemplificativo si veda IULII CLARI ALEXANDRINI, *Opera Omnia sive Practica Civilis atque Criminalis*, Venetiis, 1626, lib.V, § Falsum, f. 157.

proprio mandato, quando, invece, tale esibizione non è avvenuta materialmente, ma è stata soltanto comunicata verbalmente. Gambiglioni si interroga, dunque, se tale discrasia tra il dichiarato e il vero integri gli estremi del reato di falso. La soluzione offerta è improntata alla massima severità: il notaio è indubbiamente responsabile di un delitto di falso. Si afferma, infatti, il principio inderogabile secondo cui il pubblico ufficiale non deve mai certificare la produzione di un atto a meno che non si tratti di un'esibizione reale ed effettiva, e non di una semplice dichiarazione verbale<sup>52</sup>. In altre parole, la fede pubblica, non può essere affidata a un'attività meramente declamatoria, giacché, come sostenuto da Baldo degli Ubaldi, il testamento, deve farsi specchio fedele della realtà materiale e non delle sole asserzioni della parte<sup>53</sup>.

Il quarto quesito presenta senza dubbio un carattere più tecnico-formale rispetto ai precedenti, ponendo l'attenzione sulla possibile riammissione del notaio al suo ufficio, qualora sia stato condannato per aver commesso un falso. Anche su quest'ultimo aspetto, Gambiglioni sembra essere categorico, affermando con certezza che il notaio che abbia falsificato un *instrumentum* non possa in alcun modo essere restituito al suo ufficio<sup>54</sup>, dal momento che non potrebbe più essere ritenuto degno di fiducia<sup>55</sup>. Sulla questione appena esposta va osservato un ulteriore aspetto che Gambiglioni riprende dalla

---

<sup>52</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 144r, «Quaero in actis reperitur scriptum per notarium actorum quod Titius instrumentum sui mandati produxit: et in veritate realiter non produxit: sed allegavit verbo tantum: an incidat in falsum: dic quod sic. quia nunquam notarius debet dicere quod aliquid produxerit nisi sit verum de actuali et vera, et non verbali productione: vt not. Bal. in l. fi. C. de eden. quod est notandum contra notarios actorum».

<sup>53</sup> BALDI UBALDI PERUSINI, *In primum, secundum et tertium Codicis libros Commentaria*, Venetiis, Apud Iuntas, 1599, tit. *de edendo*, l. *Et quae a divo*, (C. 2.1.8), f. 99v.

<sup>54</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 144v.

<sup>55</sup> Il falso testamentario, infatti, viene fatto rientrare all'interno della categoria dei delitti contro la fede pubblica, anche se si arriverà a una definitiva sistematizzazione criminale solo grazie al contributo dei criminalisti moderni, in particolare di Giulio Claro. A tal proposito si veda G.P. MASSETTO, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo*, Milano, 1994, p.64.



dottrina di Bartolo<sup>56</sup>. Quest'ultimo aveva concluso che un notaio colpito dall'infamia<sup>57</sup>, anche per condotte non compiute nell'esercizio del suo ministero, non possa più esercitare l'ufficio di tabellionato<sup>58</sup>, ossia di notaio posto al servizio di uffici o magistrature pubbliche<sup>59</sup>. Esiste, tuttavia, un'eccezione di cui informa Bartolo: se il notaio viene incaricato di redigere pur sempre un atto pubblico, ma da soggetti privati, tale funzione potrebbe non essere vietata, poiché il pubblico ufficiale viene considerato come un «servus publicus»<sup>60</sup>. Dunque, rimanendo fedeli a questa interpretazione, un testamento redatto dal notaio ormai divenuto infame, potrebbe essere valido non per merito del notaio, ma per l'utilità pubblica di non annullare i negozi dei cittadini. Resta fermo, tuttavia, il principio per cui, nel caso di una condanna per falso o per altro delitto ritenuto particolarmente grave e compiuto nell'esercizio della professione, la preclusione debba considerarsi totale, a tutela della pubblica fede.

Infine, pur restando ancorati all'esame di aspetti di natura tecnica, il giurista si sofferma su un ultimo tema. In particolare, egli si chiede cosa accada qualora l'atto redatto dal notaio manchi di solennità e se questa mancanza possa portare il pubblico ufficiale ad incorrere nel delitto di falso<sup>61</sup>. La risposta di

<sup>56</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Iuliam repetundarum*, l. *Eadem hac lege*, (D. 48.11.6), f. 187r. e Id., *Prima super Infortiato*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *de suspectis tutoribus*, l. *Si tutor*, § *Item videtur*, (D. 26.10.3), f. 73r.

<sup>57</sup> Per un approfondimento di queste tematiche si v. A. MAZZACANE, voce *Infamia (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano 1971, pp. 382-387 e F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

<sup>58</sup> Viene, infatti, precisato che tale ufficio comporta in sé una certa dignità, come affermato dalla l. III al tit. *de dignitatibus* del Codice (C. 12.1.3).

<sup>59</sup> Gambiglioni rileva come Bartolo a tal proposito cita specifici uffici quali quello di cancelliere del principe o di notaio al banco degli atti: «ut est esse cancellarius principis [...] ut quod esset notarius ad banchum actorum» (ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 144v).

<sup>60</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 144v.

<sup>61</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 150v, «An aute notarius qui in acto aliquo de quo est rogatus non adhibuit debitam solennitatem incidat in falsum».

Gambiglioni è affermativa e trae origine dall'interpretazione letterale e rigorosa delle regole di diritto comune<sup>62</sup>. Il giurista osserva, tuttavia, che la sua non è l'unica opinione in merito e richiama a tal proposito la posizione di Bartolo<sup>63</sup>, il quale afferma che contro l'opinione prevalente è possibile obiettare, poiché in realtà, l'inosservanza delle dovute solennità non sarebbe da sola in grado di configurare un'ipotesi di falsificazione. Questo non perché, di per sé, la previsione proveniente dalla compilazione giustinianea non sia esatta, ma perché è necessario porre l'attenzione sull'atto che viene erroneamente redatto dal notaio. Secondo l'*opinio* di Bartolo, infatti, solo laddove sia il testamento ad essere sguarnito delle dovute formalità il notaio potrà essere accusato di falso. Lo stesso Bartolo, tuttavia, afferma che un'ulteriore possibile interpretazione è quella che vede il notaio colpevole solo laddove non abbia osservato né la solennità, né tantomeno la corretta scrittura dell'atto; al contrario, lo stesso deve considerarsi innocente, laddove osservi la solennità, dunque i requisiti di forma, ma in seguito ometta di redigere l'atto nel suo contenuto<sup>64</sup>. In quest'ultimo caso può essergli concesso di correggere il suo errore.

Per quanto attiene ad altri errori o dimenticanze attinenti alla sostanza dell'atto, Gambiglioni non introduce alcuna novità, preferendo rinviare alla dottrina dei suoi predecessori<sup>65</sup>.

---

<sup>62</sup> Gambiglioni richiama nel testo la l. *Iubemus* del tit. *de testamentis quemadmodum testamentum ordinantur* del Codice (C. 6.23.29).

<sup>63</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *de regulis iuris*, l. *Si librarius*, (D. 50.17.92), f. 262r.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

<sup>65</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 150v, «Quando autem notarius erravit in aliquo de substantia ipsius instrumenti, an et quomodo possit corrigere et emendare, vide late per Dy. [Dinum] et Bar. [Bartolum] in d. l. si librarius. et nota Cy. [Cynum] in l. imperatores, ff. de statu hominum, et Baldum C. [in Codice] de novi codicis confirmatione in fine, et Bar. Bald. et Angel. in d. l. imperatores».

### 3. Il falso testamento olografo nel *Tractatus de Maleficiis*

A questo punto dell'analisi risulta evidente come il trattato del Gambiglioni costituisca un'inestimabile ed imprescindibile fonte di sapere dottrinale in materia di falso testamentario, soffermandosi sia su aspetti di carattere generale, sia di dettaglio. Ciononostante, l'apporto fornito dal giurista si connota per essere ancor più significativo di quanto inizialmente ipotizzato. Proseguendo nella lettura del *De Maleficiis*, infatti, emerge un elemento di particolare rilievo, sia perché risulta in grado di definire un'ulteriore condotta nel panorama delle falsificazioni testamentarie, sia perché si tratta di un tema di rado trattato dai giuristi che si sono misurati con questa complessa materia. Tale elemento di innovazione riguarda la falsificazione compiuta sui testamenti olografi, ovverossia quei testamenti non redatti da un notaio, bensì dallo stesso testatore e che, dunque, sono identificabili come atti privati anziché pubblici.

A proposito del testamento olografo il giurista introduce il discorso delineando una regola tradita dal commento di Bartolo<sup>66</sup>: «Qui sibi in testamento in scripsit vel nucupativo ascribit, incidit quasi in falsum»<sup>67</sup>. A partire da tale asserzione, il primo aspetto che merita di essere sottolineato riguarda l'inclusione del testamento nuncupativo<sup>68</sup>, ossia quello che corrisponde a una esposizione orale delle altrui ultime volontà, all'interno della trattazione relativa al testamento olografo.

Trattando di questa ulteriore tipologia testamentaria Gambiglioni esprime un principio importante, vale a dire che la falsificazione non riguarda solo la mera attività di reda-

---

<sup>66</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Pena legis*, § *Et illa quoque*, (D. 48.10.1), f. 181v.

<sup>67</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 147r, «Qui sibi in testamento inscripsit vel nuncupativo ascribit, incidit quasi in falsum».

<sup>68</sup> Lo stesso Gambiglioni, tuttavia, preferisce non soffermarsi a lungo su tediose definizioni e per poter inquadrare al meglio la fattispecie del testamento nuncupativo rimanda alla dottrina di Saliceto (BARTHOLOMEI DE SALICETO, *Quarta Commentariorum*, cit., tit. *de his qui sibi adscribunt in testamento*, l. *Quamquam*, (C. 9.23.1), f. 222v.).

zione ad opera di un pubblico ufficiale, bensì corrisponde anche alla fraudolenta esibizione e produzione della scrittura o enunciazione del testamento.

L'analisi relativa alla figura del testamento olografo continua, mediante l'esposizione di una serie di situazioni, in cui può verificarsi l'attribuzione volontaria a sé stessi di lasciti destinati ad altri, esaminando diverse configurazioni dei rapporti di parentela. In particolare, Gambiglionni afferma che la previsione sopra esposta risulta applicabile *in primis* quando sia un figlio ad attribuirsi più di quanto gli spetterebbe legittimamente, qualora il padre morisse senza testamento<sup>69</sup>, ma che allo stesso modo varrebbe nei confronti del padre che in prima persona scriva a favore del figlio che è ancora sotto la sua potestà, anche per quanto riguarda beni che sono destinati al figlio da parte di terzi<sup>70</sup>, come annota Bartolo<sup>71</sup>. Al contrario, se il padre intende istituire come erede un figlio già emancipato o viceversa il figlio emancipato scrive a favore del padre, l'atto è valido e non si commette falso<sup>72</sup>.

Nel *Tractatus* si legge che se un terzo chiede ad un soggetto sposato di redigere per suo conto il testamento e costui di-

---

<sup>69</sup> Si noti che per avvalorare la sua tesi Gambiglionni richiama: BARTOLUS A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Pena legis*, § 1, (D. 48.10.1), f. 181v. e BARTHOLOMEI DE SALICETO, *Quarta Commentariorum*, cit., tit. *de his qui sibi adscribunt in testamento*, l. *Quamquam*, (C. 9.23.1), f. 222v.

<sup>70</sup> Quest'ultimo punto è sottile, ma assai puntuale, poiché il figlio non ancora emancipato non ha possibilità di godere di un diritto di proprietà, dunque, è evidente che il padre indirizzando illegittimamente determinati beni al figlio ha il solo intento di farli ricadere nella sua personale sfera di proprietà.

<sup>71</sup> BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Impuberem*, § 1, (D. 48.10.22), f. 184r.

<sup>72</sup> ANGELI ARETINI, *De Maleficiis Tractatus*, cit., f. 147v, «Secus autem si scriberet instrumentum vel in testamento alicui pro filio emancipato vel econtra filius emancipatus pro patre, quia valet instrumentum, nec incidit in falsum». Ancora una volta il giurista fa riferimento al commento di Bartolo: BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Si pater*, (D. 48.10.11), f. 183r e l. *Filius*, (D. 48.10.14), f. 183r.

spone in favore della propria moglie, l'atto è valido<sup>73</sup> perché, a differenza del caso di cui sopra, le donne hanno la possibilità di godere di propri beni e ciò che le mogli ricevono per conto di terzi non rientra necessariamente nel patrimonio coniugale. Per le stesse ragioni un figlio può redigere per altri testamento a vantaggio della madre. In entrambi i casi la condotta fraudolenta del marito o del figlio non potrà essere presunta<sup>74</sup>.

Infine, Gambiglioni si chiede cosa accada, invece, nel caso in cui l'erede scriva di suo pugno l'intero testamento altrui, istituendo sé stesso come beneficiario e poi consegnando al notaio il documento così redatto. Il quesito trova risposta nel commentario di Bartolomeo Saliceto († 1411)<sup>75</sup>, il quale afferma che la sola redazione di un testamento olografo falso non è in grado di integrare un comportamento criminoso di per sé. In altre parole, anche se dovesse delinearsi l'intento doloso nella riproduzione delle altrui ultime volontà, il fatto non potrebbe essere perseguito, qualora ciò non venisse portato dinanzi ad un notaio o ad un giudice per dargli esecuzione. Elemento determinante per l'integrazione della fattispecie è, dunque, proprio la consegna del documento falsificato al pubblico ufficiale: se questi formalizza l'atto recependo acriticamente le volontà comunicategli, falsamente attribuite al testatore, senza averne accertato l'autenticità, ne risponderà in sede penale. La *solutio* a tale casistica è riconducibile alla rottura del rapporto fiduciario tra il notaio o il giudice e l'ufficio pubblico da cui dipende.

---

<sup>73</sup> *Ibidem*, «et maritus potest scribere in alteri testamento uxori suae et valet».

<sup>74</sup> *Ibidem*, «Sed filius potest esse rogatus de instrumento in utilitatem matris et ascribens matri non incidit in falsum».

<sup>75</sup> BARTHOLOMEI DE SALICETO, *Quarta Commentariorum*, cit., tit. *de his qui sibi adscribunt in testamento*, l. *Quamquam*, (C. 9.23.1), f. 222v. Per una prima informazione sul giurista v. G. ORLANDELLI, *Bartolomeo da Saliceto*, in *DBI*, 6, Roma, 1964, pp. 766-768 e G. SPECIALE, *Bartolomeo da Saliceto*, in *DBGI*, I, pp. 185-187.

#### 4. *Il falso testamentario nel Commento alle Institutiones giustiniane*

Il *Tractatus de Maleficiis*, sebbene si configuri come l'opera di maggiore rilievo ai fini di una disamina approfondita del falso testamentario, non esaurisce il novero delle fonti degne di indagine. È, infatti, opportuno approfondire gli aspetti più rilevanti della materia, esaminando un altro versante del Gambiglioni, il suo Commentario alle Istituzioni. Nella *lectura* egli realizza per i suoi studenti un manuale rinnovato ed approfondito, arricchito da elaborazioni sicuramente più complesse, ma che al contempo risulta più accessibile rispetto alle sue produzioni di carattere eminentemente tecnico come il *De Maleficiis*. Ovviamente, è proprio in relazione alla sezione delle *Institutiones* dedicata al diritto penale, che Gambiglioni esprime al massimo le sue abilità e conoscenze, valorizzando e integrando il contenuto dell'opera attraverso i risultati dei suoi precedenti studi<sup>76</sup>.

Gambiglioni ridefinisce aspetti relativi alla generale qualificazione del falso, ripartendo dall'origine storica dello stesso, ossia dalla *lex Cornelia*. Egli afferma che secondo quanto previsto da quest'ultima, il suddetto crimine è da ricondursi alla categoria dei delitti pubblici<sup>77</sup>. Per quanto riguarda la pena, invece, sostiene che non sia univoca, bensì che vada calibrata in relazione allo *status* del reo. Quando il falso viene commesso da uno schiavo, infatti, è previsto l'estremo supplizio, ossia la pena capitale, quando, invece, a commettere il delitto è un uomo libero è preferibile optare per la deportazione<sup>78</sup>.

Nonostante questa breve digressione sulla disciplina sanzionatoria, il nucleo dell'analisi di Gambiglioni risiede nel ri-

---

<sup>76</sup> G. ZORDAN, *op. cit.*, p. 9.

<sup>77</sup> ANGELI A GAMBILIONIBUS, *In quator Institutionum Iustiniani libros Commentaria*, Venetiis, Apud Joannem Baptistam Sessam et fratres, 1574, tit. *de publicis iudiciis*, Item *lex Cornelia*, f. 364v, «Publici iudicii crimen legis Corneliae de falsis censetur quatenus tenet quicumque aliquid de iis quae exprimuntur in textu commiserit».

<sup>78</sup> *Ibidem*, «Poena eius in servo est ultimum supplicium, in libero deportatio hoc dicit».

conoscimento del falso testamentario come reato capace di ledere la *fides publica*. Partendo da questo presupposto teleologico, l'autore elabora un'ulteriore riflessione. Secondo una lettura testuale della prima legge del tit. *de publicis iudicis* del Digesto (D. 48.1.1)<sup>79</sup>, infatti, sembrerebbe idonea a rientrare nell'alveo dei crimini pubblici la sola falsificazione testamentaria. Questa posizione, pur appearing in un primo momento controversa, è in realtà sostenuta dalla considerazione per la quale, la più volte citata *lex Cornelia*, si limita appunto, a trattare di un unico *instrumentum*, ossia del testamento. Conscio di queste radicate convinzioni, Gambiglioni desidera tuttavia richiamare l'attenzione sulla natura di legge pubblica di un'ulteriore fonte normativa, la *lex Iulia de falsis*<sup>80</sup>.

La *lex Iulia*, era nata con l'intento di ampliare il raggio d'azione della precedente *lex Cornelia*, mirando a colpire specificamente le condotte che insidiavano la fiducia collettiva in tutti quegli atti, diversi dal testamento, idonei ad essere ricondotti all'ampia categoria degli *instrumenta*. Tale legge, tuttavia, non fu in grado di imporsi o più semplicemente di affiancarsi alla *lex Cornelia*, la quale, attraverso un processo di osmosi, finì per inglobare le previsioni normative contenute nella norma successiva<sup>81</sup>. Questo portò, inevitabilmente, a concentrare l'attenzione degli interpreti sulla sola falsificazione testamentaria, non considerando che, forte dell'acquisizione delle previsioni della *lex Iulia*, la *lex Cornelia* era in grado di colpire molte più condotte rispetto alla sua originaria configurazione. L'attenzione di Gambiglioni si concentra proprio su quest'ultimo aspetto. Egli osserva come la dottrina medievale abbia ormai superato ogni dualismo<sup>82</sup> e nel fare ciò si ap-

---

<sup>79</sup> *Ibidem*. Il testo richiama il tit. *de publicis iudicis*, l. *Non omnia* (D. 48.1.1).

<sup>80</sup> Si tratta di legge promulgata da Augusto intorno al 17 d.C. Si veda a tal proposito S. SCHIAVO, *op. cit.*, p. 19.

<sup>81</sup> S. SCHIAVO, *op. cit.*, pp. 19-24.

<sup>82</sup> ANGELI A GAMBILIONIBUS, *In quator Institutionum*, cit., f. 364v, «Notabile. Tibi, vel aliud instrumentum falsum scripserit. Quae lex Cornelia de falsis dicit esse publica, ita quod dicitur pro quolibet instrumento falso fabricato, sicut pro testamento».

poggia all'autorevole opinione di Bartolo<sup>83</sup>, il quale conferma che ogni documento fabbricato falsamente rientra nella sfera d'azione della legge pubblica. Tale rinvio non è, dunque, un semplice ossequio alla tradizione, ma l'atto finale di un processo di armonizzazione che eleva la tutela della fede pubblica a principio cardine, rendendo punibile ogni falso documentale indipendentemente dalla sua natura specifica.

Al fine di corroborare la sua tesi, Gambiglioni aggiunge che è colpevole di un crimine pubblico, chiunque scriva consapevolmente il falso su di un testamento o un qualsiasi altro documento. La responsabilità penale, quindi, emerge nel momento stesso della scrittura<sup>84</sup>, ammesso che si configuri la chiara intenzione di ingannare e, quindi, un comportamento doloso. Aggiunge anche che questa previsione si applica sempre, a meno che chi ha agito lo abbia fatto in uno stato di subordinazione<sup>85</sup>. Per esprimere al meglio tale concetto propone diversi esempi, specificando che ciò può accadere nel caso del figlio per conto del padre, del servo per il padrone o del monaco per l'abate<sup>86</sup>.

Si sofferma poi, sulle varie sfumature che può assumere la condotta per essere perseguibile. In particolare, egli afferma che la falsificazione non è la sola creazione materiale di un documento, ma può esserlo anche la violazione di un obbligo di custodia. È, ad esempio, il caso di un soggetto, che avendo in cu-

---

<sup>83</sup> *Ibidem*. Gambiglioni richiama l'autorevole opinio di Bartolo (BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *de publicis iudicis* l. *Non omnia*, (D. 48.1.1), f. 148v).

<sup>84</sup> ANGELI A GAMBILIONIBUS, *In quator Institutionum*, cit., f. 364v, «Notabile: Affectus quando sit punibilis. Scribens testamentum, vel aliud falsum instrumentum, tenetur ex sola scriptura (supple: scienter ex falso facto) poena legis Corneliae de falsis».

<sup>85</sup> *Ibidem*, «Quod est verum, nisi talis quasi subditus fuerit».

<sup>86</sup> ANGELI A GAMBILIONIBUS, *In quator Institutionum*, cit., f. 364v. «ut quia filius patri, servus domino, monachus abbati: si mandato eorum scripserit, licet falsum, non incidit in istam legem». Il giurista afferma anche che questa previsione è da intendersi come tradita da BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super codice*, Lugduni, Apud Iuntas, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Satis aperte* (C. 9.22.2.).



stodia documenti altrui, li mostri a terzi o ne legga il contenuto pubblicamente<sup>87</sup> o ancora, chi crei un sigillo<sup>88</sup> contraffatto.

Sancisce, infine, un principio di validità, secondo il quale il falso, per essere perseguibile, deve riguardare necessariamente un documento che, qualora fosse vero, assumerebbe valore legale *erga omnes*<sup>89</sup>. Al contrario, se la scrittura fosse priva di qualsiasi rilevanza giuridica o autorità, il reato tecnicamente non sussisterebbe<sup>90</sup>.

Al termine di questa prima generale trattazione, Gambiglioni rimanda alla lettura del *De Maleficiis*<sup>91</sup>, in quanto più completo ed esaustivo.

Ad ogni modo, va osservato che la disamina contenuta all'interno del Commento alle Istituzioni non termina qui. Il giurista, infatti, dedica qualche altra riga all'esposizione di aspetti di natura processuale che riguardano il reato di falso testamentario. Dapprima, Gambiglioni propone uno spunto da considerarsi originale per l'epoca in cui scrive. Egli, infatti, afferma che il reo, condannato per falso, è da ritenersi sicuramente responsabile sotto il profilo penale, vale a dire secondo le regole del diritto pubblico, ma tale responsabilità si estende anche alla sfera privata, essendo in grado di generare un'obbligazione civile in forma di eccezione o in forma di repli-

---

<sup>87</sup> ANGELI A GAMBILIONIBUS, *In quator Institutionum*, cit., f. 364v. «Contra illos, qui habent instrumenta, et scripturas alienas in custodiam, et tamen aliis ostendunt, & recitant, & copiam faciunt, quia incidunt in falsum».

<sup>88</sup> Il sigillo, fin dall'epoca romana era l'elemento che imprimeva carattere d'autenticità agli atti più importanti della vita pubblica ed anche a documenti privati: fidanzamenti, *tabulae nuptiales*, testamenti, contratti. A proposito del sigillo si vedano S. SERANGELI, *Studi sulla revoca del testamento in diritto romano* 1, Milano 1982, p. 122 e G.G. ARCHI, *op. cit.*, p. 1538.

<sup>89</sup> Sul punto il giurista richiama BARTOLI A SAXOFERRATO, *Secunda super digesto novo*, Lugduni, Apud Iacobum Giuntam, 1540, tit. *ad legem Corneliam de falsis*, l. *Impuberem*, § 1, (D. 48.10.22), f. 184r.

<sup>90</sup> ANGELI A GAMBILIONIBUS, *In quator Institutionum*, cit., f. 364v, «et intellege de tali scriptura, quae si valeret, ad ipsam recurreretur et ad eius fidem: alias secus».

<sup>91</sup> *Ibidem*, «[...] quomodo incidat in falsum, et eius poenam, vide multum late quae scripsi in meo tractatu maleficiorum in glossa in versiculo 'falsario' etc. per totam illam glossam dic, ut ibi».

ca<sup>92</sup>. Dunque, il carattere pubblico del reato non deve portare ad escludere il riconoscimento di un giusto grado di tutela nei confronti del privato danneggiato a cui deve essere sempre garantito il diritto a un equo risarcimento del danno.

In questa prospettiva di ampliamento del panorama applicativo del falso, Gambiglioni spiega che la specifica fattispecie non va considerata semplicemente come una condotta da reprimere e punire, bensì può rappresentare un mezzo da utilizzarsi in molteplici contesti sul piano processuale. Le due principali modalità attraverso le quali il falso può essere perseguito e contestato, infatti, danno vita a loro volta a ulteriori sottocategorie processuali. La via penale (*criminaliter*), può avere origine da un'accusa proveniente da un privato cittadino, da una pubblica inquisizione, ovvero d'ufficio da parte del giudice<sup>93</sup>. La via civile (*civiliter*), come si è accennato sopra, può assumere la forma di eccezione o di replica.

Al termine di queste prime note emerge il differente approccio del giurista aretino alle dinamiche del *crimen falsi*. Mentre nel *Tractatus De Maleficiis* egli si addentra nella intricata casistica delle qualificazioni del falso e della responsabilità del notaio, redattore di testamento pubblico, e del privato, autore di testamento olografo, al fine di rispondere ai concreti interrogativi della prassi, ben diversamente affronta il medesimo tema nel suo Commentario alle Istituzioni. In quest'opera, diretta alla scuola, è il *legum doctor* che ripercorre le fonti storiche di cognizione in tema di falso, propone e risolve la distinzione fra *crimen publicum* e *privatum*, allarga lo sguardo dal processo penale per falso alle cause civili per risarcimento di danni derivati da testamenti falsi. Il suo intento è quello di fornire ai suoi studenti una informazione complessiva sulla materia, sulla quale innestare eventuali approfondimenti specialistici.

---

<sup>92</sup> ANGELI A GAMBILIONIBUS, *Lectura in quator Lib. Institutorum*, Venetiis, Apud Joannem Baptistam Sessam et fratres, 1574, tit. *de exceptionibus*, f. 335r, «Potest etiam secundo loco falsum argui ciuilit. [...] vel per modum exceptionis, vel per modum replicationis».

<sup>93</sup> *Ibidem*, «Et advertas, quod multis modis falsum argui potest: vel per accusationem [...]; vel per inquisitionem [...]; vel officio iudicis; [...] et hoc criminaliter».

## 5. Conclusioni

Sin dall'impostazione iniziale del saggio emerge con chiarezza l'intento di riportare all'attenzione una fattispecie che, pur caratterizzata da una significativa attualità e indubbia rilevanza pratica, è stata a lungo trascurata sul piano dell'approfondimento sistematico e negletta alla storiografia.

È agevole cogliere la modernità del contenuto degli scritti di Angelo Gambiglioni, i quali, destreggiandosi tra rigore dogmatico e sensibilità pratica, continuano, ancora oggi, a fornire strumenti idonei per comprendere a pieno la complessità della verità giuridica e delle molteplici articolazioni della falsificazione testamentaria. La manipolazione delle ultime volontà rimane tuttora una sfida aperta per il diritto.

Va ricordato, inoltre, che l'indagine condotta sulla dottrina dell'aretino permette di delineare un quadro organico dell'evoluzione del falso testamentario in riferimento a un periodo particolarmente nevralgico per la vita del diritto comune, trattandosi di una fase di transizione. Colpisce in modo evidente come il giurista sia riuscito a trasformare la frammentata eredità del diritto romano e del primo diritto comune in una disciplina funzionale, per quanto complessa, alle esigenze dell'Età Moderna riprendendo, per altro, le più dotte opinioni della precedente dottrina. La figura di Gambiglioni emerge dunque, come quella di un mediatore sapiente, capace di cogliere la rilevanza delle previgenti *auctoritates* e di rielaborarle, adattandole al contesto in cui scrive e ponendo le fondamenta di una dimensione applicativa che già prefigura la sistematicità che sarà propria della modernità.

In riferimento a quanto appena esposto, preme evidenziare come il Gambiglioni proponga un contributo atto ad ampliare significativamente i confini dottrinali della disciplina relativa al falso testamentario. Anzitutto, nell'ambito del *De Maleficiis*, si occupa di esaminare profili connotati da un'indiscussa originalità, quali la repressione della condotta falsificatoria in riferimento al testamento olografo. In secondo luogo, all'interno del Commentario alle Istituzioni, egli elabora argomenta-

zioni di rilievo processualistico, prospettando nuove ed inedite valutazioni che superano e integrano quanto precedentemente da lui teorizzato nel più famoso *Tractatus*.

L'analisi condotta pone in luce la centralità della tutela dell'ordine sociale e della certezza delle disposizioni successorie, intese quali beni giuridici indissolubilmente legati alla compagine civile e connotati da un'indiscussa rilevanza pratica. Tale rilievo emerge, per altro, nel progressivo abbandono di un approccio rigidamente ancorato all'applicazione di specifiche previsioni sanzionatorie, a favore di una piena valorizzazione dell'*arbitrium iudicis*. Infine, il percorso tracciato dimostra che la repressione del delitto non è mai stata una mera questione di veridicità materiale e che le riflessioni del giurista del XV secolo sono in grado di trascendere il contesto storico in cui emergono per ricordarci che il vero baluardo contro il falso risiede nella tutela di quella *fides* che rende ogni testamento il fedele riflesso della libertà dell'individuo.

**ELISA TORTORETO, Prime note sul reato di falso testamentario. La dottrina di Angelo Gambiglioni († 1461)**

Quando si parla del falso testamentario si fa riferimento a una fattispecie criminosa della quale si è a lungo ignorata la rilevanza, anche nel dibattito giuridico contemporaneo. Il presente contributo si propone di ricostruire, muovendo dall'esame dei presupposti dogmatici emersi in epoca romana e proseguendo con l'analisi dell'apporto dottrinale fornito da Angelo Gambiglioni, il ruolo svolto dalla suddetta fattispecie, in un'epoca di transizione. Attraverso la realizzazione del suo *Tractatus de Maleficiis* e del suo Commentario alle Istituzioni, Gambiglioni delinea i confini del *crimen falsi*, soffermandosi sugli aspetti relativi alla repressione della falsificazione testamentaria ad opera di pubblici ufficiali e dei testamenti olografi. Perseguendo tale finalità, egli si avvale, peraltro, dell'opinione di alcuni tra i suoi più illustri predecessori, quali Bartolo da Sassoferrato, Baldo degli Ubaldi e Bartolomeo Saliceto. La metodologia adottata per la realizzazione di tale studio, si fonda su un'attenta ricerca delle fonti, scrupolosamente selezionate, al fine di coniugare l'indagine dottrinale con l'osservanza delle prassi applicative del tempo. Il lavoro prende le mosse, dunque, da un'attività di indagine, ricognizione ed elaborazione di testi per la maggior parte caratterizzati da finalità spiccatamente dottrinali, ma spesso anche di natura pratica.

**Parole chiave:** Angelo Gambiglioni; Falso testamentario; *Tractatus de Maleficiis*.

**ELISA TORTORETO, Preliminary notes on the crime of testamentary forgery: the doctrine of Angelo Gambiglioni († 1461)**

When discussing about the testamentary forgery reference is made to a criminal offense, whose relevance has long been ignored, even in contemporary legal debate. The aim of this study is to reconstruct the role played by this crime, during a time of transition, starting from the examination of the most significant premises that emerged in the Roman era and continuing with an analysis of the contribution provided by Angelo Gambiglioni. Through the creation of his *Tractatus de Maleficiis* and his Commentary on the Institutions, Gambiglioni traces the boundaries of the *crimen falsi*, focusing on the aspects relating to the persecution of the testamentary forgery made by public officials and of the holographics ones. In his le-

## *Abstract*

gal productions, he also quotes the opinions of his most illustrious predecessors, such as Bartolo de Saxoferrato, Baldus de Ubaldis and Bartholomei de Saliceto. The method used for the realization of this study is based upon a careful research of sources, selected in order to combine doctrinal investigation with the observance of the practical applications of the time. The work, therefore, tries to make an activity of investigation, recognition and elaboration of texts mostly characterized by doctrinal purposes as well as practical nature.

**Key words:** Angelo Gambiglioni; Testamentary forgery; *Tractatus de Maleficiis*.

## NOTE SUI COLLABORATORI DEL FASCICOLO 1 2026

Marco CAVINA, Professore ordinario di Storia del diritto medievale e moderno, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Antonio GUARINO, Professore ordinario di Diritto e religione Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Gianni SANTUCCI, Professore ordinario di Diritto romano e fondamenti del diritto europeo, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

Domenico BILOTTI, Ricercatore di Diritto e religione, Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro

Pasquale GIANNITI, Consigliere della Corte di cassazione

Luisa BORGIA, Docente di Bioetica, Università Politecnica delle Marche, Presidente del Comitato Sammarinese di Bioetica e Vicepresidente dello Steering Committee for Human Rights in the fields of Biomedicine and Health (CDBIO) nel Consiglio d’Europa

Pietro POLIERI, Docente a contratto di Antropologia culturale, di Antropologia culturale e visiva e di Antropologia del patrimonio, Assegnista di ricerca in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Pierluigi SIMEONE, Dottorando di ricerca Università degli Studi Europea di Roma

Lorenzo FARNARARO, Cultore di diritto Romano presso l’Università di Firenze

Elisa TORTORETO, Dottoressa in Giurisprudenza, *Alma Mater Studiorum* – Università di Bologna

## INDICE DEL FASCICOLO 1 2026

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Marco Cavina</i> , Profili del riformismo agrario nelle Accademie.<br>Tra Friuli e Dalmazia nel tardo Settecento.....                                                                                                                                                                       | 6   |
| <i>Antonio Guarino</i> , Edifici di culto e contributi consortili di bonifica.....                                                                                                                                                                                                             | 45  |
| <i>Gianni Santucci</i> , Appunti sul commento editale di Giulio Paolo<br>all' <i>actio pro socio</i> .....                                                                                                                                                                                     | 64  |
| <i>Domenico Bilotti</i> , 'Amore verso i poveri': l'Esortazione Apostolica<br><i>Dilexi Te</i> tra sensibilità canonistiche e implicazioni giuridiche<br>secolari .....                                                                                                                        | 86  |
| <i>Pasquale Gianniti</i> , Per un test simmetrico di proporzionalità in<br>materia di vita nascente: la riforma dell'art. 9 Cost. e la tutela<br>delle future generazioni.....                                                                                                                 | 125 |
| <i>Luisa Borgia</i> , I 'super donors' seriali di sperma e lo scenario<br>regolatorio europeo. Considerazioni biogiuridiche.....                                                                                                                                                               | 184 |
| <i>Pietro Polieri</i> , Il programma globale della Chiesa cattolica per il<br>mondo contemporaneo. Lettura stratificata e analisi della ricezione<br>mediatica del <i>Discorso del Santo Padre Leone XIV al Corpo<br/>Diplomatico accreditato presso la Santa Sede</i> del 9 gennaio 2026..... | 238 |
| <i>Pierluigi Simeone</i> , Suicidio assistito: il requisito del trattamento<br>di sostegno vitale torna all'attenzione della Corte costituzionale.<br>Nota a Trib. Bologna, ord. 29 settembre 2025.....                                                                                        | 303 |
| <i>Lorenzo Farnararo</i> , La riflessione giuridica sull'emancipazione del<br><i>filius familias</i> socio e del <i>filius familias</i> tutore nel libro XXXI<br><i>ad edictum</i> di Ulpiano .....                                                                                            | 319 |
| <i>Elisa Tortoreto</i> , Prime note sul reato di falso testamentario.<br>La dottrina di Angelo Gambigioni († 1461) .....                                                                                                                                                                       | 386 |



## CONTENTS (1 2026)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Marco Cavina</i> , Profiles of Agrarian Reformism in the Academies.<br>Between Friuli and Dalmatia in the Late Eighteenth Century .....                                                                                                                                              | 6   |
| <i>Antonio Guarino</i> , Worship Buildings and Consortium Contributions<br>for Land Reclamation .....                                                                                                                                                                                   | 45  |
| <i>Gianni Santucci</i> , Notes on Paul's Commentary <i>ad edictum</i> on the<br><i>actio pro socio</i> .....                                                                                                                                                                            | 64  |
| <i>Domenico Bilotti</i> , 'Love For the Poor': the Apostolic Exhortation<br><i>Dilexi Te</i> Between Canonical Sensibilities and Secular Legal<br>Implications .....                                                                                                                    | 86  |
| <i>Pasquale Gianniti</i> , For a Symmetrical Proportionality Test in<br>Matters of Nascent Life: The Reform of Article 9 of the Constitution<br>and the Protection of Future Generations .....                                                                                          | 125 |
| <i>Luisa Borgia</i> , Serial 'Super Donors' of Sperm and the European<br>Regulatory Scenario. Biolegal Considerations .....                                                                                                                                                             | 184 |
| <i>Pietro Polieri</i> , The Catholic Church's Global Program for the<br>Contemporary World. A Multi-Layered Reading and Analysis of<br>the Media Reception of <i>Address of Pope Leo XIV to Members of the<br/>Diplomatic Corps Accredited to the Holy See</i> on January 9, 2026 ..... | 238 |
| <i>Pierluigi Simeone</i> , Assisted suicide: the requirement of<br>life-sustaining treatment returns to the attention of the<br>Constitutional Court. Note on Court of Bologna, order of<br>September 29, 2025 .....                                                                    | 303 |
| <i>Lorenzo Farnararo</i> , The legal reflection about emancipation of a<br><i>filius familias</i> in a partnership, and of a <i>filius familias</i> charged of<br>a guardianship, in Ulpian's XXXI book <i>ad edictum</i> .....                                                         | 319 |
| <i>Elisa Tortoreto</i> , Preliminary notes on the crime of testamentary<br>forgery: the doctrine of Angelo Gambiglion († 1461) .....                                                                                                                                                    | 386 |

# ARCHIVIO GIURIDICO ONLINE

Filippo Serafini

## APPENDICE SEMESTRALE OPEN ACCESS

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

*Archivio giuridico Filippo Serafini online* è numero speciale della Rivista *Archivio giuridico Filippo Serafini* (ISSN: 0391-5646) per la pubblicazione *open access* di contributi. Tale modalità, come noto, risponde agli *standards* internazionali in ordine all'accessibilità e alla diffusione dei risultati della ricerca scientifica.

Dopo avere superato la procedura di revisione *double-blind peer review*, gli articoli accettati sono pubblicati *in progress*. La pubblicazione definitiva avviene con la fascicolazione semestrale della versione telematica.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Le opinioni espresse negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); Atla Religion Database (ATLA RDB); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze sociali e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences; Scopus.